n. 253/10 R.G.N.R.
n. 1497/10 R.G.G.I.P.
n. 448/11 R.G. Dib.
n. 380/12 R. Sent.

TRIBUNALE DI L'AQUILA

MOTIVAZIONE

1. SVOLGIMENTO E OGGETTO DEL PROCESSO.

In data 25.5.11 il G.U.P. del Tribunale di L'Aquila emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro per i reati riportati nel capo di imputazione di seguito trascritto:

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

***BARBERI Franco**, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;*

***DE BERNARDINIS Bernardo**, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;*

***BOSCHI Enzo**, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna;*

***SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti;*

***CALVI Gian Michele**, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia;*

***EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova;*

***DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;*

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con "l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane";

per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006;

in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una "valutazione dei rischi connessi" all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di "previsione e prevenzione";

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di "tutela

dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio",

affermando che sui terremoti "non è possibile fare previsioni", "è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici", "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" e al contempo l'esatto contrario ovvero "qualunque previsione non ha fondamento scientifico";

ritenendo che "i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta";

ritenendo che "non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento";

rilevando che "le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile";

qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso "si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia";

affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, "non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni";

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa;

cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento M_W = 6.3, magnitudo locale M_L = 5.8) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

***Berardini Giovanna**, nata a L'Aquila il 28.9.1978, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;*

***Bonanni Anna Berardina**, nata a Fossa (AQ) il 16.11.1936, residente a L'Aquila frazione Onna in Via della Ruetta 2, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via della Ruetta 2, Onna;*

***Carosi Claudia**, nata a L'Aquila il 25.5.1979, ivi residente in Via della Croce Rossa 105/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 123, L'Aquila;*

***Ciancarella Elvezia**, nata a Scoppito (AQ) il 13.12.1958, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;*

***Cinque Davide**, nato a L'Aquila il 22.10.1997, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Cinque Matteo**, nato a L'Aquila il 5.8.1999, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Colaianni Ada Emma**, nata a L'Aquila l'11.12.1926, residente a L'Aquila frazione Onna Piazza Umberto I° n. 1, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I°, Onna;*

***Cora Alessandra**, nata a L'Aquila l'8.1.1986, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;*

***Cora Antonella**, nata a L'Aquila il 3.1.1982, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 9.4.2009 in Roma presso il Policlinico Agostino Gemelli a seguito delle gravi lesioni riportate nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;*

***Di Marco Stefania**, nata a L'Aquila il 12.2.1952, residente a Roma in Via Tuozzi 40/C, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;*

***Di Marco Paolo**, nato a Roma il 30.3.1987, residente a L'Aquila frazione Onna Corso Federico II°, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;*

***Fioravanti Claudio,** nato L'Aquila il 28.3.1943, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Germinelli Chiara Pia**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.9.1997, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;*

***Germinelli Giuseppina**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 5.1.2001, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;*

***Germinelli Micaela**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) l'11.8.1995, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;*

***Germinelli Rosa**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 29.3.1992, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;*

***Giallonardo Aurelio**, nato a L'Aquila il 16.6.1930, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Giugno Francesco**, nato a L'Aquila il 20.4.2007, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;*

***Giugno Luigi**, nato a L'Aquila l'1.8.1974, ivi residente in via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;*

***Ianni Franca**, nata a L'Aquila il 17.3.1948, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Liberati Vezio**, nato a Tione degli Abruzzi (AQ) il 12.6.1946, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;*

***Massimino Patrizia**, nata a Capri (NA) il 19.8.1954, ivi residente in Via Roma 3/A, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;*

***Parisse Domenico**, nato a L'Aquila il 7.8.1991, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;*

***Parisse Maria Paola**, nata a L'Aquila il 10.5.1993, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;*

***Placentino Ilaria**, nata a S. Giovanni Rotondo (FG) il 10.11.1989, ivi residente in Via Guerrieri Luigi 15, deceduta in data 6 aprile 2009 nel crollo dell'abitazione di Via Cola dell'Amatrice n.17, L'Aquila;*

***Rambaldi Ilaria**, nata ad Atessa (CH) il 24.1.1984, residente a Lanciano (CH) in Via dei Martiri del 6 Ottobre n.10, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Russo Annamaria**, nata a Vieste (FG) il 24.1.1970, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;*

***Spaziani Claudia**, nata a Roma il 7.6.1963, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;*

***Tomei Paola**, nata a L'Aquila il 28.5.1960, ivi residente in frazione Pianola Via Salmaggi 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;*

***Vasarelli Giuseppina**, nata a L'Aquila il 2.9.1929, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Visione Daniela**, nata a L'Aquila il 20.3.1966, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;*

***Vittorini Fabrizia**, nata a L'Aquila il 3.6.1999, ivi residente in Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;*

***Hussein Hamade**, nato a Haifa (Israele) il 28.07.1987, residente in Israele, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 presso la "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;*

***Alloggia Silvana**, nata a L'Aquila il 09.11.1942, residente a L'Aquila frazione Paganica in Via Casalsa n.5, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila frazione Paganica in Via Casalsa n.5;*

***Di Pasquale Alessio**, nato a Avezzano (AQ) il 14.10.1988, ivi residente Via Luigi Capuana n.4, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa n.6/B, L'Aquila;*

***Di Simone Alessio**, nato Penne (PE) il 13.09.1984, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 presso la "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;*

***Cicchetti Adalgisa**, nata a L'Aquila il 08.05.1932, ivi residente frazione Tempera in Via dell'Orto Nuovo n.22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila frazione Tempera Via dell'Orto Nuovo n. 22;*

e il ferimento di:

***Lauri Piergiorgio**, che nel crollo della "Casa dello Studente" in L'Aquila Via XX Settembre nn.46/52, dove svolgeva servizio notturno di guardiano, riportava lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti;*
***Di Bernardo Cinzia**, **Fulcheri Ana Paola**, **Shahin Hisham**, **Cacioppo Stefania**, che nel crollo della "Casa dello Studente" in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52, dove domiciliavano quali studenti universitari, riportavano lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti;*

indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

Il processo si svolgeva alla presenza delle seguenti parti civili, costituite nei confronti degli imputati:

1. **CINCIS Ivana**;
2. **GIUGNO Linda**;
3. **SCIMIA Aldo**;
4. **CAROSI Paolo**;

5. **TOMEI Fiorella**;
6. **CAROSI Ilaria**;
7. **LIBERATI Riccardo**;
8. **LIBERATI Marianna**;
9. **LIBERATI Elisabetta**;
10. **CINQUE Massimo**;
11. **CINQUE Teobaldo**;
12. **CINQUE Federica**;
13. **CINQUE Roberta**;
14. **BASTIDA Maria Luisa**;
15. **VISIONE Remo**;
16. **GIORDANI Linda Giuseppina**;
17. **VISIONE Pier Paolo**;
18. **DI MARCO Gianfranco**;
19. **COMUNE DI L'AQUILA**;
20. **FIORAVANTI Federica**;
21. **FIORAVANTI Guido**;
22. **GIALLONARDO Franca**;
23. **GIALLONARDO Corrado**;
24. **PARISSE Giustino**;
25. **SETTE Dina**;
26. **PLACENTINO Donato**;
27. **RAMBALDI Giuseppe**;
28. **PICCININI Maria Grazia**;
29. **RAMBALDI Alessandra**;
30. **VITTORINI Vincenzo;**
31. **VITTORINI Federico (rappresentato dal padre Vittorini Vincenzo)**;
32. **TOMEI Ortesia**;

33. **SALVI Velina**;
34. **TOMEI Mario**;
35. **DI MARCO Giusy**;
36. **LAURI Piergiorgio**;
37. **DE LAURETIS NISII Angela**;
38. **SPAZIANI Alessandro**;
39. **DE RUBEIS Giovanna**;
40. **VITTORINI Paolo**;
41. **VITTORINI Andrea**;
42. **VITTORINI Stefano**;
43. **HAMADE Hamin**;
44. **HAMADE Sana**;
45. **HAMADE Moatasem (rappresentato dai genitori Hamade Amin e Hamade Sana);**
46. **HAMADE Reham**;
47. **HAMADE Mhmud**;
48. **HAMADE Husein**;
49. **QANADLI Fatima**;
50. **TASSONI Enrico**;
51. **TASSONI Carlo**;
52. **DI SIMONE Roberto**;
53. **BARCHIESI Annarita**;
54. **DI SIMONE Mauro**;
55. **DI SIMONE Mattia**;
56. **CASTELLANO Marco**;
57. **DI BERNARDO Cinzia**;
58. **FULCHERI Ana Paola**;
59. **SHAHIN Hisham**;

60. **CACIOPPO Stefania**;

61. **RICCI Giuseppina**;

62. **PLACENTINO Lucia**;

63. **PLACENTINO Rossella**;

64. **GERMINELLI Michele**;

65. **DI PASQUALE Mario**;

66. **COSIMATI Maria**;

67. **DI PASQUALE Cristina**;

68. **CORA Maurizio.**

Le seguenti parti civili, poi, formulavano la domanda risarcitoria non soltanto nei confronti dei n. 7 imputati, ma anche verso il responsabile civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*:

1. **SCIMIA Aldo**;
2. **LIBERATI Riccardo**;
3. **LIBERATI Marianna**;
4. **LIBERATI Elisabetta**;
5. **CINQUE Massimo**;
6. **CINQUE Teobaldo**;
7. **CINQUE Federica**;
8. **CINQUE Roberta**;
9. **BASTIDA Maria Luisa**;
10. **VISIONE Remo**;
11. **GIORDANI Linda Giuseppina**;
12. **VISIONE Pier Paolo**;
13. **DI MARCO Gianfranco**;

14. **COMUNE DI L'AQUILA**;

15. **FIORAVANTI Federica**;

16. **PLACENTINO Donato**;

17. **RAMBALDI Giuseppe**;

18. **PICCININI Maria Grazia**;

19. **RAMBALDI Alessandra**;

20. VITTORINI Vincenzo;

21. **VITTORINI Federico (rappresentato dal padre Vittorini Vincenzo)**;

22. LAURI Piergiorgio;

23. DE LAURETIS NISII Angela;

24. **SPAZIANI Alessandro**;

25. **DE RUBEIS Giovanna**;

26. **VITTORINI Paolo**;

27. **VITTORINI Andrea**;

28. **VITTORINI Stefano**;

29. **HAMADE Hamin**;

30. **HAMADE Sana**;

31. **HAMADE Moatasem (rappresentato dai genitori Hamade Amin e Hamade Sana);**

32. **HAMADE Reham**;

33. **HAMADE Mhmud**;

34. **HAMADE Husein**;

35. **QANADLI Fatima**;

36. **TASSONI Enrico**;

37. **TASSONI Carlo**;

38. **DI SIMONE Roberto**;

39. **BARCHIESI Annarita**;

40. **DI SIMONE Mauro**;

41. **DI SIMONE Mattia**;

42. **CASTELLANO Marco**;

43. **DI BERNARDO Cinzia**;

44. **FULCHERI Ana Paola**;

45. **SHAHIN Hisham**;

46. **CACIOPPO Stefania**;

47. **RICCI Giuseppina**;

48. **PLACENTINO Lucia**;

49. **PLACENTINO Rossella**;

50. **DI PASQUALE Mario**;

51. **COSIMATI Maria**;

52. DI PASQUALE Cristina;

53. **CORA Maurizio.**

Spaziani Carmine, originariamente costituitosi parte civile nei confronti degli imputati, decedeva nel corso del presente processo.

L'*iter* processuale si articolava in n. 31 udienze, tenute tra il 20.9.11 ed il 22.10.12, delle quali si espone sinteticamente il contenuto.

1. **Udienza del 20.9.11**

Decisione sulle richieste di costituzione delle parti civili, ulteriori rispetto a quelle già ammesse in sede di udienza preliminare.

Estensione delle domande risarcitorie delle parti civili nei confronti del responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Chiusura della fase relativa alle questioni preliminari.

Apertura del dibattimento.

Formulazione delle richieste istruttorie.

2. Udienza del 1.10.11

Discussione sulle istanze istruttorie.

3. Udienza del 15.10.11

Nuova formulazione delle richieste istruttorie.

Ordinanza di ammissione delle prove.

Esame dei testimoni[1]:

Cavallo Lorenzo (pag. 55 – 86);

Calvisi Giuseppe (pag. 86 – 95);

Giallonardo Franca (pag. 97 – 129);

Giugno Linda (pag. 129 – 167);

Cinque Massimo (pag. 167 – 205).

4. Udienza del 22.10.11

Visione dell'intervista a Boschi tratta dal film "*Draquila*" (documento PP del P.M.);

Esame dei testimoni:

Giallonardo Corrado (pag. 4 – 30);

Visione Pierpaolo (pag. 31 – 81);

Tomei Ortesia (pag. 81 – 132);

Tassoni Carlo (pag. 133 – 156);

Tassoni Enrico (pag. 156 – 182);

Di Pasquale Mario (pag. 182 – 200);

Conti Claudia (pag. 200 – 229);

Mariani Guido (pag. 229 – 248);

Di Pasquale Cristina (pag. 253 – 277);

[1] Subito dopo l'indicazione del nominativo di ciascun testimone viene riportato il riferimento alle pagine di interesse nelle trascrizioni del verbale di udienza.

Di Simone Roberto (pag. 278 – 304);

Barchiesi Annarita (pag. 304 – 316);

Confronto tra Conti Claudia e Mariani Guido (pag. 250 – 253).

5. Udienza del 29.10.11

Esame dei testimoni:

Scimia Aldo (pag. 4 – 62);

Di Marco Gianfranco (pag. 62 – 125);

Castellano Marco (pag. 125 – 196);

Castellano Fabrizio (pag. 196 – 225);

Fioravanti Guido (pag. 226 – 277);

Acquisizione verbale di sommarie informazioni testimoniali di Fioravanti Federica.

6. Udienza del 9.11.11

Esame dei testimoni:

Lauri Piergiorgio (pag. 3 – 59);

Fulcheri Annapaola (pag. 60 – 135);

Di Bernardo Cinzia (pag. 136 – 208);

Cacioppo Stefania (pag. 208 – 257);

Shain Hisham (pag. 258 – 307);

Piccinini Mariagrazia (pag. 307 – 351);

Acquisizione verbale di sommarie informazioni testimoniali di Lauri Piergiorgio.

7. Udienza del 26.11.11

Esame dei testimoni:

Esposito Valeria (pag. 5 – 18);

La Rocca Giovanni Luigi (pag. 18 – 22);

Sebastiani Pietro[2] (pag. 22 – 34);

Mancini Giancarlo (pag. 35 – 37);

Parisse Giustino (pag. 37 – 145);

Liberati Riccardo (pag. 145 – 191);

Narcisi Ilaria (pag. 191 – 225).

8. Udienza del 30.11.11

Esame dei testimoni:

Cora Maurizio (pag. 3 – 53);

Vittorini Vincenzo (pag. 53 – 102);

Bianchi Sergio (pag. 102 – 112);

Fiore Marinella (pag. 112 – 117);

Carosi Ilaria (pag. 118 – 176);

De Nuntiis Daniele (pag. 180 – 218);

De Amicis Alessia (pag. 220 – 233);

Tomassi Irene (pag. 233 – 246).

9. Udienza del 7.12.11

Esame dei testimoni:

Stati Daniela (pag. 5 – 107);

Braga Gianluca (pag. 107 – 169);

Del Pinto Christian (pag. 169 – 237);

Cialente Massimo (pag. 237 – 301);

Acquisizione verbali di sommarie informazioni testimoniali di Giarrusso Giuseppe, Capulli Giosafatte e Pezzopane Stefania.

[2] Sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p..

10. Udienza del 12.1.12

Esame dei testimoni:

Di Orio Ferdinando (pag. 4 – 18);

Ferrini Gianluca (pag. 19 – 52);

Colacito Gianfranco (pag. 52 – 69);

Leone Altero (pag. 69 – 104);

Rotondi Renata (pag. 104 – 158);

De Santis Pasquale (pag. 158 – 162);

Marzocchi Warner (pag. 162 – 216).

11. Udienza del 13.1.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Meletti Carlo (pag. 3 – 30);

Salvatori Antonello (pag. 30 – 110);

Guarascio Massimo (pag. 110 – 130).

12. Udienza del 25.1.12

Esame dei testimoni:

Sabetta Fabio (pag. 24 – 53);

Bastida Maria Luisa (pag. 53 – 59);

Giordani Linda Giuseppina (pag. 60 – 75);

Vittorini Andrea (pag. 75 – 87);

Mari Fiamma Ottavio (pag. 87 – 98).

13. Udienza del 1.2.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Casacchia Massimo (pag. 3 – 56);

Stoppa Francesco (pag. 56 – 164);

Sidoti Francesco (pag. 167 – 198);

Crescenti Umberto (pag. 198 – 208);

Amicucci Gianfranco (pag. 208 – 211);

Mortari Massimo (pag. 211 – 212);

Dichiarazioni spontanee imputato BARBERI Franco (pag. 165 – 167).

14. Udienza del 15.2.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Mualchin Laliana (pag. 5 – 41);

Bertolaso Guido (pag. 42 – 203)[3];

Liberatore Domenico (pag. 205 – 233).

15. Udienza del 29.2.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Martegiani Francesca (pag. 3 – 14);

Lauri Fabio (pag. 15 – 29);

Rambaldi Alessandra (pag. 29 – 40);

Rambaldi Giuseppe (pag. 40 – 48);

Cupillari Maurizio (pag. 49 – 57);

Lupica Roberto Giuseppe (pag. 57 – 62);

Idrofano Luigi (pag. 62 – 64);

Mazza Monica (pag. 64 – 69);

D'Addezio Noemi (pag. 69 – 73).

16. Udienza del 7.3.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Kossobokov Vladimir (pag. 6 – 55);

[3] Sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p..

Vasarelli Franco (pag. 55 – 68);

Papi Carlo (pag. 69 – 72);

Sconci Vittorio (pag. 72 – 77);

Tomei Fiorella (pag. 78 – 93);

Morigi Massimo (pag. 93 – 125);

Anzuini Alessio (pag. 138 – 149);

Panella Deborah (pag. 149 – 155);

Cicino Alessandra (pag. 155 – 163);

Dichiarazioni spontanee imputato DE BERNARDINIS Bernardo (pag. 127 – 138).

17. Udienza del 14.3.12

Esame dei testimoni:

Aristotile Rinaldo (pag. 3 – 11);

Passayan Armenuhi (pag. 11 – 21);

Di Virgilio Patrizia (pag. 21 – 32);

Ciambrone Ennio (pag. 32 – 49);

Lombardi Tirone Giovanni (pag. 49 – 68);

Tiberti Rolando (pag. 68 – 88);

Carnevale Giulio (pag. 88 – 94);

Antonelli Massimo (pag. 129 – 132).

18. Udienza del 28.3.12

Esame dei testimoni:

Valensise Gianluca (pag. 6 – 32);

Moretti Antonio (pag. 33 – 75);

Acquisizione verbale di sommarie informazioni testimoniali di Sion Alessandro.

Visione dei filmati contenuti sui supporti informatici prodotti dalle parti.

19. Udienza del 4.4.12

L'udienza veniva rinviata per impedimento di uno dei difensori degli imputati.

20. Udienza del 11.4.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Ciccozzi Antonello (pag. 11 – 151);

La Ponzina Marta (pag. 151 – 178);

Cherubini Alberto (pag. 178 – 200).

21. Udienza del 18.4.12

Esame dei testimoni:

Gabrielli Franco (pag. 3 – 76);

Bernacchi Simona (pag. 77 – 124);

Salvatori Lorella (pag. 124 – 192);

Postiglione Immacolata (pag. 192 – 246);

Acquisizione sommarie informazioni di Tortorelli Lucia, Di Gennaro Lorella, Cacioppo Leonardo (art. 391 *bis* c.p.p.).

22. Udienza del 9.5.12

Esame dei consulenti tecnici:

Braga Franco (pag. 6 – 60);

Morcellini Mario (pag. 60 – 130);

Lanari Riccardo (pag. 130 – 163);

Casagli Nicola (pag. 130 – 163).

23. Udienza del 16.5.12

Esame dei testimoni e consulenti tecnici:

Nostro Concetta (pag. 11 – 65);

Cappa Stefano Francesco (pag. 65 – 132);

Gasparini Paolo (pag. 132 – 178);

Visione filmato relativo all'intervista rilasciata da Braga Franco all'esito della deposizione resa all'udienza del 9.5.12.

24. Udienza del 30.5.12

Esame degli imputati:

BOSCHI Enzo (pag. 3 – 74);[4]

CALVI Gian Michele (pag. 74 – 116);

EVA Claudio (pag. 116 – 163);

SELVAGGI Giulio (pag. 163 – 201);

BARBERI Franco (pag. 202– 252);

DOLCE Mauro (pag. 253 – 283);

DE BERNARDINIS Bernardo (pag. 284 – 329);

25. Udienza del 24.9.12

Requisitoria del P.M..

[4] Le parti hanno chiesto concordemente l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali e del verbale di interrogatorio resi da BOSCHI rispettivamente in data 16.12.09 e in data 30.6.10.
I difensori degli altri imputati, tuttavia, ai sensi dell'art. 513 comma 1 c.p.p. non hanno prestato il consenso all'utilizzabilità nei loro confronti di tali dichiarazioni.

26. Udienza del 25.9.12

Requisitoria del P.M..

Discussione delle parti civili.

27. Udienza del 1.10.12

Discussione delle parti civili.

28. Udienza del 9.10.12[5]

Discussione delle difese degli imputati.

29. Udienza del 10.10.12

Discussione delle difese degli imputati.

30. Udienza del 16.10.12

Discussione del responsabile civile.

Discussione delle difese degli imputati.

31. Udienza del 22.10.12

Repliche.

Decisione.

L'esame dei singoli verbali di udienza, infine, consente di individuare i nominativi dei testimoni che erano stati indicati nelle liste originariamente depositate ma ai quali, in un secondo momento, le parti hanno rinunciato, nonché l'elenco delle produzioni documentali effettuate nel corso del dibattimento.

[5] Con il consenso di tutte le parti si è proceduto ad una parziale inversione dell'ordine di discussione, posponendo su richiesta al 16.10.12 la discussione del responsabile civile.

L'oggetto del presente procedimento è costituito dalla verifica della responsabilità penale di BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro, tutti in qualità di componenti della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi[6] riunitasi a L'Aquila in data 31.3.09, per i reati di omicidio colposo nei confronti di:

1. **Berardini Giovanna**;
2. **Bonanni Anna Berardina**;
3. **Carosi Claudia**;
4. **Ciancarella Elvezia**;
5. **Cinque Davide**;
6. **Cinque Matteo**;
7. **Colaianni Ada Emma**;
8. **Cora Alessandra**;
9. **Cora Antonella**;
10. **Di Marco Stefania**;
11. **Di Marco Paolo**;
12. **Fioravanti Claudio**;
13. **Germinelli Chiara Pia**;
14. **Germinelli Giuseppina**;
15. **Germinelli Micaela**;
16. **Germinelli Rosa**;
17. **Giallonardo Aurelio**;
18. **Giugno Francesco**;
19. **Giugno Luigi**;
20. **Ianni Franca**;

[6] Di seguito anche indicata come Commissione Grandi Rischi.

21. **Liberati Vezio**;

22. **Massimino Patrizia**;

23. **Parisse Domenico**;

24. **Parisse Maria Paola**;

25. **Placentino Ilaria**;

26. **Rambaldi Ilaria**;

27. **Russo Annamaria**;

28. **Spaziani Claudia**;

29. **Tomei Paola**;

30. **Vasarelli Giuseppina**;

31. **Visione Daniela**;

32. **Vittorini Fabrizia**;

33. **Hussein Hamade**;

34. **Alloggia Silvana**;

35. **Di Pasquale Alessio**;

36. **Di Simone Alessio**;

37. **Cicchetti Adalgisa**;

nonché di lesioni colpose nei confronti di:

Lauri Piergiorgio (traumi agli arti)

e di:

Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania (sindrome post traumatica da stress).

Gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, in occasione della riunione del 31.3.09 sopra ricordata, tenevano un comportamento viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia (colpa generica) e dalla violazione degli artt. 2, 3, 9 L. 225/92, degli artt. 5 e 7 *bis* L. 401/01, dell'art. 4 L. 21/06, dell'art. 3 D.P.C.M. 23582/06 e della normativa generale della L. 150/00 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (colpa specifica), perché effettuavano una valutazione approssimativa, generica ed inefficace dei rischi connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano, e perché fornivano al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, al sindaco di L'Aquila ed alla cittadinanza aquilana informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in corso; con l'effetto di aver indotto, in via esclusiva, le vittime sopra indicate a rimanere all'interno delle rispettive abitazioni, contrariamente alle consolidate abitudini di cautela, fino all'esito fatale delle ore 03.32 del 6.4.09.

Le n. 42 vittime sopra indicate, in relazione alle quali il P.M. ha ritenuto di formulare l'imputazione, sono solo una parte delle vittime totali del sisma del 6.4.09; ciò perché, secondo la prospettazione accusatoria, solo in relazione ad esse sarebbe emersa la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata agli imputati e la scelta di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Già da tale premessa si comprende come l'analisi della colpa e l'accertamento del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento giuridicamente rilevante (morte e lesioni) costituiscano i punti nevralgici dell'affermazione della responsabilità penale.

Prima di affrontare tali due argomenti, per motivi di chiarezza, occorrerà effettuare una ricostruzione analitica dell'intera vicenda esponendo:

- ✓ i dati relativi alla scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 e, più in genrale, all'attività sismica registrata a L'Aquila e nei territori limitrofi dall'inizio del periodo sismico, giugno 2008, fino al 31.3.09, data della riunione e di consumazione della condotta colposa contestata;
- ✓ la normativa che disciplina gli scopi e le funzioni della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ le finalità, il contenuto e l'esito della riunione tenuta a L'Aquila il 31.3.09, con indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che si trattò effettivamente di una riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ le dichiarazioni rese a margine della riunione da alcuni imputati e da altri soggetti che parteciparono alla riunione.

2. IL TERREMOTO DEL 6.4.09.

Il 6.4.09, alle ore 03.32, la città di L'Aquila e le zone limitrofe venivano colpite da una scossa di terremoto di magnitudo momento Mw 6.3 e magnitudo locale Ml 5.9 a seguito della quale perdevano la vita n. 309 persone, si registravano circa 1.600 feriti e quasi 100.000 sfollati e veniva evacuato l'intero centro storico cittadino oltre a numerosi quartieri periferici.

La scossa in questione (*main shock*) si verificava nell'ambito di uno sciame sismico che durava già da diversi mesi (dal giugno 2008) e che, prima del 6.4.09, aveva registrato come evento maggiore la scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38 del 30.3.09.

2.1 L'attività sismica a L'Aquila e nel territorio limitrofo.

La città di L'Aquila (ed il territorio limitrofo) è stata interessata a partire dal giugno 2008 da una serie continuata e ripetuta di scosse, culminata nella scossa di magnitudo 6.3 delle ore 03.32 del 6.4.09.

Circa la qualificazione di tale serie continuata e ripetuta di scosse, definita talora "sciame sismico", talora "periodo sismico" e talora "sequenza sismica", il prof. EVA, nel corso dell'esame al quale si è sottoposto all'udienza del 30.5.12, ha chiarito come, a suo giudizio, sul piano lessicale sussista un'apprezzabile diversificazione di tipo tecnico – scientifico tra le definizioni sopra proposte[7] ed ha precisato che, seppure "*molto spesso a livello giornalistico queste tre definizioni vengono confuse*", esse hanno, tuttavia, "*significati estremamente diversi*".

Secondo l'opinione del prof. EVA, per "**sciame sismico**" si deve intendere "*una serie di eventi sismici che si ripetono in tempi molto ridotti in un'area estremamente ristretta in cui non si riconosce la scossa principale da quelle che possono essere le repliche*"; la "**sequenza sismica**" consiste nella registrazione di un evento sismico maggiore (per magnitudo) che generalmente viene seguito da un corredo di repliche; il "**periodo sismico**" è un "*periodo temporale piuttosto esteso, che può essere dell'ordine di un anno, due anni in cui si possono verificare scosse distribuite in modo più o meno casuale su un territorio abbastanza vasto*".

In ogni caso, per la descrizione oggettiva di tale fenomeno (comunque lo si voglia denominare), appare essenziale fare riferimento alla tabella che segue, estratta dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia[8], in relazione al periodo 1.6.08 – 31.3.09 e riferita a quattro distretti (Aquilano, Monti della Laga, Monti Reatini e Gran Sasso)[9].

---

[7] Cfr. trascrizioni dell'udienza del 30.5.12, pag. 120 e ss..

[8] Di seguito anche indicato come I.N.G.V..

[9] La tabella in esame è contenuta nel doc. S della produzione del P.M..

Latitud.	Longit.	Profondità		Magnitudo		Data	Ora UTC	Distretto
[m]	[m]	[Km]					[hhmms]	
42.583	13.250	10.0		1.1	L	01/06/08	220746.6	Monti della Laga
42.537	13.181	10.0	F	0.8	L	01/06/08	115437.2	Monti Reatini
42.514	12.988	5.3		1.3	L	03/06/08	45302	Monti Reatini
42.370	13.490	10.0	F	1.3	L	04/06/08	83130.7	Aquilano
42.560	13.201	9.9		1.0	L	04/06/08	33521.7	Monti Reatini
42.558	12.951	12.1		1.4	L	06/06/08	3707.4	Monti Reatini
42.450	13.305	15.1		1.6	L	07/06/08	20034.4	Aquilano
42.454	13.255	10.6		1.5	L	07/06/08	22111.2	Aquilano
42.461	13.287	9.7		1.4	L	08/06/08	100646	Aquilano
42.458	13.306	14.4		1.1	L	08/06/08	175550.8	Gran Sasso
42.517	13.118	6.1		1.2	L	10/06/08	24112.9	Monti Reatini
42.678	13.253	7.9		1.5	L	10/06/08	122446.5	Monti Reatini
42.658	13.065	10.3		1.2	L	10/06/08	124423.9	Monti Reatini
42.375	13.027	10.5		1.1	L	10/06/08	203649.1	Monti Reatini
42.700	13.140	10.9		1.4	L	11/06/08	135839.9	Monti Reatini
42.657	13.249	10.0		0.9	L	12/06/08	1031.6	Monti Reatini
42.503	13.133	10.6		1.4	L	13/06/08	140616.1	Monti Reatini
42.477	13.349	12.5		1.0	L	16/06/08	4543.8	Gran Sasso
42.690	13.022	13.6		1.5	L	17/06/08	74356.2	Monti Reatini
42.353	13.467	11.8		1.2	L	18/06/08	70940.8	Aquilano
42.710	13.244	10.2		1.9	L	18/06/08	72853.5	Monti Reatini
42.620	13.085	11.1		1.4	L	18/06/08	101423.7	Monti Reatini
42.458	13.204	8.4		1.0	L	19/06/08	223228.8	Aquilano
42.535	13.019	10.0	F	1.2	L	19/06/08	34759.9	Monti Reatini
42.580	13.122	11.0		0.9	L	20/06/08	43247.9	Monti Reatini
42.555	12.969	10.0	F	1.1	L	20/06/08	150216.3	Monti Reatini
42.444	13.198	11.0	F	0.9	L	21/06/08	165638	Aquilano
42.510	13.070	10.0	F	1.0	L	23/06/08	13704.2	Monti Reatini
42.500	13.288	14.7		0.7	L	24/06/08	232626	Monti della Laga
42.724	13.286	10.4		1.2	L	26/06/08	133717.7	Monti della Laga
42.587	13.258	10.3		1.4	L	26/06/08	162404.5	Monti della Laga
42.631	13.125	10.0		1.0	L	27/06/08	230515	Monti Reatini
42.517	13.270	11.1		1.0	L	28/06/08	71918.3	Monti della Laga
42.651	13.309	10.0		0.8	L	29/06/08	93034.4	Monti della Laga
42.506	13.120	8.9		1.6	L	29/06/08	232031	Monti Reatini
42.541	13.057	12.3		1.0	L	01/07/08	13854.6	Monti Reatini
42.543	13.045	11.9		1.3	L	01/07/08	22740.3	Monti Reatini
42.500	13.126	9.9		1.0	L	02/07/08	70202.2	Monti Reatini

E' utile rilevare come, in tale tabella, la magnitudo delle scosse è indicata con colori diversi: VERDE se la scossa è di magnitudo inferiore a 2.0, BLU se la scossa è di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.9 e ROSSO se la scossa è di magnitudo superiore o uguale a 3.0.

42.491	13.271	5.9		1.4	L	05/07/08	194607.3	Gran Sasso
42.694	13.024	11.0		1.4	L	06/07/08	222015.4	Monti Reatini
42.646	13.017	10.0	F	1.2	L	08/07/08	221943.9	Monti Reatini
42.510	13.274	10.6		**3.1**	L	09/07/08	94720.7	Monti della Laga
42.595	13.304	9.1		1.1	L	09/07/08	95055.5	Monti della Laga
42.550	13.308	13.0		1.2	L	09/07/08	103307	Monti della Laga
42.507	13.272	18.8		1.9	L	09/07/08	150347.1	Monti della Laga
42.557	13.238	10.0	F	1.2	L	09/07/08	95753.8	Monti Reatini
42.356	13.445	7.3		1.6	L	10/07/08	102718.3	Aquilano
42.343	13.799	15.1		1.2	L	10/07/08	225211.3	Gran Sasso
42.465	13.181	9.6		1.3	L	10/07/08	10435.3	Monti Reatini
42.467	13.176	9.7		1.3	L	10/07/08	10943.9	Monti Reatini
42.608	13.242	10.7		**2.0**		11/07/08	21109.6	Monti Reatini
42.548	13.277	9.8		1.9	L	12/07/08	32623.8	Monti della Laga
42.594	13.281	10.0	F	0.7	L	12/07/08	73048.6	Monti della Laga
42.566	13.297	8.0		1.2	L	12/07/08	150507.8	Monti della Laga
42.538	13.265	9.4		1.8	L	12/07/08	165502.1	Monti della Laga
42.713	13.064	10.7		0.8	L	13/07/08	32258	Monti Reatini
42.536	13.255	10.6		1.3	L	14/07/08	163852.9	Monti della Laga
42.448	13.028	14.7		1.4	L	14/07/08	235116.3	Monti Reatini
42.588	13.102	12.5		0.9	L	15/07/08	162055.7	Monti Reatini
42.390	13.323	10.9		0.9	L	16/07/08	212036.8	Aquilano
42.629	13.066	9.8		1.3	L	16/07/08	3137	Monti Reatini
42.604	13.084	11.1		1.7	L	16/07/08	61211.2	Monti Reatini
42.605	13.076	11.1		1.9	L	16/07/08	171034.5	Monti Reatini
42.767	13.119	11.1		0.8	L	16/07/08	210340.2	Monti Reatini
42.597	13.320	6.7		1.6	L	19/07/08	134405.1	Monti della Laga
42.754	13.167	13.5		1.0	L	19/07/08	65034.2	Monti Reatini
42.742	13.175	10.2		1.2	L	19/07/08	85435.8	Monti Reatini
42.547	13.302	10.4		**2.6**	L	21/07/08	70134.5	Monti della Laga
42.563	13.284	10.8		**2.0**		21/07/08	70301.5	Monti della Laga
42.544	13.223	16.6		1.6	L	21/07/08	131157.2	Monti Reatini
42.335	13.424	7.1		1.4	L	22/07/08	93216.3	Aquilano
42.592	13.296	9.2		1.2	L	22/07/08	80117.3	Monti della Laga
42.427	13.018	15.0	F	1.4	L	23/07/08	112113.8	Monti Reatini
42.617	13.183	10.9	F	1.4	L	24/07/08	202359.1	Monti Reatini
42.467	13.263	15.3		1.6	L	25/07/08	2101.2	Aquilano
42.746	13.370	10.5	F	1.2	L	26/07/08	32643.6	Monti della Laga
42.612	13.065	8.9		0.6	L	26/07/08	14039.4	Monti Reatini
42.691	13.224	9.0		0.9	L	28/07/08	191916.9	Monti Reatini
42.473	13.353	11.1		**2.9**	L	29/07/08	31121.4	Gran Sasso
42.506	13.333	2.0	F	1.0	L	29/07/08	31954	Gran Sasso
42.502	13.328	1.1	F	1.1	L	29/07/08	103004.1	Gran Sasso
42.496	13.348	6.8		1.8	L	29/07/08	112006.7	Gran Sasso

42.404	13.410	0.5		0.4	L	03/08/08	44947.8	Aquilano
42.670	13.037	9.4		1.4	L	04/08/08	220209.1	Monti Reatini
42.508	13.325	10.0	F	0.7	L	07/08/08	222214.3	Monti della Laga
42.450	13.075	1.9		0.7	L	07/08/08	5456.3	Monti Reatini
42.650	13.249	6.3		1.3	L	07/08/08	141904.2	Monti Reatini
42.833	13.613	24.8		1.5	L	11/08/08	220023.6	Monti della Laga
42.550	13.254	4.5		1.1	L	12/08/08	24209.1	Monti della Laga
42.551	13.278	9.8		1.5	L	12/08/08	25843.5	Monti della Laga
42.557	13.286	11.0		1.1	L	12/08/08	31502.8	Monti della Laga
42.710	13.099	8.3		0.9	L	14/08/08	71844.9	Monti Reatini
42.459	13.040	11.0	F	1.7	L	16/08/08	81933.3	Monti Reatini
42.498	13.234	13.8		**2.0**	L	17/08/08	161743.9	Monti della Laga
42.600	13.043	10.9	F	1.0	L	19/08/08	222055.3	Monti Reatini
42.591	13.136	10.4		0.7	L	20/08/08	124150.5	Monti Reatini
42.495	13.089	10.2	F	0.9	L	21/08/08	1313.9	Monti Reatini
42.565	12.966	8.9		1.6	L	22/08/08	20235.2	Monti Reatini
42.566	12.960	10.5		1.2	L	22/08/08	70440.6	Monti Reatini
42.449	13.075	10.6		0.9	L	22/08/08	134852.2	Monti Reatini
42.435	13.207	10.0		0.5	L	23/08/08	13402.9	Aquilano
42.532	13.246	6.9		1.1	L	24/08/08	53725.1	Monti della Laga
42.499	13.219	6.1		0.7	L	24/08/08	24256.9	Monti Reatini
42.440	12.975	8.4		1.4	L	24/08/08	202607.3	Monti Reatini
42.460	13.233	2.4		1.5		25/08/08	233425.2	Aquilano
42.473	13.270	17.2		1.1	L	26/08/08	20546.3	Gran Sasso
42.772	13.164	9.8		0.8	L	26/08/08	225258.9	Monti Reatini
42.454	13.351	14.3		1.0	L	27/08/08	213459	Gran Sasso
42.354	13.597	9.2		1.9	L	28/08/08	221250.6	Gran Sasso
42.512	13.306	16.2		1.1	L	31/08/08	62622.2	Monti della Laga
42.498	13.238	15.0		0.8	L	31/08/08	113905.7	Monti della Laga
42.590	13.287	15.4		**3.1**	L	01/10/08	224737.2	Monti della Laga
42.549	13.150	10.5		1.5	L	01/10/08	4706.3	Monti Reatini
42.538	13.316	12.8		1.5		03/10/08	21947.5	Monti della Laga
42.712	13.526	10.0		0.8	L	06/10/08	192532.6	Monti della Laga
42.651	13.465	12.5		1.2	L	06/10/08	201619.2	Monti della Laga
42.498	12.996	11.1		1.4	L	06/10/08	221447	Monti Reatini
42.498	13.008	11.0		1.4	L	06/10/08	221841	Monti Reatini
42.708	13.238	10.2		1.3	L	07/10/08	93113.4	Monti Reatini
42.495	13.302	16.9		1.1	L	08/10/08	2404.6	Gran Sasso
42.626	13.291	4.5		1.4	L	08/10/08	160334.4	Monti della Laga
42.750	13.148	9.7		1.0	L	12/10/08	212858.1	Monti Reatini
42.742	13.169	10.7		1.4	L	12/10/08	225951.2	Monti Reatini
42.675	13.244	8.8		1.5	L	14/10/08	62239.5	Monti Reatini
42.730	13.115	9.8		1.4	L	14/10/08	153310.5	Monti Reatini
42.471	13.267	10.2		**2.3**	L	17/10/08	32220.6	Aquilano

42.482	13.286	9.9		1.0	L	18/10/08	151456.4	Gran Sasso
42.454	13.230	11.0	F	0.9	L	19/10/08	213806.7	Aquilano
42.512	13.097	10.1		0.9	L	19/10/08	245.7	Monti Reatini
42.535	13.221	12.0	F	1.3	L	20/10/08	25512.5	Monti Reatini
42.592	12.981	14.6		0.9	L	21/10/08	1700.1	Monti Reatini
42.578	13.266	17.6		1.0	L	22/10/08	191521	Monti della Laga
42.551	13.385	16.5		1.0	L	23/10/08	195404	Monti della Laga
42.628	13.218	15.8		1.5	L	23/10/08	64436.3	Monti Reatini
42.465	13.219	9.3		1.5	L	24/10/08	33605.5	Aquilano
42.450	13.284	13.0		0.9	L	24/10/08	135221.7	Aquilano
42.449	13.275	9.2		1.9	L	25/10/08	12553.6	Aquilano
42.565	13.161	10.8		1.5	L	25/10/08	50017.6	Monti Reatini
42.562	13.153	8.0		**2.8**	L	25/10/08	60540.7	Monti Reatini
42.456	13.028	9.7		1.3	L	25/10/08	191753.8	Monti Reatini
42.504	13.332	12.3		1.0	L	26/10/08	122633.4	Gran Sasso
42.405	12.964	9.3		**2.7**	L	27/10/08	70605.4	Monti Reatini
42.561	13.351	11.0		1.7	L	28/10/08	170031.4	Monti della Laga
42.549	13.317	15.7		1.7	L	29/10/08	210533.5	Monti della Laga
42.679	13.256	11.1	F	1.1	L	31/10/08	133342.6	Monti Reatini
42.640	13.248	10.0		1.6	L	01/11/08	220752.5	Monti Reatini
42.680	13.252	1.7		1.0	L	02/11/08	82842	Monti Reatini
42.232	13.787	17.7		1.8	L	03/11/08	100221.1	Gran Sasso
42.511	13.224	14.4		1.2	L	03/11/08	223559.5	Monti Reatini
42.627	13.277	9.5		1.3	L	07/11/08	171921.6	Monti della Laga
42.719	13.064	10.9		1.3	L	07/11/08	221313	Monti Reatini
42.626	13.236	7.8		0.7	L	08/11/08	84214.5	Monti Reatini
42.632	13.269	10.0	F	0.9	L	09/11/08	80213.2	Monti della Laga
42.497	13.229	14.9		1.3	L	09/11/08	101603.4	Monti Reatini
42.483	13.277	14.5		1.3	L	10/11/08	211434.4	Gran Sasso
42.409	13.539	9.1		**2.0**	L	10/11/08	15614.1	Gran Sasso
42.683	13.374	10.2		1.3	L	10/11/08	192127.1	Monti della Laga
42.561	13.227	10.0	F	1.3	L	10/11/08	222926.7	Monti Reatini
42.675	13.358	8.7		1.3	L	11/11/08	2516.5	Monti della Laga
42.685	13.375	10.1		1.1	L	11/11/08	2848	Monti della Laga
42.687	13.374	9.5		1.9	L	11/11/08	82545.8	Monti della Laga
42.525	13.229	9.6		1.5	L	12/11/08	112811.4	Monti Reatini
42.507	13.225	9.7		1.7	L	12/11/08	113722.6	Monti Reatini
42.687	13.278	10.1		1.4	L	13/11/08	120050.9	Monti della Laga
42.634	13.154	8.8		1.0	L	13/11/08	125417.9	Monti Reatini
42.662	13.228	21.0		1.6	L	13/11/08	212108.4	Monti Reatini
42.541	13.466	14.7		1.5	L	18/11/08	152705	Monti della Laga
42.500	13.258	10.5		1.2	L	18/11/08	202117.7	Monti della Laga
42.517	13.025	9.0		1.9	L	19/11/08	85216.4	Monti Reatini
42.684	13.406	10.1		1.3	L	20/11/08	45048.9	Monti della Laga

42.691	13.410	10.1		1.2	L	20/11/08	51514.6	Monti della Laga
42.532	13.033	16.1		1.4	L	20/11/08	11206.7	Monti Reatini
42.422	13.136	9.1		**2.0**	L	21/11/08	40944.8	Aquilano
42.547	13.275	13.6		1.9	L	21/11/08	151208.6	Monti della Laga
42.408	13.167	10.0	F	1.4	L	26/11/08	94510.8	Aquilano
42.825	13.598	21.7		1.8	L	03/12/08	184924.1	Monti della Laga
42.829	13.622	22.9		1.7	L	03/12/08	200231.2	Monti della Laga
42.671	13.300	9.7		1.8	L	04/12/08	72037.8	Monti della Laga
42.675	13.303	8.8		1.5	L	04/12/08	72251.7	Monti della Laga
42.577	13.325	12.4		1.5	L	07/12/08	52450.7	Monti della Laga
42.548	13.299	11.4		**2.4**	L	08/12/08	192313.1	Monti della Laga
42.568	13.311	10.0	F	1.1	L	09/12/08	71123.7	Monti della Laga
42.578	13.309	9.0		1.8	L	09/12/08	112802.7	Monti della Laga
42.643	13.285	15.3		1.7	L	10/12/08	114027.4	Monti della Laga
42.483	13.253	20.4		**2.4**	L	12/12/08	184738.6	Gran Sasso
42.588	13.286	10.0	F	**2.2**	L	12/12/08	25243.7	Monti della Laga
42.715	13.531	24.9		1.6	L	13/12/08	203145.5	Monti della Laga
42.356	13.467	9.3		1.6	L	14/12/08	81654.2	Aquilano
42.663	13.356	10.0	F	1.3	L	14/12/08	115958	Monti della Laga
42.504	13.188	10.0	F	1.3	L	14/12/08	82048.9	Monti Reatini
42.439	13.022	9.4		1.5	L	16/12/08	222108.1	Monti Reatini
42.465	13.283	11.0		1.0	L	21/12/08	150414.2	Aquilano
42.689	13.323	5.1		1.6	L	21/12/08	25125	Monti della Laga
42.629	13.309	10.0	F	0.8	L	21/12/08	194031.8	Monti della Laga
42.645	13.229	10.0		1.8	L	21/12/08	73914.7	Monti Reatini
42.642	13.240	7.3		1.5	L	21/12/08	150659.1	Monti Reatini
42.635	13.271	8.6		1.2	L	22/12/08	222122	Monti della Laga
42.517	13.323	14.4		1.2	L	23/12/08	55447.5	Monti della Laga
42.441	13.046	14.0		0.9	L	23/12/08	184250.3	Monti Reatini
42.587	13.319	12.0	F	1.1	L	27/12/08	213116.7	Monti della Laga
42.553	13.229	10.8		1.5	L	28/12/08	34027.4	Monti Reatini
42.557	13.223	12.7		1.2	L	28/12/08	35454.4	Monti Reatini
42.495	13.314	12.6		1.1	L	29/12/08	220638.8	Gran Sasso
42.559	13.036	15.5		1.8	L	29/12/08	123813.9	Monti Reatini
42.468	13.259	15.3		1.6	L	31/12/08	155725.5	Aquilano
42.639	13.106	11.7		1.0	L	31/12/08	135149.7	Monti Reatini
42.721	13.246	9.0		1.4	L	02/01/09	165429.8	Monti Reatini
42.661	12.985	9.3		**2.7**	L	02/01/09	225405.6	Monti Reatini
42.684	13.197	10.7		1.3	L	05/01/09	22506.1	Monti Reatini
42.489	13.127	9.2		1.2	L	06/01/09	42927	Monti Reatini
42.402	13.059	10.6		1.9	L	06/01/09	201948.7	Monti Reatini
42.409	13.062	9.9		**2.3**	L	06/01/09	202025.4	Monti Reatini
42.395	13.075	11.1	F	1.7	L	06/01/09	202347.3	Monti Reatini
42.358	13.394	9.3		1.4	L	07/01/09	44122.6	Aquilano

42.484	13.092	10.0	F	1.3	L	07/01/09	110005.3	Monti Reatini
42.584	13.228	12.0	F	1.3	L	10/01/09	13244.2	Monti Reatini
42.654	13.255	10.0		1.5	L	10/01/09	33046.1	Monti Reatini
42.482	12.973	12.6		1.6	L	10/01/09	50511.9	Monti Reatini
42.314	13.329	10.0		1.2	L	11/01/09	124958.9	Aquilano
42.309	13.399	7.5		1.3	L	12/01/09	205338.4	Aquilano
42.661	12.981	11.3		**2.1**	L	15/01/09	102831.6	Monti Reatini
42.348	13.363	9.1		**2.5**	L	16/01/09	224723.7	Aquilano
42.363	13.380	8.7		0.9	L	16/01/09	234809.5	Aquilano
42.363	13.379	9.3		1.0	L	17/01/09	70737	Aquilano
42.484	13.250	10.9		1.3	L	17/01/09	234856.8	Gran Sasso
42.350	13.355	8.9		**2.1**	L	18/01/09	81343.1	Aquilano
42.322	13.336	7.5		1.3	L	18/01/09	81942.3	Aquilano
42.346	13.364	9.8		1.6	L	18/01/09	82559.3	Aquilano
42.338	13.318	7.0		1.3	L	18/01/09	122411.4	Aquilano
42.322	13.299	6.0		1.4	L	18/01/09	125636.2	Aquilano
42.652	13.019	6.3		**2.1**		19/01/09	92346.6	Monti Reatini
42.515	12.978	10.3		**2.1**	L	19/01/09	214103.1	Monti Reatini
42.363	13.382	9.1		1.0	L	22/01/09	101447	Aquilano
42.415	13.179	8.5		1.8	L	22/01/09	120223.2	Aquilano
42.346	13.349	8.9		1.8	L	22/01/09	195041.9	Aquilano
42.590	13.367	12.2		1.4	L	22/01/09	23054.1	Monti della Laga
42.321	13.335	7.6		1.6	L	23/01/09	703	Aquilano
42.354	13.360	10.0		1.4	L	23/01/09	1413.4	Aquilano
42.368	13.383	9.4		0.9	L	23/01/09	4111.4	Aquilano
42.352	13.358	10.0		1.7	L	23/01/09	5422.4	Aquilano
42.365	13.356	9.4		1.8	L	23/01/09	22638	Aquilano
42.344	13.359	10.3		1.6	L	23/01/09	24014.2	Aquilano
42.356	13.356	10.0		1.9	L	23/01/09	42548.1	Aquilano
42.396	13.401	8.7		1.2	L	23/01/09	113704.8	Aquilano
42.361	13.356	9.2		1.5	L	23/01/09	130152.9	Aquilano
42.388	13.409	7.9		1.4	L	23/01/09	134337.1	Aquilano
42.365	13.362	9.1		1.5	L	23/01/09	143913.7	Aquilano
42.356	13.354	9.4		**2.1**	L	23/01/09	185155.9	Aquilano
42.363	13.360	10.3		1.2	L	23/01/09	192227.6	Aquilano
42.349	13.354	9.8		1.4	L	23/01/09	194542	Aquilano
42.355	13.356	9.0		1.3	L	23/01/09	194837.1	Aquilano
42.345	13.347	10.1		1.0	L	23/01/09	230826.7	Aquilano
42.357	13.349	8.9		1.7	L	23/01/09	231546.9	Aquilano
42.363	13.354	9.2		0.4	L	24/01/09	62118.4	Aquilano
42.348	13.349	9.3		**2.4**	L	24/01/09	90607.2	Aquilano
42.365	13.362	10.9		1.4	L	24/01/09	101452.7	Aquilano
42.360	13.347	8.0		1.5	L	24/01/09	101853.4	Aquilano
42.371	13.380	9.0		1.0	L	24/01/09	103214.2	Aquilano

42.358	13.368	11.0		1.9	L	24/01/09	111438	Aquilano
42.366	13.352	9.5		1.7	L	24/01/09	111747.9	Aquilano
42.370	13.398	9.3		0.9	L	24/01/09	113554.1	Aquilano
42.372	13.383	8.7		0.9	L	24/01/09	132905.6	Aquilano
42.320	13.332	7.5		1.4	L	24/01/09	174946.6	Aquilano
42.236	13.918	10.4		1.4	L	24/01/09	124219.5	Gran Sasso
42.560	13.102	13.1		1.2	L	24/01/09	152201.3	Monti Reatini
42.376	13.388	7.5		1.6	L	25/01/09	21023.7	Aquilano
42.357	13.355	10.7		1.3	L	25/01/09	55133.8	Aquilano
42.370	13.357	10.3		1.8	L	25/01/09	65720.7	Aquilano
42.352	13.369	10.8		1.8	L	25/01/09	115003.9	Aquilano
42.322	13.331	7.1		1.7	L	25/01/09	121932.7	Aquilano
42.360	13.370	11.5		1.5	L	25/01/09	141318.7	Aquilano
42.360	13.357	10.6		1.4	L	25/01/09	162440.9	Aquilano
42.438	13.435	5.0	F	1.7	L	25/01/09	65832	Gran Sasso
42.374	13.380	9.3		0.8	L	26/01/09	140621.4	Aquilano
42.373	13.381	9.2		0.8	L	27/01/09	12837	Aquilano
42.338	13.360	10.3		1.1	L	29/01/09	11527.2	Aquilano
42.448	13.201	9.8		1.2	L	29/01/09	222035.4	Aquilano
42.342	13.367	9.8		**2.5**	L	30/01/09	3903.5	Aquilano
42.368	13.383	9.4		1.1	L	30/01/09	12457.7	Aquilano
42.363	13.367	11.8		1.4	L	30/01/09	112338.2	Aquilano
42.356	13.355	9.1		1.4	L	30/01/09	125936.2	Aquilano
42.358	13.357	10.1		0.7	L	30/01/09	131803.8	Aquilano
42.304	13.424	7.6		1.4	L	30/01/09	205632.8	Aquilano
42.347	13.364	9.2		**2.5**	L	30/01/09	215420	Aquilano
42.368	13.378	9.3		1.5	L	30/01/09	220204.3	Aquilano
42.349	13.363	9.9		1.5	L	30/01/09	222351.7	Aquilano
42.337	13.356	9.3		**2.3**	L	30/01/09	230001.5	Aquilano
42.349	13.371	11.0		1.2	L	30/01/09	232038.7	Aquilano
42.360	13.377	9.8		1.2	L	31/01/09	54209.6	Aquilano
42.367	13.389	9.0		1.6		31/01/09	72241.5	Aquilano
42.369	13.386	9.5		1.3	L	31/01/09	84212.3	Aquilano
42.367	13.381	9.8		1.2	L	31/01/09	84452.3	Aquilano
42.371	13.407	9.0		1.5	L	31/01/09	90546.3	Aquilano
42.366	13.391	8.8		1.2	L	31/01/09	101522.5	Aquilano
42.372	13.388	8.9		1.1	L	01/02/09	20132.6	Aquilano
42.369	13.381	9.4		0.7	L	01/02/09	30736.6	Aquilano
42.396	13.429	6.8		1.3	L	01/02/09	31644.7	Aquilano
42.319	13.461	8.9		1.0	L	01/02/09	61808.2	Aquilano
42.529	13.312	15.5		1.3	L	01/02/09	134236.7	Monti della Laga
42.299	13.453	7.6		1.6	L	02/02/09	234437.5	Aquilano
42.430	13.433	5.0	F	**2.1**	L	03/02/09	121851.9	Gran Sasso
42.362	13.362	9.6		1.4	L	04/02/09	23910.4	Aquilano

42.451	13.271	10.0		1.5	L	05/02/09	14514.1	Aquilano
42.359	13.339	7.9		1.2	L	05/02/09	142354.2	Aquilano
42.368	13.356	9.1		1.1	L	05/02/09	181258.4	Aquilano
42.532	13.304	13.5		1.4	L	05/02/09	184227.7	Monti della Laga
42.343	13.342	9.7		1.2	L	06/02/09	12307.1	Aquilano
42.353	13.320	7.4		1.1	L	06/02/09	24618.6	Aquilano
42.363	13.351	6.7		1.8	L	06/02/09	113927.2	Aquilano
42.338	13.316	7.2		1.7	L	06/02/09	140905.2	Aquilano
42.337	13.320	9.7		1.6	L	06/02/09	214753.1	Aquilano
42.354	13.332	9.2		1.3	L	06/02/09	215815.1	Aquilano
42.344	13.340	8.0		1.0	L	06/02/09	233356.2	Aquilano
42.551	13.368	13.2		1.4	L	06/02/09	233238.1	Monti della Laga
42.379	13.006	7.7		1.6	L	06/02/09	71549.9	Monti Reatini
42.361	13.356	10.1		1.9	L	07/02/09	23158.1	Aquilano
42.351	13.344	9.5		1.7	L	07/02/09	103023.3	Aquilano
42.366	13.347	8.0		1.6	L	07/02/09	165915.2	Aquilano
42.348	13.345	10.6		1.3	L	07/02/09	213332.9	Aquilano
42.736	13.488	23.9		1.1	L	07/02/09	31406.6	Monti della Laga
42.744	13.487	23.2		1.9	L	07/02/09	31444.4	Monti della Laga
42.343	13.302	8.2		1.5	L	08/02/09	5051.8	Aquilano
42.362	13.369	11.0		1.6	L	08/02/09	22702.5	Aquilano
42.326	13.444	10.0	F	0.8	L	09/02/09	84221.7	Aquilano
42.348	13.346	9.1		1.3	L	10/02/09	20705	Aquilano
42.354	13.359	10.0	F	1.4	L	10/02/09	175505.8	Aquilano
42.482	13.297	9.0		1.2	L	10/02/09	155203.9	Gran Sasso
42.471	13.296	11.0		1.3	L	10/02/09	165934.9	Gran Sasso
42.360	13.350	10.9		1.7	L	12/02/09	4011.6	Aquilano
42.316	13.339	6.1		1.4	L	12/02/09	14550.2	Aquilano
42.382	13.401	7.2		1.2	L	12/02/09	95146.8	Aquilano
42.364	13.390	9.9		1.5	L	13/02/09	70941.8	Aquilano
42.342	13.354	9.4		**2.5**	L	13/02/09	102957.8	Aquilano
42.343	13.374	8.3		1.6	L	13/02/09	103525.9	Aquilano
42.359	13.358	9.7		**2.0**	L	13/02/09	153908.3	Aquilano
42.362	13.355	9.6		1.4	L	13/02/09	161358.6	Aquilano
42.357	13.356	9.3		1.3	L	13/02/09	164633	Aquilano
42.367	13.382	9.1		1.1	L	13/02/09	173857.3	Aquilano
42.358	13.350	9.6		**2.1**	L	13/02/09	175014.3	Aquilano
42.360	13.353	9.7		1.3	L	13/02/09	183617.8	Aquilano
42.470	13.389	8.7		1.7	L	13/02/09	173739.6	Gran Sasso
42.532	13.408	17.9		1.4	L	13/02/09	224704.6	Monti della Laga
42.780	13.480	20.0		1.5	L	13/02/09	134237.1	Monti della Laga
42.341	13.355	9.1		**2.1**	L	14/02/09	24323.3	Aquilano
42.376	13.330	5.9		1.7		14/02/09	25822.5	Aquilano
42.375	13.392	8.7		1.1	L	14/02/09	30208.7	Aquilano

42.380	13.410	8.9		1.4	L	14/02/09	40714.3	Aquilano
42.375	13.394	9.0		1.2	L	14/02/09	44843.9	Aquilano
42.349	13.349	9.2		1.6	L	14/02/09	183717.1	Aquilano
42.344	13.335	9.7		1.4	L	14/02/09	215455.1	Aquilano
42.358	13.355	9.7		1.7	L	15/02/09	40625.7	Aquilano
42.314	13.327	5.9		1.7	L	15/02/09	50333.9	Aquilano
42.337	13.363	9.5		**2.0**	L	15/02/09	74140.4	Aquilano
42.343	13.363	9.7		**2.5**	L	15/02/09	191638	Aquilano
42.351	13.364	10.5		1.2	L	15/02/09	201344.5	Aquilano
42.377	13.392	9.0		1.2	L	15/02/09	203813.5	Aquilano
42.346	13.353	9.7		1.5	L	16/02/09	64652.3	Aquilano
42.348	13.361	10.7		1.9	L	16/02/09	124153	Aquilano
42.386	13.363	7.9		1.2	L	16/02/09	182105.9	Aquilano
42.322	13.379	8.7		**2.7**	L	17/02/09	60834.5	Aquilano
42.354	13.393	10.2		0.9	L	17/02/09	61306	Aquilano
42.342	13.372	8.8		1.5	L	17/02/09	71812	Aquilano
42.348	13.368	6.8		1.3	L	17/02/09	92630.7	Aquilano
42.334	13.373	9.5		**2.3**	L	17/02/09	131304	Aquilano
42.325	13.382	9.2		**2.5**	L	17/02/09	181306.9	Aquilano
42.365	13.353	7.8		1.3	L	17/02/09	204012.3	Aquilano
42.412	13.526	9.3		**2.2**	L	17/02/09	74840.3	Gran Sasso
42.513	13.246	10.1		0.7	L	17/02/09	10920.4	Monti della Laga
42.337	13.379	9.8		1.5	L	19/02/09	110659.9	Aquilano
42.358	13.405	9.4		1.5	L	19/02/09	125450.8	Aquilano
42.350	13.368	10.2		1.1	L	19/02/09	161956.5	Aquilano
42.328	13.372	10.9		1.8	L	20/02/09	44311.7	Aquilano
42.346	13.355	8.2		1.2	L	21/02/09	144233.3	Aquilano
42.346	13.370	9.6		**2.2**	L	21/02/09	170410.3	Aquilano
42.344	13.371	10.2		1.2	L	22/02/09	40336.4	Aquilano
42.361	13.354	9.9		1.1	L	22/02/09	165817.4	Aquilano
42.354	13.393	10.3		1.0	L	22/02/09	194959.6	Aquilano
42.466	13.280	11.0		1.2	L	22/02/09	70340.3	Gran Sasso
42.515	13.281	10.9		0.9	L	22/02/09	202534.7	Monti della Laga
42.647	13.224	9.3		0.8	L	22/02/09	31225.6	Monti Reatini
42.467	13.316	12.0		1.2	L	23/02/09	44329	Gran Sasso
42.555	12.925	10.7		1.1	L	23/02/09	15957.4	Monti Reatini
42.346	13.370	8.8		1.1	L	24/02/09	155534.4	Aquilano
42.345	13.371	8.6		1.3	L	24/02/09	185615.4	Aquilano
42.749	13.467	11.0	F	1.0	L	24/02/09	171900.9	Monti della Laga
42.718	13.469	22.4		1.5	L	24/02/09	180352.2	Monti della Laga
42.334	13.370	10.5		1.5	L	25/02/09	224527.3	Aquilano
42.305	13.343	6.5		1.6	L	25/02/09	234000.8	Aquilano
42.716	13.473	23.1		1.7	L	25/02/09	12051.6	Monti della Laga
42.369	13.357	9.3		0.6	L	26/02/09	173358.6	Aquilano

42.334	13.375	9.6		1.7	L	26/02/09	210342	Aquilano
42.344	13.373	10.0		1.2	L	28/02/09	85615.1	Aquilano
42.357	13.302	9.3		0.8	L	28/02/09	194635.3	Aquilano
42.351	13.366	10.0		0.7	L	28/02/09	212345.8	Aquilano
42.348	13.390	10.1		1.4	L	02/03/09	211552.2	Aquilano
42.655	13.274	4.1		1.0	L	02/03/09	222440.9	Monti della Laga
42.725	13.086	9.4		1.5	L	03/03/09	72505.2	Monti Reatini
42.455	13.112	9.1		1.1	L	03/03/09	135037.6	Monti Reatini
42.625	13.290	7.8		1.4	L	05/03/09	84912.3	Monti della Laga
42.596	13.284	13.3		1.8	L	05/03/09	95649.6	Monti della Laga
42.361	13.438	8.1		1.2	L	10/03/09	75403	Aquilano
42.341	13.373	9.4		**2.1**	L	10/03/09	112527.7	Aquilano
42.325	13.383	9.4		**2.9**	L	11/03/09	215549.6	Aquilano
42.380	13.348	10.0		1.4	L	13/03/09	130951.6	Aquilano
42.342	13.422	10.8		**2.0**	L	13/03/09	134914.7	Aquilano
42.351	13.367	9.7		**2.3**	L	13/03/09	152955.8	Aquilano
42.352	13.379	11.1		1.1	L	13/03/09	202558.1	Aquilano
42.533	13.383	19.6		1.3	L	13/03/09	202206.6	Monti della Laga
42.574	13.427	18.1		1.3	L	13/03/09	230325.6	Monti della Laga
42.527	13.118	11.1		1.1	L	13/03/09	52445.9	Monti Reatini
42.724	13.221	4.7		1.2	L	13/03/09	92504.4	Monti Reatini
42.356	13.386	10.7		1.0	L	14/03/09	62819.8	Aquilano
42.510	13.222	14.2		0.9	L	14/03/09	30106.7	Monti Reatini
42.604	13.232	13.0		0.8	L	14/03/09	221659.6	Monti Reatini
42.346	13.408	11.6		0.9	L	15/03/09	3921.5	Aquilano
42.325	13.388	8.9		1.3	L	15/03/09	10918	Aquilano
42.370	13.341	7.4		0.5	L	15/03/09	20707.7	Aquilano
42.330	13.379	9.0		1.3	L	15/03/09	34614.7	Aquilano
42.335	13.380	9.6		1.1	L	15/03/09	42430.9	Aquilano
42.351	13.389	11.1		1.3	L	15/03/09	133220.9	Aquilano
42.505	13.306	15.0		1.3	L	15/03/09	225450.9	Monti della Laga
42.355	13.346	6.9		0.7	L	16/03/09	44123	Aquilano
42.363	13.356	8.1		0.8	L	16/03/09	61430.2	Aquilano
42.334	13.370	9.0		1.6	L	16/03/09	215348.8	Aquilano
42.353	13.351	9.0		1.8	L	17/03/09	85915.4	Aquilano
42.330	13.390	8.5		**2.2**	L	18/03/09	92309.3	Aquilano
42.340	13.411	9.9		1.4	L	18/03/09	120148	Aquilano
42.497	13.070	11.1		1.5	L	18/03/09	82105.8	Monti Reatini
42.334	13.377	9.4		**2.3**	L	22/03/09	70255.4	Aquilano
42.331	13.382	9.9		1.1	L	23/03/09	750.7	Aquilano
42.336	13.387	10.2		1.6	L	24/03/09	82754.9	Aquilano
42.344	13.377	10.4		**2.0**	L	26/03/09	21038.8	Aquilano
42.337	13.378	10.1		1.4	L	26/03/09	51547.1	Aquilano
42.567	12.888	8.5		1.6	L	26/03/09	194838.1	Monti Reatini

42.348	13.357	9.3		1.1	L	27/03/09	34913.1	Aquilano
42.334	13.358	9.5		**2.2**	L	27/03/09	71931	Aquilano
42.316	13.370	9.9		1.9	L	27/03/09	81218	Aquilano
42.342	13.363	10.7		0.8	L	27/03/09	94855.1	Aquilano
42.349	13.377	10.4		**2.4**	L	28/03/09	14241.8	Aquilano
42.326	13.373	10.9		1.4	L	28/03/09	104954.9	Aquilano
42.347	13.370	10.3		**2.4**	L	28/03/09	203122.9	Aquilano
42.330	13.354	9.6		1.9	L	28/03/09	210535.1	Aquilano
42.305	13.373	6.6		1.8	L	29/03/09	30908	Aquilano
42.321	13.376	9.8		**4.1**	L	30/03/09	133839	Aquilano
42.332	13.364	10.3		**2.0**		30/03/09	134122.9	Aquilano
42.315	13.378	9.7		**3.4**	L	30/03/09	134327	Aquilano
42.341	13.352	9.6		1.8	L	30/03/09	135333.7	Aquilano
42.327	13.366	9.5		1.7	L	30/03/09	135709.8	Aquilano
42.320	13.375	10.6		1.8	L	30/03/09	140108.6	Aquilano
42.322	13.365	10.3		**2.4**	L	30/03/09	141044.3	Aquilano
42.326	13.365	9.9		**2.1**		30/03/09	141104.3	Aquilano
42.314	13.370	9.9		1.4	L	30/03/09	141437.2	Aquilano
42.324	13.369	10.9		**2.0**	L	30/03/09	141605.7	Aquilano
42.336	13.376	11.1		**2.0**	L	30/03/09	143345.5	Aquilano
42.340	13.370	9.5		**2.3**	L	30/03/09	143700.1	Aquilano
42.335	13.372	10.0		1.6	L	30/03/09	144707.7	Aquilano
42.328	13.377	11.0		**2.0**	L	30/03/09	145001.4	Aquilano
42.349	13.411	9.5		1.3	L	30/03/09	152017.3	Aquilano
42.330	13.368	10.0		1.9	L	30/03/09	152706.7	Aquilano
42.330	13.387	10.8		1.7	L	30/03/09	155108.2	Aquilano
42.312	13.349	9.1		1.5	L	30/03/09	160659.7	Aquilano
42.336	13.369	9.7		1.9	L	30/03/09	161423.5	Aquilano
42.324	13.369	9.6		**2.3**	L	30/03/09	165724	Aquilano
42.323	13.369	9.8		**2.7**	L	30/03/09	171132.9	Aquilano
42.312	13.374	10.5		1.7	L	30/03/09	181548.8	Aquilano
42.335	13.376	9.7		**2.0**	L	30/03/09	181421.8	Aquilano
42.316	13.373	9.7		**3.1**	L	30/03/09	190528.6	Aquilano
42.333	13.369	10.3		1.9	L	30/03/09	191206	Aquilano
42.323	13.371	10.5		**2.1**	L	30/03/09	191333.3	Aquilano
42.337	13.375	9.5		1.9	L	30/03/09	192031.7	Aquilano
42.328	13.404	10.0	F	0.8	L	30/03/09	192721.1	Aquilano
42.315	13.373	10.3		**2.5**	L	30/03/09	193251.8	Aquilano
42.331	13.367	10.3		**2.2**	L	30/03/09	200444.6	Aquilano
42.319	13.379	10.0		1.9	L	30/03/09	201751.3	Aquilano
42.316	13.376	10.1		**2.6**	L	30/03/09	201935.6	Aquilano
42.313	13.371	9.3		1.8	L	30/03/09	204305.9	Aquilano
42.314	13.369	10.9		1.6	L	30/03/09	211726.9	Aquilano
42.316	13.375	9.5		**3.3**	L	30/03/09	215717.3	Aquilano

42.316	13.371	10.5		1.6	L	30/03/09	220440.2	Aquilano
42.308	13.371	9.7		1.1	L	30/03/09	231106.5	Aquilano
42.341	13.394	11.0		1.2	L	30/03/09	232514.8	Aquilano
42.324	13.391	11.1		1.2	L	30/03/09	234613	Aquilano
42.326	13.368	9.8		1.2	L	31/03/09	10649.7	Aquilano
42.315	13.374	10.6		1.4	L	31/03/09	12531	Aquilano
42.303	13.353	9.6		1.4	L	31/03/09	25013.2	Aquilano
42.314	13.374	9.5		**2.5**	L	31/03/09	60452.3	Aquilano
42.318	13.365	10.4		1.5	L	31/03/09	64804.7	Aquilano
42.316	13.377	10.8		1.4	L	31/03/09	70733.9	Aquilano
42.313	13.370	10.5		1.5	L	31/03/09	74649	Aquilano
42.331	13.367	10.4		1.9	L	31/03/09	81358.2	Aquilano
42.328	13.364	10.3		1.7	L	31/03/09	82005.6	Aquilano
42.318	13.377	10.9		1.4	L	31/03/09	84013.1	Aquilano
42.353	13.373	10.3		1.4	L	31/03/09	90630	Aquilano
42.310	13.374	9.6		**2.7**	L	31/03/09	111410.7	Aquilano
42.338	13.379	9.3		1.6	L	31/03/09	114646.7	Aquilano
42.323	13.377	11.3		1.7	L	31/03/09	122308.3	Aquilano
42.333	13.373	10.8		1.5	L	31/03/09	124811.4	Aquilano
42.320	13.367	10.9		1.5	L	31/03/09	132834.9	Aquilano
42.324	13.369	11.0		1.9	L	31/03/09	134038.3	Aquilano
42.309	13.370	9.8		1.5	L	31/03/09	145727.1	Aquilano
42.321	13.368	11.0		1.6	L	31/03/09	152814.5	Aquilano
42.323	13.367	10.3		1.6	L	31/03/09	155736.9	Aquilano
42.322	13.368	10.3		1.8	L	31/03/09	163002.1	Aquilano
42.324	13.370	11.1		1.7	L	31/03/09	170847.3	Aquilano
42.314	13.374	10.7		1.3	L	31/03/09	192816.5	Aquilano
42.319	13.360	10.4		1.7	L	31/03/09	202208.7	Aquilano
42.320	13.372	10.8		1.3	L	31/03/09	211252.1	Aquilano
42.319	13.373	10.7		1.3	L	31/03/09	211341.8	Aquilano
42.527	13.287	10.0	F	1.2	L	31/03/09	73138.2	Monti della Laga

Si riporta di seguito, tratta sempre dal doc. S depositato dal P.M., un'altra tabella, analoga alla precedente, ma riferita all'arco temporale 1.4.09 – 6.4.09.

Le due tabelle sono riportate separatamente in quanto le osservazioni che verranno di seguito svolte sull'attività sismica dovranno essere incentrate essenzialmente sul primo e più ampio periodo (giugno 2008 – 31 marzo 2009), rappresentato nella prima tabella, dal momento che la condotta oggetto di contestazione è stata tenuta dagli imputati il pomeriggio del 31.3.09.

Latitud. [m]	Longit. [m]	Profondità [Km]		Magnitudo		Data	Ora UTC [hhmmss]	Distretto
42,291	13,376	7,2		1,0	L	01/04/09	001352,8	42,291
42,719	13,257	10,1		1,3	L	01/04/09	002129,8	42,719
42,333	13,382	9,5		1,8	L	01/04/09	014447,0	42,333
42,319	13,366	9,9		2,1	L	01/04/09	025651,1	42,319
42,312	13,367	10,6		2,0	L	01/04/09	053736,2	42,312
42,328	13,367	9,8		2,5	L	01/04/09	102328,3	42,328
42,618	13,318	6,2		1,2	L	01/04/09	114135,2	42,618
42,297	13,344	9,9		1,4	L	01/04/09	125023,3	42,297
42,323	13,377	10,7		1,6	L	01/04/09	140924,1	42,323
42,343	13,365	9,1		2,3	L	01/04/09	151538,4	42,343
42,323	13,368	10,3		1,9	L	01/04/09	155655,4	42,323
42,318	13,375	10,0		2,1	L	01/04/09	171411,4	42,318
42,314	13,369	10,7		1,5	L	01/04/09	182355,9	42,314
42,316	13,370	10,7		2,3	L	01/04/09	182417,7	42,316
42,336	13,368	9,9		1,9	L	01/04/09	183358,6	42,336
42,376	13,438	8,9		1,0	L	01/04/09	200328,6	42,376
42,319	13,376	10,8		1,0	L	01/04/09	202130,5	42,319
42,317	13,367	10,5		1,1	L	01/04/09	211441,7	42,317
42,309	13,376	11,0		1,3	L	01/04/09	215100,8	42,309
42,312	13,375	10,2		1,3	L	01/04/09	221902,7	42,312
42,321	13,365	10,1		1,9	L	01/04/09	233517,3	42,321
42,314	13,366	10,4		1,3	L	01/04/09	234324,7	42,314
42,317	13,367	10,1		1,7	L	01/04/09	235808,6	42,317
42,320	13,364	10,3		1,8	L	02/04/09	000907,5	42,320
42,307	13,372	9,4		0,9	L	02/04/09	014847,3	42,307
42,320	13,366	10,3		1,1	L	02/04/09	032654,5	42,320
42,333	13,378	9,7		1,3	L	02/04/09	051521,6	42,333
42,325	13,376	10,0		1,4	L	02/04/09	052453,5	42,325
42,313	13,372	10,0		1,4	L	02/04/09	062208,6	42,313
42,351	13,374	10,0		2,1	L	02/04/09	094618,6	42,351
42,310	13,374	10,1		2,6	L	02/04/09	111154,2	42,310
42,355	13,380	10,9		1,1	L	02/04/09	115830,3	42,355
42,317	13,369	9,7		1,3	L	02/04/09	183728,5	42,317
42,313	13,347	11,3		1,3	L	02/04/09	183938,9	42,313
42,499	13,053	9,3		0,7	L	02/04/09	210219,0	42,499
42,326	13,374	9,8		1,0	L	02/04/09	234723,1	42,326
42,314	13,376	9,2		3,0	L	03/04/09	044442,7	42,314
42,324	13,369	10,1		1,8	L	03/04/09	044939,0	42,324
42,330	13,364	10,2		1,8	L	03/04/09	045905,9	42,330
42,316	13,371	10,2		2,0	L	03/04/09	050831,4	42,316
42,319	13,371	9,9		2,0	L	03/04/09	051035,4	42,319
42,317	13,365	10,5		1,8	L	03/04/09	051347,5	42,317

42,316	13,374	10,8		1,3	L	03/04/09	053743,6	42,316
42,316	13,367	10,2		2,1	L	03/04/09	054803,5	42,316
42,324	13,361	10,7		1,3	L	03/04/09	060450,1	42,324
42,313	13,368	9,8		2,5	L	03/04/09	064324,8	42,313
42,316	13,372	10,1		1,6	L	03/04/09	071836,4	42,316
42,314	13,382	11,1		1,0	L	03/04/09	171051,9	42,314
42,357	13,382	10,2		1,0	L	03/04/09	181746,8	42,357
42,323	13,372	10,6		1,3	L	03/04/09	204849,1	42,323
42,302	13,328	6,3		1,5		03/04/09	213604,9	42,302
42,318	13,364	9,9		1,4	L	04/04/09	033909,7	42,318
42,362	13,404	9,6		1,2	L	04/04/09	074904,8	42,362
42,331	13,369	9,5		1,4	L	04/04/09	075725,7	42,331
42,447	13,128	2,0		1,5	L	04/04/09	133219,6	42,447
42,333	13,373	9,2		0,9	L	04/04/09	152320,5	42,333
42,322	13,373	10,9		0,9	L	04/04/09	162551,2	42,322
42,557	12,797	4,3		1,2	L	04/04/09	185637,9	42,557
42,332	13,383	9,9		1,8	L	04/04/09	204015,1	42,332
42,323	13,379	9,9		1,3	L	04/04/09	223814,7	42,323
42,318	13,377	10,2		1,5	L	05/04/09	042454,0	42,318
42,304	13,371	8,9		1,1	L	05/04/09	175735,5	42,304
42,325	13,382	9,5		3,9	L	05/04/09	204854,5	42,325
42,349	13,375	10,1		1,1	L	05/04/09	205327,1	42,349
42,346	13,396	10,0		1,4	L	05/04/09	215110,2	42,346
42,342	13,383	10,5		1,3	L	05/04/09	221900,7	42,342
42,329	13,385	10,0		3,5	L	05/04/09	223941,9	42,329
42,379	13,427	7,6		0,9	L	05/04/09	224717,2	42,379
42,385	13,432	7,4		1,1	L	05/04/09	224951,9	42,385
42,351	13,377	10,1		1,9	L	06/04/09	000100,0	42,351
42,346	13,380	10,1		1,8	L	06/04/09	003632,0	42,346
42,332	13,382	10,0		1,0	L	06/04/09	003954,9	42,332
42,332	13,359	9,3		1,1	L	06/04/09	012046,8	42,332
42,342	13,380	8,3	F	5,9	L	06/04/09	013240,4	42,342

2.2 La scossa del 6.4.09 ore 03.32.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 15.2.12 è stata acquisita la consulenza tecnica disposta dal P.M. dal titolo "*Relazione generale sulle caratteristiche del terremoto del 6 aprile 2009 e sulla sismicità dell'area aquilana*"[10], effettuata dai prof. Luis D. Decanini, Domenico Liberatore e Laura Liberatore.

Secondo i consulenti tecnici del P.M., la scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09 non è stato un evento né anomalo, né eccezionale, né atipico.

A pag. 1 della consulenza, viene fornita la seguente descrizione della scossa:

"*L'evento del 6 aprile 2009, iniziato all'1:32.39 UTC (Tempo Universale Coordinato), è stato un terremoto distensivo di magnitudo momento* $M_W = 6.3$ *e momento sismico* $M_0 = 3.7 \times 10^{18}$ *N m, le coordinate dell'epicentro sono 42.33 N, 13.33 E (INGV). Con profondità focale pari a circa 10 km (Celebi et al 2009). Sono state fornite diverse valutazioni delle coordinate epicentrali da parte di varie agenzie, comunque non si discostano molto tra loro e non hanno una influenza importante sul trattamento dell'input sismico presentato nel seguito.*

Il terremoto è stato provocato dalla rottura di una faglia orientata secondo l'andamento dell'Appennino. Le repliche del sisma definiscono una superficie di rottura che passa direttamente sotto L'Aquila".

Nel corso dell'udienza il prof. Domenico Liberatore, nell'illustrare il contenuto della consulenza, ha chiarito che l'indagine sulla scossa del 6.4.09 è stata condotta "*su due fronti*", quello dell'analisi della **sismicità storica** della città di L'Aquila e quello dell'analisi delle **registrazioni accelerometriche**.

[10] La consulenza acquisita è allegata al verbale dell'udienza del 15.2.12.

Il tema relativo alla **sismicità storica** ha avuto come oggetto l'analisi dei terremoti che, nel corso dei secoli, hanno investito la città di L'Aquila, sulla base dei dati tratti dal sito dell'I.N.G.V. e dai cataloghi storici.
Il prof. Liberatore ha riferito che nel corso dei secoli la città di L'Aquila è stata investita da alcuni rilevanti terremoti, in particolare nel 1349, nel 1461 e nel 1703, tutti con intensità prossima (uguale o maggiore) a quella della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09. A pag. 10 e ss. della consulenza in atti, sul punto, si legge:

"Lo studio degli eventi storici consente di caratterizzare la sismicità de L'Aquila e di inquadrare l'evento del 6 aprile.

Il catalogo sismico locale de L'Aquila è stato ricostruito sulla base di osservazioni macrosismiche e dell'applicazione di una legge di attenuazione alle intensità macrosismiche epicentrali.

In Italia sono disponibili diversi cataloghi di osservazioni macrosismiche (DOM 1997, DBMI 2004, CFTI4 Med 2005). Facendo ricorso a queste fonti è stato possibile reperire una lista di 24 eventi, la cui intensità sismica locale osservata I_S *è superiore alla soglia del danno (*$I_S \geq$ *V Mercalli-Cancani-Sieberg, MCS). La definizione osservata si riferisce a valutazioni realizzate mediante lo studio della documentazione storica.*

…

Dalla semplice osservazione della Fig. 66 si evidenzia che il sisma del 2009 non costituisce la massima intensità osservata a L'Aquila, poiché nel 1349, nel 1461 e nel 1703 si erano già verificati eventi con intensità uguali o maggiori".

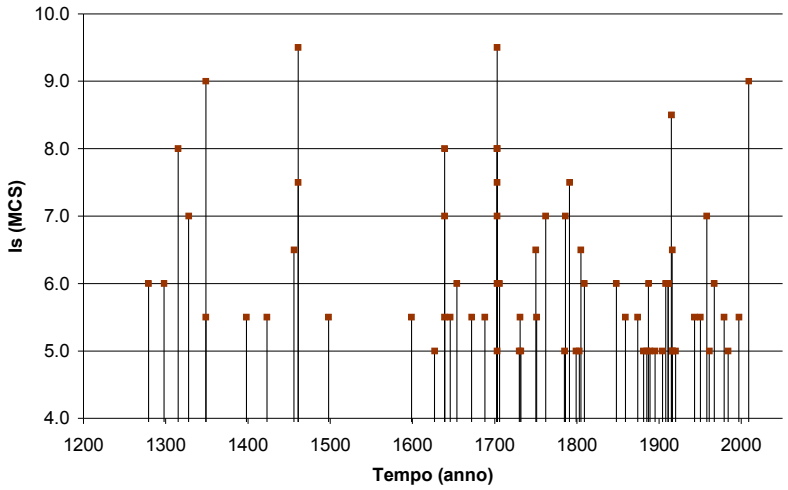

Fig. 6. Grafico Tempo – Intensità Macrosismica per L'Aquila.

Il prof. Liberatore, nel corso della sua deposizione, ha confermato che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 è stata classificata come pari al IX grado della scala Mercalli – Cancani – Sieberg (MCS) usata nel grafico che precede.

Nella consulenza in atti, poi, viene riportata la tabella relativa al conteggio degli eventi sismici in epoca storica (1200 – 2009) con magnitudo superiore a 4.5 (M > 4.5) e a 6.0 (M > 6.0) avvertiti a L'Aquila ed aventi origine nel territorio compreso in un raggio rispettivamente di 25 km. e 50 km. dal capoluogo abruzzese:

"*In Fig. 7 e in Fig. 8 si riporta la distribuzione temporale degli eventi con M > 4.5 risentiti a L'Aquila e originati in un raggio di 25 km e 50 km rispettivamente. Il numero di eventi è pari a 31 nel primo caso e 44 nel secondo. Sono stati esclusi dal conteggio gli eventi del 2009. Ciò indica una tendenza al concentramento nelle zone prossime a L'Aquila e un'intensa attività sismica dell'area. Considerando un raggio di 25 km M > 6 è stato registrato quattro volte, che divengono 6 raddoppiando il raggio. Pertanto la magnitudo del 2009 è stata eguagliata o superata più volte in precedenza*".

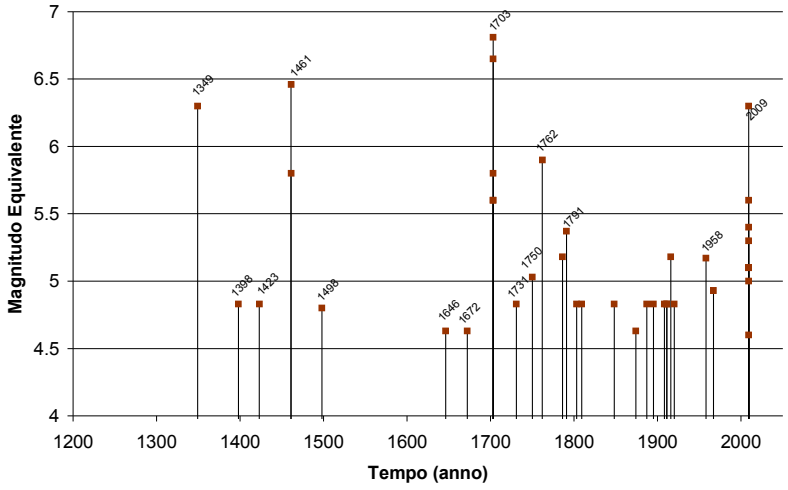

Fig. 7. Grafico Tempo – Magnitudo Equivalente per eventi con epicentro fino a 25 km da l'Aquila e Magnitudo > 4.5.

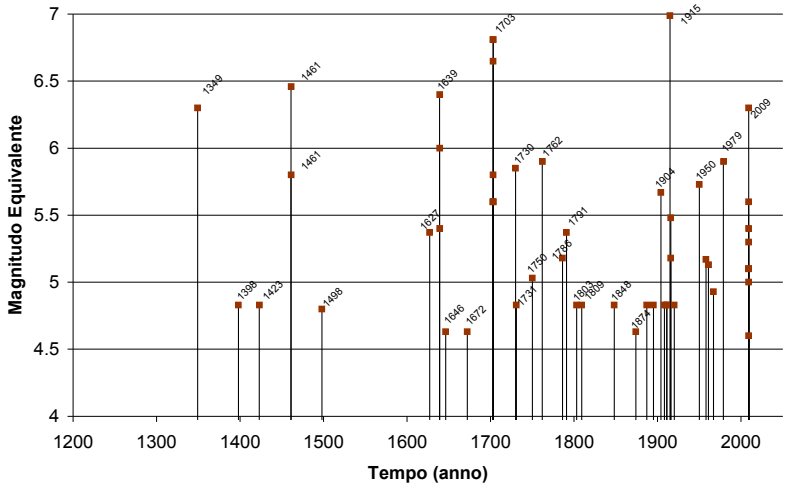

Fig. 8. Grafico Tempo – Magnitudo Equivalente per eventi con epicentro fino a 50 km da l'Aquila e Magnitudo > 4.5.

Non v'è dubbio che l'area in questione sia caratterizzata da "un'intensa attività sismica".

L'analisi della sismicità storica di un territorio, peraltro, non può limitarsi alla considerazione del numero di precedenti analoghi alla scossa in esame (per localizzazione e magnitudo), ma deve necessariamente comprendere lo studio delle caratteristiche sismogenetiche dell'area di riferimento. In proposito i consulenti tecnici del P.M. hanno proceduto al calcolo del **cd. periodo medio di ritorno** dell'evento principale che ha colpito L'Aquila, ossia di un evento di magnitudo 6.3 e di intensità macrosismica media pari al IX grado della scala Mercalli – Cancani – Sieberg (MCS).

Per individuare tale periodo medio di ritorno i consulenti tecnici del P.M. hanno seguito due criteri, incentrati rispettivamente sulle intensità macrosismiche e sulle accelerazioni di picco. Essi scrivono testualmente:

> *"Per stabilire il periodo medio di ritorno dell'evento principale all'Aquila (intensità macrosismica media = IX MCS, M_w = 6.3) sono stati seguiti i seguenti criteri:*

a) procedura basata sulle intensità macrosismiche elaborata specificamente per questa relazione;

b) procedure basate sulle accelerazioni di picco, ottenute da diverse origini.

La procedura a), basata sui risentimenti macrosismici a L'Aquila fornisce per l'intensità IX un periodo medio di ritorno pari a circa ***325 anni****, valore pienamente supportato anche dalla semplice analisi degli eventi sismici verificatisi a L'Aquila.*

Infatti, dalle notizie disponibili, a partire dall'anno 1000 e prima dell'evento in oggetto, risultano almeno tre eventi con intensità macrosismica maggiore o uguale a IX (1349, 1461, 1703).

La procedura b) è basata sull'analisi delle accelerazioni efficaci EPA (media dell'accelerazione spettrale tra 0.1 e 0.5 s, divisa per 2.5).

Dall'analisi complessiva dei diversi valori precedentemente elencati si desume che l'evento del 6 aprile 2009 presenterebbe un periodo di ritorno minore di quello usualmente considerato di ***475 anni****. Questa affermazione è pienamente supportato dagli eventi sismici storici".*

Nelle osservazioni conclusive dell'elaborato in atti, i consulenti tecnici del P.M. hanno sintetizzato, sul punto, che:

"considerando le informazioni storiche macrosismiche, i dati accelerometrici registrati, l'analisi complessiva del danno verificatosi, si può concludere che il terremoto dell'Aquila è stato un evento il cui periodo di ritorno risulta di poco inferiore a quello di riferimento di 475 anni".

Con riferimento specifico alla scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09 il prof. Decanini scrive:

"l'evento del 6 aprile 2009 iniziato all'1:32.39 UTC (Tempo Universale Coordinato) è stato un terremoto distensivo di magnitudo momento $M_W = 6.3$ …con profondità focale pari a circa 10 km.

Il terremoto è stato provocato dalla rottura di una faglia orientata secondo l'andamento dell'Appennino. Le repliche del sisma definiscono una superficie di rottura che passa direttamente sotto L'Aquila.

La scossa principale è avvenuta nell'ambito di uno sciame sismico. Dal 30 marzo 2009 sette scosse $M_L \geq 3$,hanno preceduto la scossa principale. Le più forti sono avvenute il 30 marzo alle 18.38:38 ($M_L = 4.0$, $M_W = 4.4$) e il 5 aprile alle 20.48.54 ($M_L = 3.9$). Dopo l'evento principale, e fino alla fine di settembre si sono verificate una ventina di repliche $M_L \geq 4$

*Ai primi di maggio il numero delle vittime ammontava a 305, delle quali 135 avvenute in 15 edifici con struttura di cemento armato, che costituiscono circa l'**1% del patrimonio edilizio in cemento armato**, le altre occorse in costruzioni in muratura.*

Degli edifici al di fuori delle zone rosse, ispezionati sino ai primi di giugno, il 54 % è stato giudicato agibile e il 29 % inagibile.

*È interessante osservare, nella seguente tabella, che il terremoto di L'Aquila ($M_w = 6.3$) **ricade nella categoria Strong di cui, in media, considerando tutti gli eventi che avvengono nel mondo, si hanno 120 terremoti all'anno**. Pertanto, secondo questa classificazione, non ricade tra gli eventi eccezionali.*

Frequenza di Occorrenza dei terremoti nel mondo. Basata su osservazioni a partire dal 1900

Category	*Magnitude*	*Numbers of earthquake/year*
Great	*8 and higher*	*1*
Major	*7 – 7.9*	*18*
Strong •	*6 – 6.9*	*120*
Moderate	*5 – 5.9*	*800*
Light	*4 – 4.9*	*6200*

Fonte: National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey

Peraltro, considerando tutti gli eventi di intensità epicentrale uguale o maggiore di IX MCS a partire dal 1100 (Catalogo dei Forti Terremoti, ING-SGA, 1997), il che corrisponde a terremoti con intensità uguali o superiori a quello Aquilano del 2009, si possono contare almeno 90 eventi, cioè circa un evento ogni 10 anni".

Può dunque sostenersi, sulla base dell'esame della storia sismica di L'Aquila, della valutazione delle caratteristiche sismogenetiche dell'area di riferimento, del calcolo del periodo medio di ritorno e dell'analisi dell'intensità e dei danni prodotti, che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non ha costituito un evento eccezionale.

Anche il tema relativo all'analisi delle **registrazioni accelerometriche** è stato affrontato nella consulenza tecnica del P.M. ed è stato illustrato in udienza dal prof. Liberatore.

Per illustrare il concetto di accelerazione occorre premettere alcune considerazioni sulla magnitudo.

La magnitudo misura l'energia sismica liberata da una scossa; essa non è sufficiente per definire il potenziale distruttivo dello scuotimento provocato da un terremoto perché, in tal senso, altri valori fondamentali sono l'accelerazione, la velocità, lo spostamento del suolo, la durata della fase forte dello scuotimento, il contenuto in frequenza, la sequenza dei cicli di accelerazione.

L'accelerazione rappresenta la misura della variazione, nell'unità di tempo, della velocità del suolo.

La velocità del suolo rappresenta la misura della variazione, nell'unità di tempo, dello spostamento del suolo.

Lo spostamento del suolo è determinato dalla vibrazione derivante dall'onda sismica.

La frequenza indica il numero di oscillazioni nell'unità di tempo e il contenuto in frequenza indica quali sono le frequenze prevalenti del moto.

Con la sigla "*g*" si indica l'accelerazione della gravità terrestre; tale sigla indica la misura dell'accelerazione dei corpi verso il centro della terra.

La valutazione del potenziale distruttivo dello scuotimento deve essere associata anche alla durata del movimento del suolo ed al suo contenuto in frequenza perché spesso ad accelerazioni molto alte, ma di brevissima durata, si accompagnano danni minori rispetto a quelli causati da accelerazioni più basse ma più prolungate. Il fattore tempo risulta quindi di grande importanza per il potenziale distruttivo.

La normativa italiana, che si è succeduta nel corso del tempo, prescrive particolari accorgimenti per le costruzioni in zona sismica:

- ✓ il Regio Decreto n. 2105 del 22.11.1937 concernente "Norme tecniche di edilizia con particolari prescrizioni per le località colpite da terremoti" e " Norme tecniche di buona costruzione per tutti i Comuni anche non colpiti da terremoti". Nel citato Regio Decreto i Comuni italiani in zona sismica venivano suddivisi tra Comuni di I^ categoria e II^ categoria, classificati a seconda del grado di pericolosità sismica;

- ✓ la Legge n. 1684 del 25.11.1962 relativa a "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche" contenente sia disposizioni generali applicabili a tutti i Comuni del territorio nazionale sia specifiche norme per le zone sismiche di I^ categoria e II^ categoria, con l'ulteriore suddivisione tra norme per "edilizia ordinaria" (abitazioni, scuole, uffici pubblici) e norme per "edilizia speciale" (costruzioni caratterizzate da prevalente sviluppo verticale, viadotti, ponti);
- ✓ la Legge n. 64 del 02.02.1974, recepita dal Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001, modificata e integrata da numerosi Decreti e Circolari ministeriali; uno di questi Decreti è di particolare interesse ovvero quello del Ministero dei Lavori Pubblici del 16.01.1996, relativo alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- ✓ l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, la n. 3431 del 2005 e le Norme Tecniche per le costruzioni del 2008 che completano il quadro normativo in vigore al 6 aprile 2009.

Per quanto qui interessa, si rileva che alla data del 31.3.09 la città di L'Aquila era ricompresa in zona sismica di II^ Categoria, zona a sismicità media, per la quale le fonti normative successive a quella del 1937 prevedevano una accelerazione massima del terreno riconducibile a 0,25g.

La normativa richiamata fa riferimento alle accelerazioni del suolo e non alla magnitudo perché la magnitudo esprime l'energia liberata in termini complessivi ed è un valore unico di un evento sismico, mentre l'accelerazione al suolo è un valore variabile e misurabile nello spazio, è un fattore di scala correlabile alle forze sismiche che agiscono sulle costruzioni delle quali tener conto in fase di progettazione.

Per misurare le accelerazioni nelle zone sismiche sono state dislocate oramai da anni, a cura della Protezione Civile Nazionale – R.A.N. Rete Accelerometrica Nazionale e anche dell'I.N.G.V., numerose stazioni accelerometriche. Quelle dislocate nella città di L'Aquila, che hanno fornito i dati utilizzati dai consulenti del P.M. e che rivestono utilità in questo procedimento, sono indicate con le seguenti sigle: AQM, AQK, AQU, AQV, AQG, AQA. Nell'accertamento del potenziale della scossa del 6.4.09, particolarmente indicative sono risultate le registrazioni delle stazioni AQK (collocata in zona Collemaggio) e AQU (collocata in zona Castello Spagnolo) perché esse erano collocate in zone molto vicine ai quartieri della Villa Comunale e di Via XX Settembre dove si sono concentrati i crolli delle palazzine in cemento armato da cui è derivato il maggior numero di vittime di questo processo; e come precisato in sede di deposizione dal prof. Liberatore, i valori forniti da una stazione accelerometrica sono tanto più attendibili quanto più essa è posizionata in prossimità del luogo interessato dal crollo. Oltre che da un fattore spaziale, l'attendibilità delle registrazioni delle due predette stazioni accelerometriche AQK e AQU deriva dal fatto che esse sono situate su un suolo di categoria "B" (così come risulta dalla relazione geologica del prof. Alessandro Lorè in atti) che caratterizza, nella sua generalità, il centro cittadino, e che non causa apprezzabili amplificazioni dell'onda sismica.

I dati forniti dalle altre tre stazioni accelerometriche di riferimento, AQA, AQV e AQG, appaiono meno indicativi, pochè trattasi di stazioni molto più distanti dai quartieri interessati dai crolli e posizionate nella valle del fiume Aterno, caratterizzata da depositi alluvionali.

Non sono stati, invece, presi in considerazione i valori misurati dalla stazione accelerometrica denominata AQM (detta "Il Moro", sita in località Pettino)

poiché, come chiarito a pag. 23 della consulenza, *"la stazione AQM rappresenta un caso molto particolare, in quanto collocata tra due muri di sostegno posizionati a livelli diversi, e non può essere quindi considerata di tipo free-field"*. Nel corso della sua deposizione, il prof. Liberatore ha specificato che tale stazione accelerometrica si trovava "*su una scarpata compresa tra due muri di sostegno*" e "*dava un valore di accelerazione molto elevato*", incompatibile con il danneggiamento degli edifici circostanti.

I picchi di accelerazione strumentali (*Peak Ground Acceleration* - P.G.A.) registrati da tutte e cinque le stazioni accelorometriche sopra indicate, sono riassunti nella tabella che segue:

Stazione	**PGA**
	g
AQK-EW	0.342
AQK-NS	0.340
AQG-EW	0.416
AQG-NS	0.434
AQA-EW	0.394
AQA-NS	0.451
AQV-EW	0.626
AQV-NS	0.598
AQU-EW	0.263
AQU-NS	0.316

Per la determinazione dell'intensità e del potenziale distruttivo di un terremoto non è però sufficiente la considerazione, come unico parametro di riferimento, dei soli picchi di accelerazione strumentale. In altri termini non è sufficiente raffrontare il picco di accelerazione strumentale (PGA) con il valore di accelerazione al suolo indicato nella normativa sismica che, come detto, nelle zone di II^ categoria in cui è ricompresa L'Aquila è di 0,25g. Se si volessero

raffrontare i picchi di accelerazione strumentale (PGA) misurati dalle cinque stazioni accelerometriche con il valore massimo di accelerazione al suolo indicato nella vigente normativa sismica (0,25g), si dovrebbe concludere che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha rappresentato un evento eccezionale o atipico, poiché indica valori accelerometrici senz'altro superiori rispetto ai parametri normativi.

Ma il picco di accelerazione è di per sé poco significativo perché, come illustrato dal prof. Liberatore in sede di deposizione testimoniale, come si legge nella consulenza del P.M. e come si legge nella perizia redatta dal perito del G.I.P. nel fascicolo relativo al crollo della Casa dello Studente (perizia acquisita con il consenso unanime delle parti all'udienza del 13.1.12), i valori di accelerazione indicati nella vigente normativa antisismica non sono *valori di picco* ma sono *valori efficaci*: tali valori efficaci non derivano da una semplice registrazione strumentale dei picchi di accelerazione del sisma, ma scaturiscono da più articolate analisi di pericolosità sismica. Il valore di accelerazione indicato nella vigente normativa antisismica (0,25g) non è un valore puramente strumentale dei segnali accelerometrici, ma deriva da una più complessa procedura di analisi probabilistica della pericolosità.

Per questi motivi, il valore che consente di determinare in modo più appropriato l'accelerazione della scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09 è l'E.P.A. (*Effective Peak Acceleration*) ovvero l'accelerazione efficace di picco, che indica il valore medio dei valori spettrali di accelerazione.

I valori delle accelerazioni efficaci della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 sono riportati nella tabella che segue tratta dalla consulenza tecnica del P.M.:

Tabella 1. EPA (Effective Peak Acceleration) registrazioni accelerometriche del 6 aprile2009 a L'Aquila.

Stazione	EPA
	g
AQV-EW	0.471
AQV-NS	0.502
AQG-EW	0.316
AQG-NS	0.309
AQA-EW	0.254
AQA-NS	0.384
AQK-EW	0.220
AQK-NS	0.245
AQU-EW	0.209
AQU-NS	0.156

Dall'esame della consulenza in atti si rileva che:

- ✓ il valore E.P.A. calcolato sulla base dei dati di tutte e cinque le stazioni accelerometriche sopra elencate (AQV, AQG, AQA, AQK e AQU) ha evidenziato un'accelerazione efficace di 0,307g, leggermente superiore al valore di riferimento normativo sopra indicato (pari al 123% del valore di normativa di 0,25g);
- ✓ il valore E.P.A. registrato dalle due stazioni più vicine ai quartieri caratterizzati dai crolli più gravi (AQK e AQU), ritenute più attendibili, ha indicato un'accelerazione efficace di 0,208g, leggermente inferiore al valore di riferimento normativo sopra indicato (pari al 83% del valore di normativa di 0,25g).

In dettaglio, a pag. 17 della consulenza, si legge:

"I valori delle accelerazioni efficaci, ottenuti dalle registrazioni della scossa principale per le componenti orizzontali, sono indicati in Tabella 4. In questa analisi è stata esclusa le registrazioni della stazione AQM in quanto non attendibili (Celebi et al. 2009).
Le registrazioni ottenute nelle stazioni AQK e AQU sono particolarmente interessanti in quanto gli strumenti sono vicine all'area maggiormente danneggiata situata nel centro dell'Aquila. Il valore medio dell'EPA$^{(1)}$ relativo alle due stazioni AQK e AQU è:

EPA$^{(1)}$= 0.208 g (pari al 83% del valore di normativa)

Considerando tutte le registrazioni indicate in Tabella 11 (AQV, AQG, AQA, AQK, AQU), si ottiene il seguente valore medio dell'EPA:

EPA$^{(2)}$= 0.307 g (pari al 123% del valore di normativa)

Tuttavia, poiché le registrazioni della stazione AQV potrebbero essere state influenzate da effetti locali ed essendo la stazione stessa abbastanza distante dal centro dell'Aquila, si ritiene opportuno indicare anche un altro valore medio dell'EPA (per le stazioni AQG, AQA, AQK, AQU), ottenuto eliminando i valori di accelerazione della stazione AQV:

EPA$^{(3)}$= 0.262 g (pari al 105% del valore di normativa)

Il valore corrispondente alle diverse normative (1937, 1962, 1975. 1996) EPA$^{(n)}$ si può stimare mediante la seguente relazione:

$$EPA^{(n)} = (C \times K \times R)/2.5 = (0.07 \times 2.25 \times 4)/2.5 = 0.25\ g$$

In definitiva i valori più realistici sono, $EPA^{(1)}$ e $EPA^{(3)}$, sono paragonabili al valore normativo $EPA^{(n)}$."

I consulenti, pertanto, hanno ritenuto di concludere, per quanto concerne il dato relativo alle accelerazioni, nel senso che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha avuto un'intensità esprimibile in termini di forze compatibile alla previsione normativa ed hanno chiarito che "*i valori più realistici delle accelerazioni efficaci rilevate … risultano dello stesso ordine dell'accelerazione efficace pari a 0,25g desunta dalle normative applicate*".

Il dato ricavabile dalle registrazioni accelerometriche evidenzia, dunque, che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha avuto valori di E.P.A. assolutamente compatibili con il quadro normativo di riferimento, in relazione all'epoca di costruzione degli edifici crollati indicati nel capo di imputazione.

Il prof. Liberatore, nel corso della sua deposizione in dibattimento, ha chiarito come i risultati ed i metodi di analisi adottati nella redazione della consulenza tecnica non hanno trovato alcuna voce di critica o di dissenso né all'interno dell'I.N.G.V. né, più in generale, in ambito scientifico, poiché sono gli stessi parametri adottati in ambito scientifico internazionale.

Si può, dunque, concludere che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non ha rappresentato un evento anomalo, atipico o eccezionale né alla luce della storia sismica di L'Aquila, né in base alle caratteristiche sismogenetiche dell'area di riferimento, né in relazione al cd. periodo medio di ritorno, né sulla base dei

dati evincibili dalle registrazioni accelerometriche, né in termini assoluti, ossia in relazione al panorama mondiale annuale di eventi di uguale intensità.

La conferma della correttezza di tale conclusione viene tratta anche nella considerazione di un dato di tipo empirico: il prof. Liberatore, approfondendo in dibattimento un'indicazione già contenuta nella consulenza, ha fornito il dato relativo ai danni prodotti dalla scossa delle ore 03.32 del 6.4.09, evidenziando come, in occasione di essa, a L'Aquila è collassata una percentuale di edifici in cemento armato inferiore al 1% del patrimonio edilizio complessivo.

Tale dato introduce ad una considerazione di ordine più generale: le registrazioni delle accelerazioni di un terremoto sono frutto di modelli matematici certamente utili per interpretare fenomeni naturali di immensa portata, complessi e in parte ancora sconosciuti come i terremoti. Tuttavia, nell'analisi delle forze attivate da una scossa di terremoto, accanto a tali aspetti di tipo scientifico e matematico, che tendono a ricondurre la realtà all'interno di schemi interpretativi di natura essenzialmente quantitativa ed astratta, devono essere necessariamente considerati anche aspetti più tipicamente fenomenici: tra di essi assume indubbio rilievo quello, indicato dal prof. Liberatore, relativo all'osservazione dei danni prodotti ed alla indicazione della percentuale degli edifici in cemento armato crollati, pari a meno, come detto, dell'1% del totale del patrimonio edilizio esistente.

Il dato statistico enunciato risulta plasticamente confermato dalla semplice visione delle fotografie aeree degli edifici interessati dai crolli (fotografie che formano parte integrante delle relazioni sui crolli dei singoli edifici in atti[11]),

[11] Cfr. documento BB della produzione del P.M..

dalle quali emerge con chiarezza che, a seguito della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09, la generalità degli edifici della città di L'Aquila è rimasta in piedi assolvendo, nonostante i gravi danni riportati, alla funzione di preservare la vita dei loro residenti.

La scossa in esame, dunque, non ha evidentemente assunto connotati di forza e distruttività eccezionali che sarebbero stati testimoniati da una maggiore estensione del danno arrecato al patrimonio edilizio considerato.

Le conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici del P.M. risultano condivise da fonti istituzionali.

In particolare il prof. Carlo Meletti, primo tecnologo dell'I.N.G.V. di Pisa, sentito in dibattimento all'udienza del 13.1.12, ha riferito di aver condotto degli studi per confrontare le caratteristiche della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 con la storia sismica della città di L'Aquila e con le indicazioni riportate nella mappa di pericolosità sismica nazionale; le conclusioni di tali studi sono anche pubblicate sulla rivista "*Progettazione sismica*" del trimestre settembre – dicembre 2009[12], diretta dal prof. CALVI imputato nel presente procedimento. Nell'articolo dal titolo "*Terremoti storici e pericolosità sismica dell'area aquilana*", scritto dal predetto prof. Meletti unitamente ai prof. Stucchi, Rovida, D'Amico e Gomez Capera (ricercatori dell'I.N.G.V. di Milano), è stata analizzata la storia sismica del capoluogo abruzzese e sono stati evidenziati almeno altri tre terremoti che, in passato, avevano procurato a L'Aquila danni uguali o maggiori di quelli del 6.4.09.

Il prof. Meletti ha confermato totalmente il contenuto dell'articolo e, a domanda esplicita del P.M., ne ha ribadito il contenuto con specifico riferimento al fatto che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non può essere

[12] La rivista "*Progettazione sismica*" dei mesi settembre – dicembre 2009 è stata prodotta dal P.M. al doc. Q.

considerata un evento sismico anomalo, atipico o eccezionale, rientrando, al contrario, nel quadro della sismicità dell'area:

"*in sostanza il terremoto del 6 aprile rientra perfettamente nel quadro della sismicità di questa area e non rappresenta pertanto un caso eccezionale*";

"*il terremoto del 6 aprile rientra nelle caratteristiche sismogenetiche previste dagli elaborati di pericolosità sismica … utilizzati per aggiornare l'assegnazione dei comuni alle zone sismiche e per definire gli spettri della nuova normativa sismica*".

Il prof. Meletti ha chiarito, inoltre, che tali affermazioni sono state condivise da tutta la comunità scientifica e che, per quanto a sua conoscenza, nessuno ha sollevato voci di dissenso.
Il teste Meletti ha aggiunto di aver scritto insieme al prof. CALVI un altro articolo contenente il confronto tra le registrazioni accelerometriche effettuate in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 e le accelerazioni attese sulla base della mappa di pericolosità sismica, nel quale si affermava che le accelerazioni registrate a L'Aquila il 6.4.09 sono state sostanzialmente corrispondenti con quelle attese: secondo il prof. Meletti, il terremoto del 6.4.09 è stato perfettamente conforme alle mappe di pericolosità sismica elaborate dall'I.N.G.V. nel 2004, rappresentandone la validazione in termini di riscontro reale.

Le conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici del P.M. risultano, inoltre, condivise anche dal prof. Franco Braga, consulente tecnico degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, sentito all'udienza del 9.5.12.

In merito alla scossa del 6.4.09, a domanda del P.M., il prof. Braga ha chiarito che a suo giudizio non si è trattato di un evento "fuori scala", eccentrico o eccezionale rispetto alle previsioni relative alla zona di riferimento:

"*mi sembra che l'opinione corrente di tutti gli studiosi sia che il terremoto è un terremoto in linea con le previsioni per L'Aquila, con la pericolosità sismica attribuita a L'Aquila sui quei periodi di ritorno che la normativa prevede*".

Il prof. Braga ha confermato che di analogo parere sono stati tutti gli studiosi che si sono occupati della vicenda.
Secondo il prof. Braga, la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 è stata "*in linea con la pericolosità sismica attribuita a L'Aquila sui quei periodi di ritorno che la normativa prevede*", così escludendo che tale scossa possa considerarsi evento anomalo, atipico o eccezionale.

Medesime conclusioni venivano esposte anche dal prof. Gasparini, consulente tecnico degli imputati BARBERI, DE BERNARDINIS e DOLCE, che nella relazione scritta e nel corso della deposizione resa all'udienza del 16.5.12 ha fornito elementi concordanti con quelli appena detti.
Con specifico riferimento alle registrazioni accelerometriche il prof. Gasparini ha testualmente sostenuto:

"*le accelerazioni orizzontali sono risultate in linea con quanto previsto dalla mappa di pericolosità, e quindi con i parametri del terremoto di progetto delle norme (come evidenziato nelle deposizioni dei Proff. Antonello Salvatori e Franco Braga)*".

In verità il prof. Gasparini ha precisato che il potenziale distruttivo della scossa del 6.4.09 (da lui, comunque, ritenuta "normale" con specifico riferimento alle

accelerazioni orizzontali) è stato notevolmente incrementato dalla particolare configurazione della faglia di riferimento (la faglia di Paganica), che, passando proprio sotto la città di L'Aquila ed avendo un'inclinazione meno verticale, avrebbe generato accelerazioni di tipo verticale decisamente superiori "*dando un carattere di eccezionalità al terremoto del 6.4.09*".

Tale affermazione relativa all'inclinazione della faglia di Paganica da cui sarebbe generata una eccezionale amplificazione delle accelerazioni non trova il conforto della comunità scientifica (trattandosi di opinione espressa in dibattimento dal solo prof. Gasparini), non è supportata da alcun riscontro scientifico e, in ogni caso, risulta contraddetta dai dati statistici sopra riportati dei danneggiamenti degli edifici della città di L'Aquila in occasione della scossa di terremoto in esame secondo i quali alle ore 03.32 del 6.4.09 è collassata una percentuale di edifici in cemento armato inferiore al 1% del patrimonio edilizio complessivo.

2.3 Lo sciame sismico nell'arco temporale giugno 2008 – 31.3.09 e i cd. precursori sismici.

La scossa distruttiva delle ore 03.32 del 6.4.09 non è stata un evento isolato, ma si è verificata nell'ambito di un lungo sciame sismico.

A tal proposito l'esame della tabella delle scosse registrate nei quattro distretti (Aquilano, Monti della Laga, Monti Reatini e Gran Sasso) nel periodo giugno 2008 - 31.3.09 consente di formulare alcune osservazioni sul peculiare andamento che ha connotato lo sviluppo dello sciame sismico sul territorio aquilano.

In particolare nel periodo in esame il distretto aquilano, a differenza di quanto accaduto negli altri tre distretti limitrofi di riferimento, è stato investito da un numero progressivamente crescente di scosse:

MESE	SCOSSE NEI 4 DISTRETTI	SCOSSE NEI DISTRETTI MONTI LAGA, MONTI REATINI, GRAN SASSO	SCOSSE NEL SOLO DISTRETTO AQUILANO
giu-08	35	28	7
lug-08	47	43	4
ago-08	29	26	3
set-08			
ott-08	34	29	5
nov-08	30	28	2
dic-08	31	28	3
gen-09	88	19	69
feb-09	100	22	78
mar-09	115	15	100

I dati contenuti nella tabella riassuntiva che precede vengono di seguito riportati in forma di grafico, ponendo sull'asse delle ascisse il dato temporale e sull'asse delle ordinate il dato relativo al numero di scosse registrate.

Per quanto concerne le **scosse registrate nei tre distretti Monti della Laga, Monti Reatini e Gran Sasso** si ottiene il grafico seguente:

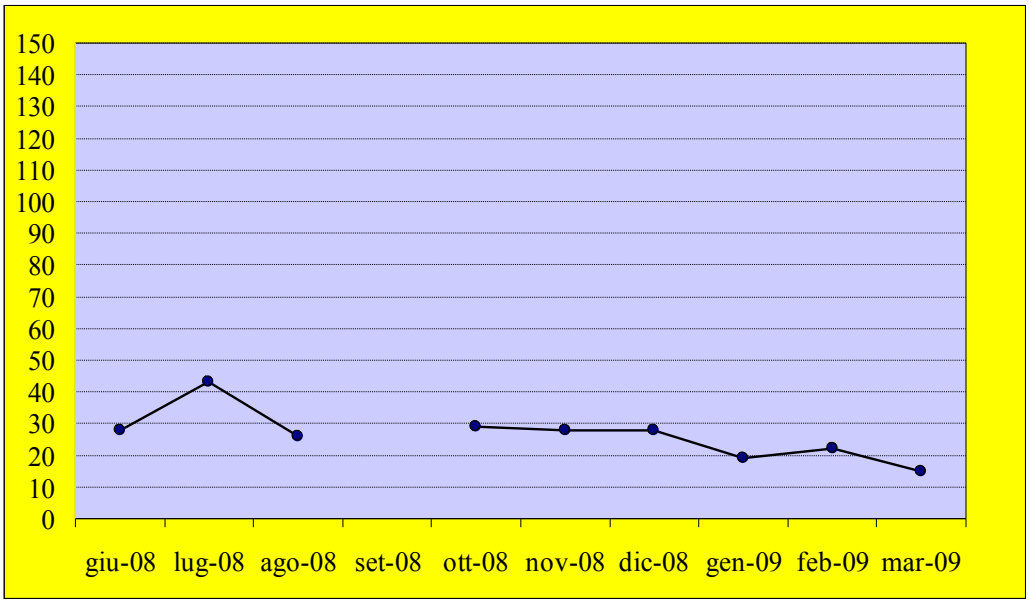

Con specifico riferimento, invece, alle **scosse registrate nel solo distretto Aquilano** si ottiene il seguente secondo grafico:

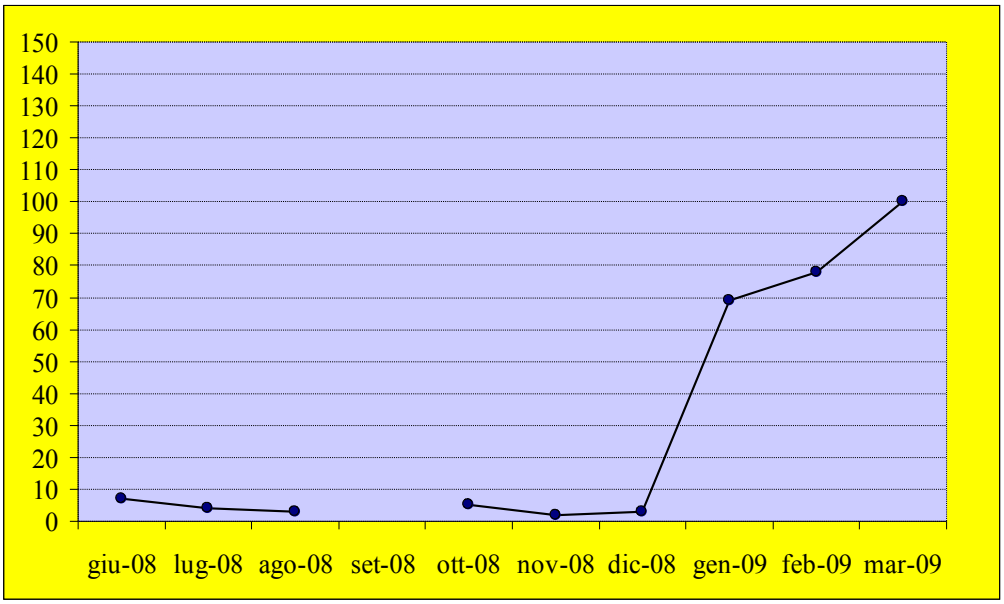

La rappresentazione grafica appena effettuata consente di apprezzare in modo intuitivo ed immediato l'andamento del numero di scosse registrate nel corso dei mesi.

Appare evidente in proposito che, a partire da gennaio 2009, il distretto aquilano ha registrato una chiara impennata di valori. I grafici sopra disegnati rappresentano con evidente forza icastica come, nel periodo 1.1.09 – 31.3.09, nei tre distretti Monti della Laga, Monti Reatini e Gran Sasso vi sia stato un decremento del numero di scosse rispetto ai sei mesi precedenti, mentre nel distretto Aquilano vi è stata una crescita marcata che raggiungeva il suo acme nel mese di marzo 2009.

Al progressivo aumento del numero delle scosse nel distretto aquilano nel periodo 1.1.09 – 31.3.09 si accompagnava, come attesta l'esame della tabella di cui al documento S della produzione del P.M., una progressiva crescita dei

valori di picco della magnitudo registrata che raggiungeva il suo massimo nella scossa delle ore 15.38 del 30.3.09 di magnitudo 4.1.

Occorre ora domandarsi se è possibile individuare una **relazione tra la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 e lo sciame sismico** sopra evidenziato.

Tale ricerca è suggerita da un dato ricavabile da un documento allegato al verbale della riunione della Commissione Grandi Rischi, ossia dal "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*"[13], proveniente dal Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, acquisito agli atti del dibattimento.

In tale documento, distribuito dal dott. SELVAGGI nel corso della riunione del 31.3.09, è scritto che i terremoti storici che hanno distrutto L'Aquila, in particolare quelli verificatisi il 27 novembre 1461 ed il 2 febbraio 1703, sono stati accompagnati, come quello del 6.4.09, da una intensa attività sismica.

Nel citato documento si legge testualmente:

"*La quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata essenzialmente attraverso due tipi di sequenze sismiche:*

- ✓ ***periodi sismici (scossa principale, con a volte premonitrici e numerose repliche di intensità decrescente), collegati ai terremoti più forti***, *come quella del 27 novembre 1461, del 2 febbraio 1703;*
- ✓ *sequenze a sciame (successione di eventi in assenza di scossa principale e intensità generalmente modeste), presenti soprattutto nei secoli più recenti; generalmente hanno prodotto effetti riferibili circa al VII grado MCS*".

[13] Cfr. documento M della produzione del P.M..

I più forti risentimenti osservati nella città de L'Aquila nell'ultimo millennio (valori di intensità al massimo del IX grado MCS) sono collegati ai terremoti dell'Appennino centrale del 1349 e a quelli Aquilani del 1461 e del 1703".

Il "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*", dunque, conferma che una delle forme di manifestazione della "*quasi totalità dei terremoti aquilani*" è consistita in periodi sismici connotati da scosse premonitrici, una scossa principale e numerose repliche.
L'analisi del dato storico evidenziato nel documento in questione fornisce, pertanto, una prima relazione tra la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 e lo sciame che la ha preceduta.

La medesima relazione risulta evidenziata anche nella consulenza tecnica del prof. Decanini, laddove viene fatto ricorso allo stesso concetto di "*scosse premonitrici*" contenuto nel "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*". Scrive testualmente il prof. Decanini:

"*Il rapido esame dei principali eventi sismici storici risentiti a L'Aquila, la ricostruzione del catalogo sismico locale e della legge di occorrenza delle intensità macrosismiche, presentano una sismicità significativa, con eventi ripetuti e intensità elevate.*

Gli eventi si presentano spesso come vere e proprie sequenze sismiche con ***scosse premonitrici*** *e repliche che si protraggono per diversi mesi*".

Il riferimento alle "*scosse premonitrici*", contenuto sia nel "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*" sia nella consulenza del P.M., rimanda al più generale tema dei

fenomeni precursori dei terremoti, con particolare riferimento alle "variazioni anomale della sismicità".

I fenomeni precursori dei terremoti sono, come suggerisce il nome stesso, fenomeni (o insiemi di fenomeni) che talvolta è possibile registrare prima di un terremoto, che "precorrono" un terremoto. Tali fenomeni consistono in anomalie o variazioni di alcuni parametri chimici o geofisici che talvolta è possibile osservare prima di alcuni terremoti come, ad esempio, le variazioni anomale della sismicità, le anomalie nella pressione atmosferica, nella temperatura e nel flusso di calore terrestre, le variazioni del campo gravitazionale e geomagnetico, le modificazioni anomale del flusso delle acque sotterranee e dei componenti chimici dell'acqua, le variazioni anomale negli sforzi crostali.

Sul tema si registrano, in campo scientifico, posizioni diverse e contrastanti: alla posizione di chi attribuisce ai fenomeni precursori grande importanza e significatività come strumenti di previsione dei terremoti si contrappone la posizione di chi, invece, disconosce la possibilità di utilizzo di tali fenomeni per fare previsioni connotate da apprezzabile attendibilità.

In questa sede non occorre procedere all'esame delle diverse tesi scientifiche in tema di fenomeni precursori dei terremoti perché viene dato per scontato il fatto che non è possibile prevedere con certezza una scossa futura ed in particolare la sua data, l'ora, la localizzazione esatta, la magnitudo e la durata sulla base dello studio dei fenomeni precursori.

I precursori non consentono di prevedere deterministicamente i terremoti, in quanto sulla base dello stato attuale delle conoscenze scientifiche non è

assolutamente possibile, una volta accertata la ricorrenza di un possibile fenomeno precursore, effettuare una previsione deterministica, in termini di certezza, in ordine ad una futura eventuale scossa.

In ogni caso si deve rilevare che il tema dei cd. fenomeni precursori non è poi così marginale; tant'è vero che il nostro legislatore ha conferito indubbia rilevanza allo studio ed all'osservazione di tali fenomeni. L'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 381/99 (decreto istitutivo dell'I.N.G.V.), infatti, testualmente prevede:

L'I.N.G.V. promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi ***lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti*** *e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.*

Evidente, dunque, è l'importanza riconosciuta dal legislatore allo "*studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti*" ed il rilievo dell'approfondimento di tale tema nella ricerca di una relazione tra la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 e lo sciame sismico registrato nei mesi precedenti.

Il P.M., in sede di produzione documentale, ha depositato una pubblicazione scientifica dal titolo "*Proteggersi dal terremoto*" scritta nel 2004 dal prof. Mauro DOLCE (uno degli imputati del presente procedimento) unitamente al prof. Alessandro Martelli ed al prof. Giuliano Francesco Panza[14]. Il contrasto tra le diverse posizioni scientifiche sul tema dei fenomeni precursori suggerisce, per

[14] Cfr. documento V della produzione del P.M..

esigenze di garanzia difensiva, di privilegiare l'opinione esplicitata in proposito da uno degli imputati del presente processo, il prof. DOLCE appunto.

Nella pubblicazione scientifica in esame, nella quale non vengono operate distinzioni tra possibili diverse opinioni dei singoli coautori, dopo un primo capitolo volto a fornire nozioni generali di sismologia ed un secondo capitolo contenente cenni sul moto sismico delle strutture, viene espressamente trattato il tema dei precursori sismici. A pag. 75, nel capitolo "*Previsione dei terremoti e scenari deterministici del moto del suolo*", si legge che

"*per convalidare l'esistenza di un precursore, ossia di una relazione sistematica fra un certo fenomeno quantificabile ed il verificarsi di un forte terremoto, è necessario fornire un numero significativo di casi osservati, globalmente distribuiti. Fino ad ora l'efficacia della maggioranza dei fenomeni proposti come precursori si è rivelata inadeguata o, al più, è rimasta indimostrata, soprattutto a causa dell'assenza di osservazioni sufficientemente prolungate e sistematiche. Tale ostacolo risulta, almeno in parte, superato qualora si considerino i precursori sismici individuabili nei cataloghi dei terremoti. Essi, infatti, costituiscono i dati sismologici più diffusi e comunemente disponibili e contengono osservazioni strumentali prolungate e sistematiche, che consentono una verifica, su vasta scala, delle anomalie sismiche proposte quali precursori di un forte terremoto. Allo stato attuale l'approccio più promettente sembra dunque essere rappresentato dalle previsioni basate su specifiche variazioni, all'interno di una zona delimitata, della sismicità di fondo*".

Due sono i concetti essenziali e di carattere generale che è dato trarre dalle proposizioni appena trascritte:

- ✓ la validità scientifica dell'analisi e dello studio dei fenomeni precursori aumenta quando sono disponibili cataloghi sismici, ossia quando si ha la disponibilità di dati sismologici diffusi, ricavati da osservazioni strumentali prolungate e sistematiche che consentono di verificare su larga scala le anomalie sismiche considerate quali precursori di una forte scossa;
- ✓ le variazioni della sismicità rappresentano possibili precursori sismici.

Le variazioni anomale della sismicità quali possibili precursori sismici sono specificamente considerate nel paragrafo n. 3.2.1 della pubblicazione scientifica in questione:

"I precursori dei terremoti

La previsione dei terremoti scientificamente corretta consiste nella "indicazione della magnitudo, della localizzazione e del tempo di origine di un futuro evento sismico, con una precisione tale da consentire una valutazione univoca del successo o fallimento della previsione stessa".

Dunque i precursori, osservabili sulla superficie terrestre od in prossimità di essa, devono essere relativi a fenomeni quantificabili e statisticamente significativi.

Secondo quanto stabilito dalla sotto-commissione sulla previsione dei terremoti istituita dalla IASPEI (International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior), i criteri per stabilire la significatività di un fenomeno precursore sono in sintesi i seguenti:

1) l'anomalia deve essere riconducibile ai meccanismi che determinano terremoti;

2) l'anomalia deve essere simultaneamente rilevata in più di un sito o da più di uno strumento;

3) l'anomalia e la sua relazione con il susseguente verificarsi del terremoto, ossia le regole secondo cui si effettua la previsione, devono essere definite con precisione;
4) sia l'anomalia che le regole devono essere ricavate da un insieme di dati indipendenti da tutti quelli su cui si effettua la previsione.

Un terremoto tettonico avviene sotto l'azione degli sforzi tettonici generati dal moto relativo delle placche litosferiche, come descritto nel cap.1, per fratturazione della litosfera o, più spesso, per lo scorrimento dei blocchi che si affacciano su una faglia (cioè una frattura) già esistente. È naturale, quindi, considerare possibili precursori quei fenomeni che avvengono nella litosfera durante l'accumulo degli sforzi. Quest'accumulo può indurre, infatti, processi di varia natura (ad esempio fenomeni di deformazione), che, in alcuni casi, risultano ben visibili e chiaramente riconducibili al sisma. In realtà i terremoti dipendono dalle variazioni del campo degli sforzi, ma tale dipendenza è complessa, come è dimostrato dal fatto che le repliche avvengono sovente lungo piani dove gli sforzi dovrebbero essere ridotti dopo l'evento principale. Inoltre, mentre terremoti estremamente forti possono talvolta essere preceduti da segnali premonitori chiaramente identificabili, anche se diversi tra loro, per i terremoti relativamente piccoli l'area focale è minore e risulta più difficile identificare i precursori (ad esempio un'eventuale lacuna di sismicità nella zona di preparazione dell'evento).

Fra i molteplici "segnali" che sono stati proposti come precursori utili per la previsione dei terremoti ricordiamo:

- ***variazioni anomale della sismicità**;*
- *variazioni della velocità e delle caratteristiche spettrali delle onde sismiche e dei meccanismi di sorgente;*
- *deformazioni crostali su scala regionale;*
- *variazioni anomale negli sforzi crostali;*

- *variazioni delle campo gravitazionale e geomagnetico, delle correnti telluriche e della resistività (precursori geoelettrici);*
- *modificazioni anomale del flusso delle acque sotterranee e del contenuto dei diversi componenti chimici dell'acqua;*
- *anomalie nella pressione atmosferica, nella temperatura e nel flusso di calore terrestre.*

Alcuni dei fenomeni elencati sono spiegabili mediante il modello della "dilatanza", secondo cui una roccia satura d'acqua, sottoposta a sforzi di taglio (quelli direttamente responsabili della frattura che origina il terremoto), può aumentare di volume, a causa della formazione di micro-crepe e della successiva infiltrazione di acqua al loro interno. La maggior parte dei precursori menzionati, tuttavia, è stata associata al terremoto solo dopo che lo stesso era già avvenuto. Inoltre, per stabilire un chiaro nesso precursore-evento è necessario raccogliere un certo numero di casi statisticamente significativi. Ciò non è stato ancora possibile, in generale, perché i terremoti forti sono eventi rari e ciascun fenomeno considerato precursore è caratterizzato da fluttuazioni proprie, non legate alla sismicità, che rendono particolarmente difficile l'individuazione del segnale precursore.

La lista preliminare dei precursori compilata dalla IASPEI, allo stato attuale, ne comprende solo cinque, selezionati tra gli oltre quaranta proposti: uno basato sul contenuto dei componenti chimici delle acque sotterranee, uno sulle deformazioni crostali e tre sulle ***anomalie della sismicità*** *(inclusa la quiescenza sismica).*

Anche se questi sembrano meritevoli di ulteriori ricerche, nessuno di essi può essere ancora considerato un precursore convalidato; solo la quiescenza sismica, infatti, è stata osservata in diversi casi mentre i rimanenti quattro hanno al loro attivo un singolo caso favorevole osservato".

Nella indicazione dei "*segnali proposti come precursori*", le **variazioni anomale della sismicità**, dunque, occupano il primo posto.
Nella lista di cinque precursori (selezionati tra gli oltre quaranta proposti) compilata dalla I.A.S.P.E.I. (International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior), ben tre sono basati sulle **anomalie della sismicità**.

L'istruttoria dibattimentale ha dunque evidenziato argomentazioni, di carattere sia storico che scientifico, utili a fissare la relazione tra la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 e lo sciame sismico dei mesi precedenti.

L'argomento di carattere storico si evince dall'esame del "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*", distribuito dal dott. SELVAGGI in sede di riunione, in cui si legge che i terremoti storici che hanno distrutto L'Aquila, in particolare quelli del 27 novembre 1461 e del 2 febbraio 1703, sono stati accompagnati da uno sciame sismico che ha preceduto la scossa distruttiva.

L'argomento di carattere scientifico è fornito da uno degli imputati del presente processo, il prof. DOLCE, secondo il quale le variazioni anomale della sismicità costituiscono un fenomeno precursore dei terremoti. Nel testo sopra ricordato, in particolare, le variazioni anomale della sismicità sono indicate al primo posto tra i "*segnali proposti come precursori*"; nella lista di cinque precursori (selezionati tra gli oltre quaranta proposti) compilata dalla I.A.S.P.E.I., ben tre sono basati sulle anomalie della sismicità.
Non può dubitarsi che lo sciame sismico, con le caratteristiche di durata e di progressiva accentuazione sopra evidenziate, abbia costituito una variazione anomala della sismicità anche in una zona sismica come quella dell'aquilano,

essendosi innestato come variazione anomala sulla pregressa condizione di sismicità "ordinaria".

La difesa del prof. DOLCE, nel corso del dibattimento, ha evidenziato come il testo scientifico dal titolo "*Proteggersi dal terremoto*" è stato scritto da più autori (prof. DOLCE, prof. Martelli e prof. Panza) e che in particolare il capitolo "*Previsione dei terremoti e scenari deterministici del moto del suolo*" (pag. 71 e ss), dal quale sono state tratte le argomentazioni sopra ricordate, non è stato curato direttamente dall'imputato.

La circostanza del carattere collettaneo della pubblicazione evidenziata dalla difesa non appare rilevante. Dall'esame del testo, infatti, si evince che non risulta formulata alcuna presa di posizione non solo di dissenso ma anche di mera critica da parte dei coautori (e del prof. DOLCE in particolare) nei confronti dell'autore del capitolo "*Previsione dei terremoti e scenari deterministici del moto del suolo*". Non risultano prodotte né indicate, del resto, prese di distanza successive da parte del prof. DOLCE rispetto al contenuto di tale capitolo. E' sicuramente possibile che in un'opera collettanea vengano comprese argomentazioni scientifiche di segno contrario, in contrasto reciproco. Tale possibilità, stimolando il dibattito e proponendo al lettore ed allo studioso diversi, contrastanti, punti di vista, arricchisce indubbiamente il contenuto ed il valore scientifico del testo pubblicato. Ciò, tuttavia, non risulta essersi verificato nel caso di specie, in quanto non si registrano da parte del prof. DOLCE, nel corpo del testo né in epoca successiva, manifestazioni di dissenso o argomentazioni di segno contrario rispetto a quelle pubblicate nel capitolo in esame. Non appare verosimile che uno dei coautori di una pubblicazione scientifica abbia assunto una posizione di dissenso rispetto al contenuto di una o più affermazioni sostenute da un altro coautore in una pubblicazione a firma

congiunta ed abbia tenuto nascosto nel suo foro interno tale dissenso, senza farne partecipe la comunità scientifica ed il pubblico dei lettori e degli studiosi.

Le argomentazioni contenute nel libro "*Proteggersi dal terremoto*", dunque, appaiono riconducibili anche al patrimonio scientifico e conoscitivo del prof. DOLCE.

3. LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI E LA RIUNIONE DEL 31.3.09.

3.1 Breve storia di un organismo consultivo tecnico – scientifico.

Un concreto e rilevante coinvolgimento della comunità scientifica nell'ambito della protezione civile si è potuto registrare solo a partire dagli anni '80. In precedenza, ed in particolare nella L. 996/70 ("Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile"), si poteva rinvenire in materia di prevenzione (all'art. 3, di seguito riportato) solo la presenza di un "Comitato Interministeriale della protezione civile", che si avvaleva di una "Commissione Interministeriale Tecnica" composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici interessati.

Art. 3 L. 996/70

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il ***Comitato interministeriale della protezione civile****.*

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministero per l'Interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per

la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

Il Comitato Interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonché quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini delle protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una ***Commissione Interministeriale Tecnica****, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.*

La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

In ogni caso il Comitato Interministeriale per la protezione civile, pur avvalendosi della suddetta Commissione Interministeriale Tecnica, operava in

sostanziale assenza di diretti contributi specialistici provenienti dalla comunità scientifica.

Dopo il terremoto dell'Irpinia del 23.11.80 è stata avvertita, quale lacuna non più tollerabile, l'assenza di una normativa specifica che disciplinasse compiutamente il settore delle competenze e delle azioni da compiere in emergenza.

La normativa di protezione civile all'epoca in vigore (art. 21 L. 996/70) rinviava, infatti, la disciplina di dettaglio ad un regolamento di esecuzione da emanarsi con D.P.R. entro un anno dall'approvazione della legge stessa, ma erano trascorsi 11 anni senza che tale regolamento fosse stato emanato.

Venne, allora, emanato il D.P.R. 66/81 "*Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile*", con il quale si iniziava a prendere coscienza della necessità di valorizzare i profili della **previsione** e della **prevenzione** e di non limitarsi ad organizzare i soccorsi dopo l'evento calamitoso.

In tal senso assume rilievo l'art. 1 D.P.R. 66/81 secondo il quale:

La protezione civile è un compito primario dello Stato. Essa concerne:

1. *la **prevenzione** degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause;*
2. *la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso;*
3. *la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all'art. 2 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 617;*
4. *il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.*

Rileva inoltre, per quanto attiene al dettaglio delle competenze, anche l'art. 6 D.P.R. 66/81 secondo il quale:

La Commissione Interministeriale Tecnica, oltre ad esaminare le particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato interministeriale della protezione civile, cura e coordina gli studi sulla ***previsione*** *e* ***prevenzione*** *delle calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni* ***informazione*** *utile ai fini della protezione della popolazione.*

Alla Commissione Interministeriale Tecnica, pertanto, venivano attribuite competenze specifiche di "***previsione***" e di "***prevenzione***", oltre che di raccolta e divulgazione di tutte le "***informazioni***" che potessero essere utili ai fini della protezione della popolazione.
La necessità di agire sugli aspetti di prevenzione e di previsione imponeva la necessità, per la Commissione Interministeriale Tecnica, di avvalersi del contributo di soggetti esterni, esperti in tale specifico settore.

Con la nomina, alla guida della protezione civile, di un Ministro senza portafoglio (on. Giuseppe Zamberletti con il ruolo di "Alto commissario presso il Ministero dell'Interno per la predisposizione degli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile") la Commissione Interministeriale Tecnica subiva un'ulteriore evoluzione: con D.P.C.M. n. 1282/82 veniva istituita la "Commissione tecnico – scientifica a base interdisciplinare" per lo studio dei problemi relativi all'**individuazione dei rischi che comportano misure di Protezione Civile** e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per

il Coordinamento della Protezione Civile, chiamata a collaborare con il Ministro sui problemi inerenti la **previsione** e la **prevenzione** dei **rischi**.

In tal modo si codificava la necessità di **individuare i rischi** che comportano misure di Protezione Civile: l'analisi del rischio, a fine di Protezione Civile, diventava compito affidato a funzionari pubblici per espressa disciplina normativa.

In parallelo alla nascita della "Commissione tecnico – scientifica a base interdisciplinare", successivamente al terremoto dell'Irpinia, veniva istituita (con D.P.C.M. n. 1260/81) una "Commissione tecnico – scientifica per lo studio dei problemi di carattere sanitario concernenti la protezione civile" (che nel 1984 sarà ricostituita con la denominazione di "Commissione sanitaria tecnico – scientifica").

In data 27.10.84, successivamente all'organizzazione funzionale del Dipartimento di protezione civile, il Ministro Zamberletti provvedeva poi alla ridefinizione delle competenze della "Commissione tecnico – scientifica a base interdisciplinare", che veniva indicata come organo di "assistenza" oltre che di "consulenza" per il Ministro, e della quale iniziavano a far parte in modo stabile anche gli esperti chiamati a partecipare ai lavori a partire dal 1982 (tra i quali il prof. Enzo BOSCHI, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica).

Il 26.4.86 si verificò il disastro di Chernobyl ed iniziò a manifestarsi con estrema chiarezza l'urgenza di una specifica e mirata attività di previsione e di prevenzione anche del "nuovo" rischio nucleare.
La "Commissione tecnico – scientifica a base interdisciplinare", pertanto, con D.P.C.M. del 2.7.86 venne suddivisa in 6 settori, ciascuno integrato da esperti

di varie discipline. L'articolazione in settori corrispondenti alla diverse tipologie di rischio conferiva indubbiamente maggiore funzionalità ai lavori dell'organismo. I 6 settori, infatti, potevano riunirsi in forma plenaria, ma era espressamente previsto che ciascun settore potesse lavorare in modo autonomo, essendo dotato di un presidente e di un segretario. Il primo dei sei settori era quello afferente al "rischio sismico" e, tra i componenti, si annoveravano il prof. Enzo BOSCHI e il prof. Franco BARBERI.

Nel 1992 la legge organica di protezione civile (L. n. 225 del 24 febbraio 1992) ratificava e valorizzava il ruolo di tale commissione, denominandola "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" e definendola "organo centrale" del Servizio nazionale della protezione civile, in conseguenza dell'importanza progressivamente crescente che veniva riconosciuta alle attività di previsione e prevenzione dei rischi.

In particolare l'art. 7 L. 225/92 prevedeva:

Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile".

La struttura e le funzioni della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi venivano disciplinate dall'art. 9 L. 225/92 tuttora vigente:

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla ***previsione e prevenzione delle varie ipotesi***

di rischio. *La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla* ***valutazione dei rischi*** *connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.*

La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio.

Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi veniva poi costituita presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio con decreto del 21.10.92.

Veniva mantenuta essenzialmente intatta la struttura portante della precedente Commissione tecnico – scientifica del 1982 e, all'interno della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, venivano

ricondotte anche le attività svolte dalla Commissione sanitaria tecnico – scientifica sopra indicata.
Nell'ambito della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il prof. Enzo BOSCHI ed il prof. Franco BARBERI, oltre che far parte del Comitato dei Presidenti, componevano (insieme ad altri esperti) il "settore 1 - rischio sismico".

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi veniva poi ridefinita nelle sue indicazioni essenziali (natura, finalità, collocazione) con il D.L. 343/01, convertito con modificazioni nella L. 401/01 che, all'art. 6, prevedeva espressamente l'abrogazione di tutte le disposizioni della L. 225/92 incompatibili con tale nuova disciplina.

3.2 Disciplina vigente alla data del 31.3.09 e obblighi di informazione.

Per l'accertamento della responsabilità penale degli imputati occorre ora esaminare la normativa in vigore al 31.3.09, data della riunione in L'Aquila ed epoca di consumazione della condotta colposa contestata.
Tale disamina assume particolare rilievo con riferimento alla struttura del capo di imputazione e all'addebito specificamente mosso agli imputati.
Nel capo di imputazione, infatti, il P.M. non contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città di L'Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma addebita agli imputati la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa.

L'art. 5 comma 3 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001 prevede che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

"opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri".

L'art. 4 del Decreto Legge n. 245 del 30 novembre 2006, convertito con Legge n. 21 del 27 gennaio 2006 stabilisce che

"la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico – scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 23582 del 03 aprile 2006 disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi:

Art. 1

Composizione

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata esperienza in tale ambito, di cui:

il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile;

il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);

il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.);

tre esperti in materia di rischio sismico;

tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico;

tre esperti in materia di rischio vulcanico;

un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale;

un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario;

cinque esperti in materia di protezione civile.

Art. 2

Nomina dei componenti

1. L'on. Giuseppe Zamberletti ed il prof. Franco Barberi, per l'indiscussa fama nazionale ed internazionale e gli alti incarichi di responsabilità e direzione ricoperti nella struttura nazionale di protezione civile sin dal suo nascere, sono nominati rispettivamente Presidente e Presidente vicario.

Sono altresì, componenti della Commissione:

- *Il Presidente del C.N.R. prof. Fabio Pistella;*
- *il Presidente dell'I.N.G.V. prof Enzo Boschi;*
- *il Direttore dell'A.P.A.T. dott. Giorgio Cesari;*

nonché i seguenti esperti:

rischio sismico

- *prof. Gian Michele Calvi*

Ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l'Università di Pavia;

- *prof. Claudio Eva*

Ordinario di Fisica terrestre presso l'Università di Genova;

- *prof. Michele Jamiolkowski*

Ordinario di Geotecnica presso il Politecnico di Torino;

rischio idrogeologico - idraulico

- *prof. Ugo Maione*

Ordinario di Idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano;

- *prof. Franco Siccardi*

Ordinario di Costruzioni idrauliche presso l'Università di Genova;

- *prof. Pasquale Versace*

Ordinario di Statistica e calcolo delle probabilità ed idrologia presso l'Università della Calabria;

rischio vulcanico

- *prof. Lucia Civetta*

Ordinario di Geofisica presso l'Università "Federico II" di Napoli;

- *prof. Mauro Rosi*

Ordinario di Geochimica e vulcanologia presso l'Università di Pisa;

- *prof. Roberto Scandone*

Ordinario di Fisica del vulcanismo presso l'Università di "Roma 3";

rischio chimico nucleare industriale

- *prof. Roberto Passino*

Ordinario di Impianti chimici presso l'Università "La Sapienza" di Roma;

rischio ambientale e sanitario

- *prof. Umberto Veronesi*

In qualità di esperti in materia di protezione civile sono, altresì, nominati componenti della Commissione:

- *dott. Guglielmo Berlasso*

Direttore della protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- *ing. Demetrio Egidi*

Direttore della protezione civile della Regione Emilia Romagna;

- *dott. Roberto Oreficini*

Direttore della protezione civile della Regione Marche;

- *prof. Carlo Pace*

Esperto in problemi di protezione civile;

- *prof. Vito Riggio*

Direttore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione civile.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1 si riunisce di regola con cadenza bimestrale.

2. Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione civile. Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.

3. Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione

civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.

4. Il Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.

5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, alle quali siano stati regolarmente invitati.

8. Qualora la Commissione ritenga necessaria l'esecuzione di specifici studi, indagini o analisi, il Presidente o il Presidente vicario ne rappresentano l'esigenza al capo del Dipartimento al fine degli ulteriori seguiti di competenza.

9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione.

10. Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.

11. Il servizio segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della commissione.

12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.

L'art. 9 comma 1 della Legge n. 225/92 definisce le funzioni della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi:

*La **Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi** è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla **previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio**. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla **valutazione dei rischi** connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.*

Si è già detto che la legge n. 225/92, appena citata, è la legge istituiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Per espressa previsione legislativa sono tuttora in vigore tutte le sue norme che non risultino incompatibili con la successiva Legge n. 401 del 9 novembre 2001, recante disposizioni per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile (cfr. 6 D.L. 343/2001, convertito con legge n. 401 del 9 novembre 2001, che abrogava le disposizioni della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 con esso incompatibili).

Circa l'art. 9 comma 1 della Legge n. 225/92, riguardante le funzioni della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, si osserva che la disciplina in esso delineata è tuttora in vigore, poiché certamente

compatibile con le disposizioni della Legge n. 401/2001 con le quali instaura una relazione di omogeneità, coordinamento ed integrazione reciproca.

Le funzioni della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi si inseriscono nel più ampio quadro delle attività del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile disciplinate, per quanto qui interessa, dalla Legge n. 401 del 9 novembre 2001 (recante disposizioni per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) e dalle disposizioni contenute nella Legge n. 225/92 (istitutiva del servizio nazionale della Protezione civile) che non risultino incompatibili con la Legge n. 401/2001 citata (cfr. art. 6 Legge n. 401/2001).

L'art. 5 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001 stabilisce che le attività di protezione civile sono

"***finalizzate alla tutela dell'integrità della vita****, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave* ***rischio***"

e che il Dipartimento della Protezione Civile

"*promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali*".

Gli artt. 2 e 3 Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 prevedono:

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti delle competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3

Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla ***previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio****, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.*

2. La ***previsione consiste*** *nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.*

3. La ***prevenzione consiste*** *nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.*

Dall'esame della normativa vigente può concludersi che sui componenti della Commissione Grandi Rischi, al 31.3.09, data della riunione ed epoca di consumazione della condotta colposa contestata, gravavano specifici e puntuali obblighi di legge consistenti nella:

"previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio"

e nella

"valutazione dei rischi"

come previsto dall'art. 9 comma 1 della Legge 24/02/1992 n. 225.

I compiti di ***"valutazione dei rischi"*** e di ***"previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio"*** delineano lo statuto giuridico dei componenti della Commissione Grandi Rischi e ne indicano i doveri.

Il contenuto di tali compiti non è rimesso al prudente apprezzamento dell'interprete, ma è espressamente definito dal legislatore all'art. 3 commi 2 e 3 della Legge 24/02/1992 n. 225 nella parte in cui stabilisce che:

*"la **previsione consiste** nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla **identificazione dei rischi** ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi";*

*"la **prevenzione consiste** nelle attività volte ad **evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni** conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione".*

Per l'accertamento della responsabilità penale degli imputati, accanto all'esame degli specifici obblighi gravanti sui componenti della Commissione Grandi Rischi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa, assume pari rilevanza l'esame delle fonti che disciplinano l'obbligo di informazione: questo perché, nella struttura del capo di imputazione e nell'articolazione della condotta colposa contestata, il

P.M. addebita agli imputati anche la violazione di specifici obblighi di informazione.

Il tema, per esigenze di organicità dell'esposizione, verrà trattato al paragrafo 3.6.

3.3 La riunione del 31.3.09.

In mancanza di una ripresa video o di una registrazione fonografica integrale della riunione del 31.3.09, verranno di seguito elencate le fonti di prova documentali e orali raccolte in dibattimento dalle quali emerge l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e gli apporti singolarmente forniti da ciascuno dei partecipanti.

Tali fonti di prova sono costituite dal comunicato stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 30.3.09, dalla lettera di convocazione, dal verbale ufficiale della riunione, dalla bozza del verbale della riunione, dalle interviste rese dal prof. BARBERI, dal prof. DE BERNARDINIS, dal sindaco del Comune di L'Aquila Massimo Cialente e dall'assessore regionale alla Protezione Civile e all'ambiente Daniela Stati, dalle testimonianze delle persone presenti nel corso della riunione e dall'esame degli imputati.

3.3.1 Il comunicato stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 30.3.09.

La riunione tenuta dalla Commissione Grandi Rischi a L'Aquila il 31.3.09 venne annunciata, il giorno precedente, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con il seguente **comunicato stampa**:

*"Su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, con l'**obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane** è stata convocata domani 31 marzo … una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi"*[15].

3.3.2 La lettera di convocazione.

I membri della Commissione Grandi Rischi furono convocati con apposita **lettera di convocazione** (indirizzata in particolare, oltre all'on. Giuseppe Zamberletti che poi non partecipò alla riunione, al prof. Franco BARBERI, al prof. Enzo BOSCHI, al prof. Claudio EVA e al prof. Michele CALVI, come si desume dal suo tenore letterale) nella quale veniva specificamente indicato lo scopo e l'oggetto della riunione:

*"una attenta **disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi** verificatesi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali"*[16].

3.3.3 Il verbale ufficiale.

I partecipanti, la durata e gli argomenti discussi nel corso della riunione, si evincono dalla lettura del relativo verbale che si intitola, per l'appunto, *"Riunione Commissione Grandi Rischi - L'Aquila, 31 marzo 2009, Verbale"*[17].

---

[15] Cfr. documento n. 2 della produzione dell'avv. Bongiorno (parte civile Cora).
[16] Cfr. documento Q della produzione del P.M..
[17] Cfr. documento M della produzione del P.M..

RIUNIONE COMMISSIONE GRANDI RISCHI
L'Aquila, 31 marzo 2009

Verbale

Sono presenti, per la commissione grandi rischi, Prof. Barberi (vicepresidente), Prof. Boschi (INGV), accompagnato dal Dott. Selvaggi (Responsabile CNT), prof. Calvi (EUCENTRE), Prof. Eva (Università di Genova), per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Prof. De Bernardinis (vicecapo settore tecnico-operativo), Prof. Dolce (Direttore Ufficio Rischio Sismico), l'Assessore della Protezione civile della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune di L'Aquila, il Dott. Altero Leone (Responsabile della PC regionale), altri rappresentanti del DPC e della Regione.

La riunione ha inizio alle ore 18.30.

Apre i lavori il Prof. De Bernardinis che porta i saluti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. La riunione odierna si è resa necessaria per esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi nel territorio della Provincia Aquilana, che è culminata con la scossa di magnitudo 4.0 del 30.03.09. Alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico, in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo.

Il Prof. Dolce fornisce un primo inquadramento delle problematiche da affrontare, con riferimento al quadro che emerge dalle registrazioni e valutazioni dell'INGV e della rete RAN del DPC, e dalle notizie fornite dalle Protezione civile regionale sui danneggiamenti subiti dalle costruzioni. Distribuisce un documento preparato dal DPC, nel quale sono riportate, tra l'altro, le registrazioni accelerometriche della RAN ed alcune elaborazioni. Evidenzia come la scossa di ieri sia stata preceduta da una sequenza sismica che dura oramai da quasi sei mesi, con scosse di magnitudo mai superiore al 2.7, e seguita da una serie di scosse, la prima delle quali di magnitudo 3.5 seguita da altre di magnitudo inferiore. Evidenzia inoltre come si siano registrati picchi di accelerazioni piuttosto alti, rispetto alla magnitudo, fino a 0.14g. A queste registrazioni corrispondono però spettri di risposta di forma molto stretta, con picco per periodi molto bassi, ed una durata di pochi secondi.

Prende poi la parola il Prof. Boschi, per completare il quadro conoscitivo del fenomeno.

L'attività sismica a L'Aquila si manifesta in un'area di confine tra due grosse strutture sismogenetiche. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta.

Il dott. Selvaggi riporta come la sequenza in corso sia molto seguita dal Centro Terremoti, che localizza e segnala tutte le scosse di magnitudo almeno 1.4. Procede quindi ad un commento del documento dell'INGV distribuito all'inizio della riunione. L'area appare caratterizzata da un'attività pressoché costante, con terremoti distribuiti su tutte le ore del giorno e della notte, e non prevalentemente in alcune ore. .

Al termine dell'esposizione del quadro conoscitivo, prende la parola il Prof. Barberi, per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto, gli scopi della riunione:

1) fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere
2) discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione

A proposito del primo punto il Prof. Barberi evidenzia come sia estremamente difficile fare previsione temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici. Si può fare riferimento alla conoscenza storica, da cui emerge l'elevata sismicità del territorio abruzzese. La domanda da porre agli

PER COPIA CONFORME

specialisti è se nei terremoti del passato c'è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti.

Il Prof. Eva spiega che la casistica è molto limitata, anche perché terremoti così piccolo non venivano registrati nel passato. In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che, però, non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana). Ovviamente essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti.

Il Prof. Boschi spiega che se si guarda una faglia attiva, la sismicità è in un certo modo sempre attiva, manifestandosi attraverso scorrimenti lenti, piccoli terremoti e, talvolta, terremoti forti. Quindi la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore. Guardando l'Italia nel suo complesso probabilmente c'è una logica che governa lo sviluppo dei terremoti. E ancor più questa logica può riguardare l'intero pianeta Terra. Ma questa logica non è ancora nota e non è perciò possibile fare previsioni. È invece noto che il Comune di L'Aquila è in classificato in zona 2, e dunque è caratterizzato da una sismicità che richiede una particolare attenzione verso le costruzioni, che vanno rafforzate e rese capaci di resistere ai terremoti.

Il Prof. Calvi fa notare, sulla base del documento distribuito dal DPC, che le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti, di pochi millimetri, e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture. C'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile.
Il Dott. Selvaggi evidenzia come ci siano stati anche alcuni terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti..

Il Prof. Barberi conclude che non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento.
Riguardo al secondo punto l'Assessore alla PC della Regione chiede se si possa affermare con sicurezza che non si debba dare credito a chiunque affermi di poter fare previsioni e proponga strumenti allo scopo.
Il Prof Barberi, riferendosi a quanto sta accadendo a L'Aquila, spiega come le misurazioni del gas Radon ai fini previsionali dei terremoti sia un problema molto vecchio e oramai a lungo studiato, senza arrivare a soluzioni utili. Sicuramente in preparazione o in concomitanza dei fenomeni sismici ci sono fenomeni geochimici, la cui complessità è, però, tale da non poter essere utilizzati come precursori. Dunque, oggi non ci sono strumenti per fare previsioni e qualunque previsione non ha fondamento scientifico. Il problema va, invece, visto nei termini generali, perché l'unica difesa dal terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto. Un altro importante aspetto da curare ai fini di protezione civile è migliorare il livello di preparazione a gestire un'emergenza sismica. Tutti i componenti della Commissione concordano con questa valutazione.

Il Prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal Prof. Calvi, il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali e evidenzia come sia importante, nei prossimi rilievi agli edifici scolastici, verificare la presenza di tali elementi, quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie.

La riunione ha termine alle ore 19.30

A proposito di tale verbale va ricordato che, come emerso chiaramente in dibattimento e confermato dagli stessi imputati in sede di esame, esso non è stato redatto e sottoscritto immediatamente al termine della riunione, ma cinque giorni dopo, precisamente nel pomeriggio del 6.4.09, quando i partecipanti si rividero a L'Aquila subito dopo il sisma.

Dall'esame di tale verbale emerge che alla riunione parteciparono in primo luogo gli imputati con le qualifiche evidenziate nel capo di imputazione:

1. **BARBERI Franco**, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma 3;
2. **DE BERNARDINIS Bernardo**, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
3. **BOSCHI Enzo**, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna;
4. **SELVAGGI Giulio**, Direttore del Centro Nazionale Terremoti;
5. **CALVI Gian Michele**, Presidente della Fondazione Eucentre (*European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering*) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia;
6. **EVA Claudio**, Ordinario di fisica terrestre Università di Genova;
7. **DOLCE Mauro**, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II.

Secondo quanto attestato nel verbale, presenti alla riunione erano anche:

8. il sindaco del Comune di L'Aquila **Massimo Cialente**;
9. l'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo **Daniela Stati**;
10. il dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Abruzzo **Altero Leone**;
11. alcuni rappresentanti della Prefettura, del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione, chiamati in qualità di osservatori esterni e, pertanto, non indicati nominativamente nel verbale.

Sull'autenticità di tale verbale non si nutre alcun dubbio, atteso che lo stesso è stato fornito al P.M. dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e reca il timbro per copia conforme ed il sigillo della Repubblica Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

3.3.4 La bozza di verbale.

Nel corso del dibattimento veniva acquisita, su richiesta congiunta del P.M. e dei difensori degli imputati, la cd. bozza del verbale della riunione del 31.3.09[18].

Tale bozza era stata consegnata al P.M. nel corso delle indagini preliminari dall'imputato BOSCHI Enzo e l'avv. Melandri (difensore di BOSCHI) l'ha nuovamente riprodotta sia in corso di istruttoria dibattimentale sia al momento della discussione.

[18] Cfr. documento Q della produzione del P.M..

06.04.09 ALL 5 17

BOZZA

MOD. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
- RISCHIO SISMICO -

SEDUTA DEL 31 MARZO 2009 – L'AQUILA

Su disposizione del Capo del Dipartimento della protezione civile è stata convocata la commissione "Grandi Rischi" che si è riunita, insieme con le autorità locali, alle **ore 18,30 del 31 marzo 2009,** a L'Aquila presso la sede della Regione in via Leonardo da Vinci, con l'obiettivo di fornire elementi per informare i cittadini sull'attività sismica delle ultime settimane.

Sono presenti (vedi foglio presenze in allegato):

Prof. Franco Barberi	Presidente vicario della commissione "Grandi rischi" - CGR
Prof. Bernardo De Bernardinis	Vicecapo del Dipartimento della protezione civile (DPC)
Prof. Mauro Dolce	Direttore ufficio Sismico DPC
Prof. Enzo Boschi	Commissione "Grandi rischi" - presidente INGV
Prof: Claudio Eva	Commissione "Grandi rischi"
Prof. Gianmichele Calvi	Commissione "Grandi rischi"
Dott. Giulio Selvaggi	Direttore Centro nazionale terremoti – INGV
Dott.ssa Daniela Stati	Assessore alla protezione civile – regione Abruzzo
Dott. Altero Leone	Servizio protezione civile - regione Abruzzo
Ing. Carlo Visca	Servizio protezione civile – regione Abruzzo
Dott. Marinello Mastrogiuseppe	Assessorato alla protezione civile – regione Abruzzo
Dott.ssa Lorella Salvatori	Ufficio gestione emergenze – DPC
Ing. Antonio Lucantoni	Ufficio sismico - DPC
Dott. Attilio D'Annibale	Servizio comunicazione - DPC

A riunione in corso si sono uniti:

Dott. Massimo Cialente	Sindaco del comune di L'Aquila
Dott. Roberto Riga	Assessore alla protezione civile del comune di L'Aquila
V. pref.A. Gianluca Braga	Prefettura di L'Aquila
V. pref. Graziella Patrizi	Prefettura di L'Aquila
V. pref. Rinaldo Pezzoli	Prefettura di L'Aquila

Il **prof. Bernardo De Bernardinis** porge i saluti del Capo del Dipartimento della protezione civile, presenta i convenuti e illustra gli scopi della riunione. La riunione odierna si è resa necessaria per esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi nel territorio della provincia Aquilana, che è culminata con la scossa di magnitudo 4.0 di ieri 30 marzo. Alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico, in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo. Cede la parola al prof. Dolce.

Prof. Mauro Dolce. Da oltre sei mesi una sequenza sismica di più di 200 scosse ha colpito l'Italia centrale, particolarmente Sulmona e L'Aquila. Le più importanti, tra quelle più recenti, sono:

28 marzo 2009 ore 21,31 – magnitudo 2.3 – epicentro L'Aquila, Lucoli, Tornimparte
29 marzo 2009 ore 10,43 – magnitudo 3.8 – epicentro Cansano, Campo di Giove, Pacentro
30 marzo 2009 ore 15,38 – magnitudo 4.0 – epicentro Pizzoli, Collimento, L'Aquila
30 marzo 2009 ore 15,43 – magnitudo 3.5 – epicentro Villagrande, Collimento, L'Aquila
30 marzo 2009 ore 19,11 – magnitudo 2.7 – epicentro Collimento, Villagrande, L'Aquila.
30 marzo 2009 ore 21,32 – magnitudo 2.4 – epicentro Collimento, Villagrande, L'Aquila.
30 marzo 2009 ore 23,57 – magnitudo 3.3 – epicentro Collimento, Villagrande, L'Aquila.

Dalle informazioni fornite dalla Protezione Civile Regionale, risulterebbero danni molto contenuti; tre scuole sono state momentaneamente chiuse a scopo cautelativo su circa 50 verificate. Il problema è aggravato dalla preoccupazione della popolazione, allertata da voci infondate che provocano spesso panico. Dobbiamo capire che cosa sta accadendo dal punto di vista scientifico e dare notizie certe. Fornisce, poi, un primo inquadramento delle problematiche da affrontare, con riferimento al quadro che emerge dalle registrazioni e valutazioni dell'INGV e della rete RAN del DPC, e dalle notizie fornite dalle Protezione civile regionale sui danneggiamenti subiti dalle costruzioni. Distribuisce un documento preparato dal DPC, nel quale sono riportate, tra l'altro, le registrazioni accelerometriche della RAN ed alcune elaborazioni. Evidenzia come la scossa di ieri sia stata preceduta da una sequenza sismica che dura oramai da quasi sei mesi, con scosse di magnitudo mai superiore al 2.7, e seguita da una serie di scosse, la prima delle quali di magnitudo 3.5 seguita da altre di magnitudo inferiore. Evidenzia inoltre come si siano registrati picchi di accelerazioni piuttosto alti, rispetto alla magnitudo, fino a 0.14g. A queste registrazioni corrispondono però spettri di risposta di forma molto stretta, con picco per periodi molto bassi, ed una durata di pochi secondi.

Interviene **l'ing Altero Leone** per comunicare che le persone che giravano per le città con megafono, preannunciando forti scosse, sono state individuate dalla Digos.

Prof. Enzo Boschi. Stiamo assistendo ad una sequenza sismica che coinvolge due strutture sismogenetiche diverse: L'Aquila e Sulmona. Due zone attivate in passato da due forti terremoti quello del 1703, con epicentro nella zona a Nord, e quello del 1349, con epicentro nella zona a Sud e in particolare in una zona di passaggio tra le due strutture. Quello che si è verificato il giorno prima nella zona di Sulmona, dove si è registrata una scossa di magnitudo 3.8, è interessante perché situato in una zona sismogenetica nota, che storicamente è caratterizzata da maggiori ritardi. Gli eventi ricadono nella zona appenninica, indicata da queste due strisce rosse (mostra una cartina dove sono riportati i terremoti storici), che è una delle più sismiche d'Italia. Osserviamo attività sismica che va a concentrarsi in zone di confine e che vale la pena sia considerata con più attenzione. In realtà ci preoccupa perché ci sono stati terremoti fortissimi, comunque con una magnitudo non superiore a 7.0. Se osserviamo la carta, verifichiamo che l'Italia è tutta spezzettata. Riteniamo di aver verificato tutte le zone sismo genetiche dell'Abruzzo. I periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 – 3.000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta.

Dott. Giulio Selvaggi. Presenta la relazione tecnica dell'INGV. La sequenza iniziata dallo scorso mese di ottobre, sia quella di L'Aquila sia di Sulmona, è molto interessante. Non l'abbiamo sottovalutata e la seguiamo con estrema attenzione. L'area è caratterizzata da numerosi terremoti (circa 230 scosse negli ultimi tre mesi) ma di piccola magnitudo. Nel 2003 e 2004 ci sono state una serie di scosse che non sono state avvertite (di bassissima magnitudo). Siamo però in una zona altamente sismica. L'area che va da Avezzano a L'Aquila ha dimostrato scarsa attività. Registriamo scosse anche sotto 1.0 di magnitudo. Questa sismicità sembra essere concentrata su due segmenti: Sulmona e L'Aquila.

Prof. Enzo Boschi. Voglio dire all'assessore che da quando esiste, prima l'ING ed ora l'INGV studiamo con molta attenzione l'Abruzzo e lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe.

Prof. Franco Barberi. Poiché è assente il presidente, in qualità di vicepresidente debbo assumere la presidenza e la conduzione di questa riunione.

Entra il sindaco di L'Aquila e il prof. De Bernardinis presenta i convenuti.

Prof. Franco Barberi. Perché il sindaco capisca di cosa parliamo riassumo brevemente quanto fin qui detto (fa un breve riassunto di quanto precedentemente esposto).

La CGR si è riunita e si deve esprimere su due questioni:

1. fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto, anche in relazione a quanto si possa prevedere,
2. discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione.

Per quanto riguarda il primo punto, concordo su come sia estremamente difficile fare previsione temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici. Si può fare riferimento alla conoscenza storica, da cui emerge l'elevata sismicità del territorio abruzzese. Sappiamo che l'Abruzzo è una regione a elevato rischio sismico. Nei terremoti del passato ci sono state sequenze sismiche preliminari, simili a quelle che stiamo osservando oggi. In generale che cosa ci potete dire? Ho sentito il capo del Dipartimento della protezione civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga. Che cosa potete dire a riguardo?

Prof. Claudio Eva. La casistica è molto limitata, anche perché terremoti così piccolo non venivano registrati nel passato. In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che, però, non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana). Ovviamente essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, etc..). Concordo con il prof. Boschi che questi sciami si collocano tra due strutture sismogenetiche diverse (Sulmona e L'Aquila).

Entrano i rappresentanti della prefettura di L'Aquila.

Prof. Enzo Boschi. In una zona sismica attiva è sempre possibile che si verifichino terremoti, ma quando si verificano l'impressione è che si stia ora attivando. In realtà è sempre attiva e si hanno processi che si manifestano con scorrimenti lenti o rotture secche. Si può avere uno scorrimento molto lento e silenzioso o tanti piccoli terremoti che si concentrano intorno ad una zona e generano una scossa molto forte. Non c'è zona in Abruzzo dove non ci sia questa attività. Se avessimo la registrazione di tutte queste scosse scopriremmo che grossi terremoti ci sono stati. Con il tempo abbiamo migliorato il sistema di misura, comunque non possiamo prevedere terremoti. Escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi. Riusciremo a prevedere i terremoti quando conosceremo nel dettaglio la sismicità dell'Appennino e di tutto il mondo. Ad esempio il terremoto del Sud – Est asiatico del 2004, quello che ha generato lo tsunami, dal punto di vista sismico ha ridistribuito le forze di tutto il sistema terra. Nell'area abruzzese registriamo circa 800 scosse all'anno. L'Aquila, nella riclassificazione sismica risulta di categoria 2 ed ha una pericolosità elevata (colore viola). I terremoti non si possono prevedere ma si possono prevenire e pertanto sarebbe opportuno investire in prevenzione (edifici antisismici), inserendo eventualmente questo discorso anche nel redigendo "decreto casa".

Prof. Gianmichele Calvi. Gli accelerogrammi registrati durante la scossa di M. 4 evidenziano valori di g pari a 0,14, ovvero un valore di accelerazione al suolo molto elevata e non coerente con la Magnitudo 4. Gli spostamenti spettrali (pari a circa 2mm) sono più coerenti con le scosse e nessun ingegnere sismico si preoccupa di tale dato, in quanto lo stesso è ininfluente ai fini della stabilità di una struttura. La percettibilità umana è molto forte. Quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni e sono coerenti con la magnitudo.

Prof. Franco Barberi. Noi rappresentiamo la situazione scientifica. Tocca al Dipartimento della protezione civile ed alla regione Abruzzo definire le azioni. Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti

(controsoffitti, ecc). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa. 175

Ass. Daniela Stati. Vorrei fare una domanda. Oggi illustri esperti ci hanno spiegato che cosa potrebbe accadere. Noi, io e il sindaco, dobbiamo anche dare risposte politiche. Quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo.

Prof. Franco Barberi. L'assessore ha anticipato una domanda la cui risposta sarà possibile dopo la disamina della seconda parte della discussione. Ci sarebbe anche qualcuno che farebbe alcune previsioni con un apparecchio che misura le emissioni di gas. Potrebbe essere interessante in futuro, ma oggi sicuramente non lo è. Non c'è nessuno strumento che possa avvisarci che ci sarà un terremoto. Sicuramente in preparazione o in concomitanza dei fenomeni sismici ci sono fenomeni geochimici, la cui complessità è, però, tale da non poter essere utilizzati come precursori. Dunque, oggi non ci sono strumenti per fare previsioni e qualunque previsione non ha fondamento scientifico. Non vale la pena che la CGR discuta di questo, ne ha già discusso a lungo in altre occasioni. Vale invece la pena di dire che qualsiasi previsione è priva di ogni fondamento. Questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà. Ci rivolgiamo a DPC e regione dicendo che l'unica difesa, oggi, è quella di incentivare le attività di prevenzione (rafforzare gli edifici) e pianificazione. Fare il punto e investire in questi campi. Non investire in questi campi alla lunga si paga.

In chiusura il **prof. Mauro Dolce** evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali e fa presente come sia importante, nei prossimi rilievi agli edifici scolastici, che i tecnici in fase di sopralluogo prestino attenzione, non tanto agli elementi strutturali che, quasi sicuramente, non dovrebbero essere stati danneggiati, quanto alle strutture di completamento quali controsoffittature, rivestimenti, camini, cornicioni, balconi, aggetti ecc.

Ass. Daniela Stati. Grazie per queste vostre affermazioni, che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa.
Il sindaco dell'Aquila **Massimo Cialente** comunica che anche domani (1 aprile 2009) le scuole rimarranno chiuse per consentire le verifiche statiche.
La riunione termina alle ore 19,30.

Al termine della riunione, nell'auditorium della regione, l'assessore Daniela Stati , il sindaco Massimo Cialente, il prof. Bernardo De Bernardinis e il prof. Franco Barberi, hanno tenuto una conferenza stampa gestita da Simona Bernacchi (DPC) e Carlo Gizzi (Regione Abruzzo).

L'Aquila, 31 marzo 2009

Allegato 1 17

RIUNIONE COMMISSIONE "GRANDI RISCHI" – L'AQUILA 31 MARZO 2009
PARTECIPANTI

31/3/09

PARTECIPANTI RIUNIONE OPERATIVA

ENTE	NOME	FIRMA
PREFETTURA L'AQUILA	V. PREFETTO DOTTESSA GRAZIELLA PATRIZI	
	V.P.A. DOTT. GIANNA ELICA	
	V.P. DOTT. RINALDO PEZZOLI	
REGIONE ABRUZZO	LEONE AUTORO DELL'AGENZIA CIVILE	
REGIONE ABRUZZO	CARLO GIULI UFFICIO STAMPA	
CIALENTE	COMUNE DI L'AQUILA	
IST. NAZ. GEOF. VULC.	GIULIO SELVAGGI DIR. CNT	
"	ENZO BOSCHI	
COMM. G. RISCHI	FRANCO BARBERI	
" " "	EVA CLAUDIO	
DPC	D'ANNIBALE ATTILIO	
DPC - UFFICIO GESTIONE EMERGENZE	SALVATORI LORELLA	
PREFETTURA L'AQUILA	GRAZIELLA PATRIZI	
REGIONE ABRUZZO	CARLO VISCA	
DPC - Resp. Servizio	MAURO DOLCE	
DPC - VICE CAPO DIP.	BERNARDO DE BERNARDINIS	
ASSESSORE REGIONE ABRUZZO P.C.	DANIELA STATI	
COMM. GRANDI RISCHI	G. MICHELE CALVI	
DIRIGENTE CM. L'AQUILA PREFETTURA	ROBERTO RIGA	

verbale_CGR_31_marzo_2009_-_L'Aquila_definitivo2.doc Pagina 1 di 5

La bozza di verbale ha costituito anche l'oggetto della testimonianza di Salvatori Lorella, testimone della difesa degli imputati DE BERNARDINIS Bernardo e DOLCE Mauro, che verrà di qui a poco esaminata.

3.3.5 Le interviste.

Se il verbale ufficiale e la bozza di verbale costituiscono innegabilmente il resoconto documentale della riunione, non deve dimenticarsi che gli stessi argomenti furono trattati in quattro interviste televisive, una del prof. BARBERI, una del Sindaco Cialente e due del prof. DE BERNARDINIS, rilasciate a margine della riunione stessa[19], il cui contenuto viene di seguito trascritto.

I INTERVISTA

Intervista televisiva al prof. Franco BARBERI[20]

Cronista: *Si possono prevedere i terremoti?*

Barberi: *Qui la risposta è molto semplice, non si possono prevedere i terremoti, se per previsione si intende dire in anticipo dove, quando, di che energia, si produrrà una scossa sismica non siamo in grado, non esiste tecnica, ci sono stati e ci sono, mille studi, mille tentativi, mille misure, ma non abbiamo ancora una tecnica affidabile, quindi non sono prevedibili, invece quello che si può fare e si fa è studiare dove i terremoti si verificano, che caratteristiche hanno, che frequenza di accadimento, quale è la massima energia e in base a questo, si può determinare quale è il livello di rischio sismico, ma la previsione temporale è impossibile e chiunque dica che ha lo strumento per prevedere la scossa, dice una fesseria, millanta cose non esistenti, imbroglia e crea spavento nelle persone.*

[19] I *files* audio si trovano nel supporto denominato "CD avv. Alessandroni", prodotto dal P.M..
[20] L'intervista è stata curata dalla rete televisiva ABRUZZO24ORE.

***Cronista**: E' quindi tra virgolette che imbroglio avrebbe fatto questo ricercatore che diciamo assicura invece, grazie a suoi grafici riesce a prevedere?*

***Barberi**: Ma intanto se un ricercatore è affidabile, è convinto di avere uno strumento ha i mezzi, della Comunità Scientifica, intanto deve pubblicare i risultati, li deve sottoporre ai pareri dei suoi colleghi, deve pubblicarli sulle riviste specializzate, deve mandare questi avvisi a una struttura di riferimento, per esempio la Protezione Civile, dicendo prima su che cosa si basa la previsione, e allora questo è l'A B C della serietà, se non vengono fatte queste cose, non c'è la serietà elementare.*

***Cronista**: Qual è allora il fattore di rischio nell'aquilano?*

***Barberi**: Mah, a questa domanda non è facile rispondere, nel senso che questo è stato il problema analizzato dalla Commissione Grandi Rischi. Quello che diciamo è … possiamo dire sempre in termini statistici … questi che nel gergo della sismologia si chiamano "sciami sismici", molte scosse ravvicinate più o meno di magnitudo simile, sono abbastanza frequenti … molto raramente evolvono in situazioni più critiche, nella maggior parte dei casi si esauriscono senza produrre nulla di più pericoloso … questo però non ci consente di dire che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte … se lo potessimo dire avremmo questa capacità di previsione che, come ho già detto, purtroppo non abbiamo.*

II INTERVISTA

Intervista televisiva al prof. Bernardo DE BERNARDINIS[21]

***De Bernardinis**: Innanzitutto si affronterebbe, si dovrebbe affrontare, cosa che da anni stiamo lottando e Franco BARBERI, prima di noi e BERTOLASO dopo, in forma molto attenta facendo un'attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica, qualsiasi segno ormai in molte finanziarie, credo che questo sarebbe il primo fatto, il secondo fatto è senz'altro avendo cognizione delle fasi in cui ci si trova, non esiste nessuna previsione*

[21] L'intervista è stata trasmessa dalla TV locale TV Uno.

possibile, esiste soltanto sulla base storica, diciamo statistica capire in quale fase e, terzo aspetto, estremamente importante l'organizzazione di Protezione Civile, non soltanto quella Nazionale che qualsiasi evento sismico comunque di livello C, ma soprattutto a partire da quella locale, diciamo a partire dai comuni o diciamo dall'organizzazione intracomunale, questo è un elemento importantissimo.

Cronista: *Lei prima parlava di accelerazioni e di intensità. Che cosa intende? E come si può pianificare in tal senso un evento sismico, senza naturalmente prevederlo, dopo le voci infondate circolate nei giorni scorsi?*

De Berdardinis*: Be questo dovevate farlo ai miei colleghi della Commissione Grandi Rischi perché gli esperti sono loro, io sono un operativo, però la realtà dei fatti, che abbiamo fatto progressi proprio da questo punto di vista, sia nella tempistica dell'identificazione della magnitudo d'accordo? dell' ipocentro e compagnia varia, ma al tempo stesso anche della costruzione della struttura delle accelerazioni al suolo che sono quelle che hanno un effetto maggiore sulla diciamo sulle strutture, e quindi nella risposta delle strutture, e quindi è quella che determina no in maniera più.. riusciamo a determinare in modo più esatto quelle che possono essere le conseguenze dato una certa, però conosciuta, ... struttura del terremoto, questo è importantissimo.*

Cronista*: Come siamo messi a livello di stabilità degli edifici, case antisismiche nel capoluogo L'Aquila?*

De Bernardinis*: Be, diciamo che, se rispetto a questo scenario abbiamo avuto dei danni mol…. diciamo certamente per una città avere una scuola che è temporaneamente non agibile ha un suo significato, però indubbiamente sulla scala dei terremoti non è un danno significativo, quindi possiamo dire che rispetto a questo scenario di evento, la risposta comunque di questo mixing no? strutturale diciamo di tipologie eh tipologie rurali urbane in qualche modo che è a L'Aquila la, io sono Aquilano di origine anzi di Ofena non proprio dell'Aquila, il eh direi che la risposta, mi sembra che in questo momento, come tutto il resto d'Italia, risponde a questo livello, ma necessiti comunque di un adeguamento rispetto…*

***Cronista**: sostanzialmente quanti uffici, quanti edifici pubblici, quante scuole possono essere definite antisismiche? L'avrete sicuramente fatte queste valutazioni?*

***De Bernardinis**: Questa valutazione l'hanno fatta i nostri colleghi sismici, se me lo chiede a me, essendo io l'operativo, gli l'ho già detto prima, io le posso dire come si risponde ad un, ad un, ad uno scenario, ehh credo, che dopo gli eventi, senz'altro dopo gli eventi dell'Irpinia e comunque, ci sia stato una serie di atti legislativi che hanno portato un miglioramento dell'adeguamento sismico, l'ultima classificazione, ha dato un ulteriore spinta rispetto a questo, quindi gli l'ho ripetuto prima, in ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l'adeguamento sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole.*

III INTERVISTA

Intervista televisiva al Sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente[22]

***Cronista**: sindaco Massimo CIALENTE, l'esito di questo importante incontro?*

***Cialente**: Beh innanzitutto io devo ringraziare sia la Protezione Civile, sia la Commissione Grandi Rischi che sono venuti qui, ringrazio anche l'assessore Stati che ha organizzato qui alla Regione questa importantissima riunione, conclusione, sono la prima, diciamo le cose che più interessano ai cittadini, la prima non è possibile prevedere i terremoti, nè prevedere quale sarà l'evoluzione successiva, cosa abbiamo acquisito? Si tratta di uno sciame sismico che si è caratterizzato soprattutto per avere un'alta frequenza ma una scarsa ampiezza, questo vuol dire che, come persone lo avvertiamo con molta intensità, questo è il motivo per cui anche a magnitudo abbastanza basse tutti noi stiamo sentendo e spaventandoci, però il danno sulle strutture diciamo cosi è minore, proprio perché c'è un'ampiezza ridotta, per cui i danni li dove si sono verificati, si possono verificare su strutture molto rigide, questo è quello che è accaduto alla De Amicis, oppure può avvenire su sovrastrutture tipo non sò, controsoffittature o cornicioni ma non c'è, non ci dovrebbero essere assolutamente rischi*

[22] L'intervista è stata curata dalla rete televisiva ABRUZZO24ORE.

sulle strutture, ehh chiaramente è emerso ancora una volta l'importanza di costruire bene, e di investire su soprattutto su edifici pubblici, ma questo è un discorso politico ed istituzionale che non è tecnico, ci terrei a dire che si è trattato di una riunione con i più importanti sismologi in questo momento in Italia o in Europa.

***Cronista**: Ehh, ci sono stati degli stabili che comunque hanno avuto dei danni, ecco come funziona adesso ehh, se sono stati quantificati i danni, ci sono dei finanziamenti accessibili in questo caso, come funziona?*

***Cialente**: Guardi, noi ricordavo anche che comunque, l'organizzazione con sia la Protezione Civile regionale che, con quella comunale che sta lavorando, ehh abbiamo visto i danni, stiamo completando il controllo intanto sulle scuole su altri edifici pubblici, eh danni importanti li abbiamo avuti ed è importante il danno alla scuola De Amicis, eh è una struttura su che , diciamo ha retto come struttura, ma ha avuto un cedimento importante rispetto ad alcuni muri per cui la scuola è inagibile, eh finito adesso questo incontro, con l'assessore Stati e la protezione civile regionale capiremo che fare e soprattutto capiremo anche come intervenire con la protezione civile per avere i primi finanziamenti, per poter affrontare questo che a L'aquila sta diventando un vero e proprio … incomprensibile.*

***Cronista**: Gli alunni della De Amicis dove saranno trasferiti quindi, c'è qualche idea?*

***Cialente:** Guardi vengo da una riunione di tutto il pomeriggio dove siamo stati a vedè, vi sono diverse idee e spazi dov.. come distribuire , stiamo cominciando a vedere soprattutto riducendo al mimino l'impatto sulle famiglie , perché tra l'altro quella è una scuola al centro, è la scuola storicamente della città e una organizzazione familiare ma, io sono sicuro che, sia da parte de, innanzitutto i bambini, sono bravi, ma parte dei genitori nonché, da anche da altre scuole ci sarà massima collaborazione.*

***Cronista**: Torniamo al procurato allarme, facciamo questa ipotesi: le telefona una persona che comunque si presenta come un esperto in materia, uno scienziato e le dice che tra otto ore ci sarà un devastante terremoto a L'Aquila, ecco nessuno vorrebbe essere nei suoi panni a quel punto?*

***Cialente**: Si, ma non è, ehh posso rispondere non ci sarà, che magari se fosse possibile..*

***Cronista**: no, no per far capire appunto!!*

***Cialente:** Si, è chiaro che c'è un dramma del ehh anche della solitudine, le posso anche dire a volte capita quando si devono scegliere eh prendere delle decisioni, a volte anche magari anche nevicherà non nevicherà, si chiude o meno la scuola, ma in questo caso, ripeto noi siamo in contatto continuo con la Protezione civile che, non è possibile prevedere assolutamente terremoti, magari una nevicata si ma i terremoti proprio no.*

IV INTERVISTA

Intervista televisiva al prof. Bernardo DE BERNARDINIS[23]

***Cronista**: Bernardo De Bernardinis, Vice capo della Protezione Civile, cosi abbreviamo ehh ci può, io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci, che questo non lo può fare nessuno, nè lei ne altri, mm giusto?*

***De Bernardinis**: **mm**[24], bé direi che però, mi sembraaa, che dal punto di vista, come ho avuto modo di dire, domenica al Sindaco di Sulmona, che ho chiamato io personalmente per far sentire il fatto che eravamo presenti non solo monitorando e vigilando, assieme all'INGV e a tutti gli altri istituti e valutando la situazione, eravamo presenti come Protezione Civile Nazionale e regionale affianco ai sindaci, quindi nell'affrontare e tranquillizzare la popolazione, evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo… più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma…*

***Cronista**: Non è un pò anomalo cosi lungo?*

***De Bernardinis**: Nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del ..del dell'accademico direi, però si colloca*

---

[23] L'intervista è stata trasmessa dalla TV locale TV Uno.

[24] Nel corso dell'udienza del 28.3.12 si è proceduto alla visione del filmato dell'intervista in esame. L'avv. Dinacci (difensore del prof. DE BERNARDINIS), sul punto, ha fatto osservare come il prof. DE BERNARDINIS, proprio mentre il cronista formula la domanda e pronuncia le parole "*io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci*", accenna un segno di diniego e pronuncia la parola "*no*".

diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del.. dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia, dal punto di vista credo invece, da un punto di vista della Protezione Civile, ci deve insegnare due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o di alluvioni ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi abbiamo dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d'ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana, sapendo che attorno assieme a noi ci sono c'è chi è pronto ad intervenire è pronto a dare il massimo supporto, questo credo che sia la parte più importante.

***Cronista**: Lei professore è delle nostre parti eh!!*

***De Bernardinis**: si sono*

***Cronista**: Di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo territorio?*

***De Bernardinis**: Si, direi che eh a parte la bellezza! Direi che è…ancora del mio bisnonno dei miei.. della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri, perché dobbiamo andare, se non adesso non vado male, ma dobbiamo andare al settecento per avere, seicento settecento per avere i massimi eventi, però diciamo che in qualche modo ehhh..è una, deve essere un popolo, io stesso sono.. .. dovrebbe essere preparato a convivere con questa situazione, non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità ehh scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni, diciamo vista la sequenza temporale molto lunga degli*

eventi, quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione,io chiedo ai cittadini di stare anzi agli abitanti alla popolazione, di starci vicino, e stare vicino a loro stessi.
***Cronista**: intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino, di Ofena!!*
***De Bernardinis:** Assolutamente, assolutamente un Montepulciano di quelli, assolutamente doc diciamo, mi sembra, mi sembra importante questo.*

Non vi è dubbio che le prime tre interviste sopra trascritte sono state rese subito dopo la conclusione della riunione. L'ultima delle interviste trascritte, invece, fu rilasciata dal prof. DE BERNARDINIS al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco fuori dal palazzo della Regione Abruzzo qualche minuto prima che la riunione avesse inizio. Tale circostanza è facilmente desumibile dal contenuto dell'intervista medesima ("*oggi ci porremo il problema di capire questo… nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati*") ed è stata definitivamente acclarata in dibattimento tramite la deposizione testimoniale di Bernacchi Simona, addetta all'ufficio stampa della Protezione Civile, presente a L'Aquila il 31.3.09 in assistenza del prof. DE BERNARDINIS.

3.3.6 **Le testimonianze delle persone presenti nel corso della riunione.**

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi numerosi testimoni che hanno confermato il contenuto del verbale ufficiale della riunione, il contenuto della bozza di verbale, la concordanza di contenuti tra i predetti documenti e le quattro interviste sopra trascritte.

Stati Daniela, assessore alla Protezione Civile ed all'Ambiente della Regione Abruzzo, escussa all'udienza del 7.12.11, ha affermato di aver udito con certezza, durante la discussione in seno alla riunione, una delle frasi che compaiono sia nella bozza di verbale sia nell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno: la frase secondo cui la situazione era favorevole per

lo scarico di energia continuo. Tale frase, secondo la testimonianza della Stati, fu pronunciata da uno degli esperti (la teste non ricordava da chi) e nessuno la contestò. La teste ha affermato:

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Le cose che ricorda che vennero dette nel corso della riunione della Commissione. Vorrei che cercasse di ricordare nei particolari quello che lei chiese e quello che le venne risposto e quello che emerse dalla riunione.*
Testimone, Stati D. *– Io mi ricordo di aver chiesto più volte, dopo che c'erano gli interventi tecnici, come il professor Boschi o come De Bernardinis, gli altri personaggi, mi ricordo che l'unica mia preoccupazione era quella di chiedere che cosa dovevamo dire alla cittadinanza, perché io come ruolo politico avevo questo mandato da parte del Presidente Chiodi, erano le richieste che mi faceva la città. Torno a ripetere, non sono un tecnico. Mi fu detto che si poteva fare questa comunicazione stampa, si parlava di scosse, si parlava di attenzioni, si diceva, non mi ricordo in questo momento da chi, che queste scosse che precedevano... Non era sicuro che queste piccole scosse fossero un sentore di allarme per una grande scossa, ma perché* ***poteva essere una scarica del terreno per non accumulare energia*** *ed una serie di cose vennero dette, ma le mie domande non entravano nel tecnico, torno a ribadirlo, era soltanto dire che cosa dire ai giornalisti fuori la porta.* ***La mia domanda fu avallata di tranquillità da parte del professor De Benardinis da parte degli altri presenti che mi dicevano di poter tranquillizzare***

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Va bene! Ricorda in particolare le affermazioni di qualcuno dei componenti di questa Commissione? Lei prima ha ricordato Boschi, ricorda altre dichiarazioni?*
Testimone, Stati D. *– No,* ***ricordo che venne detto, più o meno da tutti, quello che ho detto prima, che queste piccole scosse scaricavano soltanto energia dal terreno.***

Testimone, Stati D. – Mi ricordo bene che venne detto, ma non mi ricordo da chi, che queste piccole scosse che si avvertivano erano scosse che comunque scaricavano il terreno da una energia *e che questo poteva essere considerato uno sciame sismico, una serie di sequenze che avvenivano una dietro l'altra,* ***ma che non erano segni premonitori di una grande scossa.***

Del Pinto Christian, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, escusso all'udienza del 7.12.11, ha affermato di essersi recato a L'Aquila per assistere alla discussione della Commissione in accordo con il suo dirigente, arch. Giuseppe Antonio Giarrusso. Il teste ha ricordato di essere giunto al Palazzo della Regione poco dopo l'inizio della riunione e di essere entrato, assistendo in posizione defilata alla discussione, senza che nessuno gli dicesse nulla.

Del Pinto ha ricordato di aver udito, durante la discussione in seno alla riunione, l'esposizione di due temi riportati sia nel verbale ufficiale della riunione sia nella bozza di verbale sia nell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno:
il primo relativo allo sciame sismico in corso definito come fenomeno normale;
il secondo relativo al fatto che non ci sarebbero state scosse di magnitudo superiore rispetto a quelle già registrate.

Secondo il ricordo di Del Pinto, lo sciame sismico fu definito dai componenti della Commissione, in maniera condivisa, un fenomeno normale per una zona sismica come L'Aquila; si disse, inoltre, che vi erano poche probabilità che in uno sciame sismico vi potessero essere impennate di magnitudo rispetto alla

media fino ad allora registrata; si aggiunse che, al massimo, avrebbero potuto verificarsi altre scosse di magnitudo prossima a quella del 30.3.09 (che era stata di Magnitudo 4.1) di poco superiori o di poco inferiori:

Testimone Del Pinto C. - *Si parlò dello sciame, che* ***fu detto che era difficile che ci sarebbero stati eventi superiori a quattro****, cioè come se il terremoto del giorno prima fosse ormai il massimo a cui... nel contesto diciamo sismico dello sciame il massimo che si poteva raggiungere o comunque si aspettavano eventi grossomodo intorno a quattro, ma non di certo più forti.*

Del Pinto ha proseguito affermando che definire *normale* lo sciame sismico in corso era un errore; così come era un grave errore ritenere che non ci sarebbero state scosse più forti di quelle sino ad allora registrate:

Pubblico Ministero - *Su che cosa dissentiva e perché dissentiva?*
Testimone Del Pinto C. - *Su due cose, innanzitutto sul fatto che* ***un'attività sismica di questo tipo fosse considerata normale****, nel senso siamo in una zona sismica, quindi è normale che ci siano gli sciami, e non tutti gli sciami, questo è vero, poi evolvono in eventi come quello della L'Aquila, insomma. Però per quello che mi ricorda, siccome io lavoro in Protezione Civile e lavoro in Protezione Civile come gestore di una rete sismica regionale, realizzata tra l'altro con una convenzione tra Regione e gli INGV. Nel momento in cui ho uno sciame anche molto più piccolo rispetto a quello lì che ha interessato L'Aquila nei mesi precedenti al 6 aprile, io più di un'occasione diciamo ho buttato giù dal letto il mio dirigente, per dire: "Guarda in questa zona c'è un momento in cui la sismicità ordinaria, io preferisco parlare di sismicità ordinaria, non normale, una sismicità ordinaria in questa area che magari non so mi tira fuori un terremoto ogni tre giorni, su una media sufficientemente lunga, una media temporale sufficientemente lunga, io adesso ho avuto una impennata nel senso ho*

avuto in poche ore trenta terremoti, per noi è un'anomalia. Quindi, io considerando una anomalia, non riesco a considerare normale uno sciame sismico, perché? Almeno per quello che ho avuto modo di studiare e di apprendere durante i miei studi universitari, uno sciame rappresenta comunque una deviazione dall'ordinarietà, non voglio usare la parola "Normale".

Pubblico Ministero - *Qual è l'altro aspetto su cui dissentiva?*

Testimone Del Pinto C. *- Il secondo aspetto è quello che io ho più...*

Pubblico Ministero[25] ***-*** *Poi l'altro punto su cui non era d'accordo e l'ho comunicato al mio dirigente è che era stato detto appunto che in uno sciame sismico non c'era certa probabilità significativa che potesse esserci un'impennata di magnitudo, quindi diciamo che i terremoti che si sarebbero attesi di lì a dopo potevano essere grossomodo intorno alla media delle magnitudo degli eventi che avevano composto la sciame. Io su questo non sono d'accordo per quale motivo? Perché lo sciame fino ad allora e già andava avanti da un po' di tempo aveva dato diciamo al 29 marzo...*

Pubblico Ministero - *sta parlando della telefonata con Gianrusso, sta parlando della sua telefonata.*

Giudice - *ha sollevato l'opposizione. Poi la richiesta in sede di valutazione e di utilizzo, non è che utilizzeremo come le risposte di un consulente tecnico, sta raccontando un fatto, chiarendo...*

Avv. Difensore *– la telefonata.*

Pubblico Ministero - *La telefonata con Giarrusso.*

Avv. Difensore *– se uno non può sentire la telefonata.*

Giudice - *Nell'ambito della telefonata ha espresso una valutazione che è fondata sulla sua qualifica, quindi nel riferire la telefonata inevitabilmente tocca questi aspetti, poi il problema è la valutazione della risposta che ci dà.*

---

[25] La frase, erroneamente attribuita dal trascrittore al P.M., è stata in realtà pronunciata dal testimone Del Pinto, come conferma evidentemente il contenuto dell'affermazione ed il riferimento alla telefonata effettuata al proprio dirigente Giarrusso.

Testimone Del Pinto C. - *Grazie signor Giudice. Quindi* ***io durante la telefonata dissi: "Qua si dice che si aspettano terremoti grossomodo simili a quelli che ci sono stati finora, perché sembrerebbe che in uno sciame non possano essersi molto probabilmente degli aumenti di magnitudo. Ma in realtà l'aumento di magnitudo già c'era stato, già si era passati il giorno prima, cioè se questa riunione fosse stata fatta... Dissi proprio così al mio dirigente: "Se questa riunione fosse stata fatta una settimana fa, si poteva fare lo stesso discorso in relazione alla magnitudo massima che aveva raggiungo un evento durante lo sciame, che era due ed otto, dopodiché ieri, cioè il 30 marzo c'è stato il quattro". Io dissi proprio così: "Se la prossima settimana c'è il cinque, noi che sappiamo"?*** *Cioè d'altronde si sa che i terremoti non possono essere previsti in modo... cioè dire proprio domani ci sarà un evento tale in quella zona. Io quindi espressi questo dubbio. Poi dopo il mio dirigente ha avuto modo di esprimere diciamo nei giorni successivi al 31, prima del 6 naturalmente di esprimere lo stesso dubbio con diverse altre persone.*

Nel corso della stessa udienza del 7.12.11, è stato inoltre acquisito con il consenso di tutte le parti, il verbale delle sommarie informazioni rese in data 25.2.10 da **Giarrusso Giuseppe**, Dirigente Protezione Civile Regione Molise, al quale aveva fatto riferimento il teste Del Pinto.

D: *Conferma di aver autorizzato il Dr. DEL PINTO Christian, Responsabile scientifico del centro funzionale del Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise, a partecipare, quale uditore, alla riunione della Commissione Grandi Rischi,, tenutasi a L'Aquila il 31/03/09?*

R: *Confermo di aver disposto telefonicamente che il Dr. DEL PINTO partecipasse a quella riunione per gli evidenti interessi di tipo scientifico che la stessa rivestiva anche per la Regione Molise.*

Al termine della riunione della Commissione Grandi Rischi, il dr. DEL PINTO mi ha subito telefonato per ragguagliarmi sinteticamente su quanto emerso dalla stessa. Non era affatto convinto ed anzi piuttosto deluso delle conclusioni riportate dai tecnici intervenuti; ricordo che mi manifestò, senza mezzi termini, le sue forti perplessità e riserve su quanto lì appena comunicato.
Dopo pochi giorni, purtroppo, i fatti gli hanno dato ragione. Egli infatti mi aveva preannunciato che in virtù della tipologia del territorio e della storicità sismica dello stesso, non era affatto d'accordo soprattutto su quanto affermato dai tecnici della Commissione Grandi Rischi riguardo il picco di massima di magnitudo 4 Ml fino ad allora registrato che, secondo loro, sarebbe rimasto il massimo dello sciame. Invece DEL PINTO insisteva sul fatto che, a suo parere, una scossa di grado elevato poteva chiaramente preannunciare una scossa di grado ancora maggiore. Mi confermò questa tesi illustrandomi anche dati scientifici a sostegno della stessa.

Braga Gianluca, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila dall'aprile 2008, dirigente dell'Area 5 protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico, escusso all'udienza del 7.12.12, ha affermato di aver udito con certezza, durante la discussione in seno alla riunione, uno dei temi ricorrenti sia nel verbale ufficiale sia nella bozza di verbale sia nelle interviste rese dal sindaco Cialente e dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno: il tema dei danni alle strutture e dei danni che ***"c'erano da attendersi"***.

A specifica domanda dell'avv. Dinacci, difensore degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, il teste Braga ha riferito:

Avv. Difensore, Dinacci - *Scusi Dottore buongiorno. Lei prima ha riferito una frase del Professor Dolce, in particolare nel momento in cui avrebbe detto che* ***all'epoca c'era il rischio di distacco cornicioni per intenderci in senso lato****.*

Testimone Braga G. - *Non ho detto che era il Professor Dolce.*

Avv. Difensore, Dinacci - *Non l'ha detto. Quindi...*

Testimone Braga G. - *Ho detto che fu richiamata l'attenzione.*

Avv. Difensore, Dinacci - *Ha richiamato l'attenzione. Non si ricorda se era il Professor Dolce. Questa affermazione era un'affermazione contestualizzata al momento in cui veniva fatta?*

Testimone Braga G. - *Ovvero?*

Avv. Difensore, Dinacci - *Ovvero chi ha fatto questa affermazione la poneva al momento in cui veniva fatta come previsione?*

Testimone Braga G. - Guardi questa affermazione, io l'ho intesa come un possibile scenario di evento*.*

Avv. Difensore, Dinacci - Come un possibile senario di evento.

Testimone Braga G. - E di danno conseguente all'evento.

Avv. Difensore, Dinacci - Conseguente. Ma all'evento che si erano verificati fino a quel giorno?

Testimone Braga G. - No, all'evento che avrebbe potuto verificarsi.

Avv. Difensore, Dinacci - Successivamente.

Testimone Braga G. - Sì.

Il Sindaco di L'Aquila **Massimo Cialente**, escusso all'udienza del 7.12.11, ha ricordato il contenuto dell'intervista sopra trascritta, da lui rilasciata al termine della riunione del 31.3.09. il teste ha confermato altresì che quanto dichiarato nell'intervista in questione:

"il terremoto ha alte frequenze ma poche oscillazioni, la popolazione lo avverte distintamente per tale motivo, ***c'è da attendersi un danno solo agli elementi non strutturali****"*

altro non era se non la trasposizione delle parole testuali pronunciate dal prof. CALVI nel corso della riunione, così come riportate nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale.

Il teste che con maggiore completezza ed esaustività ha riferito in merito all'oggetto della riunione, ai temi trattati, alle argomentazioni discusse e agli apporti singolarmente forniti da ciascuno dei partecipanti è **Salvatori Lorella**, teste della difesa degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE.

Salvatori Lorella è colei che ha materialmente provveduto alla stesura della bozza di verbale riportata al precedente paragrafo 3.3.4.

Escussa all'udienza del 18.4.12, la teste ha riferito di aver partecipato alla riunione della Commissione Grandi Rischi del 31.3.09 su richiesta del responsabile della Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la dott.ssa Titti Postiglione, che le aveva conferito non solo un incarico di rappresentanza dell'Ufficio emergenze, ma anche il compito di svolgere attività di supporto per la segreteria e per i rapporti con la stampa.
La Salvatori ha spiegato che nel corso della riunione, proprio in ragione degli incarichi ricevuti, redasse il resoconto analitico degli argomenti trattati e dei singoli interventi. Gli appunti manoscritti furono dalla teste trascritti al computer, il giorno dopo (il 1.4.09), e poi inviati, tramite posta elettronica, il 2.4.09, ai suoi dirigenti dell'ufficio emergenze, ing. Fabrizio Curcio, dott.ssa Postiglione, ing. Natale Mazzei, ing. Luigi D'Angelo.

La Salvatori, inoltre, consegnò a mano una copia cartacea del suo resoconto analitico a DE BERNARDINIS Bernardo e ne inviò una copia, tramite e-mail, a DOLCE Mauro, senza ricevere critiche o segnalazioni di imprecisioni da nessuno dei predetti.

Testimone, Salvatori L. - *Sì, sì. Io feci questi fotocopie, però ovviamente ero anticipata con i tempi, per cui... La riunione era programmata per le sei e mezza, quindi quando ai sei e venti mi recai con le fotocopie in mano, ovviamente, nella sala dove si... è lì che incontrai... in realtà in quel momento stavano arrivando tutti i partecipanti alla riunione, ed è* ***in quel momento che incontrai il professore De Bernardinis; il quale subito mi chiese appunto questo; cioè di prendere bene gli appunti, di seguire bene la riunione, perché poi nei giorni successivi gli avrei fatto il resoconto di come andava la riunione. Insomma gli prendevo nota. In realtà un po' per me era un anche usuale, diciamo. Me l'ha ribadito il professore, ed ha fatto bene, perché io ci posto particolare attenzione nel prendere gli appunti.*** *Però in realtà ho fatto sempre parte di uffici, di staff in segreteria tecnica, o a diretto contatto con i direttori generali, quindi era normale che si facesse il resoconto della riunione alla qual quale si partecipava. E questo ovviamente era il mio ruolo, e certamente non quello di un direttore generale.*

Avv. Difensore, Dinacci - *E quindi questa richiesta di redigere un... chiamiamolo un verbalino interno, una nota interna sui contenuti della riunione, poi ha avuto un seguito? Lei ha fatto questa nota interno?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì, ovviamente sì. Durante la riunione, ripeto, presi appunti. Alla riunione c'era anche un altro collega del dipartimento, del servizio comunicazione, al quale dissi: "Prendi bene appunti anche tu, in maniera tale..."; Attilio D'Annibale. E quindi al termine della riunione... era sera, erano le nove di sera quando siamo usciti, anche dopo la conferenza stampa, per cui il giorno seguente la prima cosa che ho iniziato a buttare giù... Questi sono... Posso? Sono i miei appunti...*

Avv. Difensore, Dinacci - *Ha iniziato a metterli in bella copia, questo vuole dire?*

Testimone, Salvatori L. -*Ho iniziato a metterli in bella copia questi che erano i miei appunti presi in maniera...*

Avv. Difensore, Dinacci - *Durante la riunione.*

Testimone, Salvatori L. -*Durante la riunione, sì.*

La teste Salvatori, alle domande del P.M., ha chiarito che seppure quella del 31.3.09 era la prima riunione della Commissione Grandi Rischi alla quale partecipava, in passato aveva comunque fatto parte di segreterie tecniche (in quanto inquadrata presso il Dipartimento della Protezione Civile come geologo direttore) ed aveva redatto resoconti di diverse sedute (anche parlamentari) nelle quali si parlava di argomenti tecnici.

La peculiare formazione professionale della teste Salvatori e le sue pregresse esperienze di segreteria consentono di ritenere il resoconto dalla stessa redatto in occasione della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31.3.09 sicuramente attendibile, una fedele riproduzione di quanto accaduto.

Nel corso dell'esame testimoniale sono stati letti tutti i passaggi della bozza di verbale (che, dopo la testimonianza, veniva nuovamente acquisita) e la teste Salvatori ha confermato la piena rispondenza delle singole frasi riportate nel documento in questione a quanto effettivamente detto nel corso della riunione.

In particolare la teste, autorizzata alla consultazione della bozza di verbale da lei redatta, a domanda del difensore degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, ha confermato che uno dei temi proposti durante la riunione era quello relativo allo *"scarico di energia"*, il medesimo tema di cui aveva parlato il prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno. La teste, in proposito, ha riferito:

Avv. Difensore, Dinacci - *Sempre in quella sede, il professore Barberi...* ***le riporto un pezzo della bozza di verbale che stiamo analizzando, in cui il professore Barberi dice: "Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?". Se lo ricordo quanto punto di domanda?***

Testimone, Salvatori L. -Sì.

Avv. Difensore, Dinacci - *Però, siccome nel verbale, a fronte di questo punto di domanda, non trovo, come dire una risposta precisa, perché, come lei potrà vedere, ci confermi se è così o non è così, c'è a seguire l'intervento del professore Eva, al quale dice: "Non è possibile affermare che non ci saranno terremoti. A me preoccupano però più quegli eventi che non hanno questi precursori". Allora io volevo capire: a fronte di questo tema sullo scarico di energia, il tema è scivolato così?*

Testimone, Salvatori L. - *No, no, assolutamente. Cioè,* ***non si è parlato in termini di scarico di energia, si è parlato della sequenza sismica****, delle scosse che essi stavano verificando, che sa chiama in gergo scientifico "sciame sismico", "sequenza sismica". Con tutto quello che ho scritto verbale, vero dicendolo adesso riassunto, furono tutti d'accordo con le conclusione che poi fece il professore Barberi, cioè che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche gli sciami, le sequenze sismiche, non possono essere considerate premonitrici, precursori di eventi sismici. Questo è il concetto che venne concordato da tutti. Ovviamente se ne discusse, però in questi termini, cioè analizzando la sequenza sismica in corso, i terremoti storici del passato, tutta la sismicità dell'Abruzzo. Si parlò tantissimo durante la riunione, ma noi siamo concentrati su L'Aquila, si mancherebbe, però si parlò tantissimo della zona sismogenetica del segmento della zona di Sulmona; se n'è parlato tanto, perché anche lì c'erano state scosse, perché anche quello preoccupava... Quindi diciamo che la discussione fu molto... se ne parlò di queste scosse, ovviamente analizzandole tutte;*

analizzando quelli di Sulmona... cioè inquadrando tutte la pericolosità della aree sismogenetiche dell'Abruzzo, ma non solo, perché c'erano dei segmenti pure del reatino... Quindi diciamo che si parlò della sismicità e di quello che stava succedendo, così come era da oggetto della discussione.

Avv. Difensore, Dinacci - *Quindi alle precisazioni che ha dato, a fronte di questo quesito in ordine allo scarico di energia... cioè non si aprì un dibattito sullo scarico di energia?*

Testimone, Salvatori L. - *Il termiche "scarico di energia" durante la riunione non venne più menzionato. Si parlò della sequenza sismica.*

Secondo il ricordo della teste Salvatori, dunque, il tema relativo allo *"scarico di energia"* quale fenomeno che allontanava il pericolo di scosse fu introdotto in sede di riunione dal prof. BARBERI, che ne aveva sentito parlare dal Capo della Protezione Civile, (*"Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?"*) ma non venne analizzato in dettaglio, essendosi incentrata l'analisi sulla sequenza sismica.

La testimonianza, in ogni caso, ha confermato che il tema dello *"scarico di energia"* quale fenomeno favorevole non fu solo una dichiarazione isolata di DE BERNARDINIS, ma fu uno dei temi menzionati in sede di riunione, come del resto aveva già riferito anche la teste Stati Daniela.

Oltre al tema dello "scarico di energia", la teste Salvatori ha affermato di aver udito con certezza, durante la discussione in seno alla riunione, le medesime argomentazioni riportate nel verbale ufficiale, trattate nelle interviste sopra trascritte e riferite dagli altri testimoni della riunione sopra citati.

La Salvatori appare tanto più attendibile poiché il suo ricordo è cristallizzato nella bozza di verbale da lei stessa redatta contestualmente allo svolgimento della riunione.

La teste ha affermato:

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Le vorrei fare questa domanda. Perché ci sono riportate delle parole su questa bozza, che per me sono significative, e quindi le faccio la domanda proprio su queste parole. A pagina 2, nel primo intervento che fa il professore Enzo Boschi. Al terzultimo rigo dell'intervento del professore Boschi, leggo testualmente: "I periodi di ritorno sono nell'ordine di due, tre mila anni". Lei conferma di avere udite professore Boschi dire esattamente questa frase?*

Testimone, Salvatori L. -*Sì.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Quando il professore Boschi disse questa frase qualcuno aggiunse qualcosa, oppure disse questa frase e nessuno chiosò nulla su questa affermazione?*

Testimone, Salvatori L. - *No, non disse nulla.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Poi le chiedo conferma sempre sul professore Boschi. Il penultimo rigo. C'è scritto testualmente: "Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si escludere in maniera assoluta". Lei conferma di avere udito il professore Boschi dire esattamente queste parole?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì. Che però non erano in dissonanza con quello che dicevano anche gli altri. Questo mi permetto di dirlo. Le parole sì. Lo confermo tutto il verbale.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Sempre il professore Boschi, il secondo intervento del professore Boschi, sempre pagina 2. Il penultimo rigo: "Studiamo con molta attenzione l'Abruzzo, e lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe". Il Professore Boschi disse proprio: "Lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe"?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Disse testualmente questa...*

Testimone, Salvatori L. - *Sì. Però le parole non vanno svincolate, se non facciamo i giornalisti che estrapolano la frase...*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Io le ho letto tutta la frase. Se lei anziché guardare i difensori presta attenzione a quello che le dico, vedrà che io le ho letto tutta la frase.*

Testimone, Salvatori L. - *Sì, però si è soffermato sulla parola "certa". L'affermazione "certa" è che l'INGV studio con attenzione e con scrupolosità l'Abruzzo, tutto l'Appennino centrale, e lo stano delle conoscenze gli permette di fare l'affermazione. Le affermazioni certe sono quelle che sono riportati qui, cioè che i terremoti non sono...*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Sì, sì, è questa. Io volevo solo sapere se Boschi ha usato la parola "certa".*

Testimone, Salvatori L. - *Sì, la certezza era riferita alla scientificità degli studi che portavano avvocati.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Va bene. Andiamo a pagina 3 di 5. A pagina 3 c'è il secondo intervento del professor Franco Barberi, quando il professore Barberi fa il riassunto a beneficio del Sindaco.*

Testimone, Salvatori L. - *Sì.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Al penultimo rigo di questo intervento io leggo testualmente... Le leggo tutta la frase. "Quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia, e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga". La mia domanda è: questa frase, "Si scarica energia" rappresenta un riassunto del pensiero del professore Barberi, o il professore Barberi ha usato esattamente questo verbale e questo sostantivo, "Si scarica energia"?*

Testimone, Salvatori L. - *Il professore Barberi ha usato questo verbo, però c'è scritto prima, all'inizio della frase "ho sentito". Quindi ha riportato le frasi che aveva sentito da un'altra persona. E chiedeva il parere. Era interrogativa.. infatti c'è il punto interrogativo.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Non dubito di questo. Però magari il professore Barberi, anziché usare la parola "Scarica", aveva usato il sinonimo "Rilascia", e lei per sua comodità ha scritto "Scarica". Perciò io le chiedo se il professore Barberi ha usato testualmente il verbo "Scarica" oppure lei ha usato il verbo "Scarica" come sinonimo di un diverso verbo? Questo è lo scopo delle mie domande?*

Testimone, Salvatori L. - *No, ha usato "Scarica" perché si riferiva alle parole che aveva usato il capo del dipartimento. Quindi ha riportato esattamente quelle parole che erano di un'altra persona. Tant'è vero che poi tutti gli scienziati – ci tengo, magari mi sono espressa male – poi non hanno mai utilizzato questa parola, hanno parlato di sequenze sismiche, di frequenti...*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Il mio scopo era solo sapere se questo verbo era frutto di una reinterpretazione, o era esattamente il verbo uscito dal bocca del professore Barberi.*

Testimone, Salvatori L. - *No, no. Ho capito Adesso.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Quindi "Si scarica energia" l'ha detto testuale il professore Barberi*

Testimone, Salvatori L. - *Perché riferiva le parole del...*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Perché riferiva le parole di altre persone, del capo dipartimento. Ho capito. Questa domanda che fa il professore Barberi, che sembra una domanda specifica, "Si scarica energia?"... e la fa rivolgendosi all'uditorio, l'uditorio ha fornito una risposta oppure no?*

Testimone, Salvatori L. - *Certo che l'ha fornita.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– E qual è? Quella riportata dopo dal professore Eva?*

Testimone, Salvatori L. - *Tutti hanno date una risposta. I vari interventi su questo argomento... si esprimono sia il professore Eva sia il professore Boschi poi... Tutti si esprimono.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Però nessuno parla più di scarico di energia, mi sembra?*

Testimone, Salvatori L. - *Ma nessuno scienziato ha parlato in quel termine di scarico. Il professore Barberi ha utilizzato la parola "scarico" perché si riferiva... "Ho sentito dire che si...". Cioè era tra virgolette, due punti e aperte le virgolette. Le parole di un altro. Poi hanno parlato di sequenza sismica, di scosse che si ripetevano, e che si susseguivano, e di analisi scientifica su quello che stava avvenendo. E la conclusione è che le scosse, le sequenze sismiche, non possono indicatore di evento.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Andiamo a una frase che usato poi il professore Claudio Eva, sempre a pagina 3. Nel terzultimo rigo lei riporta questa frase, attribuendola al professore Eva. "A me preoccupano più quegli eventi che non hanno precursori". È una frase testualmente detta dal professore Eva?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì, pure questa va contestualizzata all'intervento del professore Eva. "Questi precursori", sì.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Però sono parole testuali usate dal professore quando Eva queste?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì, estrapolato da un contesto.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Però è inutile che lo sottolinea. Io le possa rileggere tutta la frase, però la mia domanda è sempre la stessa. Se questa frase è frutto di una sua rielaborazione, oppure se l'ha udita dal professore Eva?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì, l'ho udita.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Andiamo professore Enzo Boschi. Pagina 3. C'è una frase e un verbo che mi... a metà frase il professore Boschi dice... direbbe, da come lei riporta. "Escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi". L'ha udita questa frase dal professore Boschi?*

Testimone, Salvatori L. - *Sì.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Il professore Boschi ha usato proprio il termine "escludere"? Il verbo escludere, anche se nella forma condizionale?*

Testimone, Salvatori L. -*Sì, nel senso che magari... io direi di sì, perché tutto quello che ho scritto lo confermo. Per cui sì. Ovviamente se avessi una trascrizione...*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Perché il professore Boschi potrebbe teoricamente avere detto pure "Ritengo improbabile che lo sciame sismico...", e lei "ritengo improbabile" riteneva che era un po' troppo lungo, ed ha sintetizzato questo "ritengo improbabile" con la parola "escluderei".*

Testimone, Salvatori L. - *No, no. Quando ha detto "escluderei", è "escluderei", quando ho scritto "improbabile" ho scritto "improbabile".*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Andiamo all'ultima pagina, a pagina 4. professore Franco Berberi. Quintultimo rigo, in cui leggo testualmente questa frase: "Questa sequenza sismica non preannuncia niente, ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà". Vorrei sapere se il verbo usato nella forma negativa "non preannuncia niente" l'ha sentito dalla bocca del professore Barberi, o è frutto da una sua reinterpretazione.*

Testimone, Salvatori L. - *L'ho sentita dal professore Barberi.*

Salvatori Lorella ha specificato con assoluta certezza che le frasi, i termini, le parole e le espressioni riportate nella bozza di verbale non sono il frutto di sue rielaborazioni o di riassunti concettuali effettuati per brevità o per comodità di stesura, ma corrispondono testualmente alle parole pronunciate dagli imputati nel corso della riunione, da lei udite e contestualmente trascritte in modo fedele. La teste ha escluso di aver avuto la necessità di ricorrere all'uso di sinonimi o a termini dal significato equivalente ed ha precisato di aver trascritto le precise espressioni usate da chi aveva preso la parola.

Si riportano, di seguito, alcune delle frasi tratte dalla bozza del verbale della riunione, confermate parola per parola dalla teste Salvatori, che trovano corrispondenza, quanto a temi trattati e a termini impiegati, con il contenuto del

verbale ufficiale, con le interviste e con le deposizioni degli altri testimoni sopra citati:

"i periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 - 3.000 anni …. Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pure se non si può escludere in maniera assoluta". (BOSCHI)

"Studiamo con molta attenzione l'Abruzzo e lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe" (BOSCHI).

"A me preoccupano di più quegli eventi che non hanno questi precursori" (EVA).

"Gli spostamenti spettrali sono più coerenti con le scosse e nessun ingegnere sismico si preoccupa di tale dato in quanto lo stesso è ininfluente ai fini della stabilità di una struttura. La percettibilità umana è molto forte. Quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni". (CALVI)

"Escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi" (BOSCHI).

"Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.)" (BARBERI).

"Questa sequenza sismica non preannuncia niente" (BARBERI).

3.3.7 L'esame degli imputati.

Ciascuno degli imputati, nel corso dell'esame svolto all'udienza del 30.5.12, ha ricordato le modalità con le quali venne convocato per il 31.3.09, l'oggetto della

riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e l'apporto singolarmente fornito.

BOSCHI Enzo ha riferito di aver ricevuto via fax la lettera di convocazione del dott. Bertolaso la sera prima della riunione.

Imputato, BOSCHI Enzo - *ho partecipato perché sono stato convocato con un fax dal dottor Bertolaso che al tempo era il capo del Dipartimento della Protezione Civile, la riunione era per il giorno dopo, le date non le ricordo sono tutte scritte qui… Era per il giorno dopo qui a L'Aquila alle 18:30, c'eravamo noi, gli imputati sostanzialmente, esattamente non…*

Pubblico Ministero, Picuti - *qual era l'oggetto della riunione, lo ricorda?*

Imputato, BOSCHI Enzo - *l'oggetto della riunione era scritto nella convocazione fatto da Bertolaso, le parole esatte adesso non le ricordo, è allegato, sostanzialmente era la disamina della sismicità in corso nell'aquilano, la sequenza sismica di cui stiamo parlando.*

Pubblico Ministero, Picuti - *questo fax di convocazione lei quanto tempo prima lo ha ricevuto rispetto alla riunione?*

Imputato, BOSCHI Enzo - *io credo di averlo ricevuto alle 19, verso le 19:30, c'è anche l'orario riportato, del giorno precedente. Sostanzialmente circa ventiquattr'ore prima, 23 ore prima della riunione.*

BOSCHI ha poi evidenziato la corrispondenza di quanto riportato nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale con l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e l'apporto singolarmente fornito.

Pubblico Ministero, Picuti - *la mia domanda professore è questa: io vorrei sapere se quanto riportato nel verbale ufficiale e quanto riportato nella bozza di verbale*

descrivono ciò che è accaduto durante la riunione, se ad esempio le parole da lei dette sono state riportate in modo esatto oppure no.

Imputato, BOSCHI Enzo - *esatto credo sia impossibile perché da quello che ho capito c'è stato qualcuno che prendeva appunti e poi sono stati rielaborati in un secondo momento e quindi non so però i concetti c'erano, naturalmente quello che volevo dire sostanzialmente c'era, forse poteva essere scritto in maniera migliore, tutto si può dire, ma se lei mi contesta punto per punto quello che ho detto io cercherò di spiegare che cosa volevo dire.*

Pubblico Ministero, Picuti - *no, io non le voglio contestare le cose che lei ha detto, io voglio sapere se tra le cose che lei legge in quei verbali trova degli errori rispetto a quello che lei ha detto, voglio sapere se ciò che è scritto nei verbali corrisponde alle cose che ha detto nel corso della riunione.*

Imputato, BOSCHI Enzo - *si, corrisponde, lo ha anche dichiarato a lei quando mi ha interrogato, corrisponde, lei mi chiese sul verbale ufficiale, io quelle cose le ho dette, poi naturalmente sono tutte scritte in maniera… la riunione è durata poco, non è che siamo stati a discutere, quindi sono fatti scritti di getto, sono molto riassuntivi e quindi non c'è… Su quelle cose che io ho detto, che anche i miei colleghi hanno detto, si potrebbe tenere un corso di sismologia per spiegare il tutto e quindi sono cose dette molto rapidamente, scritte rapidamente, firmate in maniera estremamente rapida.*

Pubblico Ministero, Picuti - *però se io volessi sapere che cosa è successo leggendo quei verbali mi faccio un'idea esatta?*

Imputato, BOSCHI Enzo - *si, si fa un'idea abbastanza buona, si.*

CALVI Gian Michele ha riferito di aver ricevuto via fax la lettera di convocazione del dott. Bertolaso la sera prima della riunione

Imputato, CALVI Gian Michele - *c'è il fax di convocazione che tra parentesi ho ricevuto più o meno alla stessa ora di Boschi, intorno alle 19:30 del giorno precedente*

CALVI poi, quanto a oggetto della riunione, temi trattati, argomentazioni discusse e apporto singolarmente fornito, ha confermato quanto riportato nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale.

Pubblico Ministero, D'Avolio - *lei ha letto il verbale, ha avuto modo di leggere il verbale il giorno che lo ha sottoscritto immagino, comunque ha avuto modo di visionare con attenzione il verbale della riunione?*

Imputato, CALVI Gian Michele - *se si riferisce naturalmente al verbale che ho sottoscritto ovviamente l'ho letto con attenzione prima di sottoscriverlo, se si riferisce alla bozza non sottoscritta io non la vidi quel giorno ma la vidi solo successivamente.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *lei conferma comunque di aver reso le dichiarazioni da lei parve come riportate sinteticamente nel verbale e nella bozza?*

Imputato, CALVI Gian Michele - *la bozza che come ho appena detto ho visto successivamente nel corso di questa… l'ho letta e mi ha dato l'impressione di essere più prossima ad una qualche sorta di verbalizzazione, non ho trovato nessun contrasto tra quanto firmato e quanto è scritto in quella bozza per cui mi sento di dire che confermo quello che mi è attribuito in entrambi i verbali.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *bene. Lei può dire, può riferire se il verbale, ora con riferimento alla sua interezza riproduce il contenuto della riunione?*

Imputato, CALVI Gian Michele - *come ha già sottolineato il professor Boschi la riunione è stata un po' più confuso di altre riunioni della commissione può anche non della commissione, ma nella sostanza mi pare che il verbale, altrimenti non lo avrei sottoscritto, contenga…*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *è una riproduzione e lei giustamente dice che conferma quello che era contenuto nel verbale…*

Imputato, CALVI Gian Michele - *per quanto riguarda quello che io ho detto lo confermo nel senso che…*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *se era però più sintetico rispetto a quello che fu detto nella riunione o se comunque sostanzialmente…*

Imputato, CALVI Gian Michele - *guardi il verbale è più sintetico sicuramente ed è naturale che lo sia, anzi ho una certa esperienza molto inferiore a quella del professor Boschi ma di verbali della commissione dei grandi rischi, i verbali tipici non contenevano mai una sorta di stenografia di quanto era avvenuto ma contenevano in modo succinto il contenuto della discussione e poi di solito si concludevano con dei suggerimenti al Dipartimento della Protezione civile ovvero alla presidenza del consiglio.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *quindi non è un verbale tipico quello che lei ha sottoscritto quel giorno? Tipico della commissione intendo.*

Imputato, CALVI Gian Michele - *no, sto dicendo che il fatto che sia succinto coincide, che non sia telegrafico e che non riporti in modo dettagliato è perfettamente coerente con i verbali…*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *invece per la forma possiamo dire che è il normale verbale che veniva redatto e sottoscritto anche per le modalità di redazione? Anche per la forma, il fatto che vi fosse una bozza preliminare…*

Imputato, CALVI Gian Michele - *la bozza preliminare io le ho già detto che non l'ho vista se non dopo quindi per me la bozza preliminare in quel momento non esisteva, quindi quello è un verbale, uno lo legge, guarda soprattutto quello che viene attribuito a lui medesimo e quindi per me quel verbale riproduceva quello che era stato detto.*

EVA Claudio ha riferito di aver ricevuto via fax la lettera di convocazione del dott. Bertolaso la sera prima della riunione e di essere stato avvisato comunque per telefono da un funzionario della Protezione Civile che gli anticipò il testo della convocazione e gli spiegò il motivo per il quale la riunione si sarebbe tenuta a L'Aquila.

Imputato, EVA Claudio - *no, mi scusi, io ho ricevuto in contemporanea a tutti gli altri membri della commissione perché più o meno il fax è partito quasi nello stesso istante, è pervenuto in istituto da me il fax però siccome io non ero presente alle 19:30 in istituto e di una telefonata per conferma di ricezione da parte di un funzionario della protezione civile, non saprei dire assolutamente chi fosse. Questo funzionario mi diceva che c'era stato e che mi avevano mandato questa convocazione, se l'avevo ricevuta. Dissi di no, di non averla ricevuta ancora e lei mi lesse, era una signora, e mi lesse direttamente il testo della comunicazione in cui era chiaro il contenuto e quali fossero gli scopi della riunione. Ringraziai, mi stupii devo dire la verità e chi si delucidazioni alla signora sul come mai veniva fatta la riunione proprio a L'Aquila. Per un terremoto di magnitudo 4? Lei mi rispose di sì perché ci sono un po' di contestazioni nella zona aquilana e sarebbe opportuno che la commissione si riunisca per dirimere. Questa era stata l'informazione che io ebbi alle 19:30 o 19:45 di sera.*

EVA ha poi ricordato di aver prodotto al P.M. in sede di interrogatorio la bozza di verbale proprio per far emergere la piena corrispondenza (la "*perfetta attinenza*") di quanto riportato nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale con l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e l'apporto singolarmente fornito. EVA ha ricordato, inoltre, di aver ricevuto tanto il verbale quanto la bozza di verbale dal prof. DOLCE.

Pubblico Ministero, Picuti - *un'ultima domanda professore, come ha riferito anche lei al giudice prima la bozza del verbale della commissione me l'ha fornita lei durante gli interrogatori a cui si è sottoposto il 30 giugno, le posso chiedere questo, lei mi ha dato questa bozza perché ritiene che sia una bozza sufficientemente descrittiva della riunione?*

Imputato, EVA Claudio - *diciamo che siccome erano in corso dei… Diciamo che fondamentalmente la bozza quella che noi firmammo, il documento firmato veniva in*

qualche misura da qualche parte contestato perché non era contenuto nella totalità delle informazioni è allora io produssi quella per dire che sostanzialmente ciò che era stato detto precedentemente, cioè che era stato firmato, non differiva in alcun modo da quello che era stato verbalizzato anche durante la riunione, d'altronde tutti hanno confermato che vi è perfetta attinenza della borsa di verbale con il verbale che noi abbiamo firmato. Una documentazione più estesa. Certamente in un'ora, anche se la riunione è stata breve, e in un'ora di discussione non è che può essere sintetizzato semplicemente in quelle tre righe ciò che ciascuno di noi ha detto.

Pubblico Ministero, Picuti - *le posso chiedere chi le ha dato questa bozza?*

Imputato, EVA Claudio - *l'ho detto prima, me l'ha data il professor Dolce.*

Pubblico Ministero, Picuti - *il verbale?*

Imputato, EVA Claudio - *la bozza di verbale, la bozza di verbale.*

Pubblico Ministero, Picuti - *anche la bozza di verbale?*

Imputato, EVA Claudio - *il verbale me lo ha dato il professor Dolce e l'abbiamo sottoscritta il giorno 6 aprile tutti insieme a L'Aquila, la bozza di verbale l'ho ricevuta quando ho già detto che sono stato incriminato dal professor Dolce il quale mi diede documentazione relativa, diversi documenti compresi i documenti connessi che ricevetti, il rapporto del terremoto e quant'altro che ebbi in copia e che ho perso durante la cosa.*

SELVAGGI Giulio ha precisato di non essere un componente della Commissione Grandi Rischi nominativamente indicato dall'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 ed ha riferito di essere stato coinvolto nella partecipazione alla riunione da BOSCHI il quale, dopo avergli mostrato la lettera di convocazione appena ricevuta, gli chiese di accompagnarlo a L'Aquila per presentare un "*rapporto dettagliato sulla sequenza sismica … in modo da illustrare in premessa quello che stava succedendo*".

Pubblico Ministero, D'Avolio - *lei ha partecipato alla riunione della commissione grandi rischi…*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *io vorrei precisare che ho accompagnato il professor Boschi a partecipare alla riunione della commissione grandi rischi, come è noto.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *ci racconta come è andata, in particolare chi la convocò, quando si recò a questa riunione e quello che accade nel corso della riunione?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *premetto che non faccio parte della commissione grandi rischi, non ne ho mai fatto parte, non so se già c'è ma vorrei depositare il decreto di nomina della commissione grandi rischi dove non c'è il mio nome, penso che ci sia in atti ed era la prima riunione a cui mi veniva chiesto di accompagnare il professor Boschi. Io vengo a conoscenza di questa riunione diciamo al pomeriggio, alla sera del 30, dopo il terremoto di magnitudo 4,0, al momento della stima era 4,0, rivista a 4,1 successivamente, il quale mi mette al corrente di questa riunione a L'Aquila della commissione grandi rischi e che avrebbe avuto piacere di presentare un rapporto dettagliato sulla sequenza sismica perché mi fece vedere il fax di convocazione che è agli atti, anche lì si deduce che io non ero invitato direttamente a questa riunione, nella quale appunto avrei dovuto produrre un rapporto sulla sequenza sismica in modo da illustrare in premessa quello che stava succedendo*

SELVAGGI ha chiarito di avere un ricordo "*molto lucido di quello che successe*" nel corso della riunione del 31.3.09 ed ha ricordato che quanto riportato, seppure sinteticamente, nel verbale ufficiale corrisponde all'oggetto della riunione, ai temi trattati, alle argomentazioni discusse e all'apporto singolarmente fornito.

SELVAGGI ha però tenuto a precisare che nella bozza di verbale "*ci sono alcuni punti che io invece non riconosco*".

In particolare l'imputato ha riferito di non aver rinvenuto nella bozza di verbale "*una mia frase importante sugli sciami*" che invece era stata fedelmente riportata nel verbale ufficiale.

SELVAGGI inoltre, pur ammettendo la possibilità di non aver udito per sua distrazione il prof. BARBERI parlare di scarico di energia nel corso della riunione, ha chiarito che per quanto gli risulta, e diversamente da quanto riportato nella bozza di verbale, il prof. BARBERI non pose affatto ai presenti la questione sullo scarico di energia; anzi ha precisato che, se avesse sentito affermare un concetto del genere (da lui assolutamente non condiviso) sarebbe "*saltato sulla sedia*".

SELVAGGI, infine, ha chiarito che, al termine della riunione, l'assessore Stati pose una questione in tema di prevedibilità dei terremoti e, subito dopo aver ricevuto la risposta che i terremoti non si possono prevedere, ringraziò. L'imputato, tuttavia, ha chiarito di non ricordare che la Stati, nel ringraziare i presenti, abbia detto, come riportato nella bozza di verbale, che "*così poteva andare a tranquillizzare i cittadini*".

Imputato, SELVAGGI Giulio - *ripeto che ho un ricordo molto lucido di quello che successe anche perché era la prima volta che partecipavo ad una riunione del genere, e penso anche l'ultima. Dopo il mio rapporto si concluse la parte conoscitiva di fatto e prese la parola il professor Barberi che illustrò lo scopo della riunione sostanzialmente quello che è riportato nel verbale e cioè avere delle maggiori informazioni sul significato di queste sequenze, quello che possiamo realmente dire diciamo su queste sequenze. Non ricordo, anzi se vogliamo siccome ho un ricordo assolutamente lucido mi ricordo perfettamente che non disse nulla, però magari lo ha detto io non l'ho sentito, non disse nulla sul famoso scarico di energia. Io mi ricordo che non fu detto però poi se io ero distratto in quel momento non…*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *lei ha letto la bozza del verbale?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *io ho letto la bozza del verbale, la lessi credo nel giugno 2010 quando mi arrivò l'avviso di garanzia, presero conclusione le indagini preliminari e quindi ebbi modo di verificare un po' di documentazione.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *ricorda di aver riletto un punto, è stato detto anche questa mattina nel corso dell'udienza del fatto che il professor Barberi pone una questione sullo scarico di energia…*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *ripeto che io ricordo che non ha detto questa frase. Ricordo che non l'ha detta. Ricordo perfettamente che non l'ha detta.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *quindi questo verbale riporterebbe proprio un dato errato?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *per quanto mi riguarda nell'interrogatorio che ho avuto con il procuratore Picuti a giugno dissi che riconoscevo quello che mi presentò come verbale segnalando che non c'era la mia firma in quanto non facevo parte della commissione, il verbale ufficiale io riconosco come ho già detto nell'interrogatorio, riconosco quello che è stato scritto, mi ricordo perfettamente le cose che sono successe.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *conferma peraltro quello che…*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *confermo, dissi anche nell'interrogatorio che quel verbale era scritto in maniera molto sintetica rispetto a quello che era stato trattato. La bozza la lessi tempo dopo in realtà e non riconosco alcune delle cose che sono riportate in quel verbale. A parte che non trovo una mia frase importante sugli sciami nella bozza, nella bozza no e nel verbale si, quindi già questa è una difformità che mi ha un po' sorpreso perché poi è riportata invece fedelmente nel verbale, ricordo di non aver sentito parlare dello scarico di energia e ricordo altresì perfettamente che l'assessore Stati chiese per quanto riguarda la prevedibilità degli eventi, mi ricordo che ringraziò dopo la risposta ma mi ricordo perfettamente che non udii le parole che così poteva andare a tranquillizzare i cittadini. Assolutamente non mi ricordo, anzi mi ricordo che non fu detta, può essere che ero distratto in quel momento che era la conclusione della*

riunione, però mi ricordo che non fu detta dalla Stati. Quindi in quella bozza di verbale ci sono alcuni punti che io invece non riconosco e che non sono…

Pubblico Ministero, D'Avolio - *quindi questo punto dello scarico di energia e il fatto che è omessa una frase che invece è riportata nel verbale?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *si, esatto, perché io invece mi ricordo una testimonianza qui in cui fu detto che quella era una trascrizione fedele della riunione però quella frase che compare nel verbale non compare nella bozza e quindi non è una trascrizione fedele, e in più mi ricordo che il professor Barberi non ha parlato di scarico di energia, lo dico perché se lo avesse detto io avrei comunque detto qualcosa perché sono ovviamente non concorde su questo.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *ha udito il professor Eva quando ricordava questo momento?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *si, molto bene.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *però ugualmente lei non lo ricorda?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *non è che non ricordo, ricordo che non lo ha detto. Poi se lo ha detto magari ero distratto, ma io ricordo che non lo ha detto. Sarei saltato sulla sedia se avesse preso una cosa del genere, in questo senso, o comunque lo avrei detto… Io ricordo di non aver sentito queste parole.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *benissimo. Quindi comunque al di la di queste imprecisioni lei sicuramente conferma il contenuto del verbale ufficiale?*

Imputato, SELVAGGI Giulio - *come ho detto nell'interrogatorio con il procuratore Picuti io confermo, anche se ho aggiunto, che è ovviamente in forma sintetica il resoconto della riunione.*

BARBERI Franco ha riferito di essere stato chiamato a partecipare alla riunione del 31.3.09, in qualità di Presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Imputato, BARBERI Franco - *Il 31 marzo 2009 io sono venuto a L'Aquila in quanto convocato dal Dipartimento della protezione civile in qualità di presidente vicario della commissione grandi rischi, questa era la carica che rivestivo presso la Protezione civile, poi ovviamente ero professore dell'Università di Roma tre e vari altri incarichi in precedenza.*

Quanto all'oggetto della riunione, ai temi trattati, alle argomentazioni discusse e all'apporto singolarmente fornito, BARBERI ha fatto rilevare come solo nella bozza di verbale della riunione e non nel verbale ufficiale risulta riportata la frase con cui egli pose ai presenti la questione sullo scarico di energia; tale frase, secondo il ricordo dell'imputato, venne effettivamente pronunciata, anche se in modo "*un po' ironico*".

Pubblico Ministero, Picuti - *va bene Professore. Un'altra domanda, lei ha avuto modo di leggere la bozza di verbale della commissione, quella dove abbiamo parlato ripetutamente di…*

Imputato, BARBERI Franco - *ho avuto modo di rileggere la bozza del verbale, penso, non so esattamente quando ma probabilmente quando siamo potuti essere iscritti nel registro degli indagati o addirittura dopo, non prima. Non l'ho vista prima.*

Pubblico Ministero, Picuti - *lei ha una copia a disposizione?*

Imputato, BARBERI Franco - *si.*

Pubblico Ministero, Picuti - *in questa bozza professore a pagina tre è riportato un suo intervento, all'inizio, in questo intervento lei fa riferimento allo scarico di energia, se vuole le rileggo tutta quanta la frase comunque io mi riferisco alla totalità dell'intervento in cui c'è la frase sullo scarico di energia. Ce l'ha presente?*

Imputato, BARBERI Franco - *lo sto rivedendo. Intanto la ringrazio di avermi fatto questa domanda perché nelle di interrogatorio in particolare del professor Eva mi sembrava che lei nelle sue domande mi attribuisse che in sede di commissione io avrei*

sollevato o dichiarato che gli sciami scaricavano energia e diminuivano la probabilità che ci sarebbe stata una forte scossa, cosa che non è mai avvenuta.

Pubblico Ministero, Picuti - *da lì risulta che lei pone la questione, non sto dicendo che lei…*

Imputato, BARBERI Franco - *no, ma da come poneva lei prima le domande mi sembrava che mi attribuisse, che mi addebitate questa dichiarazione.*

Pubblico Ministero, Picuti - *no, se lei ha posto questa questione.*

Pubblico Ministero, Picuti - *in merito a questa questione devo dire che come avrete tutti osservato questa questione non compare nel verbale che abbiamo sottoscritto, io questa bozza l'ho vista come dico parecchio tempo dopo la riunione del 31, francamente non ho una memoria precisa. Devo dire che nel rispondere a questa domanda sono combattuto tra un'opposta tendenza. Prima ho sentito il dottor Selvaggi dichiarare in maniera così certa che mi ha impressionato che non ha sentito proprio, non mi ha sentito proprio pronunciare queste parole e la seconda tendenza e che immaginando che chi verbalizzava, chi ha prodotto e che sono funzionari del dipartimento, questa bozza non aveva certo nessun motivo di inserire cose non veritiere, allora sono portato a dire che è possibile che questo riferimento l'abbia fatto però intanto osserviamo che questo riferimento nasce in realtà… In questo mio intervento ci sono due domande perché il primo. Io avevo introdotto gli argomenti, prima di dire queste cose dicono la commissione si deve esprimere su due questioni, uno fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto anche in relazione a quanto si possa prevedere e due discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione. Ora per quanto riguarda il primo punto E poi riprendo concordo come sia estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici, si può fare il riferimento alla sismicità storica da cui emerge l'elevata sismicità del territorio abruzzese, sappiamo che l'Abruzzo è una regione ad elevato rischio sismico, poi su questo gradirei ritornarci per qualche precisazione. Nei terremoti del passato ci sono state sequenze sismiche preliminari simili a quelle che stiamo osservando oggi. In generale che cosa ci potete*

dire, ecco la questione posta agli esperti presenti, e qui faccio un riferimento se mi si consente anche un po' ironico nel senso che ho sentito il capo del dipartimento della protezione civile dichiarare alla stampa anche se non è un geofisico preciso che quando ci sono sequenze sismiche più frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga, cosa ci potete dire a riguardo? Ecco il senso di questo discorso.

Il prof. BARBERI, inoltre, ha confermato di aver pronunciato nel corso della riunione anche la frase *"questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona si sismogenetica in cui primo poi un grosso terremoto ci sarà"*, riportata nella bozza di verbale ma non nel verbale ufficiale.

Pubblico Ministero, Picuti - *professore un'altra domanda, sempre nella bozza di verbale che è stata prodotta nell'ultima pagina c'è questa sua affermazione riferita lei, quando lei dice questa sequenza sismica non preannuncia niente, non le sembra questa un'affermazione deterministica in ordine alla prevedibilità del terremoto?*

Avv. Difensore, Petrelli - *chiedo scusa, siccome si chiede all'imputato di riferire in ordine ad un concetto che ha in seguito all'ora pregherei il pubblico ministero quando fa domande sui contenuti che faccio una domanda sull'intero periodo, non si fermi dove le conviene.*

Pubblico Ministero, Picuti - *professor Barberi la mia domanda io per brevità non le ho letto…*

Avv. Difensore, Petrelli - *lasci perdere la brevità pubblico ministero rilegga tutta quella frase e poi faccia rispondere…*

Pubblico Ministero, Picuti - *di tutto l'intervento professor Barberi mi interessa solo l'affermazione, la frase in cui lei dice, inizia così la frase "questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona si*

sismogenetica in cui primo poi un grosso terremoto ci sarà. Questa affermazione non le sembra deterministica? Quando dice non preannuncia niente perché dice credo che non preannunci niente di… Perché usa un linguaggio così sicuro, non preannuncia niente quando invece le affermazioni di tipo probabilistico richiederebbero un tipo di linguaggio un po' più cauto, un po' meno netto e quindi non le sembra di esprimersi e dare certezze quando di certezze non si possono dare?

Imputato, BARBERI Franco - *diciamo che se intanto ovviamente tutte queste sono frasi da qualcuno colte durante una riunione, non è che sono frutto della mia penna, non è una dichiarazione scritta è ufficiale, e qualcuno che mi attribuisce una dichiarazione, questo significa che non è che si sta a pensare parola per parola quello che si dice però nella sostanza è vera questa frase perché abbiamo sentito Selvaggi prima, abbiamo sentito Eva prima, abbiamo sentito Boschi, avete agli atti una relazione molto approfondita del professor Gasparini ed è vero che sostanzialmente una sequenza sismica non preannuncia nulla, non può…*

Pubblico Ministero, Picuti - *quindi lei lo conferma, lo sta confermando adesso?*

Imputato, BARBERI Franco - *si, lo sto confermando.*

DOLCE Mauro ha ricordato che venne avvertito dal prof. De Bernardinis della riunione che si sarebbe tenuta a L'Aquila il 31.3.09 ed ha chiarito che fece immediatamente delle telefonate per "*verificare la presenza dei componenti esperti del rischio sismico*" e che attivò la sua segreteria per predisporre la lettera di convocazione che poi venne firmata dal dott. Bertolaso.

Pubblico Ministero, D'Avolio - *fu informato dell'oggetto della riunione precedentemente e da chi fu informato?*

Imputato, DOLCE Mauro - *non ho una memoria molto precisa dell'epoca anche perché in mezzo c'è stato un anno di lavoro a L'Aquila che praticamente equivaleva a 10 anni di vita per quanto è stato intenso quel periodo, credo di essere stato informato*

da de Bernardinis e di avere avviato la convocazione della commissione grandi rischi, della riunione, tutto questo da fuori l'ufficio perché io avevo una riunione a Roma, non ricordo esattamente dove, forse presso le Ferrovie dello Stato nel pomeriggio…

Pubblico Ministero, D'Avolio - *stiamo parlando del 30 marzo?*

Imputato, DOLCE Mauro - *parliamo del 30 marzo, si.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *del giorno precedente quindi?*

Imputato, DOLCE Mauro - *si, del giorno precedente dopo che c'è stata la magnitudo 4, c'è stata questa richiesta di convocare, forse feci anche delle telefonate per verificare la presenza dei componenti esperti del rischio sismico e probabilmente la mia segreteria fece, predispose la convocazione che poi però fu firmata dal dottor Bertolaso.*

Quanto alla piena corrispondenza tra la bozza di verbale, il verbale ufficiale e l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e quanto all'apporto singolarmente fornito, DOLCE ha ricostruito in dibattimento la "*storia del verbale*", riferendo:

Pubblico Ministero, D'Avolio - *bene. Senta lei conosce il verbale, io parlo adesso del verbale ufficiale, non della bozza, lo ha redatto lei o lo ha fatto redigere lei professore?*

Imputato, DOLCE Mauro - *ora le spiego rapidamente la storia del verbale, durante la riunione c'erano due funzionari del dipartimento, la Salvatori e Attilio D'Annibale che prendevano appunti, nel frattempo durante la riunione anch'io prendevo i miei appunti sintetici. Sostanzialmente loro compilarono una bozza, una minuta di verbale con quello che avevano scritto e io nel frattempo dopo la riunione quando con la macchina andai a Napoli perché avevo una serie di impegni tra Napoli e Roma tra l'1 e il 3, in macchina ovviamente c'era l'autista, non guidavo altrimenti sarebbe stato impossibile, rimisi in ordine un po' i miei appunti, degli appunti sintetici, appunti per concetti. Mi sembra che il giorno successivo ricevetti l'e-mail da D'Annibale in cui mi trasmetteva questa minuta e da un confronto vidi che aveva un'impostazione troppo da stenografi*

rispetto alla capacità di riportare testualmente quello che era stato detto, e peraltro mancava anche qualche elemento che invece era nei miei appunti. Per cui sviluppai sostanzialmente i miei appunti sempre mantenendolo a livello concettuale perché così era più corretta come verbalizzazione sintetica. Dopodiché questa operazione si era esaurita il due o il tre che era già pronto il verbale, poi purtroppo quello che è avvenuto è avvenuto e il 6 portai il verbale sintetico che avevo redatto io però anche prendendo in considerazione la minuta di Salvatori e D'Annibale.

Pubblico Ministero, D'Avolio - *va bene. Quindi lei conferma il contenuto sotto il profilo della veridicità di quanto scritto nel verbale?*

Imputato, DOLCE Mauro - *mi sembra di sì se devo dirlo…*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *per quanto riguarda la bozza vale lo stesso, lei ha visto anche la bozza, ha riletto la bozza, in parte è stato anche lei colui che l'ha redatta nel contenuto.*

Imputato, DOLCE Mauro - *la bozza a qualche cosa in più ma rispetto ad una verbalizzazione di una riunione di esperti sono contenute delle cose che sono dal mio punto di vista, poi in termini processuali non lo so perché ovviamente non potevo minimamente immaginare questa evoluzione, nei termini scientifici i concetti sono riportati sostanzialmente come sono stati espressi.*

DE BERNARDINIS Bernardo ha ricordato che partecipò alla riunione del 31.3.09 su richiesta del dott. Bertolaso; il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, infatti, non poteva recarsi a L'Aquila per altri impegni e gli chiese di sostituirlo in qualità di Vice Capo Dipartimento.

DE BERNARDINIS ha riferito inoltre che, subito dopo aver ricevuto da Bertolaso indicazioni sulla riunione, chiamò BARBERI, il quale gli rappresentò l'indisponibilità dell'on. Zamberletti, e poi DOLCE al quale chiese di avvertire "*gli scienziati*" che sarebbe arrivata la convocazione.

Pubblico Ministero, Picuti - *professore vuole dire al giudice qual era il suo ruolo all'interno della commissione grandi rischi, in particolare il 31 marzo 2009?*

Imputato, DE BERNARDINIS B. - *io sostituivo il capo dipartimento che mi chiede di sostituirlo in qualità di vice capo dipartimento ai sensi anche dei miei compiti e funzioni, in quanto lui impossibilitato perché si doveva recare in Campania per la vicenda rifiuti che invece non coinvolgeva minimamente me.*

…

Barberi l'ho contattato io dopo la telefonata, se volete torniamo al 30, dopo la telefonata di Bertolaso Bertolaso mi disse quello che ha detto, non mi spiegò esattamente qual era la ragione, ma mi disse le motivazioni sue e quindi mi disse anche di chiamare la Stati e di chiamare le componenti della commissione grandi rischi per annunciare che stava procedendo ad una convocazione. Io chiamai Barberi, lui non ha ricordo di questo ma mi disse lui a me che Zamberletti era indisposto, qualcuno glielo deve aver detto, non certamente io. Lui mi disse questo ed io chiamai Mauro Dolce, come vede mi ricordo molto bene, se vuole le dico anche l'ora, mi si è stampato tutto nella mia testa tranne solo alcune altre cose, e gli si telefona agli scienziati, li prendevo per il sedere insomma, in giro, gli dissi telefona agli scienziati e avvertili che gli arriva questa convocazione urgente. Saranno state le 16 del 30 o lei 17, siamo intorno a quell'orario. Io telefonai poi alla Stati e alla Patrizi, quindi anche al prefetto vicario verso le otto, le 20 di sera. Quindi le ho dato un flash sul 30.

In merito alla corrispondenza di quanto riportato nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale con l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse ed in merito all'apporto singolarmente fornito, DE BERNARDINIS ha riferito come il 31.3.09, su sua richiesta, Salvatori Lorella redasse piuttosto che una bozza di verbale un "*resoconto speditivo*" della riunione che gli serviva per "*poter riferire al Capo Dipartimento*".

Inoltre il prof. DE BENERNARDINIS ha ricordato di aver sentito nel corso della riunione il prof. BARBERI porre ai presenti la questione sullo scarico di energia.

Pubblico Ministero, Picuti - *professore ritorniamo alla domanda che le ho fatto. Ritorniamo alla domanda sullo scarico di energia, le aveva fatto questa suddivisione tra scarico di energia di cui avete parlato nel corso della riunione, scarico di energia dell'intervista, mi era sembrato che volesse fare questa distinzione.*

Imputato, DE BERNARDINIS B. - *esattamente, vorrei distinguerli tutti e due.*

Pubblico Ministero, Picuti - *ci dica.*

Imputato, DE BERNARDINIS B. - *nella riunione io sentii il professor Barberi e Lorella Salvatori, messo a verbale, e quel verbale vi ricordo che non è un verbale innanzitutto, è una bozza di verbale ma è ancora un qualche cosa di diverso, è un resoconto speditivo che io chiesi a Lorella Salvatori di farmi per poter riferire al capo dipartimento.*

Elencate le fonti di prova documentali e orali raccolte in dibattimento dalle quali emerge l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e gli apporti singolarmente forniti da ciascuno dei partecipanti, si rileva che la notizia della riunione della Commissione Grandi Rischi ebbe ampia eco su tutti gli organi di informazione, nazionali e locali (dalla televisione, alla stampa, alla radio, ai siti internet) che diffusero in maniera capillare e reiterata tanto la notizia della sua convocazione quanto la notizia relativa all'esito della stessa.

Quanto alla **televisione** sono stati depositati dal P.M. i supporti video relativi ai telegiornali, non solo locali ma anche nazionali, che hanno dedicato alla questione titoli di apertura ed interi servizi.

Quanto alla **stampa** appare sufficiente il richiamo agli articoli pubblicati a partire dal 1.4.09 da Il Messaggero Abruzzo, Il Tempo e Il Centro[26].

Per quanto concerne la **radio** è stata acquisita la trascrizione di un comunicato trasmesso da Isoradio il 1.4.09[27].

In relazione ai **siti internet** risulta documentata la pubblicazione di notizie sull'esito della Riunione della Commissione Grandi Rischi da parte dei siti de Il Tempo.it e InAbruzzo.com[28].

In atti, inoltre, risultano prodotti anche una serie di comunicati ANSA, diramati a partire dal 31.3.09 ed incentrati proprio sull'esito della riunione[29].

3.4 Le finalita' della riunione del 31.3.09.

Evidenziati i doveri dei componenti della Commissione Grandi Rischi, come emersi dall'analisi del dato normativo; illustrati l'oggetto della riunione, i temi trattati, le argomentazioni discusse e gli apporti singolarmente forniti da ciascuno dei partecipanti, come emersi dalle prove documentali e orali sopra riportate, occorre ora verificare le motivazioni che hanno portato alla convocazione della riunione e le finalità perseguite.

In proposito assume indubbio rilievo la deposizione resa da Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della Protezione Civile alla data del 31.3.09[30].

[26] Cfr. documenti G e W della produzione del P.M. e documenti n. 17 e ss. della produzione della difesa del prof. CALVI (avv. Alessandra Stefàno).
[27] Cfr. documento G della produzione del P.M..
[28] Cfr. documento G della produzione del P.M. e documenti n. 17 e ss. della produzione della difesa del prof. CALVI (avv. Alessandra Stefàno).
[29] Cfr. documento G della produzione del P.M..
[30] Il dott. Bertolaso, all'epoca dei fatti Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, inizialmente inserito nella lista testimoniale del P.M. quale testimone, veniva sentito all'udienza del 15.2.12 con le garanzie di legge, quale coindagato di reato connesso iscritto nel

In particolare il dott. Bertolaso ha riferito che fu lui stesso, nella qualità all'epoca rivestita, a convocare la riunione della Commissione Grandi Rischi. Alla base di tale decisione, secondo quanto riferito in udienza, fu la situazione di profonda incertezza nella quale si trovava la popolazione abruzzese (ed aquilana in particolare) a causa dello sciame sismico che era in corso da diversi mesi. Il dott. Bertolaso, in proposito, ha riferito che la zona di L'Aquila era da parecchi mesi interessata da fenomeni sismici caratterizzati da una pluralità di scosse "*piccole*" che si alternavano con episodiche scosse "*superiori al classico sciame sismico*" e che, nel mese di marzo, la situazione era peggiorata fino a creare nella popolazione una situazione di allarme diffuso ("*una diffusa situazione di preoccupazione, di disagio, sicuramente in alcuni casi anche di panico*").
Il dott. Bertolaso ha spiegato come l'allarmismo diffuso veniva all'epoca alimentato da voci circa forti scosse imminenti (il riferimento è da intendersi al ricercatore locale Giampaolo Giuliani che riteneva di essere in grado di prevedere, sulla base dell'analisi del gas radon di superficie, una imminente scossa di terremoto e di lancare allarmi in proposito) e da "*iniziative estemporanee*" riconducibili a soggetti non meglio identificati che (in alcuni casi anche andando in giro per la città di L'Aquila a bordo di vetture munite di altoparlanti, autoqualificandosi come appartenenti alla Protezione Civile) diffondevano voci in merito ad un'imminente forte scossa di terremoto, creando il panico nella popolazione.
Il dott. Bertolaso, inoltre, ha ricordato come la stampa locale, in quei giorni, dava ampio spazio a tutte le ipotesi che venivano di volta in volta formulate sulle possibili evoluzioni dello sciame sismico in corso.

Un impulso determinante alla convocazione della riunione in esame poi, sempre secondo quanto riferito dal dott. Bertolaso, fu fornito anche dalla

procedimento n. 289/12 R.G.N.R. Procura della Repubblica di L'Aquila.

diramazione in data 30.3.09 da parte dell'ANSA del seguente comunicato della Protezione Civile Regionale[31]:

Oggetto:

Protezione Civile: non previste altre scosse nell'aquilano.

(ANSA) – Pescara, 30 MAR – Nell'aquilano "non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità". Lo rende noto la sala operativa unificata permanente della protezione civile, evidenziando che "tutte le informazioni diffuse di altro contenuto sono da ritenersi false e prive di ogni fondamento" …

Il dott. Bertolaso ha chiarito che, non appena lesse il suddetto comunicato, rimase molto sorpreso, ritenendo assolutamente imprudente un'affermazione predittiva dal tenore così categoricamente rassicurante e subito si attivò, nella stessa giornata del 30.3.09, telefonando all'assessore alla Protezione Civile Regionale Daniela Stati per porre rimedio.

A proposito di tale telefonata, all'udienza del 15.2.12 è stato acquisito un supporto informatico contenente la registrazione della puntata della trasmissione televisiva "M.A.N. - Ma anche no", andata in onda sul canale LA7 in data 22.1.12, nel corso della quale il dott. Bertolaso (ospite della trasmissione) ha assistito all'ascolto dell'audio della telefonata intercorsa con l'assessore Stati (le cui parole sono state anche trascritte e proiettate in trasmissione unitamente al sonoro) ed ha commentato le frasi da lui pronunciate:

***Stati**: Pronto?*

***Bertolaso**: Sono Guido Bertolaso*

***Stati**: Ooooh!! buona sera !! Caspita che onore!!!*

[31] Cfr. produzione documentale effettuata all'udienza del 11.4.12 dalla difesa del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS (avv. Dinacci) ed allegata al verbale di udienza.

Bertolaso: *Come stai?*

Stati: *…. Bene grazie tu come stai Guido?*

Bertolaso: *Bene! Senti ti chiamerà De BERNARDINIS adesso, il mio vice, si è detto di fare una riunione lì a L'Aquila su questa vicenda di questo sciame sismico che continua in modo da zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni eccetera*

Stati: *Ti ringrazio Guido, grazie mille*

Bertolaso: *Però devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto perché quelle sono delle cazzate non sii dicono mai queste cose quando si parla di terremoti*

Stati: *Va benissimo!!!*

Bertolaso: *E' uscita, non so, mi dicono una agenzia dice non sono più previste altre scosse ma questo allora non si dice mai Daniela neancheeee sotto tortura*

Stati: *Io guarda Guido non lo sapevo e mi scuso per loro perché esco in questo momento dalla giunta*

Bertolaso: *Figurati! Nessun problema però digli che quando devono fa dei comunicati che parlassero con il mio ufficio stampa che ormai ha la laurea honoris causa in informazione e in emergenza e quindi sanno come ci si comporta in modo da evitare il boomerang perché se tra due ore c'è una scossa di terremoto ehh che cosa dicono… (.inc.).?*

Stati: *Certo*

Bertolaso: *La verità*

Stati: *Certo*

Bertolaso: *Il terremoto il terremoto è un terreno minato*

Stati: *Li chiamo immediatamente!!*

Bertolaso:*…he he prudentissimi comunque adesso questa cosa la sistemiamo, la cosa importante è che domani adesso DE BERNARDIS ti chiama …..*

Stati: *Si*

***Bertolaso**: E vedi dove volete fare la riunione, io non vengo, ma vengono ZAMBERLETTI, BARBERI, BOSCHI quindi i luminari del terremoto in Italia…*

***Stati**: Va bene!*

***Bertolaso**: Li faccio li faccio venire a L'Aquila o da te o in Prefettura, decidete voi tanto a me non me ne frega niente in modo che è più un'operazione mediatica hai capito?*

***Stati**: Si, si*

***Bertolaso**. Cosi loro che sono i massimi esperti in terremoti diranno: lezione normale sono fenomeni che si verificano meglio che ci siano cento scosse di quattroooo scala Richter piuttosto che il silenzio perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito?*

***Stati**: Va bene, allora io intanto penso a ritirare cerco di bloccare il comunicato….*

***Bertolaso**: Nooo, no, no, no già fatto adesso ci stanno mettendo una pezza i miei. Tu adesso parla con DE BERNARDIS e decidete dove fare questa riunione domani poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione e che non è perché siamo spaventati e preoccupati ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente e invece di parlare io e te facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia….*

***Stati**: Va benissimo….*

***Bertolaso**: Va bene?*

***Stati**: E poi ci vediamo domani pomeriggio a Roma perché il Presidente CHIODI mi diceva che c'era l'incontro sui giochi del mediterraneo*

***Bertolaso**: mmmm, Non ci sarò io ci sarà AIELLO, io domani pomeriggio sarò a Napoli*

***Stati**: Va bene allora poi ti mando una relazione su quello che è successo*

***Bertolaso**: Va bene!! Perfetto!*

***Stati**: Grazie Guido, ciao buona serata*

Nella presente sede, per quanto di interesse, appare sufficiente fare esclusivo riferimento a quanto detto dal dott. Bertolaso nel corso dalla sua deposizione

all'udienza del 15.2.12 nel ricordare e spiegare la suddetta conversazione telefonica, atteso che lo stesso, anche su impulso del P.M. e delle altri parti, ha ripercorso tutti i passaggi della telefonata e tutte le singole frasi, fornendo in dibattimento un'interpretazione autentica di ciascuna delle espressioni sopra riportate: il dott. Bertolaso ha così illustrato in modo compiuto le finalità perseguite al momento della convocazione della riunione della Commissione Grandi Rischi.

In particolare il dott. Bertolaso ha ricordato di aver redarguito la Stati per il comunicato sopra trascritto, da lui definito in udienza "***demenziale***", ribadendo all'assessore regionale l'assoluta imprudenza della diffusione di notizie che negavano in maniera categorica la possibilità di ulteriori scosse.

Il dott. Bertolaso, inoltre, ha confermato di aver fatto riferimento nella conversazione con la Stati alla necessità di "***tranquillizzare la gente***" e di "***fare un'operazione mediatica***", ed ha chiarito di aver voluto alludere, con tali espressioni, alla necessità di effettuare un'attività informativa seria e diretta nei confronti dell'opinione pubblica, in contrasto tanto con le voci allarmistiche, ritenute prive fondamento scientifico, che si stavano diffondendo e stavano creando il panico nella popolazione, quanto con le rassicurazioni, ingiustificate e "demenziali", della Protezione Civile Regionale.

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *…* ***Certo, è un'operazione mediatica: nel senso che è un'informazione attraverso i media****. Questo è il mio senso dell'operazione mediatica. Con quale altra operazione mediatica avrei dovuto fare, comunque!*

Sbandierare le competenze di Franco Barberi o di Enzo Boschi di fronte ai….

È un'operazione mediatica finalizzata a smentire l'agenzia che ho letto all'inizio…

Giudice - *Quella della Protezione Civile…*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *Regionale! A smentire categoricamente. E poi, a far dire che fino a quando non ci sono basi scientifiche dimostrate su alcuni esperimenti, o alcune teoriche, purtroppo i terremoti sappiamo benissimo che non possono essere previsti. Ed a dire quindi che lo sciame, e tutto il resto…, cioè, non è che io li imbeccati sulle cose da dire. Era, e lo ripeto ancora una volta, la mia preoccupazione è quella di consentire ai cittadini di questo territorio che vivevano in una situazione molto difficile; e ricevevano le più disparate comunicazioni, contrastanti fra di loro,* ***la possibilità di ascoltare alla fine di quella riunione tecnica le parole dei più importanti esperti di questo paese****. Mi pare un'operazione trasparente, chiara; assolutamente non equivocabile.*

Pubblico Ministero, dottor Picuti - *Lei però conclude la telefonata, se mi dà una spiegazione anche di questo. Lei dice Sull'Assessore Stati "Tu adesso parla con De Bernardinis e decidete dove fare questa riunione domani. Poi, fatelo sapere che ci sarà questa riunione, e che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente.* ***Ed invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia****". Quando lei dice "Perché vogliamo tranquillizzare la gente", questa frase mi sembra un po' distonica rispetto a quello che ha detto prima lei "Facciamo un'operazione per informare la gente". La vuole informare o la vuole tranquillizzare. Non capisco! La parola tranquillizzare, io gli attribuisco un significato. Però, ci dica lei il significato!*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *"Poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione, con riferimento all'operazione mediatica", sennò ovviamente non aveva senso. Noi stiamo spaventati e preoccupati, bisogna tranquillizzare la gente sempre con riferimento a quelle che erano le preoccupazioni che avevano intossicato questo territorio".*

La necessità di "tranquillizzare" la popolazione deve dunque essere intesa, secondo l'interpretazione autentica del termine fornita dal dott. Bertolaso in

udienza, "*con riferimento alle preoccupazioni che avevano intossicato questo territorio*".

Secondo quanto riferito dal dott. Bertolaso, che personalmente provvide alla convocazione della riunione, la finalità era dunque essenzialmente "mediatica": l'intento era quello di fornire alla popolazione aquilana, tramite il massimo organo scientifico dello Stato, senza intermediari e senza filtri, un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico, idoneo a contrapporsi in maniera efficace agli allarmismi che, pur se privi di credibilità scientifica, si stavano diffondendo nella popolazione aquilana. Questo, del resto, fu il motivo per il quale la riunione si tenne a L'Aquila.

Secondo le parole di Bertolaso, tale finalità era pienamente condivisa con gli imputati BARBERI e DE BERNARDINIS. Tale condivisione di intenti trova conferma, peraltro, nella circostanza che il prof. BARBERI (Presidente vicario della Commissione) non sollevò alcuna contestazione in ordine alle modalità di convocazione (pur essendo stato "scavalcato" dall'iniziativa assunta di persona dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile) e nella circostanza, confermata anche dagli imputati BARBERI e DE BERNARDINIS in sede di esame, che, immediatamente dopo la conclusione della riunione, essi lo chiamarono al telefono per fargli un breve resoconto degli argomenti trattati.
A conferma della necessità di informare in modo quanto più completo e diretto la popolazione aquilana, il dott. Bertolaso aggiungeva che la situazione era di "*grande incertezza nell'ambito della popolazione*" … "*c'era, insomma, un piccolo arsenale di possibili problemi, di possibili informazioni che erano destinate a continuare a suscitare sempre più preoccupazioni nell'animo della gente, senza che però si capisse esattamente quelle che erano le vere situazioni da un punto di vista scientifico*".

Dunque può certamente concludersi che

"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi ***tutte le informazioni disponibili*** *alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*

proclamato nel comunicato stampa diffuso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in data 30.3.09 che annunciava la riunione in L'Aquila della Commissione Grandi Rischi per il 31.3.09; obiettivo perseguito, come indicato nella lettera di convocazione della riunione, attraverso

"una ***attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile*** *relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatesi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali"*

derivò da una particolare situazione ambientale caratterizzata dal generale timore per la crescente intensità e frequenza delle scosse; dal diffuso sentimento di preoccupazione, nella popolazione, nella società civile, nelle istituzioni locali, alimentato dalle incertezze e dall'alternanza di voci contraddittorie sui possibili futuri sviluppi dello sciame in corso; dai danni già riscontrati su alcuni immobili, soprattutto quelli più vetusti del centro storico e dalla decisone del Sindaco di L'Aquila di chiudere la scuola materna del popoloso quartiere di Santa Barbara e la scuola elementare De Amicis che presentavano già danni visibili.

Tale obiettivo e i mezzi con i quali esso venne perseguito furono senza dubbio condivisi da tutti gli imputati, come attesta la lettura testuale dal verbale ufficiale della riunione laddove si dice che:

*"alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico in grado di **fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo**";*

"prende la parola il Prof. Barberi, per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto, gli scopi della riunione:

1) *fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto **in relazione a quanto si possa prevedere**;*
2) *discutere e **fornire indicazioni** sugli allarmi diffusi nella popolazione".*

3.5 Si e' trattato di una riunione della Commissione Grandi Rischi?

Proprio all'inizio dell'esame reso nel corso dell'udienza dibattimentale del 30.5.12 il prof. BARBERI, introducendo un argomento che è stato successivamente sviluppato e più approfonditamente analizzato dalle difese degli imputati, ha posto il dubbio che quella del 31.3.09 non sia stata, in realtà, una riunione della Commissione Grandi Rischi.

Il prof. BARBERI ha spiegato di essersi posto il problema della valida composizione della Commissione fin da quando ricevette la convocazione, atteso che il numero di dieci componenti (espressamente previsto dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06) non poteva essere raggiunto, ed ha chiarito che, a suo giudizio, il 31.3.09 non venne tenuta una vera e propria riunione della Commissione Grandi Rischi, ma si effettuò una "*ricognizione di esperti*" a norma dell'art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06.

In particolare il prof. BARBERI ha sostenuto:

Imputato, BARBERI Franco - *devo questo proposito fare una precisazione, come è stato ricordato anche mi sembra dal pubblico ministero poco fa il decreto che istituisce*

la commissione grandi rischi, che istituiva nel 2006 la nuova commissione antirischi stabilisce che le riunioni sono valide se sono presenti almeno 10 componenti, era chiaro che fin dalla convocazione questi 10 componenti non avrebbero potuto esserci perché la convocazione era stata formalmente presentata, i quattro imputati qui presenti più Zamberletti che peraltro non intervenne. Allora io riflettei subito, adesso vi spiegherò che ripetutamente questo problema si era posto, riflettei subito sul fatto che questa riunione anziché una vera riunione della commissione grandi rischi andasse considerata una ricognizione di esperti anche questa prevista dall'articolo tre comma 10 del decreto istitutivo su richiesta del capo del dipartimento.

Il prof. BARBERI, poi, ha spiegato che il problema relativo alla regolare costituzione della Commissione Grandi Rischi non ha investito solo la riunione del 31.3.09, ma ha interessato quasi tutte le riunioni tenute da tale organo a partire dall'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 23582/06, non ponendosi, forse, soltanto in occasione della riunione di insediamento.
In tutte le riunioni svolte per trattare questioni connesse al rischio sismico, come anche quelle relative al rischio idrogeologico, vulcanico o industriale, secondo il prof. BARBERI la Commissione Grandi Rischi si è composta senza mai raggiungere il numero legale.

Imputato, BARBERI Franco - *mi sembra irrilevante la cosa, non voglio con questo diminuire la responsabilità degli esperti presenti, io voglio dire che questo problema del fatto che praticamente mai, io credo forse nella riunione di insediamento ma non ne sono sicuro che si sia raggiunto il numero legale, ma tutte le altre volte che la commissione grandi rischi per trattare questioni sia legate ai terremoti o allegate al rischio idrogeologico o al rischio industriale o al rischio vulcanico, se riunita non aveva mai il numero legale, io posso produrre verbali che alla fine cosa devo dire, per consuetudine continuavano a chiamarsi della commissione grandi rischi ma che*

avrebbero dovuto essere tutti illegalmente inficiati in quanto commissione grandi rischi.

Il prof. BARBERI ha ricordato di essersi attivato in diverse occasioni per modificare o correggere la norma, ritenuta incoerente e di ostacolo ad un normale funzionamento della Commissione Grandi Rischi.

Imputato, BARBERI Franco - *e io ho posto questo problema a De Bernardinis ma soprattutto a Bertolaso infinite volte dicendo fate cambiare il decreto istitutivo altrimenti avremo sempre un problema di mancanza di numero legale.*

Ad avviso del prof. BARBERI il problema si poneva a causa di un'errata formulazione della norma di cui all'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06.

Imputato, BARBERI Franco - *tant'è vero che io ripeto, ora mi sto davvero ripetendo che io… Non ci siamo mai arrivati nelle riunioni di commissione, mai, e che io ho ripetutamente chiesto, può chiedere conferma al dottor De Bernardinis, al professor De Bernardinis, non so quante volte che cambiassero, che fosse cambiato questo articolo.*
Pubblico Ministero, Picuti - *è una legge contraddittoria.*
Imputato, BARBERI Franco - *esattamente, è una legge che non poteva funzionare. Era sbagliato il provvedimento.*

Dunque, due sono le eccezioni sollevate dal prof. BARBERI:

- ✓ la prima riguarda l'errata formulazione della norma di cui all'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 che impedisce la regolare costituzione, in termini di numero dei partecipanti, della Commissione Grandi Rischi;

- ✓ la seconda concerne la qualità rivestita dai sette imputati nella riunione del 31.3.09. Essi, secondo l'opinione del prof. BARBERI, a quella data non potevano essere considerati componenti della Commissione Grandi Rischi poiché tale Commissione non si è regolarmente costituita per difetto del numero minimo dei componenti. I sette imputati, invece, sarebbero meri esperti riunitisi a norma dell'art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06 ai quali non può applicarsi lo statuto dei componenti della Commissione Grandi Rischi.

Le eccezioni introdotte dal prof. BARBERI in sede di esame sono state più ampiamente trattate dalle difese degli imputati e dai difensori del responsabile civile durante la discussione finale.
I difensori, più in particolare, hanno eccepito che a L'Aquila il 31.3.09 non si è tenuta una riunione della Commissione Grandi Rischi per le seguenti ragioni:

- ✓ la Commissione non si era legalmente formata per difetto del numero minimo dei componenti. Infatti alla riunione del 31.3.09 parteciparono solo quattro dei componenti nominativamente indicati nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06, ovvero BOSCHI Enzo, BARBERI Franco, EVA Claudio, CALVI Gian Michele, ben al di sotto del numero minimo di dieci componenti previsto dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ DE BERNARDINIS Bernardo, SELVAGGI Giulio, DOLCE Mauro sono del tutto estranei alla Commissione Grandi Rischi poiché non figurano nominativamente nell'elenco dei componenti di cui all'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ anche a voler sostenere che DE BERNARDINIS Bernardo, SELVAGGI Giulio e DOLCE Mauro siano membri della Commissione, il numero minimo di

dieci componenti previsto dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 non sarebbe stato comunque raggiunto;

- ✓ la Commissione, alla data del 31.3.09, non era stata legittimamente convocata, atteso che le lettere di convocazione erano state firmate dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e non dal Presidente o dal Presidente Vicario della Commissione stessa o dal Presidente Vicario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06

con la conseguenza che, stante l'inapplicabilità dello statuto giuridico e della qualità formale di membri della Commissione Grandi Rischi, i sette imputati non possono essere chiamati a rispondere della violazione dei doveri di ***"previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio"*** e di ***"valutazione dei rischi"*** previsto dagli artt. 2, 3, 9 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, gravanti per legge solamente sui membri della Commissione Grandi Rischi ritualmente convocati e ritualmente riuniti.

Per comprendere meglio le eccezioni formulate dal prof. BARBERI e dai difensori degli imputati e del responsabile civile in tema di regolare composizione della Commissione e di numero minimo dei componenti è necessario esaminare le norme del D.P.C.M. n. 23582/06 che dettano i criteri di composizione della Commissione Grandi Rischi.

In particolare l'art. 1 prevede che la Commissione Grandi Rischi è composta da n. 21 "*rappresentanti di specifica e qualificata esperienza*".

Art. 1

Composizione

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata esperienza in tale ambito, di cui:

il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile;

il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);

il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.);

tre esperti in materia di rischio sismico;

tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico;

tre esperti in materia di rischio vulcanico;

un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale;

un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario;

cinque esperti in materia di protezione civile.

L'art. 2, poi, individua nominativamente tali 21 rappresentanti (tra i quali figurano gli imputati BARBERI, BOSCHI, CALVI e EVA):

Art. 2

Nomina dei componenti

1. L'on. Giuseppe Zamberletti ed il prof. ***Franco Barberi****, per l'indiscussa fama nazionale ed internazionale e gli alti incarichi di responsabilità e direzione ricoperti nella struttura nazionale di protezione civile sin dal suo nascere, sono nominati rispettivamente Presidente e Presidente vicario.*

Sono altresì, componenti della Commissione

– Il Presidente del C.N.R. prof. Fabio Pistella;

– il Presidente dell'I.N.G.V. prof. ***Enzo Boschi****;*

– il Direttore dell'A.P.A.T. dott. Giorgio Cesari;

nonché i seguenti esperti:

rischio sismico

- *prof.* ***Gian Michele Calvi***

Ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l'Università di Pavia;

- *prof.* ***Claudio Eva***

Ordinario di Fisica terrestre presso l'Università di Genova;

- *prof. Michele Jamiolkowski*

Ordinario di Geotecnica presso il Politecnico di Torino;

rischio idrogeologico - idraulico

- *prof. Ugo Malone*

Ordinario di Idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano;

- *prof. Franco Siccardi*

Ordinario di Costruzioni idrauliche presso l'Università di Genova;

- *prof. Pasquale Versace*

Ordinario di Statistica e calcolo delle probabilità ed idrologia presso l'Università della Calabria;

rischio vulcanico

- *prof.ssa Lucia Civetta*

Ordinario di Geofisica presso l'Università Federico II di Napoli;

- *prof. Mauro Rosi*

Ordinario di Geochimica e vulcanologia presso l'Università di Pisa;

- *prof. Roberto Scandone*

Ordinario di Fisica del vulcanismo presso l'Università di Roma 3;

rischio chimico nucleare industriale

- *prof. Roberto Passino*

Ordinario di Impianti chimici presso l'Università La Sapienza di Roma;

rischio ambientale e sanitario

- *prof. Umberto Veronesi*

In qualità di esperti in materia di protezione civile sono, altresì, nominati componenti della Commissione:

- *dott. Guglielmo Berlasso*

Direttore della protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- *ing. Demetrio Egidi*

Direttore della protezione civile della Regione Emilia Romagna;

- *dott. Roberto Oreficini*

Direttore della protezione civile della Regione Marche;

- *dott. Prof. Carlo Pace*

Esperto in problemi di protezione civile;

- *prof. Vito Riggio*

Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

In particolare l'on. Giuseppe Zamberletti ed il prof. **Franco BARBERI** sono nominativamente indicati rispettivamente come Presidente e Presidente Vicario

"per l'indiscussa fama nazionale ed internazionale e gli alti incarichi di responsabilità e direzione ricoperti nella struttura nazionale di protezione civile sin dal suo nascere"

rientrando dunque a pieno titolo tra le

"*indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile*"

di cui all'art. 1.

Risultano, inoltre, nominativamente indicati come componenti della Commissione Grandi Rischi anche il presidente del C.N.R. (prof. Pistella), il presidente dell'I.N.G.V. (prof. **Enzo BOSCHI**) ed il direttore dell'A.P.A.T. (prof. Cesari).

Con specifico riferimento, poi, al settore rischio sismico, sono indicati nominativamente come componenti della Commissione Grandi Rischi il prof. **Gian Michele CALVI**, il prof. **Claudio EVA** ed il prof. Michele Iamiolkowski.

E' da rilevare, peraltro, che l'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06, al comma 6 stabilisce testualmente:

"*La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di* ***almeno dieci componenti*** *e delibera a maggioranza dei presenti*".

Si dispone, a questo punto, di tutti gli elementi normativi per rispondere alla prima eccezione formulata in udienza dal prof. BARBERI.

Effettivamente la norma (art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06) prevede che la Commissione Grandi Rischi operi con la presenza di almeno dieci componenti; e in caso di riunione per trattare (come nel caso di specie) questioni connesse al rischio sismico essa, apparentemente, non consentirebbe mai di raggiungere il numero legale poiché la somma dei cinque componenti previsti in linea generale per tutte le tipologie di rischio (on. Zamberletti, prof. BARBERI, prof. Pistella, prof. BOSCHI e prof. Cesari) e dei tre componenti specificamente nominati quali esperti per il rischio sismico (prof. CALVI, prof. EVA e prof. Jamiolkowski), non permetterebbe mai di raggiungere il numero minimo di dieci componenti.

L'esame dell'articolata disciplina di organizzazione e funzionamento della Commissione Grandi Rischi appena esposta consente, tuttavia, di osservare come la critica mossa dal prof. BARBERI non sia fondata.

Non è corretto, infatti, sostenere che la Commissione Grandi Rischi, per le questioni connesse al rischio sismico, non è strutturalmente in grado di riunirsi con dieci di quei soggetti che l'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 espressamente indica come "componenti" in riferimento all'indicazione nominativa contenuta nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06.
I componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi, infatti, sono 21 e il numero di dieci ben può essere raggiunto, anche in occasione di una riunione appositamente convocata in tema di rischio sismico, attraverso il coinvolgimento dei "*cinque esperti in materia di protezione civile*" nominativamente indicati all'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 che testualmente prevede:

In qualità di esperti in materia di protezione civile sono, altresì, nominati componenti della Commissione:

1. *dott. Guglielmo Berlasso (direttore della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);*
2. *ing. Demetrio Egidi (direttore della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna);*
3. *dott. Roberto Oreficini (direttore della Protezione Civile della Regione Marche);*
4. *prof. Carlo Pace (esperto in problemi di protezione civile);*
5. *prof. Vito Riggio (Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)*

Perciò la Commissione Grandi Rischi, anche quando la riunione attenga ad uno specifico settore di rischio, è sicuramente in grado di riunirsi con dieci di quei soggetti che l'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 espressamente indica come "componenti", atteso che tra i componenti nominativi (oltre a quelli indicati in generale ed a quelli indicati in relazione a singoli settori di rischio) risultano anche cinque esperti in materia di protezione civile, competenti, in senso generale, per tutte le ipotesi di rischio specifico.

La norma, dunque, lungi dall'essere "*contraddittoria*" o "*sbagliata*", come afferma il prof. BARBERI, è analitica e coerente poichè stabilisce criteri di operatività specifici che si adattano alle diverse possibili situazioni e ai diversi possibili contesti nei quali la Commissione Grandi Rischi può essere chiamata ad operare.

Meno pretestuose e certamente più ricche di contenuto argomentativo, appaiono le altre eccezioni difensive, ovvero:

- ✓ la Commissione non si era legalmente formata per difetto del numero minimo dei componenti. Infatti alla riunione del 31.3.09 parteciparono solo quattro dei componenti nominativamente indicati nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06, ovvero BOSCHI Enzo, BARBERI Franco, EVA Claudio, CALVI Gian Michele, ben al di sotto del numero minimo di dieci componenti previsto dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ DE BERNARDINIS Bernardo, SELVAGGI Giulio, DOLCE Mauro sono del tutto estranei alla Commissione Grandi Rischi poiché non figurano nominativamente nell'elenco dei componenti di cui all'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ anche a voler sostenere che DE BERNARDINIS Bernardo, SELVAGGI Giulio e DOLCE Mauro siano membri della Commissione, il numero minimo di dieci componenti previsto dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 non sarebbe stato comunque raggiunto;
- ✓ la Commissione, alla data del 31.3.09, non era stata legittimamente convocata, atteso che le lettere di convocazione erano state firmate dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e non dal Presidente o dal Presidente Vicario della Commissione stessa o dal Presidente Vicario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06

Ora deve effettivamente riconoscersi che:

la norma, art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06, prevede che la Commissione Grandi Rischi operi con la presenza di almeno dieci componenti, mentre alla riunione del 31.3.09 parteciparono solo quattro (e non dieci) di quei soggetti che l'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 espressamente indica come "componenti" in riferimento all'indicazione nominativa contenuta nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 (e, segnatamente, BARBERI Franco, BOSCHI Enzo, EVA Claudio e CALVI Gian Michele);

e che DE BERNARDINIS Bernardo, SELVAGGI Giulio e DOLCE Mauro non figurano nominativamente nell'elenco dei componenti di cui all'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06;
e che la riunione del 31.3.09 non venne convocata dal Presidente della Commissione Grandi Rischi (o dal Presidente vicario) ma dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Ma le eccezioni difensive trovano adeguata spiegazione nell'esame dell'astratto dato normativo che disciplina le modalità di convocazione ed i criteri di composizione della Commissione Grandi Rischi, in particolare l'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06; e nell'esame delle emergenze probatorie circa l'attività in concreto svolta nel corso della riunione del 31.3.09 e del contributo causale fornito da ciascuno degli imputati.

Quanto all'esame dell'astratto dato normativo che disciplina i criteri di composizione della Commissione Grandi Rischi, l'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede:

Art. 3

Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1 si riunisce di regola con cadenza bimestrale.

2. Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione

civile. Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.

3. Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.

4. Il Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.

5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, alle quali siano stati regolarmente invitati.

8. Qualora la Commissione ritenga necessaria l'esecuzione di specifici studi, indagini o analisi, il Presidente o il Presidente vicario ne rappresentano l'esigenza al capo del Dipartimento al fine degli ulteriori seguiti di competenza.

9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione.
10. Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.
11. Il servizio segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della commissione.
12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.

La norma trascritta prevede, dunque, la possibilità che alle riunioni, oltre ai membri nominativi elencati all'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06, possano partecipare, senza diritto di voto:

- ✓ i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento (art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06);
- ✓ esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile (art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06);
- ✓ i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno (art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06).

Il dato normativo esposto si combina con le emergenze probatorie che definiscono l'oggetto della riunione del 31.3.09, l'attività in concreto svolta ed il contributo causale fornito da ciascuno degli imputati.

L'esame dello schema organizzativo disciplinato dalla legge, da un lato; e la verifica delle modalità con le quali gli imputati sono stati convocati ed hanno operato in occasione della riunione in esame, dall'altro, consentono di rispondere a tutte le eccezioni dei difensori e di affermare che a L'Aquila, il 31.3.09, gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi come contetato nel capo di imputazione.

I punti nodali di tale verifica sono:

1. quello relativo alle modalità formali di convocazione;
2. quello relativo al dato nominalistico della riunione;
3. quello relativo al numero ed alla qualità dei partecipanti alla riunione;
4. quello relativo all'attività in concreto svolta nel corso della riunione ed al contributo fornito in termini casualmente rilevanti da ogni singolo imputato.

3.5.1 L'attività in concreto svolta nel corso della riunione del 31.3.09. Il contributo fornito dai singoli imputati.

Il profilo dirimente per l'individuazione della qualità dei sette imputati e della natura giuridica della riunione del 31.3.09 è l'ultimo dei punti appena elencati, ossia quello afferente all'esame dell'attività in concreto svolta nel corso della riunione.

Come sopra anticipato, ciò che rileva ai fini dell'accertamento della penale responsabilità degli imputati è non solo (e non tanto) la qualifica formale ed astratta rivestita ma, in termini assai più pregnanti, l'attività in concreto svolta (in relazione all'oggetto della riunione del 31.3.09) ed il contributo causale che essi hanno fornito.

La natura, la tipologia ed il contenuto della regola di cautela che presiede ad una determinata attività, infatti, possono essere correttamente e compiutamente individuati ed analizzati soltanto una volta verificato in concreto in cosa sia esattamente consistita l'attività in esame.
Del pari l'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo cautelare può essere effettuata con completezza soltanto all'esito dell'analisi e della verifica del contenuto concreto dell'attività posta in essere.

Per individuare l'**oggetto della riunione** occorre leggere, innanzi tutto, la **lettera di convocazione**. Gli imputati, BOSCHI, BARBERI, EVA e CALVI furono convocati a L'Aquila nella loro qualità di componenti nominativamente indicati della Commissione Grandi Rischi per procedere a

*"una **attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica** degli ultimi quattro mesi verificatesi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali".*[32]

Il **verbale ufficiale** testimonia di come l'intento programmato nella lettera di convocazione sia stato effettivamente realizzato.
Nella parte iniziale del verbale il prof. DE BERNARDINIS spiega ai presenti le finalità della riunione chiarendo come

"la riunione odierna si è resa necessaria per esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi nel territorio della Provincia Aquilana, che è culminata con la scossa di magnitudo 4.0 del 30.3.09. Alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche

[32] Cfr. documento Q della produzione del P.M..

del settore sismico, in grado di ***fornire il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo***".

Le medesime finalità sono ribadite, subito dopo, anche dal prof. BARBERI:

"*Al termine dell'esposizione del quadro conoscitivo, prende la parola il Prof. Barberi, per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto, gli scopi della riunione:*

3) *fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto* ***in relazione a quanto si possa prevedere****;*
4) *discutere e* ***fornire indicazioni*** *sugli allarmi diffusi nella popolazione".*

Sulla base di questi elementi appare possibile affermare con certezza che l'oggetto della riunione (lo scopo in concreto perseguito e l'attività posta in essere) non era limitato alla "verifica" in ordine all'attendibilità scientifica delle dichiarazioni allarmistiche di Giuliani o alla sola "ricognizione" o alla sola "indagine" sullo sciame sismico iniziato nel giugno 2008, come erroneamente sostenuto nella memoria depositata dal difensore del prof. BARBERI[33].

L'oggetto della riunione, invece, era indubbiamente e dichiaratamente più ampio: fornire alla popolazione del territorio interessato dallo sciame sismico un'informazione completa, approfondita, scientificamente attendibile sul rischio sismico e sulla possibile evoluzione del fenomeno in corso ("***fornire il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo***"; "*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto* ***in relazione a quanto si possa***

[33] Cfr. pag. 7 della memoria difensiva dell'avv. Petrelli: "*Non può, dunque, esservi dubbio in ordine alla circostanza che i componenti della CGR furono convocati dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile esclusivamente in merito a tale specifica questione e furono invitati in particolare ad effettuare una "verifica" in ordine alla attendibilità scientifica di tali metodiche che, così come riprese e rilanciate dai media, stavano creando una indiscriminata situazione di allarme sull'intero territorio abruzzese (Req. P.M., p. 40) ed una relativa "ricognizione", ed una "indagine" relativamente al correlato fenomeno sismico in atto, che costituiva lo sfondo reale di tali infondati "allarmi".*

prevedere"; "***fornire indicazioni*** *sugli allarmi diffusi nella popolazione*") che solo un organo qualificato come la Commissione Grandi Rischi poteva garantire.

Non si trattava dunque di procedere a una generica "indagine" o a una generica "ricognizione" sullo sciame sismico in corso; non si trattava di procedere a "verifica" della correttezza delle argomentazioni di Giuliani; ma, per dichiarato intento programmatico riportato a verbale, si trattava di procedere ad analisi approfondita e scientificamente corretta del rischio sismico, con specifica finalità informativa nei confronti della popolazione interessata.

Non appare neanche possibile, sotto un diverso profilo, ritenere che la finalità della riunione del 31.3.09 fosse quella di effettuare una "ricognizione" o una "indagine" sul fenomeno sismico in atto, limitatamente a quanto già accaduto dall'inizio dello sciame fino alla scossa del 30.3.09.
E' evidente, infatti, che l'analisi della situazione non potesse prescindere dalla considerazione di quanto già accaduto, dall'osservazione e dallo studio dello sciame sismico in corso e degli effetti che le scosse già registrate avevano prodotto.
In tal senso deve intendersi il riferimento, contenuto nella lettera di convocazione alla riunione, alla

"*attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla* ***sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali***".

E' altrettanto evidente, tuttavia, che ai fini di una "*disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile*" che avesse un'utilità non solo storica o didattica, ma anche pratica ed operativa (come il richiamo agli aspetti di protezione civile impone), la mera considerazione di quanto già accaduto non fosse sufficiente.

Per fornire (come testualmente recita il verbale della riunione) il "*quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo*", infatti, era necessaria anche un'analisi approfondita del rischio sismico in chiave di "***previsione***" e "***prevenzione***" nei termini di cui all'art. 3 commi 2 e 3 Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Di tali scopi erano perfettamente consapevoli tutti i partecipanti alla riunione, attesa l'inequivocabile esposizione del programma dei lavori espressamente effettuata dal prof. BARBERI, come risulta dal verbale ufficiale:

"*Al termine dell'esposizione del quadro conoscitivo, prende la parola il Prof. Barberi, per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto, gli scopi della riunione:*

1) *fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto* ***in relazione a quanto si possa prevedere****;*
2) *discutere e* ***fornire indicazioni*** *sugli allarmi diffusi nella popolazione".*

D'altro canto non si capisce l'utilità di tenere la riunione a L'Aquila se lo scopo non fosse stato quello di procedere alla valutazione, in concreto, del rischio sismico determinato dallo sciame in corso sul territorio aquilano: senza l'analisi del rischio sismico (finalizzata al compimento di attività di previsione e prevenzione), la disamina sarebbe stata del tutto priva di utilità pratica e, soprattutto, avrebbe potuto essere condotta in un altro contesto spazio –

temporale, senza urgenza e nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, come previsto "*di norma*" dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06.

La convocazione della riunione con urgenza (dopo la scossa del 30.3.09) ed a L'Aquila, invece, rende evidente la finalità di protezione civile di previsione, prevenzione ed analisi del rischio, al fine di individuare le misure di protezione a livello individuale o collettivo da calibrare sull'evoluzione della situazione in atto.

Si ripete ancora una volta che la correttezza di tale interpretazione trova conferma documentale nella parte del verbale in cui vengono riportate le dichiarazioni del prof. BARBERI: "scopo della riunione" era, in modo espresso e inequivocabile, "*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto* ***in relazione a quanto si possa prevedere***".
Trova conferma letterale, dunque, il fatto che la verifica, l'indagine e la ricognizione della situazione in atto era strumentale all'analisi del rischio sismico.
Di tali valutazioni la popolazione doveva essere messa al corrente, come si evince dal secondo dei due punti esposti dal prof. BARBERI: "*discutere e* ***fornire indicazioni*** *sugli allarmi diffusi nella popolazione*".

L'oggetto della riunione ricalca, dunque, pedissequamente, e non a caso, il disposto dell'art. 9 L. 225/92 in tema di funzioni della Commissione Grandi Rischi:

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla ***previsione e prevenzione delle varie ipotesi***

di rischio. *La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla* ***valutazione dei rischi connessi*** *e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.*

Il tema è stato definitivamente chiarito dal dott. Bertolaso all'udienza del 15.2.12, quando il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rispondendo alle domande del giudice, ha espressamente individuato lo scopo e le finalità della riunione del 31.3.09 nell'analisi del rischio:

Giudice - *Però, la domanda è questa: tra i compiti istituzionali, proprio normativamente previsti dalla Commissione Grande Rischi, non a caso anche il nome stesso Commissione Grandi Rischi, è prevista anche l'analisi nel rischio prima di un evento catastrofico!*

Indagato di reato connesso, BERTOLASO G. - *Certo!*

Giudice - *In questo caso la riunione della Commissione Grande Rischi è stata tenuta ad evento avvenuto, ovviamente nessuno avrebbe mai potuto prevedere che il 6 aprile ci sarebbe stato l'evento di magnitudo più ampia. Era considerato un intervento giustificato dal fatto che l'evento catastrofico era già avvenuto;* ***era una riunione di carattere preventivo, informativo, proprio per un'analisi del rischio!***

Indagato di reato connesso, BERTOLASO G. - *Quella del 31 marzo!*

Giudice - *Esatto, quella del 31 marzo!*

Indagato di reato connesso, BERTOLASO G. - *Quella era una riunione che era finalizzata, come ho detto, a prendere atto di tutti quelli che erano i dati scientifici in possesso….*

Giudice - Non si era verificato un evento catastrofico in senso…

Indagato di reato connesso, BERTOLASO G. - No!

Giudice - Eppure la Commissione Grandi Rischi c'è stata. *Vorrei sapere se era negli intendimenti di chi l'ha promossa…*

Indagato di reato connesso, BERTOLASO G. - *Io!*

Giudice - *Ed anche di chi l'ha sollecitata…, e per questo che faccio a lei la domanda…, c'era indicazione di analizzare il rischio, visto che l'evento catastrofico ancora non si era verificato, un evento catastrofico d'importanza distruttiva, particolarmente significativa!*

Indagato di reato connesso, BERTOLASO G. - L'indicazione di analizzare tutti i dati relativi al rischio; e quindi tutte quelle che erano le informazioni scientifiche registrate; quella che era la situazione di vulnerabilità e territorio, e tutte le altre questioni*…*

Per individuare il **contributo fornito in termini causalmente rilevanti da ogni singolo imputato** in relazione all'oggetto della riunione, occorre riferirsi a tutte le fonti di prova sopra analizzate, documentali e orali, circa i temi trattati e le argomentazioni discusse il 31.3.09, ovvero il verbale ufficiale, la bozza di verbale, le interviste e le deposizioni testimoniali dei soggetti presenti alla riunione.

BARBERI Franco, quale Vice Presidente della Commissione Grandi Rischi, e **DE BERNARDINIS Bernardo**, quale Vice Capo del Settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, introducevano i temi oggetto di trattazione, dirigevano la discussione, esponevano il loro punto di vista in tema di mitigazione del rischio sismico, prevedibilità dei terremoti, sismicità del territorio, rilevanza dei fenomeni precursori, valore attribuibile allo sciame ed allo "scarico di energia", evoluzione del fenomeno e aumenti di

magnitudo nel corso di uno sciame sismico, possibili scenari di evento, rilevanza del gas radon quale fenomeno precursore.

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'I.N.G.V. e membro nominativamente indicato della Commissione Grandi Rischi, esponeva la sua opinione sui periodi di ritorno dei forti terremoti nel territorio abruzzese, sulle scarse probabilità a breve di una scossa catastrofica, sulla rilevanza dei fenomeni precursori.

SELVAGGI Giulio, quale responsabile del Centro Nazionale Terremoti presso l'I.N.G.V., illustrava le Mappe di pericolosità, le elaborazioni della Rete Accelerometrica, il Rapporto di evento della scossa del 30.3.09 e la rilevanza dei fenomeni precursori.

CALVI Gian Michele, quale Direttore dell'Eucentre e membro nominativamente indicato della Commissione Grandi Rischi, analizzava le registrazioni accelerometriche mettendo in relazione le accelerazioni e i danni prodotti alle strutture; indicava i danni che "*c'erano da attendersi*".

EVA Claudio, quale membro nominativamente indicato della Commissione Grandi Rischi, esponeva la sua opinione sulla rilevanza dei fenomeni precursori e sullo sciame sismico in corso.

DOLCE Mauro, quale Direttore dell'Ufficio del Rischio Sismico presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, analizzava le registrazioni accelerometriche dell'I.N.G.V. e della Rete Accelerometrica Nazionale, i danni prodotti dallo sciame sismico alle strutture ed evidenziava la vulnerabilità delle parti fragili non strutturali.

L'analisi del contributo singolarmente fornito all'oggetto della riunione, rende evidente come non si sia trattato di mera "ricognizione" di esperti, di "verifica" o di "indagine" *ex* art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06, come vorrebbero far intendere le difese, ma si è trattato a tutti gli effetti di attività di *"valutazione,*

previsione e prevenzione del rischio sismico" come previsto dagli artt. 2, 3, 9 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Ciascuno dei sette imputati, nel corso della riunione del 31.3.09, apportava un significativo contributo, modulato sulla formazione scientifica e professionale di ognuno e sull'appartenenza allo specifico settore di competenza in tema di rischio sismico e di protezione civile, corrispondente a quello che era l'oggetto della riunione.
Tale modalità operativa, d'altro canto, coincide con la disciplina legislativa secondo cui la Commissione deve avere una composizione eterogenea, riunendo collegialmente i migliori esperti nel campo della Protezione Civile e del rischio sismico, unitamente al Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ad esperti esterni per l'approfondimento di problematiche specifiche o per ulteriori contributi tecnico-scientifici: è la visione collegiale, arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ogni singolo membro, che consente di valutare i rischi nel modo più adeguato e completo in relazione ai doveri di previsione e prevenzione.

Dunque, indipendentemente dal dato formale della mancata partecipazione alla riunione del numero numero minimo di dieci componenti della Commissione Grandi Rischi nominativamente indicati nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 e indipendentemente dalla circostanza che DOLCE, SELVAGGI e DE BERNARDINIS non sono componenti della Commissione Grandi Rischi nominativamente indicati nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06, ciò che conta per definire il ruolo, la qualità, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità dei singoli è l'attività in concreto svolta a L'Aquila il 31.3.09 in sede di riunione e il contributo fornito da ciascuno in relazione all'oggetto della stessa.

In altri termini, il fatto che la riunione del 31.3.09 a L'Aquila si sia caratterizzata:

- ✓ per la presenza di un numero di componenti inferiore a quello minimo di dieci previsto dalla norma;
- ✓ per l'intervento di soli quattro componenti della Commissione Grandi Rischi nominativamente indicati nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 (BARBERI, BOSCHI, CALVI e EVA);
- ✓ con l'integrazione, quali partecipanti senza diritto di voto, di DE BERNARDINIS (direttore dell'Ufficio del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Vice Capo Settore tecnico operativo, interessato agli argomenti posti all'ordine del giorno *ex* art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06), DOLCE (direttore dell'Ufficio del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Ufficio Rischio Sismico, interessato agli argomenti posti all'ordine del giorno *ex* art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06) e SELVAGGI (responsabile del Centro Nazionale Terremoti presso l'I.N.G.V., interessato agli argomenti posti all'ordine del giorno *ex* art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06)

non determina l'inapplicabilità dello statuto della Commissione Grandi Rischi normativamente previsto, poiché, si ripete, ciò che rileva per definire il ruolo, la qualità, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità dei singoli è l'attività in concreto svolta e il contributo fornito in relazione allo svolgimento dell'attività medesima.

Sono gli stessi principi comuni dell'ordinamento giuridico, d'altro canto, che giustificano la conclusione secondo cui è ben possibile che un organo amministrativo, qual è la Commissione Grandi Rischi, si riunisca con una

composizione illegittima, ad esempio con una composizione ottenuta con la presenza di un numero di componenti nominativi inferiore a dieci, o raggiungendo il numero di dieci "componenti" di cui all'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06 solo attraverso l'integrazione di alcuni partecipanti senza diritto di voto, scelti tra le categorie previste dall'art. 3 commi 2, 3 e 5 D.P.C.M. n. 23582/06.

Sono i medesimi principi comuni all'ordinamento giuridico che giustificano la conclusione secondo cui, in tal caso, l'attività compiuta dalla Commissione è idonea a produrre gli effetti che ad essa pertengono.

Non v'è dubbio che l'emanazione degli atti amministrativi, segnatamente di quelli aventi efficacia esterna rispetto all'amministrazione agente, dipende dall'osservanza di prescrizioni formali e contenutistiche poste a garanzia della validità dei medesimi e della conseguente idoneità di essi a produrre effetti giuridici.

Peraltro, se è vero che la caratterizzazione dell'atto amministrativo mediante elementi a carattere soggettivo ed oggettivo è posta dal legislatore a presidio del principio del buon andamento, latamente inteso, affinché possa riscontrarsi sempre maggiore attuazione mediante attività trasparenti e rispettose delle prerogative dei destinatari, ciò non di meno, per assicurare le esigenze di certezza poste a tutela dell'affidamento degli stessi destinatari dei provvedimenti, il legislatore per un verso ha inteso collegare l'inidoneità dell'atto a produrre effetti giuridici alla sola ipotesi della nullità di esso e, per altro verso, ha inteso delimitare in termini positivi le ipotesi di nullità.

Si trova infatti affermato, in giurisprudenza, che "*la nullità dell'atto amministrativo costituisce una forma speciale di invalidità che si verifica nei soli casi (definiti nell'art. 21 septies, L. 7 agosto 1990 n. 241) in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l'annullabilità costituisce la regola generale di invalidità*"

(Consiglio di Stato, Sez. 4, 2.4.2012, n. 1957) e che *"le categorie della nullità ed annullabilità, quali vizi che inficiano un atto giuridico costituente manifestazione di volontà, si presentano nel diritto amministrativo in relazione invertita rispetto alle omologhe figure valevoli per i negozi giuridici di diritto privato, costituendo la prima l'eccezione rispetto alla seconda; ciò in ragione delle esigenze di certezza dell'azione amministrativa … Sulla base di queste premesse, oltre alla nullità testuale ed a quella derivante da difetto di attribuzione, l'art. 21- septies L. 7 agosto 1990 n. 241 ha previsto la nullità dell'atto amministrativo nel caso in cui questo sia carente di un elemento essenziale; si tratta, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 1418 c.c. per il contratto, in combinato con l'art. 1325 c.c., della c.d. nullità strutturale, ravvisabile nel caso in cui l'atto amministrativo sia privo di uno degli elementi necessari perché lo stesso possa essere giuridicamente qualificato come tale*" (Consiglio di Stato, Sez. 5, 12.2.2012, n. 792).

Se, dunque, nel diritto amministrativo, l'annullabilità dell'atto (vizio dal quale non consegue l'improducibilità degli effetti di esso, essendo al contrario garantita l'efficacia interinale del provvedimento annullabile) rappresenta la regola e la nullità di esso (vizio dal quale consegue l'improducibilità degli effetti) rappresenta l'eccezione, una volta evidenziato che, procedendo alla ricognizione imposta dall'art. 21 *septies* della L. n. 241/1990, nessuna norma collega l'illegittima composizione di un organo collegiale alla nullità dei provvedimenti da esso assunti, se ne deve dedurre la sterilità degli argomenti inerenti alla composizione della Commissione Grandi Rischi, poiché anche ammettendone l'illegittima composizione, l'atto sottoscritto dai soggetti che l'hanno composta (e, a maggior ragione, l'attività compiuta) è in ogni caso idoneo a produrre gli effetti che ad esso pertengono.

Ciò tanto più ove si consideri che, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06, secondo il quale la Commissione Grandi Rischi (che a norma dell'art. 1 comma 1 D.P.C.M. n. 23582/06 è composta da 21 membri) opera con la presenza di almeno dieci componenti, le riunioni di essa non possono essere ricondotte all'ipotesi del cd. *collegio perfetto*, il quale ricorre allorché le deliberazioni possono essere assunte solo con la presenza di tutti i membri (un esempio tipico è costituito dai collegi giudicanti), quanto piuttosto a quella del cd. *collegio imperfetto.*

La precisazione assume rilievo poichè, se è vero che è riscontrabile in giurisprudenza un orientamento secondo il quale l'imperfetta composizione di un collegio perfetto determina la nullità (in luogo della mera annullabilità) delle determinazioni da esso assunte, non è dato rinvenire un analogo orientamento nell'ipotesi in cui, come accaduto nel caso di specie, ricorrendo la figura del *collegio imperfetto*, venissero assunti provvedimenti (o compiute attività) con la presenza di un numero di componenti inferiore a quello richiesto dalla legge, venendo al più in rilievo, in tale evenienza, profili di annullabilità dell'atto che, per quanto detto, si appalesano come inidonei ad impedirne la produzione degli effetti.

Anche a fronte della illegittima composizione, in termini numerici, della Commissione Grandi Rischi, quindi, non vi è dubbio che l'attività in concreto svolta e il contributo di ciascun partecipante possano essere ricompresi nell'alveo della disciplina positiva e siano idonei a produrre gli effetti tipizzati dalle norme; ciò con particolare riferimento, per quello che maggiormente rileva quanto ai fatti contestati agli imputati, alle disposizioni contenute nell'art. 9 comma 1 L. n. 225 del 24 febbraio 1992, secondo cui la Commissione Grandi Rischi "*è organo consultivo del servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie*

ipotesi di rischio" e *"procede all'esame del dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse"*, nonché nell'art. 1 comma 2, lettera b) D.P.C.M. del 31 luglio 2008, secondo cui "*il Dipartimento della protezione civile garantisce il supporto alle attività della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi"*.

Quanto appena esposto consente di definire compiutamente anche ruolo, qualità, funzioni, doveri e responsabilità dei tre imputati DE BERNARDINIS, SELVAGGI e DOLCE, che non figurano tra i componenti della Commissione Grandi Rischi nominativamente indicati ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06, ma che alla data del 31.3.09 hanno partecipato alla riunione contribuendo, in termini apprezzabili e concreti, al perseguimento delle finalità e dell'oggetto della stessa.
Sul punto, occorre fare riferimento all'art. 3, commi 2, 3 e 5 del D.P.C.M. n. 23582/06, secondo cui

2. … possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V..
3. Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile.

5. Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tali norme, evidentemente, assegnano un preciso significato giuridico al contributo offerto in termini causali all'oggetto della riunione del 31.3.09 dagli imputati DE BERNARDINIS, SELVAGGI e DOLCE, come sopra descritto.
Il contributo e l'approfondimento agli stessi richiesti dal legislatore e dagli stessi offerto hanno concorso a formare, per previsione di legge, la valutazione del rischio sismico operata dalla Commissione Grandi Rischi.

3.5.2 Le modalità formali di convocazione.

Circa la convocazione, l'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede che, nella sua modalità ordinaria (ricorrente con cadenza bimestrale al fine di rendere al Dipartimento della Protezione Civile pareri e proposte di carattere tecnico – scientifico in relazione alla problematiche relative ai diversi settori di rischio), la Commissione Grandi Rischi è convocata dal suo Presidente con preavviso di dieci giorni.
Nello stesso termine è resa disponibile la relativa documentazione.

In caso di urgenza o emergenza, tuttavia, la convocazione della Commissione Grandi Rischi può essere disposta dal suo Presidente con preavviso di un solo giorno e, in tal caso, la documentazione deve essere resa disponibile nello stesso termine ridotto (art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06).

In caso di necessità di acquisizione di pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, peraltro, la convocazione della Commissione Grandi Rischi può essere effettuata in via d'urgenza dal suo Presidente su impulso o

richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (art. 3 comma 9 D.P.C.M. n. 23582/06).

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, infine, può provvedere di persona a richiedere ai componenti della Commissione Grandi Rischi di effettuare "*ricognizioni, verifiche ed indagini*" (art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06).

Per quanto attiene alle modalità di convocazione nel caso di specie, si rileva che la convocazione della riunione del 31.3.09 venne effettuata dal dott. Bertolaso, ossia dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e non dal Presidente (o dal Presidente vicario) della Commissione.
Occorre dunque porsi la domanda se tale modalità di convocazione possa avere un valore ed un significato tali da indurre a ritenere giustificata, come sostengono i difensori degli imputati e del responsabile civile, una qualificazione giuridica diversa della riunione (ossia non come vera e propria riunione della Commissione Grandi Rischi ma quale riunione di esperti ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06).

La risposta a tale interrogativo è negativa.

A tal proposito si rileva che è indubbiamente vero che il potere di convocazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è previsto dall'art. 3 comma 10 D.P.C.M. n. 23582/06 in relazione alla riunione di esperti e non per le riunioni della Commissione Grandi Rischi.
E' tuttavia da rilevare che la normativa di riferimento (intendendosi non solo l'intero art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06, ma l'insieme delle norme che disciplinano le finalità, le funzioni, gli scopi e gli obblighi della Commissione Grandi Rischi

in precedenza analizzate) rende evidente che il legislatore ha previsto una interazione costante, rapida ed efficiente tra Protezione Civile e Commissione Grandi Rischi, con specifico riferimento agli organi apicali (il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed il Presidente della Commissione Grandi Rischi).

L'art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06, infatti, prevede che l'individuazione dei soggetti che possono partecipare alla riunione (oltre ai componenti nominativamente indicati) venga effettuata dal Presidente della Commissione Grandi Rischi "*d'intesa*" con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

La *ratio* di tale forma di collaborazione e di costante interazione è di intuitiva evidenza e risiede nella necessità di consentire alla Commissione Grandi Rischi di ottemperare al meglio (nel modo più tempestivo, completo ed utile possibile) ai propri obblighi consultivi, propositivi ed informativi nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile.

L'agire congiunto e il coordinamento delle iniziative è sicuramente funzionale all'ottimizzazione del risultato ed al più efficace perseguimento delle finalità condivise tra Commissione Grandi Rischi e Dipartimento della Protezione Civile.

L'art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06, inoltre, prevede la possibilità per il Presidente di convocare d'urgenza la Commissione Grandi Rischi, riducendo il preavviso da dieci ad un solo giorno e l'art. 3 comma 9 D.P.C.M. n. 23582/06 consente al Capo del Dipartimento della Protezione Civile (per acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali) di richiedere egli stesso al Presidente la convocazione urgente della Commissione.

La collaborazione tra i due organi dunque, già prevista fisiologicamente nell'ordinario, aumenta nei casi di urgenza e di emergenza fino a diventare un agire condiviso.

Il dato normativo, del resto, deve essere calato nella realtà ed è del tutto evidente che, nei casi di urgenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed il Presidente della Commissione Grandi Rischi sono in costante contatto e condividono scelte ed iniziative, in particolare per quanto concerne l'opportunità (ed i tempi) di convocazione della Commissione.

Si ritiene, dunque, che il fatto che la riunione del 31.3.09 sia stata convocata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e non dal Presidente della Commissione Grandi Rischi, costituisca solo una occasionale formalità di convocazione che, tuttavia, è assolutamente inidonea ad incidere in concreto sulla natura della riunione e sull'oggetto degli argomenti da trattare.

D'altro canto l'inosservanza delle modalità tipiche di convocazione previste dal legislatore non è espressamente sanzionata a pena di nullità.
La mera irregolarità di tali modalità tipiche nel caso di specie, peraltro giustificata dalla situazione di urgenza, non ha dunque, determinato alcun effetto giuridico.

Ciò anche in relazione al comportamento concludente degli imputati, che parteciparono attivamente alla riunione del 31.3.09 senza sollevare alcuna contestazione in ordine al mancato pedissequo rispetto delle formalità tipiche di convocazione.

Una conferma della correttezza delle osservazioni appena esposte e del fatto che il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dott. Bertolaso, che aveva firmato le lettere di convocazione, e il Presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, prof. BARBERI, avessero agisto "*d'intesa*", si può

trarre dalle dichiarazioni rese dal medesimo prof. BARBERI nel corso dell'esame reso all'udienza del 30.5.12, laddove lo stesso ha riferito che immediatamente dopo la conclusione della riunione del 31.3.09 e mentre stava tornando a Roma insieme al prof. DE BERNARDINIS, chiamò al telefono il dott. Bertolaso riferendogli sinteticamente dell'esito della riunione, senza manifestare alcun dubbio in ordine al fatto che quella appena tenuta era stata effettivamente una riunione della Commissione Grandi Rischi.

Del pari né il prof. BARBERI né nessuno degli altri imputati ha mai contestato le modalità formali di convocazione della riunione. Il prof. BARBERI, pur essendo nella sua qualità di Presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, il soggetto che il dott. Bertolaso (convocando di persona la riunione) avrebbe "scavalcato", nulla ritenne di dover osservare sull'iniziativa del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, né ritenne di dover comunque chiarire formalmente la questione a verbale prima dell'inizio della riunione.
Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dallo stesso prof. BARBERI nel corso dell'esame in data 30.5.12 (sollevando per la prima volta in dibattimento la questione), laddove lo stesso (come sopra ricordato) ha evidenziato di aver colto l'irregolare composizione della Commissione (per mancanza di 10 componenti nominativamente indicati) fin da quando ricevette via fax la lettera di convocazione.

3.5.3 Il dato nominalistico.

Tra i quattro punti nodali evidenziati come necessari per l'individuazione della corretta qualificazione giuridica della riunione del 31.3.09, si esaminerà di seguito quello relativo al dato nominalistico, ovvero la denominazione formalmente attribuita a tale riunione.

La **lettera di convocazione** diramata via fax dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile risulta espressamente indirizzata al prof. Zamberletti quale "*Presidente della Commissione Grandi Rischi*" ed al prof. Barberi quale "*Vice - Presidente della Commissione Grandi Rischi*"[34].

La **bozza di verbale** della riunione del 31.3.09, reca nell'intestazione la dicitura "*Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi – Rischio Sismico*"[35].

Nell'*incipit* di tale bozza di verbale, peraltro, risulta apposta la dicitura "*su disposizione del Capo del Dipartimento della protezione civile è stata convocata la Commissione Grandi Rischi*".

Il prof. BARBERI, inoltre, risulta indicato come "*Presidente vicario della commissione Grandi Rischi – CGR*".

Il "**foglio presenze**" allegato alla bozza di verbale che riporta le firme dei "partecipanti" alla riunione, è intestato "*Riunione commissione Grandi Rischi – L'Aquila 31 marzo 2009 – Partecipanti*"[36].

Il **verbale ufficiale** è intestato "*Riunione Commissione Grandi Rischi – L'Aquila 31 marzo 2009*".

Nel corpo del verbale ufficiale, BARBERI, BOSCHI, CALVI e EVA vengono indicati come "*presenti per la Commissione Grandi Rischi*".

A certificazione del nome e della formale provenienza dell'atto dalla Commissione Grandi Rischi, in calce al verbale ufficiale è impresso il sigillo rotondo della Repubblica Italiana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

[34] Cfr. documento Q della produzione del P.M..
[35] Cfr. documento Q della produzione del P.M..
[36] Cfr. documento Q della produzione del P.M..

Il dato nominalistico costante, dunque, conferma con coerenza la natura della riunione del 31.3.09 già individuata sulla base dell'attività in concreto svolta.

Si aggiunge che all'atto della sottoscrizione del "foglio presenze" allegato alla bozza di verbale, avvenuto in data 31.3.09, così come all'atto della sottoscrizione del verbale ufficiale della riunione, avvenuto il 6.4.09, nessuno dei sottoscrittori sollevò alcuna questione sulla correttezza della denominazione della riunione (non indicata come "gruppo di sintesi" o come "ricognizione di esperti" o in altro modo).

Si deve rilevare, inoltre, che, sul punto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti il dott. Bertolaso, Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e Lorella Salvatori, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile che partecipò alla riunione del 31.3.09 e redasse la bozza di verbale.

Il dott. Bertolaso, come si è visto, ha spiegato come nacque l'esigenza di convocare la riunione e, nel rispondere a tutte le domande che gli venivano formulate, ha sempre fatto pacifico riferimento alla Commissione Grandi Rischi, non lasciando trasparire alcun dubbio sulla denominazione e sulla natura di tale organo.
Il dott. Bertolaso, inoltre, ha spiegato che l'attività di verbalizzazione nel caso della riunione del 31.3.09 venne curata secondo le modalità "tipiche" della Commissione Grandi Rischi (già sperimentate in pregresse occasioni). Sul punto il dott. Bertolaso ha riferito che, in generale, "*il verbale viene redatto da funzionari del Dipartimento che si prestano alla bisogna*" … "*la Commissione Grandi Rischi si avvale come Segreteria del Dipartimento*". Nel caso di specie la riunione

del 31.3.09 venne seguita con funzioni di verbalizzazione dalla dott.ssa Salvatori, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, del tutto in linea con quanto previsto in generale per le riunioni della Commissione Grandi Rischi.

Salvatori Lorella ha confermato le indicazioni fornite da Bertolaso riferendo, in proposito, di aver partecipato alla riunione in esame su richiesta del responsabile della Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la dott.ssa Titti Postiglione, che la incaricò di rappresentare in seno alla Commissione Grandi Rischi l'Ufficio emergenze "*come ufficio collocato all'interno del Dipartimento*" e di svolgere attività di supporto per la segreteria e per i rapporti con la stampa.

Ad ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione, infine, si osserva (sempre con riferimento al dato formale) che nella parte iniziale del verbale della riunione in esame, l'indicazione nominativa dei partecipanti è circoscritta a dieci nomi (quelli che l'art. 3 comma 6 D.P.C.M. citato richiede in astratto per il raggiungimento del "numero legale" proprio di una riunione della Commissione Grandi Rischi), mentre gli altri partecipanti (pur presenti) vengono genericamente descritti come "*altri rappresentanti del DPC e della Regione*".

3.5.4 Il numero e la qualità dei partecipanti alla riunione del 31.3.09.

Per quanto attiene al numero ed alla qualità dei partecipanti alla riunione del 31.3.09 occorre partire dal riferimento al verbale.

In tale verbale vengono riportati i nomi di dieci soggetti con la seguente, testuale indicazione:

Sono presenti, per la Commissione Grandi Rischi, prof. Barberi (vicepresidente), prof. Boschi (I.N.G.V.), accompagnato dal dott. Selvaggi (Responsabile C.N.T.), prof. Calvi (Eucentre), prof. Eva (Università di Genova), per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il prof. De Bernardinis (vice capo settore tecnico – operativo), prof. Dolce (Direttore Ufficio Rischio Sismico), l'Assessore della Protezione Civile della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune di L'Aquila, il dott. Altero Leone (Responsabile della Protezione Civile regionale), altri rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e della Regione.

E' da rilevare che dei dieci soggetti appena indicati, solo 4 sono componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e, segnatamente, il prof. BARBERI, il prof. BOSCHI, il prof. CALVI ed il prof. EVA.
In particolare il prof. BARBERI (Presidente vicario) ed il prof. BOSCHI (direttore I.N.G.V.) sono espressamente indicati nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06 come componenti della Commissione Grandi Rischi indipendentemente dal settore di rischio, mentre il prof. CALVI ed il prof. EVA sono indicati (sempre nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06) come componenti della Commissione Grandi Rischi in qualità di esperti di riferimento per il rischio sismico.
E' proprio per l'espressa previsione normativa dei loro nominativi che nel verbale in esame, prima dell'indicazione di tali soggetti, figura la dicitura "*per la Commissione Grandi Rischi*".

Gli altri 6 soggetti indicati nel verbale della riunione del 31.3.09, e segnatamente DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro, SELVAGGI Giulio, Cialente Massimo, Stati Daniela e Leone Altero, non sono componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi, non essendo indicati con nome e cognome nell'art. 2 D.P.C.M. n. 23582/06.

Si è visto tuttavia come l'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06 individui alcune categorie di soggetti che possono partecipare ai lavori della Commissione Grandi Rischi non in quanto componenti nominativi della Commissione, ma in qualità di "partecipanti senza diritto di voto".

I sei soggetti in esame rientrano pienamente in questa categoria.

In particolare come l'art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni della Commissione Grandi Rischi i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.
In tale categoria rientra indubbiamente il dott. Giulio SELVAGGI, direttore del Centro Nazionale Terremoti.

L'art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni della Commissione Grandi Rischi i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.
In tale categoria rientrano indubbiamente il prof. DE BERNARDINIS (vice capo settore tecnico – operativo della Protezione Civile) ed il prof. DOLCE (Direttore dell'Ufficio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile).

L'art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06, inoltre, prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni della Commissione Grandi Rischi esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile.

In tale categoria rientrano indubbiamente l'assessore alla Protezione Civile regionale (Daniela Stati), il Responsabile della Protezione Civile Regionale (Altero Leone) ed il Sindaco di L'Aquila (Massimo Cialente).

Si può affermare, dunque, che sul piano formale i 6 soggetti appena indicati hanno partecipato alla riunione del 31.3.09 non quali componenti nominativamente indicati, ma quali "partecipanti senza diritto di voto".

Come detto in precedenza, ciò che rileva per accertare ruolo, qualità, funzioni, doveri e responsabilità, è il contenuto delle attività poste in essere in concreto dai singoli ed il contributo causale fornito.
Dall'esame del verbale della riunione e da tutta l'istruttoria dibattimentale è emerso che, dei sei "partecipanti senza diritto di voto", tre di essi, e segnatamente DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro, SELVAGGI Giulio, non hanno assunto la veste di meri uditori o di occasionali visitatori ma, con specifico riferimento all'oggetto della riunione, hanno apportato un contributo apprezzabile e rilevante, come sopra già evidenziato.
Non essere titolari del "diritto di voto" non elide, né per definizione né in concreto, il contributo in termini causalmente rilevanti che tali "partecipanti senza diritto di voto" possono apportare alla riunione.
Al contrario, è proprio dalla specifica qualifica professionale dei singoli partecipanti (pur senza diritto di voto) e dall'utilità che l'ambito di competenza specifico di ciascuno di essi può apportare all'approfondimento dell'oggetto della riunione, che deriva la previsione del loro coinvolgimento.
Non avere la possibilità di votare non significa non essere in grado di apportare il proprio rilevante contributo all'approfondimento ed alla trattazione dell'oggetto della riunione.

Del resto, se la titolarità del diritto di voto fosse l'unico fattore legittimante per la partecipazione alle riunioni della Commissione Grandi Rischi, il legislatore non avrebbe, contraddittoriamente, previsto la possibilità di partecipanti senza diritto di voto.

DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro, SELVAGGI Giulio, che hanno formalmente partecipato alla riunione del 31.3.09 senza diritto di voto, a tutti gli effetti devono considerarsi componenti effettivi della riunione in questione in quanto hanno apportato all'oggetto della stessa il contributo derivante dalle conoscenze specifiche del loro settore di riferimento, che, del resto, giustificavano la loro stessa presenza alla riunione.

La particolare composizione della Commissione Grandi Rischi nella riunione di L'Aquila del 31.3.09 è stata del resto spiegata anche dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Bertolaso, il quale nel corso della sua deposizione dibattimentale ha riferito di aver deciso di integrare la composizione della Commissione Grandi Rischi con partecipanti scelti in modo mirato tra le professionalità di cui all'art. 3 D.P.C.M. n. 23582/06, per la maggiore attinenza delle relative esperienze professionali con la realtà emergenziale da analizzare e sulla quale si doveva intervenire (anche a livello comunicativo).
I sei partecipanti senza diritto di voto, infatti, sono:

- ✓ il direttore del Centro Nazionale Terremoti (dott. Giulio SELVAGGI), *ex* art. 3 comma 2 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ il vice capo settore tecnico – operativo della Protezione Civile (prof. DE BERNARDINIS), *ex* art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06;

- ✓ il Direttore dell'Ufficio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (prof. DOLCE), *ex* art. 3 comma 5 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ l'assessore alla Protezione Civile regionale (assessore Daniela Stati), *ex* art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ il Sindaco di L'Aquila (dott. Massimo Cialente), *ex* art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06;
- ✓ il Responsabile della Protezione Civile Regionale (dott. Altero Leone), *ex* art. 3 comma 3 D.P.C.M. n. 23582/06.

Se l'inclusione di DE BERNARDINIS Bernardo, DOLCE Mauro e SELVAGGI Giulio tra gli imputati del presente processo trova fondamento nel concreto apporto fornito all'oggetto della riunione, derivante dalle conoscenze specifiche del loro settore di riferimento, per quanto concerne gli altri tre "partecipanti senza diritto di voto", ovvero l'assessore Stati, il sindaco Cialente ed il dott. Leone, si rileva che la loro presenza alla riunione del 31.3.09 è derivata solo dalla loro qualità di "*autorità competenti in materia di protezione civile*".

Le ragioni di tale presenza sono state espressamente chiarite dal dott. Bertolaso, il quale, nel corso della sua deposizione, ha affermato che lo scopo era quello di valorizzare al massimo l'effetto mediatico e comunicativo della riunione, avvalendosi della presenza delle predette autorità locali per amplificare il messaggio della Commissione Grandi Rischi.
In tal modo, infatti, la Commissione avrebbe avuto la possibilità di comunicare l'esito della propria attività di prevenzione, previsione ed analisi del rischio (oltre che al Dipartimento della Protezione Civile) direttamente e contestualmente alla popolazione interessata dal fenomeno in atto, proprio per il tramite delle autorità locali di Protezione Civile.

La presenza del Sindaco Cialente, dell'assessore Stati e del dott. Leone, dunque, non si è risolta in un apporto causalmente rilevante circa l'oggetto della riunione del 31.3.09 (valutazione del rischio sismico per fini di previsione e prevenzione), ma è derivata solo dall'esigenza di divulgare l'esito della riunione in via diretta ed immediata alla popolazione interessata.
In null'altro può apprezzarsi la presenza e l'apporto degli stessi.

Per tutte le ragioni illustrate nei paragrafi 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 basate sull'esame dell'astratto schema organizzativo disciplinato dalla legge e sulla verifica del dato probatorio circa le modalità con le quali gli imputati sono stati convocati ed hanno operato in occasione della riunione in esame, può certamente affermarsi che a L'Aquila, il 31.3.09, gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi come contetato nel capo di imputazione.

3.6 I destinatari dell'obbligo di informazione.

Il riferimento al ruolo dell'assessore Stati, del Sindaco Cialente e del dott. Leone e agli scopi che la loro presenza in seno alla riunione mirava a raggiungere (ispirati, si ripete, solo alla diffusione dell'esito della riunione e non alla valutazione del rischio sismico) consente di introdurre il secondo aspetto della condotta contestata agli imputati: quello relativo alla violazione degli obblighi di informazione.

A tale scopo occorre procedere, in via preliminare, all'esame delle fonti normative che disciplinano l'obbligo di informazione, in quanto il P.M., nella struttura del capo di imputazione e nell'articolazione della condotta colposa contestata, ha addebitato agli imputati, oltre alla violazione di specifici obblighi

gravanti sui componenti della Commissione Grandi Rischi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, anche la violazione di specifici obblighi di informazione.

Tale analisi è particolarmente importante poiché nel corso del dibattimento i difensori degli imputati hanno più volte obiettato che a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi non gravano obblighi informativi che hanno come destinatari la popolazione interessata o le autorità locali di Protezione Civile. Secondo tale tesi difensiva l'obbligo informativo gravante sulla Commissione Grandi Rischi ha quale destinatario unico, per espresso dettato legislativo, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che, a sua volta, è tenuto ad informare la popolazione interessata e le autorità locali di Protezione Civile. Verrebbe meno, perciò, la violazione di uno dei doveri oggetto di contestazione, ovvero la violazione dell'obbligo informativo nei confronti della popolazione interessata.

Per comprendere il rilievo di tale tematica deve osservarsi che il panorama normativo di riferimento è eterogeneo poiché gli obblighi di informazione gravano sia sulla Commissione Grandi Rischi, sia sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, sia sulle autorità locali di Protezione Civile.

Per quanto riguarda le norme che disciplinano l'**obbligo di informazione gravante sulla Commissione Grandi Rischi** si ricordano in particolare:

- ✓ l'art. 4 del Decreto Legge n. 245 del 30 novembre 2006, convertito con Legge n. 21 del 27 gennaio 2006, nella parte in cui definisce la Commissione

"organo di consulenza tecnico – scientifica del Dipartimento della protezione civile";

- ✓ l'art. 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 23582 del 03 aprile 2006, per il quale la Commissione è

"incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico - scientifico in relazione alla problematiche relative ai settori di rischio";

- ✓ l'art. 3 comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 23582 del 03 aprile 2006, per il quale la Commissione può essere riunita anche d'urgenza

"al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali";

- ✓ l'art. 9 comma 1 della Legge 24/02/1992 n. 225, secondo il quale

"La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse".

Il destinatario delle informazioni è il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Per quanto riguarda le norme che disciplinano l'**obbligo di informazione gravante sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile** si ricordano in particolare:

- ✓ l'art. 5 comma 4 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, nella parte in cui prevede che

"il Dipartimento della protezione civile promuove … l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; … e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni";

- ✓ l'art. 7 *bis* della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, nella parte in cui stabilisce che

"al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità".

Il destinatario delle informazioni è la popolazione interessata.

Per quanto riguarda le norme che disciplinano l'**obbligo di informazione gravante sulle autorità locali di Protezione Civile** si ricordano in particolare:

- ✓ l'art. 5 comma 4 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001, nella parte in cui prevede che, per lo svolgimento delle attività di protezione civile,

"il Dipartimento della protezione civile promuove … l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; … e l'attività di formazione in materia di protezione civile, ***in raccordo con le regioni****"*

- ✓ l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 6 della Legge 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui prevede che

*"****il Sindaco****, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".*

Il destinatario delle informazioni è la popolazione interessata.

Dall'esame del dato normativo possono trarsi le seguenti conclusioni.
L'obbligo di informazione nei confronti della popolazione interessata, per quanto attiene agli scenari nazionali, grava sul Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che attinge i dati oggetto di comunicazione dalle valutazioni della Commissione Grandi Rischi.
Sulla Commissione Grandi Rischi grava un obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Tale informazione è prodromica a quella che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile deve curare nei confronti della popolazione e ne costituisce il presupposto necessario ed indefettibile.

A L'Aquila, tuttavia, il 31.3.09 le cose andarono diversamente da quanto, in astratto, prevedono le norme sopra riportate poiché, per "*scelta mediatica*", il

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della Commissione Grandi Rischi che se ne assunsero consapevolmente e volontariamente l'onere.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che in occasione della riunione del 31.3.09 gli odierni imputati, in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi, assunsero l'onere di informazione diretta nei confronti della popolazione interessata in due modi:

- ✓ consentendo l'accesso e la presenza nella sala di persone diverse dai componenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato;
- ✓ attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione, di BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof. DOLCE e del prof. CALVI, unitamente al Sindaco Cialente e all'assessore Stati (come attestano le immagini televisive della conferenza stampa prodotte dal P.M.) che aveva ringraziato i componenti della Commissione per le "*affermazioni che mi permettono di andare a* ***rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa***".

La riunione venne tenuta praticamente a porte aperte proprio per scelta "*mediatica*" ispirata dal dott. Bertolaso e condivisa dagli stessi soggetti che presiedevano i lavori e dirigevano la discussione: DE BERNARDINIS Bernardo, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, inviato espressamente dal Capo Dipartimento Guido Bertolaso, e BARBERI Franco, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi.

A conferma del fatto che fosse una riunione "allargata" e finalizzata all'informazione diretta al pubblico, depongono le parole dell'imputato BOSCHI il quale, in sede di esame all'udienza del 30.5.12, riferiva:

IMPUTATO, Boschi Enzo *- …….Quando sono arrivato a questa riunione c'erano persone della protezione civile, l'assessore della protezione civile, poi li ho conosciuti dopo, c'era il sindaco di L'Aquila, tutti insieme contemporaneamente e quindi sembrava una cosa completamente diversa rispetto al tipo di riunioni della commissione a cui ero abituato. Non so se mi sono spiegato bene ma comunque questa era la situazione.*

Pubblico Ministero, Picuti *- perché partecipavano persone in più rispetto a quelle a cui era abituato?*

IMPUTATO, Boschi Enzo *-si, persone in più che io non conoscevo ma sembrava veramente che tutta la sequenza logica che era stata immaginata dalla protezione civile in questo caso saltava, cosa perfettamente legale, non credo che ci sia niente di strano, però era al di fuori della mia esperienza.*

La circostanza che alla riunione fosse presente un numero indeterminato di persone, anche sconosciute agli stessi membri della Commissione, è confermata dal teste Del Pinto Christian il quale riferiva di essere entrato liberamente a riunione in corso senza che nessuno gli dicesse nulla.

Per amplificare gli effetti di tale canale comunicativo diretto, al termine della riunione, gli stessi BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof. DOLCE e del prof. CALVI, partecipavano ad una conferenza stampa con il sindaco Cialente e l'assessore Stati che li aveva appena ringraziati *"per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a* ***rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa****"*.

Ad ulteriore conferma della sussistenza di una strategia informativa e comunicativa predeterminata che vedeva nell'opinione pubblica aquilana il destinatario diretto delle valutazioni della Commissione Grandi Rischi, del resto, si rileva come il dott. Bertolaso (nel corso della sua deposizione testimoniale), il prof. BARBERI ed il prof. DE BERNARDINIS (nel corso dell'esame) hanno ricordato che al termine della riunione, mentre stavano rientrando a Roma in macchina, BARBERI e DE BERNARDINIS chiamarono al telefono Bertolaso per fargli un breve resoconto della riunione e per confermargli le modalità di svolgimento dei lavori.

Dunque, per scelta deliberata del Dipartimento della Protezione Civile, condivisa fin dall'origine e comunque accettata dai componenti della Commissione Grandi Rischi nella gestione di fatto in modalità allargata dei lavori, ogni fase della discussione, ogni argomento veniva immediatamente reso pubblico, allo scopo di agevolare al massimo grado la conoscenza e la fruizione pubblica degli esiti della riunione. Veniva data, in tal modo, concreta attuazione alla "*operazione mediatica*" voluta dal dott. Bertolaso, tesa al raggiungimento dell'obiettivo di un'informazione immediata, diretta, più ampia possibile, autorevole, senza filtri.

L'istruttoria dibattimentale consente, dunque, di affermare che la Commissione, per strategia informativa e comunicativa predeterminata, non indirizzava le proprie valutazioni al Dipartimento della Protezione Civile, bensì direttamente al pubblico, per volontà manifesta dello stesso Dipartimento, cui i membri della Commissione non si sottraevano.

E' dunque vero che, per dizione normativa, il compito di fornire al pubblico una informazione chiara, corretta e completa sarebbe in astratto spettato al

Dipartimento della Protezione Civile, ma a L'Aquila il 31.03.09 la scelta fu diversa, avendo affidato il Dipartimento della Protezione Civile, per le ragioni dette, il compito informativo direttamente ai membri della Commissione Grandi Rischi che se ne assunsero consapevolmente l'onere.

Tale consapevolezza, si ripete, derivava dalla diretta constatazione, riferita finanche dagli imputati, che alla riunione partecipavano una serie di persone che astrattamente non ne avrebbero avuto titolo, la cui presenza trovava giustificazione esclusiva nella finalità di realizzare una comunicazione pubblica diretta; trovava conferma, inoltre, nella partecipazione degli stessi BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof. DOLCE e del prof. CALVI, insieme al sindaco Cialente ed all'assessore Stati, alla conferenza stampa tenuta al termine della riunione; trovava ulteriore conferma nella circostanza, ricordata anche dagli imputati BARBERI e DE BERNARDINIS in sede di esame, che, immediatamente dopo la conclusione della riunione, essi chiamarono il dott. Bertolaso al telefono per fargli un breve resoconto del contenuto della riunione e rendergli un sintetico rapporto sulle sue modalità di svolgimento.

La consapevolezza da parte dei partecipanti alla riunione dell'assunzione di tale onere informativo diretto nei confronti della popolazione aquilana, inoltre, traspare da quanto si legge nello stesso verbale della riunione del 31.3.09, laddove, in premessa, si afferma che "*alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico in grado di* ***fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo***"; e laddove, "*al termine dell'esposizione del quadro conoscitivo*", si afferma testualmente che scopo della riunione era quello di "*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere*" e "***fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione***".

Tale consapevolezza, inoltre, traspare da quanto si legge nella bozza di verbale della riunione del 31.3.09, laddove, nell'*incipit*, si afferma che

Su disposizione del Capo del Dipartimento della protezione civile è stata convocata la commissione "Grandi Rischi" che si è riunita, insieme con le autorità locali, alle ore 18,30 del 31 marzo 2009, a L'Aquila presso la sede della Regione in via Leonardo da Vinci, con l'obbiettivo di fornire elementi ***per informare i cittadini sull'attività sismica delle ultime settimane****.*

D'altro canto non risulta che, all'esito della riunione, la Commissione Grandi Rischi abbia redatto un comunicato o un documento di sintesi (o anche solo stampato il verbale) da trasmettere immediatamente al Dipartimento della Protezione Civile per quanto di competenza (sia in relazione all'organizzazione e predisposizione di eventuali interventi operativi sia per quanto concerne l'informazione della popolazione).
Ciò è indicativo del fatto che tutti i membri della Commissione Grandi Rischi ritenevano assolto il loro dovere informativo anche in mancanza di un documento di sintesi inviato al Dipartimento della Protezione Civile.

Al contrario, si è visto come alcuni componenti della Commissione (e segnatamente il prof. BARBERI e il prof. DE BERNARDINIS) abbiano personalmente rilasciato interviste a margine della riunione.
Analogo comportamento è stato tenuto dall'assessore Stati e dal Sindaco Cialente, fatti partecipare alla riunione (in qualità di autorità locali di Protezione Civile) con la dichiarata finalità di renderli immediatamente latori dell'esito della riunione nei confronti della popolazione.

La decisione di far informare direttamente la popolazione da parte della Commissione Grandi Rischi, come si è già visto, è stata, dunque, alla base della scelta di far partecipare al consesso le massime autorità locali di Protezione Civile che avevano lo scopo di contribuire alla diffusione capillare e diretta del messaggio ricevuto.

Del resto la volontà di assolvere agli obblighi informativi normativamente previsti non solo nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile ma anche (soprattutto e direttamente) nei confronti della cittadinanza aquilana, trova conferma nel fatto che le interviste rese agli organi di informazione subito dopo la riunione non vennero rilasciate solo dalle autorità locali di Protezione Civile (l'assessore Stati ed il sindaco Cialente), ma anche direttamente da alcuni componenti della Commissione (il prof. BARBERI ed il prof. DE BERNARDINIS).
In particolare la presenza del prof. BARBERI e del prof. DE BERNARDINIS costituiva una sorta di garanzia della autenticità delle informazioni divulgate agli organi di informazione dalle autorità locali di Protezione Civile e del fatto che tali informazioni provenivano dalla Commissione Grandi Rischi.

Le autorità locali di Protezione Civile, peraltro, erano pienamente consapevoli della finalità informativa diretta perseguita dalla riunione della Commissione Grandi Rischi e del proprio ruolo di "diffusori" dell'esito di tale riunione nei confronti della popolazione aquilana. Al termine della riunione, come si legge testualmente nella bozza di verbale, l'assessore Stati ringraziò gli altri partecipanti e dichiarò, senza alcuna possibilità di fraintendimenti, che con le affermazioni ricevute poteva andare senza soluzione di continuità a "*rassicurare la popolazione attraverso i media*":

"Grazie a queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa".

L'assessore Stati, nel corso della sua deposizione testimoniale, ha chiarito che anche la scelta di chi partecipò alla conferenza stampa tenuta subito dopo la riunione non fu casuale ma rispose a precisi criteri di bilanciamento tra competenze regionali e statali e tra autorità politiche e tecniche. L'assessore Stati, in particolare, ha ricordato che appena finita la riunione, rimasero seduti al tavolo lei, il sindaco Cialente, il dott. Altero Leone ed il prof. DE BERNARDINIS e che, prima di rendere le interviste, concordarono la forma di comunicazione da dare all'esterno.

Testimone, Stati D. *– Al termine della discussione, dopo che tutti i gli esperti con termini diversi e con spiegazioni diverse, con motivazioni diverse, ognuno per la propria specificità, avevano tutti quanti condiviso il fatto e l'ipotesi che queste scosse non fossero segni premonitori di una grande scossa, o di un grande terremoto rimanemmo, al tavolo con il professor De Bernardinis, io, Massimo Cialente e Altero Leone, parlando noi quattro De Bernardinis, che era la persona che aprì la riunione e chiuse la riunione, dando la parola ai var tecnici, concordammo la forma di comunicazione da dare all'esterno.*

Pubblico Ministero, Picuti *– Va bene. La forma di comunicazione è quella che lei poi dice nell'intervista.*

L'intento dichiarato, dunque, era quello di fornire alla popolazione aquilana in maniera diretta ed immediata il dato informativo proveniente (all'esito della riunione) dalla Commissione Grandi Rischi.

E' per tale ragione, del resto, che la riunione venne tenuta a L'Aquila e non a Roma, come deve accadere "*di norma*" ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.C.M. n. 23582/06.

Se lo scopo informativo (dell'informazione da fornire all'esito dell'attività di prevenzione, previsione ed analisi del rischio) fosse stato perseguito esclusivamente nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile, la riunione si sarebbe potuta tenere senza alcun dubbio a Roma, direttamente presso il Dipartimento, come previsto dalla norma di riferimento. La successiva comunicazione alla popolazione interessata da parte del Dipartimento della Protezione Civile, in tal caso, sarebbe stata curata in un momento separato e successivo. Indire la riunione a L'Aquila ha assolto, invece, con evidenza alla dichiarata finalità di consentire che il messaggio della Commissione Grandi Rischi non rimanesse destinato solo al Dipartimento della Protezione Civile, ma venisse contestualmente e direttamente diffuso anche alla popolazione interessata.

Tale intento informativo diretto nei confronti della popolazione, ribadito in udienza dal dott. Bertolaso, trova documentale conferma nel comunicato stampa diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile in data 30.3.09 nel quale si diceva testualmente:

"*Su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, con* ***l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica*** *sull'attività sismica delle ultime settimane è stata convocata domani 31 marzo … una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi*"[37].

[37] Cfr. documento n. 2 della produzione dell'avv. Bongiorno (parte civile Cora).

La decisione, dunque, fu quella di eliminare un filtro normativamente previsto tra il responso scientifico e la popolazione; di elidere il passaggio intermedio, che avrebbe reso meno efficace l'esito informativo della riunione, secondo il quale la Commissione Grandi Rischi, dopo essersi riunita, fornisce il miglior quadro informativo possibile al Dipartimento della Protezione Civile e solo dopo (previa eventuale selezione delle informazioni ritenute utili e previa necessaria individuazione delle modalità comunicative ritenute più adatte sia quanto alle forme che quanto ai mezzi di diffusione), il Dipartimento della Protezione Civile provvede ad informare la popolazione.

La comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione, eliminato tale filtro, è stata dunque diretta, assolutamente in linea con l'intendimento iniziale del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, come dallo stesso ricordato nel corso della sua deposizione dibattimentale.

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *…* ***Certo, è un'operazione mediatica: nel senso che è un'informazione attraverso i media****. Questo è il mio senso dell'operazione mediatica. Con quale altra operazione mediatica avrei dovuto fare, comunque!*

Sbandierare le competenze di Franco Barberi o di Enzo Boschi di fronte ai….

È un'operazione mediatica finalizzata a smentire l'agenzia che ho letto all'inizio…

Giudice - *Quella della Protezione Civile…*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *Regionale! A smentire categoricamente. E poi, a far dire che fino a quando non ci sono basi scientifiche dimostrate su alcuni esperimenti, o alcune teoriche, purtroppo i terremoti sappiamo benissimo che non possono essere previsti. Ed a dire quindi che lo sciame, e tutto il resto…, cioè, non è che io li imbeccati sulle cose da dire. Era, e lo ripeto ancora una volta, la mia preoccupazione è quella di consentire ai cittadini di questo territorio che vivevano in una situazione*

molto difficile; e ricevevano le più disparate comunicazioni, contrastanti fra di loro, la possibilità di ascoltare alla fine di quella riunione tecnica le parole dei più importanti esperti di questo paese. Mi pare un'operazione trasparente, chiara; assolutamente non equivocabile.

Pubblico Ministero, dottor Picuti - *Lei però conclude la telefonata, se mi dà una spiegazione anche di questo. Lei dice Sull'Assessore Stati "Tu adesso parla con De Bernardinis e decidete dove fare questa riunione domani. Poi, fatelo sapere che ci sarà questa riunione, e che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente.* ***Ed invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia"****. Quando lei dice "Perché vogliamo tranquillizzare la gente", questa frase mi sembra un po' distonica rispetto a quello che ha detto prima lei "Facciamo un'operazione per informare la gente". La vuole informare o la vuole tranquillizzare. Non capisco! La parola tranquillizzare, io gli attribuisco un significato. Però, ci dica lei il significato!*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *"Poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione, con riferimento all'operazione mediatica", sennò ovviamente non aveva senso. Noi stiamo spaventati e preoccupati, bisogna* ***tranquillizzare la gente*** *sempre con riferimento a quelle che erano le preoccupazioni che avevano intossicato questo territorio".*

Per espressa dichiarazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dunque, la riunione del 31.3.09 doveva assolvere ad una finalità informativa diretta nei confronti della popolazione aquilana, doveva realizzare "*un'operazione mediatica*" per "*tranquillizzare la gente*"; i componenti della Commissione Grandi Rischi dovevano essere portati a contatto diretto con la popolazione interessata dallo sciame sismico ("*invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia*"); l'autorevolezza degli imputati doveva essere evidenziata agli occhi dell'opinione pubblica a garanzia

dell'attendibilità del messaggio trasmesso ("*Sbandierare le competenze di Franco Barberi o di Enzo Boschi di fronte ai….*").

L'effetto tragico di tale scelta verrà colto in pieno all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali attraverso le quali è stato ricostruito il processo motivazionale che ha indotto le singole vittime di questo processo a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09. Si vedrà, infatti, che l'eliminazione del suddetto filtro, la mancata frapposizione tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana del necessario (e normativamente previsto) passaggio intermedio attraverso il Dipartimento della Protezione Civile (con la dovuta riflessione su forme, modi e contenuti del messaggio da diffondere) ha amplificato l'efficacia "rassicurante" (nei termini che verranno chiariti in seguito) del messaggio diffuso.

In tal modo la popolazione aquilana è stata investita da un contenuto informativo diretto e rassicurante che ha disinnescato la istintiva ed atavica paura del terremoto ed ha indotto i singoli ad abbandonare le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare in occasione di significative scosse di terremoto, con le tragiche conseguenze che saranno di seguito esaminate.

4. I PROFILI DI COLPA DELLA CONDOTTA CONTESTATA.

4.1 Il parametro di giudizio.

Per individuare i profili di colpa rilevanti nel giudizio di penale responsabilità, l'unica base di partenza possibile è rappresentata dalla struttura del capo di imputazione e dall'addebito specificamente mosso agli imputati. Il perimetro ed il contenuto del giudizio di rimprovero sono quelli imposti dalla contestazione mossa.

La lettura del capo di imputazione evidenzia, con estrema chiarezza, che il P.M. non contesta agli imputati la **mancata previsione del terremoto** o la mancata evacuazione della città di L'Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme o un generico mancato allarme o un generico "rassicurazionismo", ma addebita agli imputati la violazione di specifici obblighi in tema di **valutazione**, **previsione e prevenzione del rischio sismico** disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa.

Sul punto si rileva che le difese degli imputati hanno sostenuto che, nel presente processo, attesa la natura colposa del reato e la contestazione in termini di "*imperizia*" della condotta materiale posta in essere dagli imputati, il giudizio di responsabilità deve necessariamente trovare fondamento non in apprezzamenti di carattere soggettivo, ma nell'individuazione di regole e di uno *standard* metodologico condivisi dalla intera comunità scientifica.
In altri termini la colpa per imperizia degli imputati potrà essere dimostrata, ad avviso delle difese degli imputati, solo individuando la contraddizione delle affermazioni scientifiche dagli stessi sostenute con teorie accreditate ed assolutamente condivise.
Il difensore del prof. BARBERI ha sostenuto in proposito:

Non vi è dubbio infatti che, fondandosi sostanzialmente l'attribuzione di responsabilità da parte dell'Accusa, su di un presunto giudizio di "imperizia" degli esperti (mancata conoscenza delle dinamiche sismologiche, oltrechè di negligenza ed imprudenza), tale giudizio non potrà che essere parametrato sulla base di elementi scientifici assolutamente incontestabili, nel senso che il gravissimo rimprovero dovrà trovare

sicuro fondamento nella evidente discrasia fra quanto affermato in sede di CGR e quanto, al contrario, assunto dalla scienza ufficiale.
Tale presunto "scollegamento" deve pertanto essere valutato non sulla base di giudizi di valore soggettivisticamente formulati, ovvero sulla base di una qualche intime conviction, bensì su parametri quantificabili e dunque dotati di assoluta oggettività, e tale quantificazione dovrà essere operata sulla base di uno standard metodologico condiviso dalla intera comunità scientifica[38].

Tale lettura di tipo metodologico e contenutistico del giudizio di colpevolezza non appare corretta.

La valutazione della condotta posta in essere dagli imputati nel corso della riunione del 31.3.09 non deve, infatti, essere svolta attraverso il ricorso a regole scientifiche o attraverso la verifica della fondatezza di argomenti di carattere scientifico e del grado di condivisione che tali argomenti riscuotono nell'ambito della comunità scientifica.
Ai fini del giudizio di responsabilità nel presente processo, non occorre valutare la conformità tra quanto affermato dagli imputati e quanto assunto dalla scienza ufficiale.

La "*base di accusa*", in altri termini, non consiste nella mancata previsione di un evento naturalistico (il terremoto) che non si può prevedere in senso deterministico o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme: non si tratta di "*processo alla scienza*" ma di processo a sette funzionari pubblici, dotati di particolari competenze e conoscenze scientifiche, chiamati per tali ragioni a comporre una commissione statale, che, nel corso della riunione del 31.3.09,

[38] Cfr. memoria avv. Petrelli, pag. 68.

effettuavano una valutazione del rischio sismico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge.
Il giudizio di penale responsabilità non deve essere condotto, dunque, assumendo come parametro metodologico le affermazioni scientifiche degli imputati e ricercando argomentazioni scientifiche di segno contrario o seguendo una *intime conviction*, come dice l'avv. Petrelli.
Al contrario il giudizio di penale responsabilità assume un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo.

La verifica dibattimentale, pertanto, non ha riguardato l'analisi delle posizioni scientifiche circa la possibilità (o meglio l'impossibilità) di prevedere i terremoti e neanche ha riguardato l'analisi circa la validità e l'efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi relativi ai cd. fenomeni precursori dei terremoti, proprio in quanto tali argomenti risultano del tutto estranei al perimetro delineato dal capo di imputazione.

L'oggetto della verifica dibattimentale, in simmetria al capo di imputazione, è stato quello di accertare, alla luce della normativa vigente alla data della riunione del 31.3.09, l'adeguatezza e la correttezza dell'operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline nella loro veste di componenti della Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; e di verificare, poi, se la violazione ai doveri cautelari di valutazione del rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla funzione degli imputati, e tesi alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate nell'imputazione.

Il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati non è scientifico ma è di tipo normativo.

Il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell'integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l'evento naturalistico (terremoto) ma l'evento lesivo del bene – interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica).
Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell'osservanza delle regole cautelari che disciplinano l'attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati.

Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del 31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche.

E' un dato comune, condiviso e unanimemente riconosciuto, che le attuali conoscenze scientifiche non permettono una previsione deterministica dei terremoti; non possono, cioè, prevedersi con esattezza l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il luogo e la magnitudo di un terremoto, potendosi effettuare al massimo previsioni probabilistiche di breve, medio o lungo termine, distribuite nell'arco di un certo numero di anni o di decenni, caratterizzate da un tasso di incertezza talmente ampio, relativo alla localizzazione geografica e al momento temporale di un futuro terremoto, da non poter essere utilizzate per dare allarmi alla

popolazione. Anche lo studio dei fenomeni precursori, per quanto rilevante, non riduce il margine di incertezza e non consente previsioni deterministiche.
La più efficace forma di prevenzione o di mitigazione del rischio sismico è costituita dal rispetto delle norme antisismiche, dall'utilizzo di tecniche e materiali adeguati e dall'adeguamento delle vecchie costruzioni ai moderni criteri antisismici.
Tali affermazioni non hanno costituito oggetto di verifica dibattimentale non solo perché incontestabili e ritenute valide e fondate, ma anche perché sono estranee all'addebito contestato agli imputati.

Inoltre il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati, oltre a caratterizzarsi per la sua natura di tipo normativo, è ancorato, sotto il profilo cronologico, alla data della riunione.
A tal proposito, nella formulazione del giudizio di responsabilità, occorre evitare la distorsione derivante dalla consapevolezza di ciò che è realmente accaduto (e che al momento della condotta non si sapeva che sarebbe accaduto), sintetizzabile nella formula del "si sapeva bene", per cui con il "senno del poi" si enfatizza ciò che gli imputati avrebbero dovuto sapere e prevedere.
In altri termini non si deve cadere nell'errore di ritenere lineari ed evidenti i profili di colpa della condotta solo perché oggi si sa "come sono andate a finire le cose".
Per tale motivo la condotta tenuta dagli imputati il 31.3.09 non è stata oggetto di valutazione sulla base di un criterio *ex post*, ossia sulla base dell'esperienza di quanto, poi, realmente accaduto il 6.4.09.

Il giudizio di responsabilità si fonda invece sul criterio della prognosi postuma *ex ante* tipico del giudizio di colpa.

4.2 Analisi della condotta.

Come già detto, le fonti di prova attraverso le quali è stata ricostruita in dibattimento la condotta degli imputati alla data del 31.3.09 sono il verbale ufficiale della riunione, la bozza di verbale, le interviste rese a margine della riunione, le testimonianze rese da Braga Gianluca, Del Pinto Christian, Stati Daniela e Cialente Massimo, soggetti presenti nel corso della riunione, e l'esame degli imputati.

La condotta, così ricostruita, va ora analizzata, non allo scopo di ricercare elementi per suffragare o per contestare la validità delle argomentazioni sul piano scientifico, ma con l'unico obiettivo di verificare la congruità della condotta degli imputati sul piano normativo, ossia in termini di rispetto delle regole di cautela sancite dalla normativa di riferimento, delle esigenze di completezza informativa e dei principi di adeguatezza e di coerenza logica, in relazione alla qualità degli imputati ed alle funzioni dell'organo che essi componevano.

La contestazione mossa agli imputati appare pienamente fondata: le affermazioni riferite alla "valutazione dei rischi" connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano sono risultate assolutamente "approssimative, generiche ed inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione".

4.2.1 Dichiarazioni in tema di prevedibilità dei terremoti.

Le lettura del verbale ufficiale della riunione evidenzia una prima serie di dichiarazioni, afferenti al tema della **prevedibilità dei terremoti**.

In particolare si rilevano le seguenti affermazioni:

"*non è possibile fare previsioni*" (prof. BOSCHI)

"*è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici*" (prof. BARBERI)

"*qualunque previsione non ha fondamento scientifico*" (prof. BARBERI)

Tali affermazioni generano grande disorientamento poiché, dal loro insieme, non è dato sapere se è impossibile fare previsioni, oppure se fare previsioni è possibile anche se operazione estremamente difficile, e se la previsione fatta, pur se estremamente difficile, abbia o meno valore scientifico.

Nell'ambito di una riunione durata un'ora, dalle 18.30 alle 19.30 del 31.3.09, gli imputati hanno sostenuto, da un lato, che non è possibile fare previsioni (prof. BOSCHI) e, dall'altro lato, che fare previsioni è possibile, anche se è un'operazione estremamente difficile sotto il profilo temporale (prof. BARBERI).

Nel destinatario di tali affermazioni nasce immediatamente ed istintivamente un dubbio, un'incertezza, un interrogativo che non trova alcuna risposta: è davvero impossibile fare qualunque previsione (come sostiene il prof. BOSCHI) o tale operazione, seppure estremamente difficile (come sostiene il prof. BARBERI), è comunque possibile? E se è possibile, come si concilia tale possibilità con l'affermazione netta (sempre del prof. BARBERI) secondo la quale qualunque previsione non ha fondamento scientifico?

Le censure alla condotta degli imputati non derivano da una arbitraria estrapolazione, da un contesto più ampio, di singole affermazioni pronunciate dagli imputati nel corso della riunione e da un esercizio di stile, accademico e sofistico, volto ad evidenziarne la contraddittorietà senza tenere conto del

significato complessivo. La realtà è che il risultato complessivo delle affermazioni generiche e approssimative sopra riportate fornisce un quadro di insieme caratterizzato da una contraddittorietà che rimane insoluta.

Con specifico riferimento alle affermazioni sopra trascritte, in particolare, non è possibile sostenere che le stesse siano state riferite all'attività del ricercatore locale Giuliani.

Invero dalla lettura del verbale ufficiale, con l'integrazione fornita dal più ampio resoconto dei lavori contenuto nella bozza di verbale, emerge che solo l'ultima delle tre affermazioni sopra trascritte è inserita in un contesto nel quale il prof. BARBERI "*richiama le misurazioni del gas radon a fini previsionali dei terremoti*".

Manca, tuttavia, un momento di sintesi o di critica delle diverse argomentazioni; non vi è una chiara perimetrazione di ciò che è affermato in senso assoluto e generale e di ciò che viene riferito esclusivamente all'attività del ricercatore locale Giuliani, ritenuta priva di attendibilità scientifica.

Tali affermazioni, pertanto, si palesano assolutamente inefficaci in relazione ai doveri di valutazione del rischio e di previsione e prevenzione nel senso indicato dalle norme di riferimento.

Sul medesimo tema relativo alla prevedibilità dei terremoti, sempre nel verbale ufficiale della riunione in esame, si sostiene:

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (prof. BOSCHI);

"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento" (prof. BARBERI)

Queste ulteriori affermazioni, lette alla luce di quelle precedenti contenute nello stesso verbale, evidenziano una grave contraddizione.

Non è coerente, infatti, sostenere da un lato l'impossibilità di fare previsioni (*tout court*) o l'impossibilità di fare previsioni supportate da un valido fondamento scientifico e, dall'altro lato (e contestualmente), escludere recisamente la riconducibilità di una sequenza di scosse di bassa magnitudo (o di molti piccoli terremoti) al fenomeno dei cd. precursori dei terremoti.

Le considerazioni secondo le quali "non è possibile fare previsioni", "qualunque previsione non ha fondamento scientifico" si radicano, evidentemente, sull'insufficienza delle attuali conoscenze scientifiche.

E' palese, tuttavia, che se le conoscenze scientifiche non consentono di fare alcuna previsione connotata da serio fondamento scientifico, non è neanche possibile negare recisamente, con fermezza e categoricità assolute, la riconducibilità delle variazioni anomale di sismicità al fenomeno dei cd. precursori dei terremoti; ciò in quanto tale negazione assoluta presuppone proprio il raggiungimento del livello e del grado di conoscenza scientifica espressamente negato con la prima affermazione.

Il carattere certo della negazione ("*la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore*" - prof. BOSCHI; "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*" - prof. BARBERI) si trova in una condizione di insanabile antinomia e di stridente incompatibilità logica con l'affermazione che la precede ("*non è possibile fare previsioni*" - prof. BOSCHI; "*qualunque previsione non ha fondamento scientifico*" (prof. BARBERI).

4.2.2 Dichiarazioni in tema di precursori sismici.

Le lettura del verbale ufficiale evidenzia che, nel corso della riunione, fu affrontato in modo diretto il tema dei **precursori sismici**, con specifico riferimento alla possibilità di ricondurre lo sciame sismico in corso alla categoria dei precursori sismici.

In particolare dal verbale ufficiale emerge come nel corso della riunione il prof. BARBERI ha posto ai presenti la seguente domanda:

"*se nei terremoti del passato c'è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti*" (prof. BARBERI)

A tale domanda sono state fornite, in successione, le seguenti tre risposte:

"la casistica è molto limitata anche perché terremoti così piccoli non venivano registrati in passato. In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che però non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana)" (prof. EVA);

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (prof. BOSCHI);

"ci sono stati anche alcuni terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti" (dott. SELVAGGI)

All'esito di tali risposte nel verbale ufficiale risulta riportata la seguente conclusione:

"Il prof. Barberi conclude non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento."

L'esame della bozza di verbale fornisce indicazioni del tutto sovrapponibili a quelle riportate nel verbale ufficiale.
Dalla bozza di verbale, infatti, risulta che il prof. BARBERI ha posto ai presenti la seguente domanda:

"Ci basiamo sui terremoti storici. Per toccare l'argomento faccio una domanda agli ingegneri sismici. Sappiamo che l'Abruzzo è una regione ad alto rischio sismico. Nei terremoti del passato ci sono state sequenze sismiche preliminari, simili a quelle che stiamo osservando oggi? In generale che cosa ci potete dire?" (prof. BARBERI)

A tale domanda sono state fornite, in successione, le seguenti risposte:

"La casistica è molto ridotta. Forti terremoti nel 1700 e nel 1300 e poi periodi nei quali sono stati registrati piccoli terremoti. In tempi più recenti c'è più possibilità di monitorare e si può scendere molto più nel dettaglio. Abbiamo trovato mille occasioni che hanno prodotto migliaia di terremoti. Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli; Irpinia, Umbria, Marche, Molise, etc ..). " (prof. EVA);

"In una zona sismica attiva è sempre possibile che si verifichino terremoti, ma quando si verificano l'impressione è che si stia ora attivando. In realtà è sempre attiva e si hanno processi che si manifestano con scorrimenti lenti o rotture secche. Si può avere uno scorrimento molto lento e silenzioso o tanti piccoli terremoti che si concentrano intorno ad una zona e generano una scossa molto forte. Non c'è zona in Abruzzo dove non ci sia questa attività.

Se avessimo la registrazione di tutte queste scosse scopriremmo che grossi terremoti ci sono stati. Con il tempo abbiamo migliorato il sistema di misura, non possiamo prevedere terremoti
ma escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi" (prof. BOSCHI);

All'esito di tali risposte nella bozza di verbale risulta riportata la seguente conclusione:

"Noi rappresentiamo la situazione scientifica. Tocca al Dipartimento della protezione civile ed alla regione Abruzzo definire le azioni. Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca." (prof. BARBERI)

Non vi sono dubbi interpretativi sul tema posto dal prof. BARBERI: la verifica del "*se nei terremoti del passato c'è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti*" non è animata da mera curiosità storica ma è dichiaratamente ed inequivocabilmente volta ad analizzare possibili parallelismi con lo sciame sismico in corso ("*Nei terremoti del passato ci sono state sequenze sismiche preliminari, simili a quelle che stiamo osservando oggi?*"). Il prof. BARBERI, inoltre, sollecita un approfondimento di carattere generale sul tema dei precursori sismici: "*In generale che cosa ci potete dire?*"

Il tema posto dal prof. BARBERI, tuttavia, risulta affrontato in modo estremamente generico ed approssimativo.

Il contrasto tra la risposta fornita dal prof. EVA e quella fornita dal dott. SELVAGGI appaiono evidenti.

Secondo il prof. EVA, infatti, nel recente passato non ci sono state forti scosse ma solo sciami sismici che, però, non hanno preceduto grossi eventi.
Secondo il dott. SELVAGGI, invece, nel recente passato si sono registrati alcuni terremoti preceduti da scosse più piccole (con l'ulteriore precisazione che, tuttavia, in tempi recenti si sono registrate anche molte sequenze sismiche che non si sono risolte in forti terremoti).
In relazione ai tempi recenti, pertanto, alla domanda formulata dal prof. BARBERI non viene fornita una risposta univoca e coerente; né risulta essersi instaurato un dibattito per appurare quale delle due risposte verbalizzate fosse da ritenere più attendibile.

In ogni caso, la conclusione formulata dal prof. BARBERI all'esito delle tre risposte risulta aver seguito una strada del tutto autonoma.
Il prof. BARBERI, infatti, afferma come conclusione ("*Il prof. BARBERI conclude*") che non c'è nessun motivo che autorizzi a considerare uno sciame sismico di magnitudo ridotta come precursore di un forte evento ("*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca*").

La conclusione del prof. BARBERI risulta formulata in maniera perentoria, netta e decisa, senza quel margine di cautela che aveva connotato la parte iniziale della risposta del prof. EVA, il quale aveva fatto notare come la casistica fosse comunque limitata. La perentorietà di qualsiasi tipo di risposta deve essere direttamente proporzionale all'ampiezza della casistica favorevole che la giustifica e la sostiene; quando invece la casistica è limitata, come fatto notare dal prof. EVA nel caso di specie, non è prudente rassegnare conclusioni così perentorie e definitive.

Non solo la conclusione del prof. BARBERI non valorizza affatto la valutazione del prof. EVA, ma non tiene in alcun conto la risposta del dott. SELVAGGI il quale, contrariamente al prof. EVA, aveva fatto notare come in tempi recenti erano stati registrati alcuni terremoti preceduti da scosse più piccole. La formulazione sintetica e definitiva della conclusione del prof. BARBERI appare arbitraria poiché non è sostenuta da alcun percorso argomentativo e ha pretermesso tanto la risposta del prof. EVA quanto la risposta del dott. SELVAGGI.

Alla domanda inizialmente posta dal prof. BARBERI "*se nei terremoti del passato c'è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti*" è seguito dunque, un breve e generico dibattito, all'esito del quale il prof. BARBERI ha concluso nel senso che "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*".

Tale conclusione, tuttavia, è in irriducibile contrasto con il fatto che la storia della città di L'Aquila è stata caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciami sismici. In particolare sia il terremoto del 27 novembre 1461 che quello del 2 febbraio 1703 furono accompagnati da un'intensa attività sismica e vennero preceduti da sequenze sismiche.

Il dato in esame, oltre ad essere contenuto in diverse fonti storiche[39], era stato espressamente introdotto in sede di riunione. Nell'esposizione del quadro conoscitivo il dott. SELVAGGI, secondo quanto dallo stesso riferito nel corso dell'esame, aveva illustrato ai presenti due relazioni poi allegate al verbale ufficiale della riunione: una redatta dall'I.N.G.V. dal titolo "*Breve relazione tecnico scientifica sull'attività sismica dell'aquilano*", l'altra redatta dal Dipartimento della Protezione Civile dal titolo "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*"[40]. Al paragrafo 2 del "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*", in riferimento alla sismicità storica dell'aquilano, veniva testualmente affermato:

"*La quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata essenzialmente attraverso due tipi di sequenze sismiche:*

- ***periodi sismici (scossa principale, con a volte premonitrici e numerose repliche di intensità decrescente), collegati ai terremoti più forti****, come quella del 27 novembre 1461, del 2 febbraio 1703;*
- *sequenze a sciame (successione di eventi in assenza di scossa principale e intensità generalmente modeste), presenti soprattutto nei secoli più recenti; generalmente hanno prodotto effetti riferibili circa al VII grado MCS*".

[39] Il P.M. ha depositato (cfr. allegato J) estratti delle seguenti pubblicazioni sulla storia dei terremoti registrati nell'aquilano che testimoniano come L'Aquila, nel corso dei secoli, è stata interessata da ripetute manifestazioni sismiche distruttive:

- "*La Festa Crudele. 2 febbraio 1703. Il terremoto che rovesciò L'Aquila. Dopo tre secoli: che accadde? Che ne resta?*" di Errico Centofanti;
- "*Poggio Picenze e il suo protettore*" di Mario Morelli;
- "*Storia dell'Aquila dalle origini alla prima guerra mondiale*" di Alessandro Clementi;
- "*Tutto quello che dovete sapere sul terremoto*" di Enzo Boschi e Michele Dragoni;
- "*Settecento abruzzese. Eventi sismici, mutamento economico – sociali e ricerca storiografica*" - Atti del Convegno 29-31 ottobre 2004 – Sezione prima "*Gli eventi sismici del 1703 e 1706: aspetti scientifici e geologici*" di Fabrizio Galadini e Paolo Galli.

[40]Cfr. documento M della produzione del P.M..

La recisa conclusione del prof. BARBERI, secondo la quale "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*", oltre ai rilievi critici già evidenziati, non appare dunque coerente con il dato storico della città di L'Aquila. Anche su questo specifico punto nel corso della riunione non è stato effettuato alcun confronto o dibattito tra i presenti, essendosi i presenti limitati a prendere atto delle affermazioni sopra riportate.

La conclusione rassegnata dal prof. BARBERI secondo cui "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca*", inoltre, appare in insanabile contrasto con le affermazioni in tema riconducibilità delle variazioni anomale della sismicità alla categoria dei fenomeni precursori dei terremoti contenute nel testo, sopra già ricordato, "*Proteggersi dal terremoto*" che vedeva come coautore il prof. DOLCE Mauro.
In tale pubblicazione veniva evidenziato come, nella indicazione dei "*segnali proposti come precursori*", le variazioni anomale della sismicità occupano il primo posto; e veniva evidenziato come, nella lista di cinque precursori (selezionati tra gli oltre quaranta proposti) compilata dalla I.A.S.P.E.I. (*International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior*), ben tre sono basati sulle anomalie della sismicità.

Le conclusioni del prof. BARBERI ignorano le indicazioni ricavabili dalla pubblicazione sopra riportata. Se il prof. BARBERI dice che "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*", il prof. DOLCE scrive che le variazioni anomale della sismicità occupano il primo posto tra i "*segnali proposti come*

precursori" e che, nella lista di cinque precursori (selezionati tra gli oltre quaranta proposti) compilata dalla I.A.S.P.E.I., ben tre sono basati sulle anomalie della sismicità. E le due interlocuzioni, quella del prof. BARBERI e quella del prof. DOLCE, di contenuto opposto, si ignorano reciprocamente.

Scorrendo dunque in rapida successione le diverse affermazioni riferibili al prof. EVA, al dott. SELVAGGI, al prof. BARBERI, al prof. BOSCHI e al prof. DOLCE, in tema di precursori sismici, sembra ammissibile qualunque conclusione.

La sequenza di posizioni tra loro contraddittorie ha privato di qualsivoglia utilità l'approfondimento del tema relativo ai precursori sismici, in relazione alle finalità di valutazione del rischio gravanti per legge sulla Commissione Grandi Rischi; ha svuotato di contenuto l'analisi delle possibili relazioni tra il tema dei precursori e l'andamento dello sciame sismico in corso sul territorio aquilano dal giugno 2008 e la rilevanza di tale tema alla luce dei precedenti storici della città di L'Aquila.

A tal proposito è utile ribadire che non si ritiene di ravvisare profili di colpevolezza nella condotta degli imputati sostenendo che essi, ove avessero effettuato l'esame delle variazioni anomale della sismicità e dei cd. fenomeni precursori, avrebbero potuto prevedere la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.
Si è chiarito infatti che l'analisi della condotta degli imputati non viene effettuata con il "senno del poi", sulla base di un criterio *ex post* fondato sulla costatazione del terremoto avvenuto; tale analisi, pertanto, non riguarda la mancata previsione della scossa distruttiva delle ore 03.32 o il mancato allarme o la mancata evacuazione della città; non si sostiene (né risulta contestato) che

un'analisi seria e approfondita delle variazioni anomale di sismicità avrebbe dovuto portare alla "previsione" della scossa del 6.4.09.

Il giudizio di responsabilità, fondato sul criterio della prognosi postuma *ex ante* tipico del giudizio di colpa, trova invece fondamento nel carattere generico, approssimativo ed inefficace della disamina dedicata in sede di riunione allo specifico indicatore di rischio in relazione ai doveri di valutazione del rischio, previsione e prevenzione normativamente imposti; in altri termini, il giudizio di colpevolezza si basa sulle insufficienti, incomplete ed inadeguate modalità di analisi del rischio sismico, sullo scarso approfondimento dell'esame dello specifico indicatore di rischio sul quale il prof. BARBERI aveva ritenuto di dover incentrare la discussione.

4.2.3 Dichiarazioni sull'evoluzione dello sciame in corso.

Le lettura del verbale ufficiale evidenzia che, nel corso della riunione, fu affrontato in modo diretto anche il tema della possibile **evoluzione dello sciame in corso**.

In particolare si rilevano le seguenti affermazioni:

"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta." (prof. BOSCHI)

"Ovviamente essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti" (prof. EVA)

L'esame della bozza di verbale contiene indicazioni che testimoniano in modo ancora più efficace le valutazioni espresse sul tema nel corso della riunione.

Dalla bozza di verbale, infatti, risultano le seguenti affermazioni:

"*I periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 - 3.000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta*" (prof. BOSCHI)

"Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, ecc." (prof. EVA)

La parte iniziale dell'affermazione del prof. BOSCHI ("*i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi; i periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 – 3.000 anni, con un grado … però di incertezza*") si riferisce ad un periodo di tempo talmente ampio da non offrire alcun concreto elemento di valutazione del rischio sismico: 2 – 3.000 anni è già un termine generico ed approssimato; aggiungere anche "*con un grado, però, di incertezza*", significa svuotare di significato l'affermazione.

Tale indicazione, peraltro, risulta scarsamente compatibile con il dato ricavabile dal "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*" del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, illustrato in sede di riunione dal dott. SELVAGGI ed allegato al verbale ufficiale, secondo cui L'Aquila, in periodo storico (in soli 400 anni), è stata investita da n. 3 scosse distruttive di terremoto (1349, 1461, 1703).

La parte finale dell'affermazione del prof. BOSCHI sopra riportata ("*Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si*

può escludere in maniera assoluta"), inoltre, contiene un'argomentazione talmente indeterminata da risultare pressoché inutilizzabile in relazione ai doveri di valutazione, previsione e prevenzione normativamente disciplinati. Definire un evento genericamente "*improbabile*" e aggiungere che la sua verificazione in ogni caso *"non si può escludere in maniera assoluta*", significa non apportare alla valutazione del rischio alcun contributo concreto, in quanto il criterio di analisi è privo di riferimenti o agganci a dati che consentano una pur embrionale quantificazione della probabilità o dell'improbabilità sostenuta.

In ambito scientifico, ed in particolare nello studio dei terremoti, non esistono settori connotati da livelli di sapere e di conoscenza assoluti e tutte le argomentazioni vengono articolate in termini essenzialmente probabilistici. E' pertanto evidente che nulla può essere escluso in maniera assoluta. Dunque la frase riportata appare un banale luogo comune, che ha il valore di un intercalare, usato come mero riempitivo.

Lo stesso livello di banalizzazione del tema connota anche la frase del prof. EVA: *"Ovviamente essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti; ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile"*.

L'affermazione, infatti, è talmente scontata, fa riferimento ad un dato talmente pacifico ed universalmente conosciuto, che non se ne comprende l'apporto circa le funzioni di previsione, prevenzione e valutazione del rischio. Dire che in una zona sismica non si possono escludere terremoti, significa operare una vuota tautologia, in quanto se una zona non fosse interessata da terremoti non sarebbe definita sismica.

Nel verbale ufficiale della riunione del 31.3.09, poi, risultano riportate, sempre in relazione al tema della possibile evoluzione dello sciame in corso, altre due affermazioni.
La prima, del prof. CALVI, recita testualmente:

"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile" (prof. CALVI)

La seconda, contenuta nella parte finale del verbale e riferita al prof. DOLCE, recita:

"Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie".

L'analisi del dato letterale delle affermazioni appena trascritte rende evidente il fatto che le valutazioni espresse, seppure rese sulla base dell'osservazione delle scosse registrate fino alla data della riunione del 31.3.09 (analizzate nel "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*" del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile), sono state formulate con chiaro riferimento all'aspettativa per il futuro ed alla possibile evoluzione dello sciame in corso.

L'affermazione del prof. CALVI, infatti, inizia fornendo un dato (indicato come tratto dal "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*" del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) relativo ai picchi di accelerazione ed agli spostamenti spettrali delle scosse già registrate; ma prosegue, subito dopo, con l'espressione "*c'è quindi **da attendersi** danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile*".

L'uso del verbo "***attendersi***" testimonia in maniera chiara come la prospettiva sia rivolta al futuro: non si sta effettuando un mero bilancio dei danni riportati in occasione delle scosse già avvenute ma, al contrario, si sta operando una valutazione prognostica sulla base dell'entità delle scosse già registrate; si sta formulando una previsione sui possibili danni attesi.

L'intervento del prof. CALVI, del resto, segue quello con il quale il prof. BARBERI, "*al termine dell'esposizione del quadro conoscitivo*" svolta nella prima parte della riunione, "indirizza" e "conduce" la riunione, indicandone "gli scopi"; ed il primo di tali scopi è proprio quello di "*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto **in relazione a quanto si possa prevedere***".

L'intervento del prof. CALVI in merito ai danni che "***c'è da attendersi***", dunque, è del tutto pertinente e risulta assolutamente coerente ed in linea con lo scopo della riunione fissato dal prof. BARBERI "***in relazione a quanto si possa prevedere***".

La Commissione, dopo essere partita dall'analisi dei dati relativi al fenomeno in corso, e proprio grazie ai dati che si potevano evincere dalle scosse registrate fino al 31.3.09, rivolgeva lo sguardo al futuro, delineando possibili scenari evolutivi dello sciame in corso.

Il fatto che, durante la riunione, la discussione non avesse avuto come oggetto il semplice resoconto della sequenza sismica in corso e dei disagi già patiti, bensì avesse riguardato l'indicazione di un possibile "*scenario d'evento*", con previsione dei danni che "*c'erano da attendersi*", trova diretta conferma nella testimonianza di **Braga Gianluca**, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila dall'aprile 2008, dirigente dell'Area 5 protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico.
Braga Gianluca, escusso all'udienza del 7.12.12, ha affermato di aver udito con certezza, durante la discussione in seno alla riunione, il tema dei danni alle strutture e dei danni che ***"c'erano da attendersi"***.

A specifica domanda dell'avv. Dinacci, difensore degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, il teste Braga Gianluca ha riferito:

Avv. Difensore, Dinacci - *Scusi Dottore buongiorno. Lei prima ha riferito una frase del Professor Dolce, in particolare nel momento in cui avrebbe detto che* ***all'epoca c'era il rischio di distacco cornicioni per intenderci in senso lato****.*
Testimone Braga G. - *Non ho detto che era il Professor Dolce.*
Avv. Difensore, Dinacci - *Non l'ha detto. Quindi...*
Testimone Braga G. - *Ho detto che fu richiamata l'attenzione.*
Avv. Difensore, Dinacci - *Ha richiamato l'attenzione. Non si ricorda se era il Professor Dolce. Questa affermazione era un'affermazione contestualizzata al momento in cui veniva fatta?*
Testimone Braga G. - *Ovvero?*
Avv. Difensore, Dinacci - *Ovvero chi ha fatto questa affermazione la poneva al momento in cui veniva fatta come previsione?*
Testimone Braga G. - Guardi questa affermazione, io l'ho intesa come un possibile scenario di evento*.*

Avv. Difensore, Dinacci - Come un possibile scenario di evento.

Testimone Braga G. - E di danno conseguente all'evento.

Avv. Difensore, Dinacci - Conseguente. Ma all'evento che si erano verificati fino a quel giorno?

Testimone Braga G. - No, all'evento che avrebbe potuto verificarsi.

Avv. Difensore, Dinacci - Successivamente.

Testimone Braga G. - Sì.

Il nitido ricordo del teste Braga Gianluca, secondo cui la discussione in seno alla riunione fu orientata verso l'indicazione di un "*possibile scenario d'evento*", con previsione dei danni che "*c'erano da attendersi*", risulta altresì confermato dal ricordo del sindaco **Massimo Cialente**, anch'egli presente nel corso della riunione.

Cialente, escusso all'udienza del 7.12.11, ha ricordato il contenuto dell'intervista da lui rilasciata al termine della riunione del 31.3.09 ed ha confermato che quanto da lui dichiarato nell'intervista in questione:

"Si tratta di uno sciame sismico che si è caratterizzato soprattutto per avere un'alta frequenza ma una scarsa ampiezza, questo vuol dire che, come persone lo avvertiamo con molta intensità, questo è il motivo per cui anche a magnitudo abbastanza basse tutti noi stiamo sentendo e spaventandoci, però il danno sulle strutture diciamo così è minore, proprio perché c'è un'ampiezza ridotta, per cui ***i danni*** *lì dove si sono verificati,* ***si possono verificare*** *su strutture molto rigide, questo è quello che è accaduto alla De Amicis, oppure* ***può avvenire*** *su sovrastrutture tipo non sò, controsoffittature o cornicioni ma non c'è,* ***non ci dovrebbero essere assolutamente rischi sulle strutture****"*

altro non era se non la trasposizione delle parole testuali pronunciate dal prof. CALVI nel corso della riunione, così come riportate nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale.

I termini impiegati dal sindaco di L'Aquila (*"si possono verificare", "può avvenire", "non ci dovrebbero essere assolutamente rischi sulle strutture"*), e le frasi pronunciate, ripetono le affermazioni riportate nel verbale ufficiale della riunione e contengono un chiaro riferimento agli scenari futuri dello sciame in corso.

Nello stesso senso risulta orientata l'affermazione del prof. DOLCE sopra trascritta e riportata nell'ultima parte del verbale ufficiale della riunione: "*il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali*".

Tale affermazione, come risulta testualmente verbalizzato, è svolta "*in relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi*" e, dunque, in relazione ai danni che "***c'è da attendersi***".

L'affermazione del prof. DOLCE, inoltre, costituisce con evidenza una risposta alla questione che, immediatamente prima, era stata posta dal prof. DE BERNARDINIS "*sul tipo e entità del* ***danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare***".

Il prof. DE BERNARDINIS, in dibattimento, ha rivendicato il suo ruolo più "*operativo*" che "*accademico*", ed ha chiarito come, nel corso della riunione, aveva un interesse diretto ad approfondire il tema della possibile evoluzione dello sciame in corso, dello "*scenario atteso*" e dei "*danni che mi dovevo aspettare*".

Anche l'affermazione del prof. DOLCE, come quella del prof. CALVI, dunque, è stata resa per contribuire all'approfondimento del tema della possibile evoluzione dello sciame in corso: il prof. DE BERNARDINIS, infatti, non aveva posto la questione sui danni "già prodotti" dallo sciame, ma sul "*danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare*"; coerentemente al

tema posto dal prof. BARBERI, "*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto* ***in relazione a quanto si possa prevedere***".

La bozza di verbale della riunione documenta, poi, due affermazioni che, meglio di ogni altra, rappresentano l'approssimazione e la superficialità contestate nel capo di imputazione.
Il prof. BARBERI, evidentemente riassumendo le valutazioni sino ad allora espresse, afferma:

"*Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed* ***è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca****. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa.*"

e poi aggiunge:

"***questa sequenza sismica non preannuncia niente*** *ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà".*

In sole due frasi viene sintetizzata la visione comune circa l'evoluzione dello sciame sismico: è molto improbabile che, nell'ambito dello sciame sismico in corso, la magnitudo cresca; esposti a danneggiamento sono gli elementi non strutturali degli edifici; lo sciame non è certamente un precursore perché non preannuncia niente; trattandosi di zona sismica, non si può escludere che ci sarà una forte scossa.

L'affermazione del prof. BARBERI "*gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed* ***è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca***" si trova in irriducibile contrasto con quanto accaduto il pomeriggio del giorno precedente alla riunione in esame allorquando, con la scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, si era registrata proprio quell'impennata di magnitudo nell'ambito di un medesimo sciame definita "*improbabile*" dall'imputato.

Se, fino al pomeriggio del 30.3.09, lo sciame, iniziato nel giugno del 2008, si era caratterizzato per picchi di magnitudo che comunque non avevano superato il grado di 2.9, alle 15.38 del 30.3.09, invece, la scossa di magnitudo 4.1 aveva fatto registrare quella impennata improvvisa di magnitudo che l'imputato, contrariamente a quanto testimoniavano gli eventi, definiva il 31.3.09 "*molto improbabile*".

In altri termini, l'affermazione del prof. BARBERI, fatta in sede di riunione il 31.3.09, secondo la quale nell'ambito di uno stesso sciame era "*molto improbabile*" che la magnitudo crescesse, era in contrasto con quanto concretamente accaduto il giorno precedente.

Tale contrasto, che per quanto si può leggere nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale non suscitava reazione alcuna negli altri imputati, colpì invece molto uno dei testimoni presenti alla riunione, **Del Pinto Christian**, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico.

Del Pinto Christian, escusso all'udienza del 7.12.11, ha ricordato di aver udito, durante la discussione in seno alla riunione (alla quale si era recato in accordo con il suo dirigente, arch. Giuseppe Antonio Giarrusso), l'esposizione del tema relativo all'evoluzione dello sciame sismico in corso.

Secondo il ricordo di Del Pinto, durante la riunione si disse che vi erano poche probabilità che in uno sciame sismico vi potessero essere impennate di

magnitudo rispetto alla media fino ad allora registrata e si aggiunse che, al massimo, avrebbero potuto verificarsi altre scosse di magnitudo prossima a quella del pomeriggio del 30.3.09, di poco superiori o di poco inferiori:

Testimone Del Pinto C. *- Si parlò dello sciame, che* ***fu detto che era difficile che ci sarebbero stati eventi superiori a quattro****, cioè come se il terremoto del giorno prima fosse ormai il massimo a cui...* ***nel contesto diciamo sismico dello sciame il massimo che si poteva raggiungere o comunque si aspettavano eventi grossomodo intorno a quattro, ma non di certo più forti.***

…

Testimone Del Pinto C. *- Il secondo aspetto è quello che io ho più...*

Pubblico Ministero[41] ***-*** *Poi l'altro punto su cui non era d'accordo e l'ho comunicato al mio dirigente è che era stato detto appunto che in uno sciame sismico non c'era certa probabilità significativa che potesse esserci un'impennata di magnitudo, quindi diciamo che i terremoti che si sarebbero attesi di lì a dopo potevano essere grossomodo intorno alla media delle magnitudo devi eventi che avevano composto la sciame. Io su questo non sono d'accordo per quale motivo? Perché lo sciame fino ad allora e già andava avanti da un po' di tempo aveva dato diciamo al 29 marzo...*

Pubblico Ministero - *sta parlando della telefonata con Gianrusso, sta parlando della sua telefonata.*

Giudice - *ha sollevato l'opposizione. Poi la richiesta in sede di valutazione e di utilizzo, non è che utilizzeremo come le risposte di un consulente tecnico, sta raccontando un fatto, chiarendo...*

Avv. Difensore *– la telefonata.*

[41] La frase, erroneamente attribuita dal trascrittore al P.M., è stata in realtà pronunciata dal testimone Del Pinto, come conferma evidentemente il contenuto dell'affermazione ed il riferimento alla telefonata effettuata al proprio dirigente Giarrusso.

Pubblico Ministero - *La telefonata con Giarrusso.*

Avv. Difensore *– se uno non può sentire la telefonata.*

Giudice - *Nell'ambito della telefonata ha espresso una valutazione che è fondata sulla sua qualifica, quindi nel riferire la telefonata inevitabilmente tocca questi aspetti, poi il problema è la valutazione della risposta che ci dà.*

Testimone Del Pinto C. *- Grazie signor Giudice. Quindi* ***io durante la telefonata dissi: "Qua si dice che si aspettano terremoti grossomodo simili a quelli che ci sono stati finora, perché sembrerebbe che in uno sciame non possano essersi molto probabilmente degli aumenti di magnitudo. Ma in realtà l'aumento di magnitudo già c'era stato, già si era passati il giorno prima, cioè se questa riunione fosse stata fatta... Dissi proprio così al mio dirigente: "Se questa riunione fosse stata fatta una settimana fa, si poteva fare lo stesso discorso in relazione alla magnitudo massima che aveva raggiungo un evento durante lo sciame, che era due ed otto, dopodiché ieri, cioè il 30 marzo c'è stato il quattro". Io dissi proprio così: "Se la prossima settimana c'è il cinque, noi che sappiamo"?*** *Cioè d'altronde si sa che i terremoti non possono essere previsti in modo... cioè dire proprio domani ci sarà un evento tale in quella zona. Io quindi espressi questo dubbio. Poi dopo il mio dirigente ha avuto modo di esprimere diciamo nei giorni successivi al 31, prima del 6 naturalmente di esprimere lo stesso dubbio con diverse altre persone.*

A conferma dell'attendibilità di quanto riferito da Del Pinto Christian sul punto, si rileva che, nel corso della stessa udienza del 7.12.11, è stato acquisito, con il consenso di tutte le parti, il verbale delle sommarie informazioni rese in data 25.2.10 da **Giarrusso Giuseppe**, Dirigente Protezione Civile Regione Molise, al quale aveva fatto riferimento il teste Del Pinto.

La lettura di tale verbale evidenzia piena corrispondenza tra quanto riferito in udienza da Del Pinto e quanto Del Pinto aveva raccontato al suo dirigente Giarrusso subito dopo la conclusione della riunione del 31.3.09:

D: *Conferma di aver autorizzato il Dr. DEL PINTO Christian, Responsabile scientifico del centro funzionale del Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise, a partecipare, quale uditore, alla riunione della Commissione Grandi Rischi,, tenutasi a L'Aquila il 31/03/09?*

R: *Confermo di aver disposto telefonicamente che il Dr. DEL PINTO partecipasse a quella riunione per gli evidenti interessi di tipo scientifico che la stessa rivestiva anche per la Regione Molise.*

Al termine della riunione della Commissione Grandi Rischi, il dr. DEL PINTO mi ha subito telefonato per ragguagliarmi sinteticamente su quanto emerso dalla stessa. Non era affatto convinto ed anzi piuttosto deluso delle conclusioni riportate dai tecnici intervenuti; ricordo che mi manifestò, senza mezzi termini, le sue forti perplessità e riserve su quanto lì appena comunicato.

Dopo pochi giorni, purtroppo, i fatti gli hanno dato ragione. Egli infatti mi aveva preannunciato che in virtù della tipologia del territorio e della storicità sismica dello stesso, non era affatto d'accordo soprattutto su quanto affermato dai tecnici della Commissione Grandi Rischi riguardo il picco di massima di magnitudo 4 Ml fino ad allora registrato che, secondo loro, sarebbe rimasto il massimo dello sciame. Invece DEL PINTO insisteva sul fatto che, a suo parere, una scossa di grado elevato poteva chiaramente preannunciare una scossa di grado ancora maggiore. Mi confermò questa tesi illustrandomi anche dati scientifici a sostegno della stessa.

Il prof. CALVI, nel corso dell'esame del 30.5.12, ha tentato di giustificare il contenuto delle affermazioni riportate nel verbale ufficiale, specificando che, nel corso della riunione, il tema per lui rilevante era verificare i possibili

"*risvolti di protezione civile*" della situazione e chiarendo che tale tema venne affrontato sul presupposto che le scosse future sarebbero state "*dello stesso tipo*" di quelle già registrate e che lo sciame sarebbe proseguito con "*la ripetizione di altre scosse dello stesso ordine di grandezza*".

Il prof. CALVI ha detto:

"*il tema che per me in quel momento aveva rilevanza era "c'è una sequenza in atto, potrebbero esserci altre scosse", **per me in quel momento dello stesso tipo**, il tema era questa situazione è una situazione che ha dei risvolti di protezione civile oppure no. Quindi **se la ripetizione di altre scosse dello stesso ordine di grandezza** dal punto di vista della magnitudo o se volete dell'intensità Mercalli o di quel che volete voi, se quella situazione avrebbe dovuto portare a dare dei suggerimenti, non a prendere delle decisioni, le decisioni spettavano ad altri, ma **dare dei suggerimenti circa il comportamento da assumere**. Quindi in quel contesto per me la cosa rilevante non era da dove avevano origine le scosse, quale faglia e così via ma quello che era rilevante e quali erano gli effetti di queste scosse sul costruito*".

In un passaggio successivo dell'esame, poi, il prof. CALVI ha aggiunto:

"*La conclusione era che il suggerimento che mi sarei sentito di dare come suggerimento era **se il contesto rimane questo** se questo è quello che dobbiamo guardare possibili effetti si hanno su quel tipo di strutture che possono essere sensibili alle accelerazioni piuttosto che agli spostamenti*".

La giustificazione fornita dal prof. CALVI, alla luce del contenuto del verbale ufficiale, della bozza di verbale e delle testimonianze di Braga Gianluca, Del Pinto Christian e Cialente Massimo, appare inefficace e tardiva per i seguenti motivi:

- ✓ il chiarimento in ordine al presupposto ("*se il contesto rimane questo*") sulla base del quale l'imputato, nel corso della riunione, aveva tratteggiato uno scenario d'evento futuro, risulta fornito per la prima volta il 30.5.12 in sede di esame e di esso non vi è traccia né nel verbale ufficiale della riunione né nella bozza di verbale né nel ricordo dei testimoni escussi;
- ✓ che la valutazione espressa dal prof. CALVI potesse ritenersi basata sul presupposto, non esplicitato, non espresso e non desumibile dalla lettura dei verbali, che "il contesto" sarebbe rimasto invariato, ovvero che la magnitudo dello sciame non sarebbe cresciuta, era in contrasto con quanto accaduto il pomeriggio del giorno precedente alla riunione in esame, allorquando la scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38 aveva dimostrato un'evidente instabilità "*del contesto*" poiché lo sciame stava evidenziando un sensibile mutamento con apprezzabile aumento di magnitudo;
- ✓ che la valutazione espressa dal prof. CALVI potesse ritenersi basata sul presupposto che in futuro non vi sarebbe stato aumento di magnitudo, non venne in alcun modo colto o percepito dai soggetti presenti alla riunione. Questi erano erano senza dubbio interessati a cogliere una sfumatura così importante: si trattava, infatti, di Del Pinto Christian, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, di Braga Gianluca, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila dall'aprile 2008, dirigente dell'Area 5 protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico e di Cialente Massimo, Sindaco di L'Aquila, ovvero le massime autorità locali in tema di Protezione Civile e di sicurezza pubblica, che, durante la riunione, avevano capito l'esatto contrario di quello che l'imputato, inefficacemente e tardivamente, tentava di sostenere nel corso dell'esame del 30.5.12.

Le parole pronunciate dal prof. CALVI nel corso della riunione hanno integrato un macroscopico errore di valutazione o quantomeno un macroscopico errore espositivo in termini di comunicazione e di informazione che ha prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere dall'evoluzione dello sciame in corso.

4.2.4 Dichiarazioni sulla "normalità" del fenomeno e sullo scarico di energia.

Il prof. DE BERNARDINIS, rispondendo ad una domanda del giornalista Colacito che gli chiedeva se dovesse considerarsi anomalo l'evento che stava interessando la città di L'Aquila, afferma testualmente:

"Nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del … dell'accademico direi, però si colloca diciamo in una ***fenomenologia senz'altro normale*** *dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia".*

L'utilizzo dell'aggettivo *"normale"*, nel contesto evocato dall'imputato, è altamente ambiguo: se lo si mette in relazione ai "*fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori*", significa che il fenomeno non è sconosciuto, non avviene in modo inaspettato, ma è un fenomeno noto e, dunque, la sua verificazione rientra nella normalità degli eventi; se però si aggiunge, come fa il prof. DE BERNARDINIS, che il fenomeno è normale per *"questa tipologia di territori, che poi è centrata attorno all'Abruzzo, però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"*, l'aggettivo *"normale"*, allora, tende a descrivere una situazione che riguarda un

vasto ambito territoriale, non solo L'Aquila, ma anche l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, e in generale tutto il centro Italia.

In tal senso, trattandosi di fenomeno consueto per ampie zone del cento Italia, l'aggettivo *"normale"* ben può essere interpretato come sinonimo di "non preoccupante".

Normale è ciò che procede secondo un andamento consueto; normale è sinonimo di ordinario, usuale; fenomeno *"normale"*, dunque, ben può essere inteso nel parallelo significato di fenomeno che non desta preoccupazione.

La qualificazione dello sciame sismico come un accadimento non inaspettato, che rientra nella normalità delle cose, che riguarda un ambito territoriale vasto, corrispondente a tutto il centro Italia, amplifica la caratterizzazione dell'accezione di non pericolosità che connota l'aggettivo "normale".

La qualificazione del fenomeno in termini di "*normalità*" non fu oggetto solo dell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno immediatamente prima della riunione, ma fu un argomento esplicitamente trattato nel corso della riunione, come conferma il teste **Del Pinto Christian**, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico.

Del Pinto Christian, escusso all'udienza del 7.12.11, ricordava di aver udito, durante la discussione in seno alla riunione, che lo sciame sismico fu definito dai componenti della Commissione, in maniera condivisa, un fenomeno "*normale*" per una zona sismica come L'Aquila. Tale affermazione suscitò il suo intimo dissenso:

Pubblico Ministero - *Su che cosa dissentiva e perché dissentiva?*

Testimone Del Pinto C. *-Su due cose, innanzitutto sul fatto che* ***un'attività sismica di questo tipo fosse considerata normale****, nel senso siamo in una zona*

sismica, quindi è normale che ci siano gli sciami, e non tutti gli sciami, questo è vero, poi evolvono in eventi come quello della L'Aquila, insomma. Però per quello che mi ricorda, siccome io lavoro in Protezione Civile e lavoro in Protezione Civile come gestore di una rete sismica regionale, realizzata tra l'altro con una convenzione tra Regione e gli INGV. Nel momento in cui ho uno sciame anche molto più piccolo rispetto a quello lì che ha interessato L'Aquila nei mesi precedenti al 6 aprile, io più di un'occasione diciamo ho buttato giù dal letto il mio dirigente, per dire: "Guarda in questa zona c'è un momento in cui la sismicità ordinaria, io preferisco parlare di sismicità ordinaria, non normale, una sismicità ordinaria in questa area che magari non so mi tira fuori un terremoto ogni tre giorni, su una media sufficientemente lunga, una media temporale sufficientemente lunga, io adesso ho avuto una impennata nel senso ho avuto in poche ore trenta terremoti, per noi è un'anomalia. Quindi, io considerando una anomalia, non riesco a considerare normale uno sciame sismico, perché? Almeno per quello che ho avuto modo di studiare e di apprendere durante i miei studi universitari, uno sciame rappresenta comunque una deviazione dall'ordinarietà, non voglio usare la parola "Normale".

Ad avvalorare il fatto che il significato da attribuire all'aggettivo *"normale"* utilizzato dal prof. DE BERNARDINIS era (anche e soprattutto) quello di "non preoccupante", sono le sucessive parole pronunciate dal prof. DE BERNARDINIS nel corso della medesima intervista, con cui egli introduce il secondo tema, quello relativo allo scarico di energia:

*"**non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo**, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni".*

L'espressione "***non c'è un pericolo***" consacra, in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire non c'è pericolo significa escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno.

L'ulteriore espressione "***anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo***", rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata.

Il tema relativo allo *"scarico di energia"* determinato dallo sciame sismico quale "*situazione favorevole*" è particolarmente rilevante per l'influenza che esso, così come formulato, ebbe la notte del terremoto nei processi decisionali delle vittime, come risulta dalle testimonianze che saranno appresso esaminate.
In merito alla validità scientifica di tale tema gli altri imputati dell'odierno processo, in sede di esame, prendevano posizioni discordi: alcuni, come il prof. EVA ne sconfessavano totalmente la validità scientifica, definendo tale affermazione *"una sciocchezza"*; altri, come il dott. SELVAGGI, riferivano di non ricordare affatto che durante la riunione si fece cenno allo scarico di energia quale fenomeno favorevole, ma che in ogni caso *"non concordava"* su tale affermazione (*"sarei saltato sulla sedia"*); altri, invece, come il prof. BARBERI, ritenevano la questione non banale: *"non è per nulla banale la questione dello scarico di energia, dell'implicazione che questo ha sull'evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti, che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, essere quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull'evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia"*.

Il tema relativo allo *"scarico di energia"* determinato dallo sciame sismico e la sua qualificazione come "*situazione favorevole*" non fu trattato solo nell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno immediatamente prima della riunione, ma fu un argomento esplicitamente affrontato nel corso della riunione, come ha confermato il teste **Stati Daniela**, assessore della Regione Abruzzo alla Protezione Civile ed all'Ambiente.

Stati Daniela, sentita all'udienza del 7.12.11, ha affermato di aver udito con certezza, durante la discussione in seno alla Commissione Grandi Rischi, la frase secondo cui la situazione era favorevole per lo scarico di energia continuo.

Tale frase, ha proseguito la Stati, fu pronunciata da uno degli esperti (la teste non ha ricordato quale) e nessuno la contestò.

La Stati ha affermato:

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Le cose che ricorda che vennero dette nel corso della riunione della Commissione. Vorrei che cercasse di ricordare nei particolari quello che lei chiese e quello che le venne risposto e quello che emerse dalla riunione.*

Testimone, Stati D. *– Io mi ricordo di aver chiesto più volte, dopo che c'erano gli interventi tecnici, come il professor Boschi o come De Bernardinis, gli altri personaggi, mi ricordo che l'unica mia preoccupazione era quella di chiedere che cosa dovevamo dire alla cittadinanza, perché io come ruolo politico avevo questo mandato da parte del Presidente Chiodi, erano le richieste che mi faceva la città. Torno a ripetere, non sono un tecnico. Mi fu detto che si poteva fare questa comunicazione stampa, si parlava di scosse, si parlava di attenzioni, si diceva, non mi ricordo in questo momento da chi, che queste scosse che precedevano... Non era sicuro che queste piccole scosse fossero un sentore di allarme per una grande scossa, ma perché* ***poteva essere una scarica del terreno per non accumulare energia*** *ed una serie di cose vennero dette, ma le mie domande non entravano nel tecnico, torno a ribadirlo, era soltanto dire che cosa dire ai*

giornalisti fuori la porta. ***La mia domanda fu avallata di tranquillità da parte del professor De Benardinis da parte degli altri presenti che mi dicevano di poter tranquillizzare.***

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Va bene! Ricorda in particolare le affermazioni di qualcuno dei componenti di questa Commissione? Lei prima ha ricordato Boschi, ricorda altre dichiarazioni?*
Testimone, Stati D. *– No,* ***ricordo che venne detto, più o meno da tutti, quello che ho detto prima, che queste piccole scosse scaricavano soltanto energia dal terreno.***

Testimone, Stati D. – Mi ricordo bene che venne detto, ma non mi ricordo da chi, che queste piccole scosse che si avvertivano erano scosse che comunque scaricavano il terreno da una energia *e che questo poteva essere considerato uno sciame sismico, una serie di sequenze che avvenivano una dietro l'altra,* ***ma che non erano segni premonitori di una grande scossa.***

Da ultimo il tema relativo allo scarico di energia viene trattato nella bozza di verbale della riunione del 31.3.09.
La teste **Salvatori Lorella**, geologo in servizio presso la Protezione Civile, teste della difesa degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, che, come sopra detto, aveva presenziato alla riunione con funzioni di verbalizzazione ed aveva redatto la bozza del verbale di riunione, a domanda del difensore degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE ha confermato che uno dei temi proposti durante la riunione era quello relativo allo *"scarico di energia"* di cui aveva parlato DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno.
La teste ha riferito in proposito:

Avv. Difensore, Dinacci - *Sempre in quella sede, il professore Barberi...* ***le riporto un pezzo della bozza di verbale che stiamo analizzando, in cui il professore Barberi dice: "Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?". Se lo ricordo quanto punto di domanda?***

Testimone, Salvatori L. - Sì.

Avv. Difensore, Dinacci - *Però, siccome nel verbale, a fronte di questo punto di domanda, non trovo, come dire una risposta precisa, perché, come lei potrà vedere, ci confermi se è così o non è così, c'è a seguire l'intervento del professore Eva, al quale dice: "Non è possibile affermare che non ci saranno terremoti. A me preoccupano però più quegli eventi che non hanno questi precursori". Allora io volevo capire: a fronte di questo tema sullo scarico di energia, il tema è scivolato così?*

Testimone, Salvatori L. - *No, no, assolutamente. Cioè,* ***non si è parlato in termini di scarico di energia, si è parlato della sequenza sismica****, delle scosse che essi stavano verificando, che sa chiama in gergo scientifico "sciame sismico", "sequenza sismica". Con tutto quello che ho scritto verbale, vero dicendolo adesso riassunto, furono tutti d'accordo con le conclusione che poi fece il professore Barberi, cioè che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche gli sciami, le sequenze sismiche, non possono essere considerate premonitrici, precursori di eventi sismici. Questo è il concetto che venne concordato da tutti. Ovviamente se ne discusse, però in questi termini, cioè analizzando la sequenza sismica in corso, i terremoti storici del passato, tutta la sismicità dell'Abruzzo. Si parlò tantissimo durante la riunione, ma noi siamo concentrati su L'Aquila, si mancherebbe, però si parlò tantissimo della zona sismogenetica del segmento della zona di Sulmona; se n'è parlato tanto, perché anche lì c'erano state scosse, perché anche quello preoccupava... Quindi diciamo che la discussione fu molto... se ne parlò di queste scosse, ovviamente analizzandole tutte;*

analizzando quelli di Sulmona... cioè inquadrando tutte la pericolosità della aree sismogenetiche dell'Abruzzo, ma non solo, perché c'erano dei segmenti pure del reatino... Quindi diciamo che si parlò della sismicità e di quello che stava succedendo, così come era da oggetto della discussione.

Avv. Difensore, Dinacci - *Quindi alle precisazioni che ha dato, a fronte di questo quesito in ordine allo scarico di energia... cioè non si aprì un dibattito sullo scarico di energia?*

Testimone, Salvatori L. - *Il termiche "scarico di energia" durante la riunione non venne più menzionato. Si parlò della sequenza sismica.*

Dunque, secondo il ricordo della teste Salvatori Lorella, il tema relativo allo *"scarico di energia"* quale fenomeno che allontanava il pericolo di scosse fu introdotto in sede di riunione dal prof. BARBERI, che ne aveva sentito parlare dal Capo della Protezione Civile, (*"Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?"*) ma non venne specificamente trattato, essendosi incentrata l'analisi sulla sequenza sismica.

Le dichiarazioni relative al tema della qualificazione dello sciame sismico in corso quale fenomeno "*normale*" e al tema relativo allo *"scarico di energia"* determinato dallo sciame sismico quale "*situazione favorevole*", sono ambigue, approssimative, vengono trattate in modo apodittico, non argomentato ed estremamente superficiale e si pongono in evidente contraddizione con l'impossibilità, più volte richiamata dal prof. BARBERI nel verbale, di formulare previsioni scientificamente valide.

L'utilizzo di espressioni equivoche quali "*fenomenologia normale*" associate a prognosi fauste di non pericolosità ("*non c'è un pericolo*") non solo risulta assolutamente inefficace in relazione ai doveri normativamente imposti di valutazione del rischio, di previsione e prevenzione, ma apporta al tema in esame un contributo fuorviante, perché tale genere di indicazioni assume un valore di tipo predittivo e deterministico che la finitezza del sapere scientifico in materia di terremoti non consente di evocare nella sede in questione.
Se da un lato nel verbale ufficiale della riunione si legge che *"qualunque previsione non ha fondamento scientifico"* (prof. BARBERI) e dall'altro, invece, si sostiene che *"non c'è un pericolo, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo"* (intervista del prof. DE BERNARDINIS), non può non rilevarsi la contraddizione in termini: DE BERNARDINIS, infatti, opera un'analisi della situazione che, richiamando il supposto giudizio della *comunità scientifica*, contiene una previsione fausta la quale, però, come contraddittoriamente sostenuto dalla sua stessa fonte, "non avrebbe fondamento scientifico".

Le affermazioni relative al tema dello scarico di energia vengono trattate con estrema superficialità, nonostante l'indubbio rilievo che esse hanno con riferimento all'analisi del rischio sismico e nonostante la palese divergenza di opinioni che esse suscitano tra gli stessi imputati.
Nella bozza di verbale, infatti, la questione posta dal prof. BARBERI *"Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?"* non riceve alcun tipo di risposta.

Gli imputati sembrano accorgersi della rilevanza di questo argomento solo quando, nel corso del dibattimento, sono costretti a confrontarsi con gli effetti che una tale tematica ha prodotto sui processi volitivi delle vittime palesando, solo in sede di dibattimento, le ampie divergenze di opinioni sullo scarico di energia di cui non vi è alcuna traccia nei resoconti della riunione.

Nel corso dell'esame il prof. DE BERNARDINIS ha continunato a sostenere la validità di tale preposizione che egli avrebbe tratto da indicazioni che da anni e in modo costante gli provenivano dalla "*comunità scientifica*", in particolare da ricercatori dell'I.N.G.V., che non avevano trovato smentita men che mai dagli imputati e men che mai in sede di riunione.

Le medesime argomentazioni del prof. DE BERNARDINIS sono state riprese anche dal dott. Bertolaso il quale ha confermato che tale genere di indicazioni effettivamente provenivano dall'I.N.G.V. e dal prof. BOSCHI. In particolare il dott. Bertolaso ha riferito:

Indagato di reato connesso Bertolaso G. - *Voglio dire* ***non è che io stavo facendo con questo discorso del rilascio di energia un'affermazione che mi ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche in campo sismico in modo autonomo****. Era un'affermazione che io avrò fatto durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non c'è stato, dottor Picuti, mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano o straniero che mi abbia mai detto: "Ma che cosa stai dicendo". Mai uno che prima delle 3 : 32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato quest'affermazione.*

…

Pubblico Ministero, dottor Picuti *- A me interessa sapere questo, se quest'affermazione lei l'ha mai fatta in presenza degli odierni imputati; e se gli odierni*

imputati dopo che hanno sentito questa sua affermazione le hanno obiettato qualche cosa. Quindi, quest'affermazione lei l'ha mai fatta in presenza del Professore Barberi. Il Professore Barberi le ha mai obiettato qualche cosa. E questa stessa domanda riguarda tutti gli imputati.

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - Come ho detto nessuno mi ha mai obiettato alcunché e quindi ci rientrano anche coloro i quali sono qui con me oggi in questa sala.

A queste affermazioni il P.M. ha prontamente fatto rilevare al dott. Bertolaso che alcuni imputati, come sopra evidenziato, avevano invece sostenuto l'inesattezza di tale tesi ed avevano affermato che uno sciame sismico di magnitudo non elevata era da considerarsi un fenomeno "neutro" (e non "favorevole") in relazione ad una forte scossa futura.

Sul punto appare utile trascrivere la risposta del dott. Bertolaso.

Pubblico Ministero, dottor Picuti *- Lo sa perché glielo dico, non è così scontato, dottor Bertolaso. Non è così scontato, perché in realtà il professor Eva, il Professor Boschi, a me hanno detto esattamente l'opposto. Mi hanno detto che questo da un punto di vista scientifico è una cosa assolutamente errata. Perciò le sto facendo questa domanda: lei mi guarda come se fossi un marziano.*

No, è importante. Perché se lei mi dice: "Ho detto a Boschi questa cosa, e Boschi non mi ha mai detto niente, anzi mi faceva sì con la testa", io penso che o Boschi non capiva la sua affermazione, o Boschi ha detto una cosa sbagliata a me. Quindi, non è che le faccio delle domande perché ho tempo da perdere. Perché ci sono delle incongruenze tra quello dice lei ora e quello che mi risulta nelle carte del processo.

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. *- Per questo dottor Picuti sgomberando il campo dai dubbi ascoltare i tre mesi di telefonate e vedete se …*

Pubblico Ministero, dottor Picuti *- Noi valutiamo quello che lei dice adesso, e non le telefonate fatte nel 2009!*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - Apprendo ora che la vicenda delle mie affermazioni sul rilascio di energia, e quindi liberazione di energia, e meno probabilità di forti scosse è una teoria sbagliata*. Perché io invece…,* ***certo non me la sono inventata io; l'ho ripetuta tante volte, e nessuno mai mi ha contestato questo genere di affermazioni****, nel contesto, attenzione, dei fenomeni che sono stati registrati anche in questo territorio al fino 31 marzo o il 30 marzo data in cui faccio quest'affermazione.*

…

Pubblico Ministero, dottor Picuti *– Va bene. Proseguo nella domanda: gli imputati, di fronte a quest'argomento scientifico che lei prospettava in questo modo, le hanno mai fatto obiezioni, le hanno mai manifestato dissenso; e le hanno mai detto <Bertolaso, ma che dici?>";*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. *– Dottor Picuti* ***ma lei le pare che se mi avessero detto una cosa del genere io avrei continuato a portare avanti una tesi che non era altro che mutuata dalla Comunità Scientifica?***

Gli imputati sul tema hanno manifestato incertezze e divergenze di opinioni, ma non nella sede idonea ovvero durante la riunione del 31.03.2009 che li aveva visti riuniti proprio per procedere all'analisi del rischio, bensì dopo tre anni, in sede di dibattimento penale.

In merito alla trattazione in sede di riunione del tema relativo allo "scarico di energia" gli imputati, nel corso dell'esame reso all'udienza del 30.5.12, hanno fornito versioni eterogenee e contrastanti.

Il prof. DOLCE ha dichiarato di non ricordare se tale argomento venne o meno trattato, ma ha ricordato di averne avuto contezza dalla lettura della bozza di verbale redatta dalla Salvatori.

Il dott. SELVAGGI ha chiarito di conservare un ricordo nitido della riunione e di essere certo che tale argomento non venne trattato, pur ammettendo la possibilità che la questione dello "scarico di energia" sia stata affrontata in un momento nel quale si era distratto. Il dott. SELVAGGI, comunque, ha tenuto a precisare che se avesse sentito un'affermazione come quella contenuta nella bozza di verbale sarebbe "*saltato sulla sedia*".

Il prof. BOSCHI si è espresso in termini di dissenso sul concetto generale di "scarico di energia", sostenendo che il rilascio di energia delle scosse di uno sciame è un fenomeno neutro, che non aumenta né fa diminuire la probabilità di una forte scossa, ma non ha ricordato la frase del prof. BARBERI.

Il prof. EVA ha manifestato un forte dissenso dalla possibilità di interpretare come segnale favorevole lo "scarico di energia" di uno sciame sismico, esprimendosi sostanzialmente negli stessi termini del prof. BOSCHI.

Quanto alla frase del prof. BARBERI, il prof. EVA ha chiarito di non aver fornito alcuna risposta alla domanda che veniva posta al consesso, in quanto tale affermazione era una evidente "sciocchezza". Il prof. EVA ha sostenuto che, siccome il prof. BARBERI aveva riferito l'affermazione in esame al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, egli non aveva ritenuto opportuno esprimersi nel corso della riunione in termini troppo critici ed aveva, pertanto, preferito "*aggirare in qualche modo la frase*" ricorrendo ad un "*eufemismo per cercare di dire e non dire*".

Il prof. DE BERNARDINIS ha ricordato che il prof. BARBERI pose la domanda sopra trascritta "*più o meno ironicamente*".

Il prof. BARBERI, analogamente, ha ricordato di aver fatto "*un riferimento, se mi consente, anche un po' ironico*".

La versione secondo la quale l'argomento proposto in sede di riunione dal prof. BARBERI in relazione allo scarico di energia fu, sostanzialmente, una battuta ironica (in relazione ad una dichiarazione resa alla stampa dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile) non è assolutamente credibile.

L'ironia non si coglie; e, comunque, appare fuori contesto in un ambito di emergenza quale quello che caratterizzava la riunione in esame.

Lo stesso prof. EVA, lungi dal cogliere l'ironia di BARBERI, provò imbarazzo nel vedere riferito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile un concetto da lui ritenuto una "*sciocchezza*" e ritenne opportuno rispondere all'interrogativo posto da BARBERI ricorrendo ad un "*eufemismo per cercare di dire e non dire*".

Salvatori Lorella, che ha materialmente redatto la bozza di verbale, non è un soggetto a digiuno della materia ma è geologo direttore presso il Dipartimento della Protezione Civile e, in passato, ha fatto parte di segreterie tecniche e curato la redazione dei resoconti di diverse sedute (anche parlamentari) nelle quali si parlava di argomenti tecnici. Non è credibile che la Salvatori non sia stata in grado di cogliere la valenza meramente ironica della questione formalmente posta sul tappeto dal prof. BARBERI ed abbia, invece, ritenuto importante procedere alla verbalizzazione di una siffatta domanda.

E' stato lo stesso prof. BARBERI nel corso dell'esame dibattimentale, del resto, a riconoscere l'importanza del problema e ad osservare che l'argomento dello scarico di energia non è affatto banale, affermando testualmente:

"Devo dire però ancora una volta che durante questo processo si sta troppo semplificando questa questione, non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell'implicazione che questo ha sull'evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia,

non è questo il punto ovviamente, essere quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull'evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia".

E' evidente che qualsiasi scossa di terremoto, qualsiasi movimento della crosta terrestre, implica un "rilascio" di energia. Il punto controverso, tuttavia, è se si possa o meno affermare che uno sciame sismico (una serie di scosse di magnitudo non elevata) può non solo rilasciare energia ma addirittura "scaricare" il potenziale di energia di una faglia, rappresentando in tal modo un segnale favorevole in ordine all'evoluzione della crisi. Il prof. BARBERI, nel corso dell'esame, ha chiarito che la risposta al problema (che, in sostanza coincide con la domanda che egli stesso formulò in sede di riunione della Commissione Grandi Rischi) "*non è per nulla ovvia*". Domanda che, però, in sede di riunione non suscitò alcun interesse e non fu seguita da alcuna risposta.

4.3 Effetto rassicurante della condotta.

Dopo aver analizzato la condotta degli imputati come contestata nel capo di imputazione e come emersa dalle prove raccolte in dibattimento, occorre verificare gli effetti da essa prodotti.

La migliore indicazione in proposito si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l'assessore alla Protezione Civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice:

"*Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a* ***rassicurare*** *la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*".

La rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il P.M. contesta agli imputati; costituisce in realtà l'effetto prodotto dalla condotta contestata.

Nel capo di imputazione, infatti, non si contesta agli imputati una generica condotta rassicurativa, ma si addebita la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa. Da tali violazioni è scaturito un devastante effetto rassicurativo che ha inciso in misura determinante sui processi volitivi delle vittime nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Le affermazioni in ordine ai temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, analizzate nei paragrafi precedenti e che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione, hanno una indubbia valenza rassicurante:

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti ***non costituisce*** *fenomeno precursore"* (prof. BOSCHI);

"Escluderei *che lo sciame sismico sia preliminare di eventi"* (prof. BOSCHI, bozza di verbale);

"*voglio dire all'assessore che da quando esiste, prima l'I.N.G. ed ora l'I.N.G.V. studiamo con molta attenzione l'Abruzzo e* ***lo stato delle conoscenze di permette di fare delle affermazioni certe***" (prof. BOSCHI, bozza di verbale);

"***non c'è nessun motivo*** *per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"* (prof. BARBERI);

"si colloca diciamo in una ***fenomenologia senz'altro normale*** *dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori"* (prof. DE BERNARDINIS);

"Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale ***non si dovrebbero generare grossi eventi sismici****. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile.* ***A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori*** *(es. Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, ecc."* (prof. EVA, bozza di verbale);

"***questa sequenza sismica non preannuncia niente*** *ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà"* (prof. BARBERI, bozza di verbale);

ingenerano la convinzione che lo sciame in corso sia un fenomeno del tutto neutro, consueto, sotto controllo, non preoccupante, pressoché irrilevante. Qualunque ansia e qualunque paura ad esso collegata è assolutamente ingiustificata da un punto di vista scientifico e, in termini più generali, priva di reale fondamento da un punto di vista razionale.

Accanto a tali affermazioni che suggeriscono il richiamo a categorie assolute ed evocano apparenze di tipo predittivo e deterministico, se ne ritrovano altrettante che, riferendosi ad un indeterminato calcolo delle probabilità o a generiche casistiche, sortiscono analogo effetto rassicurante:

"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta" (prof. BOSCHI, verbale ufficiale);

"I periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 - 3.000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta" (prof. BOSCHI, bozza di verbale);

"Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca." (prof. BARBERI, bozza di verbale);

"In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che però non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana)" (prof. EVA, verbale ufficiale);

Queste affermazioni, pronunciate nel corso della riunione del 31.3.09, ossia il giorno successivo alla scossa delle 15.38 del 30.3.09 di magnitudo 4.1 (che senz'altro aveva costituito una "impennata" rispetto ai picchi di magnitudo registrati fino a quel momento e che non avevano mai superato il valore di 2.9), contengono una valutazione sull'evoluzione dello sciame in corso che, da un lato, contrasta con il dato empirico registrato il giorno precedente e che, dall'altro lato, determina effetti indubbiamente rassicuranti, poiché disinnesca la "paura del terremoto" riconducendo il fenomeno in corso ad un generico ambito di improbabilità e di normalità non preoccupante.
Inoltre richiamare il terremoto distruttivo del 1703 e dire che terremoti di questa intensità hanno, nel territorio aquilano, "*periodi di ritorno molto lunghi, nell'ordine di 2 - 3.000 anni*" significa introdurre una relazione di tipo temporale tra lo sciame in corso e gli eventi catastrofici che si abbattono ciclicamente sul territorio aquilano che esclude l'attualità di qualunque pericolo.

Le rappresentazioni introdotte dagli imputati circa scenari di evento attesi e prognosi future hanno un valore rassicurativo ancor più diretto che si manifesta attraverso un contenuto di tipo descrittivo dei danni attesi, circoscritti alle parti fragili e non strutturali degli edifici:

"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, ***c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile****"* (prof. CALVI);

"Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, ***il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali*** *e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie";*

"Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che ***abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.)****"* (prof. BARBERI, bozza di verbale).

Circoscrivere la previsione di un danno a parti marginali degli edifici, produce effetti incontestabilmente rassicuranti, soprattutto se tale previsione sui danni futuri viene correlata, nell'ambito della medesima riunione, all'indicazione secondo la quale *"gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto*

improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca." (prof. BARBERI, bozza di verbale).

E' la consequenzialità delle proposizioni e la logica che sovrintende l'intera analisi svolta dagli imputati che determina l'effetto rassicurante:

- ✓ se fino al 31.3.09 non vi era stato il crollo di nessun edificio;
- ✓ se i "danni che c'erano da attendersi" in uno "scenario futuro di evento" erano quelli su parti fragili e non strutturali degli edifici;
- ✓ se*"gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo"* e dunque *"è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca"*

non c'erano reali e razionali motivi di preoccupazione. L'analisi era sicuramente rassicurante.

Così come appaiono indubbiamente rassicuranti le affermazioni sul tema relativo allo *"scarico di energia"* quale "*situazione favorevole*" connesso al protrarsi dello sciame sismico; affermazioni che Stati Daniela, assessore della Regione Abruzzo alla Protezione Civile ed all'Ambiente, ha ricordato di aver udito con certezza in sede di riunione:

Testimone, Stati D. *– No,* ***ricordo che venne detto, più o meno da tutti, quello che ho detto prima, che queste piccole scosse scaricavano soltanto energia dal terreno.***

Testimone, Stati D. – Mi ricordo bene che venne detto, ma non mi ricordo da chi, che queste piccole scosse che si avvertivano erano scosse che comunque scaricavano il terreno da una energia *e che questo poteva essere considerato uno*

sciame sismico, una serie di sequenze che avvenivano una dietro l'altra, ***ma che non erano segni premonitori di una grande scossa***

Il tema peraltro era stato introdotto, con analoga valenza altamente rassicurante, dal prof. DE BERNARDINIS, nell'incontro con il giornalista di TV Uno Colacito, qualche minuto prima dell'inizio della riunione:

*"**non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo**, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni".*

Il riferimento al concetto di "*scarico di energia*" (del quale, come sopra detto, si trova traccia anche nella bozza del verbale), non rafforza soltanto la suggestione che lo sciame sismico in corso sia un fenomeno consueto, sotto controllo, non preoccupante e che qualunque paura ad esso collegata sia assolutamente ingiustificata da un punto di vista scientifico e razionale.
Il riferimento a tale concetto ingenera anche la convizione che il rilascio di energia "a rate", progressivo, dilazionato in tante piccole scosse di modesta intensità, distribuito temporalmente in modo graduale, sia un fenomeno favorevole.
Lo sciame non solo è fenomeno neutro e pressoché irrilevante, ma è addirittura auspicabile e ben augurante, perché allontana il pericolo di forti scosse facendo pagare un prezzo irrisorio, costituito dai modesti danni alle parti fragili non strutturali degli edifici.

Il miglior compendio è rappresentato dal contenuto dell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno immediatamente prima dell'inizio della riunione. Tale intervista rispecchia tenore e contenuti delle proposizioni riportate nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale.

Le affermazioni del prof. DE BERNARDINIS sono il riflesso autentico e fedele della valutazione del rischio sismico operata in sede di riunione.

***De Bernardinis**: **mm**[42], bé direi che però, mi sembraaa, che dal punto di vista, come ho avuto modo di dire, domenica al Sindaco di Sulmona, che ho chiamato io personalmente per far sentire il fatto che eravamo presenti non solo monitorando e vigilando, assieme all'INGV e a tutti gli altri istituti e valutando la situazione, eravamo presenti come Protezione Civile Nazionale e regionale affianco ai sindaci, quindi nell'affrontare e tranquillizzare la popolazione, evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo… più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma…*

***Cronista**: Non è un pò anomalo cosi lungo?*

***De Bernardinis**: Nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del ..del dell'accademico direi, però **si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del.. dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia**, dal punto di vista credo invece, da un punto di vista della Protezione Civile, ci deve insegnare due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o di alluvioni ma è fatto di sismicità, secondo che noi*

[42] Nel corso dell'udienza del 28.3.12 si è proceduto alla visione del filmato dell'intervista in esame. L'avv. Dinacci (difensore del prof. DE BERNARDINIS), sul punto, ha fatto osservare come il prof. DE BERNARDINIS, proprio mentre il cronista formula la domanda e pronuncia le parole "*io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci*", accenna un segno di diniego e pronuncia la parola "*no*".

stessi abbiamo dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d'ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana, sapendo che attorno assieme a noi ci sono c'è chi è pronto ad intervenire è pronto a dare il massimo supporto, questo credo che sia la parte più importante.

***Cronista**: Lei professore è delle nostre parti eh!!*

***De Bernardinis**: si sono*

***Cronista**: Di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo territorio?*

***De Bernardinis**: Si, direi che eh a parte la bellezza! Direi che è…ancora del mio bisnonno dei miei.. della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri, perché dobbiamo andare, se non adesso non vado male, ma dobbiamo andare al settecento per avere, seicento settecento per avere i massimi eventi, però diciamo che in qualche modo ehhh..è una, deve essere un popolo, io stesso sono.. .. dovrebbe essere preparato a convivere con questa situazione, **non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità ehh scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo**, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni, diciamo vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi, quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione,io chiedo ai cittadini di stare anzi agli abitanti alla popolazione, di starci vicino, e stare vicino a loro stessi.*

La valenza inequivocabilmente rassicurante di tutte le proposizioni sopra analizzate e delle parole del prof. DE BERNARDINIS, trova la sua

consacrazione definitiva nel clima di estrema confidenza e quasi familiarità che caratterizza la parte finale dell'intervista resa a TV Uno:

Cronista: *Lei professore è delle nostre parti eh!!*

De Bernardinis: *si sono.*

Cronista: *Di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo territorio?*

De Bernardinis: *Si, direi che eh a parte la bellezza! Direi che è…ancora del mio bisnonno dei miei.. della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri…….*

…

Cronista: *intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino, di Ofena!!*

De Bernardinis: *Assolutamente, assolutamente un Montepulciano di quelli, assolutamente doc diciamo, mi sembra, mi sembra importante questo.*

DE BERNARDINIS, sollecitato dal giornalista Colacito, utilizza modalità comunicative che si basano sulla divulgazione di (supposti) contenuti scientifici attraverso il richiamo, anche, a sollecitazioni di tipo emotivo.

Il richiamo a radici comuni ("*lei, professore, è delle nostre parti*"), la condivisione di una conoscenza intima del territorio ("*quindi conosce anche personalmente questo territorio*"), invero, porta l'intervistato al fianco della collettività abruzzese ed aquilana e a costituirne parte integrante.

Lo scienziato De Bernardinis, membro autorevole della Commissione, venuto a L'Aquila appositamente insieme ai suoi colleghi per analizzare il rischio sismico e per fornire alla popolazione tutte le informazioni disponibili sulla possibile evoluzione dello sciame in corso, espone valutazioni scientifiche

diventando uno "*di Ofena*", uno "*delle nostre parti*", che ha una conoscenza personale e storica del territorio, tramandata di generazione in generazione, di padre in figlio ("*direi che è … ancora del mio bisnonno dei miei … della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano no! Mi racontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri*"). L'autorevolezza della sua figura di scienziato e il richiamo alla sua storia personale garantiscono l'affidabilità delle sue affermazioni e ne amplificano l'efficacia: è lo scienziato che torna e che si cala tra la sua gente.

Le sue parole arrivano nella sfera cognitiva e razionale anche attraveso sollecitazioni di tipo emotivo: esse diventano pertanto credibili in senso profondo.

La conferma di quanto detto si trova nelle testimonianze dei parenti delle vittime indicate nel capo di imputazione, che tutti ricordavano i passaggi dell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno nei termini sopra evidenziati.

Il riferimento alle origini aquilane e l'invito a bere un buon bicchiere di vino rosso, "*un Montepulciano di Ofena di quelli assolutamente doc diciamo*", rimarrà impresso in maniera indelebile nella memoria della popolazione, come uno *slogan* particolarmente efficace, di indubbia forza icastica, di immediata percezione e di grande forza simbolica.
A mero titolo esemplificativo circa l'estrema facilità di lettura della metafora del bicchiere di vino si richiama la reazione del piccolo Davide Cinque, tragicamente deceduto insieme all'altro fratellino Matteo ed alla madre Daniela Visione nel crollo dell'edificio di via Campo di Fossa n. 6/B, come riferito in

udienza dalla nonna Bastida Maria Luisa[43]: vedendo in televisione l'intervista in esame, infatti, il bambino venne colpito dal riferimento al bicchiere di vino rosso e chiese spiegazioni alla nonna ("*nonna, perché ci dobbiamo bere un bicchiere di vino, dobbiamo brindare?*") cogliendo evidentemente la contraddizione, il contrasto tra la trasmissione di notizie sul terremoto (che in famiglia venivano seguite con ansia) e l'invito rassicurante e distensivo. In tale occasione la nonna spiegò a Davide che l'intervistato voleva intendere che "*il terremoto va scemando, per cui dobbiamo stare tranquilli*", articolando sul piano razionale e logico un messaggio che anche il piccolo Davide, da solo, aveva compreso a livello emotivo.

L'analisi delle affermazioni degli imputati in ordine ai temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole rende dunque evidente l'effetto rassicurativo prodotto e consente di comprendere le ragioni per le quali l'assessore alla Protezione Civile regionale Daniela Stati, al termine della riunione, ha detto:

"*Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a* ***rassicurare*** *la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*".

L'attribuzione di un effetto rassicurante alle affermazioni pronunciate dagli imputati nel corso della riunione non è, dunque, frutto di una valutazione *a posteriori*, compiuta attraverso esercizi di estrapolazione di singole frasi dal loro contesto e ricorrendo ad artifici sofistici, ma costituisce il frutto di una valutazione spontanea e genuina, effettuata dall'assessore Stati alla fine della

[43] Cfr. paragrafo 5.5.4.

riunione alla quale la stessa aveva assistito. Tanto era pacifico il giudizio sull'efficacia rassicurante posto a conclusione della bozza di verbale, che nessuno degli imputati ebbe nulla da obiettare né invitò la Stati a calibrare le sue successive dichiarazioni ai mezzi di informazione su un registro di cauta prudenza. Anzi il prof. DE BERNARDINIS e il prof. BARBERI, unitamente all'assessore Stati, parteciparono alla conferenza stampa introdotta proprio con quella premessa.

Il comportamento successivo della Stati è stato del tutto coerente con l'intento dichiarato in sede di riunione.

Il 31.3.09, prima della riunione, infatti l'assessore aveva rilasciato un intervista[44] dal seguente tenore:

Giornalista: *Assessore Daniela Stati il suo lavoro comincia nel modo più difficile.*

Stati: *Nel modo più difficile e la cosa devo dire che mi dispiace molto ma come cittadini in questo momento e non come istituzione. Come istituzione posso dire rappresentando l'assessorato alla PC che noi siamo in stretto contatto con il dott. Guido Bertolaso che ha dato la sua massima disponibilità. Questa sera ci sarà una riunione presso l'assessorato alla PC, come stato già anticipato dal Dipartimento centrale della PC. Il dott. Guido Bertolaso ci invierà due esperti in sismologia e il suo braccio destro, il prof. Chicco De Bernardinis, insieme al sindaco Cialente siamo in stretto contatto, soprattutto per fare delle verifiche se ci sono dei danni. Una cosa che ci tengo a dire: c'è qualcuno che va in giro per la città dicendo che il terremoto ci sarà ancora oppure non ci sarà più. Questa cosa non è prevedibile, perciò con estrema serenità io chiedo a tutti quanti i cittadini magari di contattare il centro operativo per avere delle informazioni sicuramente più veritiere.*

Giornalista: *Assessore: lei ha detto poco fa, quello che accadrà veramente lo sa soltanto Dio.*

[44] Cfr. produzione della difesa del prof. CALVI (avv. Alessandra Stefàno) all'udienza del 11.4.12.

Stati: *Beh, penso che se c'è qualcuno che sa prevedere dei terremoti io lo sto qui aspettando e che ci dia dei dati veritieri altrimenti creiamo un allarmismo ingiustificato.*
Giornalista: *Lei personalmente che cosa prova in questo momento? Perché è difficile anche come donna, come persona*
Stati: *Beh, come assessore quello che provo è sicuramente di stare con massima attenzione a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Come mamma non le nego che un po' di paura l'avrò anch'io.*

Prima della riunione, dunque, l'assessore confessava, "come mamma", di provare un po' di paura per la situazione in corso.
Dopo la riunione, invece, l'assessore rilasciava un'altra intervista nella quale, secondo quanto riferito nel corso dell'udienza del 7.12.11, affermava:

"*In questa intervista dissi che mi era stato detto di non creare allarmismi, che il Comitato Scientifico non vedeva, in quel momento, un pericolo reale, che comunque se il buon senso da madre e da amministratore avessi avuto io sentore che all'interno della Commissione Grandi Rischi qualcuno mi avesse detto che c'era un minimo di probabilità … di una grande scossa, di un terremoto, sicuramente non sarei rimasta a L'Aquila, tantomeno avrei lasciato i miei figli a dormire vicino a L'Aquila*".

Tali dichiarazioni confermano l'effetto rassicurante prodotto dalle dichiarazioni degli imputati nel corso della riunione.
La Stati infatti, che prima della riunione provava per lo sciame sismico in atto un senso di paura come mamma, al termine della riunione si sentiva tranquilla non solo nella sua veste istituzionale ma anche come genitore. Dopo aver assistito al dibattito ed alle conclusioni della Commissione Grandi Rischi, in particolare, l'assessore non aveva percepito più neanche "*un minimo*" di

pericolo, determinandosi (anche lei) a continuare a far dormire i suoi figli, senza paura, nella casa di Avezzano, vicino L'Aquila.

4.4 Identità di contenuti tra il verbale della riunione del 31.3.09 e le interviste rese. Riferibilità, in particolare, dell'intervista resa dal prof. De Bernardinis a TV Uno alla Commissione Grandi Rischi.

L'analisi della condotta degli imputati e la constatazione dell'effetto rassicurante da essa prodotto consente di dare risposta adeguata a due argomenti più volte sollevati, nel corso del dibattimento, dai difensori degli imputati e dai difensori del responsabile civile.

Secondo i difensori predetti, le dichiarazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco, sopra riportate, costituiscono l'espressione di un'opinione personale e non possono essere riferite né agli altri imputati, singolarmente considerati, né alla Commissione Grandi Rischi, quale organo collegiale, in quanto pronunciate prima dell'inizio della riunione e non al termine della stessa. DE BERNARDINIS non può essere considerato portavoce di un organo collegiale che ancora non si era riunito e che ancora non aveva espresso alcuna valutazione né tantomeno può essere considerato portavoce degli altri imputati singolarmente considerati; nell'intervista a TV Uno, dunque, DE BERNARDINIS ha parlato a mero titolo personale.

Secondo i predetti difensori, inoltre, né il verbale ufficiale né la bozza del verbale (documenti dai quali sono state tratte le frasi che costituiscono il

segmento principale della condotta colposa contestata nell'imputazione) possono aver inciso sui processi volitivi delle vittime nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09: ciò perchè il verbale ufficiale della riunione venne sottoscritto e reso noto solo nel pomeriggio del 6.4.09, a terremoto avvenuto, e la bozza di verbale rimase un atto interno, non diffuso in pubblico ma utilizzato dal prof. DOLCE, tra il 1.4.09 ed il 6.4.09, solo ai fini della stesura del verbale ufficiale. Per tali ragioni nessuno dei due documenti ha potuto in alcun modo influenzare le decisioni delle vittime.

Entrambe le argomentazioni difensive sono prive di fondamento.

Non v'è dubbio che il prof. DE BERNARDINIS ha reso l'intervista a TV Uno immediatamente prima della rinione del 31.3.09 e non al termine della stessa. Questa è una circostanza talmente evidente che emerge con chiarezza già da una semplice visione del filmato televisivo e dalla mera lettura della trascrizione dell'intervista.
Il prof. DE BERNARDINIS, infatti, nella parte iniziale dice espressamente all'intervistatore:

"***oggi ci porremo il problema di capire questo*** *… più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma …"*

e, in un passo dell'intervista immediatamente successivo, afferma:

"*…* ***nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati*** *…"*

Chiaro ed inequivocabile, dunque, è il riferimento che lo stesso intervistato fa ad una riunione che deve essere tenuta di lì a poco, parlando al futuro in attesa

dell'inizio dei lavori; né il prof. DE BERNARDINIS né il giornalista fanno riferimento, neanche indirettamente, ad una riunione che si è già tenuta.

Il fatto che il prof. DE BERNARDINIS abbia reso l'intervista a TV Uno immediatamente prima della riunione e non al termine della stessa non significa, però, che i suoi contenuti non siano riferibili alle valutazioni della Commissione.
L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha dimostrato che tra l'intervista in esame ed i temi affrontati nel corso della riunione vi è una assoluta identità di argomentazioni, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni, una circolarità di contenuti che consente di poter affermare, con certezza, che le dichiarazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista non sono un'opinione personale e isolata dell'intervistato, ma costituiscono l'esatta rappresentazione degli argomenti trattati in sede di riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte.

I concetti esposti da DE BERNARDINIS nell'intervista ricalcano esattamente quelli trattati in sede di riunione.

Tale piena corrispondenza è stata oggetto di riscontro sia documentale che testimoniale nel corso del dibattimento ed emerge con chiarezza dal raffronto tra le valutazioni effettuate durante la riunione (così come riportate nel verbale ufficiale, nella bozza di verbale e riferite dai testi presenti) e le frasi pronunciate da DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista.

In particolare le valutazioni contenute nel verbale della riunione:

"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento" (prof. BARBERI)

"*la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore*" (prof. BOSCHI);

trovano piena corrispondenza di contenuti nella frase:

"*si colloca diciamo in una* ***fenomenologia senz'altro normale*** *dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia*"

pronunciata da DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno.

E ancora, le valutazioni contenute nel verbale della riunione:

"*le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e* ***perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture*** *più sensibili alle accelerazioni quali quelle* ***a comportamento fragile****"* (prof. CALVI)

"*il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare.* ***In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. DOLCE evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali*** *e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici*

scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie"

trovano piena corrispondenza di contenuti nella frase:

"non c'è un pericolo……., quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"

pronunciata da DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno.

Anche il tema relativo allo sciame sismico ed alla sua qualificazione in termini di "*fenomenologia normale*" esposto dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno con la frase:

"*si colloca diciamo in una* ***fenomenologia senz'altro normale*** *dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia*"

è stato affrontato e fatto oggetto di analoga valutazione nel corso della riunione del 31.3.09, come dimostra l'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Il teste Del Pinto Christian, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, sentito all'udienza del 7.12.11, ha riferito in proposito che, durante la riunione, l'attività sismica in corso venne definita "*normale*", esattamente negli stessi termini adoperati dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno ("*fenomenologia normale*").

Anche il concetto di "*scarico di energia*" quale "*situazione favorevole*" connesso al protrarsi dello sciame sismico, esposto dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno con la frase:

"la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo"

è stato oggetto di analoga valutazione nel corso della riunione del 31.3.09, come dimostra l'esito dell'istruttoria dibattimentale.

L'assessore regionale alla Protezione Civile dell'epoca Daniela Stati, testimone diretta dell'intera riunione del 31.3.09, sentita all'udienza del 7.12.11, ha ricordato con certezza che durante la riunione tale argomento venne espressamente affrontato negli stessi termini con i quali il prof. DE BERNARDINIS ne aveva parlato a TV Uno. La Stati, in particolare, ha riferito di aver udito uno degli esperti, pur non riuscendo a ricordare chi, affrontare il concetto di "scarico di energia quale situazione favorevole":

Testimone, Stati D. *– Mi ricordo bene che venne detto, ma non mi ricordo da chi, che queste piccole scosse che si avvertivano erano scosse che comunque scaricavano il terreno da una energia e che questo poteva essere considerato uno sciame sismico, una serie di sequenze che avvenivano una dietro l'altra, ma che non erano segni premonitori di una grande scossa.*

La conferma documentale del ricordo dell'assessore Stati è fornita dalla bozza di verbale redatta da Salvatori Lorella, geologa, funzionaria del Dipartimento

della Protezione Civile, che aveva partecipato alla riunione con finalità di verbalizzazione.

Nella bozza di verbale, a pag. 3, risulta riportato un intervento del prof. BARBERI che si conclude con la seguente frase:

"Ho sentito il capo del Dipartimento di protezione civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che ***quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga****. Che cosa ci potete dire al riguardo?"*

La Salvatori, sentita in proposito all'udienza del 18.4.12[45], a domanda del difensore degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, ha effettivamente confermato che uno dei temi proposti durante la riunione fu quello relativo allo *"scarico di energia"*, il medesimo tema, appunto, esposto dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno.

La teste, in proposito, ha riferito:

Avv. Difensore, Dinacci - *Sempre in quella sede, il professore Barberi...* ***le riporto un pezzo della bozza di verbale che stiamo analizzando, in cui il professore Barberi dice: "Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?". Se lo ricordo quanto punto di domanda?***

Testimone, Salvatori L. -Sì.

Avv. Difensore, Dinacci - *Però, siccome nel verbale, a fronte di questo punto di domanda, non trovo, come dire una risposta precisa, perché, come lei potrà vedere, ci confermi se è così o non è così, c'è a seguire l'intervento del professore Eva, al quale*

[45] Cfr. paragrafo 3.3.6.

dice: "Non è possibile affermare che non ci saranno terremoti. A me preoccupano però più quegli eventi che non hanno questi precursori". Allora io volevo capire: a fronte di questo tema sullo scarico di energia, il tema è scivolato così?

Testimone, Salvatori L. - *No, no, assolutamente. Cioè,* ***non si è parlato in termini di scarico di energia, si è parlato della sequenza sismica****, delle scosse che essi stavano verificando, che sa chiama in gergo scientifico "sciame sismico", "sequenza sismica". Con tutto quello che ho scritto verbale, vero dicendolo adesso riassunto, furono tutti d'accordo con le conclusione che poi fece il professore Barberi, cioè che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche gli sciami, le sequenze sismiche, non possono essere considerate premonitrici, precursori di eventi sismici. Questo è il concetto che venne concordato da tutti. Ovviamente se ne discusse, però in questi termini, cioè analizzando la sequenza sismica in corso, i terremoti storici del passato, tutta la sismicità dell'Abruzzo. Si parlò tantissimo durante la riunione, ma noi siamo concentrati su L'Aquila, si mancherebbe, però si parlò tantissimo della zona sismogenetica del segmento della zona di Sulmona; se n'è parlato tanto, perché anche lì c'erano state scosse, perché anche quello preoccupava... Quindi diciamo che la discussione fu molto... se ne parlò di queste scosse, ovviamente analizzandole tutte; analizzando quelli di Sulmona... cioè inquadrando tutte la pericolosità della aree sismogenetiche dell'Abruzzo, ma non solo, perché c'erano dei segmenti pure del reatino... Quindi diciamo che si parlò della sismicità e di quello che stava succedendo, così come era da oggetto della discussione.*

Avv. Difensore, Dinacci - *Quindi alle precisazioni che ha dato, a fronte di questo quesito in ordine allo scarico di energia... cioè non si aprì un dibattito sullo scarico di energia?*

Testimone, Salvatori L. - *Il termiche "scarico di energia" durante la riunione non venne più menzionato. Si parlò della sequenza sismica.*

Secondo il ricordo della teste Salvatori, dunque, il tema relativo allo *"scarico di energia"* quale fenomeno che allontanava il pericolo di scosse fu introdotto in sede di riunione dal prof. BARBERI, che ne aveva sentito parlare dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile (*"Ho sentito il capo del dipartimento del Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa non avvenga. Cosa potete dire al riguardo?"*) ma non venne analizzato in dettaglio, essendosi incentrata l'analisi sulla sequenza sismica.
La testimonianza, in ogni caso, ha confermato che il tema dello *"scarico di energia"* non costituì oggetto soltanto di una dichiarazione isolata di DE BERNARDINIS, ma fu uno dei temi menzionati in sede di riunione, come del resto aveva già riferito anche la teste Stati Daniela.

E', d'altra parte, lo stesso imputato DE BERNARDINIS che, nel corso dell'esame reso all'udienza del 30.5.12, ha confermato la totale sovrapponibilità e la piena corrispondenza di contenuti tra le frasi da lui pronunciate nell'intervista a TV Uno e le valutazioni svolte in sede di riunione.
Rispondendo alle domande del P.M., infatti, l'imputato ha affermato di non ravvisare alcuna dissonanza, alcun contrasto tra le parole da lui pronunciate nell'intervista a TV Uno ed i temi analizzati durante la riunione.
Il prof. DE BERNARDINIS ha detto:

*"**Nella riunione mi è stato confermato che era molto improbabile fondamentalmente che lo sciame evolvesse in un evento forte**, e io l'ho detto, **che crescesse la magnitudo** e io l'ho detto, **che era esattamente quello che avevo prima** … ."*

Pubblico Ministero - *"Lei ha spiegato il significato dell'aggettivo* ***favorevole****, quindi io vorrei sapere se conferma quelle valutazioni anche dopo aver sentito le cose che hanno detto gli scienziati durante la riunione".*

Imputato De Bernardinis B. - " la mia valutazione operativa è rimasta la stessa*".*

Pubblico Ministero - :"*Ma* ***le parole della Commissione*** *dunque erano dissonanti rispetto al contenuto dell'intervista?"*

Imputato De Bernardinis B.: "non le ho trovate dissonanti, le ho trovate confermanti *una serie di scenari."*

Del resto, il prof. DE BERNARDINIS, appena uscito dalla riunione, ebbe modo di rilasciare una seconda intervista[46], nel corso della quale il professore non ritenne di dover chiarire o rettificare quanto affermato in precedenza e non fece notare in che termini le precedenti dichiarazioni dovevano ritenersi imprecise, superate o da integrare all'esito dalle conclusioni raggiunte in sede di riunione.

Nell'intervista a TV Uno il prof. DE BERNARDINIS aveva fatto riferimento all'imminente riunione affermando "*oggi ci porremo il problema di capire questo*" e "*adesso lo valuteranno gli scienziati*". Se nel corso della riunione, una volta "posto il problema", gli "scienziati" avessero fatto valutazioni di segno anche solo parzialmente diverso rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese nell'intervista rilasciata a TV Uno, il prof. DE BERNARDINIS non avrebbe avuto difficoltà a chiarire, nel corso della sua seconda intervista, che le prime dichiarazioni erano frutto di un approfondimento personale ma non avevano trovato conferma dall'esito della riunione e non corrispondevano al messaggio della Commissione Grandi Rischi.

[46] Il testo dell'intervista è riportato al paragrafo 3.3.5.

Il prof. DE BERNARDINIS, invece, riscontrò la totale sovrapponibilità tra i concetti da lui espressi nell'intervista a TV Uno ed i contenuti della riunione e, pertanto, non avvertì la necessità di fare chiarimenti o rettifiche.

Ciò non costituisce frutto di una semplice deduzione logica ma è emerso con chiarezza all'esame del 30.5.12, nel corso del quale il prof. DE BERNARDINIS ha chiarito che "*le parole della Commissione*" non erano in contrasto con l'intervista appena rilasciata ma ne confermavano il contenuto (*"**Nella riunione mi è stato confermato che era molto improbabile fondamentalmente che lo sciame evolvesse in un evento forte**, e io l'ho detto, **che crescesse la magnitudo** e io l'ho detto, **che era esattamente quello che avevo prima** … "; "le parole della Commissione … **non le ho trovate dissonanti, le ho trovate confermanti** una serie di scenari*") ed ha tenuto a precisare che egli, come Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, non ritenne, all'esito della riunione, di dover aggiornare o modificare la sua valutazione operativa (**"*la mia valutazione operativa è rimasta la stessa*"**).

Per questi motivi l'argomento difensivo secondo cui le dichiarazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco sopra riportate, costituirebbero l'espressione di un'opinione personale e non possono essere riferite né agli altri imputati, singolarmente considerati, né alla Commissione Grandi Rischi, quale organo collegiale, in quanto pronunciate prima dell'inizio della riunione e non al termine della stessa, non risulta fondato.

La sovrapponibilità di contenuti tra l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, la corrispondenza dei concetti e delle valutazioni espresse, confermate anche dall'interessato nel corso dell'esame del 30.5.12, rendono pienamente

condivisibili le conclusioni esposte dal P.M. in sede di requisitoria: le parole pronunciate dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista a TV Uno **altro non sono se non il manifesto dell'esito della riunione**.

Quanto appena detto consente di ritenere infondato anche il secondo argomento difensivo, riportato nella premessa del presente paragrafo, secondo cui né il verbale ufficiale né la bozza del verbale possono aver inciso sui processi volitivi delle vittime nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 perchè si tratta di documenti resi noti solo a terremoto avvenuto.

E' sicuramente vero che il verbale ufficiale della riunione venne sottoscritto il 6.4.09, dopo la scossa delle ore 03.32; è sicuramente vero che la bozza di verbale redatta da Salvatori Lorella è rimasto un atto interno, utilizzato dal prof. DOLCE solo ai fini della stesura del verbale ufficiale; è, pertanto, sicuramente vero che la popolazione aquilana, prima della scossa delle ore 03.32, non ebbe conoscenza **testuale** né del verbale ufficiale né della bozza di verbale.

E' altrettanto vero, tuttavia, che l'intero **contenuto** di tali documenti (o meglio il contenuto di tutti gli argomenti trattati durante la riunione e di tutte le valutazioni in quella sede espresse) fu oggetto di ampia diffusione attraverso le quattro interviste rilasciate a margine della riunione, una dal prof. BARBERI, una dal sindaco Cialente e due dal prof. DE BERNARDINIS[47]; attraverso l'intervista resa subito dopo la riunione dall'assessore Stati; attraverso la conferenza stampa tenuta al termine della riunione ed alla quale parteciparono il prof. BARBERI, il prof. DE BERNARDINIS, il sindaco Cialente e l'assessore Stati.

[47] Cfr. paragrafo 3.3.5.

A tal proposito, nel corso della sua deposizione testimoniale del 7.12.11, l'assessore Stati riferiva che, al termine della riunione, il suo ruolo fu quello di divulgare le valutazioni udite nel corso della riunione:

"Siccome il ruolo di politico l'ho fatto bene, sono stato ***organo di mediazione, chiedendo alla parte scientifica che cosa dovevo dire ai cittadini****"*

…

"Le mie domande non entravano nel tecnico, torno a ribadirlo, era soltanto dire che cosa dire ai giornalisti fuori la porta. ***La mia domanda fu avallata di tranquillità da parte del prof. De Bernardinis, da parte degli altri presenti che mi dicevano di poter tranquillizzare****".*

Le inverviste rilasciate subito dopo la conclusione della riunione del 31.3.09 dalle autorità locali di Protezione Civile su altro non si fondano se non sul patrimonio di conoscenze acquisito nel corso della riunione, costituito dai temi trattati e dalle valutazioni espresse dagli imputati. Lo stesso sindaco Cialente nell'intervista resa al termine della riunione, come già visto, ha riproposto i temi affrontati durante la riunione che si era appena conclusa, riprendendo in particolare alcune argomentazioni sostenute dal prof. CALVI.

La riunione del 31.3.09 del resto, come già rilevato[48], è stata finalizzata all'informazione diretta al pubblico; gli imputati, attuando nei fatti la "*operazione mediatica*" ispirata dal dott. Bertolaso, hanno tenuto la riunione praticamente a porte aperte, secondo una modalità allargata volta a favorire al massimo la diffusione immediata dei temi trattati.

[48] Cfr. paragrafo 3.6.

L'istruttoria dibattimentale consente dunque di sostenere che se è vero che, sul piano meramente formale, la popolazione aquilana, prima della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09, non ha avuto conoscenza testuale né del verbale ufficiale né della bozza di verbale, in quanto tali documenti prima di allora non erano stati resi pubblici, è altrettanto vero che il loro contenuto (ovvero gli argomenti trattati durante la riunione e le valutazioni in quella sede espresse) ha avuto una diffusione ampia e immediata.
Le frasi riportate nel verbale ufficiale e nella bozza di verbale, che costituiscono il segmento principale della condotta colposa contestata nell'imputazione, dunque, diversamente da quanto sostenuto dai difensori degli imputati e del responsabile civile, possono aver inciso sui processi volitivi delle vittime nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.
Proprio per tale ragione tali frasi sono state analizzate nei paragrafi che precedono per evidenziarne i profili di colpa.

La sintesi tra l'aspetto relativo all'identità di contenuti tra il verbale della riunione e l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno, da un lato, e l'effetto rassicurante della condotta contestata, dall'altro, è rappresentata dal modo con cui i telegiornali nazionali hanno trattato la notizia dell'esito della riunione[49].

Maria Luisa Busi, nell'edizione delle ore 20.00 del 31.3.09 del TG1 RAI nazionale, annunciava l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi con le seguenti parole: "*179 scosse dall'inizio dell'anno, la terra trema a L'Aquila. E' solo uno sciame sismico: così rassicurano gli esperti, ma la paura c'è*". Nel corso del servizio, l'inviata Emma D'Aquino riferiva testualmente: "*Una situazione*

[49] Cfr. supporti video depositati dal P.M..

normale, dicono gli esperti, per una zona a rischio sismico come L'Aquila, nessuna preoccupazione avverte la Protezione Civile".

Anche le reti Mediaset si occuparono dell'argomento: l'emittente nazionale Italia 1, nell'edizione delle ore 12.25 del 1.4.09 del telegiornale di Studio Aperto, titolava il servizio nel seguente modo: "*Sindrome da terremoto (ma il pericolo non c'è)* che veniva sovraimpresso sulle immagini mentre il giornalista pronunciava le parole: "*Leggere scosse di terremoto tormentano l'Abruzzo e L'Aquila. Un vulcanologo lancia l'allarme, prevede un sisma catastrofico; subito si scatena il panico tra la popolazione. Per la Protezione Civile non c'è pericolo e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme*".

4.5 Analisi del rischio: previsione e prevenzione.

Nei paragrafi che precedono è stata ricostruita, attraverso l'esposizione delle prove emerse nel dibattimento e la verifica del loro contenuto, la condotta degli imputati in termini commissivi: ciò che essi hanno detto, nella qualità contestata, alla data del 31.3.09 nel corso della riunione.

Nei paragrafi che seguono si darà risposta ad un interrogativo che costantemente gli imputati ed i loro difensori hanno posto nel corso dell'esame e delle arringhe difensive: che cosa gli imputati avrebbero dovuto fare.

Dunque, se nei capitoli che precedono si è esaminata la componente commissiva della condotta contestata (ciò che gli imputati hanno detto nel corso della riunione), sottolineandone gli aspetti di approssimazione e contraddittorietà (che integrano i profili di colpa generica come contestati nell'imputazione), nei paragrafi che seguono sarà esaminata la componente omissiva della condotta contestata (ciò che gli imputati non hanno fatto nel corso della riunione e che, invece, avrebbero dovuto fare) in relazione ai doveri, imposti dalla legge n. 225/92, di "*valutazione del rischio*" sismico, di

"*previsione*" e di "*prevenzione*" (che integrano i profili di colpa specifica come contestati nell'imputazione).

Occorre ancora una volta ricordare che il presente processo non è volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validità sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti.
Non è sottoposta a giudizio "la scienza" per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6.4.09.
Già si è detto che:

- ✓ le conoscenze scientifiche attuali non consentono una previsione deterministica dei terremoti, ossia non consentono di prevedere con precisione l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il luogo, la magnitudo e la profondità di un terremoto;
- ✓ le attuali conoscenze scientifiche consentono previsioni di tipo probabilistico, a breve, medio o lungo termine;
- ✓ tali previsioni, tuttavia, sono caratterizzate da un livello di incertezza molto elevato in relazione alla localizzazione spazio – temporale del fenomeno e, pertanto, non risulta efficace un loro utilizzo a fini di protezine civile per lanciare allarmi alla popolazione in ordine ad un imminente terremoto al fine di evitare o ridurre i danni;
- ✓ il margine di incertezza delle previsioni di tipo probabilistico non è colmato, allo stato attuale, neanche dall'analisi dei cd. fenomeni precursori;
- ✓ lo strumento che, attualmente, può ritenersi più utile ed efficace a fini di prevenzione è, secondo quanto sostenuto dagli odierni imputati, il rafforzamento delle costruzioni già esistenti ed il miglioraramento della loro capacità di resistere al terremoto, nonché la realizzazione di nuove costruzioni nel rispetto delle norme antisismiche.

Tali affermazioni vengono assunte per valide, fondate e corrette.

L'oggetto del giudizio di colpevolezza è incentrato, invece, sul raffronto tra la condotta degli imputati, nella qualità contestata, in sede di riunione il 31.3.09 ed i doveri che gli stessi, in quell'occasione, erano tenuti ad osservare in base al quadro normativo di riferimento, secondo le competenze di ciascuno e le conoscenze scientifiche di cui disponevano.
Non è compito del giudice, dunque, verificare lo stato delle conoscenze scientifiche sulla previsione dei terremoti; compito del giudice è, invece, quello di accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31.3.09 sia stata o meno pertinente ed in linea con i doveri di previsione, prevenzione ed analisi del rischio imposti dalla normativa vigente; e se tale condotta sia stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune tra i vari componenti della Commissione.

E', dunque, pacifico che i terremoti non si possono prevedere, in senso deterministico, perché le conoscenze scientifiche (ancora) non lo consentono; ed è altrettanto pacifico che i terremoti, quale fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi motivi nessuno è in grado di lanciare allarmi, scientificamente fondati, circa una imminente forte scossa.
Ma, sulla base del quadro normativo, deve dirsi che l'esposizione, seppure motivata e condivisibile, di questo dato non esaurisce il compito degli imputati: l'affermazione secondo cui il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile costituisce, infatti, solo la premessa dei compiti normativamente imposti agli imputati poiché, per quanto previsto dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualità e dalle funzioni della Commissione da

essi composta, il giudizio di prevedibilità/evitabilità, su cui si basa la responsabilità per colpa contestata nel capo di imputazione, **non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale**, **bensì sul rischio quale giudizio di valore**; **al fine**, come recita l'art. 5 L. 401/01, **di tutelare l'integrità della vita**, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o **dal pericolo di danni derivanti** da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino **situazioni di grave rischio**. E proprio sulla corretta analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione.

Di fronte a una situazione di potenziale pericolo (qual era quella manifestatasi a L'Aquila con scosse continue e ripetute, culminate con quella di magnitudo 4.1 delle ore 15.38 del 30.3.09, che aveva determinato la convocazione, in via d'urgenza, della Commissione Grandi Rischi) il compito degli imputati, quali membri della Commissione medesima, non era certamente quello di prevedere (profetizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l'ora e la magnitudo, ma era invece, più realisticamente, quello di procedere, in conformità al dettato normativo, alla *"previsione e prevenzione del rischio"*.

Il **giudizio di prevedibilità**, così formulato, calibrato sul rischio sismico quale giudizio di valore e non sul terremoto quale evento naturale, non avrebbe evitato il terremoto, ovviamente, ma avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato in termini di perdite di vite e di lesioni all'integrità fisica; e questo grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e a livello individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito.

Anche il **giudizio di evitabilità**, che può definirsi come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale, non va quindi

posto in relazione al mancato allarme di una imminente forte scossa (cosa impossibile da poter realizzare), ma all'analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e a una carente informazione.

Il giudizio di prevedibilità/evitabilità si struttura, dunque, proprio per esplicita indicazione di legge, in termini di **analisi del rischio**: ciò che si rimprovera agli imputati è appunto una valutazione in tal senso carente e inidonea.

L'evitabilità del danno (intesa come diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) non va dunque intesa in relazione al mancato allarme (che né gli imputati né nessun altro avrebbe potuto dare poiché la scienza non dispone attualmente di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica dei terremoti), ma in relazione alla inidonea valutazione del rischio e alla inidonea informazione.

Nel formulare il giudizio di responsabilità penale per colpa non deve farsi confusione tra l'impossibilità (scientifica) di prevedere il terremoto, quale fenomeno naturale, e l'impossibilità di prevederne il rischio: poiché se è vero, da un lato, che la scienza non è in grado di prevedere i terremoti, è altrettanto vero, dall'altro lato, che le conoscenze e i dati (gli indicatori di rischio che verranno di seguito esaminati) a disposizione degli imputati a L'Aquila il 31.3.09 permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio. E se, dunque, il terremoto quale fenomeno naturale non è certo evitabile, e se le attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per forti scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilità del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) avrebbero evitato

o avrebbero contribuito ad evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero comunque diminuito il numero.

Gli imputati non si trovavano a L'Aquila in data 31.3.09 a titolo personale e non erano stati interpellati (solo) a titolo di scienziati, esperti o studiosi. Essi parlavano (prima di tutto) quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e in tale qualità erano stati chiamati ad assolvere alle funzioni proprie dell'organo che componevano, ovvero funzioni consultive, propositive, informative per la previsione delle varie ipotesi di rischio a fini di prevenzione, ovvero al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni conseguenti agli eventi calamitosi.

Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o studiosi, la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico e accademico; avendo però essi espresso giudizi quali componenti della Commissione Grandi Rischi, è evidente che il parametro della loro rilevanza deve essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni assegnati dalla legge. Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, sulle onde sismiche, sulla distribuzione e sull'intensità dei terremoti, sugli algoritmi di previsione, ma lo sfondo non sarebbe certo stato l'aula di un Tribunale, bensì le aule universitarie.

La legge non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi è una grande differenza tra la

prevedibilità di un terremoto e la prevedibilità del rischio: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio è una situazione potenziale analizzabile.

Sia il concetto di previsione sia il concetto di rischio hanno in comune l'aspetto probabilistico: la previsione è un giudizio di possibilità, probabilità o certezza in ordine alla verificazione di un certo evento prima che esso si verifichi. In tale definizione è certamente ricompreso anche il rischio perché, in senso generale, anche il concetto di rischio comporta una attività di previsione. Esso, tuttavia, se ne differenzia per la sua specificità: l'analisi del rischio non comporta una generica attività di previsione, ma comporta, più specificamente, una attività di previsione di conseguenze (per lo più negative o dannose) che scaturiscono (o che potrebbero scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali) non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili.

Il rischio, quindi, in senso generale, è categoria logica volta a definire una situazione potenziale; ed esprime un giudizio di valore circa conseguenze dannose che possono derivare da circostanze non (sempre e non tutte esattamente) prevedibili.

D'altro canto la Commissione di cui gli imputati fanno parte non si chiama Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione delle Calamità, ma Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi.
Tra il concetto di previsione della calamità (terremoto) e il concetto di previsione del rischio (di possibile realizzazione della calamità) vi è dunque una sostanziale differenza: la previsione della calamità consiste nella determinazione delle cause e degli sviluppi di un accadimento naturale (quale il terremoto) che necessita di conoscenze scientifiche attualmente non disponibili;

la previsione del rischio è invece la formulazione di un giudizio, di una valutazione prognostica, circa la realizzazione in concreto di una situazione potenziale e circa quelle che potranno essere le possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile quale il terremoto.

Il compito della Commissione non è dunque quello di prevedere il terremoto; il compito della Commissione è invece quello di valutarne il rischio a scopi di prevenzione.
In tal senso la prevenzione del rischio è attività di individuazione di quell'insieme di misure precauzionali tese a rilevare e contenere, in anticipo, quelle circostanze, che se ignorate o sottovalutate, possono (potrebbero) evolvere in gravi eventi di danno.

Il legislatore ha fornito un'espressa definizione tanto della previsione quanto della prevenzione delle ipotesi di rischio nella legge n. 225/92.
In particolare l'art. 3 comma 2 L. 225/92 stabilisce:

La previsione *consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.*

L'art. 3 comma 3 L. 225/92, poi, stabilisce:

La prevenzione *consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.*

In tale legge, invece, manca una espressa definizione del concetto di rischio.

Una definizione del rischio in termini astratti, del tutto in linea con le categorie logiche appena evidenziate, è stata recentemente offerta dal legislatore nel D.Lgs. 81/08. All'art. 2 lett. r) vengono indicate le definizioni di rischio e di pericolo:

- ✓ PERICOLO: "*proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni*";
- ✓ RISCHIO: "*probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione*";

La definizione normativa appena ricordata collega al concetto di **pericolo** la qualità intrinseca di un determinato fattore che lo rende potenzialmente idoneo a causare un danno, mentre individua nel **rischio** la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno.

Sulla base delle considerazioni di carattere generale che precedono è possibile analizzare due eccezioni sollevate dalle difese degli imputati nel corso della discussione.

In particolare l'avv. Dinacci (difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS) ha rilevato, nel corso della discussione finale, che il P.M., attraverso il ricorso alla categoria del rischio che gli imputati avrebbero analizzato in modo carente, ha contestato la consumazione di un reato di evento (omicidio colposo e lesioni colpose) utilizzando, però, per sorreggere il ragionamento accusatorio, lo schema tipico dei reati di pericolo. In tal modo, ad avviso del difensore, si sarebbe operata una indebita commistione, nell'ambito del principio di offensività, tra la categoria dei reati di evento e lo schema tipico dei reati di pericolo.

Le medesime considerazioni sono state riprese dalla difesa dall'avv. Coppi (difensore del dott. SELVAGGI) e sono state sviluppate sotto il diverso profilo del principio della materialità della condotta. Il rimprovero per colpa si fonda, come è noto, su un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento basato sulla cristallizzazione di regole di esperienza. Secondo il predetto difensore, la categoria del rischio, che è probabilità di verificazione di un evento di per sé non prevedibile, entrerebbe dunque insanabilmente in contrasto con il concetto classico di colpa. Ci sarebbe, pertanto, una contraddizione in termini tra la pretesa di individuare una condotta colposa in capo agli imputati basata su un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento e l'imprevedibilità dell'evento stesso. Dice il difensore, in altri termini, che non può addebitarsi agli imputati la colpa di non aver previsto un evento imprevedibile.

Entrambe le eccezioni difensive non sono fondate.

Quanto alla prima deve rilevarsi che non v'è alcun dubbio che i reati contestati, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, sono reati di evento ed hanno, dunque, una struttura ben distinta dalla diversa categoria dei reati di pericolo. La carente analisi del rischio, contestata nell'imputazione, qualifica semplicemente in termini di colpa la condotta materiale degli imputati e non incide né sulla struttura né sulla natura dei reati.

Quanto alla seconda deve rilevarsi che la colpa addebitata agli imputati non è stata quella di non aver previsto un evento naturale, quale il terremoto, che è evento naturale imprevedibile; come si è già detto il giudizio di prevedibilità/evitabilità che il difensore vuole ricondurre suggestivamente all'evento naturale terremoto, deve essere ricondotto all'evento giuridicamente

rilevante, intendendosi per esso il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato contestate, ossia la vita e l'integrità fisica. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità che qualifica la condotta in termini colposi non ha come oggetto l'evento naturale (terremoto), ma l'evento inteso in senso giuridico quale lesione dei beni tutelati dalla fattispecie. In tal senso la responsabilità per colpa contestata nel capo di imputazione, e il giudizio di prevedibilità/evitabilità su cui essa si basa, non va riferito al terremoto quale evento naturale, bensì all'analisi del rischio sismico; rischio al quale quei beni (la vita e l'integrità fisica) erano esposti nel caso di specie.

Le conclusioni illustrate trovano piena rispondenza nel dettato normativo.

L'art. 5 L. 401/01 prevede che le attività di Protezione Civile sono:

"***finalizzate alla tutela dell'integrità della vita***, *dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave* ***rischio***".

L'art. 3 comma 1 L. 225/92 in tema di attività e compiti di protezione civile, poi, individua ed indica espressamente quali sono le attività da compiere per la tutela e per la salvaguardia dei beni - interessi appena indicati:

"*Sono attività di protezione civile quelle volte alla* ***previsione*** *e* ***prevenzione*** *delle varie ipotesi di* ***rischio****, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2*".

Per espressa previsione normativa, dunque, ai fini della tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, devono essere compiute mirate attività di Protezione Civile consistenti non solo nella prestazione del soccorso alle popolazioni sinistrate **ma anche, ed in un momento necessariamente antecedente, nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio**.

Nel compimento di tali attività di Protezione Civile, la Commissione Grandi Rischi svolge un ruolo fondamentale ed indefettibile.
La Commissione Grandi Rischi, infatti, è istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile come organo centrale del Servizio Nazionale di Protezione Civile (art. 7 L. 225/92), è incaricata di rendere al Dipartimento della Protezione Civile pareri e proposte di carattere tecnico – scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio (art. 3 L. 21/06) ed è organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale di Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio (art. 9 comma 1 L. 225/92).

Art. 9 comma 1 L. 225/92:

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla ***previsione*** *e* ***prevenzione*** *delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla* ***valutazione dei rischi*** *connessi e degli interventi*

conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

Per perseguire le proprie finalità di previsione e di prevenzione poi, come testualmente previsto nel secondo periodo del primo comma dell'art. 9 L. 225/92, la Commissione Grandi Rischi procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni e dalle organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi ed alla ***valutazione dei rischi*** connessi e degli interventi conseguenti.

L'analisi del rischio va compiuta attraverso la **previsione** e la **prevenzione** nei termini disciplinati dalla norma. Quanto alla **previsione** l'art. 3 comma 2 L. 225/92 stabilisce:

La previsione *consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.*

Quanto alla **prevenzione** l'art. 3 comma 3 L. 225/92 stabilisce:

La prevenzione *consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.*

La successiva attività di informazione deve essere calibrata sull'esito di tale analisi.

Il quadro normativo di riferimento, dunque, consente di poter affermare con certezza che l'attività richiesta ai componenti della Commissione Grandi Rischi

non riguardava la previsione di un evento naturale (di per sé imprevedibile) ma l'analisi del rischio di verificazione di tale evento secondo criteri, normativamente disciplinati, di ***previsione*** (che "*consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi*" art. 3 comma 2 L. 225/92) e di ***prevenzione*** (che *consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione*" art. 3 comma 3 L. 225/92).

Le norme di riferimento, dunque, prevedono espressamente come oggetto dell'attività di previsione e prevenzione non un evento naturalistico, ma il rischio della sua verificazione per "***la tutela dell'integrità della vita***, *dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave* ***rischio***".

D'altra parte è lo stesso legislatore che pone una netta distinzione di definizione e di disciplina tra i concetti di **calamità naturale** e **ipotesi di rischio** e che richiede lo svolgimento dell'attività di analisi del rischio a fini di prevenzione.

Per evidenziare solo alcune disposizioni normative che testimoniano la netta scissione, a livello legislativo, tra evento (inteso come calamità naturale) e rischio, è utile richiamare il disposto dell'art. 5 L. 401/01 che stabilisce che le attività di protezione civile sono

*"finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai **danni** o dal **pericolo di danni** derivanti da **calamità naturali**, da **catastrofi** o da altri **grandi eventi** che determinino situazioni di **grande rischio**".*

Tale norma pone una chiara distinzione sia tra "danni" e "pericolo di danni" che tra "calamità naturali, catastrofi o altri grandi eventi" e "situazioni di grande rischio", separando concettualmente dunque i fenomeni naturali da quelli potenziali (situazioni di rischio).
Nello stesso senso si può rilevare che la L. 225/92 (di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) fornisce all'art. 2 una definizione degli eventi, indicandoli come

"calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"

ma quando, all'art. 3, passa ad illustrare le attività ed i compiti di protezione civile, non si riferisce agli eventi come sopra individuati ma alle ipotesi di rischio:

"sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio".

La medesima norma, nel definire l'attività di previsione come sopra ricordato, opera una distinzione tra *"studio delle cause dei fenomeni calamitosi"* e *"identificazione dei rischi"* stabilendo che:

*"la previsione consiste nelle attività dirette allo **studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi**, alla **identificazione dei rischi** …".*

E' chiara la netta distinzione operata dal legislatore tra previsione dell'evento o previsione della calamità e previsione del rischio. La previsione deterministica dell'evento o previsione deterministica della calamità è un'attività della quale, anche sul piano normativo, si riconosce l'impossibilità. Ed è proprio per tale ragione che il legislatore indirizza e disciplina l'attività di previsione in relazione "***alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi**, alla **identificazione dei rischi*".

Lo scopo della previsione del rischio è la prevenzione dei danni. Ai sensi dell'art. 3 L. 225/92:

"*la prevenzione consiste nelle attività volte a **evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni** conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 **anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto dell'attività di previsione***".

L'attività di previsione del rischio (di identificazione dei rischi) è dunque per espressa previsione normativa finalizzata alla prevenzione dei danni, all'individuazione, come già visto, delle misure di precauzione, collettive o individuali, da adottare per la necessaria mitigazione delle conseguenze dannose degli eventi calamitosi.
Con riferimento specifico al dato normativo è utile ricordare, ancora una volta, come l'art. 9 L. 225/92 definisce la Commissione Grandi Rischi:

"*organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale di Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla **previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio***"

e non delle calamità.

Infine il legislatore conferma il suo intendimento di tener ben separati i concetti di calamità, da un lato, e rischio, dall'altro, nella disciplina dell'art. 3 **D.P.C.M. n. 23582 del 03 aprile 2006** (relativa a composizione e modalità di funzionamento della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi) riferendosi

ai settori di rischio; a situazioni di rischio incombenti o potenziali.

La correttezza dell'interpretazione appena offerta del dato normativo è stata di recente suffragata anche da una pronuncia della Suprema Corte in relazione alla vicenda dell'alluvione di Sarno del 1998. In una parte della motivazione di tale sentenza[50] si legge, infatti, testualmente:

Con l'ingresso delle attività di previsione delle varie ipotesi di rischio nelle attività di protezione civile, ***l'obbligo di prevedere i rischi è entrato a pieno titolo tra i compiti delle pubbliche amministrazioni alle quali sono attribuiti compiti in materia di protezione civile****. Ne sono espressione i compiti di previsioni attribuiti agli organi centrali della Protezione Civile previsti dagli articoli 4, 8 e 9 della Legge n. 225/1992 …"*

In opposizione alle considerazioni sopra esposte, l'avv. Dinacci, difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS, ha rilevato come non è possibile procedere all'attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico senza operare un collegamento in termini di previsione del terremoto quale evento naturale. Ciò in quanto lo scenario di rischio varia al variare della magnitudo e della localizzazione della scossa. Ad avviso della difesa, non

[50] Cfr. Cass. n. 16761/10, pag. 84, documento Y della produzione del P.M..

potendosi prevedere deterministicamente la localizzazione, l'esatta data e la magnitudo di una singola scossa futura, non è conseguentemente possibile analizzare il rischio, con particolare riferimento alle analisi a breve termine.
A tal proposito nella memoria in atti (cfr. pagg. 7 e 8) il predetto difensore scrive:

… è necessario premettere che la previsione del rischio del terremoto è inscindibile con quella del terremoto stesso, che come è noto, e dato per scontato anche dal Pubblico Ministero, è imprevedibile…
Come affermato dal Prof. Gasparini, è, infatti, facilmente dimostrabile che rischio e terremoto non possono essere separati, posto che lo scenario di rischio di una scossa di M = 5 risulterebbe notevolmente diverso da quello relativo ad una scossa di M = 6.

Le argomentazioni difensive appaiono del tutto prive di fondamento.

L'attività di previsione, prevenzione ed analisi normativamente disciplinata in capo alla Commissione Grandi Rischi, come si è appena visto, non ha ad oggetto un evento naturalistico, ma è incentrata sul rischio, inteso (nel senso indicato dalla normativa sopra ricordata) come probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso.
Il ragionamento del difensore, che si incentra sulla pretesa secondo cui "*rischio e terremoto non possono essere separati*", porta all'illogica conclusione secondo cui analisi del rischio e previsione deterministica dell'evento coincidono.
L'analisi del rischio che gli imputati avrebbero dovuto compiere alla data del 31.3.09 secondo i parametri legislativi esaminati, avrebbe dovuto coincidere, seguendo il ragionamento del difensore, con la previsione deterministica della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09. Conclusione evidentemente errata, poiché,

nega la diffenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione dell'evento; nega in radice la differenza, conosciuta sin dai tempi del filosofo greco Aristotele, tra fenomeno in atto e fenomeno in potenza.

Il parametro di riferimento nell'analisi del rischio, dunque, non è individuabile in un determinato evento futuro, ma deve essere assunto in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso, dovendosi avere riguardo al livello potenziale di danno raggiungibile ed alle probabilità di raggiungimento di tale livello.

Previsione delle ipotesi di rischio, dunque, e non previsione delle calamità naturali.
Non a caso il legislatore, come già osservato, all'atto di scegliere il nome della Commissione in questione (Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi) individua la locuzione "Grandi Rischi" anziché quella Grandi Calamità.
Lo scopo, le funzioni, il programma della Commissione sono già dunque insite nel nome: l'attenzione è rivolta al Rischio (quale giudizio prognostico su un evento potenziale e sulle possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile) e non alla Calamità (quale fenomeno fisico verificato).

Come efficacemente affermano i P.M. nella requisitoria scritta se anziché di analisi del rischio riferita alla calamità naturale – terremoto, dovesse affrontarsi l'analisi del rischio relativa a un'altra calamità naturale di tipo ambientale, ad esempio un **grande incendio boschivo** nel periodo estivo, i termini del ragionamento non cambierebbero.

L'incendio, quale fenomeno naturale, è cosa ben diversa dal rischio di incendio. L'incendio è il fenomeno verificato; il rischio è la valutazione dell'insieme delle circostanze potenzialmente idonee a provocare un incendio e sui prevedibili danni.

Lo studio dell'incendio, quale fenomeno naturale, si incentra sull'analisi delle reazioni chimiche che presiedono al fenomeno della combustione e delle componenti di energia che riguardano i fenomeni termici, sulla classificazione fisica dei materiali e degli elementi che costituiscono la sostanza dei corpi.

La previsione del rischio di incendio riguarda invece l'analisi, in senso prognostico, delle possibili circostanze idonee a cagionare un incendio (le attività dell'uomo, la densità abitativa, la stagione, la conformazione orografica e morfologica del territorio, altre situazioni locali che possono aumentarne le proporzioni e la diffusività) allo scopo di individuare quelle precauzioni che possano evitarne la verificazione in concreto o che possano diminuirne le possibilità di verificazione o diminuirne la propagazione o le conseguenze dannose.

Proseguendo in questo esercizio della similitudine e passando dal campo dei grandi rischi naturali a quello dei **grandi rischi sociali** originati dall'uomo se il legislatore dovesse, per ipotesi, istituire, sulla falsariga della Commissione più volte sopra citata, una Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione degli atti di Terrorismo, essa sarebbe composta da persone esperte nel settore (esperti di ordine e sicurezza pubblica, esperti di armi ed esplosivi, chimici, esperti militari, sociologi, psicologi) e avrebbe come scopo quello della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio in materia di terrorismo.

Di fronte a situazioni di rischio (ad esempio organizzazione terroristica nota che ha preannunciato attentati durante i giochi olimpici) ai componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione degli atti di

Terrorismo ben difficilmente potrebbe rimproverarsi di non aver previsto/evitato il giorno, l'ora, il luogo, le modalità di un grave attentato compiuto, ma semmai di non averne analizzato il rischio in modo adeguato e in base a tutti i dati disponibili (gravità della minaccia, fonte di provenienza della stessa, pregressa conoscenza del gruppo che aveva preannunciato l'attentato, informazioni dei servizi di intelligence, luoghi di svolgimento della competizione teatro dell'annunciata minaccia, numero di spettatori e di persone coinvolte, individuazione dei possibili punti deboli nei sistemi di sicurezza approntati) allo scopo di predisporre tutte le possibili precauzioni tese a evitare il compimento della minaccia o a ridurne le possibilità di realizzazione o le possibili conseguenze dannose; informando degli esiti dell'analisi svolta, in modo corretto e completo, i responsabili istituzionali della sicurezza pubblica e i destinatari delle minacce per intraprendere le necessarie azioni preventive e determinare il livello di allarme.

La differenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione dell'evento; la differenza tra fenomeno in atto e fenomeno in potenza; la differenza tra previsione deterministica dell'evento naturale e analisi del rischio non pare che abbia incontrato il favore delle difese degli imputati.

In particolare la difesa del responsabile civile (avv. Sica), nel corso della discussione orale, per contestare la distinzione tra analisi del rischio e previsione dell'evento e per ribadire che tra i due concetti vi debba essere necessariamente coincidenza, ha fatto ricorso alla similitudine tra l'evento naturalistico terremoto e l'evento naturalistico infarto cardiaco.
Secondo l'avv. Sica il terremoto sarebbe connotato dallo stesso carattere di imprevedibilità dell'infarto, in quanto non si può prevedere se, quando e con quale intensità ciascuno dei due eventi può accadere.

L'esempio indicato, la similitudine tra una scossa sismica distruttiva e l'infarto cardiaco appare pertinente, ma nel senso opposto a quello auspicato dal difensore.

E' vero, infatti, che tanto la scossa di terremoto quanto l'infarto non possono essere previsti deterministicamente in quanto, in relazione ad entrambi gli eventi, non si dispone di conoscenze scientifiche tali da poter conoscerne in anticipo data, ora e modalità specifiche di verificazione.

Ma così come si è sopra evidenziata la possibilità di procedere all'analisi del rischio terremoto indipendentemente dalla previsione dell'evento, allo stesso modo, in relazione all'infarto, si osserva come l'attività medica consente un monitoraggio delle condizioni di salute di un singolo paziente, consente di individuare una serie di soggetti che vengono definiti "a rischio" infarto ed in relazione ai quali può essere elaborata una vera e propria "carta del rischio".

Nell'analisi del rischio infarto, il medico prende in considerazione una serie di indicatori di rischio in relazione a quello specifico paziente quali, ad esempio, il sesso, l'età, il fumo (se il soggetto è o meno un fumatore e da quando), la pressione, lo stile di vita (sedentario o sportivo), il diabete, la familiarità con la malattia e la sussistenza di similari eventi pregressi.

L'oggetto di tale analisi, dunque, non è l'evento naturalistico infarto cardiaco ma il rischio dell'evento.

Nell'elaborare la "carta del rischio", infatti, il medico non è in grado di prevedere al paziente l'insorgenza di un infarto con riferimento al se, al quando ed al come, così come anche non è in grado di escludere con certezza tale insorgenza, ma si limita ad "analizzare il rischio", a chiarire l'incidenza e la rilevanza dei singoli indicatori di rischio in relazione a quello specifico paziente ed a individuare cure, modifiche allo stile di vita pregresso o altre misure di precauzione per ridurre il rischio individuato o mitigare gli effetti

dell'eventuale insorgenza di un infarto, dando anche al paziente indicazioni su come comportarsi all'eventuale verificarsi di determinati sintomi.
Il caso del terremoto è del tutto analogo. Come per l'infarto, l'attività di analisi del rischio sismico non potrà consentire di prevedere deterministicamente un terremoto; tuttavia è altrettanto evidente che l'analisi del rischio sismico, condotta secondo i criteri normativi della previsione e della prevenzione, attraverso lo studio degli indicatori di rischio disponibili, mira a individuare le misure di cautela necessarie alla mitigazione degli effetti dannosi di una sua eventuale occorrenza.

4.6 Il rischio sismico.

Fornite, in termini generali, le definizioni di "previsione", "prevenzione" ed "analisi del rischio" e ricordate le funzioni e i compiti imposti alla Commissione Grandi Rischi sulla base del quadro normativo di riferimento, occorre ora analizzare la situazione concreta.
Nella riunione del 31.3.09 la Commissione Grandi Rischi, riunita con urgenza, è stata chiamata ad affrontare una specifica situazione di rischio sismico che si era creata a L'Aquila e nei territori limitrofi a causa di uno sciame che era iniziato nel giugno 2008 e che aveva registrato, fino ad allora, l'evento di maggiore intensità con la scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09.

La condotta degli imputati nel corso della riunione del 31.3.09, già esaminata in relazione ai molteplici profili di incoerenza e contraddittorietà che hanno caratterizzato le affermazioni effettuate nel corso della riunione e le dichiarazioni rese nelle interviste rilasciate a margine dei lavori, deve essere ora valutata proprio in termini di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati.

Occorre, in altri termini, verificare se gli imputati, nel corso della riunione, hanno considerato con la dovuta attenzione tutti i dati (di carattere storico, scientifico, statistico e ambientale) dei quali erano a conoscenza; se hanno valutato con il necessario approfondimento tutti gli indicatori di rischio; se, dunque, hanno condotto l'attività di previsione, prevenzione ed analisi dello specifico rischio sismico, loro normativamente imposta, in maniera seria, corretta, approfondita e secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia.

Per individuare gli indicatori sui quali si fonda la valutazione del rischio sismico occorre, ancora una volta, riferirsi al patrimonio conoscitivo comune degli imputati. A tal proposito, nella pubblicazione del 1999 che va sotto il nome di Rapporto Barberi[51], dal titolo "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*", promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dal Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti – Consiglio Nazionale delle Ricerche, al cap. 1.5, curato dal prof. DOLCE, si legge (pag. 40):

*"Come noto, le **valutazioni di rischio sismico** sono il risultato di sintesi delle valutazioni di **pericolosità** sismica del territorio, dell'**esposizione** al rischio e della **vulnerabilità** sismica degli oggetti esposti."*

Le medesime considerazioni vengono, inoltre, ripetute nel libro "*Proteggersi dal terremoto*"[52], già citato, scritto nel 2004 dal prof. Mauro DOLCE unitamente al prof. Alessandro Martelli ed al prof. Giuliano Francesco Panza[53].

---

[51] Lo studio in esame, di seguito indicato per brevità come "Rapporto Barberi" è stato pubblicato all'esito di un progetto al quale hanno collaborato diversi autori tra i quali, oltre al prof. BARBERI, anche il prof. EVA ed il prof. DOLCE ed è il documento A della produzione del P.M.

[52] Cfr. documento V della produzione del P.M..

[53] La scelta effettuata consente di rimanere fedeli al proposito di adottare, come parametro di giudizio nella valutazione dell'esito della riunione del 31.3.09, quello delle competenze

Al cap. 4.4 (pag. 120)[54], si legge testualmente:

*Il **rischio sismico** è costituito dall'interazione tra:*

- ✓ *la **pericolosità** sismica;*
- ✓ *la **vulnerabilità** dei manufatti;*
- ✓ *l'**esposizione**, inclusi gli effetti economici.*

Il rischio sismico, dunque, è rappresentabile con la seguente formula:

R = P x V x E

dove **R** sta per rischio sismico, **P** sta per pericolosità, **V** sta per vulnerabilità ed **E** sta per esposizione.

Gli elementi costitutivi del rischio sismico sono dunque:

- ✓ la **pericolosità (P)** che rappresenta la probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio (area geografica) ed in un determinato intervallo temporale;
- ✓ l'**esposizione (E)** che indica il valore d'insieme di vite umane e di beni materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio – culturale ed ambientale) che, appunto in quanto esposto, può essere perduto o danneggiato in caso di verificazione di un forte terremoto;
- ✓ la **vulnerabilità (V)** che consiste nella capacità dei beni esposti (vite umane e beni materiali) di sopportare il danno (la fragilità dei beni esposti al terremoto).

normativamente previste in capo alla Commissione Grandi Rischi e di indicare come dati di carattere tecnico – scientifico solo quelli che o provengono direttamente dagli imputati o sono forniti da organi pubblici (Protezione Civile o I.N.G.V.).

[54] Il capitolo in esame vede il prof. DOLCE espressamente indicato come uno degli autori.

L'analisi del rischio sismico, costituito appunto dal prodotto dei tre fattori appena indicati, deve essere svolta attraverso l'attività

di ***previsione*** (che "*consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi*" art. 3 comma 2 L. 225/92);

di ***prevenzione*** (che *consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione*" art. 3 comma 3 L. 225/92);

ed è "*finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai* ***danni*** *o dal* ***pericolo di danni*** *derivanti da* ***calamità naturali****, da* ***catastrofi*** *o da altri* ***grandi eventi*** *che determinino situazioni di* ***grande rischio***" (art. 5 L. 401/01).

Sul punto, all'udienza del 1.2.12, è stato sentito il prof. Francesco Stoppa[55] il quale ha chiarito che il fattore "pericolosità" **(P)** è normato, ossia è indicato normativamente nelle Mappe di pericolosità con un numero percentuale, ed ha definito la vulnerabilità **(V)** come la "predisposizione della società ad affrontare l'evento".
Il prof. Stoppa, poi, ha chiarito che l'uomo non può incidere sul fattore pericolosità **(P)** e, per mitigare il rischio sismico, per ridurre il valore di **(R)**, deve necessariamente agire sugli altri due fattori, esposizione **(E)** e vulnerabilità **(V)**.

[55] Professore ordinario di vulcanologia all'università G. D'Annunzio di Chieti e consulente tecnico di parte delle parti civili assistite dall'avv. Della Vigna.

Gli imputati, alla data del 31.3.09, conoscevano ed avevano a disposizione una serie di indicatori per formulare un adeguato giudizio di prevedibilità del rischio a fini di prevenzione.
Tali indicatori, incentrati sui parametri sopra citati della pericolosità **(P)**, della esposizione **(E)** e della vulnerabilità **(V)**, vengono di seguito esposti.

4.6.1 La storia sismica di L'Aquila.

Il bagaglio di conoscenze che la storia sismica di una zona è in grado di fornire costituisce un elemento di indubbio rilievo e di necessaria considerazione nell'analisi del rischio. E' particolarmente importante studiare la tipologia dei terremoti che nel corso della storia hanno interessato una medesima area geografica ed individuarne i tratti comuni e le caratteristiche ricorrenti; da tale studio, infatti, possono essere tratte indicazioni utili per una migliore comprensione del fenomeno nelle sue successive manifestazioni.

In epoca storica, la città di L'Aquila era stata investita da tre terremoti distruttivi negli anni 1349, 1461 e 1703; per fonti storiche i terremoti del 1461 e del 1703 erano stati accompagnati o preceduti da un apprezzabile sequenza sismica.

Tale dato era noto agli odierni imputati alla data del 31.3.09: nel "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*"[56], distribuito dal dott. SELVAGGI in sede di riunione, si riportano i terremoti storici che hanno distrutto L'Aquila nel 1349, 1461 e 1703 e si evidenzia che quelli verificatisi il 27 novembre 1461 ed il 2 febbraio 1703 sono stati accompagnati o preceduti da un apprezzabile sequenza sismica.
Nel "*Rapporto d'evento del 31.3.2009*" si legge testualmente:

[56] Cfr. documento M della produzione del P.M..

"La quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata essenzialmente attraverso due tipi di sequenze sismiche:

- ***periodi sismici (scossa principale, con a volte premonitrici e numerose repliche di intensità decrescente), collegati ai terremoti più forti**, come quella del 27 novembre 1461, del 2 febbraio 1703;*
- *sequenze a sciame (successione di eventi in assenza di scossa principale e intensità generalmente modeste), presenti soprattutto nei secoli più recenti; generalmente hanno prodotto effetti riferibili circa al VII grado MCS".*

Il dato storico rappresentato dalla considerazione circa gli intervalli temporali dei forti terremoti di L'Aquila e circa l'attività sismica che aveva accompagnato i terremoti distruttivi del passato (in particolare quelli verificatisi il 27 novembre 1461 ed il 2 febbraio 1703), costituisce un indicatore del quale gli imputati, nel corso della riunione del 31.3.09, dovevano necessariamente tenere conto nella loro attività, normativamente prevista, di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico.

In sede di riunione il dato storico fu esposto ma non fu oggetto di alcuna analisi specifica. In particolare esso non fu analizzato né in relazione all'indicazione del periodo medio di ritorno dei forti terremoti nella zona di L'Aquila né in relazione alla sequenza sismica in corso.

Naturalmente non si vuole sostenere che, sulla base del dato storico, poteva prevedersi la scossa del 6.4.09 o che, sulla base della conoscenza del dato storico, gli imputati avrebbero dovuto lanciare allarmi alla popolazione di scosse imminenti o evacuare l'intera città.

Il giudizio di prevedibilità/evitabilità non aveva come oggetto il terremoto quale fenomeno naturale, ma aveva come oggetto il compimento dell'attività di valutazione del rischio sismico secondo canoni di previsione e di prevenzione fondati su indicatori, noti agli imputati, che rappresentano i fattori della formula **R = P x V x E**.

Il parametro di riferimento dell'analisi che doveva essere compiuta il 31.3.09 non era individuabile in un determinato evento futuro, non consisteva in un evento naturalistico da prevedere deterministicamente, ma era rappresentato dalla valutazione del rischio (nel senso indicato dalla normativa di riferimento), in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso.

In tal senso, il dato rappresentato dalla storia sismica della città di L'Aquila, costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare con il dovuto grado di approfondimento nell'analisi rischio sismico.

Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema fu pressoché trascurato o venne analizzato in modo assolutamente superficiale.

Il livello di approfondimento fu il seguente:

"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta." (prof. BOSCHI)

"I periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 - 3.000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta" (prof. BOSCHI)

"Essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti" (prof. EVA)

4.6.2 Lo sciame sismico in atto e la scossa delle ore 15.38 del 30.3.09 magnitudo 4.1.

Si è già visto come la scossa distruttiva delle ore 03.32 del 6.4.09 non è stata un evento isolato, ma si è verificata nell'ambito di un lungo sciame sismico iniziato nel giugno 2008.

L'esame delle rappresentazioni grafiche svolte nel paragrafo 2.3 evidenzia il particolare andamento di tale sciame e, segnatamente, del numero di scosse registrate nel corso dei mesi: a partire da gennaio 2009 nei tre distretti Monti della Laga, Monti Reatini e Gran Sasso si registratava un decremento del numero di scosse rispetto ai sei mesi precedenti; nello stesso periodo, invece, nel distretto Aquilano, come si evince dalla tabella che segue, vi era una crescita marcata che raggiungeva il suo acme nel mese di marzo 2009.

MESE	SCOSSE NEI 4 DISTRETTI	SCOSSE NEI DISTRETTI MONTI LAGA, MONTI REATINI, GRAN SASSO	SCOSSE NEL SOLO DISTRETTO AQUILANO
giu-08	35	28	7
lug-08	47	43	4
ago-08	29	26	3

set-08			
ott-08	34	29	5
nov-08	30	28	2
dic-08	31	28	3
gen-09	88	19	69
feb-09	100	22	78
mar-09	115	15	100

Al progressivo aumento del numero delle scosse nel distretto aquilano nel periodo 1.1.09 – 31.3.09 si accompagnava anche una progressiva crescita dei valori di picco della magnitudo registrata che raggiungeva il suo massimo nella scossa delle ore 15.38 del 30.3.09 di magnitudo 4.1.

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato argomentazioni di carattere sia storico che scientifico utili, alla data del 31.3.09, a qualificare lo sciame sismico in corso come un valido indicatore di rischio.

L'argomento di carattere storico si evince dall'esame del "*Rapporto d'evento del 31.3.09*" in cui si legge che i terremoti storici che hanno distrutto L'Aquila, in particolare quelli del 27 novembre 1461 e del 2 febbraio 1703, sono stati accompagnati o preceduti da un lungo sciame sismico.

L'argomento di carattere scientifico è fornito da uno degli imputati del presente processo, il prof. DOLCE, secondo il quale le variazioni anomale della sismicità costituiscono un fenomeno precursore dei terremoti. Nel testo sopra ricordato, in particolare, le variazioni anomale della sismicità sono indicate al primo posto tra i "*segnali proposti come precursori*"; nella lista di cinque precursori (selezionati tra gli oltre quaranta proposti) compilata dalla I.A.S.P.E.I. (International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior) ben tre sono basati sulle anomalie della sismicità. E non può dubitarsi che lo sciame sismico

iniziato nel giugno 2008 abbia costituito una variazione anomala della sismicità anche in una zona sismica come quella dell'aquilano, essendosi innestato come variazione anomala sulla pregressa condizione di sismicità "ordinaria".

L'esigenza dello studio dei fenomeni precursori del terremoto quale indicatore di rischio sismico è particolarmente sentita dal nostro legislatore che, all'art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 381/99 (decreto istitutivo dell'I.N.G.V.), tra le attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, prevede:

L'INGV promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi ***lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti*** *e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosita' sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.*

Evidente, dunque, è l'importanza riconosciuta dal legislatore allo "*studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti*" ed il rilievo dell'approfondimento di tale tema nell'individuazione degli indicatori di rischio esistenti alla data del 31.3.09.

Naturalmente non si vuole dire che, sulla base della considerazione della durata dello sciame sismico, del progressivo aumento del numero di scosse e dell'incremento dei picchi di magnitudo, poteva prevedersi la scossa del 6.4.09 o che, sulla base di tale considerazione, gli imputati avrebbero dovuto lanciare allarmi alla popolazione di scosse imminenti o evacuare l'intera città.

Il giudizio di prevedibilità/evitabilità non aveva come oggetto il terremoto quale fenomeno naturale, ma aveva come oggetto il compimento dell'attività di valutazione del rischio sismico secondo canoni di previsione e di prevenzione fondati su indicatori, noti agli imputati, che rappresentano i fattori della formula **R = P x V x E**.

Il parametro di riferimento dell'analisi che doveva essere compiuta il 31.3.09 non era individuabile in un determinato evento futuro, non consisteva in un evento naturalistico da prevedere deterministicamente, ma era rappresentato dalla valutazione del rischio (nel senso indicato dalla normativa di riferimento), in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso.
In tal senso, il dato rappresentato dall'analisi delle caratteristiche dello sciame sismico in corso (che durava da mesi, con 69 scosse registrate a gennaio 2009, 78 a febbraio 2009, 100 a marzo 2009, con progressivo aumento della magnitudo, con scosse tutte concentrate attorno alla medesima area e tutte registrate a una profondità ricompresa tra 6 e 11 chilometri) costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare con il dovuto grado di approfondimento nell'analisi rischio sismico.

Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente approssimativo, generico, superficiale, contraddittorio, inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati.

L'esposizione introduttiva del tema risulta documentata nel verbale ufficiale della riunione, laddove è testualmente riportato:

"Il dott. Selvaggi riporta come la sequenza in corso sia molto seguita dal Centro Terremoti, che localizza e segnala tutte le scosse di maniguto almeno 1.4. Procede quindi ad un commento del documento dell'I.N.G.V. distribuito all'inizio della riunione. L'area appare caratterizzata da un'attività pressocchè costante, con terremoti distribuiti su tutte le ore del giorno e della notte, e non prevalentemente in alcune ore".

L'estrema superficialità ed approssimazione della trattazione del tema in questione, tuttavia, è testimoniata dal fatto che, a questo primo quadro espositivo generale, non seguì, in corso di riunione, un serio approfondimento ed un'attenta analisi della *"variazione anomala della sismicità*" registrata come possibile fenomeno precursore; sia con riferimento alle caratteristiche specifiche dello sciame in corso sia con riferimento al dato storico secondo il quale lunghi sciami sismici avevano preceduto e accompagnato i forti terremoti di L'Aquila.

Al contrario, sull'argomento si sono succedute affermazioni quali:

"questa sequenza sismica non preannuncia niente" (prof. BARBERI);

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (prof. BOSCHI);

"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento" (prof. BARBERI)

"gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca" (prof. BARBERI);

"si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia" (prof. DE BERNARDINIS)

"non c'è un pericolo……., quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni" (prof. DE BERNARDINIS)

Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli; Irpinia, Umbria, Marche, Molise, etc ..). " (prof. EVA);

non possiamo prevedere terremoti ma escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi" (prof. BOSCHI);

Le affermazioni appena riportate testimoniano in maniera documentale come in sede di riunione, piuttosto che approfondire l'analisi dello specifico indicatore di rischio in questione, si è disconosciuta la rilevanza delle variazioni anomale della sismicità quali possibili precursori sismici:

- ✓ dicendo che era molto improbabile che la magnitudo crescesse;
- ✓ escludendo che lo sciame in corso fosse un fenomeno precursore;
- ✓ affermando che la sequenza sismica in atto non preannunciava niente.

4.6.3 La pericolosità e le previsioni probabilistiche.

E' pacificamente riconosciuto che le attuali conoscenze scientifiche non consentono la formulazione di **previsioni deterministiche** in grado di prevedere con precisione l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il luogo, la profondità, la magnitudo e la durata di una futura scossa di terremoto.

Le attuali conoscenze scientifiche permettono, invece, la formulazione di **previsioni probabilistiche** a breve, medio o lungo termine.

Gli stessi imputati sono stati autori di articoli che trattavano della pericolosità sismica del territorio aquilano e di previsioni di breve, medio e lungo periodo circa la probabilità di occorrenza di forti terremoti sul territorio in questione.

A tal riguardo il P.M. ha prodotto un articolo firmato dagli imputati BOSCHI e SELVAGGI insieme ad altri ricercatori dell'I.N.G.V., pubblicato nel n. 3 (relativo al trimestre settembre – dicembre 2009) del quadrimestrale "*Progettazione sismica*", dal titolo "*Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche*"[57].

In tale articolo il prof. BOSCHI ed il dott. SELVAGGI illustravano lo stato delle conoscenze in ordine alla

"*<u>valutazione della probabilità</u> associata a terremoti distruttivi (M > 5.5) su tutto il territorio nazionale*".

Tali valutazioni erano volte a individuare "*un certo numero di zone sismogenetiche ad elevata probabilità di generare un forte terremoto*" per "*la definizione di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico*".

[57] Cfr. documento Q della produzione del P.M..

Esse, inoltre, sono alla base della redazione delle "Mappe di pericolosità sismica", una mappatura del territorio nazionale operata secondo una classificazione di aree per rischio sismico nella quale si individuavano le probabilità di accadimento di un terremoto di magnitudo uguale o superiore a 5.5 in un arco temporale definito.

Come suggerisce il titolo stesso - *"Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche"* - si trattava di un articolo che voleva ripercorrere quelle che erano state le previsioni probabilistiche di accadimento di un terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.5., su tutto il terriorio nazionale, **prima** che si verificasse la scossa del 6.4.09. Trattasi, perciò, di valutazioni probabilistiche effettuate *ex ante*.

Il lungo articolo, pubblicato dopo il 6.4.09 ma riferito allo stato delle conoscenze in epoca antecedente al terremoto, si concludeva con le seguenti considerazioni:

Da quanto brevemente riportato emerge chiaramente come la comunità scientifica, e in particolare quella rappresentata dai ricercatori dell'INGV, avesse da tempo identificato la zona di ***L'Aquila e il suo circondario come possibile sede di futuri forti terremoti, con significative probabilità già nei primi decenni di questo secolo****. Lo schema che segue ripercorre le diverse evidenze disponibili, ordinate cronologicamente lungo il decennio che ha preceduto il terremoto del 6 aprile.*

1998 *– "La proposta di classificazione del territorio nazionale" richiesta dal Dipartimento della Protezione Civile conferma l'elevato livello di pericolosità sismica di L'Aquila e dei comuni circostanti.*

1999 – L'Aquilano viene identificato come una delle quattro aree italiane che hanno la maggior probabilità di essere colpite da un terremoto distruttivo, con una potenziale magnitudo di 6.5 e superiore.

2004 *– Al termine di un triennio di attività di ricerca* ***a L'Aquila viene assegnata una elevata probabilità di forte scuotimento nel trentennio 2000-2030***.

2004 *– con la nuova Mappa di Pericolosità Sismica viene proposto che L'Aquila e buona parte della sua provincia, tra cui molti dei comuni colpiti dalla scossa del 6 aprile 2009, passino dalla Zona 2 alla Zona 1 (ovvero quella a pericolosità più elevata).*

2007 *– Una tecnica di analisi messa a punto per analoghe valutazioni sulla California identifica un corridoio posto lungo l'Appennino centrale e centrato su L'Aquila come una delle aree italiane a maggior probabilità di un forte terremoto.*

2007 *– Mediante una tecnica time-dependent viene stimata una elevata probabilità di un forte terremoto nel trentennio 2003-2033 all'interno di un corridoio posto lungo l'Appennino centrale e centrato su L'Aquila.*

2008 *– Grazie a dati geologici di dettaglio viene messa in luce una probabilità di forti scuotimenti significativamente più alta nell'Aquilano che in aree appenniniche circostanti.*

2009 *– le analisi della probabilità di accadimento di un terremoto di magnitudo 5.5. o maggiore nella zona di L'Aquila mostrano valori tra i più alti di tutto il territorio nazionale. Questa condizione si è verificata con sistematicità a partire dal 2005, anno di inizio delle analisi.*

Secondo quanto affermato da BOSCHI e SELVAGGI nell'articolo in esame, le previsioni probabilistiche di accadimento di un terremoto di magniutudo pari o superiore a 5.5 concernenti l'intero territorio nazionale ed elaborate prima del 6.4.09, indicavano la zona di L'Aquila come quella che presentava le maggiori probabilità di accadimento rispetto a tutto il territorio nazionale nel breve/medio periodo ("*sede di futuri forti terremoti, con* ***significative probabilità*** *già nei primi decenni di questo secolo*"; "*a L'Aquila viene assegnata una* ***elevata probabilità*** *di forte scuotimento nel trentennio 2000-2030*").

Le conclusioni sopra illustrate costituiscono patrimonio comune dell'intera comunità scientifica, come conferma la testimonianza resa all'udienza del 12.1.12 dal prof. Marzocchi Warner, ricercatore dell'I.N.G.V. nel corso della quale venivano esaminate le mappe di probabilità di occorrenza di eventi con magnitudo 5.5 o maggiore in un intervallo di tempo di 10 anni su tutto il territorio italiano. Tali mappe[58] sono di provenienza istituzionale poiché elaborate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e sin dall'anno 2005 sono consultabili sulla pagina web http: // www.bo.ingv.it/ ~ earthquake /ITALY/ forecasting/M5.5+/.

[58] Cfr. documento U della produzione del P.M..

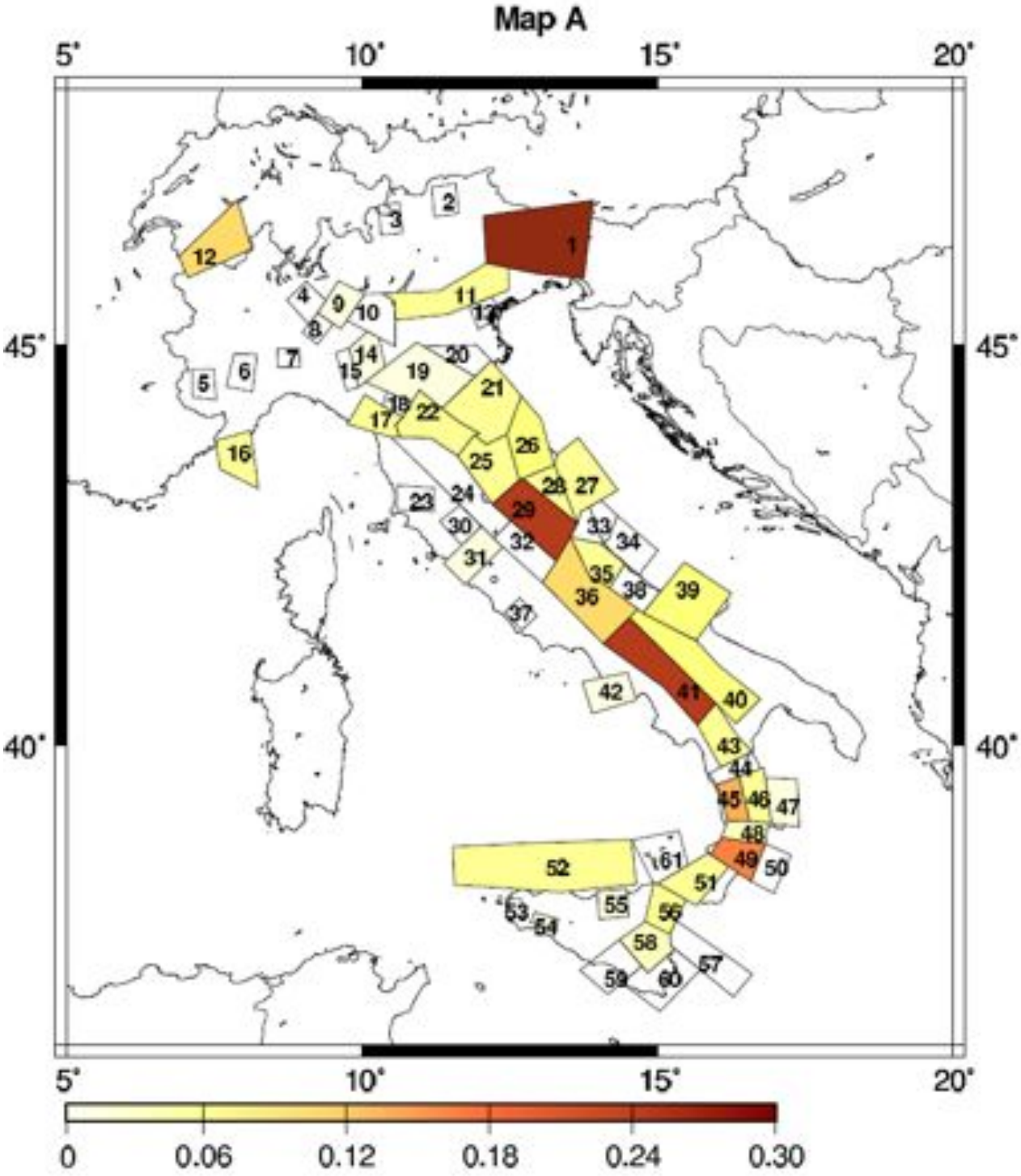

Previsione al 1 gennaio 2009

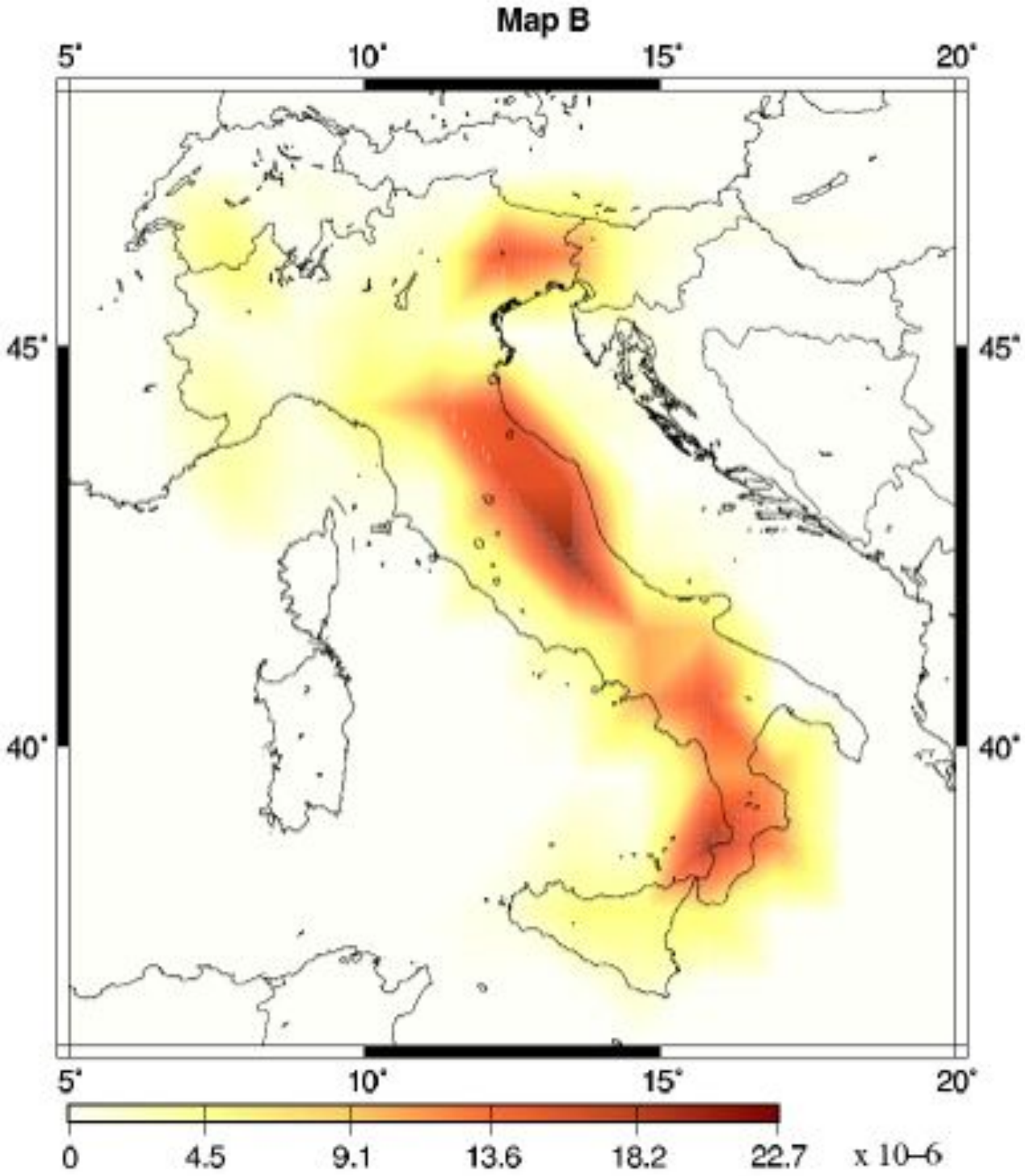

Previsione al 1 gennaio 2009

Come anche detto in udienza dal prof. Marzocchi tali mappe rappresentano geograficamente l'intero territorio italiano e sono di due tipi:

- ✓ nel primo tipo (Map A) il territorio della penisola è suddiviso in zone progressivamente numerate e diversamente colorate.

  Le zone in rosso coincidono con quelle nelle quali le probabilità di verificazione di un terremoto con magnitudo uguale o superiore a 5.5 in un arco temporale di dieci anni sono maggiori;
- ✓ nel secondo tipo (Map B) il territorio nazionale è colorato con sfumature diverse che vanno dal bianco, al giallo, al rosso.

  Le zone in rosso più scuro, anche in questa diversa tipologia di mappa, coincidono con quelle nelle quali le probabilità di verificazione di un terremoto con magnitudo uguale o superiore a 5.5 in un arco temporale di dieci anni sono maggiori.

Se si osserva la mappa del primo tipo (Map A), in essa è riportata la casella 36 ("*scatolina 36*" come la definisce il prof. Marzocchi) che contiene la città di L'Aquila e la classifica come zona che aveva la sesta più alta probabilità di terremoti di magnitudo 5.5 o superiore, su 61 zone complessive; se si osserva la mappa del secondo tipo (Map B) la zona di L'Aquila era colorata con un rosso vivo ed aveva la seconda più alta densità di probabilità su una griglia con 51 nodi.

Le Mappe di pericolosità sismica vengono aggiornate all'inizio di ogni anno e, comunque, dopo la verificazione sul territorio nazionale di qualsiasi evento sismico con magnitudo uguale o superiore a 5.5.

Ancora sul tema della pericolosità sismica di L'Aquila e sulle probabilità di occorrenza di un terremoto con magnitudo superiore o uguale a 5.3 con orizzonti temporali predefiniti, alla medesima udienza del 12.1.12, è stata sentita anche la dott.ssa Renata Rotondi, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche di Milano e del C.N.R..

La dott.ssa Rotondi, in particolare, ha riferito di aver realizzato tra il 2005 ed il 2007 un progetto di ricerca, che l'I.N.G.V. (sulla base di una convenzione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) aveva commissionato al C.N.R., relativo allo sviluppo di un modello probabilistico di pericolosità sismica su scala nazionale. Tale modello consentiva di individuare, per ciascuna delle macroregioni nelle quali era stato suddiviso il territorio nazionale, un dato numerico relativo alla probabilità di accadimento di un evento sismico (per convenzione era stata scelta una scossa di magnitudo superiore a 5.3) in un orizzonte di previsione temporale variabile (da 5 a 100 anni).

La dott.ssa Rotondi ha spiegato che il territorio nazionale era stato suddiviso in otto macroregioni tettonicamente omogenee, all'interno delle quali erano state individuate diverse aree (tratte dal database S.I.S., ossia delle Sorgenti Sismogenetiche Italiane).

La dott.ssa Rotondi, inoltre, ha spiegato che il programma da lei curato ha consentito di calcolare il dato numerico relativo alla probabilità di accadimento di un evento sismico di magnitudo 5.3 (nelle finestre temporali indicate) per ciascuna area di ogni macroregione ed ha chiarito che i dati relativi alla probabilità di accadimento dell'evento non sono commensurabili, e quindi paragonabili, per aree poste in diverse marcoregioni.

Per quanto di interesse in questa sede, la dott.ssa Rotondi ha chiarito che la città di L'Aquila ricadeva nella area 25 della macroregione 4 ed aveva il

secondo valore di probabilità di accadimento dell'evento sopra descritto nella graduatoria di tutte le aree della sua macroregione.
Il dato fornito dallo studio della dott.ssa Rotondi, pertanto, appare in linea con l'indice di pericolosità al quale ha fatto riferimento anche il prof. Marzocchi che, per la città di L'Aquila, era tra i più elevati d'Italia (o, quantomeno, della macroregione di riferimento).

Sempre sul tema della pericolosità sismica del territorio aquilano e delle previsioni probabilistiche di forti terremoti, il prof. BOSCHI nel 1995 pubblicava sulla rivista internazionale *Bulletin of the seismological society of America"* (vol. 85, n. 5, pp. 1475 – 1482)[59] un articolo dal titolo *"L'individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero verificarsi gravi terremoti nell'immediato futuro*".
Nell'*abstrac* di pag. 1 di tale articolo si legge testualmente:

"l'immediata probabilità di un evento sismico di magnitudo pari o maggiore a 5.9 è molto bassa in tutte le regioni tranne che per la Sicilia sud - orientale e per l'Appennino Abruzzese."

Nel paragrafo dedicato ai risultati ed alla discussione del lavoro il prof. BOSCHI afferma (pagg. 6 e 7):

"la probabilità di occorrenza P di un evento con magnitudo pari o maggiore a 5.9 … nei prossimi 5 anni è bassa ovunque tranne che per le regioni 34 (Aquilano) che ha un P di fatto uguale all'unità e 53 (Sicilia sud – orientale) che ha un P = 0.87/0.94. Si fa notare che l'alta probabilità della regione 34 deriva dal fatto che dopo tre terremoti pressoché esattamente distanziati (61+/- 2 anni) non si è verificata alcuna attività di grande magnitudo nei successivi 200 anni"

[59] Cfr. documento K della produzione del P.M..

e, a sostegno di tali argomentazioni, allega apposite tabelle.
La tabella 4 evidenzia che:

"*la regione 34 (Aquilano) ha un P pari a 1 di probabilità di occorrenza di un terremoto con di magnitudo pari o maggiore a 5.9 nei prossimi 5, 20, 100 anni utilizzando sia il processo di Gauss che quello di Poisson per l'occorrenza degli eventi secondo il coefficiente di variazione*" (tabella 4, pag. 6).

Sostenere che il coefficiente probabilistico (P) è pari a 1 ("di fatto uguale all'unità") significa affermare che il grado di probabilità non è soltanto molto elevato, ma è addirittura prossimo alla certezza (certezza = 1).
In tale studio, pubblicato nell'anno 1995, la regione dell'aquilano viene dunque indicata, fra tutte quelle considerate, come quella con una probabilità (P) pari a 1, prossimo alla certezza, di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.9, per il quinquennio 1995 – 2000; per il ventennio 1995 – 2015; per il secolo 1995 – 2105.

Alla data della riunione, dunque, gli imputati sapevano che le stime di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore a 5.5 o a 5.9 indicavano la zona di L'Aquila come una di quelle a più elevata probabilità:

- ✓ con valori tra i più alti di tutto il territorio nazionale, condizione questa che si è verificata con sistematicità a partire dal 2005, per un terremoto di magnitudo 5.5 o maggiore, per quanto testualmente scritto da BOSCHI Enzo e SELVAGGI Giulio, nell'articolo *"Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismo genetiche"*;

- ✓ con giudizio di certezza, probabilità (P) pari a 1, nell'arco del ventennio 1995 – 2015, secondo lo studio *"L'individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero verificarsi gravi terremoti nell'immediato futuro"* pubblicato negli USA, nell'ottobre 1995, dal prof. BOSCHI Enzo (e altri);
- ✓ come la seconda zona con più alta densità di probabilità su una griglia con 51 nodi, nell'ambito di un decennio, con probabilità pari al 15%, secondo le mappe dell'I.N.G.V. del 1.1.09 fornite dal prof. Marzocchi e pubblicate sul sito I.N.G.V. dal 2005;
- ✓ come la seconda o la terza area, nel panorama dell'intero territorio nazionale, per occorrenza di terremoti con magnitudo superiore o uguale a 5.3, per orizzonti di previsione temporale di 5, 10, 20, 30, 50, 100 anni a partire dal 1.1.03, secondo lo studio fornito all'I.N.G.V. dal C.N.R., menzionato dalla prof.ssa Rotondi Renata.

Naturalmente non si vuole dire che, sulla base delle Mappe di pericolosità e degli studi probabilistici poteva prevedersi la scossa del 6.4.09 o che, sulla base di tali studi, gli imputati avrebbero dovuto lanciare allarmi alla popolazione di scosse imminenti o evacuare l'intera città.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità non aveva come oggetto il terremoto quale fenomeno naturale, ma aveva come oggetto il compimento dell'attività di valutazione del rischio sismico secondo canoni di previsione e di prevenzione fondati su indicatori, noti agli imputati, che rappresentano i fattori della formula **R = P x V x E**.

Il parametro di riferimento dell'analisi che doveva essere compiuta il 31.3.09 non era individuabile in un determinato evento futuro, non consisteva in un evento naturalistico da prevedere deterministicamente, ma era rappresentato dalla valutazione del rischio (nel senso indicato dalla normativa di

riferimento), in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso.
In tal senso, il dato rappresentato dall'analisi delle Mappe di pericolosità e dei risultati degli studi probabilistici, costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare con il dovuto grado di approfondimento nell'analisi rischio sismico.

Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente approssimativo, generico, superficiale, contraddittorio, inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati.

Non risulta che in sede di riunione sia stata richiamata l'attenzione sul fatto che dal 1999 quella dell'Aquilano era stata identificata come una delle quattro aree italiane con maggiori probabilità di essere colpite da un terremoto di magnitudo uguale o superiore a 6.5, come si legge nell'articolo *"Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismo genetiche"* a firma di BOSCHI Enzo e SELVAGGI Giulio.

Non vi è alcun cenno al fatto che nel 2007, con una "*tecnica time – dependent*" veniva stimata un'elevata probabilità di un forte terremoto nel trentennio 2003 – 2033 in un corridoio dell'Appennino centrale "*centrato su L'Aquila*" , come si legge nell'articolo *"Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismo genetiche"* a firma di BOSCHI Enzo e SELVAGGI Giulio.

Non risulta alcun cenno al modello probabilistico di pericolosità sismica su scala nazionale elaborato dalla dott.ssa Rotondi, commissionato dall'I.N.G.V. al C.N.R. sulla base di una convenzione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Non risulta che in sede di riunione il prof. BOSCHI e il dott. SELVAGGI abbiano fatto cenno al fatto che le previsioni probabilistiche di accadimento di un terremoto di magniutudo pari o superiore a 5.5 concernenti l'intero territorio nazionale, elaborate prima del 6.4.09, indicavano la zona di L'Aquila come quella che presentava le maggiori probabilità di accadimento rispetto a tutto il territorio nazionale nel breve/medio periodo.

Non risulta che in sede di riunione il prof. BOSCHI e il dott. SELVAGGI abbiano hanno fatto cenno al fatto che alla città di L'Aquila erano state riferite "***significative ed elevate probabilità*** *di forte scuotimento nel trentennio 2000-2030*".

Non risulta che in sede di riunione il prof. BOSCHI abbia fatto cenno al suo studio del 1995, pubblicato sulla rivista internazionale *Bulletin of the seismological society of America"*, nel quale aveva individuato l'Aquilano come l'area con maggiore probabilità di verificazione di un forte evento (uguale o superiore a M 5.9) con giudizio di certezza, probabilità (P) pari a 1, nell'arco del ventennio 1995 – 2015.

Anzi il prof. BOSCHI, sconfessando sé stesso e tutti gli studi citati, in sede di riunione esprimeva il giudizio opposto:

"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. ***Improbabile*** *il*

rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta" (prof. BOSCHI);

"***I periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 - 3.000 anni****, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi.* ***Improbabile*** *il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta*" (prof. BOSCHI)

Nel corso del dibattimento alla contraddittoria analisi del prof. BOSCHI (che negli studi citati affermava che L'Aquila aveva un indice di elevatissima probabilità di essere investita nell'immediato futuro da un forte terremoto, indice prossimo alla certezza nel ventennio 1995 – 2015, e che in sede di riunione, invece, dichiarava l'improbabilità di una forte scossa e che le forti scosse di L'Aquila avevano un periodo di ritorno di 2 – 3.000 anni) tentava di dare una spiegazione il prof. Marzocchi (ricercatore dell'I.N.G.V. presieduto dal prof. BOSCHI).
Il prof. Marzocchi, nel corso della sua deposizione, sosteneva che alla data del 31.3.09 lo studio del prof. BOSCHI doveva ritenersi errato, o comunque non più attuale, in quanto aveva fallito nella previsione della scossa nell'arco del primo quinquennio; infatti a L'Aquila, nel quinquennio 1995 – 2000, non vi era stato alcun terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.9.
Lo stesso prof. BOSCHI poi, in sede di esame, tentava di sanare l'evidenziata contraddizione, sminuendo il valore del suo studio che definiva "*obsoleto*".

I giudizi del prof. BOSCHI e del prof. Marzocchi nei confronti di tale studio appaiono piuttosto ingenerosi poiché, se è vero che lo studio aveva fallito nella previsione della scossa nell'arco del primo quinquennio (infatti a L'Aquila, nel quinquennio 1995 – 2000, non vi era stato alcun terremoto di magnitudo pari o

superiore a 5.9), esso aveva indicato, per la medesima zona, una analoga probabilità (P) pari a 1, prossimo alla certezza, di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.9, anche per il ventennio 1995 – 2015.
E nel cuore del ventennio considerato, per la precisione il 6.4.09, il terremoto atteso si è in concreto verificato.
Alla prova dei fatti la previsione probabilistica formulata con probabilità (P) pari a 1, prossimo alla certezza per il ventennio 1995 – 2015, contenuta nello studio del prof. BOSCHI, si è rivelata tutt'altro che sbagliata.

Il prof. Marzocchi, nel corso della sua deposizione, esponeva inoltre la sua opinione circa la relazione tra lo sciame sismico in corso sul territorio aquilano da giugno 2008 e le Mappe di pericolosità. Affermava che lo sciame era ininfluente rispetto alla formulazione dei giudizi probabilistici ricavabili dalle Mappe di pericolosità poiché il *target* utilizzato per l'elaborazione di tali Mappe era relativo a scosse di magnitudo superiore a 4.0 mentre lo sciame, fino al 30.3.09, non aveva mai raggiunto tale magnitudo.

Pur prendendo atto di tale precisazione, deve comunque sottolinearsi che la circostanza che fino al 30.3.09 lo sciame sismico che interessava l'Aquilano fosse stato connotato da scosse di magnitudo inferiore al parametro (*target*) utilizzato per l'elaborazione delle Mappe di pericolosità, non precludeva di effettuare un'analisi specifica e mirata sull'andamento dello sciame e non modificava né il contenuto delle previsioni probabilistiche esposte né il giudizio di massima pericolosità dell'area.

4.6.4 La vulnerabilità degli edifici.

Dopo aver analizzato gli indicatori costituiti dalla storia sismica di L'Aquila, dall'andamento dello sciame sismico in corso fino al 31.3.09 e dalle previsioni probabilistiche, che focalizzano il fattore pericolosità **(P)** del rischio sismico **(R)**, il secondo fattore che contribuisce alla definizione del rischio in questione è costituito dalla vulnerabilità degli edifici **(V)**.

Si evidenzia, in proposito, che il patrimonio edilizio della città di L'Aquila è caratterizzato da un centro storico esteso, di origine medioevale ed è costellato di edifici in muratura ed in cemento armato, costruiti prima che entrasse in vigore la legge antisismica n. 64/74 e pertanto non rispondenti ad adeguati criteri antisismici.

Tale specifico aspetto costituiva sicuramente patrimonio di conoscenza degli imputati al momento della loro partecipazione alla riunione del 31.3.09, come dimostra il cd. Rapporto Barberi, ossia il "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*", promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dal Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti – Consiglio Nazionale delle Ricerche[60], alla cui stesura hanno collaborato il prof. BARBERI (all'epoca Sottosegretario di Stato per il Coordinamento della Protezione Civile), il prof. EVA (all'epoca Presidente del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti) ed il prof. DOLCE (all'epoca membro del Gruppo di lavoro scientifico del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti).

Sul contenuto di tale censimento e, in particolare, sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano, sono stati sentiti, nel corso del dibattimento,

[60] Cfr. documento A della produzione del P.M..

all'udienza del 11.4.12, i testi Cherubini Alberto e La Ponzina Marta, addotti dalla difesa del prof. BARBERI.

L'ing. Alberto Cherubini ha riferito di esser stato il responsabile scientifico dello studio in quanto membro del Gruppo Nazionale Difesa Terremoti ed ha chiarito i metodi di rilevazione dei dati e di elaborazione delle schede di vulnerabilità degli edifici, che venivano calibrate su undici parametri di possibile vulnerabilità ed erano redatte da rilevatori "*tecnici, ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.*".

L'ing. Cherubini, inoltre, ha esplicitamente confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II del Rapporto Barberi secondo il quale nella città di L'Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio – alta, in quanto presentavano "*muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzantamenti rigidi*".

L'ing. Cherubini, poi, ha confermato anche il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I del cd. Rapporto Barberi, dalla quale si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1975 presentavano una vulnerabilità sismica medio – alta (MA) e alta (A), mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo il 1975 erano in prevalenza a vulnerabilità sismica medio – bassa (MB).

Il teste ha confermato l'indicazione contenuta nella nota in calce alla tabella in esame, relativa al fatto che la riduzione di vulnerabilità per gli edifici costruiti dopo il 1974 era stata determinata dall'entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella legge "antisismica", la L. n. 64/74.

L'ing. Cherubini ha specificato che la maggiore vulnerabilità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1974, dipendeva sia da un fattore di

inadeguatezza di norme sia da fattori di tipo tecnico, consistenti nella scarsa consapevolezza del rischio sismico nei tecnici e progettisti dell'epoca, in errori di calcolo o di progetto che oggi vengono evitati grazie all'uso del computer e delle tecnologie informatiche, nella scarsa qualità dei materiali usati e delle tecniche costruttive. Il teste affermava che questo era un dato *"abbastanza noto"*:

Pubblico Ministero - *La tabella 4. 3 /11, la trova?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, esattamente" distruzione della vulnerabilità di edifici in cemento armato".*

Pubblico Ministero - *E quella che osa c'è, una base nazionale oppure regionale?*

Testimone, Cherubini A. - *Nazionale, questa è nazionale!*

Pubblico Ministero - *È nazionale?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, questa è una…*

Pubblico Ministero - *E che cosa dice quella tabella?*

Testimone, Cherubini A. - *Dice distribuzione della vulnerabilità, il confronto mostra quantitativamente l'incidenza dell'assunzione che attribuisce classi di vulnerabilità più severe, agli edifici costruiti anteriormente al primo Dm emanato dopo la legge 64 /74, cioè fino al 1975, e Dopo il 1975.*

Pubblico Ministero - *qual è la differenza?*

Testimone, Cherubini A. - *Si vede che fino al 1975, sono con vulnerabilità maggiore, man mano che c'è una cultura della nostra norma, e nuovi sistemi di costruzione, si sposta più in basso, però questa è un'osservazione che abbiamo sempre fatto.*

Pubblico Ministero - *È un dato comune, cioè?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, è un dato abbastanza noto, anche tra tutti quanti, in cui ci sono stati anni in cui si è costruito male, c'erano cattiva qualità dei materiali, forse non perfetto controllo dei materiali. Normative che non erano ancora diciamo all'avanguardia, oppure avanzati come sono oggi, cose di questo tipo. Sono parecchi i fattori.*

Pubblico Ministero - *Me li può dire, e quindi prima del 1975, non c'era lei ha detto una cultura del terremoto?*

Testimone, Cherubini A. - *No, non è che non c'era.*

Pubblico Ministero - *Perché i fattori erano?*

Testimone, Cherubini A. - *Era ridotta, era ridotta di minore importanza, nel senso che c'era la legge, che era la più importante è quella del 1974, che è quella che la portato…*

Pubblico Ministero - *La numero 64 del 1974?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, la prima legge sismica, prima esistevano anche delle raccomandazioni per costruire bene, la legge del 1962. Quindi c'erano già prima queste cose, c'era la cultura, l'Italia è sismica da sempre, e quindi c'era stata il terremoto di Messina, il terremoto dell'Irpinia nel 1932. Quindi c'erano tanti episodi importanti, Avezzano all'inizio del 1900. E quindi c'era una conoscenza dei terremoti, e c'era una cultura anche scientifica per il calcolo delle azioni dinamiche. Diciamo che la normativa piano piano è evoluta, questo è fondamentale. I materiali da costruzione sono stato più controllati, eccetera. E quindi c'è un'evoluzione, ma questa non è una cosa ovvia, ma è abbastanza noto, non è una cosa nuova. Diciamo che noi abbiamo incontrato…*

Pubblico Ministero - *È una cosa nota per lei, che è un ingegnere. Vorrei che me la spiegasse un po' meglio.*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, sono cose che abbiamo riscontrato e verificato nei censimenti, proprio perché erano caratteristiche di certi periodi insomma. E quindi si notava che c'era questo effetto di maggiore vulnerabilità degli edifici costruiti di un certo periodo.*

Pubblico Ministero - *Prima del 1974?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, grosso modo sì, sono quegli anni.*

Pubblico Ministero - *Questa maggiore vulnerabilità degli edifici costruiti prima del 1974, dipendeva dunque da un fattore normativo, e poi lei ha detto altri fattori, quali sono questi altri fattori?*

Testimone, Cherubini A. - *diciamo il controllo della resistenza dei materiali per esempio, poteva essere questo. Altri fattori potevano essere i metodi di calcolo. Per esempio sembra una stupidaggine però l'ingresso dei computer ha modificato totalmente, diciamo che ci sono dei progetti che sono stati calcolati con metodi manuali, a mano, e quindi c'era metodi tirativi, ci voleva soltanto un pomeriggio per fare un'interazione su di un telaio, cioè su di una struttura verticale, una sezione verticale delle strutture. Sì, questo però non ha niente a che vedere del discorso che facevamo del censimento.*

Pubblico Ministero - *La qualità dei materiali ha avuto un'evoluzione in senso migliorativo anche?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì.*

Pubblico Ministero - *Dopo il 1974?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, diciamo che più la qualità dei materiali, è il controllo della qualità dei materiali. La qualità dei materiali potrebbe essere stata buona, oppure non buona, questo dipendente da una maggiore ed minore coscienza di chi costruiva eccetera. Mentre il controllo è l'aspetto importante.*

Pubblico Ministero - *E la tecnologia costruiva di cantiere, pure si è evoluta?*

Testimone, Cherubini A. - *No, questo no, questo forse poco. Diciamo che le tecnologie forse costruttive, non di cantiere, ma le tecnologie costruttive proprio, E quindi materiali migliori e quindi più adatti eccetera.*

L'ing. Cherubini ha affermato che il prof. BARBERI era consapevole delle generali caratteristiche di vulnerabilità degli edifici e che, proprio per questo, sollecitava la diffusione dei dati raccolti agli enti territoriali per i provvedimenti di competenza.

L'ing. Cherubini, infine, ha ricordato di aver curato anche una seconda ricerca (con esiti analoghi alla prima), consistente in un censimento di vulnerabilità a

campione dell'edilizia privata della Regione Abruzzo[61]. L'esame di tale secondo lavoro consente di verificare come, seppure a campione, venne condotta un'analisi dettagliata anche delle diverse tipologie di edilizia privata.

La dott.ssa La Ponzina, funzionaria amministrativa della Protezione Civile, anch'essa sentita all'udienza del 11.4.12, ha chiarito di aver collaborato con il prof. BARBERI nella realizzazione sia del censimento degli edifici pubblici che del censimento a campione dell'edilizia privata.
La teste, nel rivendicare la correttezza e la attendibilità del lavoro svolto, ha specificato che i tecnici rilevatori erano soggetti qualificati, trattandosi di architetti, ingegneri e geometri. A tal proposito si rileva che il vol. I del cd. Rapporto Barberi apre il capitolo 2 denominato "*Attuazione del progetto*" con due paragrafi ("*Corsi di formazione*" e "*Gestione delle risorse umane*") dalla lettura dei quali si evince come vennero impiegati n. 774 lavoratori suddivisi in tre categorie (tecnici, amministrativi ed informatici), ai quali veniva richiesto il possesso di specifici titoli di studio e che erano stati preventivamente sottoposti a corsi di formazione. Il progetto, peraltro, prevedeva l'attivazione di *tutors* in affiancamento e controllo dei lavoratori socialmente utili. La qualità tecnica del lavoro svolto e l'attendibilità del risultato raggiunto non sembrano dubitabili.

Che il fattore di rischio rappresentato dalla vulnerabilità **(V)** degli edifici di L'Aquila fosse noto agli imputati è inoltre provato da quanto si legge in una pubblicazione del 2007, dal titolo "*1997 – 2007 Dieci anni dal sisma*", curata dalla Regione Umbria nel decennale dal sisma del 1997[62]. Il primo volume di tale pubblicazione, dal titolo "*Dall'emergenza alla ricostruzione*", contiene l'articolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*", a firma del prof.

[61] L'opera è stata depositata all'udienza del 11.4.12 dalla difesa del prof. BARBERI (avv. Petrelli).
[62] Cfr. documento F della produzione del P.M..

BARBERI, del prof. BOSCHI e del dott. Bertolaso, nel quale si legge testualmente:

"***La vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata*** *che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni. Nella sola città di Catania, ad esempio, uno studio del 2002 del Servizio Sismico nazionale (oggi un ufficio del Dipartimento della protezione civile) stima in 20.000 – 70.000 il numero di possibili vittime se si verificasse oggi un terremoto pari al massimo storico occorso nell'area (con il numero più alto in caso di terremoto notturno).* ***Nella città di L'Aquila, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 – 14.500***".

La conoscenza di tale dato è confermata anche dall'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS immediatamente dopo la conclusione della riunione della Commissione Grandi Rischi, laddove il professore afferma:

"da anni stiamo lottando e Franco Barberi prima di noi e Bertolaso dopo, in forma molto attenta facendo un'attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica

…

in ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l'adeguamento sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole"; "l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto".

Naturalmente non si vuole dire che, sulla base dei dati relativi alla vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano, gli imputati avrebbero dovuto

lanciare allarmi alla popolazione circa scosse imminenti o prevedere il terremoto ed evacuare l'intera città.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità non aveva come oggetto il terremoto quale fenomeno naturale, ma aveva come oggetto il compimento dell'attività di valutazione del rischio sismico secondo canoni di previsione e di prevenzione fondati su indicatori, noti agli imputati, che rappresentano i fattori della formula **R = P x V x E**.

Il parametro di riferimento dell'analisi che doveva essere compiuta il 31.3.09 non era individuabile in un determinato evento futuro, non consisteva in un evento naturalistico da prevedere deterministicamente, ma era rappresentato dalla valutazione del rischio (nel senso indicato dalla normativa di riferimento), in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso.
In tal senso, il dato rappresentato dalla vulnerabilità **(V)** del patrimonio edilizio aquilano, costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare con il dovuto grado di approfondimento nell'analisi rischio sismico.

Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati perché, nell'analisi del rischio sismico **(R)**, i dati sulla vulnerabilità **(V)** non sono stati correlati in modo coerente con gli indicatori (costituiti dalla storia sismica di L'Aquila, dall'andamento dello sciame sismico in corso fino al 31.3.09, dalle

previsioni probabilistiche) che qualificano il fattore rappresentato dalla pericolosità **(P)**.

L'analisi della vulnerabilità è stata limitata al riscontro dei danni causati dallo sciame sismico ed alla previsione di uno scenario di evento dal quale non c'erano da attendersi danni maggiori rispetto a quelli già riscontrati:

"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, ***c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile****"* (prof. CALVI)

"Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, ***il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali*** *e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie".*

con l'indicazione, quale unica forma di mitigazione del rischio sismico, della necessità di adeguare gli edifici preesistenti:

"l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto" (prof. BARBERI)

Tali considerazioni non sono coerenti con la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno evidenziata, con estrema chiarezza, dagli indicatori (costituiti dalla storia sismica di L'Aquila, dall'andamento dello sciame sismico

in corso fino al 31.3.09, dalle previsioni probabilistiche) che qualificano il fattore rappresentato dalla pericolosità **(P)**, poiché si fondano sull'assunto, che con tali indicatori contrasta, che la magnitudo dello sciame in corso sarebbe rimasta costante:

"*Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed* ***è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.)*** (prof. BARBERI)

*"**non c'è un pericolo**, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto **abbiamo visto pochi danni**"* (prof. DE BERNARDINIS)

Un'adeguata analisi del rischio sismico in funzione dell'adempimento dei doveri di

"previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio" (artt. 2 e 3 L. n. 225 del 24 febbraio 1992)

"finalizzati alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" (art. 5 L. n. 401 del 9 novembre 2001)

avrebbe dovuto tener conto del fatto che scosse di magnitudo moderata, sicuramente inferiori al potenziale livello di pericolosità, avevano già provocato, su alcuni immobili, danneggiamenti visibili. Dunque evidenti ragioni di prudenza, e forse anche di buon senso, avrebbero dovuto indurre gli imputati a meglio valutare il rischio in funzione della pericolosità e del livello potenziale di danno in caso di ulteriore crescita della magnitudo, anche rispetto a quella grande percentuale di edifici che, seppur non ancora lesionati, presentavano, come gli imputati ben sapevano, carenze in tema di adeguatezza sismica. E, come dimostravano sia le registrazioni della sequenza sismica in atto esibite nel corso della riunione (che evidenziavano come la sequenza era chiaramente caratterizzata da scosse via via più frequenti e di crescente intensità) sia le previsioni probabilistiche sopra citate, l'ulteriore crescita della magnitudo era una possibilità tutt'altro che remota.

La carente analisi dei dati relativi alla vulnerabilità **(V)** e l'incoerente correlazione di tali dati con quelli relativi alla pericolosità **(P)** trova specifica attinenza nella contestazione mossa agli imputati nel capo di imputazione.
Dalle consulenze tecniche e dalle perizie relative all'accertamento delle cause del crollo degli edifici in cui perirono le vittime indicate nel capo di imputazione, acquisite in dibattimento con il consenso delle parti all'udienza del 13.1.12, risulta infatti che:

- ✓ l'edificio di **via Cola dell'Amatrice n. 17**, dove perirono in totale 12 persone, dove perì **Placentino Ilaria** indicata nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito negli anni 1959/1960;
- ✓ l'edificio di **via XX Settembre n. 123**, dove perirono in totale 5 persone, dove perì **Carosi Claudia** indicata nel capo di imputazione, era situato

all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito nell'anno 1955;

- ✓ l'edificio di **via XX Settembre n. 46/52**, "Casa dello Studente", dove perirono in totale 8 persone, dove perirono **Hussein Hamade** e **Di Simone Alessio** indicati nel capo di imputazione, dove riportarono lesioni **Lauri Piergiorgio**, **Di Bernardo Cinzia**, **Fulcheri Ana Paola**, **Shahin Hisham**, **Cacioppo Stefania** indicati nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito negli anni 1963/1965;
- ✓ l'edificio di **via XX Settembre n. 79** dove perirono in totale 9 persone, dove perirono **Cora Alessandra**, **Cora Antonella**, **Massimino Patrizia** indicate nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito negli anni 1963/1965;
- ✓ l'edificio di **via Generale Francesco Rossi n. 22** dove perirono in totale 17 persone, dove perirono **Ciancarella Elvezia** e **Liberati Vezio** indicati nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in struttura mista, costituita da struttura portante in muratura e solai e tetto in cemento armato, e costruito nella prima metà degli anni '50;
- ✓ l'edificio di **via Campo di Fossa n. 6/B** dove perirono in totale 23 persone, dove perirono **Cinque Davide**, **Cinque Matteo**, **Fioravanti Claudio**, **Giallonardo Aurelio**, **Ianni Franca**, **Rambaldi Ilaria**, **Vaserelli Giuseppina**, **Visione Daniela**, **Di Pasquale Alessio** indicati nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito negli anni 1963/1964;
- ✓ l'edificio di **via Luigi Sturzo n. 33** dove perirono in totale 7 persone, dove perirono **Spaziani Claudia** e **Vittorini Fabrizia** indicate nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito nell'anno 1962;

- ✓ l'edificio di **via Luigi Sturzo n. 39** dove perirono in totale 21 persone, dove perirono **Germinelli Chiara Pia**, **Germinelli Giuseppina**, **Germinelli Micaela**, **Germinelli Rosa**, **Russo Anna Maria**, **Tomei Paola** indicate nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in cemento armato e costruito nell'anno 1965;
- ✓ l'edificio di **via Fortebraccio n. 7** dove perirono in totale 3 persone, **Berardini Giovanna**, **Giugno Francesco**, **Giugno Luigi** indicati nel capo di imputazione, era situato all'interno delle mura del centro storico cittadino, era in muratura e costruito nel 1700;
- ✓ l'edificio di **piazza Umberto I n. 1**, **frazione Onna**, dove perirono in totale 3 persone, **Colaianni Ada Emma**, **Di Marco Stefania**, **Di Marco Paolo** indicati nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900;
- ✓ l'edificio di **via della Ruetta n. 2**, **frazione Onna**, dove perì **Bonanni Anna Bernardina** indicata nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900;
- ✓ l'edificio di **via degli Oppieti n. 30**, **frazione Onna** dove perirono **Parisse Domenico** e **Parisse Maria Paola** indicati nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900;
- ✓ l'edificio di **via Casalsa n. 5**, **frazione Paganica** dove perì **Alloggia Silvana** indicata nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900;
- ✓ l'edificio di **via dell'Orto Nuovo**, **frazione Tempera** dove perì **Cicchetti Adalgisa** indicata nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900.

Tutti gli edifici appena elencati rientrano pienamente, per tipologia ed epoca costruttiva, nella qualificazione di vulnerabilità **(V)** nota agli imputati.

Sul tema della vulnerabilità gli imputati, in particolare il prof. BARBERI, si sono difesi affermando che l'unica forma di mitigazione del rischio sismico consiste nel rigoroso rispetto della normativa edilizia antisismica e nella messa in sicurezza degli edifici esistenti. In tal senso la condotta osservata nel corso della riunione del 31.3.09 sarebbe esente da profili di colpa, poiché tale principio venne esposto a chiare lettere.
Nel corso del dibattimento, inoltre, gli imputati hanno aggiunto che nulla può essere loro rimproverato poiché i dati relativi alla vulnerabilità degli edifici aquilani erano stati inviati alle amministrazioni locali (Regione, Provincia e Comune) e, dunque, sarebbe stato compito di tali amministrazioni adeguare il patrimonio edilizio e sopperire alla vulnerabilità così comunicata.

A sostegno di tale argomentazione, gli imputati ed i loro difensori hanno evidenziato come tutti gli studi e le pubblicazioni in tema di previsioni probabilistiche e di pericolosità sismica sopra esaminati non sono stati effettuati con finalità proprie di analisi del rischio sismico, ma per "*la definizione di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico*". In altri termini le indicazioni ricavabili da tali studi servirebbero solo per consentire una scala di priorità nell'esecuzione dell'unica modalità possibile di riduzione del rischio sismico, costituita appunto da interventi di miglioramento e adeguamento sull'edilizia esistente e dal rigoroso rispetto delle norme antisismiche per le nuove costruzioni. Le previsioni probabilistiche e le Mappe di pericolosità sarebbero volte esclusivamente ad individuare le aree del territorio nazionale alle quali, proprio in quanto definite a maggiore pericolosità, deve essere data priorità nell'adeguamento del patrimonio edilizio.

L'argomentazione in esame trova una traccia documentale anche nel verbale ufficiale della riunione del 31.3.09 ed in particolare nell'affermazione del prof. BARBERI secondo la quale

"*il problema va, invece, visto in termini generali, perché* ***l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto***."

Nel verbale risulta inoltre riportato che

"*tutti i componenti della Commissione concordano con questa valutazione*".

La medesima argomentazione veniva esposta dagli imputati BARBERI, BOSCHI e DOLCE anche in due pubblicazioni a loro firma:

- ✓ il prof. BARBERI ed il prof. BOSCHI nell'articolo dal titolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*", sottoscritto unitamente al dott. Bertolaso, e contenuto nella pubblicazione del 2007 dal titolo " *1997 – 2007 Dieci anni dal sisma*"[63], hanno dedicato un paragrafo alla prevenzione sismica che inizia con la seguente frase: "*il rischio sismico può essere mitigato* ***solo*** *con interventi di consolidamento strutturale preventivo, cioè pre-terremoto, sugli edifici ad alta vulnerabilità*";

- ✓ il prof. DOLCE nell'articolo dal titolo "*Attività del Dipartimento della Protezione Civile per la riduzione del rischio sismico*", sottoscritto unitamente al

[63] L'articolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*" è contenuto nel volume I "*Dall'emergenza alla ricostruzione*" della pubblicazione del 2007 dal titolo " *1997 – 2007 Dieci anni dal sisma*", curata dalla Regione Umbria nel decennale dal sisma del 1997 e depositata dal P.M. al documento F.
Il passaggio sulla prevenzione sismica riportato nel testo si trova a pag. 3 di tale articolo.

prof. Di Pasquale e contenuto sempre nel volume I della stessa pubblicazione del 2007, ha affrontato il tema relativo alle attività di mitigazione del rischio sismico iniziando nel modo seguente: *"Le attività della Protezione Civile per la mitigazione del rischio sismico possono essere distinte, in relazione ai tempi in cui vengono svolte, in tre fasi:*

Fase 1 – Prevenzione

Fase 2 – Evento

Fase 3 – Post-evento

Nella fase 1 si mettono in atto le azioni finalizzate alla riduzione del rischio, in particolare per:

***migliorare le norme sismiche** delle costruzioni, delle infrastrutture e degli impianti;*

***ridurre la vulnerabilità delle strutture esistenti**, moderne e storiche, delle infrastrutture e degli impianti;*

razionalizzare l'uso del territorio, in relazione alla sismicità di base, all'amplificazione locale ed agli effetti cosismici;

preparare le attività emergenziali e post-emergenziali delle fasi 2 e 3 (evento e post-evento)".

La tesi secondo la quale l'attività di riduzione del rischio sismico consiste **solo** nel miglioramento delle norme sismiche, negli interventi di consolidamento strutturale preventivo e nella riduzione della vulnerabilità delle strutture esistenti ("*l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto*"), dunque, non costituisce solo oggetto di una eccezione difensiva ma rappresenta, secondo gli imputati, il prevalente, se non addirittura l'unico, strumento di mitigazione del rischio sismico.

Tale tesi difensiva appare assolutamente infondata.

In tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico, l'affermazione secondo la quale "*l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto*" appare tanto ovvia quanto inutile.

Tale affermazione è ovvia perché nessuno può contestare che un fabbricato edificato nel rigoroso rispetto delle normative antisismiche costituisce il migliore strumento di riduzione del rischio.

Tale affermazione è inutile perché fornisce una indicazione non attuabile in concreto e pressochè impraticabile. I Comuni italiani, quasi tutti caratterizzati da estesi centri storici risalenti nei secoli, richiederebbero, per rafforzare le costruzioni esistenti e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto, risorse finanziarie talmente ingenti da risultare concretamente indisponibili.
Per quanto riguarda, più specificamente, la città di L'Aquila, la particolarità del suo patrimonio edilizio, analiticamente descritta nel cd. Rapporto Barberi, rende evidente come non è seriamente attuabile il proposito di ridurre il rischio sismico attaverso il richiamo alla attività di "messa a norma".

Per tali motivi non appare possibile sostenere che la diffusione del cd. Rapporto Barberi possa aver determinato l'esaurimento dei compiti di analisi del rischio e di corretta e completa informazione gravanti sugli imputati alla data del 31.3.09 e che, a partire da tale diffusione, possono configurarsi profili di responsabilità solo per gli amministratori pubblici che non hanno provveduto all'adeguamento sismico degli edifici.

Accanto al richiamo circa la necessità di "*rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto*" che ricorda più una clausola di stile che un intento concretamente attuabile, pari dignità hanno i meccanismi di analisi del rischio e di informazione alla popolazione.
Tali meccanismi consentono di ridurre il rischio sismico **(R)** mitigando il fattore della vulnerabilità **(V)** e della esposizione **(E)** attraverso strumenti alternativi, finanziariamente più sostenibili, rispetto al (pur auspicabile) rafforzamento dell'immenso patrimonio edilizio esistente.

4.6.5 L'esposizione.

L'ultimo fattore che compone la formula del rischio sismico **(R)** è rappresentato dalla esposizione **(E)**, ossia l'insieme delle vite umane e dei beni materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio – culturale ed ambientale) che, proprio in quanto esposti, possono essere perduti o danneggiati in caso di verificazione di un forte terremoto.

Nel caso di specie tale fattore si caratterizzava per l'ampia estensione del centro storico della città di L'Aquila, la fragilità del suo tessuto urbano e edilizio e per la composizione qualitativa della popolazione residente nel centro storico in cui abitavano molti studenti universitari fuori sede.

In proposito il prof. Ferdinando Di Orio, Rettore dell'Università di L'Aquila, sentito come testimone all'udienza del 12.1.12, ha riferito che nel 2009 L'Aquila era la terza città d'Italia per rapporto tra studenti e cittadini e che l'università contava circa 27.000 studenti iscritti, circa 10.000 dei quali erano fuori sede, ossia provenivano da altre città ma risiedevano a L'Aquila.
All'esito della scossa del 6.4.09 si sono registrati, secondo quanto riferito dal prof. Di Orio, n. 55 vittime tra gli studenti universitari.

E' evidente, in proposito, che gli studenti universitari in generale (in considerazione della giovane età) e gli studenti fuori sede in particolare (per la ristrettezza di mezzi economici e per la lontananza dai nuclei familiari di provenienza) possono considerarsi soggetti particolarmente esposti (esposti più della generalità degli altri soggetti) al rischio sismico.

Per quanto riguarda le vittime indicate nel capo di imputazione si ricorda che **Placentino Ilaria**, deceduta nel crollo dell'abitazione di via Cola dell'Amatrice n. 17, era studentessa universitaria fuori sede iscritta alla facoltà di medicina ed originaria di S. Giovanni Rotondo (FG); **Rambaldi Ilaria**, deceduta nel crollo dell'abitazione di via Campo di Fossa n. 6/B era studentessa universitaria fuori sede iscritta alla facoltà di ingegnaria ed era originaria di Lanciano (CH); **Hussein Hamade**, deceduto nel crollo della Casa dello Studente (sita a via XX Settembre n. 46 – 52) era studente universitario fuori sede iscritto alla facoltà di medicina ed era originario di Israele; **Di Pasquale Alessio**, deceduto nel crollo dell'abitazione di via Campo di Fossa n.6/B, era studente universitario fuori sede iscritto alla facoltà di ingegneria ed era originario di Avezzano (AQ); **Di Simone Alessio**, deceduto nel crollo della Casa dello Studente (sita a via XX Settembre n. 46 – 52) era studente universitario fuori sede iscritto alla facoltà di informatica ed era originario di Penne (PE); **Fulcheri Ana Paola**, rimasta ferita nel crollo della Casa dello Studente (sita a via XX Settembre n. 46 – 52) era studentessa universitaria fuori sede iscritta alla facoltà di scienza delle investigazioni ed era originaria di Benevento; **Di Bernardo Cinzia** rimasta ferita nel crollo della Casa dello Studente (sita a via XX Settembre n. 46 – 52) era studentessa universitaria fuori sede iscritta alla facoltà di psicologia ed era originaria di Castelli (TE); **Shain Hisham** rimasto ferito nel crollo della Casa dello Studente (sita a via XX Settembre n. 46 – 52) era studente universitario

fuori sede iscritto alla facoltà di odontoiatria ed era originario di Israele; **Cacioppo Stefania** rimasta ferita nel crollo della Casa dello Studente (sita a via XX Settembre n. 46 – 52) era studentessa universitaria fuori sede iscritta alla facoltà di scienza delle investigazioni ed era originaria di Trapani.

Nonostante la chiara rilevanza di tale fattore di rischio, si rileva che gli imputati, nel corso della riunione del 31.3.09, non ne fecero menzione.

Naturalmente non si vuole sostenere che, sulla base della conoscenza dei dati relativi all'esposizione **(E)**, poteva prevedersi la scossa del 6.4.09 o che, sulla base di tale conoscenza gli imputati avrebbero dovuto lanciare allarmi alla popolazione di scosse imminenti o evacuare l'intera città.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità non aveva come oggetto il terremoto quale fenomeno naturale, ma aveva come oggetto il compimento dell'attività di valutazione del rischio sismico secondo canoni di previsione e di prevenzione fondati su indicatori, noti agli imputati, che rappresentano i fattori della formula **R = P x V x E**.

Il parametro di riferimento dell'analisi che doveva essere compiuta il 31.3.09 non era individuabile in un determinato evento futuro, non consisteva in un evento naturalistico da prevedere deterministicamente, ma era rappresentato dalla valutazione del rischio (nel senso indicato dalla normativa di riferimento), in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore o agente pericoloso.
In tal senso, il dato rappresentato dall'esposizione **(E)**, costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare nell'analisi rischio sismico.

La consapevolezza da parte degli imputati della particolare "esposizione" che caratterizzava la città di L'Aquila è chiaramente testimoniata dall'articolo a firma del prof. BARBERI, del prof. BOSCHI e del dott. Bertolaso dal titolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*", già sopra citato[64], nel quale si legge testualmente:

"*La vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni. Nella sola città di Catania, ad esempio, uno studio del 2002 del Servizio Sismico nazionale (oggi un ufficio del Dipartimento della protezione civile) stima in 20.000 – 70.000 il numero di possibili vittime se si verificasse oggi un terremoto pari al massimo storico occorso nell'area (con il numero più alto in caso di terremoto notturno).* ***Nella città di L'Aquila, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 – 14.500***".

La previsione di stima del numero delle potenziali vittime contenuto nell'articolo in questione, rappresenta la sintesi più efficace della rilevanza, per la città di L'Aquila, dell'indicatore esposizione **(E)**.

Tale previsione che è, evidentemente, il prodotto della combinazione dei fattori di pericolosità **(P)**, di vulnerabilità **(V)** e di esposizione **(E)**, sopra analizzati, trova riscontro nel contenuto della deposizione testimoniale resa all'udienza del 25.1.12 da Sabetta Fabio, dirigente del Dipartimento della Protezione Civile presso l'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, Ufficio diretto dal prof. DOLCE Mauro, il quale ha illustrato il funzionamento del sistema informatico di

[64] Cfr. documento F della produzione del P.M..

previsione S.I.G.E. - Sistema Informativo per la Gestione dell'Emergenza, in uso alla Protezione Civile.

Il teste Sabetta ha riferito che il S.I.G.E. è un *software* realizzato nel 1997 che consente alla Sala Operativa della Protezione Civile, una volta che l'I.N.G.V. ha comunicato i dati di una singola scossa di terremoto (le coordinate dell'ipocentro e la magnitudo), di effettuare una "*stima dei danni attesi*" in tempo reale. Il teste ha spiegato che il *software* di funzionamento del S.I.G.E. opera su "*un database di vulnerabilità degli edifici presente per tutti gli 8.000 Comuni italiani … basato sui dati essenzialmente ricavati dal censimento ISTAT".*

La banca dati del S.I.G.E. prevede una classificazione degli edifici secondo quattro diverse "*classi di vulnerabilità*".

Il programma è particolarmente efficace perché, una volta inseriti i dati della scossa comunicati dall'I.N.G.V., consente di effettuare, già pochi minuti dopo l'evento, una stima attendibile dei danni attesi. Il S.I.G.E. elabora i dati attraverso le cd. matrici di probabilità di danno, che mettono in correlazione le classi di vulnerabilità degli immobili con la distanza dall'ipocentro del terremoto, sulla base di una relazione di attenuazione progressiva del danno al crescere della distanza dall'ipocentro.

Il dott. Sabetta ha spiegato anche che il S.I.G.E., "*oltre al dato freddo che viene ricavato essenzialmente dal censimento I.S.T.A.T.*" (che consente la ripartizione per classi di vulnerabilità), tiene in considerazione anche una serie di "*dati empirici ricavati da tutti i terremoti storici che si sono verificati in Italia*".

Con specifico riferimento alla scossa di terremoto del 6.4.09, il teste ha spiegato che il S.I.G.E. era stato "*fatto girare*" qualche minuto dopo le ore 03.32 (non appena l'I.N.G.V. aveva comunicato i parametri necessari) e, sulla base dei dati concernenti l'analisi delle caratteristiche di sismicità del territorio, la qualità del patrimonio edilizio, la vulnerabilità delle costruzioni e la densità abitativa, aveva fornito, già "*mezz'ora dopo il terremoto*", un'indicazione del "*danno atteso*"

che poi si è rivelata coincidente con i danni effettivamente verificatisi. La capacità di funzionamento del S.I.G.E. e la sua affidabilità sono state illustrate nel corso di un convegno tenuto all'Università di Napoli nel maggio 2009.
Il teste ha detto al riguardo:

Testimone, Sabetta F. – *Sì. Essendo un seminario che è avvenuto in data successiva al terremoto dell'Aquila, ovviamente come esempio di funzionamento del sistema SIGE riportavo proprio il caso dell'Aquila. Come ho detto, ovviamente anche nel caso dell'Aquila è stato fatto girare il SIGE dopo che era avvenuto il terremoto, naturalmente, e le stime che abbiamo ottenuto col SIGE si sono rivelate poi abbastanza rispondenti a quelli che sono stati i danneggiamenti reali: sia in termini di vittime che in termini di senzatetto, che in termini di abitazioni danneggiate.*

Il teste Sabetta ha concluso la sua deposizione affermando che la stessa stima, con il medesimo sistema di calcolo previsionale, potrebbe essere fatta per qualunque Comune situato nel territorio italiano combinando i dati fissi già inseriti nel S.I.G.E. con i dati di una possibile scossa di terremoto con relativa magnitudo e localizzazione.

Ciò dimostra la completezza e l'attendibilità dei dati relativi alla pericolosità, vulnerabilità e esposizione della zona dell'Aquila che gli imputati avevano a disposizione in sede di riunione della Commissione Grandi Rischi del 31.03.2009.

Di tutto questo, però, non vi è traccia né nelle parole degli imputati né negli argomenti affrontati nel corso della riunione del 31.3.09.

4.7 Conclusioni sui profili di colpa.

Da quanto sopra esposto può fondatamente affermarsi che gli imputati chiamati a *valutare il rischio sismico*, in funzione di *previsione e prevenzione*, al *fine di evitare o di ridurre al minimo i danni* di un'eventuale calamità, e a fornire in tal senso al Dipartimento della Protezione Civile, agli enti locali, e più direttamente all'intera popolazione, una informazione chiara, corretta e completa, venivano meno ai loro compiti.

Essi, in occasione della riunione del 31.3.09, procedevano ad un'analisi del rischio assolutamente approssimativa, generica ed inefficace affermando che:

- ✓ lo sciame sismico che interessava L'Aquila da circa tre mesi era un fenomeno geologico normale, non pericoloso, non preoccupante;
- ✓ la situazione era favorevole perché il progressivo scarico di energia, dovuto al protrarsi dello sciame, allontanava il pericolo di una forte scossa;
- ✓ l'unica forma possibile di prevenzione dei terremoti era l'adeguamento sismico degli edifici;
- ✓ lo scenario d'evento, in relazione ai danni che c'erano da attendersi, prefigurava danni limitati alle parti fragili e non strutturali degli edifici;
- ✓ lo sciame sismico in corso non preannunciava niente e non costituiva affatto fenomeno precursore di un forte terremoto;
- ✓ aumenti di magnitudo all'interno dello sciame erano estremamente improbabili;
- ✓ i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, pari a 2 – 3.000 anni, ed era quindi improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 pur se non si poteva escludere in maniera assoluta;

così dimostrando, per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della

Commissione Grandi Rischi, **di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la *valutazione* e per la *previsione del rischio*; e di non essere stati capaci di orientarne l'interpretazione nella direzione della *prevenzione* e della corretta informazione**.

Gli imputati, con la loro condotta, hanno colposamente violato le norme cautelari volte alla *"previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio"* (artt. 2 e 3 L. n. 225 del 24 febbraio 1992).
Dalla violazione delle regole cautelari *"finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio"* (art. 5 L. n. 401 del 9 novembre 2001) è derivato l'evento lesivo di danno (morte e lesioni contestate nel capo di imputazione) che l'osservanza di quelle regole mirava ad evitare o comunque a contenere. I beni – interessi vita e integrità fisica protetti dalle fattispecie contestate di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime rientravano pienamente nella diretta previsione delle regole cautelari. L'evento lesivo rientrava anch'esso nella sfera di prevedibilità degli imputati.

Ciò che si rimprovera agli imputati, dunque, non è, a posteriori, la mancata previsione del terremoto o la mancata evacuazione della città di L'Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme o un generico mancato allarme o un generico "rassicurazionismo". Non si rimprovera agli imputati l'assenza di virtù profetiche, ma si rimprovera la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa.

Il giudizio di responsabilità si basa sulla carente valutazione degli indicatori di rischio e sulla errata informazione.

La valutazione del rischio, nel senso voluto dalla normativa vigente, andava ben al di là di una semplice raccolta di dati scientifici o di una generica osservazione/esposizione di dati di tipo statistico.

La *"valutazione dei rischi"* connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano in relazione ai doveri di *"previsione e prevenzione"* richiedeva una complessiva analisi e la ricerca di una reciproca correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto di tutti i dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31.3.09, secondo una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ogni singolo membro della Commissione.

Parcellizzando e frazionando i singoli indicatori di rischio sismico **(R)**, raggruppati nei fattori della pericolosità **(P)**, della vulnerabilità **(V)** e dell'esposizione **(E)**, deve riconoscersi che essi non sarebbero stati granché indicativi:

- ✓ di per sé uno sciame sismico, di magnitudo moderata, in una zona peraltro nota per la sua sismicità, non presenta evidenze di imminente pericolosità;
- ✓ dati di tipo storico e previsioni di ordine statistico sulla ricorrenza in una certa area di forti terremoti non rappresentano, di per sé, immediati indicatori di rischio, ma costituiscono solo linee guida per disegnare una mappa di pericolosità del territorio utile per le prescrizioni normative in materia di costruzioni;

- ✓ una scossa di magnitudo 4.1, come quella verificatasi nel pomeriggio del 30.3.09, singolarmente considerata fuori dal contesto di riferimento, è scarsamente significativa e ha un'elevatissima percentuale di fallibilità quale indicatore prodromico di forti successive scosse;
- ✓ danni su parti fragili non strutturali, patiti da immobili in muratura o da immobili in cemento armato costruiti negli anni '60, a seguito di uno sciame sismico prolungato ma di bassa magnitudo, non sono particolarmente allarmanti ma rappresentano l'occasione per utili moniti sulla necessità di mitigare la vulnerabilità di un patrimonio edilizio notoriamente fragile.

Questi elementi, analizzati singolarmente e da ciascun singolo membro della Commissione senza il sostegno degli altri membri, senza l'ausilio della competenza altrui, senza una visione d'insieme, sarebbero, forse, potuti sembrare poco comprensibili o poco significativi: agli occhi del geologo balza più evidente la magnitudo dello sciame piuttosto che la vulnerabilità del patrimonio edilizio; l'esperto in tema di protezione civile ha più familiarità con i profili della gestione dell'emergenza piuttosto che con i profili tecnici circa l'analisi dei fenomeni precursori.

Ma è appunto la valutazione complessiva, in seno a un organo collegiale formato dai migliori esperti e funzionalmente volto alla corretta informazione, che conferisce (che avrebbe dovuto conferire) a ogni singolo elemento la dignità di significativo indicatore di rischio nel caso concreto.

È appunto per questo che la legge prevede che la Commissione abbia una composizione eterogenea riunendo collegialmente i migliori esperti nel campo della Protezione Civile e del rischio sismico, unitamente al Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e a esperti esterni per l'approfondimento di problematiche specifiche o per ulteriori contributi tecnico-scientifici.

È appunto per questo che, si torna a dire, pur potendosi attribuire ogni singola frase riportata nel verbale o consegnata agli organi di informazione da ciascun singolo imputato, nel caso di specie non è assolutamente condivisibile la prospettazione difensiva secondo cui *ognuno risponde solo di quello che ha detto*.

5. NESSO DI CAUSALITA'.

5.1 Premessa: reati commissivi, reati omissivi.

Ai fini di una più completa ed approfondita trattazione del tema relativo al nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento giuridicamente rilevante (che, come si è visto, non è il terremoto del 6.4.09, ma l'evento morte o lesioni), appare necessaria una premessa sulla classificazione dei tipi di reato.
A tal proposito si osserva che il nostro sistema giuridico non prevede un unico modello criminoso ma è caratterizzato dalla costruzione separata di diverse tipologie di illecito penale.

Con specifico riferimento alla condotta materiale si distinguono, in linea generale, due tipologie delittuose: il reato commissivo ed il reato omissivo. La condotta penalmente rilevante, infatti, può essere integrata tanto da un'azione (ovvero un agire positivo) quanto da un'omissione (ovvero il mancato adempimento di un obbligo). A queste due forme tipiche di esplicazione della condotta umana corrisponde la distinzione tra **reati commissivi** (o di azione) e **reati omissivi**.

La categoria dei reati commissivi, poi, può essere suddivisa al suo interno tra reati di azione e reati di evento.

I **reati di azione** si esauriscono nel mero compimento dell'azione vietata dall'ordinamento. A titolo esemplificativo può riportarsi il caso dell'evasione (art. 385 c.p.).

I **reati di evento**, invece, sono caratterizzati dalla previsione di un evento esterno, distinto ontologicamente e fenomenologicamente dall'azione, ma a questa legato da un nesso di causalità. A titolo esemplificativo si riporta il caso dell'omicidio, nel quale l'evento è rappresentato dalla morte di un uomo (art. 575 c.p.).

All'interno dei reati di evento, inoltre, è ravvisabile un'ulteriore distinzione, a seconda che siano o meno espressamente previste e tipizzate le modalità di realizzazione dell'evento lesivo.

Quando il legislatore descrive l'azione, prevedendo e tipizzando le modalità di realizzazione dell'evento, si hanno i cd. **reati di evento a forma vincolata**. E' il caso, ad esempio, del reato di epidemia di cui all'art. 438 c.p. che punisce "*chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni*" e, dunque, indica una determinata modalità di realizzazione dell'evento.

Quando invece il legislatore incentra la sua attenzione esclusivamente sul bene giuridico tutelato ed intende offrire a tale bene una protezione più ampia, sottoponendo a sanzione penale tutte le possibili modalità di aggressione dello stesso (e non una modalità specifica), la fattispecie tipica è prevista senza descrizione e tipizzazione delle modalità della condotta, ed il reato è definito **reato di evento a forma libera** o **reato causale puro**. E' il caso, ad esempio, del reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p. che punisce "*chiunque cagiona la morte di un uomo*" senza, dunque, indicare alcuna delle diverse possibili modalità di realizzazione dell'evento.

Alla distinzione, nell'ambito dei reati commissivi, tra reati di azione e reati di evento corrisponde, nell'ambito dei reati omissivi, quella tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri.

I **reati omissivi propri**, che costituiscono il corrispondente dei reati commissivi di azione, consistono nel semplice mancato compimento di un'azione imposta. E' del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie tipica, in tal caso, il fatto che la condotta omissiva venga o meno seguita da un evento. A titolo esemplificativo si indica il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p..

Il **reato omissivo improprio**, invece, si ha quando la fattispecie prevede espressamente che dall'omissione, dal mancato compimento di un'azione doverosa, derivi un evento. A titolo esemplificativo si indica il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., nel caso particolare dell'omessa sorveglianza di un bambino da parte della *baby sitter*, laddove l'evento - morte derivi da tale omissione.

Il reato omissivo improprio costituisce, pertanto, il corrispondente dei reati commissivi di evento.

Tra i reati omissivi propri e i reati omissivi impropri vi è una sostanziale differenza nella tecnica di tipizzazione legislativa.

I reati omissivi propri sono espressamente previsti (tipizzati) come tali dal legislatore.

Manca, al contrario, una tipizzazione analitica dei reati omissivi impropri. Questa peculiare tipologia di reati, infatti, viene costruita attraverso la combinazione di una fattispecie tipica commissiva con la clausola generale di cui all'art. 40 comma 2 c.p. (detta clausola generale di equivalenza).

Il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, rappresenta una condotta (omissiva) connotata

dal medesimo disvalore di quella (commissiva) direttamente volta a cagionare l'evento stesso.

Appare utile richiamare ancora l'esempio del delitto di omicidio. L'art. 575 c.p. punisce, come già visto, la condotta di chi cagiona la morte di un uomo. Dal tenore letterale della norma si evince che il reato è previsto come di tipo commissivo. E' evidente, tuttavia, che nei casi in cui un soggetto ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento morte previsto dalla fattispecie commissiva di cui all'art. 575 c.p. e, ciononostante, attua una condotta omissiva alla quale consegue il verificarsi dell'evento, tale condotta omissiva ha lo stesso disvalore penale di quella commissiva tipicamente prevista (fermo rimanendo, in ogni caso, la rilevanza dell'elemento soggettivo). Per questa ragione l'art. 40 comma 2 c.p. stabilisce che "*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".

Si è in tal modo inserita nell'ordinamento una clausola che prevede, in linea generale, l'equivalenza (quanto a disvalore penale) tra il cagionare (con una condotta positiva) l'evento ed il non impedire tale evento quando si abbia l'obbligo di impedirlo. E' questa la ragione per la quale i reati omissivi impropri vengono anche definiti reati commissivi mediante omissione.

I reati omissivi impropri, proprio in quanto si ricavano in via interpretativa dalla combinazione della clausola generale di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p. con una fattispecie tipica commissiva, non sono analiticamente previsti dal legislatore.

L'estensione della punibilità che consegue all'applicazione della clausola generale di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p. non è consentita in relazione a tutti i reati commissivi. In particolare l'art. 40 comma 2 c.p. non

trova applicazione nei reati omissivi propri e nella generalità dei reati commissivi di azione.

Ciò in quanto in tali casi il legislatore ha espressamente previsto e tipicamente indicato una specifica condotta omissiva o una determinata azione per la configurabilità del reato e, pertanto, non è possibile far ricorso alla clausola generale di equivalenza.

A conferma della correttezza di tale interpretazione è da osservare anche la collocazione sistematica della clausola generale di equivalenza che è prevista dal comma 2 dell'art. 40 c.p. dedicato al rapporto di causalità.

Tale circostanza appare chiaramente indicativa del fatto che l'ambito di operatività della clausola generale di equivalenza deve rimanere circoscritto ai casi nei quali è ravvisabile un nesso causale tra la condotta e l'evento.

Le fattispecie commissive con le quali, dunque, risulta combinabile l'art. 40 comma 2 c.p. sono costituite dai reati di evento. Si è visto, tuttavia, che nell'ambito dei reati di evento è possibile operare una distinzione tra reati a forma libera e reati a forma vincolata. E' evidente che i reati di evento a forma vincolata non si prestano alla combinazione con l'art. 40 comma 2 c.p., proprio in quanto il legislatore ha tipizzato come modalità di realizzazione una specifica condotta positiva.

La peculiare tipologia di reati che, attraverso l'operatività della clausola generale di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p., consente di configurare la condotta materiale anche come omissiva, dunque, è circoscritta ai reati di evento a forma libera (o reati causali puri).

Proprio in quanto libera, la forma di realizzazione di tali reati può essere commissiva (secondo modalità diverse, non specificamente previste dal legislatore) ma anche omissiva.

5.2 La causalità penalmente rilevante.

Con specifico riferimento al **rapporto di causalità** si rileva che l'art. 40 comma 1 c.p. individua la sussistenza di un nesso causale tra la condotta penalmente rilevante e l'evento quando l'evento è "*conseguenza*" di tale condotta[65].

Nei reati commissivi il nesso causale è ravvisabile quando l'evento dannoso o pericoloso è "*conseguenza*" dell'azione.

Nei reati omissivi, trovando applicazione la clausola generale di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p., il nesso causale è ravvisabile quando l'evento dannoso o pericoloso è "*conseguenza*" dell'omissione, ossia quando l'evento non viene impedito proprio a causa del mancato compimento dell'azione che si ha l'obbligo giuridico di compiere.

In assenza di una indicazione normativa espressa sul punto occorre spiegare "quando" un evento possa essere ritenuto "*conseguenza*" di una determinata azione o omissione.

In questa sentenza, nella trattazione del tema del nesso causale è imprescindibile il riferimento a Cass. Sezioni Unite penali 10 luglio 2002 n. 30328, imputato Franzese (di seguito, *breviter*, indicata come sentenza Franzese), che, seppure con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell'attività medico – chirurgica, ha svolto una ricognizione dello statuto della causalità penalmente rilevante che costituisce una pietra miliare nel panorama giurisprudenziale, avendo dettato la linea interpretativa seguita in materia dalla giurisprudenza maggioritaria successiva.

Nella sentenza Franzese si osserva che, nella lettura dell'art. 40 c.p. sul rapporto di causalità, la scienza penalistica assolutamente dominante fa ricorso alla teoria condizionalistica o dell'equivalenza causale (teoria della *condicio sine qua non*).

---

[65] L'art. 40 comma 1 c.p. stabilisce testualmente: "*Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è* ***conseguenza*** *della sua azione o omissione*".

E' causa penalmente rilevante la condotta umana (attiva o omissiva) che si pone come condizione "necessaria" (*condicio sine qua non*) nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, ovvero quella condotta senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato.

La verifica della causalità postula il ricorso al procedimento di eliminazione mentale ed impone il giudizio controfattuale (o giudizio di verifica). Il procedimento di eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale sono costruiti, come ricorda la sentenza Franzese, secondo la tradizionale "doppia formula", esplicitata nel modo seguente:

a) *la condotta umana "è" condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti accaduti, l'evento non si sarebbe verificato*;

b) *la condotta umana "non è" condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti accaduti, l'evento si sarebbe ugualmente verificato*.

Il procedimento di eliminazione mentale consente di selezionare, nel novero degli antecedenti di un evento, la condizione necessaria (*condicio sine qua non*), ossia quella condizione che non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno.

Il giudizio controfattuale consente una verifica ulteriore, sviluppandosi secondo una proposizione di segno contrario rispetto a quella che ha consentito di operare il procedimento di eliminazione mentale, del quale consente dunque la validazione.

E' evidente, tuttavia, che la verifica della causalità (effettuata secondo il paradigma condizionalistico e lo strumento logico dell'astrazione contro il fatto

connessi all'applicazione del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale) presuppone la pregressa conoscenza del fatto che da una determinata condotta scaturisce (o non scaturisce) un determinato evento.
La *condicio sine qua non* è un procedimento logico e, per il suo corretto funzionamento, è richiesta la pregressa conoscenza della legge scientifica in base alla quale una determinata condotta provoca un determinato evento.
Sul punto nella sentenza Franzese si legge:

"*in tanto può affermarsi che, operata l'eliminazione mentale dell'antecedente costituito dalla condotta umana, il risultato non si sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia, "già da prima", che da una determinata condotta scaturisca, o non, un determinato evento.*"

Per la verifica della causalità si è dunque storicamente fatto ricorso alla teoria condizionalistica con l'integrazione di leggi scientifiche di copertura, ossia si è spiegata la successione causale attraverso il ricorso a leggi scientifiche, individuate e fornite di volta in volta ai giudici dai periti e dai consulenti tecnici di parte secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico.
L'impiego di leggi scientifiche di copertura, controllabili empiricamente, di applicazione generale, che esprimono regolarità di successione tra accadimenti, consente di non fare ricorso, nella verifica della causalità, a metodi individualizzanti (con accertamento del nesso causale tra accadimenti singoli e concreti, indipendentemente dall'individuazione di successioni regolari) e di evitare che il singolo giudice, piuttosto che un fruitore di leggi scientifiche, diventi egli stesso fonte di produzione di nessi causali scientificamente non confermati. Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente di non esporre il giudizio controfattuale a margini di discrezionalità e di indeterminatezza, ma di ancorare tale giudizio a parametri di tipo oggettivo,

garantendo un modello di spiegazione dell'evento rispettoso dei principi di determinatezza e di legalità delle fattispecie di reato.
Un antecedente può dunque essere considerato condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica (legge di copertura), frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducano ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto.

Occorre tenere presente, tuttavia, che in parallelo all'evoluzione tecnologica si è registrato un sensibile mutamento della tipologia dei casi in relazione ai quali il giudice deve accertare l'esistenza del rapporto di causalità. A seguito della rivoluzione industriale e dell'avvento della tecnologia, infatti, si sono progressivamente sviluppati settori di attività dalle quali possono derivare modalità nuove di lesione di beni - interessi giuridicamente tutelati quali, ad esempio, la vita e l'integrità fisica. A titolo esemplificativo può considerarsi il tema della sicurezza sul lavoro, della circolazione stradale, del rischio ambientale, dell'attività medico – chirurgica e dei danni da prodotti industriali chimico – farmaceutici.
La pluralità e l'incertezza delle ipotesi esplicative dell'evento lesivo connesso allo svolgimento di attività in tali settori (che sono in continua espansione ed evoluzione), non sempre rende agevole la verifica causale attraverso l'individuazione di una legge scientifica di copertura.

In relazione al rapporto tra legge scientifica ed accertamento del nesso causale, si è dunque posto il problema relativo alla percentuale di validità statistica della legge scientifica di copertura ritenuta necessaria e sufficiente per l'affermazione dell'esistenza del nesso causale.

La questione non si poneva per le leggi di tipo universale (in verità molto rare), ossia per quelle leggi scientifiche che affermano che la verificazione di un antecedente è sempre collegata ad un determinato evento, con invariabile regolarità e senza eccezioni (ad es. la legge di gravità o quella della termodinamica).

Il problema, invece, si poneva per le leggi di tipo statistico, ossia per quelle leggi scientifiche che affermano che la verificazione di un antecedente è collegata ad un determinato evento solo in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa.

E' evidente che la verifica della causalità basata su leggi scientifiche di tipo universale garantisce il massimo della certezza esplicativa e, conseguentemente, della certezza probatoria in ambito processuale.

E' altrettanto evidente, tuttavia, che nella quasi totalità dei fatti della vita reale ogni spiegazione causale è inserita in una rete complessa di condizioni la cui ricostruzione congiunta conferisce a tale spiegazione natura sicuramente non universale, ma probabilistica e statistica. Nella vita reale, infatti, è quasi impossibile trovare serie di accadimenti talmente lineari ed elementari da consentire di individuare, tra di essi, linee di successione assolutamente regolari, senza eccezioni ed invariabili secondo una legge scientifica di tipo universale. L'interprete, da un lato, non ha già in partenza la possibilità di conoscere tutti gli antecedenti, tutte le condizioni necessarie e sufficienti di un determinato evento, ma si limita ad individuare soltanto quelle necessarie (*condiciones sine quibus non*); dall'altro lato non dispone quasi mai di leggi universali, che operano secondo un canone di regolarità assoluta e che consentono di prevedere una determinata condotta nella forma di legge necessaria come quando si prevede la caduta di un corpo lasciato libero, secondo la legge di gravità, o la dilatazione di un metallo sottoposto a fonte di calore, secondo la legge della termodinamica.

E' per tali ragioni che, nella maggior parte dei casi, la verifica della causalità si basa su leggi scientifiche di tipo statistico.

E' da rilevare che fino al 2002 la giurisprudenza era divisa sulla percentuale di validità statistica da richiedere alla legge scientifica di copertura.
Un primo orientamento, infatti, aveva affermato che il rapporto di causalità doveva essere ritenuto esistente se vi erano *serie ed apprezzabili probabilità* che l'evento fosse conseguenza dell'azione.
Un secondo orientamento, invece, aveva affermato che il nesso causale esisteva soltanto se la legge scientifica, che esprimeva il collegamento tra condotta ed evento, aveva un coefficiente statistico vicino al 100% e dunque pari alla certezza.

E' proprio in merito a questo contrasto giurisprudenziale, ossia in merito alla concreta verificabilità processuale dello statuto condizionalistico della causalità, che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate nella sopra citata sentenza Franzese.
Chiarita la possibilità di prescindere, nell'accertamento del nesso causale, dal ricorso a leggi universali, nella sentenza Franzese si è precisato che alle leggi scientifiche di copertura statistiche non si richiede necessariamente l'espressione di un coefficiente probabilistico prossimo ad uno, ossia alla certezza (100% dei casi). La Suprema Corte, sul punto, ha spiegato che è sufficiente che le leggi statistiche forniscano la spiegazione causale di un evento con un **alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che dovrà essere individuato caso per caso, in ragione delle particolarità del fenomeno in considerazione**.

E' utile chiarire che l'elevato grado di probabilità (necessario per ravvisare la sussistenza del nesso causale) deve essere inteso **non** in relazione alla percentuale statistica di "copertura" della legge scientifica, **ma** come parametro di conferma dello specifico nesso causale in esame alla luce delle peculiari circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile in concreto.

Se, infatti, l'elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale corrispondesse alla percentuale statistica di "copertura" della legge scientifica, la conferma in ordine all'esistenza del rapporto di causalità deriverebbe necessariamente (conseguirebbe automaticamente) dall'elevato coefficiente di probabilità statistico espresso dalla legge.

In tal modo, peraltro, non sarebbe di fatto possibile rinvenire il nesso causale in caso di leggi statistiche con coefficiente di probabilità medio – basso.

Le Sezioni Unite, nella sentenza Franzese, hanno chiarito invece sul punto che l'elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale necessario per l'individuazione del nesso causale deve essere individuato nello studio attento delle peculiari caratteristiche del caso concreto, e ciò indipendentemente dal coefficiente di copertura della legge statistica di riferimento.

Appare significativo il seguente passo della sentenza della Suprema Corte:

"… con il termine "alta o elevata credibilità razionale" dell'accertamento giudiziale, ***non*** *s'intende fare riferimento al parametro nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale alla struttura interna del rapporto di causalità,* ***bensì*** *ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità".*

Non è dunque consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o la mancata conferma, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale. Il giudice deve operare la verifica causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, in modo tale che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia consentito di escludere l'interferenza di fattori alternativi, la sussistenza del nesso causale risulti giustificata e processualmente certa.

In altri termini, quand'anche **la legge scientifica di copertura** individuata sia **caratterizzata da livelli di probabilità statistica elevati** (configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato in un numero percentualmente significativo di casi), la sussistenza del nesso causale tra tali eventi non può ritenersi automaticamente dimostrata, ma è pur sempre necessario che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, verificando in concreto l'irrilevanza di spiegazioni alternative e riscontrando l'attendibilità della legge in relazione al singolo evento ed all'evidenza disponibile.

A mero titolo esemplificativo può essere richiamato il caso di un lavoratore esposto per lungo tempo a fonti di inquinamento acustico per motivi di lavoro. In questo caso, nonostante sussista una legge scientifica di copertura caratterizzata da elevato coefficiente probabilistico (secondo la quale una prolungata esposizione a fonti rumorose che superino una determinata soglia di tollerabilità ingenera ipoacusia nel soggetto esposto), la prova sulla sussistenza del nesso causale deve essere verificata e riscontrata attraverso l'attento esame delle particolarità del caso concreto. Tale prova, in particolare, non sarà raggiunta se si accerti, proseguendo nell'esempio, che il lavoratore è un frequentatore assiduo di discoteche o che era affetto dalla medesima patologia fin dalla nascita o, comunque, da epoca precedente all'assunzione nel cantiere rumoroso. L'individuazione di fattori condizionalistici alternativi che hanno

spiegato un'apprezzabile influenza nella causazione dell'evento (individuazione resa possibile dallo studio delle evidenze del caso concreto emerse in dibattimento), impedisce in questo caso di individuare la sussistenza del nesso causale con alta o elevata credibilità razionale.
L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, il ragionevole dubbio sull'efficacia condizionante della condotta rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comporta dunque la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.

Analogamente, quando **la legge scientifica di copertura** individuata è **caratterizzata da coefficienti medio - bassi di probabilità cd. frequentista per tipi di evento**, la sussistenza del nesso causale tra gli eventi non può ritenersi automaticamente esclusa, essendo pur sempre possibile un riconoscimento giudiziale del nesso di causalità. In tali casi, tuttavia, è necessario che il giudice effettui verifiche attente e puntuali sia sulla fondatezza scientifica che sulla specifica applicabilità nella fattispecie concreta, riscontrando nel caso di specie la sicura non incidenza di altri fattori interagenti in via alternativa.
Il punto in esame è stato chiarito nella sentenza Franzese nei seguenti termini:

"E' indubbio che coefficienti medio – bassi di probabilità cd. frequentista per tipi di evento, rilevati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anche essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio … circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamentoi".

A partire dalla sentenza citata, pertanto, nella giurisprudenza si è iniziato ad assumere come parametro di riferimento nel giudizio sul nesso causale non più l'elevata probabilità statistica (discendente dalla legge scientifica di copertura), ma **l'elevata probabilità logica**, connotata da una verifica ulteriore, condotta in concreto e sulla base dell'evidenza probatoria disponibile, sull'applicabilità della legge scientifica nel singolo e specifico caso in esame.
Nella sentenza si legge:

"*La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti giuridici ha infatti precisato che, mentre la* ***"probabilità statistica"*** *attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la* ***"probabilità logica"****, seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale*".

Nell'individuazione del nesso causale, dunque, non occorre necessariamente individuare una legge scientifica di copertura universale o statistica con coefficiente pari a 1 (ossia al 100% dei casi), che consenta al giudice di "*staccare il cervello*"[66], ossia di ravvisare la sussistenza del nesso eziologico affidandosi essenzialmente (e ciecamente) all'elevato coefficiente probabilistico della legge e prescindendo dall'esame delle peculiari caratteristiche del caso concreto.

[66] L'espressione è efficacemente usata dal prof. Donini nel lavoro "*Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*" del 2012.

Al contrario il giudice, indipendentemente dal coefficiente statistico della legge scientifica di copertura individuata (e dunque anche quando tale coefficiente sia elevato), deve analizzare approfonditamente il caso concreto, prendere in considerazione tutte le possibili cause di un determinato evento e verificare la possibile incidenza (nella determinazione di quell'evento) di fattori condizionalistici alternativi.

L'accertamento dell'esclusione dei fattori condizionalistici (causali) alternativi attiene ad un momento concettualmente autonomo, distinto e successivo rispetto a quello dell'individuazione della legge scientifica di copertura alla quale ricorrere nel caso in esame.
La ricostruzione in concreto della situazione fattuale sulla quale occorre verificare il funzionamento della legge scientifica individuata avviene in ambito processuale. In altri termini il giudice, operando secondo uno **schema "bifasico"** (che si articola in due momenti distinti), deve dapprima individuare la legge scientifica di copertura astrattamente applicabile al caso in esame, per accertare poi, con un'analisi attenta e puntuale, condotta alla luce delle evidenze del caso concreto emerse nel corso del dibattimento e di tutti gli eventuali fattori condizionalistici alternativi, se il fenomeno verificatosi in concreto può essere spiegato alla luce di quella legge.

La probabilità logica, pur presupponendo e partendo da una legge scientifica, la supera e va oltre, proprio perché è caratterizzata dalla verifica aggiuntiva (condotta sulla base dell'evidenza probatoria disponibile) dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica in quello specifico caso concreto.

Nelle scienze naturali la spiegazione statistica presenta un carattere numerico – quantitativo; nelle scienze sociali quali il diritto (in cui l'oggetto da analizzare è

costituito da comportamenti umani) il grado probabilistico non può essere espresso (solo) mediante coefficienti numerici, ma deve essere (anche) enunciato in termini qualitativi, attraverso una valutazione di certezza processuale o di credibilità razionale.

Nell'accertamento processuale del nesso causale, dunque, l'elemento statistico (il coefficiente probabilistico) della legge scientifica di copertura non ha un ruolo risolutivo in sé; la legge statistica è strumentale al raggiungimento del giudizio di probabilità logica. Il giudice si avvale della legge scientifica di copertura ma non deve ridurre la verifica sul nesso causale al coefficiente probabilistico di tale legge, prescindendo dall'esame delle peculiari caratteristiche del caso concreto.

Proprio la necessità di scendere dal "generale" (legge scientifica di copertura) al "particolare" (caso specifico), all'individuale, al concreto (come da un cerchio concentrico più ampio ad uno meno ampio) costituisce la caratteristica precipua del processo penale: una volta individuata la legge scientifica di copertura, le regole di certezza processuale impongono di verificare la capacità di tenuta di quella legge alla luce delle peculiarità del caso concreto (come emerse in dibattimento) e considerati tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi.
In altri termini, si può dire che la legge scientifica di copertura, una volta individuata, deve essere "calata nel processo" per verificarne la tenuta (e l'effettiva copertura) nel caso concreto, indipendentemente dalla sua validità in astratto, misurata dal coefficiente probabilistico.

E' fondamentale chiarire che, in ogni caso, il giudizio sulla sussistenza del nesso causale, formulato a seguito dell'individuazione di leggi scientifiche universali, statistiche o probabilistiche declinate nei termini della elevata probabilità logica

o dell'elevato grado di credibilità razionale, deve essere comunque un giudizio espresso in termini di certezza probatoria e processuale.

La verifica del nesso causale, l'individuazione della condizione "necessaria" (*sine qua non*), infatti, è un elemento strutturale della fattispecie penale e, pertanto, la sua sussistenza non può e non deve essere accertata con criteri di valutazione della prova diversi (meno rigorosi) rispetto a quelli utilizzati per tutti gli altri elementi costitutivi del reato.

Il grado di certezza da raggiungere in merito all'esistenza del rapporto di causalità, si ripete, non deve essere confuso con la percentuale di validità statistica della legge di copertura. La verifica causale (ed il giudizio in termini di certezza che la caratterizza nel processo penale) non ha nulla a che vedere con la astratta percentuale di validità statistica della legge scientifica.

Il carattere statistico, probabilistico (e non universale) della legge di copertura, in altri termini, non può e non deve inficiare e rendere probabilistico il giudizio sulla sussistenza del nesso causale, ma deve comunque consentire la formulazione, sul legame eziologico, di un giudizio in termini di certezza.

Il grado di certezza del giudizio sul nesso causale non dipende dal grado o dal valore del coefficiente probabilistico.

E' evidente dunque che nel caso in cui, indipendentemente dal coefficiente probabilistico della legge scientifica di copertura individuata, non sia possibile formulare sulla sussistenza del nesso causale un giudizio in termini di certezza (con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale), deve ritenersi indimostrato il legame eziologico tra l'antecedente e l'evento considerati.

Esaurito l'esame della portata innovativa della sentenza Franzese in ordine alla verifica causale, appare utile proporre due esempi che consentono di illustrare concretamente la possibilità di individuazione (in termini di certezza

probatoria) del nesso causale pur sulla base di una legge scientifica di copertura a frequenza bassissima.

Il primo esempio è formulato dal prof. Donini[67] nel passo di seguito trascritto e riguarda l'edema della glottide.

"Esempio (edema della glottide). La probabilità che una persona cha abbia mangiato dei crostacei vada incontro ad un edema della glottide è bassa (legge statistica). Giacomo ha mangiato dei crostacei e quindi è andato incontro ad un edema della glottide (explanandum). La legge statistica in quanto tale non è un explanans sufficiente, dato il valore solo statistico e perfino basso della legge. Tuttavia quando la legge è stata costruita non si è trattato di uno studio sulle popolazioni, ma su casi clinici individuali, dove la percentuale statistica dipende dall'esclusione (nei limiti degli accertamenti disponibili) di altri fattori per l'edema della glottide in ogni singolo caso considerato.

Come spiega Giovanni Federspil, da cui traggo l'esempio, «l'edema della glottide è una condizione patologica rara, di natura allergica, che insorge poco tempo dopo il contatto fra un allergene e un soggetto sensibile, e che riconosce solo poche cause possibili fra le quali vi è certamente l'ingestione di crostacei. Ora, se nelle ore precedenti l'episodio morboso il soggetto non era venuto a contatto con altri possibili allergeni, è del tutto ragionevole concludere che con alta probabilità Giacomo sia andato incontro all'edema della glottide a causa dell'ingestione dei crostacei».

Ecco, allora, che anche leggi esplicative di valore probabilistico modesto – purché sia davvero possibile escludere altre concause esclusive e alternative operanti in concreto – possono essere utilizzate per spiegazioni causali, e non meramente statistico-probabilistiche (fondate cioè sul solo dato percentuale di una statistica) del tutto sicure sul piano probatorio".

[67] L'esempio è tratto dal lavoro *"Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione"* del 2012.

Nell'esempio in esame si può notare che la riconducibilità dell'edema della glottide all'assunzione di crostacei è sussumibile sotto una legge scientifica di copertura a bassissimo coefficiente statistico.

Non è dunque possibile affermare con certezza la sussistenza di un nesso causale tra l'ingestione dei crostacei e la patologia allergica riscontrata sulla base della semplice considerazione dell'insorgenza dell'edema dopo l'assunzione dei crostacei. Ciò proprio per il valore statistico ed il coefficiente basso della legge scientifica di copertura.

L'accertamento del caso concreto, tuttavia, l'analisi di tutte le possibili cause dell'evento (dell'edema) e la verifica della non ricorrenza di fattori condizionalistici alternativi, consente di sostenere la sussistenza di un nesso causale tra l'ingestione dei crostacei e l'edema della glottide con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale.

Il secondo esempio è formulato dal prof. Tonini[68] nel passo di seguito trascritto e riguarda il caso di una suora bosniaca.

"*… il giudice può ritenere che esista il rapporto di causalità fondato sulla probabilità logica anche qualora venga in gioco una legge scientifica a bassa predittività, purchè in tali casi, sempre alla luce di tutte le risultanze, appaia provato oltre ogni ragionevole dubbio che esiste un rapporto causale. Come si è accennato, il giudice deve escludere con certezza che l'evento sia causato da altri fattori (cd. procedimento per esclusione). In tali casi, la prova può essere raggiunta anche con l'ausilio di massime di esperienza che inducono a ritenere applicabile la legge scientifica con riferimento al caso concreto o che fanno ritenere assenti altri fattori.*

Il significato del concetto di probabilità logica può essere ricostruito come segue: alla luce delle risultanze processuali, occorre poter affermare che il caso è inquadrabile

[68] L'esempio è tratto dal "*Manuale di procedura penale*", Giuffrè, XIII ed., 2012.

nell'area di funzionamento della legge di copertura o nel campo di validità della massima di esperienza. E' una simile valutazione che ci dà la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, a prescindere dalla validità statistica della legge scientifica o dalla controvertibilità della massima.

Chiariamo con un esempio. In base ad una legge scientifica vi è una bassissima probabilità che l'infezione da HIV si trasmetta a seguito di un singolo rapporto sessuale. Ma se in concreto (come è accaduto) si è verificato che il virus abbia colpito una suora di clausura bosniaca, violentata da un soldato afetto da HIV, e si dimostra che la suora precedentemente era perfettamente sana e non era mai stata sottopost a emotrasfusioni o ad altre vie di trasmissione dell'infezione, ebbene, anche dinanzi ad una legge scientifica dai coefficienti statistici medio – bassi e con l'ausilio delle migliori massime di esperienza applicabili al caso concreto, è possibile affermare che esiste un rapporto di causalità tra la condotta e l'evento. Alla luce della migliore scienza ed esperienza applicata ai fatti oggetto del processo penale la condotta risulta causa dell'evento".

Si può notare che, come nel caso di edema della glottide, anche per quanto concerne l'infezione da HIV a seguito di un singolo rapporto sessuale non protetto è individuabile una legge scientifica di copertura a coefficiente bassissimo.

E' evidente, tuttavia, che tale circostanza non impedisce di riscontrare, nel caso concreto, la sussistenza di un nesso causale tra un singolo rapporto sessuale non protetto e l'infezione.

Ciò può accadere allorquando, come nel caso esemplare appena riportato, si accerti (con una verifica rigorosa sul piano probatorio) la sicura non incidenza di fattori condizionalistici alternativi.

La frequenza (probabilità) statistica bassissima di una determinata successione eziologica di eventi non esclude, dunque, la possibilità di individuare la

sussistenza di un nesso causale sulla base di un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che dovrà essere individuato caso per caso, in ragione delle particolarità del fenomeno in considerazione.

In conclusione può dirsi che non è la probabilità statistica di una legge a supportare la tenuta della spiegazione causale, ma la probabilità logica o la credibilità razionale dell'accertamento.

Tale ultima affermazione consente di affrontare il tema relativo ai casi in cui occorre accertare il nesso causale in assenza di leggi universali o statistiche di copertura.

Tale evenienza è tutt'altro che rara, ricorrendo ad esempio in campo medico per le patologie rare o che presentano caratteri di assoluta novità rispetto a quelle comuni; o nel settore dei comportamenti umani, come è nel caso in esame, per quanto riguarda le volizioni individuali.

Si rileva che nei casi in cui manchi una legge scientifica di copertura, o nei casi in cui tale legge sia di individuazione estermamente complessa, l'accertamento causale può indubbiamente presentare maggiori difficoltà, ma è comunque possibile sulla base di regole di certezza processuale.

Per la verificazione del nesso causale, in tali casi, è ammissibile il ricorso alle generalizzazioni empiriche del senso comune, ossia alle cd. massime di esperienza. L'interprete può, dunque, avvalersi di regole empiriche mutuate dal senso comune e che, non derivando dalla migliore scienza disponibile, vengono tratte dalla migliore esperienza. In tal caso il giudizio causale si radica e trova fondamento non nel sapere scientifico (data l'assenza di una legge scientifiche di copertura) ma nella comune esperienza.

E' evidente che in questi casi la mancanza di una legge di copertura scientifica impone una verifica processuale più penetrante e più rigorosa.

Le regole di esperienza che, in alternativa alla legge scientifica, possono porsi a base della spiegazione causale, vengono acquisite proprio dal senso comune: è questo l'argomento di chiusura trattato nella sentenza Franzese.
L'imputazione oggettiva dell'evento può essere compiuta non solo attraverso la sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura, ma anche sulla base di generalizzate regole di esperienza.
Si legge nella sentenza Franzese che la spiegazione causale dell'evento

"*può essere tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo ricorso … al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento … sotto <leggi scientifiche> esplicative dei fenomeni*".

Il nesso eziologico, dunque, può essere individuato alternativamente o sulla base di una **legge dotata di validità scientifica**, che rappresenta un "ponte logico – scientifico" tra condotta ed evento, o sulla base di una **generalizzata regola di esperienza**, che rappresenta un "ponte logico" tra condotta ed evento.

5.3 Natura commissiva o omissiva della condotta degli imputati.

Dopo aver analizzato la condotta degli imputati ed averne esaminato i profili di colpa, dopo aver delineato i tratti distintivi tra i reati di tipo commissivo ed i reati di tipo omissivo e dopo aver affrontato, in termini generali, la questione dello statuto della causalità penalmente rilevante, occorre ora qualificare la condotta posta in essere dagli imputati e chiarire, in particolare, se tale condotta ha integrato un reato commissivo o un reato omissivo.
I reati di omicidio colposo e di lesioni colpose oggetto di contestazione rientrano nei reati di evento a forma libera, o reati causali puri, per i quali, come si è visto, opera la clausola generale di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2

c.p.: tali reati, dunque, possono essere astrattamente realizzati sia con una condotta colposa commissiva che con una condotta colposa omissiva che integra un reato omissivo improrio.
Nel concreto caso di specie, nell'operato degli imputati possono individuarsi al contempo condotte commissive e condotte omissive: le affermazioni e le dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione del 31.3.09, sopra esaminate, integrano una condotta colposa commissiva; la mancata valutazione dei diversi indicatori di rischio sopra evidenziati, o la valutazione di tali indicatori di rischio in misura superficiale, inadeguata ed inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09, integra una condotta colposa omissiva.

La qualificazione della condotta in concreto posta in essere dagli imputati come reato commissivo o come reato omissivo non è senza conseguenze, per due ordini di motivi.

In primo luogo, solo nel caso dei reati omissivi impropri è previsto che l'autore materiale della condotta rivesta, in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma, una posizione di garanzia normativamente prevista (l'obbligo giuridico di impedire l'evento). Il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 40 comma 2 c.p. richiede una specifica posizione di garanzia nei confronti del bene protetto, uno specifico vincolo di tutela tra il destinatario dell'obbligo di impedire l'evento (il soggetto garante) ed il bene – interesse giuridicamente rilevante. Tale posizione di garanzia, al contrario, non caratterizza il soggetto agente nei reati commissivi.

In secondo luogo l'individuazione del nesso causale, condotta con il procedimento dell'eliminazione mentale sopra descritto, si atteggia diversamente nei reati commissivi e nei reati omissivi impropri.
Nei reati commissivi il giudizio controfattuale, effettuato una volta che l'evento si è verificato e condotto secondo il procedimento sopra descritto, opera ai sensi dell'art. 40 comma 1 c.p. su basi di realtà, proprio in quanto assume come riferimento una condotta commissiva, una condotta posta in essere in concreto.
Nei reati omissivi impropri, invece, il nesso causale ha un'origine normativa, in quanto è la clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p. che equipara il non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, al cagionarlo.
In questo caso l'antecedente causale, la condotta, proprio in quanto omissiva, non consiste in un dato reale e, pertanto, il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale devono essere effettuati su base ipotetica.

Per procedere alla qualificazione della condotta in concreto posta in essere dagli imputati come reato commissivo o come reato omissivo occorre tenere distinta la struttura del reato omissivo improprio colposo dalle componenti omissive della colpa nei reati commissivi.

Nel reato omissivo improprio colposo, il soggetto agente viola un comando ed omette (colposamente) di attivarsi quando il suo intervento è necessario in ragione della posizione giuridica di garanzia rivestita; tale inerzia (condotta omissiva) si concretizza nel mancato impedimento di un evento che il soggetto agente ha l'obbligo giuridico di impedire.

Nei reati commissivi colposi, invece, il soggetto agente trasgredisce a un obbligo o viola il divieto di agire; l'agente non rimane inerte ma agisce (condotta commissiva), ponendo però in essere un comportamento difforme da

quello impostogli dalla regola cautelare. L'inosservanza della regola cautelare, che qualifica la condotta in termini di disvalore penale, costituisce la componente omissiva della colpa nei reati commissivi ma non muta la struttura commissiva del reato.

La distinzione appena operata tra la struttura del reato omissivo improprio colposo e le componenti omissive della colpa nei reati commissivi è stata di recente ribadita anche dalla Suprema Corte che ha evidenziato anche le conseguenze che da tale distinzione derivano in tema di accertamento del nesso causale. Secondo Cass. pen. sezione IV, sentenza 29 aprile – 22 giugno 2009 n. 26020

"*in tema di reati colposi, quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la stessa e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva*".

La distinzione tra causalità omissiva e causalità commissiva è, in astratto, chiara. Non è sempre agevole, tuttavia, distinguere in concreto le due forme di causalità.

Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte in particolare nel settore della responsabilità professionale medica. Secondo Cass. pen. sezione IV, sentenza 6 novembre 2007 n. 840 "*In particolare nella responsabilità professionale medica (ma*

non solo) viene frequentemente ritenuta omissiva una condotta che tale non è anche perché sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire l'evento dannoso è chiaramente attiva (il chirurgo ha inavvertitamente tagliato un vaso durante l'intervento) o passiva (il medico ha colposamente omesso di ricoverare il paziente). Nella stragrande maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e passive che interagiscono tra di loro rendendo ancor più difficile l'accertamento della natura della causalità".

Al di là dell'esempio limite del chirurgo che taglia inavvertitamente il vaso durante l'intervento, rientra nella causalità commissiva il caso del medico che adotta una terapia errata (e, dunque, omette di somministrare la terapia corretta) all'esito della quale il paziente muore; il medico, infatti, somministra una terapia (rivelatasi non corretta) e, pertanto, pone in essere una condotta attiva; tale condotta attiva non viola un comando penale ma solo il divieto di cagionare la morte del paziente con una condotta negligente, imprudente o imperita; l'aver omesso la somministrazione della terapia corretta (l'inosservanza della regola cautelare) costituisce un profilo di colpa (omissione di regole di prudenza, diligenza o perizia) della condotta attiva realizzata, ma non muta la struttura commissiva del reato.

La causalità omissiva, invece, sarà quella del medico che omette del tutto di curare il paziente o che rifiuta di ricoverarlo; in tal caso il medico viola un comando ed omette di attivarsi (colposamente), nonostante il suo intervento sia necessario in ragione della posizione giuridica di garanzia rivestita; l'inerzia (la condotta omissiva) si concretizza nel mancato impedimento da parte del medico di un evento che egli ha l'obbligo giuridico di impedire ed integra il reato omissivo improprio colposo.

Applicando i principi appena esposti al caso di specie si ritiene che, complessivamente, la condotta posta in essere dagli imputati, pur articolandosi in singole condotte attive ed in singole condotte omissive, sia di natura commissiva.

Il 31.3.09 i sette imputati non sono rimasti inerti, non hanno integrato con la loro condotta omissiva la violazione di un comando al quale è conseguito il mancato impedimento di un evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire. Il 31.3.09, invece, i sette imputati si sono riuniti a L'Aquila ed hanno svolto, in concreto, i compiti tipici della Commissione Grandi Rischi effettuando, seppure in modo approssimativo, un'analisi del rischio sismico.

Tale attività positiva si connota per i profili di colpa già analizzati. In particolare i profili di omessa e inadeguata valutazione del rischio e di non corretta informazione (l'aver fornito informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie, come recita il capo di imputazione, costituiscono le componenti omissive della condotta che non mutano la natura commissiva del reato.

Dalla qualificazione della condotta posta in essere dagli imputati come reato commissivo derivano due conseguenze.

In primo luogo non è necessario accertare se gli imputati (nelle qualità indicate nel capo di imputazione) fossero o meno titolari, alla data del 31.3.09, di una posizione giuridica di garanzia nei confronti dei beni – interessi tutelati dalla norma di riferimento, ossia la vita e l'incolumità fisica delle persone, ossia se fossero o meno titolari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

In secondo luogo il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale devono essere svolti su una base reale (e non ipotetica), ai sensi dell'art. 40 comma 1 c.p. e secondo lo schema della causalità commissiva,

verificando, attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime indicate nel capo di imputazione, se, in assenza della condotta commissiva colposa posta in essere dagli imputati, l'evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato in termini di certezza o di elevata probabilità o di elevata credibilità razionale.
Ciò è quanto verrà effettuato nei paragrafi che seguono dedicati, appunto, alla verifica del nesso causale in relazione a ciascuna delle vittime indicate nel capo di imputazione.

Nel corso del dibattimento né i difensori degli imputati né i difensori del responsabile civile hanno mai sostenuto che la condotta oggetto di contestazione integra un reato di natura omissiva.
Per esigenze di completezza tuttavia, prima di procedere alla verifica in concreto dell'esistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte o lesioni indicato nel capo di imputazione, si esaminano le conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento di tale tesi.
Si potrebbe, infatti, sostenere che, avendo gli imputati, nella qualità rivestita, omesso, per colpa, di svolgere un'adeguata valutazione dei rischi connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano; avendo essi svolto una valutazione dei rischi che non teneva nella giusta considerazione tutti i dati di tipo storico, statistico, probabilistico, di pericolosità e di vulnerabilità a disposizione; ed avendo essi omesso, per colpa, di fornire informazioni complete e corrette sulla natura, sulle cause e sui futuri prevedibili sviluppi dell'attività sismica in esame, la condotta in concreto posta in essere è di tipo omissivo.

Dalla qualificazione della condotta in concreto posta in essere dagli imputati come reato omissivo deriverebbe la necessità di verificare se gli stessi, alla data

del 31.3.09, fossero o meno destinatari dell'obbligo di impedire l'evento giuridicamente rilevante e fossero, pertanto, titolari di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei beni protetti dalle fattispecie di reato contestate (la vita e l'integrità fisica delle persone).

La verifica circa la sussistenza di tale posizione di garanzia darebbe comunque esito posito poiché essa è stabilita e definita dallo stesso legislatore.

La Commissione Grandi Rischi, infatti, è "*organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile vole alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio*" (art. 9 comma 1 L. 24.2.92 n. 225); intendendosi per "*previsione*" l'insieme delle "*attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi*" (art. 3 comma 2 L. 24.2.92 n. 225); e intendendosi per "*prevenzione*" l'insieme delle "*attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi*" calamitosi (art. 3 comma 3 L. 24.2.92 n. 225). La finalità, esplicitamente perseguita dal legislatore, è quella della "*tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio*" (art. 5 L. 9.11.01 n. 401).

Sotto tale profilo del tutto irrilevante appare la considerazione che solo quattro dei sette imputati (e, segnatamente, BARBERI, BOSCHI, EVA e CALVI) alla data del 31.3.09 erano componenti nominativamente indicati della Commissione Grandi Rischi, in quanto il principio di equivalenza tra l'omissione non impeditiva e l'azione causale di cui all'art. 40 comma 2 c.p. presuppone non tanto un mero e formale obbligo giuridico di attivarsi quanto piuttosto l'assunzione concreta di una posizione giuridica di garanzia nei confronti del bene protetto; e si è visto come in occasione della riunione del

31.3.09 gli imputati SELVAGGI, DOLCE e DE BERNARDINIS, che pure non erano componenti nominativamente indicati della Commissione Grandi Rischi, hanno fornito un contributo causalmente rilevante per lo svolgimento, in concreto, dei compiti, delle attività e delle funzioni tipici della Commissione Grandi Rischi.

Tutti e sette gli imputati, dunque, alla data del 31.3.09 erano destinatari dell'obbligo di impedire l'evento giuridicamente rilevante e, pertanto, erano titolari di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei beni protetti dalle fattispecie di reato contestate (la vita e l'integrità fisica delle persone).

Dalla qualificazione della condotta in concreto posta in essere dagli imputati come reato omissivo improprio scaturirebbe l'ulteriore conseguenza che, attesa l'origine normativa del nesso causale (art. 40 comma 2 c.p.), il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale dovrebbero essere effettuati su base ipotetica.

L'esame dei paragrafi che seguono, dedicati all'accertamento della sussistenza del nesso causale in relazione a ciascuna delle vittime indicate nel capo di imputazione, dimostrerà come tale tipo di verifica, anch'essa condotta attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime, condurrebbe ad esiti sovrapponibili a quella svolta, su una base di realtà e non ipotetica, nell'ipotesi della causalità commissiva.

Dunque anche a voler qualificare il reato contestato come reato omissivo, le conclusioni in tema di responsabilità degli imputati e di nesso causale sarebbero le medesime di quelle derivanti dalla qualificazione del reato contestato come reato commissivo.

5.4 L'accertamento del nesso causale tra la condotta degli imputati e la volizione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5.4.09.

I principi di carattere generale affermati nella sentenza Franzese in tema di nesso di causalità, illustrati nei paragrafi precedenti, saranno applicati al caso di specie per verificare, sulla base degli schemi logico - giuridici accolti, la sussistenza di un nesso causale (di un legame eziologico diretto ed immediato) tra la condotta ascritta agli imputati e la scelta di ciascuna delle vittime indicate nel capo di imputazione di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3,5, che precedevano di poco più di due ore quella distruttiva delle ore 03.32.

Il processo motivazionale delle vittime verrà ricostruito, nei prossimi paragrafi, attraverso l'analisi delle testimonianze rese in dibattimento dai parenti o dagli amici ed incentrando l'attenzione sui seguenti aspetti:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'analisi delle predette testimonianze sarà diretta a verificare se, in che modo ed in quale misura, il messaggio fornito dalla Commissione Grandi Rischi abbia influenzato il processo volitivo della vittima, inducendola, contrariamente a consolidate abitudini precauzionali, a restare in casa la notte a cavallo fra il 5.4.09 ed il 6.4.09 dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore

00.39 magnitudo 3.5, che precedevano, di poco più di due ore, quella distruttiva delle ore 03.32. La prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e l'evento morte - lesioni personali, potrà dirsi raggiunta solo qualora si accerti che l'informazione rassicurante fornita dalla Commissione Grandi Rischi, riunitasi in L'Aquila il 31.3.09:

1) sia stata recepita dalla vittima costituendo la fonte della sua rassicurazione. Quanto più sarà minuzioso il riferimento agli esiti della riunione, all'informazione appresa, alle fonti di conoscenza di tali esiti, televisive o di stampa ed alla condotta degli imputati, tanto più chiaramente emergerà il processo cognitivo e volitivo della vittima e la prova dell'influenza causalmente rilevante che la condotta degli imputati ha avuto sulla sua decisione di restare in casa quella sera;
2) abbia indotto la vittima a mutare, nei comportamenti e negli atteggiamenti adottati in epoca successiva alla riunione della Commissione Grandi Rischi, le precedenti abitudini; ossia ad abbandonare le condotte precauzionali (quali uscire dalla propria abitazione, stazionare e/o pernottare all'aperto o in luoghi più sicuri) sempre adottate in precedenza, in occasione di scosse diurne, serali e notturne, anche rifacendosi alle cautele adottate in seno alla famiglia di origine; ciò con particolare riferimento allo sciame sismico in corso da diversi mesi, alla condotta tenuta in epoca immediatamente precedente al 31.3.09 ed alla forte scossa avvertita il pomeriggio del giorno 30.3.09;
3) abbia indotto la vittima a restare in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 nonostante il verificarsi delle due scosse sismiche, chiaramente avvertite, delle 22.48 e delle 00.39, antecedenti la scossa distruttrice delle 03.32.

Nella ricostruzione del nesso causale occorrerà dunque verificare, tramite l'analisi delle testimonianze:

1. la sussistenza di comportamenti e di abitudini di prudenza adottati dalle vittime fino al 30.3.09;
2. il mutamento delle abitudini a seguito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
3. l'influenza che la condotta contestata agli imputati abbia esercitato, in senso causalmente rilevante, sulla decisione di rimanere in casa.

Occorre tuttavia considerare che, in aggiunta alle rassicurazioni ricevute dalla Commissione Grandi Rischi, una serie di motivazioni condizionalistiche alternative potrebbe avere indotto le vittime a rimanere in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09. Tali motivazioni potrebbero porsi quali fattori condizionalistici alternativi del processo volitivo delle vittime, tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la decisione di rimanere in casa.

Occorre, ad esempio, verificare:

- ✓ se sulla decisione di rimanere in casa possa aver influito il fatto che le due scosse delle ore 22.48 e delle 00.39 si siano verificate in orario notturno e se, dunque, la vittima, per tale ragione, abbia preferito rimanere in casa perché era notte ed era freddo;
- ✓ se su tale decisione abbia o meno influito la circostanza che il giorno dopo la vittima doveva alzarsi presto, per motivi di lavoro, per ragioni universitarie o per altre ragioni personali;

- ✓ se la vittima abbia deciso di non uscire di casa perché aveva il figlio malato, oppure non aveva disponibilità di una macchina o di un camper per trascorrere la notte;
- ✓ se la vittima sia rimasta in casa perché riteneva la casa sicura o solida;
- ✓ se la vittima sia rimasta in casa perché non aveva paura del terremoto;
- ✓ se, per quanto riguarda la posizione degli studenti universitari indicati nel capo di imputazione, possa aver inciso la decisione del Rettore dell'Università degli Studi di L'Aquila Di Iorio di non chiudere le facoltà;
- ✓ se su tale decisione possano aver influito le rassicurazioni riportate sugli organi di stampa in periodo precedente alla riunione della Commissione Grandi Rischi (febbraio – marzo 2009) provenienti da singoli ricercatori e studiosi dell'I.N.G.V., appositamente interpellati dai giornali o da politici o amministratori locali.

Le motivazioni alternative (i fattori condizionalistici alternativi) che possono avere indotto le persone a restare in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 vanno analizzate con riferimento a ciascuna vittima e a ciascuna testimonianza.

Occorre anche considerare che alcune delle motivazioni alternative appena elencate a titolo esemplificativo possono aver concorso ad orientare il processo motivazionale della singola vittima, agendo in via cumulativa.

L'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni (parenti o amici delle vittime) nelle deposizioni testimoniali rese in dibattimento assume, dunque, un'importanza fondamentale ai fini della verifica circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la volizione della singola vittima, proprio perché attraverso l'analisi di tali deposizioni potranno emergere eventuali fattori condizionalistici alternativi ed il rilievo assunto in concreto da ciascuno di essi nel processo volitivo da ricostruire.

La prova dell'influenza causalmente rilevante che il messaggio rassicurante ha avuto sulla decisione di restare in casa potrà dirsi raggiunta, al di là del ragionevole dubbio, quando l'analisi di tali testimonianze fornirà una riposta univoca o assorbente nel senso che la motivazione della singola vittima di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 fu una sola e riconducibile **in via esclusiva** alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Quando, invece, le motivazioni furono concorrenti e cumulative, la prova circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la volizione della singola vittima di restare in casa quella sera potrà dirsi raggiunta, al di là del ragionevole dubbio, solo se l'esito rassicurante della Commissione Grandi Rischi fu la motivazione che nel processo volitivo delle vittime operò in via **prevalente o dominante**.

La verifica del rapporto causale (accertata attraverso l'analisi delle prove testimoniali di seguito analizzate) impone, pertanto, una ricostruzione particolarmente attenta e rigorosa dei processi motivazionali e decisionali delle singole vittime per verificare se la scelta delle stesse di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, nonostante il verificarsi delle due scosse sismiche, chiaramente avvertite, delle 22.48 e delle 00.39, antecedenti la scossa distruttrice delle 03.32, sia o meno riconducibile (in via esclusiva, prevalente o dominante rispetto ad eventuali fattori condizionalistici alternativi) alla condotta degli imputati **con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale**, **individuato caso per caso**, in ragione delle particolarità e delle evidenze del caso concreto.

5.5 Casi di individuazione del nesso causale.

5.5.1 Berardini Giovanna, Giugno Francesco, Giugno Luigi.

Berardini Giovanna, Giugno Francesco e Giugno Luigi sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Fortebraccio n. 7. L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in muratura ed era stato costruito nel 1700.

Giugno Francesco, figlio della coppia, all'epoca dei fatti aveva circa due anni.

In relazione a queste specifiche posizioni sono stati sentiti in dibattimento i testi Giugno Linda[69], Vasarelli Franco e Papi Carlo[70].

La deposizione testimoniale di Papi Carlo è stata del tutto irrilevante.

Giugno Linda, sorella di Giugno Luigi, ha riferito con molta chiarezza in ordine alla condotta ed alle abitudini del fratello prima del 31.3.09. In particolare la teste ha ricordato che, fin da piccoli, lei e Luigi erano stati abituati a fuggire in occasione delle scosse di terremoto ed ha chiarito che sua nonna avvertiva sempre di fare attenzione alla "replica" che avrebbe potuto seguire la prima scossa. Per tale ragione la famiglia usciva di casa in occasione di ogni sia pur minima scossa ("*Mio padre alla minima scossa non aspettava neanche che finiva la scossa, ci faceva uscire fuori*") e non rientrava se non dopo diverse ore. In caso di scosse serali o notturne, secondo quanto riferito, la famiglia dormiva in macchina pur di non rientrare troppo presto.

Testimone, Giugno L. - *A casa mia si aveva paura del terremoto a più non posso. Mio padre alla minima scossa non aspettava neanche che finiva la scossa, ci faceva uscire fuori.*

Pubblico Ministero D'Avolio – *Anche quando era piccolina, ricorda anche*

[69] Sentita all'udienza del 15.10.11.

[70] Sentiti all'udienza del 7.3.12.

dell'infanzia?

Testimone, Giugno L. - *Sì.*

Pubblico Ministero D'Avolio *– Anche nell'adolescenza? Il comportamento è stato questo?*

Testimone, Giugno L. - *Sempre questo, perché a casa anche mia nonna diceva che quando si avvertiva la scossa e si aveva la possibilità di uscire bisognava uscire, perché ai tempi di mia nonna si diceva che faceva la replica. Era chiamata la replica: "Guardate, sicuramente farà la replica in breve tempo, scappate fuori". Quindi noi siamo cresciuti con questa cosa della replica e della paura di mio padre e si scappava sempre.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *Dove andavate in questi casi?*

Testimone, Giugno L. - *Fuori. Io abitavo a Pettino e il cortile dei miei è molto grande, è un palazzo con un cortile recintato. O lì o si passeggiava in macchina, si usciva con la macchina e si perdeva tempo a spasso, senza fare nulla di che.*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *Quantificando il tempo per quanto tempo rimanevate fuori casa come minimo al momento della scossa, al momento in cui la scossa veniva sentita da voi?*

Testimone, Giugno L. - *Se lo dovessi quantificare adesso come faccio? Però ore ed ore, se faceva di sera mio padre non ci permetteva di risalire sopra, si dormiva in macchina. Anzi, non voleva nemmeno che si rientrasse la mattina, perché era pericoloso. Mio padre aveva una paura del diavolo!*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *Anche suo fratello si univa a voi quando eravate ragazzi?*

Testimone, Giugno L. - *Sì, sì, a casa si usciva tutti.*

…

Testimone, Giugno L. - *Sì, io potevo avere quattordici o quindici anni e ci furono dei*

terremoti e che a L'Aquila furono avvertiti, non eravamo interessati noi, però L'Aquila lo sentì il terremoto e mio padre non ci permetteva di rientrare e quindi si stava fuori, in questo cortile, dove peraltro non scendevamo solo noi, ma tutti i condomini, ci si riuniva giù e si stava giù, anche perché abbiamo dei garage che si aprono e danno direttamente su questo cortile, tanto che stavamo tutti quanti fuori ed erano passate delle ore, ormai era arrivata la sera. Mio fratello, più piccolo di me, non lo trovavamo più e preso dalla stanchezza si era addormentato dentro una macchina, perché noi dentro al cortile le macchine ce l'abbiamo aperte spesso e volentieri anche con le chiavi attaccate, quindi mio fratello aveva aperto la macchina si era messo in macchina e si era addormentato. Noi eravamo presi dalla preoccupazione: "Dove sarà finito Gigi? Non lo troviamo" e l'abbiamo cercato di qua, di là, di su "Non è che forse è risalito?" e quindi abbiamo fatto il giro e l'abbiamo chiamato, abbiamo suonato finché ci siamo accorti che era nella vecchia 126 gialla, Gigi si era addormentato dentro la 126.

Giugno Linda, poi, ha riferito che, quando si verificò la scossa del 30.3.09, suo fratello era di turno presso il Corpo Forestale dello Stato ove prestava servizio. I due fratelli, subito dopo la scossa, si sentirono per telefono e, in tale occasione, Luigi raccomandò alla sorella di rimanere fuori casa ("*l'importante è che rimanete a spasso*").

Pubblico Ministero, D'Avolio - *Il 30 marzo, dopo la scossa del 30 marzo, lei sentì suo fratello?*

Testimone, Giugno L. - *Mio fratello era di turno. Lui lavorava, quindi faceva i turni. Era di turno e sì, ci siamo sentiti e si è assicurato: "Voi state a spasso?" "Sì" "Anche mia moglie e mio figlio stanno a spasso, quindi non ti preoccupare, ci sentiamo più tardi. L'importante è che rimanete a spasso".*

Pubblico Ministero, D'Avolio - *Questo lo disse Luigi a lei? Le disse:*

"L'importante è che rimanete a spasso"?

Testimone, Giugno L - *Sì, ha detto: "Rimanete a spasso che forse è meglio" e così siamo rimaste a spasso.*

La teste, inoltre, ha chiarito che la mattina del giorno successivo (31.3.09) si incontrò con Luigi il quale era libero dal servizio e, poiché si attendevano nuove scosse, le disse che avrebbe portato in giro le figlie di Linda e la nonna (la madre di Luigi e Linda).

Testimone, Giugno L. - *Il 31 mattina mio fratello era libero quindi andò a prendere mamma e le figlie perché a scuola...*

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Perché era andato a prendere la mamma e le figlie?*

Testimone, Giugno L. - *Perché la scuola era chiusa e quindi ci devono essere state altre scosse e siccome io stavo in ufficio e questa volta io in centro e lui libero, è andato a prendere lui mamma, per non farla stare sola, con le mie figlie a casa, e se l'è portate lui in giro, insieme alla moglie ed al figlio.*

Giugno Linda ha chiarito che verso l'ora di pranzo del 31.3.09 sentì nuovamente suo fratello con il quale prese accordi su chi dovesse andare a prendere la madre in caso di nuove scosse e per passare la notte fuori.

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Dopo queste scosse lei ha avuto modo di parlare con suo fratello visto che stava in giro con figli nipoti e mamma appresso? Voi avete parlato di come comportarsi se le scosse fossero continuate?*

Testimone, Giugno L. - *Sì, il 31 a pranzo, perché Gigi aveva preso mamma, aveva preso Martina e Francesca ed io mi sono fermata a pranzo da mio fratello il 31. Io lavoro ai Quattro Cantoni e lui a via Fortebraccio, quindi automaticamente ci*

siamo incontrati a casa di mio fratello.

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *E di che cosa avete discusso a proposito del terremoto e dei comportamenti da tenere?*

Testimone, Giugno L. - *Chi doveva andare a prendere mamma per primo, in quel caso io, e che se continuava così, a muoversi in continuazione la città, di passare la notte fuori insieme il 31.*

La circostanza di una forte preoccupazione di Giugno Luigi il 31.3.09 per lo sviluppo futuro dello sciame sismico in corso è stata confermata anche dal teste Vasarelli Franco.

Giugno Linda e Vasarelli Franco, poi, hanno riferito chiaramente della conoscenza che Giugno Luigi ebbe dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Giugno Linda, in particolare, ha riferito che fu proprio il fratello a comunicarle di aver appreso dai telegiornali che la Commissione Grandi Rischi aveva detto che non ci sarebbero stati "*terremoti più grossi*". La teste ha ricordato che in quei giorni aveva sistemato nei pressi della porta del suo appartamento delle coperte e dei biscotti preparandosi per una fuga precipitosa in caso di scosse e che suo fratello, all'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, la prese in giro dicendole che si era preoccupata inutilmente.

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Il primo a mattina, nel corso di questi colloqui, ci fu una conversazione con suo fratello nel corso della quale si discusse di una riunione che c'era stata a L'Aquila il giorno prima?*

Testimone, Giugno L. - *Sì.*

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Che cosa disse...*

Testimone, Giugno L. - *Che la Commissione Grandi Rischi...*

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Ci può dire il contenuto di questo colloquio?*

Testimone, Giugno L. - *Praticamente eravamo stati rassicurati... io personalmente non l'ho sentita però lui mi ha detto: "Guarda, siamo stati rassicurati, hanno detto che terremoti più grossi sicuramente non ci saranno".*

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Che so, pure sul fatto che la vostra paura di andare a prendere mamma o meno era...*

Testimone, Giugno L. - *Era infondata, perché dice: "È infondato che noi corriamo, che scappiamo a destra ed a sinistra, perché tanto paure più grosse di quelle che ci siamo già presi, non ce le possiamo prendere", anzi lui mi ha preso pure in giro e mi ha detto: "Hai visto?", io in quel periodo avevo messo qualcosa dietro alla porta, come i biscotti...*

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Prosegua, perché io le avrei fatto una domanda a proposito del 30 pomeriggio, di quando voi siete rientrati a casa, lei aveva detto a notte fonda. Che cosa avete fatto quando siete rientrati a casa quella sera lei personalmente?*

Testimone, Giugno L. - *Io mi sono preoccupata e ho detto: "Se succede qualche altra cosa..." ho messa una coperta, ho messo dell'acqua e dei biscotti dietro la porta. Poi, però, quando l'ho detto a mio fratello, mio fratello, il primo, mi ha detto: "Ma che stai facendo? È inutile che fai questo, perché se c'era qualcosa di pericoloso non ci rassicuravano".*

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *E la sera del 30, quando lei è rientrata a casa a mezzanotte, come ha dormito lei suo marito e le bambine?*

Testimone, Giugno L. - *Vestiti, invece il 6 no.*

Giugno Luigi aveva appreso notizie rassicuranti sul fenomeno in corso e sulla sua possibile evoluzione (poi prontamente trasmesse non solo alla moglie ma anche alla sorella) dai telegiornali. Di particolare interesse è il fatto che, nel parlare con la sorella o con Vasarelli Franco, Luigi faceva riferimento a concetti

ed adottava termini sostanzialmente coincidenti con quelli oggetto dell'intervista resa dal prof. De Bernardinis a TV Uno (con specifico riferimento al concetto di "scarico" dell'energia).

Testimone, Giugno L. - *"…io non le avevo sentite tutte le informazioni, ma mio fratello aveva appreso delle informazioni che dovevamo stare tranquilli. Che non ci sarebbero state scosse di entità superiore a quelle che già stavano facendo… "*

…

Pubblico Ministero, D'Avolio *– La prima volta che si mostrò rassicurante nei suoi confronti quando fu? In occasione del 6 aprile?*

Testimone, Giugno L. - *No, no, verso l'uno o il due, mi disse: "Hai sentito? È tutto a posto, non ci stanno preoccupazioni. Se continuano i terremoti che fanno piano piano così, il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa" disse.*

Negli stessi termini ha ricordato la vicenda anche Vasarelli.

Testimone, Vasarelli F. - *Lui mi rassicurò, mi disse: "Stai tranquillo, non ci sono problemi, ho sentito dire dai telegiornali che è tutto sottocontrollo, che l'energia viene scaricata un po' alla volta, che le scosse non sono distruttive e che dobbiamo stare tranquilli".*

Giugno Linda ha riferito che anche la moglie di Luigi, sua cognata Berardini Giovanna, dopo il 31.3.09 si sentiva rassicurata. In particolare il 5.4.09 (la domenica delle Palme) Giovanna, dopo aver pranzato con la famiglia della madre di Luigi, preferì tornare a casa, dicendo che si sentiva tranquilla e che avrebbe dovuto avere paura dell'imminente parto piuttosto che del terremoto.

Con specifico riferimento al mutamento della condotta da parte di Giugno Luigi

(della moglie Berardini Giovanna e del figlio Giugno Francesco) dopo il 31.3.09, Giugno Linda ha riferito che il fratello si era sentito molto rassicurato dall'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. La notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, prima della scossa distruttiva delle ore 03.32, ci furono altre due scosse di minore intensità. In occasione della seconda di tali scosse, Giugno Linda chiamò il fratello allarmata ma questi le disse di rimanere tranquilla, facendo esplicito richiamo all'esito della riunione del 31.3.09.

Testimone, Giugno L. *– Sì, perché li avevo chiamati all'una meno un quarto, alla seconda scossa. Ad occhio e croce, l'ora precisa non me la posso ricordare, ed avevo detto a mio fratello "secondo me è pericoloso, usciamo. Andiamo fuori, passiamo la notte fuori". Mio fratello aveva risposto "stai tranquilla, perché se c'era qualcosa di pericoloso, ci avrebbero avvisato". Lui faceva parte del Corpo Forestale dello Stato, un agente scelto e mi ha detto "vattene tranquillamente a dormire, ci vediamo domani mattina. Buonanotte", "buonanotte". Io avevo mia madre a casa con me, ci siamo andati a mettere tutti a letto.*

Pubblico Ministero D'Avolio *– Suo fratello faceva soltanto riferimento al fatto che arebbero avvertito se ci fosse stato qualche pericolo? Cioè, spieghi meglio questa circostanza. Lei ha detto "mio fratello mi disse: se ci fosse un pericolo, ci avviserebbero"?*

Testimone, Giugno L. *– Sì.*

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Mi può esplicitare in che senso? Faceva riferimento a qualcosa che aveva letto, che aveva sentito, ai giornali?*

Interv. *– Non suggeriamo.*

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Ripongo la domanda. Suo fratello su cosa si fondava, su quali circostanze o cosa le disse, in relazione alla frase che lei poco fa ha detto che se ci fosse stato un pericolo, "ci avrebbero chiamati"?*

Testimone, Giugno L. *– Praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti*

rassicurati, sia per i giornali, per le voci che correvano... Chiunque sapeva che non c'era pericolo e che il terremoto non sarebbe stato... le scosse non sarebbero state più forti, ma sarebbero state di intensità uguale a quelle che c'erano già state.

La tranquillità di Giugno Luigi la sera del 5.4.09 si evince anche da un particolare, raccontato sempre dalla sorella in relazione alla telefonata che i fratelli si scambiarono dopo la seconda scossa di quella sera.

Testimone, Giugno L. - *Sì, sì, anzi mi arrabbiai pure con mio fratello, perché mi parlava piano e dissi: "Gi', ma perché mi stai a parlare così piano che io non ci sento?" e lui mi ha detto: "Guarda, Francesca e Giovanna dormono, non gliela voglio dare la preoccupazione, perché è infondata".*

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Giugno Luigi, della moglie Berardini Giovanna e del figlio Giugno Francesco, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4.

Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori la testimonianza di Giugno Linda ha consentito, in primo luogo, di accertare la consolidata abitudine (derivante da consuetudine familiare) all'adozione da parte di Giugno Luigi di misure precauzionali individuali in occasione di singole scosse di terremoto. Fin da piccolo, infatti, Luigi veniva fatto uscire di casa "*alla minima scossa*", rimaneva all'aperto per molte ore in attesa di eventuali "repliche" e, in caso di scosse serali o notturne, dormiva in macchina.

Questa abitudine alla cautela, frutto dell'insegnamento dei genitori, era stata conservata da Luigi nel corso degli anni e non era stata abbandonata durante lo sciame sismico che durava dal giugno 2008.

In occasione della forte scossa del 30.3.09 (la più forte dello sciame prima della riunione della Commissione Grandi Rischi), la prima preoccupazione di Luigi (che era di turno presso il Corpo Forestale dello Stato) è stata quella di accertarsi che sua moglie, sua madre e sua sorella fossero uscite dalle rispettive abitazioni e che non avessero intenzione di farvi rientro se non dopo un congruo lasso di tempo. La mattina del 31.3.09 Giugno Luigi, libero dal servizio, si incontrò con sua sorella con la quale prese accordi sia su chi dovesse andare a prendere la madre in caso di nuove scosse, sia per rimanere quella notte a dormire fuori casa.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che, a partire dal 31.3.09, sulle abitudini familiari si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Giugno Linda e Vasarelli Franco non hanno saputo indicare con assoluta precisione la fonte delle informazioni di Luigi su tale riunione. La circostanza trova una logica

spiegazione nel fatto che sia Linda che Franco, come riferito nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali, non acquisirono di persona informazioni sull'esito della riunione, ma vennero informati in proposito proprio da Luigi. Nelle ripetute conversazioni intercorse con la sorella, come nell'occasione dell'incontro con Vasarelli, Giugno Luigi non ha avuto evidentemente necessità di soffermarsi nella esposizione dei dettagli sul dove e quando aveva appreso la notizia (non potendosi confrontare con la sorella Linda e con Vasarelli Franco sulle notizie di cui ciascuno aveva autonomamente avuto conoscenza), ma si è concentrato sulla comunicazione di quello che lui aveva appreso essere l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

La conferma del fatto che Luigi abbia ricevuto avuto conoscenza dell'esito della riunione del 31.3.09, poi, si ricava dalle parole dallo stesso usate per tranquillizzare la sorella e Vasarelli. Luigi, infatti, nell'affermare la propria tranquillità (in modo del tutto nuovo rispetto al suo pregresso, storico, atteggiamento di diffidenza e di paura nei confronti del terremoto) e nel predisporre, in accordo con la sorella, misure di cautela per la giornata e la notte del 31.3.09 (come recarsi immediatamente a prendere la madre o passare la notte fuori), impiegava termini e faceva riferimento a concetti, quali quello dello scarico di energia, assolutamente coincidenti con quelli riportati dagli organi di informazione circa l'esito della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che il mutamento della condotta di Giugno Luigi e di Berardini Giovanna è stato evidente. Giugno Luigi, infatti, aveva iniziato a prendere in giro la sorella che prima di andare a dormire sistemava una coperta, dell'acqua e dei biscotti vicino alla porta, come generi di prima necessità da usare in caso di fuga immediata dall'appartamento.

La sera del 5.4.09, nonostante si fossero avvertite alcune scosse, Giugno Luigi, la moglie Giovanna ed il piccolo Francesco sono rimasti tranquillamente in casa. In particolare Berardini Giovanna, che il giorno dopo doveva partorire il suo secondo figlio, ha preferito non restare a dormire a casa dei suoceri, pur se tale abitazione era più vicina all'Ospedale, ma ha deciso di rientrare nell'appartamento di via Fortebraccio poi crollato. Giugno Luigi, dopo la seconda scossa avvertita la sera del 5.4.09, nel parlare al telefono con la sorella ostentava la raggiunta tranquillità.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Berardini Giovanna, Giugno Francesco e Giugno Luigi.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Giugno Luigi, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, certamente non avrebbe mutato *ex abrupto*, le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicati e consolidati in lui per tradizione familiare.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Berardini Giovanna, Giugno Francesco e Giugno Luigi non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, i coniugi Giugno Francesco e Berardini Giovanna, insieme al figlioletto Giugno Luigi, certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari

che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa (anche minima) scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa.
Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.
Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

L'analisi della vicenda personale della famiglia Giugno, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto Giugno Luigi (e la sua famiglia) a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che possano aver inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.
L'esame delle evidenze del caso concreto ha consentito di individuare alcuni possibili fattori condizionalistici alternativi, alcune motivazioni diverse ed ulteriori rispetto alla condotta degli imputati (alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) da considerare come possibili fattori che, in via teorica, avrebbero potuto incidere, in misura esclusiva o concorrente, sulla scelta di Giugno Luigi e della moglie Giovanna di rimanere in casa la sera del 5.4.09.

In primo luogo si rileva come, nel corso della conversazione telefonica con la sorella la sera del 5.4.09 dopo la seconda scossa, Luigi parlava piano perché la moglie ed il figlio stavano già dormendo e non li voleva svegliare. Berardini Giovanna, inoltre, avrebbe dovuto partorire il giorno successivo. Tali circostanze, ossia il fatto che la moglie dovesse partorire il giorno dopo ed il fatto che il figlio stesse già dormendo, potrebbero in astratto configurare fattori

alternativi che hanno inciso sulla decisione di Giugno Luigi di rimanere in casa la sera del 5.4.09 e di non uscire nonostante si fossero già avvertite due scosse di terremoto.

Sul punto, tuttavia, appare chiara e significativa la risposta fornita da Giugno Linda in sede di controesame alle domande dei difensori degli imputati:

Avv. Difensore, Petrelli - *Perché le devo contestare che in quel verbale del 17 settembre 2009 lei disse: "Luigi mi rispose" al suo invito perché era molto spaventata...*

Testimone, Giugno L. - *Sì, io gli avevo detto: "Usciamo fuori, andiamo fuori".*

Avv. Difensore, Petrelli - *"Luigi mi rispose che Giovanna e Francesco dormivano e che non era il caso di svegliarli, anche perché l'indomani la moglie avrebbe dovuto partorire". Non le diede forse questa come spiegazione?*

Testimone, Giugno L. - *Sì, che mio fratello... se qualcuno avesse messo un campanellino d'allarme forse mio fratello la svegliava la moglie.*

…

Testimone, Giugno L. - *No, perché lui era stato tranquillizzato dalle istituzioni. Automaticamente essendo tranquillo non ha pensato a svegliare la moglie.*

Giugno Luigi era sicuramente attento alle condizioni di salute della moglie che doveva partorire il giorno dopo ed alla cura del figlio Francesco di due anni. E' evidente, inoltre, che per Berardini Giovanna (come anche per Giugno Luigi e per il figlio Francesco) il 5.4.09 fosse preferibile dormire a casa, nel proprio letto, piuttosto che passare la notte all'esterno dell'abitazione o in macchina.

E' emerso, tuttavia, che tali possibili fattori condizionalistici alternativi non hanno inciso in maniera apprezzabile sul processo motivazionale di Giugno Luigi e di Berardini Giovanna.

Quest'ultima, infatti, era incinta anche il 30.3.09 in occasione della scossa di

magnitudo 4.1 e, ciononostante, non esitò ad uscire subito fuori dalla propria abitazione. In tale circostanza Giugno Luigi, nella conversazione telefonica con la sorella, si accertò immediatamente che sua moglie non facesse rientro a casa ma rimanesse fuori per maggiore cautela. Non è emerso che in tale occasione Giugno Luigi abbia fatto alcun riferimento all'avanzato stato di gravidanza della moglie o si sia preoccupato per la tenera età del figlio.

Le condizioni di salute di Berardini Giovanna e l'età di Francesco non hanno, dunque, avuto il 30.3.09 alcuna incidenza sull'adozione delle misure precauzionali individuali che, proprio in quanto attuate istintivamente e per tradizione di cautela familiare, non sono rimaste inosservate né sono state mitigate per una maggiore comodità della moglie o del figlio.

Le misure di cautela individuali, invece, sono state cambiate dopo la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

La teste Giugno Linda, in particolare, ha chiarito che il fratello la sera del 5.4.09 non svegliò la moglie proprio perché era stato tranquillizzato, ed ha precisato che se avesse percepito un allarme ("*se qualcuno avesse messo un campanellino d'allarme*") si sarebbe comportato diversamente. Del resto si è già visto come la stessa Berardini Giovanna il 5.4.09 abbia preferito tornare a dormire a casa sua e non fermarsi dalla madre di Luigi ove aveva pranzato (nonostante tale abitazione fosse più vicina all'Ospedale), sostenendo che l'unica sua fonte di preoccupazione era il parto.

L'istruttoria dibattimentale, inoltre, non ha fornito alcun elemento concreto per sostenere, come pure ipotizzato dalle difese, che il fatto che la scossa del 30.3.09 fu diurna mentre quelle del 5.4.09 furono notturne abbia assunto un rilievo apprezzabile e preminente nel processo volitivo delle vittime. Se è vero, infatti, che in caso di scosse diurne risulta più agevole trascorrere alcune ore fuori dalla propria abitazione, è altrettanto vero che le scosse notturne, per la condizione di

minorata difesa di chi si trova a dormire all'interno delle mura domestiche, ingenerano maggiore preoccupazione ed allarme. Del resto è emerso in dibattimento che la famiglia Giugno già in altre occasioni non aveva esitato a trascorrere la notte in macchina a seguito di scosse di terremoto. L'esame dei testi escussi, peraltro, ha consentito di accertare che il 30.3.09 la decisione di uscire all'esterno e di assicurarsi che i prossimi congiunti si mettessero in sicurezza e vi rimanessero per diverse ore non è stata assunta da Giugno Luigi in un momento di pausa o in un momento di maggiore comodità nel quale, comunque, egli poteva abbandonare liberamente il servizio, ma è stata presa durante il suo orario di lavoro.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, dimostrato come la scelta di rimanere in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 nonostante le scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39 è stata riconducibile in via assolutamente prevalente e dominante alla condotta degli imputati.

Un altro possibile fattore condizionalistico alternativo, emerso dall'istruttoria dibattimentale, potrebbe essere individuato nel fatto che dopo la scossa del 30.3.09 i Vigili del Fuoco effettuarono un sopralluogo nell'immobile dei Giugno all'esito del quale dichiararono che l'immobile non sarebbe mai crollato.

La consistenza di tale possibile fattore alternativo appare estremamente fragile.

E' emerso, infatti, che i Vigili del Fuoco effettuarono il sopralluogo in quanto chiamati da una signora anziana che abitava al secondo piano. Giugno Linda, in particolare, ha chiarito che i Vigili del Fuoco, dopo la scossa del 30.3.09, erano in piazza e la signora del secondo piano scese in strada e li fece salire per un sopralluogo.

Non risulta alcun interessamento da parte di Giugno Luigi e di Berardini Giovanna né in merito alla sollecitazione dell'intervento dei Vigili del Fuoco, né in ordine all'esito del sopralluogo che, evidentemente, fu circoscritto ad una

verifica sommaria dell'assenza di lesioni strutturali importanti e non richiese misurazioni o prove sperimentali mirate a verificare la stabilità o la resistenza dell'immobile.

Il carattere estremamente sommario ed informale dell'accertamento e la estraneità dei Giugno alla sollecitazione dell'intervento dei Vigili del Fuoco, rende evidente l'assoluta irrilevanza di tale fattore condizionalistico alternativo nel processo motivazionale in esame. Non si percepisce, infatti, quale valore rassicurante possa aver avuto nel processo volitivo delle vittime un sopralluogo occasionale, non richiesto, superficiale e che è consistito solo in un'ispezione visiva alla ricerca di eventuali evidenti lesioni agli elementi strutturali.

Nel corso del controesame della teste Giugno Linda, il difensore degli imputati DOLCE e DE BERNARDINIS (avv. Dinacci) ha chiesto se Luigi, che prestava servizio presso il Corpo Forestale dello Stato, le aveva mai riferito che la sua tranquillità (evidentemente *post* 31.3.09) derivava da notizie apprese sul posto di lavoro.

Sul punto Giugno Linda ha chiarito che in quel periodo a L'Aquila non si parlava d'altro, che l'argomento "terremoto" veniva affrontato in qualunque ambito, familiare o lavorativo, ed ha riferito di non poter escludere che anche presso il Corpo Forestale si fosse affrontato il medesimo tema. La teste, ad una ulteriore richiesta di chiarimento, ha precisato che il fratello le disse "*se c'è qualcosa da sapere io sicuramente l'avrei saputo*".

Si ritiene che tale terzo possibile fattore condizionalistico alternativo non abbia spiegato effetti significativi sul processo motivazionale di Giugno.

Non è emerso, infatti, che effettivamente Giugno Luigi assunse informazioni rassicuranti presso il Corpo Forestale dello Stato ove prestava servizio. Del resto appare utile evidenziare come l'atteggiamento di Giugno Luigi la sera del 5.4.09 è stato sensibilmente diverso (di segno diametralmente opposto) rispetto

a quello adottato in occasione della scossa del 30.3.09 e che l'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere la circostanza che tale mutamento di condotta sia in qualche misura riconducibile al tenore delle informazioni che lo stesso si poteva scambiare con i colleghi sul posto di lavoro.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente, dunque, di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Giugno Luigi, Berardini Giovanna e Giugno Francesco in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.
La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile, se non proprio in via esclusiva, di certo in misura assolutamente prevalente e dominante alla conoscenza da parte di Giugno Luigi dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi Giugno Linda e Vasarelli Franco appare indubbia.
Il ricordo dei fatti, pur doloroso, è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[71]
La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti e la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

[71] Si rileva che all'udienza del 15.10.11, quando è stata sentita Giugno Linda, erano presenti in aula gli imputati DE BERNARDINIS, BOSCHI e DOLCE; all'udienza del 7.3.12, quando è stato sentito Vasarelli Franco, erano presenti in aula gli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo estemporaneo, spontaneo e genuino di vicende realmente vissute. Giugno Linda, ad esempio, nel riferire sulle abitudini familiari osservate in occasione di singole scosse di terremoto ha ricordato che una sera, quando lei e suo fratello erano piccoli e suo padre (che del terremoto "*aveva una paura del diavolo*") li aveva fatti uscire di casa a seguito di una scossa, nessuno riusciva più a trovare Luigi che si era messo a dormire in una "*vecchia 126 gialla*"; la teste, poi, ha ricordato di quando la mattina del 31.3.09 si mise d'accordo con il fratello Luigi su chi dovesse andare a prendere la madre in caso di ulteriori scosse di terremoto; e di quando sua cognata Berardini Giovanna il 5.4.09, proprio per la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, disse che avrebbe dovuto avere paura del parto imminente piuttosto che del terremoto.

Le deposizioni testimoniali, peraltro, non hanno seguito la stessa struttura espositiva. Ciascuno dei testi (nonostante gli stessi sono marito e moglie e, pertanto, hanno maturato in comune e condiviso una conoscenza estesa a tutti gli aspetti della vicenda in esame) si è limitato a riferire in relazione ai particolari dei quali aveva conoscenza diretta. Giugno Linda, sorella di Giugno Luigi, ha saputo riferire in ordine alle abitudini del fratello fin da piccolo in occasione di singole scosse di terremoto; Vasarelli Franco (marito di Giugno Linda) ha riferito in particolare sulla conoscenza da parte di Luigi del messaggio della riunione della Commissione Grandi Rischi e sul mutamento della condotta dopo il 31.3.09.

Le deposizioni testimoniali, poi, non hanno dato in alcun modo la sensazione di essere state preordinate, di scaturire da un unico ragionamento o disegno programmatico pregresso.

Occorre rilevare, poi, che solo Giugno Linda si è costituita parte civile e che

nessuno si è costituito parte civile per Berardini Giovanna.

Giugno Linda, peraltro, ha chiarito in udienza di non aver mai inteso sporgere denuncia per il decesso del fratello, ma che in merito alla vicenda in esame venne solo sentita a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria in data 17.9.09.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.2 Bonanni Anna Berardina.

Bonanni Anna Berardina è deceduta in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a Onna, via della Ruetta n. 2.

L'edificio in questione era in muratura ed era stato costruito prima del 1900.

In relazione a questa specifica posizione è stato sentito in dibattimento Scimia Aldo, figlio della Bonanni[72].

Scimia Aldo ha riferito con estrema chiarezza la condotta e le abitudini della madre prima del 31.3.09. Sul punto il teste ha ricordato che la madre affermava con orgoglio che il terremoto non l'avrebbe colta di sorpresa perché, sulla base di un "*antico sapere*", aveva la consuetudine di scappare ad ogni scossa avvertita.

Scimia Aldo ha ricordato alcuni episodi nei quali la madre, quand'egli era piccolo, si era precipitata fuori casa in occasione di singole scosse ed ha chiarito che tale atteggiamento veniva ripetuto "*puntualmente*", sistematicamente, ad ogni scossa, e che la famiglia rimaneva fuori dell'abitazione per diverse ore, anche fino a notte fonda.

Pubblico Ministero – *Per quello che si ricorda, prima del trenta marzo, parliamo di*

[72] Sentito all'udienza del 29.10.11.

un'epoca precedente al trenta marzo 2009, sua madre come si comportava di fronte a scosse di terremoto, non mi riferisco solo allo sciame sismico, quello che poi è terminato con la scossa del sei aprile, intendo dire negli anni settanta, negli anni ottanta, negli anni novanta il comportamento di sua madre ogni qualvolta avvertiva una scossa di terremoto quale era?

Testimone, Scimia A. *– Guardi, come le dicevo prima, (parola inintelligibile)… tradizionale la induceva ad uscire ed a scappare, cosa che ha sempre fatto puntualmente, rifugiandosi al centro del paese dove c'era la villa con il monumento ai martiri e quindi che dormiva lì proprio perché non c'erano pericoli immediati nelle vicinanze cioè c'era uno spazio abbastanza ampio che consentiva alla gente di stare in mezzo vicino al monumento e non correre eccessivi rischi.*

Pubblico Ministero *– E questo sua madre lo faceva sempre?*

Testimone, Scimia A. *– Questo mia madre lo faceva puntualmente.*

Pubblico Ministero *– Può descrivere qualche episodio che meglio possa circostanziare questo atteggiamento di sua madre, per esempio si ricorda di una qualche scossa di terremoto negli anni passati, se era un comportamento che adottava di notte, di giorno?*

Testimone, Scimia A. *– Ma il comportamento lo adottava sempre in caso di percezione del terremoto, chiaramente, se non lo percepiva continuava a dormire, ma quando percepiva un terremoto.. Io mi ricordo sempre che mi raccontava che prima che nascesse io quando lei era incinta di mia sorella nel 56 fu, vi fu una qualche scossa e scapparono tutti e lei citava, questo lo raccontava perché citava l'esempio di mio padre perché era andato a soccorrere anche delle persone fuori dalla famiglia, a tirarle fuori dalla casa perché queste persone in una qualche maniera erano inabili o comunque non erano in età da poter scappare da casa agevolmente e mio padre era andato in queste case ad aiutare queste persone.*

Pubblico Ministero *– Quindi non perché erano crollate le case ma?*

Testimone, Scimia A. *– Erano crollate le case ed avvertiva probabilmente il pericolo*

della scossa.

Pubblico Ministero *– E lei ha partecipato diciamo a queste evacuazioni quando era piccolo oppure no?*

Testimone, Scimia A. *– Sì.*

Pubblico Ministero *– Sì?*

Testimone, Scimia A. *– Assolutamente sì. Assolutamente sì, quando, quando c'era il terremoto si sapeva che si doveva scappare, punto.*

Pubblico Ministero *– Quindi diciamo sempre?*

Testimone, Scimia A. *– Sì, sempre.*

Pubblico Ministero *– Quanti episodi può ricordare lei?*

Testimone, Scimia A. *– Guardi, io ho 54 anni e da sempre, forse mi ricordo almeno una decina, non so identificarli temporalmente, come limite temporale ma cioè dieci volte è capitato sicuro.*

Pubblico Ministero *– E quanto tempo rimanevate fuori di casa?*

Testimone, Scimia A. *– Ma il tempo poteva variare a secondo chiaramente dell'intensità della.. di come si avvertiva il pericolo, se c'erano delle scosse, se si stava perpetrando una serie di scosse e chiaramente quando arrivava quella un po' più forte si rimaneva fuori e magari si stava.. a quei tempi non c'erano le macchine ma si stava fino a notte fonda.*

Pubblico Ministero *– E dove si stava fino a notte fonda sempre in questa villa di Onna?*

Testimone, Scimia A. *– O nella villa di Onna o quando la villa non c'era in altri spazi (parola inintelligibile)… o addirittura fuori in campagna, la campagna a Onna era nelle immediate vicinanze, quindi si usciva appena fuori, dove comunque non c'erano edifici di una consistenza tale da costituire pericolo.*

Pubblico Ministero *– E per quanto lei si ricorda quando siete rimasti fuori lei dice fino a notte fonda ma lei si ricorda che avete trascorso una intera notte fuori o siete stati, che ne so, fino a mezzanotte e poi rientravate?*

Testimone, Scimia A. *– Ma diciamo che forse delle notti intere no ma sicuramente fino all'una, alle due è capitato, perché i miei erano contadini e quindi la mattina presto alle cinque sarebbero stati in piedi di nuovo per poter espletare le loro..*

Pubblico Ministero *– Diciamo qualche ora fuori la passavate in ogni caso?*

Testimone, Scimia A. *– Sì, ma anche più di qualche ora.*

Scimia Aldo, poi, ha riferito che, quando si verificò la scossa del 30.3.09, sua madre si trovava in Ospedale ed uscì immediatamente, inducendo allo stesso comportamento anche tutti quelli che si trovavano nello stesso corridoio del nosocomio.

Pubblico Ministero *– Va bene. Il trenta marzo lei dice che sua madre la ha avvertita quella scossa delle tre di pomeriggio?*

Testimone, Scimia A. *– Mia madre stava in ospedale, non lo sapevo, quando sono arrivato a Onna era tornata e mi raccontava.. Era tornata con la macchina insieme a mio cognato, quindi erano scappati anche da là, lei lo ha avvertito, stava nei corridoi dell'ospedale e stava insieme a delle altre persone, e non so se ne erano accorti o erano rimasti attoniti e mia madre ha cominciato a sollecitare queste persone: scappiamo perché ha fatto il terremoto, vi rendete conto! Quando fa il terremoto bisogna scappare, questo me lo ha raccontato quando io sono arrivato.*

Pubblico Ministero *– E quindi è scappata dall'ospedale?*

Testimone, Scimia A. *– Quindi è scappata facendo scappare anche gli altri che gli stavano, gli altri utenti, gli altri presenti che stavano lì insieme a lei in quel corridoio dell'ospedale Civico.*

Il teste ha riferito che quel giorno si trovava all'Università per una lezione ma raggiunse immediatamente sua madre con la quale si recò da sua sorella ad Onna ove rimasero fino alle sette di sera. Scimia ha ricordato che sua madre,

proprio in quanto era molto impaurita, decise di andare a dormire da lui a L'Aquila ed ha chiarito che, anche una volta giunti a casa sua, rimasero fuori dall'abitazione fino a mezzanotte circa.

Scimia Aldo, poi, ha riferito con chiarezza in ordine alla conoscenza che sua madre ebbe dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.
Il teste, sul punto, ha ricordato di essersi confrontato in diverse occasioni con sua madre e che la stessa, definita una donna molto vigile e attiva nonostante l'età, gli riportava nel dettaglio i titoli dei telegiornali nazionali e locali che si erano interessati alla riunione del 31.3.09.
In occasione di questi colloqui Scimia, secondo quanto dallo stesso ricordato in dibattimento, riferiva alla madre anche il contenuto delle notizie trasmesse dagli organi di informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e commentava con lei le interviste che venivano diffuse. In particolare il teste ha ricordato di aver commentato con sua madre le interviste all'assessore Stati, al sindaco Cialente ed al prof. DE BERNARDINIS.
Scimia ha inoltre ricordato che il 1.4.09 (un mercoledì) sua madre, riferendosi proprio alle notizie che aveva appreso dai telegiornali, gli disse: "*Ma qui mi rassicurano tutti!*" e gli rappresentò l'intenzione di rimanere in casa in occasione di eventuali future scosse.

Testimone, Scimia A. – *Il mercoledì seguente mia madre in una telefonata mi fa: Aldo, ma qui mi riassicurano tutti, da premettere mia madre ascoltava .. La mattina si alzava prestissimo, recitava il Rosario e poi vedeva in particolare la rassegna stampa dei TV 1, quindi prendeva le notizie dai titoli dei giornali che in questa trasmissione vengono, vengono letti, così come la sera invece ascoltava il TG 1 ed il TG di Canale 5, in questi TG chiaramente venivano enunciati spesso dei titoli tranquillizzanti, assolutamente tranquillizzanti e mia madre si stava adeguando, tanto è vero che mi*

chiese: ma se io devo uscire abitando in una strada stretta, c'è il rischio che mi cada anche qualcosa in testa. Dice: io non esco. Mamma, ma come non esci? Dice: ma allora che devo fare? Dico: ma, guarda, c'è stata la Commissione Grandi Rischi, ci sono state le assicurazioni dei maggiori esperti mondiali, che sono ritenuti, se non.. Tutti quanti ci tranquillizzano, cosa ti devo dire? Io dico che tu dovresti uscire, anzi dovresti venire a dormire con me, se non altro perché era giusto che, avendo lei una fiducia sconfinata nella mia persona, era bello poter stare in questi momenti di paura insieme ma lei, che teneva troppo alle sue attività, ai suoi animali domestici non ne volle sapere. Sicuramente il suo atteggiamento è cambiato ed io stesso a seguito di quello che avevo ascoltato nelle giornate nelle varie trasmissioni che in quei giorni si susseguivano sia a livello locale che a livello nazionale, non mi sentivo di esasperare la situazione, di ledere quello che ritenevo per lei un momento vitale, per cui non ho insistito più di tanto ed in questo mi rendo conto che…".

La Bonanni, dunque, si sentiva rassicurata dalle notizie che aveva appreso direttamente e sulle quali si confrontava con il figlio. Sul punto il teste ha ricordato che la madre, dopo aver appreso le notizie sulla Commissione Grandi Rischi, gli ripeteva di sentirsi tranquilla. Il teste Scimia, come si evince dalla lettura del passaggio della deposizione testimoniale appena trascritto, ha chiarito che egli avrebbe preferito che sua madre avesse continuato ad uscire ad ogni scossa o magari si fosse trasferita a casa sua, ma che la madre ormai si sentiva sicura e "*non ne volle sapere*".

Il mutamento della condotta da parte di Bonanni Anna Berardina dopo il 31.3.09 è stato immediato in quanto, come riferito da Scimia, mentre il 30.3.09 (dopo la scossa di magnitudo 4.1) la donna, impaurita, accettò (fatto per lei insolito) di recarsi a dormire a casa del figlio a L'Aquila, decidendosi ad entrare nell'appartamento di Scimia solo verso la mezzanotte, già il 1.4.09 si sentiva talmente rassicurata da rifiutare le analoghe richieste che le venivano rivolte. La

sera del 5.4.09, pertanto, Bonanni Anna Berardina rimase in casa e si mise a dormire nel suo letto.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Bonanni Anna Berardina, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, la testimonianza del figlio Scimia Aldo ha consentito, in primo luogo, di accertare la consolidata abitudine (derivante da consuetudine familiare, da un "*antico sapere*") all'adozione da parte di Bonanni Anna Berardina di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto. Fin da piccolo, infatti, Scimia veniva "*puntualmente*" fatto uscire di casa ad ogni scossa sismica e, se la scossa avveniva di sera, la famiglia rientrava in casa solo dopo che erano trascorse molte ore, anche a notte fonda.

Questa abitudine alla cautela era rimasto un tratto caratteristico della personalità di Bonanni Anna Berardina la quale, nonostante l'età, era una

donna molto vigile ed attiva.

In occasione della forte scossa del 30.3.09, in particolare, la Bonanni, che si trovava in Ospedale, si allarmò immediatamente ed uscì dal nosocomio sollecitando a mettersi in sicurezza tutti i presenti ai quali diceva: "*scappiamo perché ha fatto il terremoto, vi rendete conto! Quando fa il terremoto bisogna scappare*". Quel giorno, poi, la Bonanni, che si era molto impaurita, decise di dormire a L'Aquila a casa del figlio (scelta, per lei, inusuale), convincendosi ad entrare nell'appartamento solo verso la mezzanotte, a distanza di più di otto ore dalla scossa.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che, a partire dal 31.3.09, sulle abitudini di cautela, sull'antico sapere, si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Scimia Aldo ha indicato con precisione la fonte delle informazioni della madre su tale riunione. Bonanni, in particolare, si soffermava sui titoli dei telegiornali ed aveva una chiara consapevolezza del contenuto delle informazioni trasmesse che commentava nel merito e nel dettaglio con il figlio. In particolare Bonanni ebbe modo di commentare le interviste all'assessore Stati, al sindaco Cialente ed al prof. DE BERNARDINIS.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che il mutamento della condotta di Bonanni Anna Berardina è stato evidente. La Bonanni, in particolare, aveva manifestato al figlio una tale tranquillità, dopo aver appreso dell'esito della riunione del 31.3.09, che sebbene Scimia continuasse ad esortarla ad uscire ad ogni scossa o magari a trasferirsi a casa sua, sua madre "*non ne volle sapere*". La sera del 5.4.09, nonostante si fossero

avvertite alcune scosse, la donna rimase tranquillamente in casa ed il figlio, sapendo che sua madre andava a letto presto, non ritenne di chiamarla.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Bonanni Anna Berardina.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Bonanni, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi (analiticamente approfondito con il figlio), non avrebbe certamente mutato le radicate abitudini di cautela che, sulla base di un "*antico sapere*", adottava "*puntualmente*" in caso di scosse e che aveva osservato anche in occasione della scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, precipitandosi, nonostante l'età, fuori dall'Ospedale ove si trovava per cure e riuscendo a coinvolgere tutti i pazienti che si trovavano nel medesimo corridoio della struttura sanitaria ("*scappiamo perché ha fatto il terremoto, vi rendete conto! Quando fa il terremoto bisogna scappare"*) e decidendosi a fare rientro in un luogo chiuso (l'abitazione del figlio) solo dopo otto ore dalla scossa.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Bonanni Anna Berardina non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, la madre di Aldo Scimia certamente sarebbe uscita di casa, come aveva sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che la portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore

03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non la avrebbe sorpresa in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

La testimonianza sopra esaminata consente, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo della vittima.

L'analisi della specifica vicenda personale di Bonanni Anna Berardina, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto la donna (nonostante le insistenze del figlio per farla uscire dopo il 31.3.09) a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Si può escludere con certezza che nel processo motivazionale di Bonanni Anna Berardina, la sera del 5.4.09, abbia svolto un qualche significativo effetto l'età della donna.

La Bonanni, come si è visto, era una donna che, nonostante i suoi 73 anni si teneva informata ed aveva un carattere deciso e risoluto; la Bonanni il 30.3.09 si trovava in Ospedale per degli accertamenti ed avvertì di persona la scossa, si allarmò e non si limitò ad uscire all'aperto ma coinvolse nella sua fuga tutti i presenti che invece, secondo quanto riferito dal teste Scimia, "*erano rimasti attoniti*", sollecitandoli a mettersi al sicuro.

L'età, come il sesso e le condizioni di salute dei singoli, costituiscono elementi che devono essere sicuramente tenuti in considerazione nella ricostruzione del processo volitivo, del meccanismo motivazionale. La capacità di assumere decisioni, infatti, varia al mutare di tali parametri. Tali elementi, tuttavia, devono essere apprezzati in concreto, non potendosi conferire aprioristicamente

un determinato valore al mero dato anagrafico, così come al sesso o alle condizioni di salute di un determinato soggetto.

La verifica dibattimentale, sul punto, ha consentito di far emergere la capacità autonoma di percezione del pericolo di Bonanni Anna Berardina, il carattere volitivo della donna e la sua immediata adozione di misure di cautela individuali in occasione di singole scosse.

Può dunque affermarsi che Bonanni Anna Berardina la sera del 5.4.09, se non fosse stata tranquillizzata dalla Commissione Grandi Rischi, non sarebbe rimasta a dormire nel suo letto, nonostante l'età. Del resto la donna, abituata ad andare a letto presto secondo quanto emerso in dibattimento, il 30.3.09 non entrò a casa del figlio a L'Aquila prima della mezzanotte, ovvero prima che ritenesse trascorso un tempo congruo per l'esaurirsi delle repliche (più di otto ore).

Dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno rivolto in sede di controesame al teste Scimia, appare configurabile un altro possibile fattore condizionalistico alternativo, una possibile motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla condotta degli imputati (alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla scelta di Bonanni Anna Berardina di rimanere nel suo appartamento la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

In particolare è stato chiesto al testimone se un atteggiamento di *"normalizzazione"* della situazione era già in atto alla data del 30.3.09 e, dunque, prima ed indipendentemente dalla riunione della Commissione Grandi Rischi. Il riferimento è alla diffusione di notizie "tranquillizzanti" sul fenomeno sismico in corso e sulla sua possibile evoluzione che, sugli organi di informazione e in particolare sui quotidiani, si erano diffuse prima del 31.3.09. In proposito si è visto come lo stesso dott. Bertolaso, nel ricordare le

motivazioni che lo avevano indotto a convocare d'urgenza la riunione della Commissione Grandi Rischi, ha fatto riferimento al comunicato della Protezione Civile Regionale che, con atteggiamento definito "*demenziale*" dallo stesso Bertolaso, escludeva la possibilità di future scosse nell'aquilano.

Occorre verificare la possibilità che tali notizie possano aver concorso in misura apprezzabile a determinare (o possano aver determinato in via esclusiva o prevalente) Bonanni Anna Berardina a rimanere in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Scimia Aldo, sul punto, ha ricordato che, prima della riunione del 31.3.09, il concetto che veniva ripetuto dagli organi di informazione era che i terremoti non si possono prevedere.

Si ritiene che tale dato, pacificamente noto anche ai non esperti in materia, non possa aver inciso in maniera significativa sul processo motivazionale di Bonanni Anna Berardina. Quest'ultima, come emerso dalla deposizione testimoniale del figlio, ebbe modo di rassicurarsi vedendo in televisione le interviste all'assessore Stati, al sindaco Cialente ed al prof. DE BERNARDINIS che, come analizzato in precedenza, fornirono alla popolazione un contenuto informativo rassicurante ben più ampio rispetto alla generica frase "i terremoti non si possono prevedere".

Del resto, anticipando una considerazione che verrà svolta anche in relazione ad altri testimoni, si rileva che la pluralità di informazioni dal tenore a vario titolo "rassicurante" che si erano diffuse prima del 31.3.09 (riconducibili non solo ai comunicati stampa della Protezione Civile Regionale ma anche alla pubblicazione su alcuni quotidiani di affermazioni di singoli studiosi o ricercatori dell'I.N.G.V.) non ha rappresentato in concreto un fattore condizionalistico alternativo. E' indubbio, infatti, che la diffusione di tali notizie potrebbe, in astratto, aver rassicurato la popolazione. Sono altrettanto evidenti, tuttavia, due considerazioni che consentono di escludere che tale effetto

rassicurante si sia, in concreto, prodotto.

In primo luogo la diffusione di notizie generalmente "rassicuranti" risale già ai mesi di febbraio e marzo 2009 ed è di intuitiva evidenza che, se l'effetto rassicurante di tali messaggi fosse stato chiaramente percepito, molti soggetti (tra i quali Bonanni Anna Berardina) non sarebbero scappati dalle rispettive abitazioni in occasione della scossa del 30.3.09 per poi, contraddittoriamente, rimanervi la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

In secondo luogo è da considerare l'autorevolezza della fonte dalla quale proviene l'informazione rassicurante. La pubblicazione sul giornale di un comunicato della Protezione Civile Regionale o dell'articolo di un ricercatore dell'I.N.G.V. o del parere di un singolo studioso, ha comprensibilmente, nei confronti dell'opinione pubblica, un valore, un'autorevolezza, una credibilità inferiore al messaggio che proviene dai massimi esperti del settore che si sono appositamente riuniti d'urgenza per dare le più complete informazioni sullo sciame sismico in corso.

L'autorevolezza della Commissione Grandi Rischi non è un dato che si ricava a posteriori dall'analisi dei nominativi degli esperti che la compongono ma, come si evince già dalla deposizione del dott. Bertolaso, è un elemento che è stato volutamente pubblicizzato, enfatizzato e posto all'attenzione della popolazione con finalità "tranquillizzante".

Si ritiene, dunque, che il fattore condizionalistico alternativo in esame non può assolutamente essere considerato paritetico rispetto alla condotta degli imputati, ma è stato chiaramente e sensibilmente subvalente nel processo motivazionale di Bonanni Anna Berardina.

In relazione alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, poi, non appare possibile sostenere che Bonanni Anna Berardina abbia ricevuto il messaggio rassicurante dal figlio; non è corretto affermare che la

donna abbia recepito la valenza rassicurante delle informazioni attraverso il filtro costituito dall'interpretazione personale data dal figlio alle notizie apprese dagli organi di informazione.

Scimia Aldo ha chiarito le modalità attraverso le quali sua madre ebbe conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. E' emerso che se la Bonanni era particolarmente attenta ai titoli dei telegiornali sull'argomento terremoto, la stessa tuttavia comprendeva chiaramente il contenuto dell'intero messaggio diffuso dagli organi di informazione e discuteva poi nel merito le notizie con il figlio che si era informato autonomamente e che le forniva dettagli ulteriori rispetto a quelli da lei direttamente appresi. Scimia ha ricordato di aver commentato con sua sua madre il contenuto delle interviste all'assessore Stati, al sindaco Cialente ed al prof. DE BERNARDINIS che venivano trasmesse in televisione ed ha fatto riferimento ai titoli che sua madre vedeva sul telegiornale RAI - TG1.

Nel corso dell'edizione del TG1 RAI nazionale delle ore 20.00 del 31.3.09 la conduttrice Maria Luisa Busi introduceva il servizio relativo alla situazione di L'Aquila con le seguenti parole:

"179 scosse dall'inizio dell'anno, la terra trema a L'Aquila. ***E' solo uno sciame sismico: così rassicurano gli esperti****, ma la paura c'è".*

Nel corso del servizio, poi, l'inviata Emma D'Aquino affermava testualmente:

"*Una* ***situazione normale****, dicono gli esperti, per una zona a rischio sismico come L'Aquila,* ***nessuna preoccupazione avverte la Protezione Civile***".

Trova conferma, dunque, quanto sostenuto dal teste Scimia, ossia che sua madre era già autonomamente rassicurata dalla sola visione dei titoli dei

telegiornali e che dal confronto con il figlio sul contenuto delle singole notizie trasse solo conferme alle rassicurazioni ricevute.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Bonanni Anna Berardina in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione della vittima di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile, se non in via esclusiva, in misura assolutamente prevalente e dominante alla conoscenza, confortata dal confronto con il figlio, dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità del teste Scimia Aldo appare indubitabile.

Il ricordo dei fatti, evidentemente doloroso, è stato fornito in dibattimento attraverso una deposizione totalmente priva di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali il teste (agente di Polizia Municipale) ha dimostrato di nutrire sincero rispetto.[73] L'atteggiamento dimesso, quasi timido, la disponibilità al controesame, l'espressione del volto e la gestualità del teste non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

Il teste, inoltre, non si è limitato a rispondere alle domande che gli venivano rivolte ma ha arricchito spontaneamente il suo racconto con particolari non

[73] Si rileva che all'udienza del 29.10.11, quando è stato sentito Scimia Aldo, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

richiesti (come nella descrizione del comportamento tenuto dalla madre in Ospedale il 30.3.09), frutto evidente di un ricordo spontaneo e genuino di accadimenti realmente vissuti.

Nel corso del controesame condotto dai difensori degli imputati è emerso che il teste Scimia ha sporto denuncia in relazione ai fatti per i quali è processo nel febbraio 2010, e che nel maggio del 2009 aveva prestato assistenza ad alcuni consulenti tecnici del P.M. in occasione dei sopralluoghi per le verifiche sulle cause dei crolli di non meglio specificati edifici.

Si ritiene che tali circostanze siano assolutamente insignificanti in relazione all'attendibilità del teste. Scimia Aldo è un agente di Polizia Municipale del Comune di L'Aquila e, in ragione di tale qualifica, gli venne chiesto di accompagnare i consulenti del P.M.. Non si ravvisa alcun collegamento tra lo svolgimento di tale attività da parte del testimone (attività peraltro posta in essere in relazione ai procedimenti, diversi dal presente, relativi ai crolli) ed il contenuto della sua deposizione nel corso del presente giudizio. Del resto l'aver accompagnato i consulenti del P.M. piuttosto che quelli di una delle parti private o degli indagati del singolo procedimento non appare circostanza indicativa, in assenza di qualsiasi ulteriore elemento, di un atteggiamento ostile nei confronti degli imputati.

Del pari si ritiene irrilevante la circostanza relativa all'ampio arco temporale decorso tra il 6.4.09 ed il febbraio 2010, data del deposito della denuncia. Il teste sul punto ha chiarito che solo dopo diversi mesi dal 6.4.09 apprese che alcuni suoi compaesani si erano rivolti ad un legale denunciando profili di responsabilità a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi. La circostanza che l'idea di sporgere denuncia nei confronti dei componenti della Commissione Grandi Rischi non è stata autonoma ed immediata, ma è maturata dal confronto con altre persone, non è affatto (essa sola) sintomatica dell'inattendibilità del testimone. La possibilità stessa di formulare un'accusa

nei confronti dei componenti della Commissione Grandi Rischi non è di intuitiva evidenza, in quanto, come emergerà dall'esame anche di altre deposizioni testimoniali, dopo la scossa del 6.4.09 le prime responsabilità che vennero ipotizzate furono quelle relative alle cause dei crolli. La circostanza che la decisione di Scimia di sporgere denuncia nei confronti dei componenti della Commissione Grandi Rischi sia scaturita dal confronto con alcuni compaesani che già si erano rivolti ad un legale, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di sostenere forme di condizionamento o di suggestione reciproci, appare pertanto del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'attendibilità del testimone.

Si ritiene analogamente del tutto irrilevante l'ulteriore circostanza, emersa durante il controesame dei difensori degli imputati, relativa alla conoscenza tra Scimia Aldo e Parisse Giustino (altra parte civile del presente processo), entrambi originari di Onna; non è emerso, infatti, alcun contatto tra Scimia e Parisse in merito alle dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria e le deposizioni testimoniali che ciascuno dei due ha reso nel corso del dibattimento hanno seguito un percorso autonomo, risultando incentrate esclusivamente sulle vicende personali e dei rispettivi nuclei familiari.
L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Scimia Aldo e la credibilità della sua deposizione testimoniale appaiono pertanto assolute.

5.5.3 Carosi Claudia.

Carosi Claudia è deceduta in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via XX Settembre n. 123.
L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito nel 1700.

In relazione a questa specifica posizione sono stati sentiti in dibattimento i testi Carosi Ilaria (sorella), De Nuntis Daniele (fidanzato), De Amiciis Alessia (amica), Tomassi Irene (amica)[74] e Tomei Fiorella (madre)[75].
Dall'insieme delle deposizioni testimoniali dei parenti e degli amici più stretti è emerso che, all'epoca dei fatti, Claudia abitava da sola nell'appartamento sito al terzo piano di via XX Settembre n. 123.

I testi, in particolare Carosi Ilaria e Tomei Fiorella, hanno riferito con molta chiarezza in ordine alla condotta ed alle abitudini di Claudia prima del 31.3.09. E' stato chiarito che, per consuetudine familiare, ad ogni significativa scossa di terremoto si abbandonavano immediatamente i luoghi chiusi. In particolare sia la madre che la sorella di Claudia hanno ricordato un episodio, risalente a quando Claudia era all'asilo, nel quale in occasione di una scossa di terremoto i bambini vennero portati all'esterno della scuola. Tale circostanza creò molto allarme nei bambini e, in particolare, Claudia, come riferito dalla sorella, diede di stomaco.
La storia familiare, che Carosi Ilaria e Tomei Fiorella hanno arricchito con alcuni altri esempi, era dunque improntata all'uscita dai luoghi chiusi come misura precauzionale individuale.
Carosi Ilaria, in particolare, ha riferito:

Testimone Carosi I. - *"c'è sempre stato, comunque, quest'atteggiamento del recarsi all'esterno non appena si avvertiva una scossa, e questa è una cosa che per storia familiare ci raccontava anche mia madre"*.

Con specifico riferimento allo sciame sismico iniziato nel 2008, Tomei Fiorella ha riferito che Claudia iniziò ad allarmarsi a partire dalla metà del mese di

[74] Sentiti all'udienza del 30.11.11.
[75] Sentita all'udienza del 7.3.12.

febbraio 2009, in coincidenza con l'andamento del fenomeno che veniva percepito come sempre più forte. La teste Tomei ha riferito che, a partire dal febbraio 2009, si sentiva con la figlia quasi ad ogni scossa e che Claudia "*cercava di recarsi fuori*". Tomei Fiorella, in particolare, ha ricordato di un episodio accaduto verso la metà di marzo 2009 quando si era recata a pranzo da Claudia e venne avvertita una violenta scossa di terremoto. In quel momento, come riferito dalla Tomei, madre e figlia si trovavano in due stanze diverse dell'appartamento di Claudia ma si "*scontrarono*" nel corridoio e decisero di uscire immediatamente all'aperto, nonostante fosse ancora presto per tornare al lavoro.

Avv. Parte Civile, Rizzo *– Ci vuole dire durante lo sciame sismico che ha interessato L'Aquila dal dicembre poi a fine, fino ad aprile, qual è stata la condotta che teneva Claudia, cioè sua figlia e qual è stato il suo atteggiamento nei confronti di Claudia?*
Testimone, Tomei F. *– Ma Claudia all'inizio, forse dicembre, gennaio, si avvertiva le scosse, ma neanche più di tanto, poi verso la metà di febbraio ha iniziato ad avere paura del terremoto, per cui ogni scossa che avvertiva, ci telefonavamo, io chiamavo sempre lei, lei mi contattava, cercava di recarsi fuori. Mi ricordo in particolar modo che dal mese di marzo ha iniziato a venire a dormire a casa, perché aveva paura di rimanere sola lì, in Via XX Settembre, tant'è che una sera mi telefonò intorno a mezzanotte, perché aveva avvertito una scossa. Mi telefonò dicendo: "Guarda mamma, io ho paura, questa notte vengo a dormire da voi". Poi in quel mese ci vedevamo sempre a pranzo, lei veniva a pranzo a casa, qualche volta non veniva e però in quel periodo, spesse volte mi ha invitato a pranzo a casa sua, tant'è che in una di quelle occasioni, se non ricordo male, doveva essere forse verso fine marzo, appena dopo pranzo, ci fu una violenta scossa di terremoto, intorno alle quattordici e quarantacinque. Eravamo in due stanze diverse, io ero in sala a vedere la televisione e lei era in cucina, stava sbrigando le faccende e ci scontrammo proprio al corridoio e decidemmo di uscire, perché quella ci sembrò la*

soluzione più logica, nonostante fosse presto per recarci a lavoro, decidemmo di uscire, andammo a prendere un caffè e poi alle sedici ognuno si recò al proprio posto di lavoro.

E' emerso, peraltro, che in occasione di una forte scossa registrata a metà marzo 2009, Claudia si spaventò particolarmente e decise di andare a dormire dai genitori.

Testimone Carosi I. - *… molte delle scosse che ci furono nel corso diciamo dei mesi precedenti a marzo furono particolarmente leggere per cui sicuramente non tutte sono state da noi udite, però io mi ricordo perfettamente che lei a metà marzo all'incirca ci fu una scossa forte comunque in serata e lei chiamò i miei genitori e disse che preferiva comunque recarsi a dormire a casa loro perché si sentiva più tranquilla rispetto al fatto di dormire invece nel suo appartamento da sola.*

Pubblico Ministero – *Dove si trovava il suo appartamento?*

Testimone, Carosi I.– *In via XX Settembre n. 123 ed era un terzo piano.*

Pubblico Ministero – *Invece i suoi genitori?*

Testimone, Carosi I. *– Dunque, io e i miei genitori abitiamo in uno stesso stabile che si trova in viale Croce Rossa n. 105/C, io sto al pianoterra e i miei genitori hanno un primo e secondo piano.*

Pubblico Ministero – *E perché si sentiva più sicura e vi sentivate più sicure a stare in quel palazzo?*

Testimone, Carosi I. *– Allora intanto spesso diciamo è capitato anche in occasione della scossa del 30 che lei si sia fermata nella mia abitazione perché comunque era un pianoterra e quindi aveva una stabilità completamente differente rispetto per esempio alla camera di mia madre che era un terzo piano e che comunque dove le scosse si avvertivano di più, però in realtà soprattutto per il fatto che la nostra abitazione è stata edificata nell'89, è stata fatta da noi nel senso comunque… non ce l'ha fatta… nel senso tutti amici di famiglia, ingegneri, eccetera, per cui eravamo particolarmente*

sicuri non solo del tipo di terreno sul quale abitiamo, ma anche proprio per la costruzione dell'edificio tant'è vero che, io questo ci tengo a dirlo, sia il mio appartamento che quello dei miei genitori sono stati comunque classificata A e hanno subito danni veramente minimi nella scossa del 6 aprile del 2009.

La scelta di Claudia di trasferirsi a casa dei genitori era dovuta, secondo quanto riferito dalla madre e dalla sorella, non solo e non tanto all'esigenza di avere compagnia e rassicurazioni dai familiari più stretti, ma anche e soprattutto al fatto che i genitori abitavano al primo piano e la sorella al piano terra e dunque, rispetto all'appartamento di via XX Settembre n. 123, si trovavano in condizioni di maggior sicurezza ed avevano la possibilità di abbandonare più in fretta e facilmente l'edificio in caso di scosse di terremoto.

Il teste De Nuntiis, peraltro, ha chiarito che l'appartamento di Claudia era posto al terzo piano di un edificio dell'edilizia popolare nel quale si avvertivano le vibrazioni anche quando in strada passavano i mezzi della nettezza urbana.

Carosi Claudia si sentiva più sicura nell'immobile dei suoi genitori anche indipendentemente dalla loro presenza in casa. Sul punto Tomei Fiorella ha riferito di un episodio accaduto il 27.3.09 quando, con suo marito, si era recata in Puglia per il fine settimana ed ebbe notizia che a L'Aquila c'era stata una scossa di terremoto. In tale occasione Tomei parlò al telefono con Claudia la quale le disse che non aveva sentito la scossa, chiarendo che si trovava a casa sua (della madre), confortata dalla presenza al piano terra della sorella. Tomei Fiorella, peraltro, ha ricordato che, rientrata a casa con suo marito il 29.3.09 verso mezzanotte, si stupì nel trovare Claudia che dormiva sul loro divano. La teste ha riferito che in tale occasione sua figlia le riferì che quella mattina si era avvertita una scossa a Sulmona e che lei si era talmente impaurita da aver deciso di non tornare a casa sua in via XX Settembre ma di rimanere in via della Croce Rossa.

Con specifico riferimento alla scossa del 30.3.09, Carosi Ilaria ha riferito che si trovava in casa con Claudia ed era intenta a prendere un caffè prima di uscire. Avvertita la scossa, le due sorelle uscirono dall'appartamento e Claudia si recò presso lo studio legale dell'avv. Valentini ove lavorava come avvocato. Dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso tuttavia che Claudia non entrò nello studio legale in quanto l'avv. Valentini aveva fatto evacuare l'immobile subito dopo la scossa. Carosi Ilaria ha riferito, pertanto, che Claudia rimase in strada fino a sera.

Testimone, Carosi I. *– Sì, allora io non ricordo a che ora noi ci ritrovammo sostanzialmente fuori casa, comunque era sicuramente per ora di cena, tant'è vero che noi avevamo sostanzialmente deciso, anche d'accordo con mia madre, mia madre aveva detto: "Va beh, visto che oggi la giornata è andata così…", perché anche… io poi ero andata in centro anch'io con mio marito per stare fuori, per cui eravamo tornati a casa credo intorno alle 21.00, 21.00 e qualcosa, e mia madre aveva detto: "Va beh, è andata così, prendiamo delle pizze magari e rientriamo e mangiate da me". In realtà mentre sono andati a prendere queste pizze ha fatto un'altra scossa di terremoto e quindi a quel punto abbiamo deciso, credo fossero circa le 21.30, di non rientrare ulteriormente e di restare ulteriore tempo fuori casa e non ricordo a che ora siamo rientrati, comunque tardi. Sostanzialmente…*

Carosi Ilaria ha poi chiarito che sua sorella, la sera del 30.3.09, dormì da lei e che rientrarono solo verso mezzanotte. In particolare quella sera, secondo quanto riferito da Ilaria, Claudia si pose il dubbio se fosse o meno necessario dormire fuori ma poi si fermò a dormire sul divano della sorella.

Avv. Parte Civile, Di Rocco *– Fu Claudia a dirle quella sera o non fu Claudia a dirle quella sera, dice: "Ma allora questa sera rimaniamo a dormire fuori"?*

Testimone, Carosi I. *– Sì, sì, fu lei, cioè diciamo ci ponemmo il problema che facciamo, rientriamo, non rientriamo, chiaramente di rientrare proprio non è che ce la sentivamo nessuno di noi, quindi diciamo è stato un influenzarsi reciproco rispetto a questo.*

Con riferimento alla scossa del 30.3.09, poi, lo stato di ansia e di preoccupazione di Claudia trova conferma anche nel racconto della sua amica De Amiciis Alessia che ha riferito che Claudia quel pomeriggio le mandò un sms riferendole che non era entrata nello studio legale, invitandola ad uscire a sua volta e dicendole che potevano incontrarsi a piazza Duomo. La teste De Amiciis, peraltro, ha riferito che durante il pomeriggio trascorso insieme, ebbe modo di commentare la situazione con Claudia e che la sua amica notava, con paura, che le scosse non stavano finendo ma stavano aumentando sempre di più.

Ilaria Carosi, inoltre, ha spiegato come la preoccupazione per le scosse di terremoto, fino al 31.3.09, condizionava anche i comportamenti quotidiani della famiglia. In particolare la teste ha riferito che il 31.3.09 sua sorella Claudia si recò da un dermatologo perché doveva far controllare una neoformazione al braccio. Ilaria ha ricordato che suo marito accompagnò Claudia e che sua sorella era preoccupata delle conseguenze che si sarebbero potute verificare se fosse arrivata una scossa proprio nel momento in cui il medico stava intervenendo con il laser sul suo braccio. Dal canto suo Ilaria ha riferito che quel giorno si recò dal parrucchiere e decise di non farsi fare la tinta per rimanere il minor tempo possibile in un luogo chiuso con ridotte possibilità di uscita in caso di scossa improvvisa. Ilaria, inoltre, ha ricordato che il 31.3.09, per la situazione di allarme creata dalla scossa del 30.3.09, le prove del coro del quale faceva parte vennero annullate "*per motivi di sicurezza*", atteso che dovevano essere tenute in un edificio "*vecchissimo*" e, dunque, poco sicuro. Tali prove

tuttavia, secondo il racconto della teste, vennero effettuate il 3.4.09, dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi.

I testimoni escussi, poi, hanno riferito chiaramente della conoscenza che Carosi Claudia ebbe della convocazione della riunione della Commissione Grandi Rischi.

In particolare sia la madre (Tomei Fiorella) che la sorella (Carosi Ilaria) hanno riferito che, a partire dal mese di marzo, era cresciuta da parte di tutta la famiglia l'ansia di ricevere notizie aggiornate sullo sciame in corso. Tomei Fiorella ha usato l'espressione "*avevamo sete di notizie*". Carosi Ilaria ha spiegato come in quel periodo con sua sorella "*seguivamo più del normale i TG locali e leggevamo i quotidiani locali perché chiaramente i nazionali non ci davano notizie rispetto al terremoto*" ed ha ricordato che spesso si collegavano al sito dell'I.N.G.V. per informarsi sull'aggiornamento della situazione.

Quanto alla conoscenza della convocazione e dell'esito della riunione, Tomei Fiorella ha riferito che nel primo pomeriggio del 31.3.09 apprese dai telegiornali insieme a sua figlia Claudia che si sarebbe riunita la Commissione Grandi Rischi per dare indicazioni alla popolazione in merito alle scosse di terremoto ed ha aggiunto che il 1.4.09 (sempre guardando il telegiornale locale) madre e figlia (Claudia) appresero che gli esperti avevano sostenuto che il rilascio di energia era favorevole e che non si poteva ipotizzare una scossa più forte di quelle che si erano già registrate.

Avv. Parte Civile, Rizzo – *Ci vuole dire per cortesia cosa, come venne a conoscenza della riunione della Commissione Grandi Rischi?*

Testimone, Tomei F. – *Sì, a pranzo vedevamo…*

Avv. Parte Civile, Rizzo – *Scusi! E dei risultati della riunione stessa?*

Testimone, Tomei F. *– Sì, noi a pranzo di solito non è che vedevamo sempre il telegiornale, però negli ultimi giorni di marzo, appunto per gli avvenimenti che c'erano stati, avevamo sete di notizie. Il 30 ci fu quella scossa devastante, quella delle quattordici, quindici e trentotto. Il giorno seguente in uno dei telegiornali, quelli penso il Tg 3 o giornali Tv 1, giornali, telegiornali locali, mi scusi, apprendemmo che ci sarebbe stata questa riunione convocata dal Dottore Bertolaso, per dare indicazioni alla popolazione proprio in merito a queste scosse di terremoto. Poi c'era la questione dei vari allarmi che erano stati lanciati ed in un certo qual modo apprendemmo dai telegiornali.*

Avv. Parte Civile, Rizzo *– Ora vuole dire per cortesia se Claudia era a conoscenza degli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi? Ebbe conoscenza di questa situazione?*

Testimone, Tomei F. *– Sì, sì, sì.*

Avv. Parte Civile, Rizzo *– Se ebbe conoscenza, ci dovrebbe dire anche come fa a saperlo?*

Testimone, Tomei F. *– Ma ebbe conoscenza sempre dai telegiornali e commentando appunto il fatto che avevano detto che questi eventi non erano prevedibili, che questo rilascio di energia era favorevole e che non c'era… Non si poteva ipotizzare una scossa pa forte di quelle che finora c'erano state…*

Pubblico Ministero *– Una precisazione! Sulla fonte informativa, in merito all'esito della riunione, lei si trovava insieme a sua figlia Claudia quando avete saputo l'esito della riunione?*

Testimone, Tomei F. *– Sì, sì.*

Pubblico Ministero *– Dove eravate?*

Testimone, Tomei F. *– A casa.*

Pubblico Ministero *– Ricorda se era la sera oppure il… Quale giorno?*

Testimone, Tomei F. *– Guardi la sera del 31 apprendemmo che la riunione era ancora in corso. Apprendemmo che c'era stata la volontà di denunciare le persone che*

mettevano in giro queste voci e credo che proprio l'esito della riunione, se non erro, l'abbiamo saputo il giorno dopo, il primo a pranzo.

***Pubblico Ministero** – A pranzo?*

***Testimone, Tomei F.** – Sì.*

***Pubblico Ministero** – Guardando un telegiornale?*

***Testimone, Tomei F.** – Sì, sì, sicuramente.*

***Pubblico Ministero** – Ricorda quale fosse il telegiornale?*

***Testimone, Tomei F.** – Ma guardi sicuramente esco dal lavoro alle tredici e trenta, sicuramente sarà stato un telegiornale locale o comunque il Tg 3 delle quattordici.*

Carosi Ilaria, inoltre, ha ricordato di aver commentato con la sorella le notizie sulla riunione a partire dal 1.4.09. In particolare Claudia si sentì rassicurata dalla mancata presenza alla riunione del dott. Bertolaso, circostanza interpretata come sintomatica di scarso allarme. Le sorelle, come riferito in dibattimento, commentarono le notizie facendo espresso riferimento a concetti e termini affermati in sede di riunione e nelle interviste successive, e si sentirono tranquillizzate.

***Testimone Carosi I. -** … Oltre al fatto che già nella nostra testa le informazioni che noi avevamo ritenuto che ci avevano colpite erano state queste informazioni tranquillizzanti che comunque dicevano che era meglio che ci fossero più scosse perché l'energia, questo dava modo all'energia di scaricarsi a poco a poco, e anche ci confrontammo sul fatto che era molto improbabile che ci sarebbero state scosse superiori a quelle che si erano verificate fino ad allora, e quindi diciamo che questa cosa ce la siamo ridetta. Ma soprattutto mia sorella insomma che era un po' scherzosa, un po' ironica, però poi di fatto andava spesso a cogliere delle cose insomma, mi ricordo che fece questa uscita, anche davanti a mamma, infatti anche mia mamma ha memoria di questa cosa, dicendo: "Guarda non è solo quello che ci stanno dicendo e come ce lo*

stanno dicendo, ma figurati che non è nemmeno venuto Bertolaso" e quindi se la cosa fosse stata grave, cioè Bertolaso dove c'è una catastrofe oppure una situazione comunque di pericolo si reca, per cui lei disse: "Oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto" e quindi ricordo che fu questo il discorso che facemmo. Credo che lei avesse avuto queste informazioni anche dal fatto che lei guardava spesso Studio Aperto, praticamente tutti i giorni, che è invece un telegiornale che io non guardo, e quindi questa cosa me la ricordo perché lei mi disse che non soltanto a livello locale, io invece avevo visto perlopiù telegiornali locali, lei mi disse: "Guarda che persino Studio Aperto, che comunque è un nazionale, ha dato notizia di questa riunione"[76].

***Pubblico Ministero** – Nei vostri discorsi, ha detto lei avete parlato il 1° aprile a casa di sua madre.*

***Testimone, Carosi I.** – Sì.*

***Pubblico Ministero** – Nei vostri discorsi si è fatto riferimento in particolare a dichiarazioni di alcuni degli esperti, di qualcuno, si è fatto il nome di…, che Claudia stessa abbia fatto riferimento a precise dichiarazioni, se lo ricorda?*

***Testimone, Carosi I.** – Sì, del dottor De Bernardinis, lei mi disse che quelle erano le dichiarazioni che aveva sentito. Io personalmente avevo sentito sia le sue che quelle per esempio del sindaco Cialente che chiaramente nelle regionali era andato mentre probabilmente su Studio Aperto credo di no, insomma non lo so.*

***Pubblico Ministero** – E quali erano le dichiarazioni di De Bernardinis che ricordava Claudia?*

***Testimone, Carosi I.** – Erano sempre rispetto al fatto che comunque non c'era una situazione che ci doveva allarmare, che potevamo stare tranquilli.*

---

[76] L'edizione di Studio Aperto delle ore 12.25 del 1.4.09 recava il seguente titolo "*Sindrome da terremoto* ***(ma il pericolo non c'è)***" che veniva sovraimpresso sulle immagini mentre il giornalista pronunciava le parole: "*Leggere scosse di terremoto tormentano l'Abruzzo e L'Aquila. Un vulcanologo lancia l'allarme, prevede un sisma catastrofico; subito si scatena il panico tra la popolazione. Per la Protezione Civile* ***non c'è pericolo*** *e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme*".

Il comportamento di Carosi Claudia successivo alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, come riferito dai testi escussi, cambiò. Tutti i testi hanno riferito di aver percepito con chiarezza che Claudia si sentì tranquillizzata.

Pubblico Ministero *– E il contenuto di questa informazione quale era?*

Testimone, Carosi I. *– Di quale informazione?*

Pubblico Ministero *– Di quella da voi recepita?*

Testimone, Carosi I. *– Quella della commissione.*

Pubblico Ministero *– Della contrapposizione tra l'allarmismo della camionetta che girava…?*

Testimone, Carosi I. *– Sì, che comunque potevamo stare tranquilli, io ricordo perfettamente che la cosa che a me personalmente, questo insomma posso riferire che mi aveva tranquillizzato era relativa al fatto che comunque non ci sarebbero state scosse più forti di quella, quindi dentro la mia testa dicevo: "Va beh, fino a quella non è successo niente, quindi chiaramente questa energia che si scarica, si scaricherà con scosse sempre più basse", diciamo così.*

Pubblico Ministero *– E questi argomenti erano frutto, erano poi oggetto di conversazione e di confronto con sua sorella?*

Testimone, Carosi I. *– Lo sono stati in quella situazione lì.*

Tomei Fiorella ha riferito che Claudia, che come si è visto nel mese di marzo aveva spesso preferito dormire a casa dei genitori (anche quando essi erano assenti) o della sorella Ilaria, decise di tornare a casa sua, al terzo piano di via XX Settembre.

Avv. Parte Civile, Rizzo – *A questi commenti che facevate in famiglia anche per dire così della televisione etc., ci vuole dire se se lo ricorda che condotta tenne Claudia successivamente alla riunione della Commissione Grandi Rischi? Cioè successivamente al 31 marzo, Claudia come si comportò?*

Testimone, Tomei F. – *Claudia fino al 31 marzo rimase a casa a dormire, poi il primo aprile pranzò a casa, uscimmo, era un mercoledì, lo ricordo benissimo, per andare a lavoro, e lei uscì con una valigetta, con tutte le sue cose, le cose che aveva portato a casa, disse: "Basta, io adesso me ne torno a casa, a casa mia perché sono più tranquilla e quindi niente, voglio tornare a casa, perché qua mi sembra di stare agli arresti domiciliari" scherzò con questa frase.*

Avv. Parte Civile, Rizzo – *Dopo la riunione, Claudia si tranquillizzò?*

Testimone, Tomei F. – *Sì, sì, si tranquillizzò notevolmente…*

E' emerso, in dibattimento, che la sera del 1.4.09 si avvertì un'ulteriore scossa di terremoto. Subito dopo Tomei Fiorella telefonò allarmata a Claudia che si trovava a cena a casa di amici (tra i quali Tomassi Irene). Risulta che in tale occasione Claudia si lamentò per la preoccupazione manifestata da sua madre, ritenuta ingiustificata proprio per le rassicurazioni appena ricevute.

Dopo aver conosciuto l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Claudia, secondo quanto riferito da Ilaria, rimase a dormire dalla madre solo una notte "*per far contenta mia madre sostanzialmente, ma poi volle fortissimamente tornare nel suo appartamento*".

Il teste De Nuntiis ha ricordato che quando usciva con Claudia prima del 31.3.09, erano molto attenti nel frequentare i locali del centro storico aquilano e rimanevano "*più all'esterno che all'interno*", mentre dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi queste precauzioni vennero abbandonate. De Nuntiis, inoltre, ha riferito di aver appreso autonomamente notizie sull'esito della Commissione Grandi Rischi ma ha ricordato di aver commentato con

Claudia la breve durata della riunione, l'assenza di Bertolaso e la battuta su vino rosso pronunciata dal prof. De Bernardinis nell'intervista a TV Uno. Tali elementi, secondo il ricordo del teste, avevano contribuito in modo determinante a tranquillizzare Claudia.

La sera del 5.4.09 Claudia si trovava sola in casa a via XX Settembre n. 123 e si sentì con la sorella dopo la prima scossa. In tale occasione Ilaria, come ricordato in dibattimento, chiamò Claudia e le riferì che sua cognata si era molto spaventata ed aveva deciso di andare a dormire in macchina. Claudia rispose che la scossa le aveva fatto un po' paura ma che aveva deciso di mettersi a dormire. Ilaria ha riferito che sia lei che sua sorella si erano sentite tranquille, ricordandosi il messaggio rassicurante appena ricevuto ("*ci hanno detto che più forte di così non fa, quindi …*").

L'esame dei diversi testi, inoltre, ha consentito di appurare che Claudia la sera del 5.4.09 stava vedendo la televisione e che ebbe modo di commentare via sms il programma con alcuni suoi amici. Ilaria ha riferito che in uno di tali messaggi Claudia scrisse di aver notato, con tenerezza, che la signora del primo piano del suo palazzo era scesa in strada. La circostanza, come chiarito da Ilaria, era dovuta al fatto che dopo la prima scossa i condomini erano scesi e la signora del primo piano aveva preferito non rientrare. Ilaria ha riferito che sua sorella, dopo la prima scossa, non ritenne neanche di scendere a confrontarsi con gli altri condomini.

Tomassi Irene, inoltre, ha riferito che dopo la prima scossa si scambiò soltanto un sms con Claudia ma che dopo la seconda scossa (quella delle ore 00.39) decise di telefonarle. In tale occasione Claudia disse che forse quella era l'ultima scossa e che si poteva andare a dormire.

Negli stessi termini ha riferito il fidanzato di Claudia, De Nuntiis, al quale Claudia disse "*tanto ormai ha fatto, non succede nulla. Sto più comoda, rimango qui*".

Tomei Fiorella ha riferito che Claudia la sera del 5.4.09, dopo aver cenato a casa dei genitori, si fece la doccia e, nonostante le sue reiterate insistenze, preferì andare a dormire a casa sua, dicendo che era tranquilla. Dopo la scossa delle ore 22.48 Tomei Fiorella, secondo quanto riferito, chiamò la figlia che si trovava, tranquilla, nel suo letto. In tale occasione, secondo il racconto di Tomei, Claudia le disse che doveva interrompere la conversazione perché il suo fidanzato (Daniele De Nuntiis) stava cercando di contattarla e comunque si dimostrò infastidita e disse che la madre ed il fidanzato la stavano angosciando con le loro preoccupazioni. Dopo la scossa delle 00.39 Tomei Fiorella, avendo capito che sua figlia era tranquilla e che non voleva essere disturbata, decise di non chiamarla.

Testimone, Tomei F. *–… Il 5 lei venne a pranzo ed a cena a casa nostra, dopo cena decise di fare farsi una doccia, per cui io pensai "Si fa la doccia, dorme a casa" invece no, dice: "Mamma vado via" dissi: "No, Claudia", tra l'altro quella sera improvvisamente non mi sentivo bene, avevo un dolore fortissimo in mezzo al petto, la pregai di rimanere a dormire da noi, lei mi disse: "Ah, c'hai papà, c'hai Ilaria che abita sotto, che debbo rimanere a fare io, poi ormai ci hanno detto di stare tranquilli, non è necessario che io rimanga qui". Quando ci fu la scossa quella delle ventidue e quarantotto… E se ne andò, mi scusi, volevo dirle anche questa cosa. Se ne andò in malo modo da casa, salutò il padre, lo baciò ed a me mi disse solo ciao, tant'è che io la richiamai, le dissi: "Ma non mi dai neanche un bacio" lei in maniera nervosa venne e mi diede questo bacio anche in maniera forzata diciamo. Alla scossa delle ventidue e quarantotto, la chiamai e lei mi rispose ridendo, mi disse: "Ah, ti sei messa paura, io sto qua a letto, sto tranquilla, non ti preoccupare" la pregammo di venire a casa, ma lei non volle sentire ragioni. Poi alla scossa successiva… Ah, poi dopo lei mi disse: "Guarda debbo riappendere, perché mi chiama Daniele" Daniele era il suo ragazzo. Mi disse: "Fra te e lui mi state angosciando, io sto tanto tranquilla e voi mi state rimettendo di*

nuovo le ansie". Poi alla scossa successiva lei non chiamò e decidemmo di non chiamarla anche noi per una sorta così di… Dice: "Non ci chiama, probabilmente starà dormendo, è inutile disturbarla…"

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Carosi Claudia, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, le testimonianze della sorella Ilaria e della madre Tomei Fiorella hanno consentito, in primo luogo, di accertare la sussistenza di un'abitudine familiare a fuggire dai luoghi chiusi in occasione di singole significative scosse di terremoto. E' stato chiarito che a Claudia era rimasto particolarmente impresso un episodio nel quale, quando era bambina, era stata fatta uscire di corsa dall'asilo a causa di una scossa.

Claudia, tuttavia, aveva continuato ad avere concreta paura del terremoto anche da adulta. In occasione di ogni scossa significativa, infatti, Claudia abbandonava immediatamente i luoghi chiusi.

A metà marzo, nella fretta di uscire di casa subito dopo una scossa, si "scontrò"

nel corridoio con la madre che era andata a farle visita.

A partire da quando le scosse dello sciame sismico aquilano erano iniziate a crescere per numero ed intensità, Claudia preferì recarsi a dormire nell'edificio dei genitori. Questa scelta, come chiarito dai testimoni, non era dovuta solo all'esigenza di trarre conforto e coraggio dalla vicinanza dei genitori e della sorella, ma costituiva anche una mirata misura di cautela, in quanto l'edificio dei genitori era più recente ed era stato costruito secondo regole di sicurezza migliori rispetto al suo suo alloggio di edilizia popolare.

Del resto, rimanendo a casa propria (sita al terzo piano), Claudia aveva anche maggiori difficoltà ad abbandonare l'appartamento in caso di scosse.

Dal 27.3.09 al 29.3.09 i genitori di Claudia si recarono in Puglia e Claudia si trasferì a casa loro. Il 29.3.09, tuttavia, si avvertì una forte scossa di terremoto a Sulmona e Claudia si impaurì a tal punto che, pur sapendo che i genitori sarebbero rientrati, rimase a dormire sul divano preferendo non rientrare a casa sua a via XX Settembre.

In occasione della forte scossa del 30.3.09 Claudia si recò allo studio legale presso il quale lavorava ma non entrò (il *dominus* quel pomeriggio fece sospendere ogni attività lavorativa) e passò tutto il pomeriggio all'aperto, sollecitando alcuni amici (tra i quali Tomassi Irene) a raggiungerla in piazza Duomo e facendo rientro solo verso la mezzanotte. In tale occasione, peraltro, Claudia non rientrò a casa sua ma si fermò a dormire sul divano dalla sorella, al primo piano dell'edificio dei genitori.

Il 31.3.09 Claudia doveva andare da un dermatologo per un piccolo intervento al braccio e manifestò alla sorella il timore per le conseguenze che si sarebbero potute verificare se fosse arrivata una scossa proprio nel momento in cui il medico stava intervenendo con il laser sul suo braccio.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della**

riunione della Commissione Grandi Rischi, in dibattimento è emersa una prova certa in ordine alle modalità con le quali Claudia apprese non solo della convocazione ma anche dell'esito della riunione. In famiglia, infatti, c'era "*sete di notizie*" e, in quel periodo, si prestava maniacale attenzione ai telegiornali (in particolare quelli locali) e si consultava il sito internet dell'I.N.G.V. per informarsi in tempo reale sull'evoluzione della situazione. L'esito della riunione è stato appreso da Claudia attraverso la lettura dei giornali e la visione di una pluralità di telegiornali, anche nazionali (TV Uno, TG3 e Studio Aperto) e, secondo quanto riferito da tutti i testi escussi, ha avuto un effetto sorprendentemente rassicurante.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che Claudia, secondo quanto riferito dal teste De Nuntiis, "*è cambiata dalla notte al giorno*".

Dopo il 31.3.09, infatti, Claudia è rimasta a dormire a casa dei genitori solo per una ulteriore notte ("*per fare contenta mia madre*" secondo il racconto della sorella Ilaria), ma poi è stata ferma e determinata nella sua volontà di fare rientro a via XX Settembre.

Il teste De Nuntiis ha riferito che, dopo la rassicurazione ricevuta, Claudia non si poneva più il problema di permanere di sera all'interno dei locali chiusi del centro storico di L'Aquila.

La sera del 5.4.09, nonostante le insistenze di sua madre che non si sentiva bene, Claudia rimase irremovibile nella decisione di dormire a casa sua. Quest'atteggiamento appare in netto e radicale contrasto con la forte propensione (esplicitata in chiare e reiterate richieste) a trovare ricovero presso l'appartamento dei genitori e della sorella fino al 31.3.09. Nel corso della serata, nonostante ci fossero state due scosse chiaramente avvertite, Claudia non solo

non scese in strada a decidere cosa fare con i condomini ma, nel corso di una telefonata con Tomassi Irene, si disse tranquilla ritenendo che con tali scosse il terremoto avesse "*fatto*".

Appare chiaro il riferimento di tale espressione al concetto di scarico di energia ed al fatto che una pluralità di scosse piccole (come, appunto, quelle delle ore 22.48 e delle ore 00.39 della notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 che si aggiungevano a quelle dello sciame in corso) rappresentavano una "situazione favorevole", che non avrebbe consentito il verificarsi di un'unica scossa distruttiva.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Carosi Claudia.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Carosi Claudia, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbe certamente mutato le abitudini di cautela ed abbandonato le misure precauzionali individuali apprese per tradizione familiare, seguite durante lo sciame iniziato nel 2008 e non abbandonate neanche in occasione della scossa pomeridiana del 30.3.09.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Carosi Claudia non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, Claudia certamente sarebbe uscita di casa (o avrebbe dormito a casa della sorella o dei genitori), come aveva sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che la portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di

ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non la avrebbe sorpresa in casa.
Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.
Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo della vittima.

L'esame della specifica vicenda personale, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto Carosi Claudia a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che potrebbero aver inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Sul punto si rileva che i testimoni escussi hanno riferito che Claudia, nel motivare la propria determinazione di rimanere in casa la sera del 5.4.09, ha espressamente fatto riferimento al fatto che la mattina successiva si sarebbe dovuta recare presso il Tribunale di L'Aquila per motivi di lavoro ("*Io dormo qua, dormo qua anche perché domani mattina devo andare in Tribunale presto, devo andare a consegnare un atto*").
Questa motivazione ulteriore (rispetto alla condotta degli imputati) che ha inciso sulla scelta di Carosi Claudia di rimanere a casa la sera del 5.4.09 non costituisce un fattore condizionalistico alternativo di particolare significato.
L'impegno evidenziato da Claudia, infatti, non risulta aver avuto alcun carattere di particolare urgenza e, comunque, poteva essere svolto nell'arco dell'intera mattinata successiva, non essendo emerso che Claudia avesse anche altri impegni. L'esigenza di depositare un atto in Tribunale ha costituito dunque per Claudia un impegno normale, ordinario in relazione alla sua

attività lavorativa, differibile quantomeno in riferimento all'orario nell'arco della mattina del 1.4.09 e che poteva essere rispettato anche fermandosi a dormire a casa dei genitori.

Il 30.3.09, in occasione della scossa delle prime ore del pomeriggio, Carosi Claudia non era addirittura entrata nello studio legale presso il quale lavorava e, per tutto il pomeriggio, non aveva atteso ai suoi impegni lavorativi e professionali (con il consenso, anzi su disposizione, dell'avvocato Valentini, titolare dello studio). Ciò in considerazione dello stato di allarme che la scossa del 30.3.09 aveva ingenerato non solo nell'avv. Valentini ma anche, per quanto riferito dai testi escussi, direttamente nella stessa Claudia. Quest'ultima, infatti, non si limitò ad approfittare della chiusura dello studio legale per andare a piazza Duomo ma chiamò alcuni amici (tra i quali Tomassi Irene), insistendo perchè anche loro uscissero e la raggiungessero.

Alla luce del comportamento pregresso di Claudia, pertanto, si ritiene evidente che la scelta di rimanere in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 non può essere seriamente ricondotta, se non per una minima e trascurabile parte, all'esigenza lavorativa della mattina successiva.

Dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno rivolto in sede di controesame a Carosi Ilaria, appare configurabile un ulteriore possibile fattore condizionalistico alternativo, una possibile motivazione diversa dalla condotta degli imputati (dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla scelta di Claudia di rimanere nel suo appartamento la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Il riferimento è alla diffusione di notizie "tranquillizzanti" da parte di un (non meglio identificato) ingegnere in un'intervista nella quale si affermava che a L'Aquila si potevano ritenere a rischio di crollo soltanto i palazzi antichi e solo in caso di scosse "*oltre il nove Richter*". Sul punto, richiamando integralmente

quanto già osservato sull'argomento in relazione alla posizione di Bonanni Anna Berardina, appare significativo il passaggio della testimonianza di Carosi Ilaria di seguito trascritto:

Testimone Carosi I. -*… si ribadì il fatto che bisognava dar credito soltanto alle informazioni che passavano da queste persone e questo ricordo che lo disse anche qualcuno, credo… non mi ricordo se della Protezione Civile o dell'I.N.G.V., però si ribadiva il concetto che le informazioni che noi dovevamo cercare da cittadini erano le informazioni che arrivavano da canali di esperti o comunque di persone titolate a parlare, per cui questo ci dava anche… ancor di più ci rendeva credibile il messaggio che era passato da quella riunione perché era come se si dicesse: "Tutto quello che dicono al di fuori di questo sono chiacchiere", no. Mi ricordo che il 30 mentre eravamo in piazza incontrai un'altra persona che mi disse che giravano queste camionette che diffondevano allarme e poi ricordo anche di aver sentito che c'erano state delle denunce nei giorni successivi rispetto a un camioncino che girava, per cui il messaggio era quello, cioè: attenzione, prendete le informazioni da chi è titolato a parlare, più di loro che sono venuti apposta chiaramente non… E quindi noi ci siamo affidati più di tutto a quello che sentivamo da…*

Per Carosi Claudia, come per molti altri, l'autorevolezza della fonte dalla quale proveniva il messaggio rassicurante ha fatto, dunque, passare in secondo piano i messaggi, sia quelli rassicuranti che quelli allarmistici, che si susseguivano durante lo sciame sismico ma provenivano da fonti non altrettanto qualificate. Si ritiene, pertanto che questo genere di informazioni non abbia costituito nel processo motivazionale di Carosi Claudia un fattore condizionalistico alternativo apprezzabile.

Nel corso della sua deposizione Carosi Ilaria ha fatto riferimento al diverso valore che i singoli riconoscono alle informazioni provenienti da una fonte

istituzionale: i soggetti con un più elevato grado di istruzione sono più portati a prestare affidamento a tale genere di informazioni, proprio in quanto sono riconoscono pienamente l'autorevolezza della fonte che le emana:

Testimone Carosi I. - *"Anzi io ho notato anche che, mi dispiace anche dirla questa cosa perché non vorrei che sembrasse classista, però le persone di una certa cultura si sono affidate a uomini di cultura e quindi hanno recepito, anche con più forza, con maggiore forza …".*

Non appare, infine, sostenibile che la decisione di Carosi Claudia di tornare nel suo appartamento dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi e di rimanervi la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 sia riconducibile alla necessità di sottrarsi all'atteggiamento ansioso ed oppressivo della madre. Claudia, infatti, aveva la possibilità di fermarsi a dormire a casa della sorella sita al piano terra dello stesso edificio ove si trovavano i genitori e, come aveva già fatto diverse volte in passato, avrebbe potuto restare a dormire da Ilaria se fosse stata effettivamente infastidita dall'apprensione di sua madre.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi dei possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Carosi Claudia in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione della vittima di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in misura assolutamente prevalente alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi escussi appare indubbia.

Dei cinque testimoni escussi solo due (Carosi Ilaria e Tomei Fiorella) si sono costituiti parte civile nel presente processo.

Il ricordo dei fatti è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato semplice e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[77] La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti, la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte seguendo un filo conduttore comune, ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo spontaneo e genuino di vicende realmente vissute. In tal senso si evidenziano i riferimenti al particolare carattere di Carosi Claudia, alle sue insofferenze nei confronti delle insistenti telefonate della madre ed al comportamento assunto la sera del 5.4.09 mentre guardava la televisione scambiando sms con i familiari e gli amici più stretti ed ironizzando sul timore delle scosse che si succedevano manifestato da una vicina che era scesa in strada e non voleva rientrare in casa.

Le circostanze riferite dai testi costituiti parte civile, poi, hanno trovato puntuali riscontri esterni nel contenuto della ricostruzione dei medesimi episodi effettuato dai testimoni privi di interesse economico diretto alla vicenda in esame.

Il fatto che Carosi Claudia lavorava, come avvocato, presso lo studio dell'avv.

[77] Si rileva che all'udienza del 30.11.11, quando sono stati sentiti Carosi Ilaria, De Nuntiis Daniele, De Amicis Alessia e Tomassi Irene, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS; all'udienza del 7.3.12, quando è stata sentita Tomei Fiorella, erano presenti in aula gli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE.

Valentini e che da tale studio risultano assistite alcune delle parti civili del presente processo (Carosi Paolo, Tomei Fiorella e Carosi Ilaria) appare assolutamente irrilevante: l'attento e scrupoloso esame dell'istruttoria dibattimentale ha consentito infatti di accertare che tale dato è rimasto del tutto neutro rispetto al contenuto delle deposizioni testimoniali assunte in riferimento al decesso di Carosi Claudia. I cinque testi escussi, infatti, non hanno seguito un'unica struttura espositiva nel ricordo della vicenda. Ciascuno dei testi si è limitato a riferire esclusiovamente i particolari dei quali aveva conoscenza diretta. De Nuntiis Daniele ad esempio, pur essendo all'epoca dei fatti il fidanzato di Carosi Claudia, ha riferito, in relazione comportamento tenuto da Claudia dopo la scossa pomeridiana del 30.3.09, circostanze meno analitiche rispetto a quelle riferite da De Amiciis Alessia, amica di Claudia, senza coordinare la sua deposizione (che evidentemente si è limitata a riproporre in dibattimento l'esperienza in concreto vissuta) con quella degli altri testimoni.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.4 Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo.

Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'appartamento sito al quarto piano dell'edificio ubicato a L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/B.

L'edificio in questione, sito nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1963 - 1964.

In relazione a queste specifiche posizioni sono stati sentiti in dibattimento i testi Cinque Massimo[78], Visione Pierpaolo[79], Bastida Maria Luisa e Giordani Linda Giuseppina[80].

La condotta e le abitudini di Visione Daniela in occasione di scosse di terremoto nel periodo anteriore al 31.3.09 sono state ricordate con precisione in dibattimento da Visione Pierpaolo (il fratello) e da Giordani Linda Giuseppina (la madre).

Testimone, Giordani L. *– L'atteggiamento di Daniela era quello che noi le avevamo trasmesso, che avevamo ricevuto noi da genitori e quindi automaticamente l'abbiamo trasmesso ai figli: come succedeva una scossa, immediatamente si usciva fuori. Anzi venivamo sbalanzati (?), si diceva al paese; ci sbalanzavano fuori. E mi ricordo benissimo già da ragazza io, come succedevano queste scosse, papà e mamma ci portavano fuori, e ricordo non con piacere, ma quasi con nostalgia: ci mettevano in un orto sotto un gelso. Questo particolare mi è rimasto in mente. I ragazzi lo stesso, sono stati abituati, li abbiamo portati fuori.*

Avv. Parte Civile, Alessandroni *– A chi si riferisce quando parla dei ragazzi? Faccia i nomi.*

Testimone, Giordani L. *– Parlo di Daniela e di Pierpaolo, mio figlio.*

Avv. Parte Civile, Alessandroni *– Pierpaolo Visione?*

Testimone, Giordani L. *– Sì. Quando succedevano queste scosse, me ne ricordo una quando abitavamo al quartiere Banca d'Italia, quartiere moderno; successe, stavamo al terzo piano, noi abbiamo preso questi figli, mio marito li prese e li sbatacchiò per le scale – erano corridoi stretti, scale strette – mi ricordo che ci appallottammo quasi per le*

[78] Sentito all'udienza del 15.10.11.
[79] Sentito all'udienza del 22.10.11.
[80] Sentite all'udienza del 25.1.12.

scale, in pigiama, e rimanemmo tutta la notte in macchina, prima a girare, a fare i giretti, e poi in macchina con le coperte alla meglio.

La madre di Visione Daniela, con un lessico spontaneo e diretto, ha comunicato in maniera efficace l'atteggiamento assunto storicamente dalla famiglia in occasione di scosse di terremoto. Il pericolo, infatti, induceva ad abbandonare immediatamente la casa, i figli venivano "*sbalanazati*" fuori, "*sbatacchiati*" per le scale, anche in pigiama e di notte si andava a dormire in macchina.
Negli stessi termini si è espresso il fratello di Daniela, Visione Pierpaolo.

Testimone, Visione P. *– Però c'erano terremoti.. Diciamo ogni X anni c'era un terremoto. Io un memoria e lo ricordo come fosse adesso questa fuga con il pigiama, la mia famiglia, io avevo sette, otto anni, dormivamo a casa nel quartiere Banca di Italia, quindi un quartiere nel centro storico abbastanza moderno all'epoca perché parliamo dei fini anni settanta ed inizio anni ottanta, in cui ci fu una scossa, io ero nel letto e dormivo con mia sorella e con il pigiama mio padre ci prese, erano intorno alle dieci, alle dieci e mezza ci prese a me ed a mia sorella e ci fece scapicollare per le scale di questo quartiere Banca di Italia e ci mise nella sua macchina e dormimmo fuori tutta la notte ma non fu solo quello il caso in cui noi avevamo un certo comportamento perché noi eravamo cittadini aquilani abituati ad avere un certo comportamento in passato.*

L'abitudine all'adozione di misure di cautela individuali era tipica anche della famiglia d'origine del marito di Daniela, Cinque Massimo, come dallo stesso riferito in dibattimento.
Cinque, in particolare, ha ricordato che durante lo sciame sismico iniziato nel giugno del 2008 in un paio di occasioni rimase con la sua famiglia a dormire di notte in macchina dopo una scossa ("*è capitato di rimanere in macchina fuori ed è*

capitato anche a me con loro, con mia moglie un paio di volte durante questo … sotto casa … c'era un piazzale").

Daniela infatti, come confermato dal fratello, era "*terrorizzata*" dallo sciame in corso. Visione Pierpaolo, in proposito, ha ricordato che sua sorella, prima del 31.3.09, aveva paura anche delle scosse più leggere e si era attivata per costruire una casetta in legno nel Comune di Prata d'Ansidonia ove possedeva un terreno agricolo.

Sul punto Giordani Linda Giuseppina, confermando il senso di autentico terrore provato da Visione Daniela in occasione delle scosse, ha riferito:

Testimone, Giordani L. – "*aveva il terrore, Daniela … aveva il terrore proprio. Mi ricordo quando cominciarono a succedere queste prime scosse, Daniela ci parlò e ci disse: mà, ci sta un terreno a Prata per fare una casetta sismica? Ho detto: si ce l'abbiamo, andiamolo a vedere*".

Con riferimento al 30.3.09, Cinque Massimo ha ricordato che Daniela si trovava fuori casa con i bambini che erano andati a giocare a calcio a piazza d'Armi e che sua moglie, subito dopo la scossa pomeridiana di magnitudo 4.1, lo chiamò al telefono (Cinque, medico, era infatti di servizio all'ospedale di Sulmona). Cinque ha riferito che Daniela quel giorno decise di non fare rientro nell'appartamento di via Campo di Fossa e che, dopo aver girato con la macchina ed aver portato i bambini a mangiare da Mc Donald's, si recò con i figli a dormire nella loro seconda casa, sita a circa dieci chilometri da L'Aquila (a S. Gregorio), dove si sentiva più sicura perché l'appartamento era su un unico piano e consentiva un'immediata evacuazione in caso di terremoto.

La circostanza ha trovato conferma anche dalla deposizione della madre di Daniela (Giordani Linda Giuseppina).

Con specifico riferimento alla conoscenza che Visione Daniela ebbe dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, i testi escussi hanno ricordato che la stessa era particolarmente attenta a tutte le informazioni sullo sciame sismico. Ciò sia per la paura innata del terremoto che la contraddistingueva, sia per il suo ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, con responsabilità su decine di dipendenti.

Visione Pierpaolo, in particolare, ha riferito che nel mese di marzo si vedeva quasi quotidianamente con sua sorella la quale, la sera, lo andava a trovare nel suo studio commerciale. Visione, oltre a svolgere attività commerciale, era anche l'amministratore del portale *on line* inabruzzo.com e, proprio in ragione di tale ulteriore attività, si teneva continuamente aggiornato sull'evoluzione dello sciame sismico e sul livello, definito "*massimo*", di attenzione in città ("*il contesto era di paura in tutta la città*").

Visione ha riferito che la notizia dell'arrivo a L'Aquila della Commissione Grandi Rischi ebbe grande risalto in quanto la popolazione era molto preoccupata ed aveva ansia di ricevere notizie scientificamente attendibili. Il teste ha poi riferito che il servizio sulla riunione e l'intervista al prof. DE BERNARDINIS ebbero grande diffusione sul suo portale *online*, in quanto egli riteneva importante fornire ad una città "*sotto stress sismico ed in pieno stato di paura e di confusione*" "*il messaggio che il maggiore organo nazionale esperto della materia*" aveva ritenuto di fornire. L'intervista al prof. DE BERNARDINIS venne, infatti, messa sull'*home page* del sito inabruzzo.com.

La conoscenza da parte di Daniela dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, favorita dalla frequentazione quotidiana con il fratello nel suo particolare ruolo di direttore del quotidiano *on line* sopra ricordato, appare certa.

Sul punto, peraltro, Cinque Massimo ha riferito che, svolgendo la professione medica a Sulmona, non era riuscito a tenersi aggiornato sul tema e che fu

proprio sua moglie a riferirgli dell'esito della riunione. Il teste Cinque, inoltre, ha ricordato che nella settimana successiva al 31.3.09 era venuto ad abitare nell'appartamento posto sul medesimo pianerottolo della sua abitazione un ragazzo greco il quale era preoccupato per il terremoto; Daniela, secondo quanto riferito dal marito, rassicurò tale ragazzo proprio riferendogli le argomentazioni della Commissione Grandi Rischi.

Visione Pierpaolo ha ricordato che la notizia dell'esito della riunione aveva avuto una diffusione anche sui telegiornali nazionali (ad es. su Italia 1[81]) ed ha riferito che sua sorella, dopo il 31.3.09, ripeteva "*se lo dice la Commissione Grandi Rischi possiamo stare tranquilli*". L'autorevolezza della fonte, secondo Visione, aveva svolto un ruolo determinante in relazione alla credibilità del messaggio da parte di tutta la famiglia, che era cresciuta con un alto senso delle istituzioni.

Testimone, Visione P. – *… Lei era la figlia di un funzionario della Corte dei Conti, noi siamo una famiglia di funzionari pubblici. Noi siamo stati cresciuti con dei valori di fiducia ed anche diciamo di rispetto del prossimo. Se un suo collega aveva detto quella cosa ed era uno scienziato, adesso noi non sapevamo i ruoli all'interno che adesso conosciamo, per noi era l'istituzione che aveva detto un qualcosa, non smentito da nessuno dopo. Cioè non è che qualcuno ha detto una cosa e gli altri stanno a posto. Non hanno smentito gli altri. Quindi per noi era la Commissione Grandi Rischi l'organo statale per eccellenza. Ha detto: se lo hanno detto loro stai tranquillo, datti da fare col portale però stai, stiamo tranquilli perché altrimenti ci sarebbe veramente da stare.. da preoccuparsi da stare seduto qui o cioè non si può girare in Italia, se non ci dobbiamo*

[81] Visione Pierpaolo ha ricordato testualmente: "*… mi sembra Italia 1 riportò in un telegiornale dell'una "non c'è allarme", "no pericolo" … questo era il messaggio*".
Il ricordo del teste è evidentemente riferito al telegiornale trasmesso da Studio Aperto alle ore 12.25 del 1.4.09 che recava il seguente titolo "*Sindrome da terremoto* ***(ma il pericolo non c'è)***" che veniva sovraimpresso sulle immagini mentre il giornalista pronunciava le parole: "*Leggere scosse di terremoto tormentano l'Abruzzo e L'Aquila. Un vulcanologo lancia l'allarme, prevede un sisma catastrofico; subito si scatena il panico tra la popolazione. Per la Protezione Civile* ***non c'è pericolo*** *e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme*".

fidare fra le istituzioni. Quindi noi famiglia di dipendenti statali con valori semplici e normali siamo stati portati in quel contesto ad aprire le nostre forze concettuali verso questa parte dello Stato.

Giordani Linda Giuseppina, poi, ha riferito che sua figlia leggeva i giornali quotidianamente e che insieme avevano commentato l'esito della riunione in esame.
Bastida Maria Luisa, peraltro, ha ricordato che anche il piccolo Davide (di undici anni) aveva visto in televisione l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed era rimasto impressionato dall'invito conclusivo a bere un bicchiere di vino rosso. In tale occasione Davide, secondo il racconto di Bastida, aveva chiesto spiegazioni sul significato della frase e la nonna gli aveva spiegato che si voleva intendere che "*il terremoto va scemando, per cui dobbiamo stare tranquilli*".

La sera del 5.4.09 Visione Daniela si trovava a casa con i suoi due figli, e dopo la prima scossa delle 22.48, chiamò al telefono il marito che era di turno all'ospedale di Sulmona. Cinque Massimo, nella sua deposizione testimoniale, ha ricordato lo stato di preoccupazione di Daniela ed ha riferito che, nel corso della telefonata, ripercorse con la moglie l'esito tranquillizzante della riunione che Daniela stessa, nei giorni precedenti, gli aveva riassunto.
La circostanza che Visione Daniela, nonostante l'istintiva reazione di paura al momento delle singole scosse, si sentisse sicura nel restare nell'appartamento la sera del 5.4.09, si evince anche dalla deposizione della madre Giordani Linda Giuseppina. Sul punto, infatti, la teste ha riferito che dopo la scossa delle ore 22.48 si sentì al telefono con Daniela e la invitò a recarsi a casa sua, un'abitazione sita nelle vicinanze (in quanto ubicata nel centro storico di L'Aquila) ma posta al primo piano e, dunque, con immediata via di fuga in caso

di terremoto. La teste Giordani, con il suo linguaggio semplice, diretto ed essenziale, ha riportato la conversazione con sua figlia nei seguenti termini:

Testimone Giordani Linda G. - *"Immediatamente la richiamo, faccio: Daniela, avete sentito?;*
Come no, mà! E' Forte!
Embè, che fate non venite sotto?
No, mà, ha fatto – la parola sua – ha fatto, si è scaricato, stanno gli scienziati, dobbiamo avere fiducia.
Ho detto "ma questa si è scemita. Si, io pure tenevo fiducia, però il sopravvento dell'educazione avuta sarei uscita.

Giordani Linda Giuseppina, dunque, ha ravvisato una contraddizione stridente tra il comportamento tenuto dalla figlia la sera del 5.4.09, dopo la scossa delle ore 22.48, ed il tradizionale atteggiamento di paura sempre manifestato da Daniela in occasione di scosse, anche meno intense, di terremoto. Daniela, infatti, la sera del 5.4.09 non uscì di casa e non accettò l'invito della madre di recarsi a casa sua, sita nelle vicinanze in un appartamento al primo piano del centro storico, ma preferì rimanere in casa, facendo riferimento allo scarico di energia inteso come fenomeno favorevole ed all'esito della Commissione Grandi Rischi ("*ha scaricato … stanno gli scienziati*"). La contraddizione nel comportamento di Daniela, il contrasto con il suo abituale atteggiamento precauzionale in caso di scosse di terremoto, sorprendeva dunque la madre che si domandava "*ma questa si è scemita?*". Giordani, peraltro, ha riferito di aver fatto analoga proposta anche al figlio Pierpaolo, per stare tutti insieme, ma che questi non accettò, atteso che la sua abitazione era sita al pianterreno.

Ulteriore elemento indicativo della tranquillità di Daniela si ravvisa nel fatto che la stessa non contattò il marito né rispose alla telefonata della madre subito dopo la seconda scossa, quella delle ore 00.39 del 6.4.09.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Visione Daniela, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori sono state chiarite, in primo luogo, le consolidate abitudini familiari (sia della famiglia Visione che della famiglia Cinque) relativamente all'adozione di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto.

Fin da piccola, in particolare, Daniela veniva fatta uscire di casa non appena si avvertiva una scossa (i figli venivano "*sbalanazati*" fuori, "*sbatacchiati*" per le scale anche in pigiama, secondo quanto riferito dalla madre) e, talvolta, dormiva in macchina.

Questa abitudine alla cautela era stata conservata da Daniela con il marito nel

corso degli anni e non era stata abbandonata in occasione dello sciame sismico che durava dal giugno 2008. Daniela, infatti, era letteralmente terrorizzata dal terremoto e, visto che lo sciame non accennava a diminuire, aveva intenzione di costruire una casetta antisismica su un terreno che la famiglia possedeva a Prata d'Ansidonia. In almeno due occasioni la famiglia Cinque aveva dormito in strada prima della riunione della Commissione Grandi Rischi.
Al momento della forte scossa del 30.3.09 Daniela, che si trovava già all'aperto con i figli, decise di non rientrare a casa fino a tarda sera e, comunque, preferì recarsi a dormire a circa dieci chilometri da L'Aquila (a S. Gregorio) in un altro appartamento della famiglia, ritenuto più sicuro perché posto al piano terra.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, a partire dal 31.3.09 sulle abitudini familiari si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, conosciuta in maniera diretta ed approfondita da Daniela, che si era interessata di persona all'argomento sia per la sua innata ed istintiva paura del terremoto, sia per il suo ruolo dirigenziale (con responsabilità su diversi dipendenti pubblici), sia per lo stretto legame e l'assidua frequentazione con il fratello, direttore del quotidiano *on line* inabruzzo.com che mise in *home page* l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che Visione Daniela aveva ripetutamente detto al fratello "*se lo dice la Commissione Grandi Rischi possiamo stare tranquilli … possiamo e dobbiamo fidarci*", riconoscendo grande autorevolezza e credibilità alla Commissione.

Daniela, come riferito dalla madre, aveva smesso di insistere ansiosamente per l'edificazione di una casetta antisismica a Prata d'Ansidonia, aveva riferito l'esito della riunione del 31.3.09 al marito (che viveva a Sulmona e non aveva acquisito notizie dirette in proposito) ed aveva tranquillizzato un ragazzo greco che era andato a vivere nel suo palazzo usando le argomentazioni della Commissione Grandi Rischi.

Il messaggio rassicurante, del resto, era penetrato in profondità nella famiglia Cinque, come testimonia l'episodio in cui il piccolo Davide, vedendo in televisione l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno, rimase colpito dall'invito ad andarsi a bere un bicchiere di vino rosso e chiese spiegazioni alla nonna (Bastida Maria Luisa); la nonna, esplicitando la metafora, disse al bambino che si voleva intendere che "*il terremoto va scemando, per cui dobbiamo stare tranquilli*".

La conoscenza dell'esito della riunione del 31.3.09, come sostenuto da Visione Pierpaolo, aveva "*anestetizzato*" l'istintivo, atavico ricorso all'adozione di misure di cautela individuali, aveva steso sulla popolazione aquilana (per usare le parole di Giordani Linda Giuseppina) "*un mantello di sicurezza*".

L'affidamento riposto sulle rassicurazioni ricevute, infatti, aveva sopito l'innata e tradizionale propensione ad abbandonare immediatamente i luoghi chiusi in occasione di singole scosse ed aveva indotto la popolazione (o parte di essa) a sentirsi più sicura, come se la Commissione Grandi Rischi, con l'autorevolezza delle sue rassicurazioni, avesse steso un "*ombrello*", un "*mantello di sicurezza*" sulle preoccupazioni individuali.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in

ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Visione Daniela, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbe certamente mutato le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicati e consolidati in lei per tradizione familiare. La sera del 5.4.09, in particolare dopo la prima scossa delle ore 22.48, Daniela aveva la concreta possibilità di ricorrere a misure di cautela già sperimentate ed adottate anche nel recente passato: poteva recarsi a dormire in macchina, come già aveva fatto per due volte con il marito ed i figli durante lo stesso sciame sismico, o più comodamente poteva accettare l'invito della madre a recarsi a dormire da lei in un appartamento sito poco distante e posto al pianoterra. Tale ultima soluzione alternativa era sicuramente più praticabile di una terza opzione (pure percorribile), consistente nel tornare, come già fatto la sera del 30.3.09, nell'appartamento di S. Gregorio che distava circa dieci chilometri.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, Visione Daniela, insieme ai figlioletti Davide e Matteo, certamente sarebbe uscita di casa, come aveva sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che la portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non la avrebbe sorpresa in casa con i suoi due piccoli figli.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.
Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

L'esame della vicenda personale della famiglia Cinque, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto Daniela (ed i suoi figli) a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile nella formazione di tale processo motivazionale.

Appare evidente la scarsa, se non nulla, influenza che può aver avuto nella scelta di Daniela il fatto che la stessa, la sera del 5.4.09, stesse provvedendo alla stesura di una relazione per il lavoro.
La circostanza, emersa dalla deposizione della teste Giordani, appare assolutamente irrilevante, attesa la genericità del riferimento, l'assenza di indicazioni sull'urgenza dell'adempimento e la compatibilità della prosecuzione del lavoro previo trasferimento nell'abitazione della madre, sita nelle vicinanze e più sicura perché al pianterreno.

La facilità di raggiungimento dell'abitazione della madre dopo la scossa delle ore 22.48 rende evidente, poi, come per Visione Daniela la scelta di rimanere in casa la sera del 5.4.09 non fosse dettata da ragioni di mera comodità, tenuto conto della presenza dei due figli piccoli e dell'orario notturno. Se è vero, infatti, che al momento della scossa pomeridiana del 30.3.09 Daniela si trovava già fuori casa con i figli (e quindi era relativamente comodo rimanere fuori e ritardare il rientro in casa), è altrettanto vero che il 5.4.09, ove non si fosse sentita rassicurata, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad effettuare il breve

tragitto che la separava dalla casa della madre ritenuta più sicura.

La scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09 fu pomeridiana ma Daniela provò una paura tale da decidere di non tornare nell'appartamento di Campo di Fossa n. 6/B neanche per passare la notte ed andò a dormire a S. Gregorio con i figli. L'opzione di recarsi a casa della madre, concretamente disponibile la sera del 5.4.09 per l'invito ricevuto e per la vicinanza degli appartamenti, era sicuramente di più agevole realizzazione di quella di recarsi a S. Gregorio, di fatto percorsa la sera del 30.3.09. La decisione di rimanere in casa la notte del terremoto, dunque, non dipese affatto da esigenze di mera comodità.

Del resto la teste Giordani, nel ricordare le motivazioni poste da Daniela alla base del rifiuto di raggiungerla dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, ha riferito che sua figlia le disse testualmente: "*No, mà, ha fatto … ha fatto, si è scaricato, stanno gli scienziati, dobbiamo avere fiducia*".

Dalle parole stesse di Daniela, come ricordate dalla madre in udienza, emerge dunque con chiarezza che il vero ed unico motivo per il quale la notte del terremoto Daniela rimase in casa è individuabile nelle rassicurazioni ricevute dalla Commissione Grandi Rischi.

Dall'esame delle domande poste dai difensori degli imputati al teste Cinque Massimo in sede di controesame, poi, appare configurabile un altro possibile fattore condizionalistico alternativo, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla condotta degli imputati (alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla scelta di Visione Daniela di rimanere nel suo appartamento la notte del terremoto.

Si è visto, infatti, che Cinque Massimo ha riferito che dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09 sua moglie lo chiamò preoccupata ed ha chiarito che fu egli stesso a rassicurarla. L'attenta analisi del caso concreto, pertanto, impone di

verificare se, nel processo motivazionale di Daniela, la scelta di rimanere in casa nonostante la scossa delle ore 22.48 (e quella, successiva, delle 00.39) sia riconducibile, almeno in parte, alle rassicurazioni ricevute dal marito e non a quelle riconducibili all'esito della Commissione Grandi Rischi.

Si osserva, in primo luogo, che lo stato di preoccupazione nel quale si è trovata Visione Daniela dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09 (ricordato dal marito in dibattimento) non è assolutamente incompatibile con l'effetto rassicurante ascritto alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

La paura, infatti, è un sentimento, uno stato d'animo istintivo, che affiora autonomamente ed improvvisamente al momento della percezione di un pericolo. L'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere la circostanza che Daniela era terrorizzata dal terremoto ed è comprensibile che la stessa, in occasione di singole scosse, anche quelle più leggere, provasse un istintivo senso di paura. Qualsiasi genere di rassicurazione razionale su una fonte di pericolo non è in grado di elidere definitivamente, di scongiurare in radice, l'affiorare di uno stato di ansia, di preoccupazione e di istintiva paura in occasione di ogni successiva e nuova percezione del medesimo pericolo. Dalla circostanza che Visione Daniela ha provato un senso di istintiva paura in occasione della scossa delle ore 22.48 del 5.4.09 non può dunque argomentarsi in ordine all'insussistenza dell'effetto rassicurante avuto nei suoi confronti dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Quanto all'aspetto razionale, e non istintivo, della condotta di Daniela la notte del terremoto, ossia alla sua scelta di rimanere in casa, si ritiene che l'apporto fornito dal marito nel corso della conversazione telefonica sia consistito solo in un conforto morale. Si rileva, infatti, che Massimo Cinque, spesso lontano dalla famiglia per motivi di lavoro in quanto medico presso l'ospedale di Sulmona, non era stato presente in occasione della scossa del 30.3.09 ed era assente anche

la sera del 5.4.09. Lo stesso Cinque, poi, ha riferito di non aver avuto la possibilità di informarsi approfonditamente di persona e che le sue conoscenze sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi gli erano state trasmesse proprio dalla moglie.

In occasione della telefonata intercorsa dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, dunque, Massimo Cinque non poteva svolgere nei confronti di Daniela alcun ruolo autonomamente rassicurante; il marito non avrebbe ragionevolmente potuto rassicurare la moglie, proprio in quanto era dalla moglie che egli aveva appreso tutte le notizie di sua conoscenza in ordine al fenomeno in corso ed alle rassicurazioni ricevute. Cinque, in altri termini, non aveva alcun "titolo" per rassicurare la moglie, in quanto non aveva termini di paragone né per comprendere l'entità del fenomeno in corso (e per raffrontarlo con l'episodio del 30.3.09) né per giudicare se la situazione fosse compatibile con lo scenario futuro disegnato dalla Commissione Grandi Rischi o presentasse elementi preoccupanti di novità ed originalità.

Dall'analisi delle risposte del teste, peraltro, si comprende che la sua opera di "rassicurazione" nei confronti della moglie si limitò a ripetere insieme, nel corso della conversazione telefonica, i concetti rassicuranti ricevuti dalla Commissione Grandi Rischi e che egli aveva appreso solo grazie a Daniela ("*Io la rassicurai dicendole <stai tranquilla, che siamo stati tranquillizzati dalle parole delle a seguito della riunione della Commissione … ci hanno detto di stare tranquilli*").

Nella condotta di Massimo Cinque, ed in particolare nella telefonata che lo stesso ebbe con sua moglie la sera del 5.4.09, non si individua dunque un significativo fattore condizionalistico alternativo.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso

del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva alla conoscenza da parte di Visione Daniela dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Le deposizioni dei testi Cinque Massimo, Visione Pierpaolo, Bastida Maria Luisa e Giordani Linda Giuseppina, tutti costituiti parte civile, appaiono attendibili e credibili.

Con specifico riferimento ai testi Cinque Massimo, Bastida Maria Luisa e Giordani Linda Giuseppina si osserva che il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[82]

Il solo Visione Pierpaolo ha manifestato di provare un autentico sentimento di rabbia per la perdita della sorella e dei piccoli nipoti e, nel corso della sua deposizione, non ha fatto nulla per nascondere le sue convinzioni sulla responsabilità degli imputati. L'animosità manifestata dal teste Visione, tuttavia, proprio perché genuina, autentica, diretta, facilmente riconoscibile, quasi ostentata, appare sincera testimonianza di uno stato d'animo, ma non risulta aver inficiato l'attendibilità del ricordo né la veridicità dei particolari riferiti.

La particolare attenzione da riservare nella valutazione dell'attendibilità dei

[82] Si rileva che all'udienza del 15.10.11, quando è stato sentito Cinque Massimo, erano presenti in aula gli imputati DE BERNARDINIS, BOSCHI e DOLCE; all'udienza del 25.1.12, quando sono state sentite Bastida Maria Luisa e Giordani Linda Giuseppina, erano presenti in aula gli imputati BARBERI, DE BERNARDINIS e DOLCE.

testi che nutrono sentimenti di astio nei confronti degli imputati è finalizzata ad individuare se tali sentimenti possano indurre il teste a riferire particolari non veri al fine di danneggiare gli imputati o se siano talmente forti da aver addirittura inficiato (inconsapevolmente) il ricordo dei fatti narrati.

L'attenta analisi della deposizione di Visione Pierpaolo, il riscontro dei particolari riferiti dal fratello di Daniela Visione con quelli emersi dai racconti degli altri testimoni, non consente di nutrire fondati dubbi sulla veridicità della testimonianza.

I passaggi essenziali analizzati per la ricostruzione del processo volitivo delle vittime (il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto; la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi; il comportamento successivo della vittima), infatti, emergono con chiarezza (in relazione alla posizione di Daniela Visione) già dall'esame delle altre testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Visione Pierpaolo non aggiunge elementi di novità rispetto agli altri testimoni, non indica, in relazione ad alcuno dei passaggi essenziali da analizzare, circostanze sconosciute agli altri testimoni.

La deposizione di Pierpaolo si limita a fornire particolari ulteriori, noti al teste per la frequentazione quotidiana con la sorella e per la gestione del quotidiano *on line*; tali particolari si incastrano con quelli già riferiti dagli altri testimoni senza sbavature, senza contrasti, si allineano nella composizione di un mosaico unitario che descrive con coerenza l'atteggiamento ed i comportamenti tenuti da Visione Daniela nella vicenda in esame. L'astio, il rancore, il risentimento provati da Visione Pierpaolo, dunque, non costituiscono validi motivi per ritenere inattendibile la testimonianza dallo stesso resa.

Le difese degli imputati hanno ritenuto contraddittorio (e pertanto inattendibile) il teste Visione Pierpaolo, oltre che per il suo "*particolare livore*",

anche in quanto, nel corso della sua deposizione, lo stesso ha fatto riferimento ad un effetto "anestetizzante" della riunione della Commissione Grandi Rischi sulla cittadinanza aquilana, mentre di tale effetto non vi sarebbe menzione negli articoli pubblicati nei giorni successivi alla riunione sul quotidiano *on line* del quale Visione all'epoca era responsabile amministrativo.

Negli articoli in questione, testualmente riportati a pag. 108 della memoria difensiva depositata dall'avv. Petrelli (difensore del prof. BARBERI), si legge:

- ✓ "*Le scosse sismiche continuano senza interruzione né pause troppo lunghe … sito dell'I.N.G.V. subito intasato, come ormai avviene sempre*" (1.4.09);
- ✓ "*Mattinata tremante, due scosse … I tremori non migliorano la situazione degli edifici danneggiati, né lo stato psicologico della popolazione ormai provata. Ormai ogni rumore, anche del tutto estraneo o dovuto semplicemente ad un autobus, suscita allarme e purtroppo anche false notizie ed esagerazioni*" (3.4.09);

L'esame di tali articoli evidenzia come, nei giorni immediatamente successivi alla riunione del 31.3.09, sul quotidiano *on line* non si attribuiva alle argomentazioni affermate in sede di riunione un effetto diverso da quello evidenziato dal teste Visione in dibattimento.
In tali articoli, in particolare, non veniva riportato un commento sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, ma si dava solo la notizia di singole ulteriori scosse.
Nel corso della sua deposizione testimoniale, peraltro, Visione Pierpaolo ha fatto riferimento ad una *email* da lui inviata al giornalista Colacito il 3.4.09 nella quale manifestava dubbi sulla completezza delle informazioni che in quei giorni le istituzioni fornivano alla cittadinanza, ritenendo, come responsabile di un sito di informazione, che tali informazioni erano generiche ed incomplete.

La pubblicazione sul quotidiano *on line*, dopo il 31.3.09, di notizie sulle ulteriori scosse registrate e la manifestazione ad un collega giornalista dell'insoddisfazione per il contenuto generico delle informazioni che provenivano dalle istituzioni, non appaiono in contrasto con quanto riferito dal teste in dibattimento né risultano sintomatiche della sua inattendibilità.

La ricostruzione del processo volitivo di Visione Daniela, inoltre, è stata effettuata dai testimoni escussi in dibattimento con deposizioni evidentemente non coordinate e non univocamente orientate a far emergere elementi sfavorevoli agli imputati.
Ciascuno dei testimoni, in particolare, si è limitato a fornire solo gli elementi e le circostanze di fatto di cui aveva diretta conoscenza.
In particolare Cinque Massimo, pur essendo il marito di Visione Daniela, ha reso una deposizione assolutamente lineare e compatibile con il peculiare quadro di conoscenze della vicenda che la sua reiterata permanenza per motivi di lavoro a Sulmona gli ha consentito.
Cinque Massimo ha chiarito con lealtà di non aver sentito personalmente la scossa del 30.3.09 e che le sue conoscenze sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi gli derivavano da quanto gli riferì sua moglie Daniela. Cinque Massimo, poi, ha precisato con sincerità che nel corso della telefonata avuta con sua moglie dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, si limitò a confortare la moglie che si era istintivamente impaurita ed a ricordare le rassicurazioni della Commissione Grandi Rischi negli stessi termini in cui Daniela gliele aveva riferite.

Del tutto autentiche e genuine, infine, sono risultate le testimonianze di Giordani Linda Giuseppina, con il suo linguaggio dialettale, e di Bastida Maria Luisa nel suo ricordo di quando il nipote aveva assistito in televisione alla

trasmissione dell'intervista al prof. DE BERNARDINIS.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto indubitabili.

5.5.5 Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella.

Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella sono decedute in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via XX Settembre n. 79.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1963 - 1965.

In relazione a queste specifiche posizioni sono stati sentiti in dibattimento i testi Cora Maurizio[83], Lombardi Giovanna, Tiberti Rolando, Carnevale Giulio e Antonelli Massimo[84].

Cora Maurizio, marito di Massimino Patrizia e padre di Antonella ed Alessandra, ha ricostruito in udienza la sua storia familiare per quanto attiene alle consuetudini di cautela osservate in occasione delle scosse di terremoto. In particolare il teste ha riferito che, per paura delle conseguenze del terremoto, era abitudine consolidata, osservata in ogni condizione, quella di fuggire e di abbandonare i luoghi chiusi:

Pubblico Ministero *– Io le chiedo: uscire di casa in caso di scosse di terremoto era un comportamento che ha contraddistinto lei e la sua famiglia anche in anni passati, anche in occasioni diverse da questo sciame sismico?*

Testimone, Cora M. *– Sì, sì.*

[83] Sentito all'udienza del 30.11.11.

[84] Sentiti all'udienza del 14.3.12.

Pubblico Ministero *– E se sì se può descrivere quali occasioni erano.*

Testimone, Cora M. *– Ecco ricordo, mi pare di averlo già ricordato, ricordo nel 1985 ci fu una scossa diciamo importante verso mezzogiorno, mia moglie era in attesa della seconda figlia e ricordo che immediatamente appena avvertita questa scossa subito dopo ci siamo allontanati di casa, siamo stati fuori, ma con noi tutti gli aquilani perché è un comportamento diciamo atavico ormai, endemico diciamo della popolazione aquilana, quello dell'allontanamento di casa, lo stazionamento fuori casa per un tempo ragionevole, noi in genere ci trattenevamo fuori cinque ore, cinque, sei ore.*

…

Testimone, Cora M. *– Il comportamento sempre lo stesso, era un comportamento istintivo, non pensavamo neppure un minuto, uscivamo immediatamente.*

Pubblico Ministero *– E quante ore rimanevate fuori?*

Testimone, Cora M. *– Rimanevamo fuori dalle cinque alle sei ore, regolarmente.*

…

Testimone, Cora M. *– I nostri comportamenti sono stati quelli che abbiamo sempre adottati nel tempo a partire dal, ricordo un evento sismico in particolare nel 1985, estate '85, uscivamo regolarmente di casa e restavamo fuori casa per molto tempo fino a che non c'erano più segnali di rischio e dopodiché rientravamo in casa. Questo è sempre successo, anche durante il cosiddetto sciame sismico per quanto riguarda gli episodi più significativi di questo sciame, siamo regolarmente usciti, in particolare ci fu la scossa del 30 aprile…*

Pubblico Ministero *– 30 marzo?*

Testimone, Cora M. *– Chiedo scusa, 30 marzo.*

L'abbandono immediato della casa o dei luoghi chiusi, dunque, era una reazione istintiva ("*era un comportamento istintivo, non pensavamo neppure un minuto, uscivamo immediatamente*"), atavica, sedimentata nel patrimonio culturale del contesto sociale di riferimento ("*è un comportamento diciamo atavico*

ormai, endemico diciamo della popolazione aquilana, quello dell'allontanamento di casa") e veniva attuata anche in condizioni di salute del tutto particolari, come quando Massimino Patrizia era incinta. Tale misura di cautela veniva volontariamente protratta fino a quando non si riteneva cessato il pericolo ("*per un tempo ragionevole … fino a che non c'erano più segnali di rischio*"), fino a che si riteneva che potesse arrivare la replica.

Con specifico riferimento alla scossa del 30.3.09, il teste Cora ha riferito:

Testimone, Cora M. *– Chiedo scusa, 30 marzo, scossa del 30 marzo che provocò, ricordo perfettamente, la caduta di un libro a terra dalla libreria. Uscimmo di casa, andammo al Castello zona dove tutti gli aquilani più o meno si incontrano durante eventi di questo genere, e ricordo perfettamente che mia figlia Alessandra aveva la febbre alta a 39 ma ricordo che rannicchiata… nella macchina e siamo rimasti fuori, fuori casa per parecchio tempo.*

Pubblico Ministero *– Avvocato, il 30 marzo ha detto che siete usciti di casa. Chi eravate in casa?*

Testimone, Cora M. *– Eravamo io, mia moglie e mia figlia Alessandra. Mia figlia Antonella studiava a Napoli, stava preparando il concorso da notaio era iscritta alla scuola casale di formazione notarile.*

Pubblico Ministero *– E quindi usciste tutti e tre dall'abitazione?*

Testimone, Cora M. *– Uscimmo tutti e tre dall'abitazione e…*

Pubblico Ministero *– Ha detto poco fa che siete rimasti al castello.*

Testimone, Cora M. *– Siamo rimasti al castello per parecchio tempo.*

Pubblico Ministero *– Avete fatto rientro poi nell'abitazione?*

Testimone, Cora M. *– Nella tardissima serata siamo rientrati in casa.*

Il consolidato ed istintivo ricorso alla fuga in caso di scossa, dunque, anche in data 30.3.09 aveva avuto il sopravvento sulla considerazione delle condizioni di

salute di uno dei familiari: Alessandra abbandonò l'appartamento (rimanendo "*rannicchiata nella macchina*") anche se aveva la febbre a 39°.
Lombardi Giovanna, amica di famiglia, ha riferito in dibattimento che in particolare Patrizia Massimino, moglie di Maurizio Cora, era "*sfiancata*" dallo sciame sismico in corso ed era "*terrorizzata*" dalle singole scosse.
In particolare la testimone ha riferito che il 21.3.09 si recò a casa di Patrizia a portarle un pensierino per il suo anniversario di matrimonio e la sua amica, piangendo, le manifestò tutta la sua paura e la sua preoccupazione per la situazione.

Il teste Cora, poi, ha chiarito le modalità con le quali la sua famiglia venne a conoscenza della convocazione della Commissione Grandi Rischi e dell'esito della riunione. Cora, in particolare, ha riferito che in quel periodo la popolazione aquilana versava in uno stato di preoccupata confusione, in quanto da un lato le previsioni di una forte scossa da parte del ricercatore Giuliani ingeneravano acuti allarmismi e, dall'altro, si registravano una serie di voci, provenienti non sempre da soggetti qualificati, di segno assolutamente contrario e tranquillizzante. In questa situazione del tutto particolare (totalmente in linea con il quadro delineato in udienza dal dott. Bertolaso che convocò la riunione del 31.3.09), Cora ha riferito che la sua famiglia aspettava la Commissione Grandi Rischi "*come la manna*" e che in casa erano tutti "*affamati di notizie*".

Testimone, Cora M. – *Allora, prima della riunione c'era una situazione di assoluta, c'era un allarmismo del dottor Giuliani, un allarmismo acuto del dottor Giuliani e c'era… c'era invece un dibattito da parte di alcuni politici e da parte di persone comunque non competenti che contrastava la linea, la linea di Giuliani, quindi c'era una situazione sostanzialmente di confusione, c'era Giuliani che diceva una cosa e*

c'erano altri che dicevano altre cose.

Pubblico Ministero *– Può essere più preciso? Cioè c'era Giuliani che diceva una cosa e le chiedo che cosa diceva Giuliani…*

Testimone, Cora M. *– C'era un rischio elevatissimo c'era un rischio elevatissimo, che tra L'Aquila e Sulmona ci sarebbe stato un evento sismico gravissimo e quindi provocava in tutti noi un'attenzione, però era una voce nel deserto. Altre voci erano voci di persone non competenti.*

Pubblico Ministero *– Può essere più preciso? Lei dice c'erano altri che dicevano cose diverse. Può dire chi erano questi altri?*

Testimone, Cora M. *– Altri… Ricordo di aver letto articoli sul giornale, credo politici, soggetti non… non… non professionisti e quindi diciamo che in questa incertezza ovviamente aumentava la nostra fame di apprendere notizie da chi poteva, chi era titolato ad esprimere queste notizie, quindi quello che disse la commissione grandi rischi per noi, noi aspettavamo la commissione grandi rischi come la manna proprio, per capire che cosa bisognava fare e che cosa stavamo vivendo.*

Pubblico Ministero *– Ho capito, quindi lei dice c'era una confusione determinata da voci contrapposte.*

Testimone, Cora M. *– Sì.*

Il teste Cora, ad espressa domanda del P.M., ha poi chiarito che in quella situazione di incertezza la sua famiglia, in caso di scosse, continuava a seguire l'istinto ed a fuggire dai luoghi chiusi.

Testimone, Cora M. *– Ma del resto, del resto insomma… credo che sia più che legittimo pensare questo perché insomma sono scienziati e quindi la parola della scienza è… Sempre grandissimo rispetto nei confronti della scienza. Tutto quello che c'era prima, vari articoli di giornale, sì li leggevamo ma non erano, non erano determinanti per le nostre scelte, noi continuavamo a comportarci in maniera istintiva perché non*

c'era la parola autorevole che aspettavamo, e la parola autorevole fu quella che tutti sappiamo, cioè che ci sarebbe stata…, che ci saremmo sostanzialmente… sì c'era un'ipotesi ma molto remota di un evento possibile.

***Pubblico Ministero** – Quindi diciamo in una situazione di confusione voi continuavate ad uscire di casa.*

***Testimone, Cora M.** – Sempre…"*

Cora Maurizio, poi, ha spiegato che la sua famiglia, avuta notizia della convocazione della Commissione Grandi Rischi, seguì con attenzione l'esito della riunione sui telegiornali locali e nazionali, assistendo anche alle interviste rilasciate dal sindaco Cialente e da alcuni componenti della Commissione.

La teste Lombardi, peraltro, ha riferito che il 30.3.09 non era a L'Aquila ma ha ricordato di aver incontrato Massimino Patrizia qualche giorno dopo. In tale occasione la sua amica, abbracciandola, le chiese se aveva avuto notizia dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, manifestando apprezzamento per il fatto che dei "*luminari*" si erano recati a L'Aquila per "*trattare queste argomentazioni*" e dichiarandosi fiduciosa nelle istituzioni che l'avevano tranquillizzata ("*hai sentito? hai visto? Stiamo più tranquille*").

L'effetto della conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi è stato descritto molto chiaramente dal teste Cora.

***Testimone, Cora M.** – Nei giorni successivi ci sono state scosse abbastanza lievi, quindi di nessun rilievo e poi ci fu il giorno della domenica delle Palme, giorno nel quale, che trascorremmo insieme molto felicemente, e alle 23.30 circa ci fu questa scossa, scossa che ci spaventò così come ci aveva spaventata quella del lunedì prima. Quella scossa, però avvertimmo che quella scossa era di intensità minore della scossa del lunedì prima e in virtù del fatto che c'era stata la riunione della commissione*

grandi rischi, riunione della commissione grandi rischi che aveva espresso una prognosi fausta su quelli che sarebbero stati… su quello che sarebbe stato il tenore degli eventi, si parlava di un normale sciame sismico e questo normale sciame sismico lo abbiamo sostanzialmente verificato nel constatare che quella scossa era analoga se non inferiore a quella che c'era stata, per cui fu proprio mia moglie che disse: "Come sono bravi questi della commissione grandi rischi, sono stati puntuali, hanno indovinato, hanno espresso un parere puntuale e preciso", quindi l'esito della commissione grandi rischi ha profondamente condizionato i nostri comportamenti. I nostri comportamenti possiamo dire che erano ispirati soprattutto ad un atteggiamento istintivo fino alla data del 6 aprile, quindi uscivamo sempre quando c'era una scossa di tenore superiore a quelle… a quelle diciamo di fondo, siamo sempre, sempre usciti. Quella notte purtroppo intervenne un ragionamento, ragionamento che non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stata questa pronunzia della commissione grandi rischi che noi aspettavamo come la manna dopo sei mesi di scosse, noi abbiamo avuto sei mesi di scosse e abbiamo vissuto, ecco chi ha vissuto come me questa esperienza sicuramente capisce esattamente cosa intendo dire. Vivevamo tutti i giorni in tensione, mia moglie mi telefonava spessissimo allo studio o telefonavo io a mia moglie per dire: "Non ti preoccupare, la situazione è normale, si tratta di eventi per i quelli nessuno sta facendo niente", credevamo che se tutto monitorato, tutto sottocontrollo e quindi non ci fosse nessuna iniziativa mirata a tutelare, a tutelare, perché pensavamo che non ce ne fosse bisogno. Di fatto invece… ecco dopo questi sei mesi di assoluta trepidazione e di assoluta istintività nelle reazioni a seguito di questa riunione che ci fu il giorno dopo, dopo la scossa del 30 marzo, il nostro comportamento ahimè è cambiato, è cambiato perché è intervenuto un elemento di riflessione, ci siamo affidati totalmente a queste persone che costituivano per noi garanzia perché era…

Pubblico Ministero –

Bene.

***Testimone, Cora M.** – Erano la massima espressione della scienza in materia a livello*

italiano, e non solo, almeno così ci avevano detto, io per la verità non sono persona che ha approfondito le valenze specifiche dei singoli componenti della commissione grandi rischi ma per sentito dire sentivo che erano professionisti di grandissimo livello

In occasione della scossa delle 22.48 del 5.4.09, dunque, la tradizionale reazione istintiva venne superata "*da un ragionamento*", dalla riflessione sul contenuto delle informazioni (attese "*come la manna*") che erano state fornite "*dalla massima espressione della scienza a livello italiano e non solo*", appositamente riunitasi d'urgenza a L'Aquila per far sentire in primo piano la sua voce autorevole e per fornire informazioni scientificamente corrette ed utili a contrastare le voci che serpeggiavano nella città ed avevano creato solo confusione ed allarme nella popolazione.
La Commissione Grandi Rischi, come riferito dal teste Cora, aveva "*espresso una prognosi fausta … su quello che sarebbe stato il tenore degli eventi*" e Massimino Patrizia, avendo avuto la sensazione che la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09 non fosse stata più potente di quella del 30.3.09, espresse in famiglia il suo apprezzamento per la valutazione della Commissione Grandi Rischi che le sembrava confermata dagli eventi.
Cora, peraltro, ha ricordato:

Testimone, Cora M. – "*Io ho colto la valutazione che non ci sarebbero stati eventi letali ma che sarebbe continuato questo sciame con la medesima intensità o con intensità minore e che il danno potenziale era quello a strutture vecchissime o a controsoffittature o a canali, cose di questo genere, quindi tutte cose che non riguardavano la tipologia del palazzo che abitavamo*".

Il "*ragionamento*" al quale ha fatto riferimento Cora, peraltro, fu talmente profondo da non incidere solo sulle tradizionali ed ordinarie cautele adottate

istintivamente in caso di singola scossa. La famiglia Cora, infatti, aveva deciso di trascorrere le imminenti festività pasquali fuori L'Aquila; all'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, tuttavia, si tranquillizzò a tal punto da decidere non soltanto di rimanere in città ma anche di far rientrare la figlia Antonella, che si trovava a Napoli a frequentare la suola di notariato per passare le feste tutti insieme:

Testimone, Cora M. – "*tutta la famiglia ha recepito questo messaggio e ci siamo rasserenati, tant'è vero che mia figlia Antonella, che studiava a Napoli, noi chiamammo Antonella da Napoli, dicemmo: Antonella torna, qua non c'è nessun pericolo, la Commissione Grandi Rischi si è espressa*".

Dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, come ricordato dal teste Cora, nella famiglia (composta da persone adulte e di elevato livello culturale) si tenne un vero e proprio consulto sul da farsi ed all'unanimità prevalse la decisione di rimanere in casa, contravvenendo all'istintiva reazione di abbandonare l'appartamento dopo la scossa e riponendo cieco e totale affidamento nelle rassicurazioni ricevute ("*convintissimi, assolutamente convinti … nessuna voce di dissenso*").

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;

- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, le testimonianze acquisite nel corso del dibattimento[85] hanno consentito di ricostruire con estrema chiarezza l'adozione assidua, costante ed invariabile della misura di prevenzione della fuga dai luoghi chiusi in caso di scosse di terremoto, alla quale la famiglia Cora ricorreva indipendentemente dalle condizioni di salute dei suoi componenti, ritenendola presidio di cautela indefettibile per la tutela della vita. In occasione di una scossa nel 1985, in particolare, la famiglia si era precipitata fuori dall'abitazione anche se Massimino Patrizia era incinta.
Il 30.3.09, poi, i Cora abbandonarono l'appartamento di via XX Settembre nonostante la figlia Alessandra avesse la febbre alta (in tale occasione l'altra figlia, Antonella, era ancora a Napoli per motivi di studio).

Per quanto riguarda la **conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che l'intera famiglia viveva in uno stato di prostrazione psicologica per il protrarsi delle scosse (in particolare Massimino Patrizia era "*terrorizzata*" dalle scosse e "*sfiancata*" dallo sciame) ed aspettava con ansia ("*come la manna*") indicazioni autorevoli e credibili dal punto di vista scientifico, che mettessero ordine tra le notizie allarmistiche diffuse dal ricercatore Giuliani

[85] Alle testimonianze di Cora Maurizio e di Lombardi Giovanna può aggiungersi anche quella di Tiberti Rolando (assunta il 14.3.12) che, peraltro, non ha aggiunto elementi ulteriori rispetto a quelli evidenziati nel testo.

e smentite provenienti dal mondo politico e scientifico.

Il teste Cora ha spiegato che tutta la famiglia ebbe modo di assistere alla diffusione delle notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, ha riferito di aver sentito telegiornali locali e anche nazionali ed ha ricordato di aver visto le interviste ad alcuni dei componenti della Commissione (tra i quali il sindaco Cialente).

Le frasi, i concetti, le affermazioni scientifiche che Cora Maurizio ha appreso dalla televisione come riconducibili alla Commissione Grandi Rischi sono del tutto in linea con gli argomenti effettivamente trattati in sede di riunione e con le modalità con le quali tali argomenti vennero affrontati e diffusi.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, è emerso chiaramente in dibattimento che la radicata, atavica, incontrastabile, istintiva reazione della fuga venne sopraffatta da un "*ragionamento*", dalle considerazioni sullo scarico di energia, dalla riflessione sul fatto che scosse di magnitudo più forte di quella del 30.3.09 non si sarebbero verificate. La famiglia Cora pertanto, pur avendo in programma una trasferta per le imminenti festività pasquali, decise di rimanere a L'Aquila.

La convinzione, l'affidamento sulla correttezza del messaggio ricevuto furono talmente profondi, poi, da indurre Antonella che già si trovava a Napoli per motivi di studio, a rientrare a casa dai genitori.

La sera del 5.4.09, dopo la scossa delle ore 22.48, tutti i componenti della famiglia si riunirono nel tinello dell'abitazione e convennero sull'assenza di necessità di uscire di casa per scongiurare il pericolo di eventuali repliche, facendo totale affidamento sul messaggio proveniente dalla Commissione Grandi Rischi.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella.

L'esame dell'istruttoria svolta consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che le tre vittime, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero mai mutato, le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicati e consolidati per tradizione familiare.

Del resto solo qualche giorno prima, in occasione della scossa del 30.3.09, la famiglia non si era preoccupata di precipitarsi in strada nonostante la figlia Alessandra avesse la febbre alta.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, Cora Maurizio, la moglie Patrizia e le figlie Alessandra ed Antonella, certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

In realtà per quanto concerne la famiglia Cora, le testimonianze raccolte non si sono limitate a consentire la ricostruzione *ab esterno* del processo volitivo delle vittime, ma hanno offerto un qualcosa in più. Cora Maurizio ha vissuto in prima persona al fianco delle vittime, ha condiviso con loro tutti i momenti, tutti passaggi nei quali è stata convenzionalmente articolata la formazione di tale processo volitivo. Cora Maurizio ha avuto paura con la moglie Patrizia e con le figlie Alessandra ed Antonella in occasione delle scosse di terremoto; il 30.3.09 è fuggito di casa con loro, recandosi al Castello e rientrando solo in tardissima serata, nonostante Alessandra avesse 39° di febbre; ha partecipato a quello stato di allarmata confusione ingenerato dallo sciame sismico in corso, ha condiviso con la moglie e le figlie la "fame" di notizie sulla situazione che si stava vivendo (in casa erano tutti "*affamati di notizie*"); ha condiviso con la moglie e le figlie l'affidamento sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi (atteso "*come la manna*"), rafforzato dall'assoluto rispetto per quei "*luminari*" che si erano riuniti a L'Aquila e dalla estrema considerazione dell'autorevolezza di quella che in famiglia era ritenuta "*la massima espressione della scienza in materia a livello italiano*".

Cora Maurizio ha svolto con la moglie e le figlie e con loro ha condiviso, nel corso di una riunione intima tenutasi nel tinello familiare dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, il "*ragionamento*" che ha fatto prevalere le rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi sull'istintiva reazione di uscire di casa fino ad allora seguita dopo ogni scossa significativa; ha condiviso con la moglie e le figlie, nonostante tale scossa, la decisione di non uscire di casa e di mettersi a letto.

Cora Maurizio ha deciso di non dormire in macchina quella notte e, fidandosi

delle rassicurazioni ricevute ("*ci siamo affidati totalmente a queste persone che costituivano per noi garanzia*"), si è addormentato nel letto matrimoniale al fianco della moglie Patrizia; a seguito della scossa delle ore 03.32 è precipitato nel vuoto dal quarto piano accanto alla moglie ed insieme alle figlie.

Cora Maurizio non ha trovato la morte in quella occasione, ma in dibattimento ha chiarito di sentirsi "*un morto vivente*", perché "*è quasi impossibile rimanere vivo dopo una caduta di questo genere*"; Cora Maurizio dunque ha vissuto direttamente con i suoi familiari anche l'esperienza della morte.

La testimonianza di Cora Maurizio, dunque, non solo consente di ricostruire dall'esterno, al di là del ragionevole dubbio, il processo volitivo della moglie e delle figlie decedute (perché egli aveva assistito e partecipato alla formazione di tale processo), ma dà conto anche, dall'interno, del suo personale, intimo, processo volitivo che ricalca esattamente quello dei suoi familiari rimasti uccisi nel crollo.

L'esame della vicenda personale della famiglia Cora, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto la famiglia a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 (ed a far rientrare la figlia Antonella da Napoli), consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Sul punto si rileva che, dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno rivolto in sede di controesame ai testimoni, appare configurabile un possibile fattore condizionalistico alternativo, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla condotta degli imputati (alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla scelta di rimanere in casa la notte del terremoto.

Il riferimento è alla valutazione che alle 22.48 del 5.4.09, come riferito dal teste Cora, la famiglia fece autonomamente dell'entità della scossa.

Sul punto Cora Maurizio ha riferito che la scossa venne percepita come di magnitudo leggermente inferiore, o comunque, non maggiore rispetto a quella del 30.3.09. Dopo la scossa delle 22.48, infatti, si notò che mentre il 30.3.09 era caduto un libro che si trovava in bilico, quella sera non era caduto nessun oggetto.

Occorre verificare, dunque, se questa autonoma sensazione, questo giudizio, quest'apprezzamento condiviso, ha o meno inciso sul processo motivazionale della famiglia Cora.

Il rilievo attribuito alla mancata caduta di oggetti in occasione della scossa delle ore 22.48 del 5.4.09 è stato chiarito espressamente dal teste Cora. Quest'ultimo, in particolare, ha riferito che mentre fino al 31.3.09 la valutazione sull'entità delle singole scosse, la "lettura" della situazione, la decisione sulla necessità di fuggire o sulla possibilità di rimanere in casa era demandata all'istinto dei componenti della famiglia, alle sensazioni provate durante il singolo evento, dopo il 31.3.09 l'unico parametro di riferimento era diventato il parere espresso dalla Commissione Grandi Rischi. Il teste Cora ha spiegato che la sensazione istintiva, immediata, di paura ha accompagnato anche la prima scossa del 5.4.09 in quanto ogni scossa genera un incontrastabile sussulto in chi la vive.

Cora, tuttavia, ha spiegato che il 5.4.09 l'istinto venne sopravanzato da un ragionamento, dalla ritenuta possibilità di fare affidamento sulle notizie ricevute. Il messaggio ricevuto indicava che non ci sarebbero state scosse di magnitudo più elevata di quella del 30.3.09.

E' evidente che, non avendo percepito la scossa delle ore 22.48 come più forte di quella del 30.3.09, i Cora hanno ritenuto di avere avuto una ulteriore conferma della correttezza di quanto affermato dagli esperti e non hanno avuto alcun valido motivo per riprendere a seguire il proprio istinto. Massimino Patrizia,

proprio avendo la sensazione che la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09 non era di magnitudo maggiore rispetto a quella del 30.3.09, disse testualmente: *"Come sono bravi questi della commissione grandi rischi, sono stati puntuali, hanno indovinato, hanno espresso un parere puntuale e preciso"*.

Si ritiene, dunque, che il fattore condizionalistico alternativo in esame non ha avuto alcuna autonoma incidenza sul processo motivazionale della famiglia Cora, limitandosi a rafforzare l'effetto rassicurante determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi

Un altro possibile fattore condizionalistico alternativo, emerso anche in questo caso dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno rivolto in sede di controesame, è ravvisabile nella diffusione di notizie "tranquillizzanti" sulla stampa prima del 31.3.09. Al fine di evitare ripetizioni, è sufficiente richiamare le considerazioni già formulate sul punto nell'esame delle posizioni di Bonanni Anna Berardina e di Carosi Claudia. In questa sede appare utile ribadire solo che è emersa in dibattimento la prova positiva dell'inefficacia di tale pregressa diffusione di notizie rassicuranti, della totale inidoneità di tali tranquillizzazioni ad incidere sul processo motivazionale della famiglia Cora. Se tali informazioni, infatti, avessero avuto una minima incidenza, il 30.3.09. la famiglia non si sarebbe precipitata in strada rimanendo fino a tardi all'esterno nonostante la febbre della figlia Alessandra.

Significativa, in proposito, appare la risposta fornita dal teste Cora alla contestazione di uno dei difensori degli imputati:

Testimone Cora M. - *"Allora, voglio ripetere, perché l'ho detto, che a questo tipo di informazione noi non davamo, davamo un peso estremamente relativo perché erano informazioni non promananti da chi era legittimato a farle, quindi avevo sentito si ma non venivano da scienziati"*.

Sul punto è stata chiara anche la teste Lombardi Giovanna che, dopo aver ricordato che durante tutto lo sciame sismico si susseguivano informazioni assolutamente contraddittorie (allarmanti e rassicuranti), ha spiegato che si fece affidamento sull'autorevolezza indiscussa della Commissione Grandi Rischi:

Testimone Lombardi G. – "*Ma quando si riunisce qui questa Commissione, quando viene a L'Aquila e sono … tu ti senti al centro del mondo, come città*".

Per la famiglia Cora, come per molti altri, l'autorevolezza della fonte dalla quale proveniva il messaggio rassicurante ha fatto dunque passare in secondo piano i messaggi, sia quelli rassicuranti che quelli allarmistici, che si susseguivano durante lo sciame sismico ma provenivano da fonti non altrettanto qualificate.
Si ritiene, pertanto che questo genere di informazioni non abbia costituito nel processo motivazionale di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella un fattore condizionalistico alternativo apprezzabile.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.
La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva alla conoscenza da parte di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi escussi appare assolutamente certa.

Il ricordo dei fatti, estremamente doloroso in particolare per Cora Maurizio, è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato lineare, pacato e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, ai quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[86] Al contrario è emerso da parte di Cora Maurizio un profondo rispetto per il ruolo istituzionale ricoperto dagli imputati ("*professionisti di grandissimo livello*") ed un sincero riconoscimento dell'autorità della Commissione Grandi Rischi ("*la massima espressione della scienza in materia a livello italiano, e non solo*").

La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti e la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia. Cora Maurizio, peraltro, ha partecipato a quasi tutte le udienze dibattimentali, rimanendo sempre seduto in fondo all'aula, composto, rispettoso, in silenzio ed estremamente dignitoso nel suo evidente, profondo dolore.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo genuino di vicende realmente vissute.

Cora Maurizio, ad esempio, ha riferito l'episodio del 30.3.09 nel quale la sua famiglia si precipitò fuori dell'abitazione dopo la scossa pomeridiana e rimase al parco del Castello fino a tarda sera, aggiungendo il particolare della figlia Alessandra che rimase "*rannicchiata*" in macchina perché aveva 39° di febbre.

La teste Lombardi Tirone Giovanna, invece, ha riferito dei suoi incontri con Massimino Patrizia sia nel mese di marzo, quando la trovava "*sfiancata*" dallo sciame sismico (il 21.3.09 le portò un pensiero per il suo anniversario di

[86] Si rileva che sia all'udienza del 30.11.11, quando è stato sentito Cora Maurizio, che all'udienza del 14.3.12, quando sono stati sentiti Lombardi Tirone Giovanna, Tiberti Rolando, Carnevale Giulio e Antonelli Massimo, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

matrimonio e Patrizia la sua amica, piangendo, le manifestò evidente paura e preoccupazione per la situazione in corso), sia nei primi giorni di aprile, quando Patrizia la abbracciò e le chiese se aveva avuto notizia dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, manifestando apprezzamento per il fatto che dei "*luminari*" si erano recati a L'Aquila e dichiarandosi fiduciosa nelle istituzioni che l'avevano tranquillizzata ("*hai sentito? hai visto? Stiamo più tranquille*").

Le deposizioni testimoniali, peraltro, non hanno seguito la stessa struttura espositiva. Ciascuno dei testi si è limitato a riferire in relazione ai particolari dei quali aveva conoscenza diretta. Cora Maurizio, sempre presente a fianco delle vittime, ha contribuito in maniera determinante alla ricostruzione integrale, e dall'interno, del processo volitivo in esame; gli altri testi hanno fornito un insieme di particolari di contorno, limitandosi a riferire quanto di loro conoscenza diretta.

Per quanto concerne il dato cronologico del deposito e la genesi della denuncia di Cora Maurizio, chiara è stata la risposta del teste alla domanda del difensore del responsabile civile.

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi – *Per il Responsabile Civile Presidenza del Consiglio. Senta signor Cora, lei ha fatto una denuncia all'autorità giudiziaria?*

Testimone, Cora M. – *Dunque, io nel momento…, dopo il terremoto sono stato potete immaginare in che condizioni fisiche, umane e psicologiche mi potessi trovare, sono stato fuori dalla città de L'Aquila per diverso tempo, per alcuni mesi, sono stato a Pescara dove ho cercato di ricucire i mille brandelli in cui mi trovavo. Verso il mesedi novembre, alla fine del mese di novembre sono stato ricoverato per l'intervento alla schiena e solo dopo un mese di ricovero ho fatto un periodo di riabilitazione, sono tornato nei primi mesi del 2010 a L'Aquila e ovviamente in quella sede ebbi modo, io conosco molto bene, mi onora della sua amicizia il Colonnello Di*

Cenzo, Colonnello dei Carabinieri, al quale io espressi la mia volontà di denunciare il comportamento della commissione grandi rischi e il Colonnello Di Cenzo mi disse: "C'è in corso un'inchiesta e la sta seguendo il dottor Picuti", allora dissi: "Cortesemente vorrei parlare col dottor Picuti", io sapevo che c'era qualcosa nell'aria ma non sapevo che effettivamente la Procura stesse operando già in questa direzione, per cui chiesi al Colonnello Di Censo di aver un incontro col dottor Picuti e il Colonnello Di Censo mi accompagnò dal dottor Picuti e col dottor Picuti mi fece rendere, mi fece sentire.

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Quindi queste diciamo sommarie informazioni che lei rese l'11 gennaio 2010 le rese, come dire, su input in un certo senso, cioè su invito di questa persona?*

***Testimone, Cora M.** – Assolutamente no. Su mia volontà, sono stato io che ho chiesto al Colonnello Di Censo di essere… di mettermi in contatto con chi stava svolgendo l'indagine e il Colonnello Di Censo appunto recepì questa mia volontà e mi fece parlare col dottor Picuti, che era colui che stava seguendo…*

La perdita di ogni riferimento familiare e le importanti lesioni personali subite in occasione del crollo dell'edificio di via XX Settembre forniscono, pertanto, una esaustiva spiegazione del dato cronologico evidenziato dalla difesa del responsabile civile. La decisione di Cora Maurizio di sporgere denuncia, peraltro, è apparsa assolutamente libera e non eterodeterminata.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi escussi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.6 Fioravanti Claudio, Ianni Franca.

Fioravanti Claudio e Ianni Franca sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/B.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1963 - 1964.
In relazione a queste specifiche posizioni, in dibattimento, è stato sentito Fioravanti Guido[87] ed è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Fioravanti Federica.

Per quanto concerne il rapporto dei suoi genitori con il terremoto e le misure di cautela adottate in occasione di singole scosse, Fioravanti Guido ha riferito che in famiglia, storicamente, c'era la consuetudine di abbandonare i luoghi chiusi.

Testimone, Fioravanti G. - *Quello che le so dire però che va al di là del periodo di riferimento che mi ha dato lei che ci riporta un po' indietro nel tempo, a quando io ero piccolo, avevo 5 anni ma mi ricordo benissimo la circostanza perché ero malato, avevo la febbre, ci fu una scossa di terremoto, mia mamma corse in camera mia, mi avvolse in un plaid di lana e con tutta la febbre mi portò fuori. Papà andò a prendere il camper e dormimmo in camper due notti, quella notte e la notte dopo. Questo è quello che io posso dire…*
Pubblico Ministero *– Questa è una cosa che lei si ricorda o che le hanno raccontato i suoi?*
Testimone, Fioravanti G. *– Benissimo, benissimo. Mi ricordo l'odore di quella coperta.*

Oltre a questo episodio particolare, peraltro, Fioravanti ha ricordato che sua madre era "*sempre stata terrorizzata*" dalle scosse di terremoto.
Con specifico riferimento allo sciame iniziato nel giugno 2008, poi, Fioravanti ha spiegato che non viveva più con i suoi genitori, con i quali tuttavia trascorreva qualche ora al giorno, ed ha chiarito che fino al 30.3.09 le scosse non

[87] Sentito all'udienza del 29.10.11.

erano state percepite come particolarmente preoccupanti. In ogni caso Guido ha riferito che i suoi genitori, ed in particolare sua madre, erano allarmati e preoccupati per le scosse che si avvertivano e che generalmente preferivano abbandonare i luoghi chiusi se si trovavano vicini all'uscita. Nel corso del controesame (circostanza sintomatica del contenuto genuino ed autentico delle dichiarazioni rese), poi, il teste ha ricordato un ulteriore particolare.

Testimone, Fioravanti G. – *"Mah, io ricordo, ricordo che mamma in una circostanza, non ricordo il mese, non ricordo il giorno, ma si trovava a casa di nonna, sempre per badare a nonna, e un giorno sentì qualche cosa muoversi sotto di lei, in quella circostanza mi ricordo che uscì, ma stava lì al giardino. Poi chiaramente è rientrata perché c'era nonna che non si muove facilmente, quindi che faceva? Andava via, lasciava la mamma là?*
Non lo so. Mi ricordo di questo adesso che mi avete punzecchiato un po', ma non posso essere più preciso perché non ho…Io all'epoca vivevo spensierato, non come oggi, quindi le cose mi scivolavano via un po' più facilmente".

In relazione alla scossa del 30.3.09 Fioravanti Guido ha ricordato che, quel pomeriggio, sua madre e sua sorella Federica non erano a L'Aquila ma si erano recate a Rimini, mentre lui aveva appuntamento con suo padre (che era avvocato) presso lo studio legale. Il teste ha riferito che, al momento della scossa, suo padre si trovava in macchina e non avvertì il fenomeno. Guido, tuttavia, ha chiarito che il padre si preoccupò molto constatando l'allarme che si era diffuso in città e verificando che piazza Duomo era piena di gente ("*quella scena gli fece un certo effetto*") e decise, pertanto, di non entrare nello studio.
Il teste ha ricordato di aver trascorso tutto il pomeriggio con il padre in campagna, a Scoppito, dove la famiglia ha un terreno e che la sera attesero il ritorno della madre e della sorella per andare a cena fuori.

La circostanza è ricordata anche da Fioravanti Federica nel verbale di sommarie informazioni testimoniali in atti. Federica, in particolare, ha riferito che quella sera sua madre propose di andare a dormire al Torrione dove avevano la disponibilità di una casa ritenuta più sicura, ma ha chiarito che, essendo ormai trascorso un certo numero di ore dalla scossa, "*la preoccupazione scemò, sopraggiunse anche la stanchezza per il lungo viaggio e per la tensione accumulata; quindi andammo a dormire ognuno a casa sua*".

In riferimento alla conoscenza da parte dei suoi genitori dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Fioravanti Guido è stato molto esplicito. Il teste ha chiarito che suo padre, di livello culturale elevato, seguiva con assiduità i diversi telegiornali, nazionali e locali, e leggeva molti giornali:

Testimone, Fioravanti G. – "*papà era una persona che amava molto informarsi, si informava in continuazione su tutto, quindi lui di giornali ne leggeva … andava all'edicola, sembrava che facesse la spesa insomma …*"

Fioravanti Claudio, secondo quanto riferito dal figlio Guido, ebbe modo di assistere alle interviste al prof. DE BERNARDINIS ed all'assessore Stati e di vedere sui telegiornali nazionali la diffusione della notizia sull'esito della riunione del 31.3.09. In particolare Guido ha ricordato, tra le diverse notizie trasmesse, che il titolo di un telegiornale di Studio Aperto recava la sovrimpressione (tra parentesi) della scritta "*ma non c'è pericolo*"[88] ed ha riferito

[88] Il ricordo del teste è evidentemente riferito al telegiornale trasmesso da Studio Aperto alle ore 12.25 del 1.4.09 che recava il seguente titolo "*Sindrome da terremoto (**ma il pericolo non c'è**)* che veniva sovraimpresso sulle immagini mentre il giornalista pronunciava le parole: "*Leggere scosse di terremoto tormentano l'Abruzzo e L'Aquila. Un vulcanologo lancia l'allarme, prevede un sisma catastrofico; subito si scatena il panico tra la popolazione. Per la Protezione Civile **non c'è pericolo** e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme*".

che suo padre lo mise al corrente che la notizia era stata evidenziata anche dal TG1.

Fioravanti Guido, inoltre, ha riferito che anche sua madre, professoressa di inglese, era solita informarsi e che tutti e tre, in famiglia, commentarono diffusamente le notizie sulla riunione della Commissione Grandi Rischi che ciascuno aveva autonomamente appreso.

Del resto il teste ha chiarito che i suoi genitori avevano molta fiducia e considerazione nelle istituzioni. Guido, sul punto, ha ricordato il seguente episodio specifico, sintomatico dell'affidamento riposto da suo padre nel messaggio della Commissione Grandi Rischi.

Testimone, Fioravanti G. – *"Ricordo, ricordo una piccola storia. Noi ci trovavamo al Palazzo di Giustizia qualche giorno dopo questa riunione, mi sembra fosse giovedì, c'era un ragazzo che faceva le pulizie al Palazzo di Giustizia che ci fermò e ci disse in aquilano: "State attenti che mò la fa la scossa", state attenti che adesso la fa, riferendosi probabilmente agli studi che faceva Giuliani in quel periodo. Dopodiché, dopo che ci congedammo da questa persona, papà mi disse con queste parole: "Ma figurati se io devo dare retta a questo personaggio e a quel ciarlatano di Giuliani quando invece sono venuti qua i massimi esponenti, le persone che ne sanno più di tutti e che ci hanno detto tutt'altro, che ci hanno detto che Giuliani usava tecniche obsolete, tecniche che seppur sperimentate non avevano mai portato a nulla", per cui di commissione se ne parlava tutti i giorni".*

Il teste Fioravanti Guido, poi, ha spiegato che nei primi giorni del mese di aprile 2009 si parlava spesso del terremoto e che suo padre gli disse espressamente che dopo aver conosciuto l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi si era sentito rassicurato:

Testimone, Fioravanti G. – "*No, no, lui me l'ha detto proprio … lui mi ha detto semplicemente che le nostre preoccupazioni non avevano ragione d'essere e quindi di conseguenza lui ha cambiato atteggiamento*".

Il teste ha spiegato che il padre aveva un altissimo senso delle istituzioni ed era dunque culturalmente portato a credere al messaggio della Commissione Grandi Rischi che

"*era andato a toccare un punto che per papà era sensibilissimo. Papà, come detto, era un avvocato, un giudice tributario, aveva moltissima considerazione di quello che proveniva dalle istituzioni, in qualunque forma, anche nella forma della Commissione*".

In un altro passaggio della sua deposizione, poi, Fioravanti Guido, facendo riferimento alla considerazione di suo padre per la Commissione Grandi Rischi, ha riferito:

"*lui riteneva queste persone estremamente capaci, cosa che poi nessuno mette in dubbio, si fidava di loro, si fidava di quello che era venuto fuori da queste … insomma per lui non c'era nessuno che poteva mettere becco su questa faccenda se non le persone che poi l'hanno fatto*".

Il teste ha ricordato che la sera del 5.4.09, subito dopo la scossa delle ore 22.48, sentì sua madre al telefono. Nel corso della telefonata, Guido constatò che sua madre era preoccupata ed aveva prospettato di nuovo (come già fatto il 30.3.09) la possibilità di andare a dormire nella casa al Torrione.
Il teste ha riferito che sua madre, tuttavia, gli riferì che suo padre "*l'aveva ricondotta alla ragione*", rammentandole le conclusioni rassicuranti della Commissione Grandi Rischi. In particolare il concetto richiamato era quello

relativo allo "scarico" di energia ed alla evoluzione favorevole del fenomeno in corso. La scossa, infatti, era stata avvertita come forte e si riteneva, come chiarito dal teste, che almeno per quella sera non ci sarebbero stati altri fenomeni, in quanto "*una scossa forte per me significava alleggerimento*".

Dall'esame testimoniale di Fioravanti Guido è emerso che la conversazione telefonica con la madre non fu particolarmente lunga, né si ripercorsero nei dettagli tutte le argomentazioni della riunione della Commissione Grandi Rischi. Del resto il teste ha chiarito che la discussione, il dibattito tra sua madre e suo padre, il confronto tra l'istintiva paura di sua madre ed il ragionamento di suo padre, erano stati precedenti alla telefonata ed egli non ebbe modo di parteciparvi. Fioravanti Guido, in dibattimento, ha riferito solo che nel corso della conversazione telefonica sua madre, pur riferendogli della sua istintiva intenzione di andare al Torrione, gli disse che suo padre l'aveva fatta ragionare ("*l'aveva ricondotta alla ragione*").

Il contesto della conversazione (per telefono ed immediatamente dopo una scossa di terremoto) e l'istintiva reazione di paura della madre, consentono di spiegare il carattere scarno ed essenziale del contenuto della conversazione, come riferito dal teste. Fioravanti Guido, in ogni caso, ha spiegato che, alla fine, la decisione di rimanere in casa venne presa in accordo tra i suoi genitori. In proposito, infatti, il teste ha ricordato il carattere forte ed autonomo di Ianni Franca, che in diverse occasioni era andata a trovare sua madre senza il marito, fermandosi anche di notte ("*il fatto stesso che lei sia rimasta lì significa che lei aveva deciso di rimanere lì*").

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Fioravanti Claudio e Ianni Franca, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, la testimonianza dei figli della coppia (ed in particolare di Guido) ha consentito di accertare che la famiglia, in passato, aveva l'abitudine di uscire dalla abitazione dopo ogni significativa scossa di terremoto e, in caso di scosse serali, di dormire fuori. Guido, in particolare, ha ricordato un episodio di quando lui aveva cinque anni ed i suoi genitori lo avvolsero in una coperta pur di portarlo tempestivamente fuori casa nonostante avesse la febbre: in tale occasione la famiglia dormì per due notti in camper.

Nel corso dello sciame sismico iniziato nel giugno 2008 non risulta che le due vittime abbiano adottato drastiche misure di cautela. Fioravanti Guido ha riferito che lo sciame sismico aveva ingenerato, particolarmente in sua madre, uno stato di preoccupazione e di agitazione ma ha chiarito che i suoi genitori non avevano avvertito scosse di entità tale da giustificare fughe all'esterno. In una sola occasione Ianni Franca, che si trovava a casa di sua madre, uscì istintivamente nel giardino subito dopo una scossa.

Quanto alla scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09 appare necessaria una precisazione: la scossa non venne percepita direttamente né da

Fioravanti Claudio (che si trovava in macchina mentre si recava al suo studio) né da Ianni Franca che era a Rimini con la figlia. Il comportamento adottato in tale occasione, dunque, deve essere parametrato e valutato alla luce di quella che fu la percezione concreta dell'evento. E' emerso che Fioravanti Claudio si allarmò già solo per il fatto di aver constatato che la gente si era riversata in strada e che piazza Duomo era piena. Tale percezione (pure se indiretta) del pericolo ingenerò in Fioravanti Guido un concreto ed istintivo timore ed egli decidese di rinunciare all'appuntamento di lavoro già preso con suo figlio e di recarsi con Guido a Scoppito per trascorrere il pomeriggio all'aperto. Padre e figlio, poi, non fecero rientro a casa ma attesero il ritorno di Ianni Franca e di Federica per poi andare tutti a cena fuori.

Il comportamento in concreto osservato da Fioravanti Claudio e Ianni Franca in occasione della scossa del 30.3.09, dunque, ha integrato un'ulteriore ripetizione delle misure di cautela alle quali la famiglia storicamente aveva fatto ricorso in occasione di scosse di terremoto. La tipologia della misura adottata deve essere valutata non in astratto ma in concreto. Fioravanti Claudio non ha avvertito direttamente la scossa ma ha avuto una percezione del pericolo solo "mediata" dall'osservazione del comportamento altrui; egli si trovava già in strada e la scelta di non entrare nello studio, rinunciando ad un impegno di lavoro già assunto, di rimanere all'aperto fino a sera inoltrata, di attendere il rientro a L'Aquila della moglie e della figlia per poi recarsi a cena fuori, appare del tutto coerente con le abitudini prudenziali osservate per tradizione familiare che consigliavano di rimanere all'aperto per diverse ore fino all'esaurimento di eventuali repliche.

Dall'esame del verbale di sommarie informazioni testimoniali di Fioravanti Federica, poi, risulta che la sera del 30.3.09 ognuno decise di andare a dormire a casa sua. Tale circostanza, come peraltro chiarito dalla stessa Federica ("*la preoccupazione scemò*"), appare riconducibile al fatto che, dalla scossa del

pomeriggio, erano trascorse diverse ore e che, pertanto, poteva ritenersi superata l'eventualità di repliche.
In relazione all'entità del pericolo, così come percepito, l'aver trascorso diverse ore all'aperto rappresenta una misura di cautela del tutto omogenea ed in linea con quelle precedentemente adottate.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, è emersa in dibattimento l'attenzione meticolosa riservata al fenomeno sismico in corso, l'assidua lettura dei giornali e la visione di tutti i telegiornali locali e nazionali. Fioravanti Guido, in particolare, ha ricordato che suo padre ebbe modo di vedere le interviste al prof. DE BERNARDINIS ed all'assessore Stati. Il teste ha ricordato che suo padre notò il titolo in sovrimpressione ("*non c'è pericolo*") del telegiornale di Studio Aperto e l'analogo contenuto del servizio trasmesso dal TG1. Tale conoscenza, peraltro, era patrimonio di entrambi i genitori in quanto anche Ianni Franca si era autonomamente informata e si confrontava sugli stessi temi sia con il marito che con il figlio.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che Fioravanti Claudio, per formazione culturale ed esperienza professionale, riconosceva una particolare autorevolezza al messaggio istituzionale, che "*era andato a toccare un punto che per papà era sensibilissimo*", e riteneva i componenti della Commissione "*persone estremamente capaci*".
Fioravanti Claudio, pertanto, dopo aver appreso dell'esito della riunione del 31.3.09 si sentiva rassicurato e, commentando con il figlio la frase *"state attenti che mò la fa la scossa"*, pronunciata in dialetto da un addetto alle pulizie del Tribunale di L'Aquila, criticò duramente le tesi di Giuliani, manifestando la sua

totale fiducia nelle affermazioni di quelli che definiva i "*massimi esponenti*" in materia.

La sera del 5.4.09, in occasione della scossa delle ore 22.48, Fioravanti Claudio e Ianni Franca, proprio in quanto rassicurati, si determinarono in maniera assolutamente difforme rispetto alle loro pregresse abitudini di cautela, decidendo di rimanere in casa. Si è già visto, nell'analisi delle posizioni di altre vittime, che in caso di scossa sismica la prima, istintiva, reazione è di paura; appare utile richiamare, sul punto, quanto già osservato in relazione alle prime sensazioni provate in occasione della scossa delle 22.48 del 5.4.09 da Visione Daniela e da Cora Maurizio. È emerso in dibattimento che anche Ianni Franca, come riferito al figlio nel corso della conversazione telefonica, aveva avuto una iniziale reazione di paura. La condotta posta in essere da Fioravanti Claudio e Ianni Franca la sera del 5.4.09, tuttavia, non venne dettata dall'istinto (come nelle precedenti occasioni) ma venne "ragionata". Il teste Fioravanti Guido, sul punto specifico, ha riferito che suo padre "*fece ragionare*" sua madre, discorrendo e dibattendo con lei in merito alle argomentazioni della Commissione Grandi Rischi che entrambi conoscevano:

"*la fece ragionare su quello che lei già fondamentalmente già aveva dentro, già aveva incamerato, già aveva fatto suo, e cioè le rassicurazioni fatte nei giorni precedenti, che rassicurarono tutti a L'Aquila*".

Il "ragionamento", come chiarito in dibattimento, girò intorno al concetto di "scarico" di energia inteso come fenomeno favorevole e si articolò nella considerazione che dopo la scossa appena percepita l'energia si era liberata, si era scaricata, e pertanto la situazione non era più pericolosa.

Questo ragionamento, come riferito dal figlio Guido, è stato condotto da Claudio ma ha trovato l'adesione di Franca la quale, ove non fosse stata

convinta, non avrebbe avuto difficoltà ad andare anche da sola al Torrione.

Occorre notare che Fioravanti Guido, nel corso della sua deposizione, ha fatto ricorso al termine "ragionamento", al verbo "ragionare", ossia allo stesso termine ed allo stesso verbo adottati da Cora Maurizio nel descrivere la sua situazione personale e familiare della sera del 5.4.09. In entrambi i casi, ma la situazione può ritenersi comune ad una molteplicità di vittime (cfr., tra quelle esaminate, Visione Daniela e la sua conversazione telefonica con il marito), i testi hanno illustrato un medesimo meccanismo motivazionale che ha prevalso sulle scelte istintive fino a quel momento adottate in caso di scosse di terremoto.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Fioravanti Claudio e Ianni Franca, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero certamente mutato le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali seguite per tradizione familiare.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Fioravanti Claudio e Ianni Franca non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, i coniugi Fioravanti Claudio e Ianni Franca certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza

familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa.
Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.
Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

L'esame della vicenda personale della famiglia Fioravanti, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto Fioravanti Claudio e Ianni Franca a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

La verifica attenta e rigorosa delle circostanze precipue del caso concreto della famiglia Fioravanti (dell'evidenza disponibile), impone una riflessione particolare sulla condotta antecedente alla riunione della Commissione Grandi Rischi e, segnatamente, sulla condotta tenuta subito dopo la scossa del 30.3.09.
In tale occasione, infatti, i Fioravanti non percepirono direttamente la scossa e non fuggirono di casa, in quanto erano già all'esterno: Fioravanti Claudio era in macchina e Ianni Franca si trovava fuori L'Aquila.
Si ritiene, tuttavia, che proprio l'esame attento e rigoroso delle particolarità del caso concreto, rende evidente l'adozione da parte dei Fioravanti di misure di cautela adeguate anche il 30.3.09. Le misure adottate sono state calibrate e parametrate all'entità del pericolo percepito; Fioravanti Claudio non aveva avvertito personalmente la scossa ma si era allarmato solo per aver constatato il riversarsi in piazza Duomo di una moltitudine di persone; esclusivamente sulla

base di tale percezione indiretta del pericolo, Fioravanti Claudio aveva decisio insieme al figlio Guido di non entrare neanche nello studio ma di trascorrere tutto il pomeriggio in campagna all'aria aperta, rientrando in casa solo dopo cena, quando il pericolo di eventuali repliche poteva ritenersi scongiurato.

Quanto alla condotta assunta la sera del 5.4.09, ed in particolare alla decisione di rimanere in casa, si ritiene che l'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere la sussistenza di fattori condizionalisti alternativi rispetto alla condotta degli imputati che possano aver condizionato il processo motivazionale dei Fioravanti. Chiara è stata l'influenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'esame di tutte le evidenze disponibili non consente di individuare un solo motivo, alternativo alla condotta degli imputati, che possa aver determinato Fioravanti Claudio a rimanere in casa nonostante avesse avuto la percezione diretta della scossa delle ore 22.48 e ad abbandonare le misure di cautela individuali che aveva seguito fino al 30.3.09.

Il comportamento di Fioravanti Claudio, osservato eliminando mentalmente l'intervento della condotta degli imputati, non ha alcun senso sotto il profilo logico e risulta del tutto incoerente con le misure di cautela precedentemente osservate. Il 30.3.09, infatti Fioravanti sulla base di una percezione soltanto indiretta della scossa di terremoto, decise di non entrare nel suo studio e di rimandare un impegno di lavoro già assunto, rientrando a casa solo a tarda notte. Al contrario il 5.4.09, quando invece Fioravanti ebbe una percezione diretta della scossa ed in casa era presente sua moglie che istintivamente provava l'atavico senso di paura, decise di rimanere all'interno dell'appartamento e di mettersi a letto.

L'unica giustificazione alla condotta assunta dai Fioravanti la sera del 5.4.09, dunque, è individuabile nella condotta degli imputati.

La motivazione delle vittime di rimanere in casa, pertanto, è risultata

riconducibile in via esclusiva alla conoscenza da parte di Fioravanti Claudio e Ianni Franca dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi Fioravanti Guido e Fioravanti Federica appare indubbia.

Il ricordo dei fatti, evidentemente doloroso, è stato fornito in dibattimento (da Fioravanti Guido) nel corso di una deposizione assolutamente priva di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali il teste non si è mai direttamente rivolto.[89] La disponibilità al controesame, le espressioni del volto e la gestualità non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia. Al contrario Fioravanti Guido è apparso molto timido, provato dal dolore per la perdita dei genitori e comunque molto rispettoso nei confronti degli imputati, verso i quali ha espressamente dichiarato di condividere l'elevata considerazione manifestata in vita dal padre.

Fioravanti Guido, inoltre, non si è solo limitato a rispondere alle domande che gli venivano rivolte ma ha spontaneamente aggiunto al suo racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo estemporaneo, spontaneo e genuino di vicende realmente vissute.

Nel riferire di un episodio accaduto quando aveva cinque anni nel corso del quale i genitori lo avevano portato fuori subito dopo una scossa di terremoto e, pochè aveva la febbre, lo avevano avvolto in una coperta, il teste (con le lacrime agli occhi) ha ricordato testualmente: "*Mi ricordo l'odore di quella coperta*".

Il ricordo di quando sua madre, che era andata a trovare sua nonna, uscì dall'appartamento subito dopo una scossa di terremoto, inoltre, è stato riferito dal testimone del tutto occasionalmente e spontaneamente nel corso del

[89] Si rileva che all'udienza del 29.10.11, quando è stato sentito Fioravanti Guido, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

controesame condotto dai difensori degli imputati, segno evidente della genuinità dell'intera deposizione.

Fioravanti Guido, inoltre, ha ricostruito il modo del tutto particolare con il quale si è realizzato il suo primo contatto con l'autorità giudiziaria per la vicenda in esame. Egli infatti ha riferito che, sistemando gli effetti familiari dopo la morte del padre (avvocato e giudice tributario), aveva trovato un fascicolo relativo ad alcuni lavori fatti nel palazzo di via Campo di Fossa e, ritenendo che tale documentazione potesse essere rilevante per comprendere le cause del crollo, si recò presso la Procura della Repubblica di L'Aquila. Dopo aver depositato la documentazione rinvenuta Fioravanti, secondo quanto riferito, prima di andare via si rivolse al P.M. e disse "*che comunque, il fatto che il palazzo fosse crollato era una cosa, il fatto che ci fossero … delle persone dentro era un altro*", chiarendo che intendeva alludere a responsabilità a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi. Il carattere fortuito del riferimento agli attuali imputati, considerato unitamente al tenore pacato, estremamente rispettoso, privo di risentimento, della deposizione resa in dibattimento, rende il contenuto delle dichiarazioni del testimone (peraltro non contraddette da risultanze di segno contrario) sicuramente credibile.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste e la credibilità della deposizione resa appaiono pertanto assolute.

5.5.7 Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa.

Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa sono decedute in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Luigi Sturzo n. 39.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito nel 1965.

In relazione a queste specifiche posizioni sono stati sentiti in dibattimento i testi Tomei Ortesia[90], Panella Debora, Cicino Alessandra[91] e Di Virgilio Patrizia[92].

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di chiarire che Tomei Ortesia e Russo Anna Maria, all'epoca dei fatti, lavoravano entrambe all'autogrill sito all'uscita dell'autostrada Roma – L'Aquila (insieme a Cicino Alessandra) e si erano conosciute circa un anno prima quando la Russo, che abitava fuori regione, si era separata dal marito ed era venuta a vivere a L'Aquila con le sue quattro bambine (Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa). Tomei Paola, sorella di Ortesia, invece lavorava per un'azienda di trasporti.

Tomei Ortesia, nel corso della sua deposizione testimoniale, ha fornito indicazioni precise sull'atteggiamento suo e della sorella Paola nei confronti delle scosse di terremoto. Ortesia ha riferito che entrambe avevano molta paura delle scosse e che in famiglia c'era l'abitudine di uscire fuori casa in occasione di ogni evento significativo.

La teste, in particolare, ha ricordato che quando sua figlia (Panella Debora) frequentava l'asilo, ci fu una forte scossa di terremoto; Debora, in tale occasione, venne prelevata dalla zia Paola che la portò subito all'aperto. Ortesia ha ricordato che, quella volta, rimase con sua figlia e sua sorella nella piazza di Pianola per diverse ore e poi decise di pernottare all'aperto, rientrando in casa solo il giorno successivo.

Con particolare riferimento allo sciame sismico iniziato nel 2008, Ortesia ha ricordato che verso la fine del mese di gennaio 2009 sua madre, che aveva problemi di diabete, passò un periodo a casa sua. In tale periodo si verificò una

[90] Sentita all'udienza del 22.10.11.
[91] Sentite all'udienza del 7.3.12.
[92] Sentita all'udienza del 14.3.12.

scossa di terremoto più forte di altre all'esito della quale Ortesia, la madre malata, la sorella Paola e le figlie, uscirono immediatamente di casa e dormirono per due notti in macchina con le coperte nel piazzale della Coop.

Testimone, Tomei O. *– … Infatti mi ricordo che dopo la befana mia madre stava male col diabete, io me la portai a casa perché appunto lei doveva fare una dieta per potere mantenere questo diabete basso, sia lei che mia sorella vennero a casa ed in quella occasione mi ricordo che fece verso la metà di gennaio, la fine e pure in quella occasione noi siamo uscite fuori con mia madre, me lo ricordo bene perché appunto mia madre stava male col diabete e mi dissero di fargli fare una dieta.*

Pubblico Ministero – *Questo successe alla befana del sei?*

Testimone, Tomei O. *– Dopo la Befana.*

Pubblico Ministero – *Dopo la Befana?*

Testimone, Tomei O. *– Dopo la Befana.*

Pubblico Ministero – *Quindi nel gennaio del 2009?*

Testimone, Tomei O. *– Sì sì.*

Pubblico Ministero – *Ma usciste fuori chi, lei, sua madre?*

Testimone, Tomei O. *– Io, Paola, mia madre e le figlie.*

Pubblico Ministero – *Paola anche ed anche le figlie. E senta, ed invece quindi ricorda di avere passato in quel caso la notte fuori casa, si ricorda?*

Testimone, Tomei O. *– Sì, due notti fuori.*

Pubblico Ministero – *La scossa era pomeridiana, mattutina?*

Testimone, Tomei O. *– Il mese di gennaio due notti siamo stati fuori casa al piazzale della coop.*

Pubblico Ministero – *Al piazzale della Coop, anche Paola dormiva fuori casa?*

Testimone, Tomei O. *– Sì sì.*

Pubblico Ministero – *Ma dormiva in macchina, dove dormivate?*

Testimone, Tomei O. *– In macchina in macchina con le coperte, stavamo in*

macchina…"

Ortesia, poi, ha ricordato un altro episodio specifico, accaduto nel mese di marzo 2009, in occasione del quale aveva invitato sia sua sorella Paola che Anna Maria Russo e le sue quattro figlie a vedere a casa sua una partita di calcio trasmessa in televisione. Quella sera si avvertì un'altra forte scossa, all'esito della quale uscirono tutti di casa e rimasero in macchina fino al giorno successivo.

Ortesia, inoltre, ha ricordato che in occasione della scossa pomeridiana del 30.3.09 si trovava al lavoro all'autogrill insieme ad Anna Maria Russo. Al momento della scossa, secondo quanto riferito da Ortesia, Anna Maria uscì immediatamente ed andò a prendere due delle sue figlie (Chiara e Giuseppina), mentre Paola (che pure si trovava al lavoro) prelevò sua madre e le altre due bambine di Anna Maria Russo (Rosa e Micaela). La teste Ortesia ha riferito che, riunitesi tutte all'autogrill, si recarono "*alla villa*" (la villa comunale) dove rimasero fino a tarda notte ("*non lo so, all'una e mezza, alle due*"). La circostanza risulta confermata anche da Panella Debora e da Cicino Alessandra.

E' emerso, dunque, con chiarezza che la reazione istintiva di entrambe le sorelle (Paola e Ortesia) come anche dell'amica Anna Maria Russo, alle scosse di terremoto era quella di fuggire, di abbandonare i luoghi chiusi e che tutte e tre le donne provavano forte paura, se non terrore, nei confronti dei singoli eventi. In particolare Ortesia e Paola avevano ripetutamente dormito fuori casa sia in epoca remota che in occasione dello sciame sismico in esame, nonostante la presenza della madre malata e di alcuni bambini.

L'istruttoria dibattimentale, poi, ha consentito di accertare anche le modalità con le quali Russo Anna Maria e Tomei Paola vennero a conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Sul punto è stata chiara la

testimonianza di Tomei Ortesia la quale ha riferito che la mattina del 31.3.09, dopo la scossa del pomeriggio precedente, si avvertì un'altra scossa. Ortesia chiamò al telefono sua sorella per prendere accordi al fine di rimanere a dormire in strada anche quella notte e Paola le propose di risentirsi la sera per vedere come evolveva la situazione e per coinvolgere nella decisione anche Anna Maria Russo. Ortesia ha riferito in dibattimento che quella sera, tuttavia, Paola la chiamò al telefono e le disse che aveva sentito al telegiornale RAI che si era riunita la Commissione Grandi Rischi "*che diceva di stare tranquilli, che non si poteva tenere paura perché la scossa più forte del trenta non poteva essere*".

L'esame delle trascrizioni della deposizione testimoniale di Tomei Ortesia fa trasparire il non elevato livello di istruzione della stessa, reso evidente dal frequente uso di espressioni dialettali, dalla particolare schiettezza nelle risposte e dal fraintendimento di alcune domande. Ortesia, peraltro, ha espressamente e recisamente chiarito che non si tiene aggiornata ed in particolare che non vede la televisione e non legge i giornali ("*io non leggo né giornale e né televisione e tuttora non vedo*"). E' comprensibile, pertanto, il motivo per il quale Ortesia nei colloqui con la sorella non abbia approfondito il dato relativo alla fonte di conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi da parte di Paola, e non si sia fatta spiegare nel dettaglio le affermazioni e le argomentazioni scientifiche che giustificavano tale esito. Ortesia, comunque, ha riferito che sua sorella si mostrò subito tranquillizzata dalla notizia appresa e le disse che quella sera (il 31.3.09) avrebbe dormito in casa (contrariamente a quanto ipotizzato al mattino) ed avrebbe staccato il telefono per non essere disturbata da lei e dalle sue paure.

Testimone, Tomei O. – *… Perché la sentivo già diversa dal trenta, la sentivo un po' più tranquilla, poi a me la cosa sua non mi andava perché io avevo proprio paura, lei disse: no, ma statti tranquilla, possiamo dormire tranquille stasera. Gli dissi: Paola,*

pensala come vuoi. Infatti lei quella sera mi disse perché siccome sapeva che io chiamavo subito come sentivo una scossa, mi disse: va bè, io stasera cerco di dormire tranquilla e spengo anche il cellulare e così fece.

Pubblico Ministero – *Questo il trentuno marzo?*

Testimone, Tomei O. – *Sì, il trentuno marzo.*

Pubblico Ministero – *La sera del trentuno marzo, quindi quando sua sorella la informò circa la riunione che c'era stata Quel giorno?*

Testimone, Tomei O. – *Della… Eh, sì, che c'era stata dei grandi rischi. Sì.*

Pubblico Ministero – *Quindi sua sorella le disse: stacco il telefono?*

Testimone, Tomei O. – *Sì sì, lo ha proprio spento.*

Pubblico Ministero – *Perché lei signora Ortesia o Ortensia?*

Testimone, Tomei O. – *Ortesia, Ortesia.*

Pubblico Ministero – *Ortesia. Lei, signora, Ortesia era sua abitudine telefo.. Quando sentiva qualche scossa di terremoto?*

Testimone, Tomei O. – *Sì, subito…*

Pubblico Ministero – *Telefonare, comunicare subito telefonicamente con sua sorella?*

Testimone, Tomei O. – *Sì, o lei o io, sì, subito.*

Pubblico Ministero – *E quindi sua sorella in quella occasione volle staccare il telefono?*

Testimone, Tomei O. – *Sì, perché sapeva che se succedeva qualcosa io la chiamavo…"*

La teste, inoltre, ha aggiunto che il 1.4.09 Paola la richiamò e la mise al corrente che aveva sentito trasmettere anche alla radio la stessa notizia sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Ortesia, poi, ha ricordato che il 1.4.09, sul posto di lavoro comune, Anna Maria Russo le raccontò che aveva visto in televisione il sindaco Cialente e che aveva sentito "*che tutto poteva essere tranquillo*".

Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di quanto riferito da Tomei

Ortesia.

Il non particolarmente elevato livello di istruzione della stessa, il suo categorico (e reiterato nel tempo) rifiuto di seguire i mezzi di informazione e la comprensibile genericità dei dialoghi intercorsi con la sorella e l'amica (quanto alle fonti della notizia da queste ultime appresa), giustificano la mancanza di ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio sentito in televisione ed alla radio. Si rileva solo che quanto riferito dalla teste appare assolutamente compatibile sotto il profilo cronologico e della tipologia di fonti di informazione con la reale diffusione delle notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

E' da rilevare, infatti, che risultano acquisiti in atti diversi DVD contenenti i telegiornali nazionali e locali a partire dal 31.3.09[93], nonché l'intervista al sindaco Cialente e la trascrizione del messaggio trasmesso in data 1.4.09 da Isoradio.[94]

Quanto agli effetti che tale messaggio ha prodotto su Tomei Paola e Anna Maria Russo, chiare sono state le parole di Ortesia. Quest'ultima, infatti, ha riferito che sua sorella già dalla sera del 31.3.09 le disse che avrebbe dormito in casa provvedendo a staccare il telefono per non essere disturbata.

Ortesia, inoltre, ha ricordato che il cambiamento di atteggiamento di sua sorella nei confronti del terremoto fu così radicale ed improvviso che lei, in un primo

[93] Cfr. DVD prodotti dal P.M..

[94] Il comunicato trasmesso da Isoradio, prodotto dall'avv. Valentini all'udienza del 22.10.11, recita testualmente: "*… Andiamo ora in Abruzzo, precisamente a L'Aquila dove ieri si è tenuta una riunione tecnica della Commissione Grandi Rischi cui hanno partecipato, tra gli altri, il Vicecapo Dipartimento della Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, il prof. Barberi ed Enzo Boschi, membri della Commissione, oltre all'assessore alla Protezione Civile regionale Daniela Stati ed al sindaco dell'Aquila, per fare il punto sulla sequenza sismica registrata nella zona negli ultimi mesi e fornire alla cittadinanza tutte le informazioni utili a scansare allarmismi divulgati con troppa approssimazione. De Bernardinis ha ricordato, infatti, che bisogna saper convivere con le caratteristiche dei territori e mantenere uno stato di attenzione sì, ma senza avere uno stato di ansia. La comunità scientifica, inoltre, ha confermato che non c'è pericolo perché il continuo scarico di energia riduce la possibilità che si verifichino eventi particolarmente intensi…*".

momento, ebbe la sensazione che le volesse fare uno scherzo.

Testimone, Tomei O. – *"Io veramente pensavo che Paola stasse a fa lo scherzo del primo aprile, dissi: "Paola, ma che stai a dì?" E lei disse: "ma guarda eh" … Sono passata per pazza perché lei diceva che io ero pazza che mi stavo a fissà, e lei si, stava tranquillissima*".

La teste Cicino Alessandra, collega di Ortesia e di Anna Maria Russo, ha ricordato che dopo il 31.3.09 Ortesia veniva presa in giro sul posto di lavoro perché continuava ad avere paura del terremoto e che, a causa dell'assenza di forti scosse nei primi giorni di aprile, si maturò il convincimento che la scossa del 30.3.09 "*forse aveva scaricato la maggior parte dell'energia e forse il peggio era passato*", trovando in tal modo conferma, nei fatti, il contenuto rassicurante del messaggio trasmesso dalla Commissione Grandi Rischi.

Ortesia, durante la sua deposizione, ha voluto esibire una fotografia dei primi giorni di aprile 2009 nella quale Paola era stata ritratta mentre, di sera, fumava una sigaretta distesa sul letto. Tale immagine, secondo quanto riferito dalla teste, è sintomatica dell'atteggiamento rilassato e divertito assunto dalla sorella dopo il 31.3.09. Ortesia infine, rispondendo alle domande del controesame, ha precisato che sua sorella prima del 31.3.09, quando si metteva a dormire, sistemava anche una valigia con il pigiama vicino alla porta, mentre dopo aver conosciuto l'esito della Commissione Grandi Rischi aveva abbandonato anche tale ulteriore cautela.

La teste Cicino Alessandra, peraltro, ha riferito che anche Annamaria Russo dopo aver conosciuto l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi si era molto tranquillizzata. Cicino, in particolare, ha ricordato come lei e Annamaria avevano un collega di nome Gabriele che da quando era iniziato lo sciame sismico dormiva spesso in macchina per paura delle scosse. La teste ha

riferito che prima del 31.3.09 lei e Annamaria condividevano l'opportunità dell'adozione di questa specifica misura di cautela da parte di Gabriele; a partire dal 1.4.09, invece, Cicino Alessandra ed Annamaria Russo tentarono di convincere Gabriele a tornare a dormire a casa, rassicurandolo con le argomentazioni della Commissione Grandi Rischi ("*hanno detto di stare tranquilli" … "è solo uno sfogo di energia*").

Testimone, Cicino Alessandra – "*… io mi ero tranquillizzata ed anche a lavoro noi ne parlavamo, tant'è che praticamente c'era un nostro collega che da quando c'era lo sciame sismico, dormiva in macchina al Globo. Noi pure nella scossa del 30 marzo, dicemmo: "Forse ci conviene fare come Gabriele, dormire anche noi in macchina". Invece dopo, già dal primo aprile, cominciammo un po' quasi a prendere in giro Gabriele, dicendo: "Ma hanno detto di stare tranquilli, non vedo perché devi dormire scomodo in macchina, quando invece si può stare a casa perché è solo uno sfogo di energia?", la stessa cosa anche... Mentre Ortensia aveva sempre una gran paura e non si riusciva a tranquillizzare, mentre Annamaria si era piuttosto tranquillizzata, tant'è che si parlava, dicendo: "È uno sfogo che deve fare, l'importante è che non ci siano eventi più forti, in questo siamo stati rassicurati e tutto".*

In relazione alla sera del 5.4.09 è emerso che Paola aveva aiutato Panella Debora a fare un trasloco ("*uno scasamento*"). Verso sera Paola riportò a casa la nipote Debora e non accettò l'invito di rimanere a cena da lei, perché si stentiva molto stanca e l'indomani avrebbe dovuto uscire al mattino con Anna Maria Russo per fare dei servizi. Quella sera, come emerso dalle deposizioni di Panella Debora e di Tomei Ortesia, Paola lasciò volutamente spento il telefono cellulare per non essere disturbata per qualsiasi "*scossetta*".

Avv. Parte Civile, Di Rocco - *Passiamo al giorno del 5 aprile, lei come lo ha passato?*

Testimone, Panella D. *- Con zia.*

Avv. Parte Civile, Di Rocco *- Riferisca al Tribunale quello che è successo.*

Testimone, Panella D. *- Niente, stavamo a lavorare, dovevamo fare lo "scasamento" ed alle due... Io staccavo all'una di lavorare, poi alle due sono andata a casa e zia venne... Ci rincontravamo a Pianola, io convivevo con il ragazzo a Pianola. Niente, stavamo là, fino alle otto di sera, facendo questo "scasamento", poi appena finito lo "scasamento", zia mi riaccompagnò a casa e gli abbiamo detto di rimanere a cena, ha detto: "No, no, sto stanchissima, anzi perché domani mattina devo andare con Annamaria a degli uffici, però spengo il cellulare e tutto...", a posta per non disturbarla, sia per la stanchezza e poi prendeva in giro mamma perché diceva: "Magari mi chiami se senti qualche scossetta, io spengo tutto" e quindi se ne andò.*

Avv. Parte Civile, Di Rocco *- Quindi, dopo che avevate fatto il trasloco, sua zia se ne andò tranquillamente a casa, dicendo: "Stacco pure i telefoni".*

Testimone, Panella D. *- Sì, sì.*

Avv. Parte Civile, Di Rocco *- Che cosa è successo quando avete sentito poi le scosse di terremoto?*

Testimone, Panella D. *- Niente, io stavo tranquilla perché vedevo zia tranquilla sinceramente. Mamma aveva paura ed infatti prima siamo rimasti tutti dentro casa, alla seconda mia madre, mia sorella e mia nonna scesero giù per paura, infatti mia madre se l'è presa anche con me perché io sono rimasta dentro, perché la mattina dovevo andare a lavorare. Ho detto: "Mamma, io rimango a casa". Io sono rimasta dentro e mamma, nonna e mia sorella sono scese giù.*

Avv. Parte Civile, Di Rocco *- Avete provato a chiamare Paola per telefono?*

Testimone, Panella D. *- Sì, era spento. Come aveva detto alle otto alla sera quando mi ha riaccompagnato a casa.*

La sera del 5.4.09, poi, Ortesia tentò di contattare Paola dopo la scossa delle ore 00.39 ma il telefonino, come preannunciato, risultava spento e le due sorelle

quella sera non si sentirono.
Ortesia ha riferito che lei, invece, dopo la prima scossa rimase in casa ma dopo la seconda scossa si determinò ad uscire in ottemperanza alle sue consolidate abitudini di cautela.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Tomei Paola e di Russo Anna Maria, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, le testimonianze assunte in dibattimento hanno consentito, in primo luogo, di accertare la consolidata abitudine di Paola (derivante da consuetudine familiare) all'adozione di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto. Paola infatti, quando sua nipote ora trentunenne era piccola, non esitò a pernottare all'aperto avendo sentito una scossa di terremoto.
Questa abitudine alla cautela era stata conservata da Paola nel corso degli anni e non era stata abbandonata neanche in occasione dello sciame sismico che

durava dal giugno 2008. A gennaio 2009, in particolare, Paola trascorse due notti al piazzale della Coop insieme ad Ortesia, alla madre malata ed alle figlie, a causa di una scossa dello sciame sismico.

Tali abitudini di cautela, peraltro, venivano adottate anche da Anna Maria Russo. In un'altra occasione, infatti, Paola ed Anna Maria Russo, che si era recata con le sue quattro figlie a vedere una partita di calcio a casa dell'amica, uscirono immediatamente dopo una scossa e rimasero a dormire in macchina.

La presenza di bambini e della madre malata, dunque, non ha frenato l'istinto di conservazione di Paola e di Anna Maria che, avendo terrore delle scosse di terremoto, non esitavano in occasione di ogni evento significativo a prendere le coperte ed a trascorrere una o più notti all'aperto.

Analoga abitudine di cautela, come si è visto, era propria anche di Tomei Ortesia.

In occasione della scossa del 30.3.09 Paola, Ortesia ed Anna Maria si riunirono, con le rispettive figlie, nel piazzale dell'autogrill e decisero di recarsi alla villa comunale dove rimasero fino a notte fonda per evitare di rientrare in luoghi chiusi.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che, a partire dal 31.3.09, sulle abitudini pregresse si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Tomei Paola e Russo Anna Maria, come spiegato (con i limiti sopra evidenziati) da Tomei Ortesia, appresero il messaggio dalla visione dei telegiornali nazionali e locali e dalla trasmissione dell'intervista al sindaco Cialente.

Tomei Paola, inoltre, aveva ascoltato il messaggio trasmesso da Isoradio la mattina del 1.4.09.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che, per effetto delle rassicurazioni ricevute, Tomei Paola e Russo Anna Maria mutarono radicalmente la loro condotta e l'atteggiamento complessivo nei confronti del terremoto. Dall'iniziale e comune senso di paura e di rispetto, infatti, entrambe iniziarono a scherzare ed a prendere in giro chi, come Ortesia, ancora continuava a temere le scosse e viveva con preoccupazione.

Russo Anna Maria, sul posto di lavoro, faceva ricorso ad affermazioni apprese all'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, ed in particolare alle argomentazioni sullo scarico di energia, per convincere un collega (Gabriele) a non continuare a dormire in macchina.

Tomei Paola, peraltro, già dalla stessa sera del 31.3.09, decise di abbandonare qualunque presidio di cautela. Prima della riunione della Commissione Grandi Rischi, infatti, Paola dormiva in tuta, predisponeva una valigia con il pigiama vicino alla porta e teneva il telefono cellulare sempre acceso. Dopo il 31.3.09, invece, Paola (come è stato confermato dalla fotografia esibita da Ortesia in udienza) si metteva a letto indossando solo la biancheria intima e teneva il telefono sempre spento, ironizzando sulle paure della sorella.

Il mutamento della condotta delle vittime a partire dalla sera del 31.3.09 fu talmente repentino e radicale che Tomei Ortesia ebbe la sensazione che le stessero facendo lo scherzo del pesce d'aprile.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di

eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Tomei Paola e Russo Anna Maria, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero certamente mutato *ex abrupto* (fin dalla stessa sera del 31.3.09), le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicati e consolidati in loro per tradizione familiare.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, le due donne certamente sarebbero uscite di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che le portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non le avrebbe sorprese in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

L'esame della vicenda personale di Tomei Paola e Russo Anna Maria, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto le due donne a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 (con le quattro figlie minori della Russo), consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale

processo motivazionale.

Dalle deposizioni dei testimoni (cfr. in particolare Panella Debora) è emerso, come si è visto, che nel corso della giornata del 5.4.09 Tomei Paola era stata impegnata in un faticoso trasloco ("*scasamento*"). La teste Panella, in particolare, ha ricordato che, terminato tale trasloco, sua zia la riportò a casa e rifiutò un invito a cena, sostenendo di essere molto stanca e di volersi andare a riposare, anche perché la mattina dopo aveva un impegno con Anna Maria Russo.

La motivazione che Tomei Paola ha addotto alla nipote Debora per rientrare a casa è sicuramente valida. E' del tutto comprensibile, infatti, che, dopo una giornata dedicata al trasloco, Paola avesse necessità di riposare e che preferisse tornare a casa sua piuttosto che cenare con la sorella e la nipote.

Si ritiene, tuttavia, che tale sensazione di stanchezza e tale comprensibile esigenza di riposo non abbia concorso in maniera apprezzabile, o abbia inciso in misura trascurabile, nella formazione del processo volitivo di Paola.

L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha fatto emergere come il mutamento della condotta di Paola è collegato in via diretta ed esclusiva con la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Paola, infatti, già dalla sera del 31.3.09, in totale contrasto con le abitudini di cautela osservate fino al giorno precedente, aveva spento il telefono cellulare ed aveva smesso di dormire vestita. La circostanza che la sera del 5.4.09 Paola fosse più stanca del solito, dunque, non ha comportato alcun (ulteriore) mutamento della condotta, se non il fatto di andare a letto senza cenare con la sorella e la nipote.

La conoscenza del comportamento abituale di Paola, offerta dall'istruttoria dibattimentale, consente di affermare con certezza che Paola la sera del 5.4.09, eliminando mentalmente la condotta degli imputati (ossia se non avesse avuto contezza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi), avrebbe comunque rinunciato alla cena con la sorella (in quanto era stanca per il

trasloco), ma sicuramente avrebbe continuato ad osservare tutte le misure di cautela che era solita adottare (a partire dal tenere il telefono acceso che le avrebbe consentito di ricevere la telefonata della sorella Ortesia) e, dopo le scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.49 non sarebbe rimasta in casa. In tal caso, dunque, l'evento non si sarebbe verificato.

Sul punto appare opportuno anticipare un'osservazione che verrà sviluppata più ampiamente in seguito.

L'analisi in concreto sulla sussistenza del nesso causale impone, come si è visto, la considerazione delle peculiarità del singolo individuo, del contesto non solo spaziale e temporale ma anche culturale e sociale nel quale il singolo individuo agisce e si determina. Solo dopo ed attraverso la valutazione di tali elementi (che rientrano a pieno titolo nelle "evidenze disponibili" da considerare nell'indagine sulla sussistenza del rapporto di causalità), risulta infatti possibile ricostruire in concreto il processo motivazionale che ha condotto ad assumere una determinata condotta. La deposizione testimoniale di Tomei Ortesia appare, sul punto, di particolare interesse. La teste, infatti, ha ripetutamente chiarito il proprio assoluto disinteresse per qualsiasi mezzo di informazione, dalla carta stampata, alla televisione. Tale condotta non è sicuramente collegabile ad un'incapacità di fruizione del meccanismo dell'informazione, quanto piuttosto ad una sfiducia nel messaggio trasmesso. Nelle sue scelte, infatti, Ortesia ha rivendicato di agire seguendo esclusivamente il proprio "*buonsenso*".

Questo particolare consente di notare come un soggetto (nel caso di specie Ortesia), dichiaratamente e volutamente impermeabile nei confronti del messaggio proveniente dalla Commissione Grandi Rischi, dopo il 31.3.09 non ha avuto ragioni di modificare il proprio comportamento e, pertanto, ha continuato a comportarsi esattamente come nel periodo antecedente, ossia

seguendo l'istinto ed il buonsenso, e dunque perseverando nell'ossequio a tutte le misure di cautela individuali alle quali era solito fare ricorso in caso di pericolo.

Un soggetto, invece, come Tomei Paola o Russo Anna Maria deliberatamente propenso, favorevole ad accogliere il messaggio proveniente dalla Commissione Grandi Rischi, per consolidata fiducia nelle istituzioni o per pregressa conoscenza dell'autorevolezza della Commissione, dopo il 31.3.09 ha trovato con più facilità nel messaggio ricevuto una linea guida affidabile (peraltro attesa, cercata, auspicata), un'indicazione alla quale uniformare il proprio comportamento.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via assolutamente prevalente alla conoscenza da parte di Tomei Paola e Russo Anna Maria dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi Tomei Ortesia, Panella Debora, Cicino Alessandra e Di Virgilio Patrizia appare indubbia.

In primo luogo si osserva che l'unica ad essersi costituita parte civile nel presente processo è stata Tomei Ortesia e che non risultano costituzioni di parte

civile in relazione al decesso di Russo Anna Maria.

Le deposizioni di tutti i testi escussi, poi, sono risultate assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo, talvolta dialettale, ma mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[95] La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti, la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo estemporaneo, spontaneo e genuino di vicende realmente vissute. Esemplare è stato il ricordo, da parte di Tomei Ortesia, dell'episodio in cui passò due notti fuori casa dopo una scossa di terremoto portando con sé la madre malata che era andata a trovarla; o di quando, riunitasi con Russo Anna Maria e le figlie per assistere ad una partita di calcio, dovettero uscire a causa di un'altra scossa e passarono la notte all'aperto, dormendo in macchina. Esemplare, ancora, è il ricordo di Tomei Ortesia della sensazione che la sorella Paola (che dal 1.4.09 aveva radicalmente cambiato il suo atteggiamento pregresso nei confronti del terremoto e la prendeva in giro per le sue preoccupazioni) le stesse facendo lo scherzo del pesce d'aprile; o il ricordo di Paola in atteggiamento rilassato mentre fumava distesa sul letto, consacrato in un'immagine fotografica gelosamente custodita da Tomei Ortesia ed esibita in udienza.

Le deposizioni testimoniali, peraltro, non hanno seguito la stessa struttura espositiva, non hanno dato assolutamente la sensazione di riproporre un copione già scritto, né sono risultate strutturate secondo uno schema comune

[95] Si rileva che all'udienza del 22.10.11, quando è stata sentita Tomei Ortesia, ed all'udienza del 7.3.12, quando sono state sentite Panella Debora e Cicino Alessandra, erano presenti in aula gli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE; all'udienza del 14.3.12, quando è stata sentita Di Virgilio Patrizia era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

alle testimonianze relative ad altre parti civili assistite dallo stesso difensore. Ciascuno dei testi, infatti, si è limitato a riferire in relazione ai particolari dei quali aveva conoscenza diretta, apportando il proprio contributo all'istruttoria dibattimentale con spontaneità e sincerità.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.8 Parisse Domenico, Parisse Maria Paola.

Parisse Domenico e Parisse Maria Paola sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a Onna, via degli Oppieti n. 30.

In relazione a queste specifiche posizioni è stato sentito in dibattimento il padre delle due vittime, Parisse Giustino[96].

In considerazione del fatto che Parisse Giustino, oltre ad essere portatore di una vicenda personale quale appunto padre delle vittime, è (ed era all'epoca del fatto) capo servizio della redazione di L'Aquila del quotidiano Il Centro, l'esame testimoniale è stato uno dei più lunghi dell'istruttoria dibattimentale, essendo stato incentrato anche su alcuni aspetti più direttamente inerenti alla professone del testimone. Per la ricostruzione del processo volitivo delle vittime, tuttavia, verranno esaminati principalmente i passaggi della deposizione nei quali Parisse Giustino ha ripercorso la propria esperienza personale come padre. I riferimenti alla professione di giornalista del testimone verranno effettuati solo per evidenziare elementi utili all'esame del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento in considerazione.

Parisse Giustino ha riferito che la sua famiglia è di Onna da generazioni e che in caso di scosse c'era la consuetudine familiare di uscire dai luoghi chiusi.

[96] Sentito all'udienza del 26.11.11.

Testimone, Parisse G. *– "Quando io ero ragazzino, io sono figlio di contadini, i miei nonni erano contadini, i miei bisnonni erano contadini, quindi chiaramente non c'era né la televisione, non sentivano la radio, non leggevano i giornali, non sapevano nulla di nulla, quindi quando c'era un terremoto ci prendevano e mi ricordo che mia madre ci portava tra virgolette alla stalla, anzi no tra virgolette, era la stalla, però era un edificio nuovo … che papà diceva: "siccome questa è nuova, regge" e si stava lì".*

Con riferimento allo sciame sismico che ha interessato la città di L'Aquila, Parisse ha ricordato che le scosse iniziarono a destare qualche preoccupazione solo a partire da dicembre 2008. Il teste ha riferito che da poco prima di Natale si interessò al fenomeno anche come giornalista, con la pubblicazione di alcuni articoli nei quali riportava quello che accadeva e dava conto della situazione di allarme progressivamente crescente in città.
Il teste non ha ricordato di aver percepito scosse particolarmente allarmanti prima di quella del pomeriggio del 30.3.09. In tale occasione Parisse Giustino uscì immediatamente dalla sua abitazione e, all'esterno, trovò sua madre che aveva avuto la medesima reazione. Anche la figlia Maria Paola uscì immediatamente di casa. La moglie di Parisse e l'altro figlio, Domenico, non erano in casa al momento della scossa.

Pubblico Ministero *– Senta con riferimento in particolare a quello che accadde il 30 marzo del 2009, ecco vorrei che lei riferisse su quello che… Quale fu il vostro comportamento in relazione alla, quando avete rilevato l'entità della scossa.*
Testimone, Parisse G. *– Allora il 30 marzo del 2009 io non ero al lavoro, ero a casa, avevo in gergo giornalistico si chiama il giorno di (corta), cioè il giorno di riposo durante la settimana, quindi ero a casa, la scossa a cui probabilmente lei si riferisce è quella del pomeriggio intorno alle 16.00, 16.30 o 16.45, adesso non… Io ero a casa sul*

divano, stavo guardando la televisione, avvertì questa scossa in maniera molto chiara, tremavano i bicchieri insomma, e uscì immediatamente fuori, uscì fuori, trovai mia madre all'esterno di casa, poi corsi in un locale che era un po' distante dove c'era la biblioteca dove c'era mia figlia e mia figlia la trovai che stava in piedi e stava diciamo uscendo perché pure lei aveva avuto paura perché c'avevamo una chitarra sopra lo scaffale della libreria e questa chitarra era caduta giù a terra, rompendosi anche insomma. Quindi poi chiamai la redazione, mi dissero che erano arrivate molte telefonate, eccetera, eccetera, io…

La conoscenza da parte del teste della convocazione e dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi appare evidentemente collegata alla sua professione di giornalista. Sul punto Parisse ha chiarito: di aver avuto contezza del fatto che si sarebbe tenuta una riunione la mattina del 31.3.09; che non si recò al palazzo della Regione dove la riunione era stata convocata, né ebbe modo di assistervi personalmente, ma il suo giornale mandò un inviato; che apprese l'esito della riunione dall'esame di tutte le fonti che generalmente pervenivano alla sua redazione e che venivano utilizzate dal giornale per la cronaca ed i commenti dell'evento in corso. Il teste ha riferito che la sera del 31.3.09 la redazione tenne aperta la pagina della cronaca del terremoto fino a quando non arrivarono notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

In particolare Parisse ha ricordato di aver personalmente visto in televisione le interviste rese a margine della riunione dal prof. DE BERNARDINIS e dal prof. BARBERI.

Parisse ha inoltre ricordato che prima della riunione della Commissione Grandi Rischi aveva scritto un articolo che iniziava con le parole "*alzi la mano quell'aquilano che non dorme con un piede fuori dal letto pronto a scappare*",

ritenendo di interpretare la sensazione di allarme crescente che lo sciame sismico in corso stava determinando nella popolazione locale.
Parisse poi, ha testualmente riferito che

"*quella scossa di quella sera del 30 aveva un po' cambiato i termini della situazione … si era passati da una situazione di sciame sismico … ad una situazione che appariva più preoccupante*"

evidenziando come l'evoluzione del fenomeno sismico in corso aveva innalzato anche il livello della sua preoccupazione personale. L'esito della riunione, dunque, era particolarmente atteso sia sul piano professionale che sul piano personale.

Quanto al comportamento della sua famiglia successivamente al 31.3.09 Parisse ha riferito di aver percepito nel messaggio della Commissione Grandi Rischi profili che lo rassicuravano e lo tranquillizzavano.
In tal senso egli, come spiegato tanto sinteticamente quanto esplicitamente in dibattimento, ritenne di tranquillizzare i suoi familiari che riponevano in lui, come padre e come giornalista informato sui fatti, la massima fiducia.

Pubblico Ministero - *… Con riferimento invece alla sua vicenda personale vorrei che riferisse adesso al Giudice in merito ai comportamenti da voi adottati, come si visse in famiglia il clima dopo la riunione della commissione grandi rischi del 31.*
Testimone, Parisse G. *– Allora io rassicurai la mia famiglia, la rassicurai fino all'una meno un quarto di quella notte che poi ricordo ci fu la scossa, perché mi ero convinto, in base anche alle determinazioni, alle conclusioni della commissione grandi rischi del 31 marzo, che non ci sarebbero state scosse forti cioè non che non ci sarebbero state più scosse, perché le scosse c'erano, c'erano da dicembre, ma che comunque la*

magnitudo di quelle scosse non fosse stata tale da provocare la catastrofe che poi è accaduta, io di questo ne ero convinto, cioè avevo convinto me stesso e io quella notte rassicurai… rassicurai tutti …

Parisse, in particolare, ha descritto cosa successe in casa la sera del 5.4.09 ed ha riferito che, sia in occasione della prima scossa delle ore 22.48 che in occasione della seconda scossa delle ore 00.39, rassicurò sua moglie ed i suoi figli, riportando loro i medesimi concetti e le medesime argomentazioni della Commissione Grandi Rischi:

"*io dissi: <ma guardate che insomma ci sono gli esperti che dicono, si queste scosse continuano, però insomma non si prevedono cose catastrofiche e quindi insomma stiamo calmi, stiamo tranquilli*".

Parisse, più in generale, ha riferito che in diverse occasioni, dopo il 31.3.09, egli, facendo ricorso alle predette argomentazioni, rassicurò i suoi familiari ("*se ne parlava in continuazione*"):

Pubblico Ministero *– Senta Parisse due precisazioni volevo chiederle. La prima è questa, lei ha detto, e l'ha ripetuto in più occasioni sia con riferimento alla scossa delle ore undici sia con riferimento alla scossa dell'una circa, che rassicurò i suoi familiari, in particolare quando ha fatto riferimento alla scossa delle undici ha detto: "Siamo scesi tutti in cucina", alla scossa dell'una ha raccontato l'episodio di suo figlio e poi quello che disse sua figlia. Quale fu la fonte della sua rassicurazione? Perché lei ha parlato genericamente di esperti prima, quando ha fatto riferimento alla scossa delle undici.*
Testimone, Parisse G. *– Mah, guardi io facendo il mestiere che faccio ho, come dire, avevo continuamente a disposizione il flusso di informazioni che ci arrivavano, cioè nel senso che io non è che dovevo aspettare la sera il telegiornale per sapere che cosa aveva*

detto la commissione grandi rischi. Cioè poi c'era, come dire, ogni minuto c'erano notizie che arrivavano.

***Pubblico Ministero** – Cioè quando lei parla di esperti lei a chi si riferisce?*

***Testimone, Parisse G.** – Sì, io, allora… Ho capito il senso della sua domanda. Io dalla riunione della commissione grandi rischi ebbi la certezza, che mi derivava evidentemente dal fatto che… La commissione grandi rischi era composta da scienziati, non persone qualunque, che avevano comunicato all'esterno, avevano comunicato all'esterno una rassicurazione rispetto alla popolazione, nel senso che lo sciame c'è, L'Aquila (parola inintelligibile) però non c'è nessun elemento che ci possa far pensare che queste scosse possano aumentare di magnitudo, quindi state tranquilli. Questo era il messaggio che avevo recepito io da cittadino, che poi chiaramente da giornalista dovevo in qualche modo comunicare alla città.*

***Pubblico Ministero** – E questo messaggio lei lo comunicò ai suoi familiari?*

***Testimone, Parisse G.** – Ma certo, se ne parlava in continuazione …*

Le parole testuali di Parisse appaiono più che sufficienti per ricondurre la permanenza in casa della famiglia, la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, alle rassicurazioni provenienti dalla Commissione Grandi Rischi.

Parisse, manifestando un forte senso di colpa, ha espressamente detto:

"*quella notte io non invitai né me stesso né i miei familiari a uscire perché ero sicuro, sicuro, che non ci fossero … che dopo quella scossa dell'una non potessero accadere altre cose, altre scosse più forti catastrofiche*".

La fonte del convincimento di Parisse, secondo quanto riferito, è da individuare esclusivamente nell'esito della Commissione Grandi Rischi dal quale emerse che lo sciame sismico non sarebbe proseguito con scosse di intensità maggiore rispetto a quella del pomeriggio del 30.3.09.

Testimone, Parisse G. – "*Allora io rassicurai la mia famiglia, la rassicurai fino all'una meno un quarto di quella notte che poi ricordo ci fu la scossa, perché mi ero convinto, in base anche alle determinazioni, alle conclusioni della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo, che non ci sarebbero state scosse forti, cioè non che non ci sarebbero state più scosse, perché le scosse c'erano, c'erano da dicembre, ma comunque la magnitudo di quelle scosse non fosse stata tale da provocare la catastrofe che poi è accaduta, io di questo ne ero convinto, cioè avevo convinto me stesso e io quella notte rassicurai … rassicurai tutti …* ".

Parisse ha ricordato che prima del 30.3.09, nell'esercizio della sua professione di giornalista, aveva avuto modo diverse volte di interloquire con esperti dell'istituto I.N.G.V. ("*noi chiamavamo non dico ogni giorno ma comunque …*"). Il teste ha riferito che in tali occasioni gli esperti, alla domanda su quale evoluzione dello sciame ci si potesse attendere, rispondevano "*mah, non ci sono elementi che possano far pensare a scosse più forti*". Parisse, tuttavia, ha chiarito che la scossa del 30.3.09 (di magnitudo 4.1 e, dunque, nettamente superiore a tutte quelle che l'avevano preceduta) aveva fatto sorgere il dubbio sull'attendibilità di quelle informazioni ("*chiaramente il 30 marzo con la scossa più forte le cose cambiano perché a quel punto dice: "ma che ci state a raccontà?" Poi c'è la Commissione Grandi Rischi dove non c'è quello che trovi a caso all'I.N.G.V., c'è una serie di persone che si occupano per lavoro delle …*").

La rassicurazione ricevuta, dunque, non derivava dalla molteplicità di informazioni raccolte nel corso delle settimane che precedettero la riunione da fonti I.N.G.V., ma scaturiva direttamente dalle parole pronunciate dagli imputati nel corso della riunione a dall'autorevolezza di un così alto organo istituzionale che si era riunito, d'urgenza, a L'Aquila dopo l'impennata di magnitudo del 30.3.09 che "*aveva un po' cambiato i termini della situazione*" ed

aveva determinato il passaggio *"da una situazione di sciame sismico … ad una situazione che appariva più preoccupante"*.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale della famiglia Parisse, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, la testimonianza del padre ha consentito, in primo luogo, di accertare la consuetudine familiare all'adozione di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto.

Questa abitudine alla cautela, trasmessa di padre in figlio, era stata conservata da Giustino Parisse nel corso degli anni e non era mutata con lo sciame sismico che era iniziato dal giugno 2008.

In occasione della forte scossa del 30.3.09, la prima preoccupazione di Parisse è stata quella di uscire di casa e di recarsi nella vicina "*biblioteca*" ove si trovava sua figlia Maria Paola. Quest'ultima comunque, indipendentemente dall'intervento del padre, già stava accingendosi ad uscire. Analogo

comportamento aveva tenuto subito dopo la scossa la madre di Parisse, che il testimone trovò fuori casa quando uscì per cercare sua figlia, confermando l'univocità di risposta in ambito familiare rispetto alla medesima situazione di pericolo.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che, a partire dal 31.3.09, sulle abitudini della famiglia Parisse si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Chiara, completa ed esaustiva è stata la conoscenza familiare di tale riunione, dell'esito e delle conclusioni raggiunte.
Per la sua professione, infatti, Parisse era uno dei soggetti più aggiornati sull'evoluzione della situazione, sia per quanto concerne il dato sismico che in riferimento all'aspetto sociale, della preoccupazione diffusa in città.
Parisse, come si è visto, ha riferito che la sua attività professionale gli garantiva un flusso costante e continuo di informazioni e che "*non è che dovevo aspettare la sera il telegiornale per sapere che cosa aveva detto la Commissione Grandi Rischi*".
Parisse nel corso della sua deposizione ha fatto espresso riferimento alla trasmissione televisiva delle interviste rese a margine della riunione dal prof. DE BERNARDINIS e dal prof. BARBERI.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che nei colloqui con i familiari, secondo quanto riferito, Parisse ha trasmesso l'esito della riunione e la previsione (tratta dall'insieme delle interviste alle quali ebbe modo di assistere di persona e dal quadro complessivo delle notizie sull'esito della riunione che progressivamente riceveva ed usava per i suoi articoli sul quotidiano) che non ci sarebbero state scosse di intensità superiore a

quella del pomeriggio del 30.3.09.

Pubblico Ministero – … *Ora ci parli di lei invece, quello che lei pensava prima della commissione grandi rischi e quello che lei ha pensato dopo la commissione grandi rischi. Per quanto la riguarda è in grado di essere più preciso circa l'influenza che su di lei ha avuto o non ha avuto la commissione grandi rischi?*

Giudice – *Su di lei come cittadino?*

Pubblico Ministero – *Su di lei come Giustino Parisse…*

Testimone, Parisse G. – *Allora per quanto mi riguarda io dopo la commissione grandi rischi mi sono sentito rassicurato e quindi ero certo che non ci fossero scosse più forti da portare a una catastrofe e con questo ho rassicurato la mia famiglia.*

Giudice – *Qualche elemento ulteriore alla risposta che già ha detto a questa domanda prima, se glielo vogliamo chiedere.*

Pubblico Ministero – *Questa rassicurazione si è manifestata in un cambiamento di tipo psicologico al suo interno, dunque si è sentito più sereno, o questa rassicurazione si è manifestata in una modifica di comportamenti di fronte alle scosse? E ancora più precisamente lei ha detto che ha sentito dentro casa la scossa del 30 marzo e ha sentito dentro casa le due scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile, quindi la scossa del 30 prima della commissione, le scosse del 5 e 6 aprile dopo la commissione. Questo effetto che lei definisce rassicurante si è manifestato in mutamenti di comportamento?*

Testimone, Parisse G. – *Sì, come ho già detto con la scossa del 30 marzo io uscì di casa, c'era proprio mia madre quando uscì di casa, poi uscì insieme ad altri, quindi rimanemmo fuori, molto preoccupato. Quella notte io non invitai né me stesso né i miei familiari a uscire perché ero sicuro, sicuro, che non ci fossero… che dopo quella scossa dell'una che non potessero accadere altre cose, altre scosse più forti catastrofiche.*

Pubblico Ministero – *Questo mutamento di comportamento riguardò solamente lei o riguardò il suo nucleo familiare?*

Testimone, Parisse G. – *Il mio nucleo familiare si affidava a me, quindi il mio*

comportamento era anche il loro…"

Parisse ha chiarito, con sofferenza, di aver tranquillizzato i suoi familiari in quanto intimamente convinto della fondatezza delle informazioni provenienti dalla Commissione Grandi Rischi, così sopendo lo stato di inquietudine dei figli.

Parisse ha descritto nel dettaglio le reiterate modalità con le quali di persona trasmise a sua moglie ed ai suoi figli il messaggio proveniente dalla riunione della Commissione Grandi Rischi. Il teste ha descritto sia una riunione familiare tenutasi in cucina dopo la scossa delle 22.48 sia quanto accaduto dopo la scossa delle ore 00.39. In particolare Parisse ha ricordato, con tangibile dolore, che al momento della seconda scossa, quella delle ore 00.39, tutti erano nelle loro stanze; subito dopo la scossa egli si alzò dal letto, accese la luce, fece una breve telefonata al caporedattore del suo giornale ed uscì dalla sua stanza, incontrando nel corridoio suo figlio Domenico al quale disse di tornare a dormire; subito dopo si recò nella stanza di sua figlia Maria Paola e le rimboccò le coperte dicendole che non sarebbe successo niente.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Parisse Domenico e Parisse Maria Paola.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Parisse Domenico e Parisse Maria Paola, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero certamente mutato le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che avevano seguito fino al

30.3.09, consistite nella fuga fuori casa in attesa dell'esaurirsi delle repliche.
Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Parisse Domenico e Parisse Maria Paola non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, tutti i componenti della famiglia Parisse certamente sarebbero uscita di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa.
Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento con valore causale.
La testimonianza di Parisse Giustino consente, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

In realtà per quanto concerne la famiglia Parisse (come, in precedenza, per la famiglia Cora), la deposizione testimoniale non si è limitata a consentire la ricostruzione *ab esterno* del processo volitivo delle vittime, ma ha offerto un qualcosa in più.
Parisse Giustino, al pari di Cora Maurizio, ha vissuto in prima persona al fianco delle vittime, ha condiviso con loro tutti i momenti, tutti i passaggi nei quali è stata convenzionalmente articolata la formazione di tale processo volitivo. Parisse Giustino ha avuto paura con i figli Domenico e Maria Paola in occasione delle scosse di terremoto; il 30.3.09 è fuggito di casa in cerca della figlia e l'ha trovata già all'aperto in quanto la stessa, applicando una regola cautelare che era diventata consuetudine familiare, era già uscita di casa; Parisse Giustino,

avvalendosi del punto di osservazione privilegiato che gli derivava dalla sua professione, ha reso partecipi tutti i componenti della sua famiglia dello stato di allarme ingenerato nella popolazione aquilana dallo sciame sismico in corso; ha condiviso con la figlia la paura per la scossa del 30.3.09; ha condiviso con la moglie ed i figli la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi (particolarmente atteso dal momento che la situazione, dopo la scossa del pomeriggio del 30.3.09, era diventata sensibilmente più preoccupante); Parisse Giustino, nel corso di una breve riunione tenutasi in cucina dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, ha ribadito ai suoi familiari le rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi, rinunciando con loro ad uscire di casa; ha condiviso con la moglie ed i figli, nonostante tale scossa, la decisione di mettersi a letto; Parisse Giustino dopo la scossa delle ore 00.39 ha rimandato a dormire suo figlio Domenico che si era alzato preoccupato e, con un gesto di intima protezione, ha rimboccato le coperte del letto della figlia Maria Paola; Parisse Giustino, fidandosi (e facendo fidare i suoi familiari) delle rassicurazioni ricevute, si è addormentato al fianco di sua moglie; al momento della scossa delle ore 03.32, con un gesto istintivo, ha abbracciato sua moglie nel letto tirandola a sé proprio mentre un calcinaccio cadeva sul cuscino; facendosi luce con il telefono cellulare, poi, Parisse Giustino è immediatamente accorso nelle stanze dei suoi figli, constatando che non c'era nulla da fare per salvare loro la vita.

Parisse Giustino, al pari di Cora Maurizio, dunque ha vissuto direttamente con i suoi familiari anche l'esperienza della morte.

La testimonianza di Parisse Giustino, pertanto, non solo consente di ricostruire dall'esterno, al di là del ragionevole dubbio, il processo volitivo dei figli deceduti (perché egli aveva partecipato alla formazione di tale processo), ma dà conto anche, dall'interno, del suo personale, intimo, processo volitivo che ricalca esattamente quello dei suoi figli rimasti uccisi nel crollo.

L'esame della vicenda personale della famiglia Parisse, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto Parisse Giustino (e la sua famiglia) a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Sul punto si rileva che, dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno formulato in sede di controesame, appare configurabile un possibile fattore condizionalistico alternativo, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla condotta degli imputati che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla decisione di rimanere nell'appartamento la sera del 5.4.09.
E' emerso, infatti, che Parisse aveva fatto imbiancare la casa circa due mesi prima e, all'esito della scossa del 30.3.09, non aveva riscontrato alcuna crepa o lesione. Sul punto è significativa la risposta fornita da Parisse all'avv. Dinacci (difensore degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE) che gli chiedeva se ed in quale misura tale constatazione potesse aver svolto un ruolo nel suo processo motivazionale.

Testimone, Parisse G. – *… Comunque no, no, quello non è un elemento di rassicurazione. Prendevo atto che non era successo niente, dico va bene, a posto.*
Avv. Difensore, Dinacci – *No le dicevo questo perché lei nel suo verbale di audizione che ha reso in sede di indagini, esattamente il 19 febbraio lei dice mi sembra una cosa parzialmente diversa, e cioè, leggo testualmente: "Anche in ragione del fatto che casa nostra ad Onna in occasione della precedente scossa del 30 marzo non aveva subito alcun danno o crepa visibile, abbiamo così ritenuto che il pericolo alla luce delle rassicurazioni – quindi si riferisce alla commissione grandi rischi immagino – non*

fosse realmente elevato".

Testimone, Parisse G. *– Sì, infatti è preciso perché allora c'era una scossa di 3.8, non so di quanto era, la casa non ha problemi, la commissione grandi rischi ci dice che scosse più forti non sono previste, io sto tranquillo.*

La circostanza che la casa imbiancata da poco non avesse subito lesioni evidenti in occasione della scossa del 30.3.09, dunque, ha avuto un rilievo nel processo motivazionale di Parisse solo come elemento di paragone del dato proveniente dalla Commissione Grandi Rischi. Parisse non ha scelto di rimanere in casa (e di farvi rimanere tutti i suoi familiari) sulla base di una autonoma stima della resistenza dell'immobile, incentrata sulla mancanza di lesioni evidenti all'esito della scossa del 30.3.09, ma ha fondato la sua decisione esclusivamente sulla base della rassicurazione proveniente dalla Commissione Grandi Rischi che non ci sarebbero stati eventi più significativi di quelli già registrati (il riferimento è, evidentemente, ai concetti di "scarico di energia", di "situazione favorevole", al giudizio di estrema improbabilità di crescita della magnitudo nell'ambito di uno stesso sciame). Se la casa non aveva subito danni neanche in occasione della scossa del pomeriggio del 30.3.09, non c'era pericolo, perché lo sciame stava scaricando il suo potenziale distruttivo ed erano estremamente improbabili scosse di intensità maggiore.

Un ulteriore e diverso fattore condizionalistico alternativo che potrebbe aver inciso sulla decisione di rimanere nell'appartamento la sera del 5.4.09 è rappresentato dalle informazioni che Parisse (come giornalista de Il Centro) aveva raccolto presso l'I.N.G.V. prima del 30.3.09. Si è visto come la richiesta di informazioni all'I.N.G.V. era quasi quotidiana e come gli esperti, interrogati sulla possibile evoluzione dello sciame, rispondessero che non c'erano elementi che facevano pensare alla possibilità di scosse più forti.

E' tuttavia possibile escludere che sul processo motivazionale di Parisse e dei suoi figli deceduti possano avere svolto un'apprezzabile influenza le informazioni sostanzialmente rassicuranti ricevute prima del 30.3.09 dall'I.N.G.V..

Ciò sulla base di tre ordini di considerazioni.

In primo luogo, infatti, è lo stesso Parisse che, rispondendo alle domande di un difensore, ha menzionato l'indiscussa autorevolezza della Commissione Grandi Rischi ed ha chiarito che un conto sono le informazioni assunte telefonicamente dall'esperto di turno all'I.N.G.V. ("*quello che trovi a caso all'I.N.G.V.*"), un conto sono le informazioni provenienti da un organo qualificato come la Commissione Grandi Rischi e che vengono fornite all'esito di una riunione tenuta con il dichiarato intento di fornire alla popolazione "*il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo*".

Il secondo elemento che consente di escludere che le informazioni rassicuranti ricevute dall'I.N.G.V. prima del 30.3.09 abbiano svolto una qualche influenza sul processo motivazionale di Parisse, deve essere individuato nel fatto (espressamente chiarito dal giornalista) che il 30.3.09, con la scossa di magnitudo 4.1, il quadro della situazione era repentinamente mutato ed aveva smentito, nei fatti, ogni prognosi fausta già formulata dagli esperti dell'I.N.G.V. occasionalmente interpellati. Parisse, in proposito, ha ricordato che la scossa del 30.3.09 aveva fatto sorgere il dubbio sull'attendibilità di quelle informazioni (aveva istintivamente portato a pensare, delle informazioni precedentemente ricevute, "*ma che ci state a raccontà?*") ed aveva incrementato l'aspettativa per l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

La riunione del 31.3.09 è stata tenuta, dunque, da un organo istituzionalmente preposto all'analisi del rischio (*la Commissione Grandi Rischi dove non c'è quello*

che trovi a caso all'I.N.G.V.), che si era riunito proprio per approfondire lo sciame sismico in corso e si è svolta dopo la scossa del 30.3.09.
E', dunque, evidente che la condotta successiva di Parisse (e dei suoi familiari) è stata modulata esclusivamente sulla base della conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Ciò sia per l'indiscussa e riconosciuta autorevolezza della Commissione, sia per il fatto che la riunione si era tenuta dopo la scossa del 30.3.09, quando dunque era diventata palese l'inattualità e la contraddizione con la realtà dei fatti, delle informazioni precedentemente rese dagli esperti dell'I.N.G.V..

In terzo luogo, a conferma del fatto che le informazioni rassicuranti ricevute prima del 30.3.09 non avevano svolto alcuna influenza sul processo motivazionale non solo di Parisse Giustino ma di tutta la famiglia Parisse, si osserva che in occasione della scossa del 30.3.09 tali rassicurazioni non indussero Parisse Giustino, sua madre e sua figlia Maria Paola ad abbandonare l'istintivo ricorso alla misura di cautela più elementare e tradizionalmente seguita in caso di terremoto: la fuga dai luoghi chiusi.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.
La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità di Parisse Giustino appare indubbia.

Il ricordo dei fatti, estremamente doloroso, è stato fornito in dibattimento con una deposizione assolutamente priva di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato semplice e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali Parisse non si è mai direttamente rivolto.[97] La disponibilità al controesame, le espressioni del volto, la gestualità del teste non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

Parisse Giustino, ripondendo alle domande del responsabile civile, ha chiarito in udienza di aver sporto denuncia solo nel febbraio 2010 ma ha ricordato che da subito aveva maturato la consapevolezza "*che quella riunione grandi rischi mi aveva rassicurato*" e che pertanto già da giugno 2009 nei suoi articoli aveva manifestato la sua convinzione che dovessero essere accertate le responsabilità della Commissione Grandi Rischi.

Parisse ha chiarito che per sei mesi dopo il terremoto fu costretto a rimanere lontano da Onna e si trasferì da suo cognato dove, a causa del trauma psicologico subito, "*ho vissuto solo dormendo*". Solo casualmente, verso la fine del 2009, un suo compaesano (che aveva perso anche lui la famiglia in occasione della scossa del 6.4.09) gli disse che stava pensando di sporgere querela ed egli (che già in diverse occasioni aveva scritto che si doveva fare chiarezza sul comportamento della Commissione Grandi Rischi) decise di fare altrettanto.

La lettura del passaggio del controesame del responsabile civile nel quale Parisse ricostruisce la genesi della sua denuncia consente di percepire il clima pacato e assolutamente non conflittuale nel quale è stata resa la testimonianza e l'origine spontanea ed occasionale della denuncia.

---

[97] Si rileva che all'udienza del 26.11.11, quando è stato sentito Parisse Giustino, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi *– Senta lei ha fatto una denuncia in relazione a questo procedimento?*

Testimone, Parisse G. *– Sì.*

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi *– Si ricorda più o meno la data o il periodo in cui fece la denuncia?*

Giudice *– Il 9 febbraio?*

Testimone, Parisse G. *– Guardi qualche mese fa, non lo so, la data non me la ricordo, comunque…*

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi *– Perché appunto risulta che la denuncia fu fatta il 12 febbraio del 2010 depositata però il 17, sì 12 febbraio depositata sì, risulta dal timbro della Procura, il 17 febbraio.*

Testimone, Parisse G. *– No, no, se…*

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi *– Siccome appunto in questa denuncia querela, quindi sta agli atti come condizione di procedibilità, lei diciamo nella conclusione appunto della denuncia querela chiedeva alla Magistratura di svolgere indagini per verificare se ci fossero eventuali responsabilità imputabili ai componenti della commissione grandi rischi. Come mai aspettò così tanto per fare questa denuncia quando lei come giornalista anche rispondendo al Pubblico Ministero in realtà aveva già tutta una serie di informazioni sull'attività della commissione grandi rischi?*

Testimone, Parisse G. *– Guardi le rispondo che io per sei mesi, almeno per sei mesi, otto mesi ho vissuto solo dormendo, quindi sinceramente che il 7 aprile potessi andare in Procura…*

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi *– No, questo no, lo capisco…*

Testimone, Parisse G. *– Va beh dico 7 aprile per dire luglio, per dire agosto, per dire settembre, eccetera, eccetera. Quindi io se vuole le posso dire che questa mia idea di dovere accertare le presunte responsabilità della commissione grandi rischi rispetto alle vicende di cui parliamo oggi le scrissi già nel giugno del 2009 in un articolo che mi fu chiesto per una pubblicazione che uscì in quel periodo che si chiama Sangue e Cemento,*

mi fu chiesto di scrivere una cosa e io lì scrissi chiaramente quello che poi appunto chiedo di accertare, cioè scrissi che quelle rassicurazioni erano state fatali per molti.

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Sì quindi dico lei (parole inintelligibili) ce l'aveva subito.*

***Testimone, Parisse G.** – Sì, sì. Poi metterla, cioè andare, parlare, pensare, eccetera, è chiaro che passarono, è passato il tempo che è passato insomma.*

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Quindi lei conferma che professionalmente quindi la sua attività, la sua esperienza, le sue cognizioni da giornalista lei fa riferimento appunto a Sangue e Cemento che appunto mi pare che risale…*

***Testimone, Parisse G.** – A giugno.*

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Quindi diciamo lei quindi già da giugno…*

***Testimone, Parisse G.** – Tra l'altro…*

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Già da giugno aveva tutti gli elementi per poter rappresentare all'autorità giudiziaria…?*

***Testimone, Parisse G.** – Allora Sangue e Cemento esce a giugno, io l'avevo scritto a metà maggio.*

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Ah ecco ancora prima.*

***Testimone, Parisse G.** – Ancora prima, perché è chiaro che non è che lo scrivi e poi…*

***Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi** – Sì, sì, quindi voglio dire nonostante…*

***Testimone, Parisse G.** – No io non avevo… non so a che lei si riferisca a proposito di elementi, io avevo una consapevolezza che quella riunione grandi rischi mi aveva rassicurato. Tra l'altro scrissi in quell'articolo che mi sentivo, c'avevo un doppio senso di colpa, un senso di colpa per essermi fidato rispetto alla mia famiglia e un senso di colpa perché forse sul giornale dovevo fare un po' più di allarmismo rispetto a quello che avevo fatto.*

Avv. Responsabile Civile, Giannuzzi *– Sì questo lo capisco, no appunto, siccome lei aveva acquisito questa consapevolezza lucida diciamo di eventuali profili di responsabilità però diciamo solo il 12 febbraio lo denuncia, il 17 lo denunciò formalmente all'autorità giudiziaria, quindi prima diciamo la sua consapevolezza si espresse…*

Testimone, Parisse G. *– Ma naturalmente prima di arrivare alla denuncia, come dire, ci sono stati anche, innanzitutto come le dicevo io sono stato ospite per sei mesi ospite da mio cognato, poi sono tornato a Onna nel settembre, sono ospite di un MAP come lo sono ancora attualmente e mi ricordo che soltanto tornando a Onna un giorno incontrai, parliamo dell'ottobre, novembre, incontrai un mio compaesano, Ludovico Bruno, che lui ha perso la moglie, ha perso il figlio, ha perso la madre, il quale parlando così mi disse: "Sai, io sto pensando di fare una querela, cioè di fare un esposto perché stà vicenda, questi ci hanno rassicurato…", poi va beh questo magari lo chiederete a lui quando verrà, e io gli dissi: "Beh sì in effetti io già voglio dire ho scritto più volte che vorrei che venisse chiarito quel passaggio di quella commissione grandi rischi, che cosa fu detto, perché ci fu quella comunicazione di rassicurazione" eccetera, eccetera, e così parlai con questo amico. Poi la cosa cadde lì, poi ci risentimmo dopo un po' di tempo, quindi già stiamo a dicembre, e lui mi disse: "Guarda io sono andato da un Avvocato, sto pensando di fare stò esposto, vedi tu, se pure tu lo vuoi fare", ho detto: "Certo che lo voglio fare, anzi io non c'ho mai pensato perché sinceramente mettermi in mezzo ad Avvocati, cose, eccetera, sinceramente non…" cioè quando ti è cascato il mondo addosso, quando la tua vita praticamente non ha più senso è chiaro che…*

Parisse, peraltro, ha voluto chiarire espressamente di non nutrire alcuno spirito di rivalsa nei confronti degli imputati e che depositò la sua denuncia solo per contribuire all'accertamento storico dei fatti e delle eventuali responsabilità, evidenziando di non attendersi nulla sul piano personale.

Testimone, Parisse G. - *Però dissi: "Va bene, io non lo faccio per me perché a me non interessa assolutamente, anzi forse l'ho ripetuto più volte, io non ho nulla contro diciamo i componenti della commissione, personalmente non ho nulla contro di loro, anzi qualcuno di loro l'ho anche conosciuto dopo e quindi non ho assolutamente… Però mi interessava sia dal punto di vista processuale e quindi se volete anche dal punto di vista storico che questa vicenda venisse chiarita fino in fondo, anche chiaramente ai fini della responsabilità di tipo penale.*

…

Testimone, Parisse G. - *"… io, questa è una valutazione se me la permette il giudice, da questo processo io non mi aspetto nulla, io quello che ho perso l'ho perso il 6 aprile, qui nessuno mi ridarà nulla".*

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Parisse Giustino e la credibilità della sua deposizione testimoniale appaiono pertanto totali.

5.5.9 Placentino Ilaria.

Placentino Ilaria è deceduta in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Cola dell'Amatrice n. 17.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1959 - 1960.

In relazione a questa specifica posizione è stata sentita in dibattimento Narcisi Ilaria[98].

Narcisi ha riferito di aver conosciuto Placentino nel mese di settembre 2008 in quanto entrambe erano iscritte al primo anno della facoltà di Medicina. Le ragazze erano studentesse fuori sede: Narcisi era di Canzano (in provincia di Teramo) e Placentino era di S. Giovanni Rotondo (FG). Per frequentare gli studi

[98] Sentita all'udienza del 26.11.11.

universitari, entrambe si erano trasferite a L'Aquila ed avevano preso in affitto due appartamenti distinti.

La teste Narcisi ha riferito che lo sciame sismico fino al mese di marzo 2009 non aveva creato allarme. In particolare erano state registrate diverse scosse ma "*non c'era ancora un comportamento … di paura*". La teste ha ricordato che la prima scossa significativa si avvertì nella prima metà di marzo. In tale occasione Placentino era in casa, si spaventò molto e, come reazione, uscì immediatamente.

Testimone, Narcisi I. - *La prima scossa che ricordo è stata intorno alla prima metà di marzo in cui appunto era sera e io e Ilaria non stavamo in quel momento insieme ma ci siamo appunto poi sentite tramite messaggi, anche il giorno dopo ne abbiamo parlato, perché è stata abbastanza forte e lei si era spaventata moltissimo, perché comunque mi ha riferito che trovandosi appunto all'interno dell'appartamento, invece io ero all'esterno e magari l'ho sentita, l'ho avvertita anche di meno, si era spaventata parecchio ed era comunque uscita fuori dall'appartamento, e quindi diciamo è stato il primo evento in cui lei… si è spaventata.*

Pubblico Ministero *– Quindi le disse che era uscita dall'appartamento?*

Testimone, Narcisi I. *– Sì.*

La teste ha ricordato che Placentino rimase molto impressionata da tale scossa, perché si trovava in casa ed era sola a L'Aquila, e che anche il giorno dopo "*era veramente molto, molto, molto spaventata*".

Con riferimento alla scossa del 30.3.09, poi, Narcisi ha riferito che quel pomeriggio si trovava insieme a Placentino all'università ma non stavano seguendo alcuna lezione. Al momento della scossa, secondo quanto ricordato dalla teste, provarono entrambe molto spavento ed uscirono immediatamente dalla struttura universitaria.

Testimone, Narcisi I. *– Durante la scossa nel 30 marzo eravamo insieme perché dopo le lezioni che ci sono state in mattinata avevamo deciso di rimanere a studiare all'università, in quel momento ci trovavamo appunto all'interno di una delle aule della facoltà di medicina a Coppito e non appena c'è stata la scossa siamo subito fuggite fuori perché ci siamo veramente spaventate tantissimo dato che c'è stato anche un boato e quindi insomma tutte le finestre, c'è stato un gran baccano, hanno tremato e quindi ci siamo recate subito fuori dall'università dove pian piano insomma ci hanno raggiunto tutti gli altri studenti che erano all'interno della facoltà.*

Narcisi ha ricordato che, dopo la scossa pomeridiana, rimase con Placentino in strada per lungo tempo e che fecero rientro nei rispettivi appartamenti solo "*in tarda serata, anche oltre mezzanotte, perché comunque eravamo molto spaventate*".
La teste ha riferito che quel pomeriggio lei e Placentino avevano pensato di trasferirsi a Canzano (nella casa di origine della Narcisi), in quanto il paese si trova vicino Teramo, a soli sessanta chilometri da L'Aquila. In serata, tuttavia, le ragazze appresero che il giorno dopo si sarebbe riunita la Commissione Grandi Rischi e, pertanto, decisero di attendere prima di prendere una decisione.
Narcisi ha spiegato che aveva concordato con Placentino che, se la Commissione Grandi Rischi avesse rappresentato una situazione di pericolo, si sarebbero trasferite a Canzano e sarebbero tornate a L'Aquila solo nelle mattine in cui si tenevano le lezioni universitarie.

Testimone, Narcisi I. *– Se la commissione avesse detto che c'era un pericolo imminente ovviamente saremmo tornate a casa a Canzano o addirittura se diciamo c'era un pericolo, c'era la possibilità di un pericolo però era un po' più blanda avremmo*

frequentato le lezioni diciamo facendo il tragitto Canzano – L'Aquila, quindi recandoci all'università solo in mattinata per poi rientrare però a Canzano a dormire e insomma per il resto della giornata.

***Pubblico Ministero** – Quindi la soluzione sarebbe stata quella di andare a dormire a Canzano.*

***Testimone, Narcisi I.** – Sì, sì.*

Le due ragazze, pertanto, il 31.3.09 prestarono particolare attenzione alle informazioni sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Sul punto Narcisi ha riferito di aver visto già dalla sera stessa una serie di telegiornali e di trasmissioni locali che davano ampio risalto alla riunione e di aver commentato via sms con Ilaria le notizie.

Narcisi in particolare ha riferito:

***Testimone, Narcisi I.** – Noi abbiamo saputo che appunto la commissione aveva detto che non c'erano pericoli perché queste scosse facevano parte di uno sciame sismico normale, dato che L'Aquila era una città a rischio sismico, e che non si sarebbero verificate scosse più forti di quelle perché dato che già era da svariati mesi che c'erano le scosse diciamo lo sciame si stava scaricando e più forte di quelle che già c'erano state non… non ci sarebbero state.*

E' evidente il ricordo della testimone di argomenti e frasi (assenza di pericolo, normalità della situazione, prognosi futura favorevole, scarico di energia) trattati in sede di riunione e diffusi nelle interviste trasmesse dalle emittenti televisive a partire dalla sera del 31.3.09. La teste, inoltre, ha ricordato che in televisione venivano trasmesse anche immagini tratte dalla riunione.

***Testimone, Narcisi I.**– Allora ricordo che fecero vedere l'inquadratura diciamo della*

stanza dell'aula dove si era riunita questa commissione, inquadrando appunto alcuni dei membri della commissione che erano nella stanza, poi ricordo di un'intervista di uno appunto dei membri, però non mi ricordo il nome ma non lo ricordo oggi e né l'avrei ricordato all'epoca perché cioè per me non era importante sapere chi fosse la persona ma semplicemente che lui era un esperto, perché comunque fino a quel momento a L'Aquila si era creata molta confusione, c'erano voci che entravano, uscivano, che ognuno diciamo aveva detto la sua, quindi non si capiva bene se effettivamente c'era pericolo, se non c'era pericolo, se non ci dicevano che c'era pericolo per qualche motivo o perché veramente non c'erano pericoli, eccetera. Quindi comunque sia…

Narcisi, peraltro, ha riferito che il giorno successivo in edicola (seppure a fatica in quanto i quotidiani erano quasi introvabili perché tutta la cittadinanza era in attesa di notizie) trovò conferma delle informazioni ricevute la sera prima dalla televisione. In particolare la teste ha ricordato di aver esaminato il giornale insieme a Placentino alla fermata dell'autobus prima di andare all'università. Narcisi ha riferito che, dopo aver appreso le notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Placentino era "*visibilmente più tranquilla*" e che entrambe avevano deciso di rimanere tranquillamente a L'Aquila.
La teste ha detto:

Testimone, Narcisi I. *– Abbiamo deciso che potevamo rimanere tranquillamente a L'Aquila senza né ripartire diciamo se la situazione era proprio di pericolo appunto dato che si stava avvicinando anche la Pasqua a quel punto lei poteva benissimo ripartire e tornare a casa sua a San Giovanni, ma né tanto meno di viaggiare tra casa mia a Canzano e L'Aquila perché diciamo abbiamo capito che ci dovevamo semplicemente abituare a queste scosse che magari si riverificavano però sempre in entità moderata e che insomma da lì a breve sarebbe finito questo sciame sismico.*

Narcisi ha riferito che dal venerdì 3.4.09 alla domenica 5.4.09, come d'abitudine, tornò a Canzano mentre Placentino, ormai tranquillizzatasi, rimase a L'Aquila. La sera del 5.4.09, secondo quanto riferito, Narcisi, che era tornata nel capoluogo abruzzese, provò una forte paura in occasione della scossa delle ore 22.48. La teste ha riferito che in quel momento si stava accordando, via sms, con Placentino per vedersi il giorno successivo all'università. Dopo la scossa, sempre attraverso sms, le due ragazze si ribadirono i concetti espressi dalla Commissione Grandi Rischi ("*ci siamo ribadite quello che ci eravamo dette nei giorni passati, cioè che ormai insomma c'era da abituarsi a questi avvenimenti, a queste scosse ed era inutile rimanere al freddo, fuori, ad aspettare la notte fino ad una certa cosa un qualcosa perché tanto non sarebbe successo nulla di rilevante*").

In particolare Narcisi ha spiegato che, in quella occasione, non ipotizzò con la sua amica (come in occasione della scossa del 30.3.09) di tornare a Canzano, proprio perché

"*dopo quello che noi avevamo sentito e letto ci sentivamo più sicure … la paura vera c'è stata solo lunedì 30, era ormai scemata la paura e l'ansia di scosse distruttive*".

Il ragionamento effettuato è stato spiegato dalla Narcisi nei seguenti termini:

Testimone, Narcisi I. – *Il fatto che molto probabilmente ci sarebbero state altre scosse anche come quelle che c'erano state lunedì e che comunque sicuramente ci saremmo spaventati, che era una situazione di tranquillità e normalità magari come era stato prima di questo sciame, però comunque sia che sarebbe stato praticamente quasi certo che le case non avrebbero subito danni perché se scosse insomma come quelle che c'erano state il 30 o comunque giù di lì non avevano creato danni, perché dovevano creare danni in seguito?*

Le due ragazze, pertanto, quella sera si misero a dormire ciascuna nel proprio appartamento.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Placentino Ilaria, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, la testimonianza dell'amica Narcisi ha consentito, in primo luogo, di accertare l'adozione pregressa da parte di Placentino di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto.

Non risultano evidenze in ordine all'infanzia della vittima, in quanto la testimone escussa era una sua compagna universitaria e non ha potuto riferire in proposito. E' emerso, tuttavia, che in occasione dello sciame sismico aquilano Placentino era immediatamente ed istintivamente uscita di casa a metà marzo, quando si avvertì (secondo il ricordo della teste Narcisi) una delle prime scosse significative.

Analogo comportamento di cautela era stato adottato da Placentino (questa volta insieme alla Narcisi) in occasione della scossa del 30.3.09. Placentino era visibilmente impaurita dalle scosse ed aveva valutato concretamente la possibilità di trasferirsi a casa dell'amica a Canzano, da dove potevano seguire con comodità le lezioni universitarie pur dormendo in un luogo più sicuro. La decisione sul trasferimento, tuttavia, era stata rimandata dalle due ragazze in quanto si era appreso che il 31.3.09 si sarebbe tenuta la riunione della Commissione Grandi Rischi.

Narcisi e Placentino, come riferito in dibattimento, hanno riposto totale ed incondizionato affidamento sull'esito della riunione, facendo dipendere il trasferimento a Canzano solo dalla continuazione di uno stato di pericolo.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che l'interesse alla notizia appare del tutto coerente con l'esigenza di decidere se rimanere o meno a L'Aquila.

L'unico elemento dal quale Placentino Ilaria (studentessa fuori sede e priva di parenti in città) aveva espressamente fatto dipendere la decisione se rimanere o meno a L'Aquila (potendo tornare in Puglia in leggero anticipo per le vacanze pasquali o trasferirsi a Canzano dall'amica Narcisi per continuare a frequentare l'università) era la decisione della Commissione Grandi Rischi. E' conseguente pertanto l'interesse alla conoscenza dell'esito della riunione del 31.3.09 da parte delle due studentesse.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, Narcisi Iliaria ha spiegato con chiarezza che la decisione assunta fu quella di rimanere a L'Aquila. Le notizie apprese dalle interviste trasmesse in televisione

sull'assenza di pericolo ("*la commissione aveva detto che non c'erano pericoli*"), sulla normalità della situazione ("*queste scosse facevano parte di uno sciame sismico normale*"), sullo scarico di energia ("*lo sciame si stava scaricando*") e la formulazione di una prognosi futura favorevole ("*non si sarebbero verificate scosse più forti di quelle … che c'erano già state*"), determinarono Placentino Ilaria non solo a non tornare anticipatamente in Puglia dalla famiglia d'origine (mettendo centinaia di chilometri tra sé e lo sciame in corso) ma anche a non trasferirsi a Canzano da Narcisi, continuando entrambe come pendolari la frequenza universitaria. Le rassicurazioni, infatti, furono talmente convincenti per le due studentesse da far loro abbandonare l'ipotesi di adozione anche di tale ulteriore misura di cautela.

Dopo la scossa delle 22.48 del 5.4.09, pertanto, le due ragazze si misero a dormire ciascuna nel suo appartamento.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Placentino Ilaria.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Placentino Ilaria, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbe certamente mutato le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali già adottate nel corso dello stesso sciame sismico; se non fosse intervenuto il suddetto fattore esterno, Placentino Ilaria (come riferito da Narcisi) avrebbe adottato una misura di cautela ancora più drastica, trasferendosi a Canzano e tornando a L'Aquila solo le mattine nelle quali c'era lezione all'università, o addirittura avrebbe fatto ricorso ad una misura estrema come il rientro anticipato in Puglia. Tali percorribili opzioni alternative erano

state considerate molto concretamente da Placentino Ilaria che aveva provato forte paura in occasione delle due scosse del mese di marzo 2009 e si sentiva particolarmente esposta al sisma in quanto, studentessa fuori sede, era sola a L'Aquila.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Placentino Ilaria non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, Placentino Ilaria certamente sarebbe uscita di casa, come aveva sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle abitudini di prudenza alle quali era già ripetutamente ricorsa che la portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non la avrebbe sorpresa in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

La testimonianza sopra esaminata consente, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo della vittima.

L'esame della vicenda personale di Placentino Ilaria, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto la vittima a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

L'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere fattori condizionalistici alternativi che potrebbero aver inciso sulla scelta della vittima di restare a

L'Aquila.

E' emerso, infatti, che Narcisi e Placentino avevano già deciso di trasferirsi a Canzano (ed avevano anche valutato l'ulteriore opzione, per Placentino, di tornare anticipatamente in Puglia) e che tuttavia hanno preferito attendere l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi proprio per essere sicure che le misure di cautela individuate fossero necessarie.

La scelta di rimanere, dunque, è evidentemente collegata in via esclusiva alle notizie ricevute.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Placentino Ilaria in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione della vittima di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità di Narcisi Ilaria appare indubbia.

Il ricordo dei fatti è stato fornito in dibattimento attraverso una deposizione assolutamente priva di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali la teste non si è mai direttamente rivolta.[99] La disponibilità al controesame, l'espressione del volto, la gestualità della giovane

[99] Si rileva che all'udienza del 26.11.11, quando è stata sentita Narcisi Ilaria, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

testimone non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

Narcisi, inoltre, non si è limitata a rispondere affermativamente o negativamente alle domande che le venivano rivolte ma ha spontaneamente aggiunto al suo ricordo particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo spontaneo e genuino di vicende realmente vissute, attraverso i quali è stato delineato in dettaglio il concreto processo volitivo della vittima.

Narcisi, in particolare, ha descritto analiticamente il ragionamento, da lei condiviso con Placentino il 30.3.09, che faceva dipendere esclusivamente dall'esisto della riunione della Commissione Grandi Rischi la scelta tra un ventaglio di opzioni alternative tra le quali le due ragazze potevano scegliere per continuare a studiare mitigando la loro esposizione al rischio sismico accentuata dalla loro condizione di studentesse fuori sede.

Occorre rilevare, poi, che Narcisi Ilaria non si è costituita parte civile.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Narcisi Ilaria e la credibilità delle deposizioni dalla stessa rese appaiono pertanto totali.

5.5.10 Rambaldi Ilaria.

Rambaldi Ilaria è deceduta in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/B.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1963 – 1964.

In relazione a questa specifica posizione sono stati sentiti in dibattimento i testi Piccinini Maria Grazia (la madre)[100], Esposito Valeria (un'amica)[101], Rambaldi Alessandra (la sorella) e Rambaldi Giuseppe (il padre)[102].

[100] Sentita all'udienza del 9.11.11.
[101] Sentita all'udienza del 26.11.11.
[102] Sentiti all'udienza del 29.2.12.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che alla data del 6.4.09 Rambaldi Ilaria risiedeva a Lanciano, ma da cinque anni si era trasferita a L'Aquila per frequentare la facoltà di ingegneria ed aveva preso in affitto un appartamento nel quale viveva con Esposito Valeria. E' stato anche chiarito che Ilaria aveva frequentissimi contatti telefonici con la madre e la sorella.

La teste Piccinini ha chiarito che nella storia familiare non si era mai vissuta l'esperienza di un terremoto. Rambaldi Alessandra, comunque, ha chiarito che Ilaria era molto spaventata a causa dello sciame sismico che aveva interessato la città di L'Aquila ("*mia sorella era molto preoccupata*").

Dalle testimonianze dei parenti (ed in particolare della madre e della sorella) è emerso che Ilaria usciva dopo ogni scossa percepita e subito dopo telefonava alla madre.

Testimone, Rambaldi A. – *Ilaria lasciava ogni edificio in cui si trovava quindi appena avvertiva una scossa lei usciva o dall'università dove si trovava, nel caso in cui lei stesse facendo laboratorio oppure usciva di casa. Mi ricordo una volta lei ha raggiunto Piazza Duomo, la piazza centrale de L'Aquila, e perché appunto insomma aveva avvertito questa forte scossa e quindi per motivi precauzionali era andata... si era recata in questa piazza, ma questo è avvenuto diverse volte che lei uscisse, praticamente sì.*

Pubblico Ministero, Dottor Picuti – *E questa condotta l'ha raccontata Ilaria? Gliel'ha raccontata Ilaria a lei?*

Testimone, Rambaldi A. – *Sì.*

In occasione della scossa del 30.3.09 Ilaria si trovava sola in casa con Esposito Valeria. Quest'ultima, in relazione al comportamento di Ilaria, ha riferito:

Testimone, Esposito V. – *Sì, eravamo insieme, noi avevamo due camere, cioè io ero nella mia camera e Ilaria era nella sua, nel momento stesso in cui ci fu la scossa ci*

incontrammo in corridoio, correvamo l'una verso l'altra, quella fu la prima vera scossa che ci spaventò, cioè ci spaventò notevolmente. Le altre sì, ci provocarono ansia ma quella fu veramente forte perché caddero anche degli oggetti, quindi. In quell'occasione scendemmo giù sotto casa nostra c'è un parco, Piazzale Paoli, ci trovammo lì sotto con anche gli altri inquilini di quel condominio e passammo il pomeriggio all'aria aperta.

La circostanza che Ilaria abbia abbandonato immediatamente l'appartamento ove si trovava, peraltro, è stata confermata dalla madre che, come abitudine, ha sentito la figlia subito dopo la scossa. Nel corso della telefonata Ilaria, come riferito da Piccinini, raccontò alla madre che come reazione immediata si era nascosta sotto la scrivania ma che subito dopo era uscita. Esposito Valeria ha chiarito che in tale occasione le ragazze non rientrarono in casa per tutto il pomeriggio. Ilaria, peraltro, quel pomeriggio chiamò al telefono anche il padre da piazza Duomo. La teste Piccinini, peraltro, ha ricordato che Ilaria le riferì che, dopo lo spavento provato il 30.3.09, si era fatta aiutare dal suo fidanzato (Paolo) a spostare il letto sotto la trave dell'appartamento.
La madre di Ilaria, inoltre, ha ricordato che la mattina del 31.3.09 si recò con Ilaria a Pisa per una visita medica. Nel corso del viaggio Ilaria continuava a raccontare le sue sensazioni in occasione delle scosse di terremoto e la madre le propose che al ritorno sarebbe passata per L'Aquila solo per prendere le sue cose e poi avrebbero proseguito insieme fino a Lanciano. Ilaria tuttavia, secondo quanto riferito dalla Piccinini, le rappresentò che aveva saputo che quel pomeriggio si sarebbe tenuta la riunione della Commissione Grandi Rischi e disse che avrebbe deciso cosa fare solo dopo aver conosciuto l'esito di tale riunione.

Testimone Piccinini M. *- … Allora io quando lei mi ha raccontato queste cose ho detto: "Senti Ilaria facciamo una cosa, quando torniamo, adesso andiamo a Pisa,*

quando torniamo te ne torni direttamente a casa. Tutt'al più vai a prenderti qualcosa, te ne torni a casa perché… Cioè tanto…", dice: "No mamma, sai, io ho da fare i laboratori di tesi – e poi ha detto – guarda facciamo una cosa, siccome mi hanno detto che oggi ci deve essere una riunione, un qualcosa, chiesta dal sindaco, con la Protezione Civile, con dei professori universitari che devono venire per decidere un po' la situazione com'è, vediamo quello che decidono loro, perché può darsi anche che chiudono l'università o può darsi anche che dicano che la situazione è pericolosa. Se è così vuol dire che noi quando torniamo domani passiamo da lì, prendiamo la roba e torniamo a casa, altrimenti io rimango, faccio i laboratori e ritorno".

***Pubblico Ministero** – Anche perché si era vicini alla Pasqua, vero?*

***Testimone, Piccinini M.** – Sì, sì, sì.*

La teste Piccinini, poi, ha chiarito che il 1.4.09 Ilaria si fece riferire dal fidanzato Paolo l'esito della riunione che si era tenuta il giorno prima.

***Testimone Piccinini M.** - … mi disse: "Perché pare che sul giornale stamattina c'è scritto che la commissione grandi rischi", questa commissione che si era riunita, lei non usò l'espressione commissione grandi rischi, questa commissione che si era riunita…*

***Pubblico Ministero** – Questa è l'espressione che usò "la commissione che si è riunita"?*

***Testimone, Piccinini M.** - Sì, la commissione che si doveva riunire, mi ha detto, praticamente ha detto che continueranno queste scosse però che è solo scarico di energia, non può essere che positivo, che non si prevede a breve, non si prevedono scosse di maggiore intensità, distruttive, di tipo distruttivo. Quindi praticamente l'università non era stata chiusa, tutto proseguiva tranquillamente. Praticamente mi fece capire che bisognava adeguarsi, prenderlo come uno stile di vita normale, però che questo era, cioè*

era dovuto al tipo di situazione geologica su cui era posta L'Aquila. Questo aveva capito lei …

E' evidente il ricordo della testimone di argomenti e frasi (assenza di pericolo, normalità della situazione, scarico di energia) affrontati in sede di riunione ed espressamente contenuti nelle interviste trasmesse dalle emittenti televisive a partire dalla sera del 31.3.09.
La conoscenza dell'esito della riunione da parte di Ilaria, peraltro, è stata anche diretta a partire dal 1.4.09, quando la ragazza decise di rimanere a L'Aquila e, oltre a vedere la televisione, ebbe modo di leggere i quotidiani (la madre ha fatto riferimento a Il Messaggero e a Il Tempo) e di fare ricerche su internet. In proposito la teste Esposito ha chiarito che lei ed Ilaria erano sempre collegate al sito dell'I.N.G.V. per verificare l'andamento della situazione.

La conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ha influenzato in modo determinante la decisione di Ilaria Rambaldi di rimanere a L'Aquila e di non fare rientro a Lanciano. In proposito la teste Piccinini ha ricordato che, tornando da Pisa, aveva insistito per far rientrare Ilaria a casa, ma sua figlia, facendo esplicito ed ironico riferimento proprio alla riunione del 31.3.09, aveva preferito rimanere a L'Aquila dove doveva continuare gli studi.
La Piccinini ha ricordato:

Testimone Piccinini M. *- Allora come io l'ho lasciata lei mi disse: "Va beh mamma adesso io vado sopra", dico: "Ilaria ma sei sicura? Sei sicura di voler rimanere? Vai a prendere le tue cose, torna a casa. Non fa niente, perditi due ore, non importa", dice: "Mamma guarda io devo finire e poi hai sentito, si sono riuniti pure i più grandi capoccioni per dire che non succede niente? Mo tu non mi vuoi credere a me ma credi a loro", "Va bene". Allora io mi sono arresa e sono ripartita.*

La sera del 5.4.09 Ilaria era in casa con il fidanzato Paolo e con l'amica Esposito Valeria al momento della scossa delle ore 22.48. La teste Esposito ha ricordato che tutti provarono un istintivo spavento e che, mentre lei uscì per parlare al telefono ed andare incontro a sua sorella che si era molto impaurita, Ilaria scese in strada solo per qualche minuto.

Pubblico Ministero *– Senta nel corso della scossa del 6 aprile alle undici, 23.00 circa, quale fu il vostro comportamento?*

Testimone, Esposito V. *– Allora in quel caso quando avvenne la scossa io ero al cellulare e Ilaria invece era con Paolo che disegnavano e preparavano una delle consegne che avevamo per l'università. Io mi spaventai, e anche Ilaria e Paolo, però non… non… non avevamo avuto l'impulso di uscire e scappare fuori. Io sono uscita quasi subito perché ho ricevuto la telefonata di mia sorella che anche lei era studente a L'Aquila, più piccola di me, che si era molto spaventata e quindi siamo state in giro diciamo più o meno da mezzanotte meno venti fino all'una, l'una e un quarto, più o meno così. Ilaria quando io sono uscita era a casa, poi ci siamo sentite telefonicamente, penso che sia scesa anche lei con Paolo per qualche minuto, non so di preciso perché quando io sono uscita lei era a casa e quando sono tornata erano già a casa, quindi…*

La teste Esposito, poi, ha ricordato di essere rientrata a casa poco prima della seconda scossa e di aver trovato Ilaria e Paolo che stavano studiando.

In occasione della seconda scossa (quella delle ore 00.39) nessuno dei tre scese in strada.

Rambaldi Alessandra ha ricordato che dopo la scossa delle 22.48 sentì sua sorella al telefono e le disse di tornare a Lanciano, ma Ilaria rispose "*non ti preoccupare, non c'è pericolo*".

Rambaldi Giuseppe, inoltre, ha riferito che sua figlia Ilaria lo chiamò impaurita la sera del 5.4.09 ma, quando egli le disse che era pronto ad andarla a prendere immediatamente (il teste ha riferito di aver lungamente insistito), lei rifiutò spiegando che si sentiva comunque tranquilla dopo la riunione del 31.3.09. Il teste Rambaldi ha ricordato che fu proprio in tale occasione che, dalle parole di sua figlia, ebbe conoscenza per la prima volta della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Rambaldi Ilaria, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008, l'istruttoria dibattimentale ha chiarito quali fossero le misure precauzionali individuali che Ilaria (pur priva di una "tradizione familiare" in tema di terremoti) aveva adottato in occasione di singole significative scosse di terremoto.

E' stato accertato, infatti, che Ilaria, che aveva molta paura del terremoto, abbandonava immediatamente i luoghi chiusi e che aveva spostato il suo letto

sotto una trave per avere una protezione continua anche di notte. In occasione della forte scossa del 30.3.09 Ilaria, dopo essersi istintivamente riparata sotto la scrivania, è immediatamente uscita da casa con la sua amica Valeria ed è rimasta per tutto il pomeriggio all'aperto.
Il 31.3.09, poi, Ilaria ha avuto una concreta possibilità di adottare ulteriori e più efficaci misure di cautela. La madre, infatti, la invitò con una certa insistenza a fare rientro a Lanciano. Ilaria, prima di accettare l'invito della madre, decise di aspettare l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi in quanto aveva degli impegni universitari ed aveva interesse a rimanere a L'Aquila.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che l'interesse alla notizia appare del tutto coerente con l'esigenza di decidere se rimanere o meno a L'Aquila per i concomitanti impegni universitari.
L'elemento condizionante in base al quale Rambaldi Ilaria (studentessa fuori sede e priva di parenti in città) doveva decidere se rimanere o meno a L'Aquila (potendo tornare a Lanciano dalla madre) era la decisione della Commissione Grandi Rischi.
E' conseguente pertanto l'interesse alla conoscenza dell'esito della riunione del 31.3.09 da parte di Ilaria che infatti, essendosi recata a Pisa con la madre, chiese immediatamente notizie per telefono dal suo fidanzato ed il giorno dopo acquisì di persona ogni informazione utile (attraverso la lettura di quotidiani quali Il Messaggero ed Il Tempo, la visione di telegiornali e la consultazione di internet).

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che la decisione di non rientrare a Lanciano venne presa da Ilaria solo dopo

aver conosciuto l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Ilaria aveva ricevuto il messaggio tranquillizzante secondo il quale la situazione era "normale", c'era uno scarico continuo di energia, non ci si dovevano aspettare scosse di tipo distruttivo ed era necessario adattarsi ad una situazione scomoda ma tipica di una zona sismica e scelse di non seguire la madre a Lanciano (che pure insisteva in tal senso) ma di rimanere a L'Aquila.
La sera del 5.4.09, dopo la scossa delle ore 22.48, Ilaria scese in strada solo per pochi minuti mentre Esposito Valeria uscì per andare incontro alla sorella che si era spaventata. Quella sera, poi, Ilaria sentì tanto la sorella, alla quale disse di non preoccuparsi perché non c'era pericolo, quanto il padre, rifiutando il suo invito ad andarla a prendere.
Dopo la scossa delle ore 00.39, infine, nessuno uscì di casa: né Ilaria né il suo fidanzato né Esposito Valeria che, nel frattempo, era rientrata.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Rambaldi Ilaria.
L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Ilaria, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, avrebbe certamente accettato l'insistente invito della madre a tornare a Lanciano.
Tale fattore esterno, invece, non solo non le ha fatto accettare tale invito ma le ha fatto abbandonare le misure precauzionali individuali che aveva già adottato nel corso dello sciame. In occasione della scossa delle ore 22.48, infatti, Ilaria è scesa in strada solo per qualche minuto, facendo rientro immediato in casa dove stava studiando con il suo fidanzato. La sua amica Valeria, come riferito in

dibattimento, è uscita solo per andare incontro alla sorella che aveva avuto molta paura.

L'istintiva sensazione di paura che Valeria, Ilaria ed il fidanzato hanno provato in occasione della scossa, appare una naturale reazione ad un evento sismico che, tuttavia, è stata contestualmente bilanciata dalla rassicurazione ricevuta.

E' emerso, infatti, che i tre ragazzi non sono usciti neanche per un minuto in occasione della scossa delle ore 00.39. La rassicurazione ricevuta era tale che Ilaria, pur avendo riferito al padre di essersi spaventata la sera del 5.4.09, ha rifiutato gli insistenti inviti a farsi venire a prendere nonostante l'orario. Nel motivare al padre il suo rifiuto, poi, Ilaria ha fatto univoco riferimento alle rassicurazioni ricevute dalla Commissione Grandi Rischi.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Rambaldi Ilaria non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, Ilaria certamente sarebbe uscita di casa come aveva sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle abitudini di prudenza alle quali era già ripetutamente ricorsa che la portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non la avrebbe sorpresa in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

La testimonianza sopra esaminata consente, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo della vittima.

L'esame della vicenda personale di Ilaria, la ricostruzione del processo volitivo che la ha indotta a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09,

consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che Ilaria aveva necessità di continuare a frequentare l'università (ed in particolare i laboratori). Si è visto prima come Ilaria avesse rappresentato tale esigenza alla madre fin dal 31.3.09, in occasione del viaggio a Pisa.
Sul punto tuttavia è da rilevare che, come riferito dalla teste Piccinini, quando Ilaria disse che preferiva aspettare l'esito della riunione ed esplicitò l'esigenza di continuare a recarsi all'università nei giorni successivi, chiarì espressamente che comunque, in caso di necessità, poteva benissimo tornare a Lanciano.
La teste Piccinini, infatti, ha riferito:

Testimone, Piccinini M. *– Arriviamo a Pisa, andiamo in pizzeria, ogni tanto mi tirava sempre fuori questo discorso del terremoto, che lei non era tranquilla, così, e io sempre a insistere: "Ma allora ritornatene, non fa niente anche se ti dicono che l'università…", dice: "No mamma, io ho già 150 ore di laboratorio obbligatorio, ne devo fare 300, io prima le faccio prima mi libero da questo incubo, perché qui trema sempre, cioè io mi voglio liberare", ho detto: "Va bene", dice: "No guarda aspettiamo domani, vediamo un attimo che cosa decidono, se è il caso di tornare a casa io torno a casa non c'è problema, se invece decidono qualcos'altro vediamo un attimo. Va benissimo.*

In altri termini Ilaria, come riferito dalla madre, preferiva rimanere a L'Aquila per continuare i suoi studi ma solo a condizione che la situazione non presentasse elementi di rischio.
La scelta di non tornare a Lanciano, dunque, è stata condizionata in misura assolutamente determinante e prevalente dall'esito dell'informazione della

riunione della Commissione Grandi Rischi.

A conferma della correttezza della valutazione appena svolta, si rileva anche che la rassicurazione ricevuta ha determinato Ilaria non solo a non seguire la madre a Lanciano il 1.4.09 ma anche a non uscire di casa la sera del 5.4.09 (se non per pochi minuti dopo la sola scossa delle ore 22.48) e a studiare fino a tardi con il fidanzato per mettersi poi a dormire. L'irrilevanza del fattore condizionalistico alternativo in esame è resa dunque evidente dal fatto che Ilaria abbandonò anche le minime misure di cautela già adottate pur rimanendo a L'Aquila.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Rambaldi Ilaria in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione della vittima di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile, se non in via esclusiva, in misura assolutamente prevalente alla conoscenza da parte di Rambaldi Ilaria dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi Piccinini Maria Grazia, Esposito Valeria, Rambaldi Alessandra e Rambaldi Giuseppe appare indubbia.

Il ricordo dei fatti, estremamente doloroso in particolare per la madre e la sorella della vittima, è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e

mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[103] La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti, la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo estemporaneo, spontaneo e genuino di vicende realmente vissute. Piccinini Maria Grazia, con un eloquio quasi inarrestabile, ha ricordato una serie di tratti distintivi del carattere della figlia ed ha riferito, nel dettaglio, le conversazioni avute con la stessa, in particolare durante il viaggio a Pisa.

Le deposizioni testimoniali, peraltro, non hanno seguito la stessa struttura espositiva. Ciascuno dei testi (nonostante il legame parentale) si è limitato a riferire in relazione ai particolari dei quali aveva conoscenza diretta. E' emerso che la madre teneva contatti più assidui con Ilaria rispetto al padre e che Ilaria aveva comunque un ottimo rapporto con la sorella Alessandra.

Occorre rilevare, poi, che Esposito Valeria non si è costituita parte civile.

La discrasia tra il ricordo di Piccinini Maria Grazia, secondo la quale Ilaria la sera del 5.4.09 chiese al padre di andare a prenderla a L'Aquila, e la deposizione di Rambaldi Giuseppe, che ha riferito che quella sera sua figlia rifiutò il suo ripetuto invito ad andare a prenderla, oltre a confermare il carattere genuino e non concordato preventivamente della ricostruzione dei fatti operata dai testi costituiti parte civile, non appare determinante. Si ritiene di privilegiare, sul punto, il ricordo del padre in quanto (non essendo emerso alcun elemento per dubitare della veridicità della deposizione di ciascuno dei testi) fu lui stesso a parlare al telefono quella sera con la figlia Ilaria e, pertanto, è lui e non la moglie

[103] Si rileva che all'udienza del 9.11.11, quando è stata sentita Piccinini Maria Grazia, all'udienza del 26.11.11, quando è stata sentita Esposito Valeria ed all'udienza del 29.2.12, quando sono stati sentiti Rambaldi Alessandra e Rambaldi Giuseppe era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

il portatore di un ricordo diretto della circostanza riferita in dibattimento.

In ogni caso, come si è visto, l'impossibilità di lasciare L'Aquila la sera del 5.4.09, ove anche fosse dipesa dalla mancata disponibilità del padre a recarsi a prendere la figlia, non avrebbe impedito a Ilaria di far ricorso a quelle misure di cautela già adottate in precedenza ed in particolare ad abbandonare l'appartamento. Dall'istruttoria dibattimentale, invece, è emerso che Ilaria scese in strada solo per pochi minuti dopo la scossa delle ore 22.48 e rimase in casa (insieme al fidanzato ed a Esposito Valeria) dopo la scossa delle ore 00.39 mettendosi a dormire nel suo letto.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.11 Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia.

Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia sono decedute in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Luigi Sturzo n. 33.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito nel 1962.

In relazione a queste specifiche posizioni sono stati sentiti in dibattimento i testi Vittorini Vincenzo (padre di Fabrizia e marito di Claudia)[104], Vittorini Andrea (fratello di Vincenzo) e Mari Fiamma Ottavio (amico della famiglia Vittorini)[105].

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare le abitudini della famiglia Vittorini in caso di scosse sismiche. Vittorini Andrea, in particolare, ha riferito che la famiglia ha sempre abitato in centro storico e, in caso di scosse, era consuetudine uscire immediatamente di casa. Il teste ha riferito che il padre generalmente portava tutti a Preturo in una casa di campagna posta su un unico

[104] Sentito all'udienza del 30.11.11.

[105] Sentiti all'udienza del 25.1.12.

piano.

Testimone, Vittorini A. *– Le abitudini della mia famiglia, ogni volta che c'era un evento sismico, noi uscivamo immediatamente dall'abitazione - abitavamo in via Antinori, quindi in pieno centro storico – praticamente avevamo una casa bassa, a Preturo, dove papà ci portava immediatamente tutti quanti. E mi ricordo appunto che ci fu, nel 1985, uno sciame abbastanza lungo dove una notte fece una scossa abbastanza forte e si decise appunto lo stesso di uscire immediatamente dopo la scossa e di andare lì a Preturo.*

Sul punto Vittorini Vincenzo ha spiegato che quando le scosse erano diurne c'era possibilità di ragionare per qualche istante e si valutava la possibilità di sistemarsi sotto una trave all'interno delle abitazioni, mentre le scosse notturne (nei confronti delle quali si è meno reattivi e più indifesi) inducevano sempre la famiglia ad uscire di casa e ad andare a dormire in macchina con le coperte.

Testimone, Vittorini V. *– Mah, sapevamo che L'Aquila è una città sismica e da mio padre che aveva una paura intrinseca proprio, grandissima del terremoto, eravamo stati abituati a reagire al terremoto in una certa maniera, nel senso che lui, noi abbiamo sempre abitato al centro della città, io quando ero ragazzo abitavo in via Antinori che è proprio centro storico, e quando c'erano le scosse il comportamento che aveva insegnato a noi mio padre era quello di innanzitutto dirci qual era la trave portante della nostra casa sotto cui andarci a rifugiare e la seconda cosa era di essere pronti sempre a uscire di casa nel momento dell'evento, della scossa. Quando accadeva ci riuniva quando lui era in casa e in caso di scosse notturne io mi ricordo in maniera netta, perché sono ricordi di bambino, sono ricordi di ragazzo tutti che ti portano a vivere in una certa maniera e ad affrontare quelle paure da ragazzo in una certa maniera, di notte ci faceva o guardare lui fuori casa per vedere se le altre luci si accendessero, dopodiché nel momento in cui*

mi ricordo le luci, le varie luci del quartiere si accendevano e la gente cominciava a scendere scendevamo noi e rimanevamo in macchina per tutta la notte con le coperte, quei plaid di una volta colorati a quadrettoni, dentro la macchina noi con mia madre e lui fuori, fuori la macchina che fumava con gli altri genitori. Questo durante la notte, perché la notte le scosse quando avvengono di notte mettono più paura di quelle di giorno. Di giorno invece quando capitava ricordo bene che ci portava sotto questa che secondo lui era la trave portante di casa e quindi il posto migliore e poi si ragionava se uscire o no e a volte si usciva, ma quando è di giorno ad un certo punto rientrava perché il giorno di mette meno paura, ti mette meno… ti fa essere più reattivo agli eventi, a ogni cosa, di conseguenza si stava fuori delle ore, non magari tante ore come quelle notturne. Ed è questo che ci ha insegnato ed è questo che noi abbiamo sempre fatto…"

In riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008, Vittorini Vincenzo ha riferito che le scosse più forti si avvertirono a partire dal mese di marzo 2009 e che da tale periodo sua moglie decise di andare a dormire a casa della madre che era al pianterreno ed aveva un immediato accesso alla strada:

Testimone, Vittorini V. - *… le notti in cui io ero di turno mia moglie decise negli ultimi periodi del mese di marzo, quando le scosse erano un po' più forti e un po' più intense anche di numero, decise di passare la notte a casa della mamma che era localizzata sempre a L'Aquila nella zona di Belvedere, di viale Persichetti, però una cosa che aveva il diretto, l'immediato accesso sulla strada, per cui più bassa, per cui nella nostra mentalità, nel nostro credo era quella che poteva permettere l'uscita immediata in caso di paura derivante dalle scosse*".

Vittorini, poi, ha chiarito che il suo appartamento di via Luigi Sturzo era al terzo piano e che sopra tale abitazione era ubicato un sottotetto contenente grossi serbatoi d'acqua.

Il teste, peraltro, ha riferito che il pomeriggio del 30.3.09 si trovava al lavoro in Ospedale a Popoli ed avvertì la sensazione di una scossa di terremoto. Subito dopo, secondo quanto riferito, Vittorini Vincenzo ricevette una telefonata da parte di suo figlio Fabrizio di tredici anni il quale lo avvertiva che a L'Aquila c'era stata una forte scossa. Fabrizio passò il telefono alla madre e Vittorini Vincenzo, dopo essersi fatto aggiornare sulla situazione, intimò ai suoi familiari di uscire di casa.

Sul punto Vittorini è stato preciso in dibattimento ed ha chiarito che la moglie, in un primo momento, non voleva uscire perché ormai la scossa era finita e che fui lui ad insistere, pretendendo che sua moglie e suo figlio uscissero immediatamente (sollecitando anche i vicini a seguirli) e che lo richiamassero per conferma non appena arrivati in strada.

Testimone Vittorini V. *-… ho fatto: "Va bene, allora esci fuori", ha fatto: "Va beh ma mo è finita" mi fa lei, gli faccio: "No, esci fuori, esci immediatamente di casa", io gli ho intimato di uscire di casa, dicendo pure: "Quando apri la porta guardate bene le scale, controllate bene prima di uscire, prima di tutto, scendendo chiama gli altri condomini - che erano persone più anziane - e dì pure a loro di uscire e mi richiami immediatamente appena stai in macchina per strada per andare da Fabrizia".*

Spaziani Claudia, pertanto, rimase fuori con i figli e con sua madre per quasi tutto il pomeriggio ed andò a piazza Duomo.

Vittorini, peraltro, ha riferito che quel pomeriggio sua moglie, che era insegnante, partecipò anche al consiglio di classe della scuola Carducci mentre egli si recò a casa di sua madre. Il teste ha riferito che sua moglie, quando lo raggiunse gli disse, impaurita, che si era deciso di evacuare la scuola perché "*di lì a qualche momento sarebbe arrivata una scossa più violenta*". Lo stato d'animo, dunque, era di tensione e di paura e pertanto, la famiglia rientrò a casa

(nell'appartamento di via Luigi Sturzo) solo verso l'una di notte.

Vittorini ha tenuto a chiarire che in tale occasione sia lui che sua moglie (che utilizzavano due vetture distinte) parcheggiarono in via Crispi, lontano da case o palazzi, per essere sicuri di avere la disponibilità di entrambe le automobili in caso di emergenza.

Vittorini Vincenzo, poi, ha riferito che il 31.3.09 venne a sapere che si sarebbe riunita a L'Aquila la Commissione Grandi Rischi ed ha spiegato che, commentando con sua moglie la notizia, osservarono con preoccupazione che se "*una riunione di questo livello*" si teneva a L'Aquila, "*probabilmente c'è qualcosa che non va*".

Vittorini ha spiegato che già era informato sull'esistenza della Commissione Grandi Rischi e che teneva in massima considerazione tale organo (paragonato all'Organizzazione Mondiale della Sanità), ritenendo particolarmente importante fornire alla popolazione "*direttive su come comportarsi*".

Vittorini, pertanto, ha riferito che sia lui che sua moglie aspettavano con molta ansia l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e che prestarono particolare attenzione ai mezzi di informazione. Il teste ha ricordato che a partire dalla sera del 31.3.09 vide con sua moglie, non solo sui canali locali ma anche sulle emittenti nazionali, diversi telegiornali e trasmissioni nelle quali si riportava l'esito della riunione e venivano trasmesse le interviste rilasciate dal prof. BARBERI, dal prof. DE BERNARDINIS, dall'assessore Stati e dal sindaco Cialente. Il teste ha ricordato alcune affermazioni particolari dei singoli ed ha evidenziato che il tenore generale del messaggio ricevuto era tranquillizzante; ha ricordato come anche dai visi di coloro che venivano intervistati non traspariva alcuna preoccupazione per la situazione in corso.

Testimone, Vittorini V. – *Ma guardi io ricordo, e ce li ho impressi nella mente,*

determinate cose che rimangono dentro perché ti colpiscono, perché forse uno è più sollecito a recepire dato il lungo periodo, data la paura, data la paura sottostante. Io ricordo benissimo alcune delle dichiarazioni, alcune delle persone che fecero queste dichiarazioni o uscendo dalla sede della riunione, ricordo quella del professor Barberi che mi pare che avvenne in un corridoio, in un corridoio in cui c'erano le pareti bianche, in cui sollecitato dai giornalisti diceva che sì i terremoti non si potevano prevedere ma che globalmente la situazione poteva essere definita normale. Ricordo poi la conferenza stampa, quella a cui partecipò il sindaco de L'Aquila Cialente, di averla vista vari spezzoni durante quella sera che poi venivano rimandati, e così via, partecipò l'assessore alla Protezione Civile regionale la Stati, partecipò il professor De Bernardinis e ricordo le loro parole. Ma oltre le parole era importante quello che emergeva dai loro visi, cioè non erano atterriti e non… Emergeva una…una tranquillità, mentre parlavano emergeva, cioè le parole erano suffragate anche da visi che erano tranquilli e quindi ancora di più si (parola inintelligibile) le parole, come quando ho sentito che dato che c'erano queste scosse da tanto tempo era chiaro che più scaricava e meglio era; questa è una delle frasi che ho sentito che mi colpì ed è quella a cui poi ho fatto riferimento, sbagliando purtroppo, la notte fra il 5 e il 6 aprile, perché da tutte le parti emergeva questo, cioè che più scaricava e più era meglio, significava che il sisma perdeva energia e di conseguenza era un bene che ci fossero tante scosse piccole invece di una grande.

***Pubblico Ministero** – Quando vide i telegiornali, e lei ha fatto riferimento anche alle interviste, al corridoio bianco, con le pareti bianche, quando sentì Barberi, quando vide questi telegiornali era da solo, era in casa, con chi si trovava, se ragionò con qualcuno su queste…?*

***Testimone, Vittorini V.** – Ragionammo con mia moglie.*

***Pubblico Ministero** – Si trovava a casa?*

***Testimone, Vittorini V.** – Sì. Mi ricordo quella sera, non mi ricordo precisamente in quale momento della serata, ma quando fu… motivo di… tranquillità fra me e mia*

moglie, il momento in cui come le ho detto prima, mentre prima il fatto di avere indetto a L'Aquila la riunione della commissione grandi rischi ci aveva turbato, in conseguenza di quello che a sprazzi emergeva dalle parole dei membri che hanno potuto rilasciare dichiarazioni, dalle parole dell'assessore Stati che diceva: "La comunità scientifica ci ha per così dire tranquillizzato e io come mamma – mi ricordo queste parole – sono tranquilla, sarei tranquilla nel poter dire queste cose anche alle mie figlie" mi pare che disse qualcosa del genere, la tranquillità del sindaco che diceva che ci sarebbero state in base alle oscillazioni, le cose, l'ampiezza, un… scossa, è chiaro che lui lo aveva sentito da qualcuno che ne era tecnicamente capace di poter fornire quelle notizie, ma le ripeto la cosa che più mi colpì e che più colpì mia moglie fu quella di aver sentito che queste scosse era un bene che si ripetessero a livelli di intensità minori, magari più ripetute, perché c'era questo scarico di energia che avrebbe evitato l'evenienza di un sisma molto più forte. E dalle parole emergeva anche che un sisma più forte di quello del 30 non ci sarebbe stato. Mettendo insieme tutto questo la paura, le titubanze legate al pensiero "perché si riuniscono a L'Aquila?" erano scemate, nel senso che dice benissimo allora la situazione è tranquilla per cui possiamo… ci conviviamo con queste scosse e siamo tranquilli.

Vittorini Vincenzo, poi, ha riferito in ordine alla condotta della sua famiglia successiva al 31.3.09. In particolare il teste ha ricordato che suo figlio Federico doveva partire per una gita scolastica ma che la sera prima della partenza aveva manifestato l'intenzione di non allontanarsi dalla famiglia. Vittorini, in proposito, ha chiarito che furono proprio lui e sua moglie a rassicurare Federico "*sul presupposto di quello che avevamo saputo*" ed ha precisato che non avrebbe mai accettato di dividere la famiglia se non si fosse sentito sicuro sull'evolversi dello sciame sismico in corso ("*non avrei mai mandato mio figlio lontano, non avrei mai separato la famiglia*").

Con riferimento alla sera del 5.4.09 il teste Vittorini ha riferito che al momento

della scossa delle ore 22.48 si trovava in casa con sua moglie e la figlia Fabrizia. Tutti si misero paura ed in particolare la moglie e la figlia erano terrorizzate. Il teste ha spiegato che, dal momento che lui non era presente quando c'era stata la scossa del 30.3.09, disse a sua moglie ed a sua figlia di prepararsi per uscire e nel contempo chiese loro di fare un confronto tra i due eventi. Vittorini ha ricordato che sua moglie e sua figlia risposero che la scossa di quella sera era stata un po' meno forte di quella del 30.3.09 e che, dopo aver constatato che le luci dei palazzi circostanti erano accese ma che nessuno era sceso in strada, si ripeterono come un "*ritornello*" la frase "*tanto più scarica meglio è*".

Vittorini ha anche ricordato che dopo la prima scossa sentì per telefono una sua collega che abitava anche lei a L'Aquila e, anche in tale occasione, venne ripetuto lo stesso concetto sullo scarico di energia ("*… Ci dicemmo : "Che facciamo? Usciamo?", poi parlando dicemmo: "Va beh però se è vero com'è vero che più scarica e meglio è, possiamo stare tranquilli*").

E' emerso anche che Vittorini Vincenzo, quella sera, parlò al telefono con il fratello Andrea che si trovava a Bologna e che, avendo saputo della scossa delle ore 22.48, lo invitò immediatamente ad uscire. Anche al fratello Andrea venne ripetuta la solita rassicurazione relativa allo scarico dell'energia.

Vittorini Vincenzo ha ricordato che quando si verificò la scossa delle ore 00.39 sua figlia dormiva e lui e sua moglie decisero nuovamente di non uscire ritenendo che, soprattutto a seguito di tale seconda scossa, l'energia ormai si fosse del tutto scaricata e la situazione non fosse più pericolosa ("*per oggi avrà scaricato quello che doveva scaricare*"). Analogo ragionamento venne effettuato nel corso di una seconda telefonata con il fratello Andrea il quale, questa volta, insisteva vibratamente per far uscire di casa i suoi congiunti. Il teste Mari Fiamma, inoltre, ha ricordato che dopo la scossa delle ore 00.39 si sentì con Vittorini e, parlando al telefono in modo che anche le mogli partecipassero alla discussione, ribadirono il loro convincimento a rimanere in casa, atteso che si

trattava di uno scarico di energia normale per lo sciame sismico in corso.
A conferma del fatto che dopo il 31.3.09 si era creato un clima di tranquillità in relazione allo sciame sismico, poi, Vittorini Vincenzo ha evidenziato come dalla sera del 1.4.09 sia lui che sua moglie avevano ripreso a parcheggiare le macchine al solito posto (la moglie in garage e lui sotto casa).

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la sussistenza di una consolidata e tradizionale abitudine, da parte della famiglia Vittorini, all'adozione di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto.
Fin da piccoli, infatti, Vincenzo e Andrea Vittorini venivano fatti uscire di casa per molte ore al fine di scongiurare eventuali scosse notturne e, talvolta, dormivano in macchina. Di giorno, invece, la prima regola era quella di mettersi

in sicurezza sotto la trave portante dell'abitazione e poi si decideva cosa fare in base alla situazione.

Questa abitudine alla cautela era stata conservata da Vittorini Vincenzo nel corso degli anni e, trasmessa alla sua famiglia, non era mutata in occasione dello sciame sismico che durava dal giugno 2008. A partire dal marzo 2009, infatti, sua moglie, in particolare quando egli era in servizio notturno come medico presso l'ospedale di Popoli, andava a dormire a casa di sua madre che si trovava al pianterreno ed aveva un immediato accesso sulla strada.

Il 30.3.09, pur lontano da casa, Vittorini Vincenzo pretese per telefono che sua moglie ed i suoi figli si mettessero immediatamente in sicurezza dopo la scossa di magnitudo 4.1 e, una volta riunita, la famiglia rimase fuori casa (dai nonni che abitano al pianterreno) fino a tarda notte.

Il 30.3.09 ed il 31.3.09, poi, Vittorini e la moglie decisero di parcheggiare le rispettive automobili lontane dai centri abitati, per evitare danneggiamenti ed avere un mezzo di trasporto a disposizione in caso di emergenza.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che, a partire dal 31.3.09, sulle abitudini familiari si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Vittorini ha spiegato l'estrema considerazione nella quale teneva la Commissione Grandi Rischi, da lui considerata la vera autorità in materia (come l'Organizzazione Mondiale della Sanità), dalla quale ci si dovevano attendere indicazioni utili su come comportarsi. Già prima di conoscere l'esito della riunione del 31.3.09, dunque, Vittorini e la moglie avevano accettato di seguire le indicazioni ricevute e di uniformarsi alle valutazioni dell'autorevole consesso scientifico. L'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, particolarmente atteso, venne seguito con estrema attenzione dai Vittorini che si

interessarono ai servizi giornalistici, ai telegiornali ed alle interviste.
Particolare impressione, secondo quanto riferito, fecero non solo le parole pronunciate dai soggetti intervistati ma la stessa mimica facciale dei protagonisti della riunione, dalla quale traspariva e si percepiva serenità e fiducia.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che a partire dal 1.4.09 tutte le pregresse abitudini prudenziali, le solite misure di cautela vennero abbandonate.
I genitori, infatti, convinsero il figlio Federico a partecipare ad una gita scolastica alla quale non voleva andare, accettando di separare la famiglia in quanto (come riferito) non avevano alcun timore. Dal 1.4.09, inoltre, ciascuno riprese a parcheggiare la sua automobile al solito posto.
La sera del 5.4.09 poi, nonostante due scosse di terremoto nitidamente avvertite, i Vittorini, pur dopo un iniziale ed istintivo spavento, ragionarono, si ricordarono le conclusioni della Commissione Grandi Rischi, verificarono che le scosse non erano superiori a quella del 30.3.09 e decisero di rimanere in casa.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia.
L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.
E' emerso, infatti, che i Vittorini, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero certamente mutato già a partire dal 1.4.09, le abitudini di cautela e l'istintivo

ricorso a misure precauzionali individuali seguite non solo storicamente ma anche in occasione dello sciame sismico in corso.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, i coniugi Vittorini Vincenzo e Spaziani Claudia, insieme alla Vittorini Fabrizia, certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

In realtà per quanto concerne la famiglia Vittorini (come, in precedenza, per la famiglia Cora e per la famiglia Parisse), la deposizione testimoniale non si è limitata a consentire la ricostruzione *ab esterno* del processo volitivo delle vittime, ma ha offerto un qualcosa in più.

Vittorini Vincenzo, al pari di Cora Maurizio e di Parisse Giustino, ha vissuto in prima persona al fianco della moglie e dei figli, ha condiviso con loro tutti i momenti, tutti passaggi nei quali è stata convenzionalmente articolata la formazione di tale processo volitivo. Vittorini Vincenzo ha avuto paura con la moglie ed i figli Federico e Fabrizia in occasione delle scosse di terremoto; il 30.3.09, pur lontano da casa per motivi di lavoro, ha preteso che sua moglie

uscisse di casa anche se la scossa pomeridiana era finita, che sollecitasse i vicini a fare altrettanto e che lo chiamasse per conferma quando era in strada; Vittorini Vincenzo ha condiviso con sua moglie la preoccupazione nel vedere convocata d'urgenza a L'Aquila la riunione della Commissione Grandi Rischi e, con sua moglie, ha percepito il messaggio rassicurante, apprezzando la pacatezza dei toni e la tranquillità dei volti dei soggetti intervistati; Vittorini Vincenzo, insieme a sua moglie, ha convinto il figlio Federico a recarsi in gita scolastica, decidendo di separare la famiglia proprio sulla base delle rassicurazioni ricevute; dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, ha chiesto a sua moglie e a sua figlia di fare un raffronto con la scossa del 30.3.09; Vittorini Vincenzo, poi, sulle base delle rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi, ha abbandonato insieme a sua moglie e sua figlia l'abitudine alla fuga, mettendosi a dormire tutti e tre nel letto matrimoniale; Vittorini Vincenzo al momento della scossa delle ore 03.32 è stato sbalzato dal letto ed ha iniziato ad urlare istintivamente, senza riuscire a sentire neanche la propria voce ed ha avvertito la casa inclinarsi su un fianco e crollare; Vittorini Vincenzo, al pari di Cora Maurizio e di Parisse Giustino, ha dunque vissuto direttamente con i suoi familiari anche l'esperienza della morte.

La testimonianza di Vittorini Vincenzo, pertanto, non solo consente di ricostruire dall'esterno, al di là del ragionevole dubbio, il processo volitivo della moglie e della figlia decedute (perché egli aveva partecipato alla formazione di tale processo), ma dà conto anche, dall'interno, del suo personale, intimo, processo volitivo che ricalca esattamente quello dei suoi congiunti rimasti uccisi nel crollo.

L'esame della vicenda personale della famiglia Vittorini, la ricostruzione del processo motivazionale che ha indotto la famiglia a rimanere in casa la notte cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza

di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Sul punto si rileva che, dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno rivolto in sede di controesame a Vittorini Vincenzo, appare configurabile un possibile fattore condizionalistico alternativo.

Il riferimento è alla valutazione che la sera del 5.4.09 la famiglia (ed in particolare Claudia e Fabrizia) fece autonomamente dell'entità della scossa delle ore 22.48.

Sul punto il teste Vittorini ha riferito che la scossa venne percepita come inferiore, o comunque, non superiore rispetto a quella del 30.3.09. Il teste ha anche aggiunto che, mentre sua moglie e sua figlia si stavano preparando per uscire, egli ebbe modo di notare dalla finestra della sua abitazione che gli altri palazzi avevano tutte le luci accese ma nessuno era sceso in strada.

Occorre verificare, dunque, se questa autonoma sensazione, questo giudizio, quest'apprezzamento condiviso, questa osservazione del comportamento altrui hanno o meno inciso sul processo motivazionale della famiglia Vittorini.

Sul punto si rileva che la risposta del teste alle domande del P.M. è stata molto chiara. Vittorini, infatti, ha riferito che alla base decisione sua e di sua moglie di rimanere in casa la notte del terremoto ci fu soltanto il messaggio tranquillizzante proveniente dalla Commissione Grandi Rischi.

Il fatto che sua moglie e sua figlia gli avessero detto che la scossa di quella sera non era maggiore di quella del 30.3.09, così come il fatto che alle ore 22.48 nessuno dai palazzi circostanti si riversò in strada, hanno costituito per i Vittorini meri elementi di riscontro e di rafforzamento dell'affermazione rassicurante proveniente dalla comunità scientifica.

Il teste Vittorini, in particolare, ha riferito che il chiarimento di sua moglie e di

sua figlia sull'entità della scossa delle ore 22.48 e la constatazione del comportamento dei vicini avvennero mentre in famiglia si ripeteva sempre la frase sullo scarico di energia.

Appare utile trascrivere il passo della testimonianza di Vittorini sul punto.

Testimone, Vittorini V. - *E quindi mentre Claudia sistemava Fabrizia e si vestiva io pure mi vestii e Claudia preparò una borsa con delle cose da mettere vicino la porta di casa, e mi disse: "Che facciamo usciamo?" e io le dissi: "Guarda ora guardo fuori, vediamo" e aprì le finestre di tutta casa guardando fuori, come ero stato abituato, e c'erano molte, moltissime luci accese di tutti i palazzi attorno al nostro. In strada non c'era nessuno. Ad un certo punto vidi dopo un po' due ragazze, penso studentesse che abitavano a un pianoterra del palazzo praticamente prima del nostro che erano uscite appena ma il tempo di andare da una finestra all'altra erano già rientrate, insomma non c'era nessuno fuori, e quindi parlando con lei dico: "Va beh guarda nessuno esce, probabilmente…" e riparlavamo sempre su questo fatto, com'è stata la scossa rispetto a quella del 30? E lei mi diceva: "Più bassa", beh perfetto, quindi più scarica meglio è. Era diventato quasi un ritornello questo "più scarica meglio è", però ci convinceva perché in quella settimana in cui c'erano state altre scosse l'intensità più importante rispetto a quelle prima del 30 e pure in numero aumentato, e questo lo ricordo benissimo …*

Del resto, in quegli stessi istanti immediatamente successivi alla scossa delle ore 22.48, i Vittorini sentirono ripetutamente al telefono sia Andrea, il fratello di Vincenzo, che alcuni amici con i quali, secondo quanto emerso in dibattimento, il dialogo non fu tanto (o meglio non fu affatto) incentrato sul comportamento dei vicini o sull'entità della scossa, ma proprio sulle argomentazioni provenienti dalla Commissione Grandi Rischi.

La considerazione del comportamento dei vicini ed il paragone con la scossa

del 30.3.09 sono stati, dunque, elementi sicuramente considerati dai Vittorini nella valutazione generale del quadro della situazione, ma sono serviti esclusivamente come mero elemento di conforto e di riscontro alle rassicurazioni già ricevute, non spiegando un'autonoma ed apprezzabile incidenza sul processo motivazionale in esame.

Del resto è da rilevare che la sera del 5.4.09, dopo quella delle ore 22.48, si registrò anche una seconda scossa, alle ore 00.39. Non è emerso in dibattimento che in tale seconda occasione i Vittorini, che pure si sentirono a telefono con il fratello Andrea e con Mari Fiamma Ottavio e la moglie, abbiano considerato il comportamento dei vicini o proceduto ad altri paragoni sull'intensità delle scosse.

In occasione di tale secondo evento, al contrario, il messaggio tranquillizzante proveniente dalla Commissione Grandi Rischi ha trovato un ulteriore elemento di conferma agli occhi dei Vittorini i quali, come riferito, hanno ritenuto che almeno per quella sera (dopo due scosse forti) l'energia si fosse definitivamente esaurita.

Si ritiene, dunque, che il fattore condizionalistico alternativo in esame non ha avuto alcuna incidenza sul processo motivazionale della famiglia Vittorini.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva ed assorbente alla conoscenza dell'esito della

riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi Vittorini Vincenzo, Vittorini Andrea e Mari Fiamma Ottavio appare indubbia.

Il ricordo dei fatti, estremamente doloroso (in particolare per Vittorini Vincenzo), è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato semplice, spontaneo e non caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[106] La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti, la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo estemporaneo, spontaneo e genuino di vicende realmente vissute. In particolare Vittorini Vincenzo ha ricordato nel dettaglio gli insegnamenti del padre per proteggersi dal terremoto (dal sistemarsi di giorno sotto la trave portante della casa al dormire di notte in macchina); ha ricordato come lui e sua moglie avevano notato con preoccupazione che la Commissione Grandi Rischi era stata convocata d'urgenza a L'Aquila (interpretando tale convocazione "fuori sede" come sintomatica della gravità della situazione); ha ricordato come lui e sua moglie avevano notato che il messaggio rassicurante della Commissione risultava suffragato dalla serenità dei volti dei progatonisti e dei toni impiegati dai soggetti intervistati; ha ricordato quando, con sua moglie, convinse il piccolo Fabrizio a partire per recarsi in gita scolastica e come sua moglie e sua figlia si vestivano dopo la

[106] Si rileva che all'udienza del 30.11.11, quando è stato sentito Vittorini Vincenzo, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS; all'udienza del 25.1.12, quando sono stati sentiti Vittorini Andrea e Mari Fiamma Ottavio, erano presenti in aula gli imputati BARBERI, DE BERNARDINIS e DOLCE.

scossa delle ore 22.48 del 5.4.09.

Le deposizioni testimoniali, peraltro, non hanno seguito la stessa struttura espositiva. Ciascuno dei testi, infatti, si è limitato a riferire in relazione ai particolari dei quali aveva conoscenza diretta.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.12 Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia.

Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'appartamento sito al quinto piano dell'edificio ubicato a L'Aquila, via Generale Francesco Rossi n. 22.

L'edificio in questione, sito nel centro storico cittadino, con struttura portante in muratura e solai e tetto in cemento armato, era stato costruito nella prima metà degli anni '50.

In relazione a queste specifiche posizioni è stato sentito in dibattimento il figlio della coppia, Liberati Riccardo[107], che viveva con i suoi genitori unitamente a sua sorella Marianna.

Riccardo, in particolare, ha illustrato con chiarezza la tradizione e le abitudini familiari in occasione di singole scosse di terremoto, con riferimento a periodi antecedenti a quello in esame.

Testimone, Liberati R. - *… questo era l'istinto un po' della mia famiglia, mio padre proprio in quei giorni, non mi ricordo se il 3, il 4 aprile o il 5, o il 2, non ricordo, comunque mentre si parlava sempre del terremoto, perché si parlava sempre e solo di quello, solo del terremoto, disse che per esempio nel 1982, '84, non ricordo, ci fu una scossa e lui prese le bambine piccole e andò a dormire sempre a Piazza Palazzo che era*

[107] Sentito all'udienza del 26.11.11.

un parcheggio, cosa che…, o Piazza Palazzo o Piazza Duomo. Poi mi ricordo che quando ero piccolino invece io, '96, '97, quando ci fu anche quella cosa in Umbria, il terremoto in Umbria, andammo a dormire dentro la FIAT Uno che avevamo noi a casa nostra, noi avevamo una FIAT Uno e mi ricordo questa notte passata dentro la Uno.

***Pubblico Ministero** – E nei ricordi di suo padre quelle scosse erano inferiori o più forti rispetto a quelle del 2009?*

***Testimone, Liberati R.** – Lui…, quelle del '97 le ricordavamo tutti ed erano meno forti, assolutamente meno forti.*

***Pubblico Ministero** – E andaste a dormire fuori in quell'occasione?*

***Testimone, Liberati R.** – Si, si. Perché questo un po' si faceva in famiglia…*

La famiglia Liberati, dunque, era solita uscire in occasione di singole scosse, anche meno forti rispetto a quelle del 2009, e preferiva passare la notte all'aperto dormendo in macchina nonostante la presenza di figli in tenera età.

Con riferimento allo sciame sismico iniziato a giugno 2008, il teste Liberati ha riferito che una situazione di paura si creò a partire dal Natale 2008, da quando si avvertirono con nitidezza alcune scosse.

Il teste ha riferito, però, di una vera e propria situazione di panico familiare che si determinò in occasione della scossa del 30.3.09.

***Testimone, Liberati R. -** Poi questo dubbio, questa diciamo paura si trasformò almeno per la mia famiglia in terrore quando ci fu la scossa del 30 marzo circa alle quattro di pomeriggio, mi ricordo che io ero in casa nostra, noi abitavamo al quinto piano di questo edificio ed era l'ultimo piano, era l'attico, e mi ricordo proprio che eravamo tutti quanti vestiti perché comunque chi era appena entrato, chi doveva appena uscire, comunque eravamo tutti quanti vestiti, fece questa forte scossa, si sentì prima il boato poi insomma tremò tutto quanto l'edificio e io mi ricordo stavo vicino la porta finestra che dava al terrazzo con mia madre, la presi per il braccio e la misi fuori nel terrazzo pensando che*

fosse più sicuro e uscì anch'io. Poi nel mentre che facevamo questo la scossa finì, ci raggiunse mio padre terrorizzato dicendo: "Oddio, questa è stata veramente forte". Poi lì senza neanche chiudere la porta finestra della terrazza, insomma un po' presi dal panico perché comunque si sentì veramente forte all'ultimo piano che era il quinto, anche sesto, se è un palazzo fatto rialzato, caddero delle bottiglie dalla credenza della sala, non le raccogliemmo, insomma scendemmo giù per le scale. Per le scale c'erano diverse porte di vari appartamenti aperte, insomma c'era un po' di panico nell'edificio, no, si sentiva insomma anche qualche ragazza che magari correva per le scale, e anche noi, non c'era l'ascensore, corremmo per le scale. Mentre scendevamo ricordo che incontrammo delle ragazze che stavano in affitto, in affitto in un appartamento che è intestato, era intestato a me che si trovava al primo piano rialzato, secondo piano di questo edificio, e una ragazza insomma esordì dicendo: "Oddio questa è stata più forte della scossa che fece in Molise a San Giuliano di Puglia" perché lei insomma sentì anche quella. Un po' impaurita scendemmo sotto e comunque direttamente andammo verso casa di mia sorella che abitava in linea d'aria cinquanta metri, in via Colle della Matrice.

***Pubblico Ministero** – Chi eravate?*

***Testimone, Liberati R.** – Io, mio padre e mia madre.*

La famiglia Liberati, in casa al momento della scossa di magnitudo 4.1, provò dunque una vera e propria sensazione di terrore e, dopo essere uscita sul terrazzo, abbandonò il palazzo e si recò poco distante a casa di un'altra figlia, Elisabetta, che abitava al pianterreno. Subito dopo i genitori ed i ragazzi, in due gruppi separati, si recarono a fare un giro in macchina per verificare la situazione e riscontrarono che quasi tutta la città si era messa paura e si era riversata in strada. Il teste Liberati Riccardo ha ricordato che i genitori rientrarono a casa solo per prendere lo stretto necessario per passare la notte fuori e che tutti quanti si recarono al piazzale di un supermercato per dormire.

Testimone, Liberati R. *– Allora in un primo momento prendemmo la macchina più grande di famiglia che era una vecchia Classe E della Mercedes e andammo a dormire tutti quanti in questa per stare tutti insieme. Poi avendo qualche piccola difficoltà con i sedili reclinati e tutto, io mi feci accompagnare per prendere la Punto, la FIAT Punto, i miei genitori dormirono nella FIAT Punto e io e mia sorella nella Mercedes.*

Pubblico Ministero *– Quale sorella?*

Testimone, Liberati R. *– Marianna Marianna, perché invece Elisabetta col bambino e il marito dormirono alla macchina loro, una Golf e vennero prima al piazzale, poi andarono in un'altra parte, non mi ricordo però dove andarono, cioè a dire il vero mi sa che non me lo dissero neanche, comunque anche loro dormirono in macchina.*

Lo stato di terrore ingenerato dalla scossa condizionò talmente la famiglia Liberati che i genitori, secondo quanto riferito da Riccardo, decisero di acquistare delle brandine per dormire più comodi a casa della figlia Elisabetta, che era costruita in cemento armato e non in muratura e che, trovandosi al pianterreno, consentiva la possibilità di una fuga immediata in caso di ulteriori scosse.

Testimone, Liberati R. *– io accompagnai mio padre, in tarda mattinata partimmo, di andare a comprare delle brandine a un negozio che sta alla Valle del Salto che si chiama il Mercatone Uno, noi andammo a comprare queste brande perché si era detto, si pensava casa di Elisabetta sta a pianterreno, comunque è una palazzina anche più nuova di quella nostra perché è fatta in cemento armato la nostra invece era in muratura, ma poi soprattutto il fatto che stando a pianoterra se fa una scossa si esce immediatamente fuori, invece al quinto piano purtroppo… noi andavamo al terrazzo ma comunque il terrazzo stava al quinto piano.*

Pubblico Ministero *– Quindi queste due brandine dove dovevano essere*

collocate?

Testimone, Liberati R *– Queste brandine noi le andammo a prendere, le caricammo al portabagagli della macchina mia che comunque è un fuoristrada spazioso e ci entrarono, e li andammo a portare in questa prima di mia sorella che dava sulla strada praticamente, le mettemmo lì, perché nell'incertezza di dove passare le successive notti, perché non sapevamo se magari poteva rifare un'ulteriore scossa, decidemmo almeno abbiamo una soluzione relativamente comoda, cioè si sta con la porta aperta sul livello strada, si dorme lì, se dovesse fare una scossa ci buttiamo fuori.*

Ciancarella Elvezia, prima di abbandonare l'appartamento, prelevò il denaro, i documenti ed i gioielli di famiglia che ripose in un alcune buste dicendo che, se era necessario, potevano allontanarsi anche per qualche giorno ed andare in albergo. Liberati Vezio, secondo quanto riferito dal figlio, non esitò a decidere di allontanarsi per qualche notte dal suo appartamento nonostante avesse seri problemi di salute ed acquistò le brandine per stare più comodo.

Liberati Riccardo, poi, ha riferito che la sera del 31.3.09 suo padre accese la televisione verso l'ora di cena, avendo saputo che si era riunita la Commissione Grandi Rischi. Il teste ha riferito che, siccome c'era confusione, suo padre si mise a vedere la televisione in un'altra camera per seguire meglio le notizie. Riccardo ha riferito che suo padre, dopo poco, tornò nella sala dagli altri familiari e li mise al corrente del fatto che aveva visto in televisione il servizio sulla riunione della Commissione Grandi Rischi, alla quale avevano partecipato anche l'assessore Stati ed il sindaco Cialente. Riccardo ha chiarito che egli vide di persona, in televisione, solo le immagini della riunione (che si era tenuta presso il palazzo della Regione) e che fu suo padre ad informare i presenti del contenuto del servizio e delle interviste che aveva appena visto.

Il teste ha ricordato che suo padre, durante la cena, raccontò che il primo messaggio proveniente dalla Commissione Grandi Rischi era che i terremoti non si possono scientificamente prevedere e che, dunque, tutte le previsioni formulate in quei giorni dal ricercatore Giuliani (sulle quali egli si era, comunque, autonomamente informato) non erano attendibili. Il secondo messaggio proveniente dalla Commissione era, secondo quanto Riccardo apprese dal padre, che era improbabile il verificarsi di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle già registrate. Il terzo messaggio, infine, consisteva nel fatto che lo sciame sismico in corso stava consentendo uno scarico di energia e che questo fenomeno era una "*cosa positiva*".

Pubblico Ministero – *E che disse? Ricorda le parole che usò?*

Testimone, Liberati R. – *Io ricordo, allora le parole che disse esattamente quella sera ricordo solo alcune cose, però poi mi ricordo il concetto comunque che rimase anche nei giorni seguenti perché se ne parlò devo dire fino al 6 aprile, forse se non avesse fatto il terremoto il 6 aprile ne avremmo parlato per un altro mese di questa cosa. Insomma le parole, le conclusioni, quello che si disse, la cosa più importante che lui disse subito, perché noi avevamo un po' di paura, questo fatto che Giuliani diceva la scossa, quello, quell'altro, che da un lato ci faceva piacere perché uno diceva va beh almeno uno lo sa e va a dormire fuori, però da un altro lato ci eravamo resi conto di non potere stare sempre in allerta a dormire in macchina, non era una soluzione definitiva. Allora lui disse la prima cosa che non si potevano prevedere i terremoti, questa commissione di esperti, questi luminari esperti hanno detto: "Guardate, non è scientificamente possibile prevedere i terremoti", come per smentire Giuliani, no, come per dire insomma per squalificarlo, cioè per dire: quello che fino ad ora vi è stato detto non è vero, insomma, non vi fate mettere paura da cose non vere. Quindi lui poi disse, lui proprio questo disse: "Secondo me sono più bravi questi che sono venuti qui apposta piuttosto che uno che magari va dicendo queste cose senza neanche avere le capacità per dirle", appunto*

furono le conclusioni a cui arrivammo mentre cenavamo, parlando un paio di ore. Poi fu detto, questa cosa ci tranquillizzò molto, che scosse più forti di quella del 30 marzo non avrebbero potuto fare, che era poco probabile insomma, fummo tranquillizzati su questa cosa che insomma più forti di quella non si poteva fare. E poi una cosa che dicemmo, che disse mio padre: "State tranquilli perché tanto tutta questa energia che si è accumulata magari per fare un sisma si sta scaricando con queste scosse, quindi il fatto che ci sia questo sciame sismico non è presagio di una cosa brutta ma è una cosa positiva perché vuol dire che l'energia accumulatasi nel corso di non so quanto tempo si sta scaricando", e quindi noi dopo cena, e fu una cena lunga perché rimanemmo lì fino a tardi perché eravamo indecisi, cioè non si sapeva fino all'ultimo cosa fare, trovammo diciamo, ci fu dato anche da questa cosa che avevamo sentito il coraggio di dire: "Va beh, insomma tranquillizziamoci, non bisogna essere sfiduciosi", poi lui molto la razionalità, "Le cose dette vengono dette, altrimenti se ci se stato un pericolo lo avrebbero detto, ti pare che ci…", cioè lui disse: "Se ci se stato un pericolo ci avrebbero detto come comportarci, come fare".

***Pubblico Ministero** – Lui si riferisce sempre a suo padre?*

***Testimone, Liberati R.** – A mio padre, sì, a mio padre, perché poi fu lui che riferì queste informazioni e noi alla sua stregua…*

***Pubblico Ministero** – Suo padre fece qualche nome, riferendo queste dichiarazioni fece qualche nome?*

***Testimone, Liberati R.** – Mi ricordo che disse, perché poi mangiavamo, lui disse: "A TV1 hanno mandato il servizio della commissione grandi rischi, c'erano luminari, esperti" eccetera, eccetera, e poi mi ricordo che lui, i nomi che io ricordo erano va beh che ci stava il sindaco Cialente, c'era Stati e che poi il nome diciamo che è l'unico che ricordo di esperto era De Bernardinis, non ricordo sinceramente che lui proprio in quell'occasione fece altri nomi, non lo so se lui queste persone le ha viste parlare o se ha sentito il notiziario che parlava di queste persone, lui mi ha fatto questi nomi…"*

Liberati Riccardo ha riferito che, mentre suo padre stava vedendo la televisione, egli fece una breve ricerca su internet ed apprese che alla riunione avevano partecipato anche il prof. DE BERNARDINIS, l'assessore Stati ed il sindaco Cialente, cosa che suo padre subito dopo gli confermò.

L'attenzione della famiglia sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi è stata, dunque, massima.
In particolare Liberati Riccardo ha riferito (come riportato nel passo della testimonianza appena trascritto) che il padre, commentando con i familiari le notizie appena apprese e riferendosi a quelle provenienti dal ricercatore Giuliani, disse: "*Secondo me sono più bravi questi qui che sono venuti apposta piuttosto che uno che magari va dicendo queste cose senza neanche avere le capacità per dirle*".
Riccardo ha anche riferito:

"Lui capì che forse erano tutte fandonie queste dette da Giuliani perché erano venute persone esperte, ma esperte sul serio, non persone magari come lui che dicevano di essere esperti, persone veramente esperte che lui mi disse che erano luminari, insomma una commissione fatta apposta per affrontare questo problema, questo forte sisma che aveva fatto e che fu detto da queste persone che non era possibile prevedere un terremoto".

Emerge, dunque, anche il ruolo di importante referente, di autorevole fonte di informazione, riconosciuto alla Commissione Grandi Rischi dalla famiglia Liberati.

L'esito della riunione del 31.3.09, commentato durante la cena, rassicurò tutti i familiari che decisero, quella sera stessa, di tornare a dormire a casa loro, al quinto piano di via Generale Francesco Rossi.

Pubblico Ministero *– Quindi dopo aver saputo degli esiti della riunione, per come riferiti da suo padre, decideste di restare a casa?*

Testimone, Liberati R. *– Come?*

Pubblico Ministero *– Lei ha detto avete deciso poi di restare a casa?*

Testimone, Liberati R. – *Sì, durante la cena si parlò di queste cose, cioè di questo servizio, di queste…, e si disse: "Tranquillizziamoci, non bisogna essere esagerati", lui disse proprio, le parole sue, lui disse: "Siamo razionali, diamo retta più a persone esperte che sono state chiamate apposta piuttosto che magari ad un allarme che poi non c'è mai stato o che non ci sarà mai" e quindi si disse stiamo calmi, tranquillizziamoci, non ci sono pericoli, andiamo a dormire a casa, tant'è che noi quella sera siamo andati a dormire non a questa casa a pianterreno ma proprio a casa nostra.*

Pubblico Ministero *– Quindi in via Generale Francesco Rossi al quinto piano.*

Testimone, Liberati R. *– Al quinto piano, sì.*

Liberati Riccardo ha riferito che nei giorni seguenti suo padre, dalle notizie pubblicate sui giornali e dai servizi televisivi sull'argomento, trovò conferma alle rassicurazioni ricevute e che tutti i familiari, riscontrando l'assenza di ulteriori scosse significative, trassero la conclusione che effettivamente l'energia si era scaricata e che, come affermato nel corso della riunione, si poteva stare tranquilli.

Testimone, Liberati R. *– Sì Allora, una cosa che ci tranquillizzò tanto devo dire, poi non so se in effetti ci furono o meno altre scosse, fu che dal 30 marzo fino al 5 aprile non fecero altre scosse quindi io non le sentì, quindi io dissi: "Menomale, questo sciame*

sismico veramente insomma ha scaricato la forza, quindi non c'è rischio", quindi insomma ci rincuorammo anche un po' di questo, perché uno disse allora le previsioni fatte sono vere, cioè si sta scaricando l'energia, stiamo tranquilli.

Con specifico riferimento alla notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 Liberati Riccardo ha ricordato di essere rimasto a casa con i suoi genitori, che avevano invitato a cena il fidanzato di Marianna.

Nel corso della sera ci fu una prima scossa, quella delle ore 22.48, che venne avvertita come meno forte di quella del 30.3.09. Riccardo ha riferito che, dopo essere usciti un po' in terrazza, i suoi familiari si tranquillizzarono ed ha ricordato di essersi affacciato dalla finestra della cucina per curiosità e di aver riscontrato che su via XX Settembre non si era creata una situazione di allarme simile a quella del 30.3.09.

In occasione della seconda scossa, quella delle 00.39, tutti i familiari si portarono di nuovo, istintivamente, sulla terrazza dell'appartamento dove si rassicurarono ricordandosi l'affermazione della Commissione Grandi Rischi secondo la quale lo sciame sismico in corso stava consentendo uno scarico di energia e questo fenomeno era una "*cosa positiva*".

Testimone, Liberati R. – *Si disse: "Eh, una seconda scossa", così, così, colà, insomma una frase che dicemmo un po' tutti, ma soprattutto mia sorella, disse questa frase: "Beh, ha fatto una prima botta, una seconda botta, si è scaricata insomma l'energia", lei disse proprio: "Stasera possiamo dormire tranquilli", perché disse: "Si è scaricata con una prima botta, una seconda botta, si è scaricata l'energia, possiamo stare tranquilli".*

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Liberati Vezio e della moglie Ciancarella Elvezia,

secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, la testimonianza del figlio Riccardo ha consentito di accertare la consolidata abitudine della famiglia (risalente a quando Riccardo era bambino) di adottare immediate misure precauzionali individuali in occasione di singole, significative, scosse di terremoto; in particolare, quando le scosse avvenivano in orario serale, la famiglia non esitava a passare la notte fuori casa, dormendo in macchina.

Tali abitudini cautelari non erano state abbandonate neanche nel corso dello sciame sismico iniziato nel 2008.

Subito dopo la forte scossa del 30.3.09 (quando la "*paura*" del terremoto divenne "*terrore*") la famiglia Liberati, comportandosi in piena coerenza con tali consolidate abitudini precauzionali, si precipitò fuori casa e rientrò solo per prendere il necessario per passare qualche giorno fuori.

La paura del terremoto era così avvertita, in famiglia, che ci si organizzò in vista di una prolungata permanenza all'esterno dell'abitazione. In particolare Ciancarella Elvezia si preoccupò di sistemare documenti, denaro e gioielli di

famiglia in alcune buste, mentre Liberati Vezio comprò insieme al figlio alcune brandine che avrebbero consentito di dormire più comodi a casa di Elisabetta, più sicura e sita al pianterreno. E' da rilevare che Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia erano talmente spaventati dalla scossa del 30.3.09 che non esitarono a decidere di trascorrere alcune notti fuori casa nonostante entrambi avessero problemi di salute.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, Liberati Vezio seguì le notizie con attenzione e "*pignoleria*" (il termine è del figlio Riccardo), isolandosi dalla confusione la sera del 31.3.09 al momento del telegiornale e condividendo immediatamente con i familiari gli effetti rassicuranti derivanti dai concetti che venivano diffusi, come quello relativo allo scarico di energia inteso come fenomeno favorevole o quello che non ci si dovevano attendere scosse di magnitudo superiore a quelle già registrate.
Liberati Riccardo, in proposito, ha riferito:

"Quello che io percepii dopo quello che mi fu detto da mio padre è che era stato detto che il sisma del 30 marzo, che comunque è stato un sisma forte, l'ho sentito io, è stato un sisma forte, è il tipo di sisma che poteva fare insomma nella città, quello è il sisma, una scossa più forte di quella non poteva fare insomma, cioè quello era stato l'exploit di questo sciame sismico insomma, questo è il termine, cioè lo sciame sismico, almeno per quel poco che so, parte magari e dura tre, quattro, cinque, sei mesi e insomma ha i suoi exploit e che questo è stato l'exploit di questo sciame sismico e che quindi se quello è stato l'exploit non potevano esserci altri exploit, o tutt'al più ci potevano essere della stessa intensità di quello che c'era già stato, tant'è che ci si tranquillizzò proprio perché si diceva se ha retto benissimo a questa scossa che ha fatto, che mi sembra fu di 4, 3.9, 4.1, non mi ricordo, non ha subito il minimo

danno, allora vorrà dire che la casa è fatta per essere, diciamo per subire scosse di quella entità".

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che l'effetto rassicurante è stato percepito con nitidezza ed ha inciso profondamente sulla famiglia Liberati.

Di tale messaggio prese conoscenza diretta Liberati Vezio, che era particolarmente sensibile all'argomento terremoto (in precedenza si era anche informato autonomamente sulle teorie del ricercatore Giuliani), aveva preteso di sentire da solo (in una stanza separata) i telegiornali della sera del 31.3.09 per non essere disturbato dalla confusione familiare nell'apprendere le notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ed aveva manifestato inequivocabilmente il suo affidamento all'autorevolezza dei componenti di tale Commissione. Liberati Vezio, poi, elencò ai familiari, con precisione ed immediatezza, i punti fondamentali dell'esito della riunione ed i temi trattati.

A conferma dell'entità, della profondità della rassicurazione ricevuta dai suoi genitori, Liberati Riccardo ha riferito che sua madre, dopo aver appreso l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, mise a posto i gioielli, che il 30.3.09 aveva riposto in una busta per portarli precipitosamente fuori casa, nascondendoli "*in un posto assurdo, li aveva messi nascosti dietro un pensile in cucina dove per prenderli ci volevano tre quarti d'ora, quindi proprio come per dire non li ripiglierò più per quattro, cinque mesi …".*

La sera del 5.4.09 la famiglia Liberati, riunita a cena con il fidanzato di Marianna, decise di rimanere in casa nonostante si fossero avvertite nitidamente almeno due scosse, limitandosi ad uscire istintivamente sul terrazzo ed a riflettere sul messaggio rassicurante ricevuto.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che i coniugi Liberati, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero certamente mutato *ex abrupto*, le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicati e consolidati per tradizione familiare e che, solo qualche giorno prima (in occasione della scossa del 30.3.09) li avevano indotti ad allontanarsi immediatamente dalla loro abitazione, portandosi tutto il denaro ed i gioielli ed a acquistare delle brandine per pernottare all'esterno per qualche giorno.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, i coniugi Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

In realtà per quanto concerne la famiglia Liberati (come, in precedenza, per la famiglia Cora, per la famiglia Parisse e per la famiglia Vittorini), la deposizione testimoniale non si è limitata a consentire la ricostruzione *ab esterno* del processo volitivo delle vittime, ma ha offerto un qualcosa in più.

Liberati Riccardo, al pari di Cora Maurizio, di Parisse Giustino e di Vittorini Vincenzo, ha vissuto in prima persona al fianco dei genitori, ha condiviso con loro tutti i momenti, tutti passaggi nei quali è stata convenzionalmente articolata la formazione di tale processo volitivo. Liberati Riccardo, fin da piccolo, ha imparato dai suoi genitori l'osservanza di misure di cautela individuali come uscire immediatamente dai luoghi chiusi in caso di scosse di terremoto; nel 1997, subito dopo una scossa, rimase fuori casa con i suoi genitori per tutta la notte e dormì nella Fiat Uno di famiglia; Liberati Riccardo ha condiviso anche negli anni successivi la reazione di paura con i suoi genitori in occasione delle scosse di terremoto; il 30.3.09, in preda al panico, è uscito istintivamente con loro sul terrazzo dell'appartamento posto al quinto piano di via Generale Francesco Rossi n. 22 prima di abbandonare l'edificio; la sera del 30.3.09 Riccardo ha dormito in macchina con sua sorella Marianna, mentre i suoi genitori e sua sorella Elisabetta con il marito ed il figlio si sistemarono in altre due vetture; Liberati Riccardo accompagnò suo padre ad acquistare delle brandine per dormire fuori casa più comodi e non essere costretti a pernottare in macchina, avendo condiviso la decisione di non rientrare in casa per almeno qualche giorno dopo il 30.3.09; la sera del 31.3.09, mentre suo padre vedeva le notizie della riunione della Commissione Grandi Rischi in televisione, Riccardo si informò autonomamente attraverso internet; Liberati Riccardo, la sera del 5.4.09, uscì con i suoi genitori sul terrazzo sia dopo la scossa delle ore 22.48 che dopo la scossa delle ore 00.39 e, in entrambi i casi, con i suoi genitori e con sua sorella ricordò l'esito della riunione del 31.3.09 e ragionò sul fatto che dopo le

due "*botte*" ormai l'energia si era scaricata e si poteva andare a dormire tranquilli. Con i suoi genitori e con sua sorella Marianna, Riccardo la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 ha abbandonato l'abitudine familiare alla fuga e tutti e tre, dopo la scossa delle ore 00.39, si misero a dormire nel proprio letto; Liberati Riccardo è rimasto coinvolto nel crollo dell'edificio di via Generale Francesco Rossi n. 22 insieme ai suoi genitori e a sua sorella, rimanendo tuttavia in vita (insieme a sua sorella Marianna); Liberati Riccardo, al pari di Cora Maurizio, di Parisse Giustino e di Vittorini Vincenzo, ha dunque vissuto direttamente con i suoi familiari anche l'esperienza della morte.
La testimonianza di Liberati Riccardo, pertanto, non solo consente di ricostruire dall'esterno, al di là del ragionevole dubbio, il processo volitivo dei genitori (perché egli aveva partecipato alla formazione di tale processo), ma dà conto anche, dall'interno, del suo personale, intimo, processo volitivo che ricalca esattamente quello dei suoi genitori rimasti uccisi nel crollo.

L'esame della vicenda personale della famiglia Liberati, la ricostruzione del processo volitivo che ha indotto tutta la famiglia a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che possano aver inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Non è emerso, in particolare, che la famiglia Liberati, in occasione delle due scosse avvertite la sera del 5.4.09, decise di rimanere in casa non per la condotta degli imputati ma, anche o soprattutto, uniformando il proprio comportamento a quello dei vicini.
Liberati Riccardo, in proposisto, ha riferito che la sera del 5.4.09, dopo la prima scossa, quella delle ore 22.48, si affacciò sia sulle scale del palazzo che dalla

finestra della cucina ma non vide su via XX Settembre lo stato di panico che si era creato dopo la scossa del 30.3.09. Il teste, tuttavia, ha chiarito che tale gesto fu istintivo e dettato da mera curiosità e, con particolare riferimento anche alla seconda scossa, quella delle ore 00.39, ha chiarito che l'unica considerazione che indusse tutta la famiglia a rimanere in casa fu che ormai, dopo le due scosse avvertite quella sera, l'energia si era scaricata ed era inutile uscire perché non c'era pericolo.

La condotta assunta dalla famiglia Liberati il 5.4.09 è stata assolutamente in contrasto con quella tenuta il 30.3.09.

In entrambi i casi i Liberati decisero come comportarsi autonomamente, senza preventiva consultazione con i vicini e senza verificare il comportamento dei condomini o del quartiere.

Il 30.3.09, in particolare, decisero di scappare per le scale e solo una volta usciti in strada riscontrarono che tutta la città era in allarme.

La notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, contravvenendo alla regola di cautela tradizionalmente seguita, rimasero in casa nonostante le due scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39, dopo aver ragionato sull'effetto favorevole dello scarico di energia e, solo dopo aver assunto tale decisione, riscontrarono che il vicinato non si era riversato in strada.

Non risulta dalle dichiarazioni di Riccardo che la constatazione che il vicinato non si era allarmato (constatazione evidentemente successiva e comunque effettuata a titolo di conferma del proprio ragionamento e non per trarre indicazioni su come determinarsi) abbia spiegato una qualunque influenza sul processo motivazionale seguito.

Il teste Liberati Riccardo, poi, ha riferito che le scosse della sera del 5.4.09 vennero percepite come leggermente meno forti di quella del 30.3.09 e che dal 30.3.09 al 5.4.09 non si avvertirono altre scosse.

Tali considerazioni, tuttavia, piuttosto che costituire fattori condizionalistici alternativi, ragionamenti condotti autonomamente dalle vittime che possano averne orientato il processo motivazionale inducendole a rimanere in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, costituiscono un ulteriore elemento di conferma della sussistenza del legame eziologico tra la condotta degli imputati e l'evento morte considerato.

Riccardo, nel corso della sua deposizione testimoniale, ha ricordato (come già visto) che la sera del 31.3.09 suo padre, dopo essersi isolato per sentire in tranquillità le notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi che lo interessavano particolarmente, gli sintetizzò quanto appreso riferendogli che la Commissione aveva affermato che era improbabile il verificarsi di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle già registrate e che lo sciame sismico in corso stava consentendo un graduale scarico di energia e rappresentava pertanto un fenomeno favorevole (una "*cosa positiva*").

E' evidente, dunque, che il percepire le scosse della sera del 5.4.09 come leggermente inferiori a quella del 30.3.09 e il riscontrare che nella stessa serata si erano verificate ben due scosse significative, ha rafforzato nelle vittime l'effetto rassicurante del messaggio proveniente dalla Commisione Grandi Rischi. Le due nuove scosse, infatti, non solo non erano di intensità maggiore di quella del 30.3.09 ma si erano ripetute nella stessa serata e, dunque, avevano ormai scaricato l'energia.

I dati evidenziati, dunque, non hanno rappresentato un fattore condizionalistico alternativo (rispetto alla condotta degli imputati) nel processo volitivo delle vittime, ma hanno contribuito a rafforzare l'efficacia rassicurante derivata in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio

controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva alla conoscenza da parte di Liberati Vezio (comunicata alla famiglia e totalmente condivisa dalla moglie) dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità del teste Liberati Riccardo appare indubbia.

Il ricordo dei fatti, evidentemente doloroso, è stato fornito in dibattimento attraverso una deposizione assolutamente priva di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati ai quali il teste non si è mai direttamente rivolto[108]. Il teste, al contrario, ha ricordato come suo padre aveva il massimo rispetto per l'autorevolezza dei membri della Commissione Grandi Rischi (che definiva "*luminari*"). Il linguaggio adoperato è stato semplice, spontaneo, mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati e non ha reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

Liberati Riccardo, inoltre, non si è limitato a rispondere alle domande che gli venivano rivolte ma ha spontaneamente aggiunto al suo racconto una serie di particolari non richiesti che hanno contribuito a contestualizzare meglio le condotte delle vittime ed a capire le motivazioni dei loro comportamenti. A titolo esemplificativo si ricorda il particolare dell'acquisto delle brandine per fronteggiare nel modo più comodo possibile quella che al 30.3.09 si prospettava come una situazione di disagio che doveva protrarsi nel tempo; o il particolare

[108] Si rileva che all'udienza del 26.11.11, quando è stato sentito Liberati Riccardo, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

dei gioielli di famiglia, portati fuori casa in alcune buste il 30.3.09 e riposti in un nascondiglio sicuro dopo il 31.3.09, quando non era più neanche nei programmi abbandonare l'appartamento a causa del terremoto.

Liberati Riccardo si è costituito parte civile nel presente processo ma, in sede di controesame, ha riferito che dopo il 6.4.09 sporse denuncia esclusivamente in relazione al crollo dell'abitazione nella quale viveva. Liberati Riccardo ha chiarito, con frasi schiette e sincere, che a seguito del crollo dell'abitazione di via Generale Francesco Rossi sua sorella Marianna (che si era rotta il bacino) fu trasportata in elicottero a Ortona e, dopo le cure necessarie, riuscì ad alzarsi dal letto solo il 12.6.09, mentre egli rimase ricoverato un mese. La situazione era dunque drammatica: aveva perso entrambi i genitori, la casa di abitazione era distrutta e versava in uno "*status terribile*" sia dal punto di vista familiare che economico. In questa drammatica condizione, secondo quanto riferito, il tema della responsabilità della Commissione Grandi Rischi non venne affrontato subito ("*non è che ci fregasse poi così tanto di queste vicende*"); Liberati, infatti, solo in un secondo momento venne chiamato dalla P.G. (dall'ispettore Cavallo) in quanto erano partite le indagini preliminari del presente processo e, dalla sua denuncia relativa al crollo dell'abitazione di via Generale Francesco Rossi, era emerso che la sua famiglia la sera del 30.3.09 aveva dormito fuori casa contrariamente a quanto accaduto la notte del terremoto.

Appare evidente, pertanto, che in Liberati Riccardo è mancato in radice e *ab origine* un interesse diretto (tantomeno di natura economica) nel presente procedimento; la genesi delle sue dichiarazioni, infatti, è risultata del tutto fortuita ed occasionale, essendo scaturita da un'iniziativa della P.G. e non da un'autonoma volontà della parte.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Liberati Riccardo e la credibilità della sua deposizione appaiono pertanto totali.

5.5.13 Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania.

Al momento della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09, Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania si trovavano all'interno della Casa dello Studente, un edificio in cemento armato costruito negli anni 1965 – 1967 e sito a L'Aquila in via XX Settembre n. 46 – 52.

All'epoca, infatti, essi erano tutti studenti fuori sede e si trovavano a L'Aquila per frequentare l'università. All'esito della scossa del 6.4.09 Hussein Hamade è deceduto mentre Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania hanno riportato lesioni personali (disturbo post-traumatico da stress).

Le vicende dei suddetti studenti vengono trattate congiuntamente in quanto il contenuto delle deposizioni di ciascuno dei testi escussi ha avuto ad oggetto aspetti comuni a tutte le posizioni.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che, all'epoca dei fatti, Fulcheri Ana Paola e Cacioppo Stefania erano iscritte al terzo anno della facoltà di Scienze delle investigazioni e condividevano la stanza n. 310 della Casa dello Studente.

In particolare Ana Paola era originaria della provincia di Benevento e risiedeva a L'Aquila da cinque anni, mentre Stefania era originaria della provincia di Trapani e risiedeva a L'Aquila da tre anni.

Di Bernardo Cinzia, originaria di Teramo e residente a Castelli (TE), abitava da sei anni a L'Aquila e frequentava il secondo anno della specialistica in psicologia. Di Bernardo condivideva la stanza n. 309 con Lopes Elvira (estranea al processo). Alla data del 6.4.09, peraltro, Di Bernardo era fidanzata con Hisham Shain.

Quest'ultimo, di origini israeliane, si trovava a L'Aquila da due anni ed era iscritto al secondo anno di odontoiatria. Shain condivideva la stanza n. 409 con Palancani Renato (estraneo al processo).
Hamade Hussein infine, anch'egli di origine israeliana, si trovava a L'Aquila da due anni ed era iscritto alla facoltà di medicina.

Il relazione al comportamento assunto, in generale, dagli studenti in occasione delle scosse di terremoto, Fulcheri Ana Paola ha riferito che, in ragione della sua provenienza da una zona sismica, era stata fin da piccola sensibilizzata all'adozione ad ogni scossa di misure di cautela. Fulcheri, in particolare, ha ricordato di aver partecipato a prove di evacuazione ed ha riferito che, in occasione del terremoto che il 31.10.02 colpì S. Giuliano di Puglia, lei si trovava a scuola a Campobasso ed uscì immediatamente dall'edificio con tutti i compagni.
Fulcheri ha poi riferito di aver avvertito diverse scosse nel corso dello sciame sismico iniziato a giugno 2008 ed ha ricordato di aver provato una sensazione di paura e di essere uscita ad ogni scossa, proprio perché traumatizzata dall'esperienza di S. Giuliano di Puglia. In particolare Fulcheri ha ricordato un episodio del gennaio 2009 nel quale era da sola nella stanza n. 310 ed uscì di corsa dalla Casa dello Studente.
Fulcheri, poi, ha ricordato che la sera del 30.3.09 ci fu una scossa (ulteriore e successiva rispetto a quella di magnitudo 4.1 del pomeriggio della stessa giornata) all'esito della quale uscì immediatamente dalla sua stanza e rimase all'aperto fino a tarda notte con due sue amiche (Chiara Vantaggiato e Lucia Tortorelli). Al rientro, secondo quanto riferito, Fulcheri adottò ulteriori misure di cautela, decidendo di lasciare la porta aperta, di dormire più vicino alla porta della stanza e di predisporre nei pressi dell'uscita una borsa con gli effetti personali che potevano essere necessari in caso di fuga.

Sempre in relazione al comportamento generale tenuto in occasione delle scosse, Di Bernardo Cinzia non ha riferito di esperienze pregresse e Hisham Shain ha escluso di aver mai sentito scosse di terremoto nel suo paese di origine. I due ragazzi, tuttavia, hanno ricordato un episodio del gennaio 2009 nel quale si avvertì una scossa mentre si trovavano ciascuno nella sua stanza all'interno della Casa dello Studente. Cinzia e Hisham hanno riferito che in tale occasione provarono molta paura, si precipitarono fuori dalle rispettive stanze (ciascuno per andare in cerca dell'altro) ed uscirono insieme dalla Casa dello Studente, dopo essersi incontrati sulle scale. Di Bernardo ha riferito che quel giorno rimasero all'esterno (nella piazzetta sita davanti alla Casa dello Studente) fino a tardi ed ha aggiunto che, come ulteriori misure prudenziali e di cautela, aveva portato la sua macchina a L'Aquila (per avere un ricovero notturno sicuro in caso di necessità) ed aveva preso l'abitudine di farsi la doccia senza chiudere la porta a chiave.

Cacioppo Stefania, inoltre, ha chiarito che prima del 2008 non aveva mai vissuto un terremoto ma che, in occasione dello sciame sismico aquilano, era "*terrorizzata*" dalle scosse ed usciva immediatamente dai luoghi chiusi ad ogni evento, sia che si trovasse alla Casa dello Studente sia che si trovasse all'università.

Per quanto concerne il 30.3.09, Fulcheri ha riferito che, al momento della scossa di magnitudo 4.1, Hamade Hussein era all'università, mentre lei stava uscendo dalla Casa dello Studente per recarsi a frequentare una lezione e, trovandosi già nei pressi della portineria, uscì immediatamente all'aperto.

Stefania Cacioppo si trovava a casa del suo ex fidanzato ed uscì anche lei immediatamente.

Di Bernardo Cinzia e Shain Hisham, invece, erano nella Casa dello Studente (nella stanza n. 409 del ragazzo) e, come riferito in dibattimento, avvertirono

molto nettamente la scossa, si impaurirono e scapparono subito fuori dalla struttura.
Tutti i ragazzi, molto legati tra di loro, si misero subito in contatto e si incontrarono dopo poco a piazza Duomo, dove rimasero fino a sera.
Nel frattempo nella Casa dello Studente venivano effettuati dei controlli per verificare eventuali danni connessi alla scossa. In particolare Di Bernardo e Shain hanno riferito che, al rientro nelle rispettive stanze, avevano notato alcune crepe e chiesero ai responsabili della Casa dello Studente di fare verifiche mirate. In entrambi i casi i responsabili dissero agli studenti che si trattava soltanto di crepe nell'intonaco, che la struttura era sicura, che l'edificio non aveva riportato danni dalla scossa, che potevano stare tranquilli e che si poteva rientrare.

Fulcheri Ana Paola, poi, ha riferito di aver appreso da Tortorelli Lucia la notizia della convocazione della riunione della Commissione Grandi Rischi.
L'interesse alle questioni affrontate era elevato a causa dello spavento provato in occasione della scossa del 30.3.09 e Lucia Tortorelli aveva addirittura in animo di recarsi alla riunione, credendo di potervi partecipare.
Per comprendere come negli studenti si è diffusa la conoscenza tanto della convocazione quanto dell'esito della riunione, occorre considerare lo stretto legame che univa all'epoca i ragazzi; essi condividevano le stesse stanze, frequentavano le stesse aule universitarie, passavano gran parte del loro tempo libero insieme e si tenevano sempre in contatto anche telefonico.
E' emerso in dibattimento che i ragazzi tra di loro hanno ripetutamente, costantemente affrontato il tema del terremoto in generale e della Commissione Grandi Rischi in particolare. E' stato riferito che Di Bernardo Cinzia era la più informata sulla Commissione in quanto era volontaria della Protezione Civile e conosceva almeno di nome il prof. DE BERNARDINIS, il prof. BARBERI ed il

prof. BOSCHI dell'I.N.G.V.. Di Bernardo, pertanto, spiegò ai suoi amici cosa fosse, come fosse composta e di cosa si occupasse la Commissione Grandi Rischi.

Shain Hisham, in proposito, ha riferito che dalle parole di Di Bernardo si era fatto l'idea che la Commissione Grandi Rischi fosse l'equivalente italiano di quella struttura (denominata *Pekod Harof*) che in Israele si occupa della analisi di situazioni di rischio connesse non solo a fenomeni naturali ma anche agli incendi ed al terrorismo e dalla quale egli, quando si trovava in Israele al tempo della guerra con il Libano, aveva ricevuto utili indicazioni su come comportarsi e su quali cautele adottare.

Shain Hisham ha detto:

Testimone, Shain H. *– In pratica il 1° aprile mi ricordo che la mattina siamo andati io e Cinzia Di Bernardo a fare colazione al bar Belvedere vicino casa dello studente, là al bar c'erano dei giornali, sfogliando tra i giornali abbiamo trovato un articolo che ci ha attirato l'attenzione un po', perché sull'articolo c'era scritto che a L'Aquila stanno evacuando le scuole, i Vigili del Fuoco stanno controllando le case e che la commissione grandi rischi ha fatto una riunione e sull'articolo c'era scritto che De Bernardinis riferiva che tutto sta nella norma, dovevamo imparare a convivere con il terremoto, è un semplice scarico di energia, quindi io dopo che ho letto queste cose ho chiesto a Cinzia Di Bernardo di cosa si trattava la commissione grandi rischi, perché essendo straniero non sapevo di che cosa è formata. Lei mi ha spiegato che la commissione grandi rischi è formata sia dalla Protezione Civile che dagli esperti e dagli scienziati e dall'I.N.G.V.. Dopo che ho sentito queste cose tra me e me ho riflettuto, ho fatto un collegamento con la commissione grandi rischi che abbiamo in Israele perché da noi in Israele la commissione grandi rischi quando parla, cioè sono gli esperti e noi li seguiamo. Nel 2006 per esempio quando ha avuto la guerra con il Libano l'Israele la commissione grandi rischi israeliana sono stati i primi a dare indicazione alle persone,*

a spiegarci cosa dovevamo fare, quindi io di quella gente mi fidavo. Siccome io mi sono abituato di fidare degli esperti ho fatto la stessa cosa qua a L'Aquila, appena ho letto quella notizia e ho capito di che cosa si tratta la commissione grandi rischi mi sono fidato pure di questa gente.

Nei giorni immediatamente successivi al 31.3.09, dunque, ciascuno dei ragazzi apportò al patrimonio di conoscenza comune la propria personale esperienza che veniva discussa e condivisa in un continuo confronto.

In particolare Fulcheri Ana Paola ha riferito di aver visto insieme a Hamade Hussein alcuni servizi televisivi su canali nazionali (Rete 4 e Italia Uno) che si occupavano del problema terremoto a L'Aquila e di aver letto su un non meglio precisato giornale un articolo nel quale erano riportate le parole pronunciate dal prof. DE BERNARDINIS in un'intervista resa a margine della riunione. Fulcheri, peraltro, ha riferito di essersi molto interessata al problema e che già dalla sera del 31.3.09, sempre con Hamade Hussein, aveva visto diversi telegiornali nei quali si dava conto della riunione di esperti e si diceva che la situazione era favorevole, che non c'era nessun pericolo e che era meglio uno scarico graduale di energia piuttosto che un'unica scossa forte.

Cacioppo Stefania, dal canto suo, ha riferito di aver letto diversi quotidiani (ad es. La Città ed Il Centro) dove veniva riportato l'esito della riunione del 31.3.09 e di aver visto in televisione, su Rete 8, la trasmissione dell'intervista al sindaco Cialente ed al prof. DE BERNARDINIS.

Di Bernardo Cinzia e Shain Hisham, invece, hanno ricordato di aver letto su Il Centro del 1.4.09 l'affermazione del prof. DE BERNARDINIS secondo la quale il popolo aquilano doveva imparare a convivere con un territorio a rischio sismico e di aver visto su Rete 8 la trasmissione dell'intervista al sindaco Cialente ed al prof. BARBERI.

Gli studenti, nel corso dell'esame testimoniale, hanno chiarito le modalità con le quali ciascuno di essi metteva a disposizione di tutti gli altri il bagaglio personale di conoscenze acquisito in quei giorni sul terremoto. I ragazzi, studenti fuori sede, passavano gran parte del loro tempo insieme ed erano fortemente preoccupati per l'improvviso aumento della magnitudo delle scosse registrato il 30.3.09. Ciascuno dei testi escussi ha riferito, in dibattimento, frasi o espressioni del tutto corrispondenti a quelle riportate nel verbale ed usate nelle interviste rese a margine della riunione della Commissione Grandi Rischi ed ha dimostrato di essere a conoscenza dei temi trattati in occasione di tale riunione. E' pertanto possibile sostenere che ciascuno di essi abbia avuto piena contezza dell'esito della riunione.

Quanto al comportamento dei singoli ragazzi dopo il 31.3.09 si rileva che Fulcheri Ana Paola ha riferito "*Si io mi tranquillizzai sinceramente perché ero, cioè mi fidavo di quanto dicevano gli esperti… dopo che loro si erano pronunciati io cambiai completamente atteggiamento*".
Il comportamento tenuto dagli studenti il 5.4.09 è sintomatico di tale raggiunto stato di tranquillità.

In occasione della scossa delle ore 22.48, infatti, risulta che i ragazzi erano presenti nella struttura della Casa dello Studente e che scesero in strada. È emerso in dibattimento che anche in tale occasione la reazione iniziale alla scossa fu di paura. A differenza delle altre volte, ed in particolare a differenza del 30.3.09, tuttavia la reazione degli studenti non fu caratterizzata dalla volontà di mettersi in sicurezza, abbandonando con fretta l'immobile. Al contrario, è emerso che gli studenti uscirono dall'edifico con relativa tranquillità.
Cacioppo Stefania, in proposito, ha riferito che al momento della scossa era impegnata al telefono con i suoi cugini e venne chiamata da una ragazza della

Casa dello Studente che occupava la camera di fronte alla sua e che voleva un aiuto per scendere in strada a parlare con gli altri studenti; la ragazza, infatti, aveva subito da poco un incidente stradale nel quale si era infortunata al ginocchio e portava il collare e, pertanto, non poteva muoversi con facilità. Cacioppo ha riferito di aver fatto passare per le scale tutti gli altri studenti che volevano scendere in strada e di aver aiutato la sua amica a uscire per ultima, chiarendo di aver avuto una reazione istintiva di paura al momento della scossa ma precisando "*io non sono uscita come tutte le altre volte, con la paura perchè mi dovevo per forza ritrovare fuori dall'edificio. Appunto sono stata l'ultima ad uscire insieme a questa ragazza dalla struttura, quindi voglio dire egoisticamente se avevo paura pensavo a me, mica pensavo ad aiutare lei*".

Fulcheri Ana Paola, che alle ore 22.48 era in camera con la sua compagna Cacioppo, pur ricordando l'istintiva paura iniziale al momento della scossa, ha confermato che scese in strada perché chiamata da altri ragazzi e che tutti si radunarono a "*chiacchierare sotto Casa dello Studente*" fino a quando, anche per le proteste di un signore che abitava nei pressi e che era stato disturbato dal baccano dei ragazzi, decisero di andare a fare una passeggiata a piazza Duomo.

E' emerso nel corso dell'istruttoria che i ragazzi rientrarono nella Casa dello Studente dopo circa un'ora e mezza. Al rientro Di Bernardo Cinzia, che come si è visto aveva portato la sua macchina a L'Aquila come misura di cautela prima del 30.3.09, propose a Hamade Hussein e a Hisham Shain di dormire nella sua automobile, ma loro rifiutarono dicendo che si sentivano tranquilli "*per tutto quello che avevamo letto sui giornali, cioè di questa riunione*".

Fulcheri Ana Paola, peraltro, ha riferito che l'ex fidanzato di Stefania Cacioppo (Edenilson De Tommasi) propose a lei e a Stefania di dormire in macchina quella notte, ma entrambe le ragazze rifiutarono.

Fulcheri, in particolare, ha ricordato:

"io gli dissi: "no, io voglio rientrare perché sono tranquilla ormai, cioè non ci saranno scosse forti quindi è inutile rimanere in macchina" e decisi di rientrare allo stesso modo la mia compagna di stanza Stefania Cacioppo":

Il particolare è stato approfondito da Stefania Cacioppo che ha ricordato come il suo ragazzo fosse particolarmente insistente perché riceveva le telefonate di sua madre che tentava in tutti i modi di convincerla (anche avvalendosi del suo intervento) a rimanere fuori, senza riuscirvi.

Al momento della seconda scossa, alle ore 00.39, poi, i ragazzi erano nelle rispettive stanze.

Fulcheri e Cacioppo, che si erano da poco addormentate, si svegliarono ma decisero di rimanere a letto ("*Continuiamo, io continuo a dormire, ormai sono tranquilla*") e non uscirono.

Di Bernardo e Shain quella notte avevano deciso di dormire insieme nella stanza della ragazza (la n. 309) e si stavano coricando proprio mentre si avvertì la scossa.

Di Bernardo ha riferito di aver tentato di tener fermo l'armadio per paura che si aprisse facendo cadere i vestiti e che Shain, ridendo, le disse di fare attenzione perché qualcosa le poteva cadere addosso. Di Bernardo ha chiarito che il clima, in quel momento, era scherzoso e tranquillo e che, infatti, entrambi decisero di rimanere in camera a dormire.

Shain, inoltre, ha ricordato che dopo la scossa delle ore 00.39 si sentì al telefono con Hamade Hussein al quale disse di trovarsi nella stanza di Di Bernardo ed al quale suggerì di andare a dormire in camera sua (la n. 409) per non rimanere da solo e trovare la compagnia di Palancani Renato.

Shain ha riferito che Hussein rifiutò, dicendo che si sentiva tranquillo per le rassicurazioni ricevute dalla Commissione Grandi Rischi e che aggiunse: "*non sono morto in Israele, figurati se sono venuto a morire a L'Aquila*".

Di Bernardo Cinzia, inoltre, ha riferito in dibattimento che, indipendentemente dalla condotta tenuta la sera del 5.4.09 in occasione delle due scosse che hanno preceduto quella distruttiva delle ore 03.32, a partire dal 1.4.09 erano state abbandonate dal gruppo di studenti anche quelle misure prudenziali "minori", quali farsi la doccia con la porta aperta, dormire vestiti e con il cellulare acceso ("*ho riiniziato a vivere come prima che sentivo le scosse*").

La Di Bernardo, che infatti la notte del 5.4.09 indossava il pigiama, ha chiarito:

"*Ero tranquilla perché ormai avevano detto che era uno sciame sismico, stava scaricando, quindi questa grande scossa non ci sarebbe stata. Cioè non vedevo proprio il motivo di allarmarmi; cioè mentre prima io ero preoccupata perché non sapevo cosa stesse succedendo, la situazione, cioè dopo aver letto questo articolo, aver visto il telegiornale, cioè più rassicurazioni da loro che sono gli esperti …*".

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4.

Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima e dalle persone offese prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima e delle persone offese dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima e dalle persone offese dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima e dalle persone offese prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare come tutti gli studenti, indistintamente, avessero molta paura dello sciame sismico in corso.

Tra tutti i ragazzi la sola Fulcheri Ana Paola si era trovata in precedenza a fronteggiare scosse di terremoto (era presente a S. Giuliano di Puglia il 31.10.02) ed aveva sviluppato una particolare sensibilità all'adozione di misure di cautela e prudenziali. Gli altri ragazzi, invece, prima dello sciame sismico aquilano non avevano mai vissuto l'esperienza del terremoto.

Tutti gli studenti, tuttavia, anche in ragione del fatto che si trovavano fuori sede ed alloggiavano nella Casa dello Studente, avevano molta paura del terremoto (Cacioppo Stefania ne era addirittura "*terrorizzata*") e, pertanto, avevano adottato una serie di misure di cautela (quali farsi la doccia senza chiudere la porta a chiave, mettersi a dormire vicino alla porta di ingresso della stanza, dormire senza chiudere la porta, sistemare accanto alla porta una borsa con gli effetti personali da prendere in caso di necessità di fuga improvvisa dalla struttura che li ospitava). Gli studenti vivevano insieme l'esperienza

universitaria ed hanno necessariamente condiviso anche l'esperienza (e la paura) del terremoto, dal momento che occupavano stanze adiacenti nell'ambito della Casa dello Studente. Per tale ragione anche le misure di cautela venivano condivise e praticate insieme.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima e delle persone offese dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che, a partire dal 31.3.09, sulle abitudini di cautela condivise si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. E' emerso come tutti gli studenti, impauriti dallo sciame sismico in corso ed ancor più dalla forte scossa del 30.3.09, appresero subito della convocazione della riunione della Commissione Grandi Rischi alla quale una di loro (Lucia Tortorelli) voleva recarsi a partecipare.
Di Bernardo Cinzia, all'epoca dei fatti volontaria della Protezione Civile, aveva spiegato ai suoi amici come era composta e che funzioni doveva svolgere la Commissione Grandi Rischi. Nell'ottica di condivisione delle esperienze, poi, Hamade Hussein e Shain Hisham avevano fatto un parallelo tra la Commissione Grandi Rischi e l'omologo organismo israeliano (denominato *Pekod Harof*).
L'esito della riunione fu appreso dalla visione sistematica di tutti i canali locali e nazionali (Rete 8, Italia 1, Rete 4 a titolo di esempio) e dalla lettura di diversi quotidiani abruzzesi (La Città, Il Centro). E' emerso come ciascuna delle persone offese abbia avuto conoscenza diretta dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, assistendo di persona alle interviste rilasciate dal prof. BARBERI, dal prof. DE BERNARDINIS e dal sindaco Cialente.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima e dalle persone offese dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della

Commissione Grandi Rischi, si rileva che il mutamento della condotta degli studenti è stato radicale.

Il clima, all'interno della Casa dello Studente, si era rasserenato; gli studenti avevano ripreso a vivere normalmente, abbandonando le misure di cautela individuali seguite fino ad allora (quali lasciare le porte aperte delle stanze durante la notte o della doccia durante il giorno e sistemare accanto al letto una borsa con gli effetti personali).

Gli effetti della rassicurazione ricevuta, inoltre, si sono manifestati anche la sera del 5.4.09.

Dopo la scossa delle ore 22.48, infatti, gli studenti scesero in strada ma senza fretta, per chiacchierare insieme dell'evento. Cacioppo Stefania attese sulle scale una studentessa che aveva dei problemi di deambulazione, facendo passare prima tutti gli altri per accompagnarla. All'aperto, i ragazzi iniziarono a scherzare ad alta voce (in particolare Hamade Hussein) suscitando le proteste degli abitanti della zona che li fecero allontanare. Dopo circa un'ora e mezza gli studenti erano tutti nelle loro stanze. Al rientro nella Casa dello Studente Di Bernardo Cinzia chiese a Hamade Hussein ed a Shain Hisham se volevano dormire nella macchina che aveva appositamente portato a L'Aquila, ma gli stessi rifiutarono. Analogo rifiuto venne opposto da Fulcheri Ana Paola e da Cacioppo Stefania alla proposta di Edenilson De Tommasi, ex fidanzato di Cacioppo Stefania che, su richiesta della madre di quest'ultima, insisteva per far dormire le due ragazze nella sua macchina.

Dopo la scossa delle ore 00.39 Fulcheri Ana Paola e Cacioppo Stefania decisero di rimanere a letto; Shain Hisham e Di Bernardo Cinzia (che si trovavano nella stessa stanza) proposero al telefono a Hamade Hussein di non dormire da solo ma di trasferirsi nella stanza di Shain ove si trovava Renato Palancani. Nessuno avvertì più l'esigenza di fronteggiare la situazione di pericolo seguendo le misure di cautela che fino al 30.3.09 erano state osservate e condivise.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento occorso rispettivamente a Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale. E' emerso, infatti, che i suddetti ragazzi della Casa dello Studente, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbero certamente mutato, a partire dal 1.4.09, le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali già adottate nel corso dello sciame sismico.

In particolare la notte del terremoto, oltre alla decisione di rimanere a dormire nelle rispettive stanze nonostante la percezione delle due scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39 e nonostante la disponibilità di almeno due automobili (quella di Edenilson De Tommasi e quella di Cinzia Di Bernardo) ove poter trascorrere la notte, i ragazzi abbandonarono anche le altre sia pur minime precauzioni già adottate, quale quella di dormire vestiti e con il telefonino acceso, di lasciare le porte sempre aperte (anche quando ci si faceva la doccia) o di lasciare vicino alla porta una borsa con il necessario per passare la notte all'aperto.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Hussein Hamade e l'evento lesioni per Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, gli studenti certamente sarebbero usciti dalla struttura che li ospitava, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle condivise abitudini di prudenza che li

portavano ad abbandonare immediatamente i luoghi chiusi al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, e sarebbero rimasti fuori a lungo, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi nel letto.

Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo delle vittime.

L'esame della vicenda personale degli studenti, la ricostruzione dei singoli processi motivazionali che hanno indotto gli stessi a rimanere nella Casa dello Studente la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tali processi motivazionali.

Sul punto si rileva che appare configurabile un possibile fattore condizionalistico alternativo, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla condotta degli imputati (alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla scelta degli studenti di rimanere nelle loro stanze la notte del terremoto.

Il riferimento è alle rassicurazioni che il 30.3.09, dopo la scossa di magnitudo 4.1, sono state fatte agli studenti in relazione alla stabilità della Casa dello Studente.

E' emerso in dibattimento, infatti, che gli studenti uscirono immediatamente dopo tale scossa e che i responsabili della struttura effettuarono alcuni controlli.

Sul punto è stato sentito in dibattimento, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in quanto indagato per il crollo della struttura, l'arch. Sebastiani il quale ha riferito di aver

effettuato insieme a Giancarlo Mancini un sopralluogo nella Casa dello Studente per verificare eventuali danni conseguenti alla scossa e di non aver riscontrato nessun danno visibile. L'ispezione, secondo quanto riferito, durò circa un'ora e consistette nell'aprire "*quasi tutte le stanze, entrando in quasi tutti i locali, per verificare se comunque la scossa del 30 avesse creato qualche problema o qualcosa*". L'esito del controllo visivo ("*non c'era stato nulla*") indusse l'arch. Sebastiani, secondo quanto riferito, a dire ad alcuni studenti che insistevano nel chiedere informazioni che l'edificio, costruito in cemento armato negli anni '60, forniva una "*certezza proprio nella costruzione*". Tale rassicurazione venne effettuata sulla base del riscontro dell'assenza di lesioni dopo la scossa del 30.3.09.

Si rileva che l'arch. Sebastiani ha ricostruito le modalità del suo intervento del 30.3.09 presso la Casa dello Studente in termini del tutto coincidenti con quelli riferiti dai singoli studenti escussi. Le modalità del tutto sommarie e superficiali dell'ispezione, effettuata senza prove di carico, limitata ad un rapido esame visivo, non esteso neanche a tutti i locali della Casa dello Studente e durato circa un'ora, consentono di ritenere che il controllo dell'arch. Sebastiani non possa aver ragionevolmente indotto gli studenti a fare affidamento sulla solidità dell'edificio per il futuro. In altri termini è stato chiarito in dibattimento che l'oggetto dell'intervento dell'arch. Sebastiani era circoscritto e limitato alla verifica del fatto che la scossa del 30.3.09 non aveva arrecato danni strutturali alla Casa dello Studente.

Tale circostanza trova conferma nel fatto, già evidenziato, che singoli studenti (come Di Bernardo e Shain) chiesero una verifica mirata di singole crepe che avevano notato nelle rispettive stanze, accertando che si trattava soltanto di crepe nell'intonaco. La rassicurazione che la struttura era sicura, dunque, è stata fornita (ed in tal senso è stata recepita dagli studenti) sulla base della sola considerazione dell'assenza di danni evidenti. Nessun collegamento, dunque, è

ravvisabile tra le "rassicurazioni" dell'arch. Sebastiani (fondate sulla constatazione dell'assenza di danni rispetto ad un evento già verificatosi) ed il comportamento dei ragazzi (determinato dalla percezione del rischio che si poteva correre).

Del resto occorre rilevare che dal controesame dei difensori degli imputati è emerso che gli studenti anche prima della scossa del 30.3.09 avevano verificato e segnalato la presenza di crepe e di problemi strutturali nella Casa dello Studente. Appare evidente, pertanto, che la scossa del 30.3.09 sia stata l'occasione (sollecitata dagli studenti e colta dalla direzione della struttura) per effettuare una pur sommaria verifica della situazione.

Si ritiene, tuttavia, che l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti. Il cambiamento di condotta registrato a partire dal 1.4.09, l'abbandono totale anche delle misure di cautela più elementari e meno impegnative, infatti, non possono trovare giustificazione e fondamento nelle generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente.

Un altro possibile fattore condizionalistico alternativo è ravvisabile, limitatamente alla posizione di Hamade Hussein, nel fatto che lo stesso, come emerso in dibattimento, il 6.4.09 doveva sostenere un esame all'università.

Dalle deposizioni testimoniale di tutti gli studenti escussi, tuttavia, non si evince che tale impegno universitario fosse di particolare ed eccezionale importanza o che Michelone (questo era il soprannome di Hussein) avesse necessità di concentrazione o riposo particolari per affrontarlo. Al contrario i testi escussi hanno riferito che in occasione della scossa delle ore 22.48 Michelone era, tra gli studenti, quello che più si dava da fare per tenere allegra la serata e che faceva battute di spirito per far ridere i compagni, fino al punto

da indurre un abitante della zona a protestare. Il gruppo, pertanto, decise di andare a fare una passeggiata in centro e non risulta che Michelone sia rimasto in stanza per ripassare o per riposare in vista dell'esame del giorno dopo.

Per le considerazioni appena svolte si ritiene, dunque, che entrambi i fattori condizionalistici alternativi individuati dall'esame, in concreto, della vicenda dei ragazzi della Casa dello Studente hanno inciso in misura trascurabile (o, nel caso dell'esame universitario di Hussein, non hanno inciso affatto) sul processo motivazionale della vittima e delle persone offese.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati, il decesso di Hamade Hussein e le lesioni di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.
La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile, se non in via esclusiva, in misura assolutamente prevalente alla loro conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi escussi appare indubbia.
Il ricordo dei fatti, la ricostruzione delle vicende personali e di quelle dei propri compagni di studi, sono stati forniti in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati,

nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[109] Le espressioni dei volti e la gestualità dei testi non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

I testi, nonostante la loro giovane età e l'evidente disagio nel dover ripercorrere la tragica vicenda personale che li ha visti coinvolti nel crollo della Casa dello Studente, non hanno mostrato esitazioni o incertezze neanche nel controesame, allorquando i difensori degli imputati ponevano evidentemente in dubbio l'attendibilità e la veridicità del loro ricordo e della loro ricostruzione della vicenda, rispondendo con tranquillità e disponibilità a tutte le contestazioni e ribadendo con serena fermezza la loro versione dei fatti.

La credibilità dei testi risulta poi confermata dalla considerazione che gli stessi non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte, ripercorrendo uno schema unitario e comune di ricostruzione della vicenda, ma hanno, ognuno di loro, aggiunto al suo racconto particolari non richiesti (attinenti ai comportamenti personali), confermando l'impressione di genunità e di veridicità del ricordo.

L'insieme delle deposizioni ha consentito quasi di vedere questo gruppo di studenti fuori sede, in difficoltà per le ripetute scosse di terremoto, condividere anche i momenti più intimi e personali delle giornate trascorse lontano dalle famiglie d'origine. La paura per le scosse di terremoto aveva indotto i ragazzi, che occupavano una serie di stanze adiacenti nella struttura della Casa dello Studente, a dormire lasciando le porte aperte, a farsi la doccia senza chiudere a chiave la porta del bagno, a scendere tutti insieme in strada in occasione delle scosse, a recarsi tutti insieme a piazza Duomo. L'ansia e la preoccupazione comuni, poi, avevano indotto gli studenti a comunicarsi tempestivamente la notizia della convocazione della Commissione Grandi Rischi a L'Aquila.

La forza per far fronte e resistere alle situazioni di pericolo si trova anche

[109] Si rileva che all'udienza del 9.11.11, quando sono stati sentiti Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Cacioppo Stefania e Shain Hishan, era presente in aula l'imputato DE BERNARDINIS.

nell'unione, nella condivisione delle esperienze, delle informazioni e dei mezzi. I ragazzi, pertanto, si scambiavano notizie sulla Commissione Grandi Rischi e, nell'arricchimento culturale che necessariamente consegue alle esperienze vissute lontano dalla famiglia e con coetanei di diversa provenienza, apprendevano come in altri paesi si fronteggiavano situazioni analoghe.

L'esito della riunione del 31.3.09 venne appreso da tutti i ragazzi attraverso la visione dei telegiornali e delle interviste e contribuì in maniera determinante a mutare l'atteggiamento di tutti nei confronti dello sciame sismico in corso. La sera del 5.4.09, dopo la prima scossa, tutti gli studenti scesero in strada con calma, senza particolari preoccupazioni, per ridere e scherzare insieme anche in quella situazione e, dopo una breve passeggiata, rientrarono nella Casa dello Studente. Il clima di collaborazione e di condivisione che si era instaurato aveva indotto Di Bernardo Cinzia e Edenilson De Tommasi a mettere a disposizione le loro automobili per chi volesse dormire in macchina.

All'esito della scossa delle ore 03.32 il solo Hamade Hussein perse la vita; tutti gli altri studenti (costituitisi parte civile nel presente processo), pur coinvolti nel crollo che hanno ripercorso con i particolari riferiti in dibattimento, sono rimasti in vita, ma sono stati segnati nel profondo dalla tragica esperienza. Ciascuna delle persone offese, come riferito, ha avuto la necessità di rivolgersi a degli psicologi e di fare delle terapie.

E' evidente che l'identità dell'esperienza vissuta, l'instaurazione di un rapporto assolutamente particolare, intimo, familiare, la condivisione di un percorso similare *post* evento nel tentativo del recupero della propria stabilità psicologica ed emotiva seriamente compromessa dall'evento traumatico subito, hanno determinato il fatto che le deposizioni testimoniali rese dalle persone offese in dibattimento hanno toccato temi e circostanze sostanzialmente analoghi per ciascuna vicenda.

E' altrettanto comprensibile, poi, che i diversi ragazzi abbiano individuato un

unico difensore attraverso il quale, a distanza di diversi mesi dal 6.4.09, hanno depositato una memoria aggiuntiva alle querele già sporte e si sono costituiti parte civile nel presente processo.

L'identità del difensore, la presentazione di memorie aggiuntive, il fatto che la denuncia per il crollo della Casa dello Studente sia stata fatta nei primi due mesi dal 6.4.09 mentre quella nei confronti dei componenti della Commissione Grandi Rischi sia stata depositata solo diversi mesi dopo, costituiscono elementi che impongono indubbiamente una valutazione particolarmente rigorosa delle deposizioni testimoniali.

Tali elementi, tuttavia, non appaiono indicativi dell'inattendibilità dei testimoni proprio in ragione dell'insieme delle particolari circostanze appena evidenziate.

I testi nel corso del controesame hanno fornito spiegazioni del tutto convincenti in ordine alla successione temporale delle loro denunce. Nei primi momenti successivi alla scossa del 6.4.09 la reazione istintiva per i sopravvissuti (che, come riferito, avevano ripetutamente segnalato i vizi dell'edificio crollato) è stata quella di incentrare l'attenzione sul dato eclatante del disfacimento parziale della struttura che li ospitava e di sporgere una denuncia relativa alle cause del crollo della Casa dello Studente. In ordine a tale prima denuncia, poi, le singole persone offese sono state sentite dalla P.G..

Le singole persone offese, poi, hanno intrapreso un percorso terapeutico durante il quale, come riferito in dibattimento, hanno riflettuto sulla propria vicenda traumatica personale ed hanno elaborato il lutto per la perdita di persone care. Alcuni di essi, proprio in quanto sopravvissuti ad altri studenti che, come loro, vivevano nella Casa dello Studente, hanno dovuto affrontare anche il problema del senso di colpa per l'accaduto. Nel corso di questo lungo e sofferto percorso intimo, poi, ciascuna delle persone offese, analizzando i particolari della vicenda trascorsa, ha rivissuto le motivazioni profonde per le quali la sera del 5.4.09 è rimasta in stanza, ponendo in essere un

comportamento distonico, eccentrico, incoerente rispetto alla pregressa adozione di misure di cautela in occasione di singole scosse di terremoto.

L'identità della situazione vissuta (tanto prima che dopo il terremoto del 6.4.09) e la coincidenza assoluta del travaglio interiore costituiscono le ragioni profonde per le quali le persone offese sono riuscite tutte ad individuare solo in un secondo momento profili di responsabilità nei confronti degli imputati di questo processo.

Tale aspetto tuttavia, per le considerazioni appena svolte, non risulta aver inficiato neanche in minima parte la veridicità delle circostanze riferite dai testimoni.

Non è emerso un solo elemento di fatto per poter sostenere che il particolare rapporto instaurato tra le persone offese della Casa dello Studente (o l'essersi rivolti ad un unico difensore) abbia determinato reciproci condizionamenti, esaltazioni esponenziali di profili di responsabilità altrimenti sfumati o predeterminazione di schemi comuni di deposizioni testimoniali.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.5.14 Alloggia Silvana.

Alloggia Silvana è deceduta in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a Paganica, via Casalsa n. 5.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in muratura ed era stato costruito *ante* 1900.

In relazione a questa specifica posizione sono stati sentiti in dibattimento i testi Tassoni Carlo e Tassoni Enrico[110], figli della vittima.

[110] Sentiti all'udienza del 22.10.11.

Nel corso dell'istruttoria sono emerse con molta chiarezza la condotta e le abitudini di Alloggia Silvana prima del 31.3.09. In particolare Tassoni Enrico ha riferito che sua madre aveva paura delle scosse di terremoto e che in famiglia c'era la "*cultura dell'evacuazione*", ossia si osservava la misura di cautela di uscire dai luoghi chiusi ad ogni scossa.
Tassoni Enrico, sul punto, ha riferito:

"*mia madre era una persona che generalmente aveva timore del terremoto, anche perché in famiglia avevamo la cultura un po' dell'evacuazione, nel senso che quando eravamo piccoli mio padre ci sfollava alla prima scossa, uscivamo di casa a qualsiasi ora, in pigiama eccetera …*".

Analogo ricordo è stato fornito dall'altro figlio di Alloggia, Tassoni Carlo, il quale ha riferito che, quando era piccolo, aveva dormito talvolta anche in macchina:

"*Si, uscivamo sempre, mi ricordo in passato ero molto piccolo, forse avevo quattro, cinque anni, c'era un altro sciame sismico, mo ricordo uscivamo con mio papà, ci prendeva e ci portava in macchina …*".

In riferimento allo sciame sismico iniziato nel 2008 Tassoni Carlo, che all'epoca viveva insieme alla madre, ha riferito che fino al mese di marzo le scosse non erano particolarmente forti e che, pertanto, non si dormì mai fuori casa, ma ha ricordato che comunque sua madre usciva ad ogni scossa.
In particolare Tassoni Carlo ha riferito che il 30.3.09, al momento della scossa pomeridiana di magnitudo 4.1, si trovava in casa con sua madre ed insieme uscirono impauriti. Questo specifico episodio è stato raccontato, nei dettagli, anche da Tassoni Enrico il quale ha riferito che al momento della scossa si

trovava in strada con sua moglie quando ricevette una telefonata da parte di sua madre (Alloggia Silvana) che aveva palesemente perso il controllo per la paura. Tassoni Enrico, in particolare, ha riferito che sua madre, urlando, gli diceva di andare a prendere all'asilo Anna (la figlia grande di Enrico) dal momento che lei (che stava con Emma, la figlia piccola di Enrico) non poteva. Enrico ha riferito che sua madre gli disse che a L'Aquila c'era stata una scossa tremenda e che erano usciti tutti da casa. Lo stato d'animo impaurito ed agitato della madre, fece dire da Tassoni Enrico alla moglie "*Questa è pazza!*".
Si riporta, di seguito, il passaggio della deposizione di Tassoni Enrico:

Testimone, Tassoni E. *– Il 30 di marzo, io e mia moglie diciamo casualmente quel pomeriggio prendevamo una o due ore di permesso, sostanzialmente siamo usciti da lavoro alle tre e mezza, tre e mezza, le quattro, ad un certo punto io stavo in autostrada e mia madre urlando mi diceva che dovevo correre a prendere all'asilo Anna, la mia figlia grande, che stava in asilo di solito fino alle quattro e mezzo, le cinque, l'asilo comunale che sta in via Duca degli Abruzzi, e io dissi: "Questa è pazza!" nel senso che mi ha spaventato molto la sua agitazione, era abbastanza fuori controllo e mi ha detto: "Io sto fuori e non posso andarla a prendere, sto con Emma", Emma è la figlia piccola che lei solitamente andava a prendere nel primo pomeriggio, quindi…*

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Sua madre aveva preso già Emma?*

Testimone, Tassoni E. *– Sì, sì, sì, lei solitamente prendeva Emma verso le due e mezza, le tre e poi andava a prendere Anna e ci aspettava di solito a casa nostra a Torrione, quindi lei sostanzialmente…*

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Quindi la chiamò al telefono?*

Testimone, Tassoni E. *– Sì, al telefono, appena usciti…*

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Lei era in autostrada ha detto, quindi l'ha sentita al telefono.*

Testimone, Tassoni E. *– Sì, sì, io mi ricordo distintamente che mi urlava che non*

riusciva a comunicare, io stavo in galleria quindi non prendeva il telefono, mi ha detto: "Qui ha fatto una scossa tremenda, stiamo tutti fuori, vai a prendere Anna", io arrivato diciamo all'altezza della Q8 di L'Aquila Ovest vidi un fiume di macchine sulle Statali e mi resi conto che non sarei mai riuscito ad arrivare insomma a prendere l'altra figlia, quindi ci risentimmo e alla fine ci andò lei.

Tassoni Enrico ha aggiunto che, quella sera, Alloggia Silvana gli chiese cosa si doveva fare e che, quando egli le ricordò che la sua casa era sicura (perché costruita in epoca più recente), dormì da lui.

Per quanto concerne la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Tassoni Carlo ha riferito che la sera del 31.3.09 non era a casa con sua madre ma ha chiarito che nei giorni successivi affrontò diffusamente l'argomento con Alloggia Silvana che si mostrò particolarmente tranquillizzata.
Tassoni Enrico ha riferito che sua madre, dopo il 30.3.09, aveva appreso dai giornali e dalle televisioni l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, si era tranquillizzata e volle tornare a dormire a casa sua.
In particolare Enrico ha ricordato che sua madre vedeva le televisioni (ed i telegiornali) sia nazionali che locali e leggeva costantemente il giornale. Nel corso delle discussioni con sua madre successive al 31.3.09, poi, Tassoni Enrico (secondo quanto riferito) non ebbe modo né interesse di approfondire da quale specifica fonte Alloggia avesse appreso le notizie relative alla riunione della Commissione Grandi Rischi, ma trattò espressamente l'argomento con lei e constatò che aveva ricevuto con chiarezza il messaggio ed aveva compreso che gli eventi sismici fino ad allora registrati "*erano riferibili ad un fenomeno di dissipazione di energia*". Enrico, laureato in fisica, ha fatto riferimento all'intervista al sindaco Cialente trasmessa da Rete 8 ed ha ricordato che sua

madre, in dialetto, dopo il 31.3.09 gli diceva "*Dobbiamo star tranquilli perché qua dicono che non c'è niente di cui preoccuparsi, che non c'è niente*".

In particolare Enrico ha riferito che sua madre aveva appreso dalla Commissione Grandi Rischi che non ci si dovevano attendere scosse di magnitudo più elevata di quella del 30.3.09 e che, quindi, era convinta di poter tornare tranquillamente a casa sua.

Testimone, Tassoni E. *– Poi praticamente nei giorni successivi diciamo io diciamo spesso gli chiedevo di, cioè io gli ho chiesto di continuare a stare da me, diciamo i giorni successivi lei semplicemente ad un certo punto ha ripreso la sua routine, come anche io personalmente, perché aveva appreso dai giornali, più che altro dalle televisioni che, come me, io mi ci metto perché anche io ero un rassicurato, che questi eventi sismici erano riferibili ad un fenomeno di dissipazione di energia, unicamente a questo, quindi sostanzialmente lei sentiva la sua casa sicura, nel senso era stata testata per scosse che erano avvenute precedentemente quindi non si aspettava assolutamente un evento che potesse metterla in pericolo, quindi era convinta che casa sua poteva andar bene, come casa mia, perché non ci sarebbe stato un evento peggiore di quelli del 30 o di quelli che avevamo avuto precedentemente diciamo esperienza del 30 di marzo.*

La particolare forza del convincimento di Alloggia Silvana dopo l'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi è stata ricordata anche da Tassoni Carlo il quale ha riferito che sua madre aveva compreso che non ci si dovevano attendere danni maggiori di quelli già riportati e che, al massimo, poteva cadere qualche cornicione.

Carlo, peraltro, ha ricordato di aver tentato di far riflettere sua madre sul fatto che l'appartamento nel quale vivevano non era sicuro ma senza esito, perché lei ormai era sicura "*che nulla potesse succedere*".

E' emerso, poi, che al momento della scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, Alloggia ed il figlio Carlo si trovavano insieme nel loro appartamento. Carlo ha riferito di essere uscito di casa ed ha spiegato che prima, per circa mezz'ora, aveva tentato inutilmente di convincere sua madre a fare altrettanto e ad andare a dormire da Enrico come il 30.3.09.

Si riporta il passaggio della deposizione di Carlo:

Testimone, Tassoni C. *– Mi ricordo che la notte della scossa, delle scosse di avvertimento, io così le chiamo, il cinque di aprile, il cinque di aprile, sì, della domenica, io alle undici in particolare modo sentii quella scossa, ero lì con mia mamma a casa e…*

Pubblico Ministero *– Quale scossa, mi*

Testimone, Tassoni C. *– La scossa delle undici, undici ed un quarto, la prima, il primo avvertimento, così lo chiamo e da lì io cercavo di.. In mezz'ora di cercare di convincere mia mamma nel… nel farla riflettere ma appunto..*

Pubblico Ministero *– Quindi lei voleva uscire di casa quella notte il cinque aprile, dopo la scossa delle undici?*

Testimone, Tassoni C. *– Io sono uscito, sono uscito..*

Pubblico Ministero *– Lei uscì di casa?*

Testimone, Tassoni C. *– Io uscii di casa cercando di convincere In mezz'ora mia mamma, il tempo che serviva per vestirmi e prepararmi e mettere in una borsa un paio di calzini, un paio di mutande, insomma per stare fuori la notte ma..*

Pubblico Ministero *– E dove voleva portarla, lei voleva convincere sua madre ad uscire?*

Testimone, Tassoni C. *– Io volevo fare.. io volevo convincere mia mamma nell'andare a dormire un'altra volta come la settimana prima circa a casa di mio fratello tanto più che la mattina doveva accompagnare sempre i nipotini a scuola, all'asilo e quindi avrebbe potuto andare precedentemente là alla sera invece di rimanere*

lì la notte.

Pubblico Ministero –

Sì.

Testimone, Tassoni C. – *Ma lei era sicura, strafottente, diceva che insomma potevo stare tranquillo che non sarebbe cascata la casa perché non sarebbe successo nessun terremoto, era convinta di questo lei.*

Pubblico Ministero – *E perché era così convinta, le disse?*

Testimone, Tassoni C. – *Credo perché ha sentito queste notizie.*

Pubblico Ministero – *No, lei mi deve dire.. Che crede, no non una sua valutazione, lei mi deve dire se sua madre le disse il perché intendeva rimanere a casa?*

Testimone, Tassoni C. – *Lei diceva: hanno detto che possiamo stare tranquilli.*

Pubblico Ministero – *Hanno detto?*

Testimone, Tassoni C. – *Che sicuramente.. Sì, quindi..*

Pubblico Ministero – *E riferito a cosa?*

Testimone, Tassoni C. – *Si riferiva, si riferiva a quella, a quella.. a quelle notizie che la sera del trentuno ci furono in TV. Ora io non sto a..*

Pubblico Ministero – *Quali notizie ci furono in TV, lei cioè era con sua madre quella sera?*

Testimone, Tassoni C. – *No, non ero con mia madre quella sera, però parlai di questa cosa con mia madre.*

Pubblico Ministero – *Quando ne parlò, la sera del trentuno o il giorno dopo o nei giorni dopo, quando ne parlò?*

Testimone, Tassoni C. – *I giorni a seguire, i giorni a seguire. Pubblico Ministero – Nei giorni a seguire?*

Testimone, Tassoni C. – *I giorni a seguire certo, ora io però questo non posso ricordarlo con precisione, non posso ricordare queste cose.*

Pubblico Ministero – *Però può ricordare..*

Testimone, Tassoni C. *– Posso ricordare quella notte.*

Pubblico Ministero *– Può ricordare il contenuto dei colloqui?*

Testimone, Tassoni C. *– Sì, in quella notte perché poi io facevo notare a mia mamma che la costruzione fu fatta purtroppo a causa di un abuso edile sopra la casa dove viveva ed era decrepita… cioè sembrava cascassero degli intonaci dalla parte esterna, io dalla finestra mi spostavo e cercavo di fare notare queste cose a lei, al fratello, quindi a mio zio ma senza risultato, senza risultato alcuno.*

Alloggia, dunque, la sera del 5.4.09 era determinata a rimanere in casa ed era convinta che, nonostante lo stato vetusto dell'edificio dove si trovava (la casa era "*decrepita*"), poteva stare tranquilla, dal momento che al massimo sarebbe caduto un cornicione. La fonte di tale convincimento, secondo quanto riferito dai figli che in quel periodo avevano modo di parlare quotidianamente con la madre del problema sciame sismico, è da individuare nella conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Tassoni Carlo ha riferito che il 5.4.09, al momento della seconda scossa (quella delle ore 00.39), si trovava a casa di amici (egli infatti, dopo aver tentato inutilmente di convincere Alloggia Silvana ad andare da Enrico, era uscito), ma telefonò alla madre dicendole di prendere la macchina e di andare da Enrico. In tale occasione, tuttavia, Alloggia disse "*non ti preoccupare, non succede niente*".

L'istruttoria dibattimentale ha, dunque, fornito elementi certi per ricostruire il processo motivazionale di Alloggia Silvana, secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;

- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori, la testimonianza di Tassoni Carlo e Tassoni Enrico ha consentito di accertare la consolidata abitudine all'adozione da parte di Alloggia Silvana di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto. Alloggia Silvana, infatti, era portatrice di una "*cultura dell'evacuazione*" e, in occasione di singole scosse di terremoto portava all'aperto, insieme al marito, i suoi due figli piccoli in attesa di eventuali "repliche", facendoli rimanere fuori di casa per molte ore e talvolta facendoli uscire anche in pigiama e lasciandoli dormire in macchina.

Questa abitudine alla cautela, questa cultura dell'evacuazione non si era persa nel corso degli anni, era stata conservata da Alloggia Silvana e non era non era stata abbandonata neanche nel corso dello sciame sismico che durava dal giugno 2008.

In occasione della forte scossa del 30.3.09 (la più forte dello sciame prima della riunione della Commissione Grandi Rischi), Alloggia Silvana fu letteralmente terorizzata; uscì immediatamente dalla propria abitazione (insieme alla nipote Emma) e, urlando al telefono, invitò suo figlio Enrico ad andare a prendere a scuola l'altra nipote (Anna).

La sera, poi, Alloggia rimase a dormire a casa di Enrico, che riteneva più sicura perché di più recente costruzione. L'istintiva reazione fu dunque quella di mettersi in sicurezza ed accertarsi che anche i parenti più cari facessero altrettanto.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** è emerso che Alloggia Silvana a partire dal 31.3.09 ha commentato diffusamente con i figli (uno dei quali laureato in fisica) l'intervista del sindaco Cialente e le notizie apparse sui quotidiani e sulle emittenti nazionali e locali. Tassoni Carlo ha riferito che sua madre, commentando con lui l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, faceva riferimento a concetti ed affermazioni del tutto coincidenti e sovrapponibili con quelli riconducibili agli imputati, quali il fatto che non ci sarebbero state scosse di magnitudo più elevata di quella del 30.3.09, che la prosecuzione dello sciame avrebbe comportato danni solo alle parti non strutturali degli edifici e che la ripetizione di scosse avrebbe consentito la dissipazione dell'energia.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che a partire dal 31.3.09 Alloggia aveva iniziato a credere fermamente che non ci sarebbero state scosse più violente di quella del pomeriggio del giorno precedente, che aveva sostanzialmente rappresentato l'apice dello sciame in corso.

La donna pertanto, pur pienamente consapevole dello stato di cattiva conservazione del suo immobile (che Carlo, la sera del 5.4.09, le fece espressamente notare), aveva preferito tornare a dormire a via Casalsa n. 5 e la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, sia dopo la prima che dopo la seconda scossa di terremoto, non acconsentì alle reiterate richieste del figlio Carlo di uscire di casa.

Alloggia, era sicura, ostentava sicurezza (il figlio Carlo ha definito il suo atteggiamento "*strafottente*") e rimase in casa nonostante suo figlio già dopo la prima scossa (quella delle ore 22.48) fosse uscito.

Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Alloggia Silvana.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emerso, infatti, che Alloggia Silvana, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbe certamente mutato le abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicati e consolidati in lei per cultura e tradizione familiare e che, in occasione della scossa del 30.3.09, si erano concretizzati nell'abbandonare immediatamente il proprio appartamento "*decrepito*", nell'interessarsi con estrema premura ed agitazione alle nipotine e nel recarsi a casa del figlio Enrico rimanendovi a dormire.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Alloggia Silvana non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, Alloggia Silvana certamente sarebbe uscita di casa (accogliendo i reiterati inviti del figlio Carlo), come aveva sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che la portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non la avrebbe sorpresa in casa.

Alloggia, in particolare, non avrebbe avuto quell'atteggiamento "*strafottente*", del tutto rassicurato di fronte ad una situazione obiettiva di pericolo come quella delle ore 22.48 del 5.4.09, ma si sarebbe comportata secondo la stessa

linea di cautela già adottata il 30.3.09, in ossequio alla "*cultura dell'evacuazione*" che la contraddistingueva.
Tale antecedente, pertanto, può ritenersi condizione necessaria dell'evento.
Le testimonianze sopra esaminate consentono, dunque, di ricostruire al di là di ogni ragionevole dubbio il processo volitivo della vittima.

L'esame della vicenda personale di Alloggia Silvana, la ricostruzione del processo volitivo che l'ha indotta a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Sul punto si rileva che, dall'esame delle domande che i difensori degli imputati hanno rivolto in sede di controesame ai figli della vittima, appare configurabile un possibile fattore condizionalistico alternativo, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla condotta degli imputati (alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) che, in via teorica, potrebbe aver inciso sulla scelta di Alloggia Silvana di rimanere nel suo appartamento la notte del terremoto.
Il riferimento è alle rassicurazioni che Alloggia Silvana trasse dai suoi colloqui con il figlio Enrico, laureato in fisica.
Tassoni Carlo ha ricordato che suo fratello Enrico parlò con sua madre dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ma ha chiarito che, nel corso del colloquio con sua madre successivo al 31.3.09, Enrico si limitò a spiegare alla madre che se gli esperti (con chiaro ed inequivoco riferimento alla Commissione Grandi Rischi) "*escludevano scosse di maggiore intensità era certamente per ragioni scientifiche*". Nessun apporto personale, ulteriore rispetto

ai concetti ed alle affermazioni degli imputati che Alloggia aveva autonomamente appreso dalla lettura dei giornali e dalla visione dei telegiornali, appare dunque riconducibile a Tassoni Enrico.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che Alloggia Silvana aveva le sue fonti di informazione dirette e non acquisiva notizie attraverso la mediazione dei figli. Con i figli la donna si confrontava quotidianamente, in particolare in quel periodo di forte apprensione nel corso dello sciame sismico durante il quale non si parlava d'altro. Enrico, laureato in fisica, era al corrente dell'elevato livello scientifico della Commissione Grandi Rischi e ne conosceva l'autorevolezza di alcuni componenti (il teste ha fatto espresso riferimento al prof. BOSCHI). E' evidente, pertanto, che nel corso del confronto con sua madre relativamente alle notizie sull'esito della Commissione Grandi Rischi che ciascuno aveva autonomamente appreso, Enrico abbia manifestato il suo convincimento sulla fondatezza delle argomentazioni che venivano diffuse dagli organi di informazione ("*nonostante i miei studi, sentire Boschi o … in generale alla commissione di esperti più competenti e con dati alla mano dignitosissimi e moltissimi uno anche come me non è più di tanto critico*"). Enrico, infatti, ha riferito che anch'egli, conscio del valore degli esperti che si erano riuniti, si era convinto che lo sciame sismico in atto rientrava in una "*fenomenologia di dispersione dell'energia*" ed ha riferito che "*eravamo convinti che questa benedetta energia si era scaricata*".

Non appare possibile, tuttavia, sostenere che i colloqui con il figlio Enrico abbiano spiegato sul processo motivazionale di Alloggia Silvana un'efficacia autonoma, un effetto apprezzabile, ulteriore rispetto alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Al contrario l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che Alloggia ha trovato la fonte esclusiva del suo convincimento nella conoscenza di tale esito e che, confrontandosi con il figlio Enrico, ha solo avuto una conferma

dell'autorevolezza dei membri della Commissione Grandi Rischi.

Il risultato positivo del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Alloggia Silvana in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.

La motivazione della vittima di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile in via esclusiva alla conoscenza da parte di Alloggia dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

L'attendibilità e la credibilità dei testi Tassoni Carlo e Tassoni Enrico appare indubbia.

Il ricordo dei fatti, pur doloroso, è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati, nei confronti dei quali i testi non si sono mai direttamente rivolti.[111] Al contrario Tassoni Enrico, pur essendo laureato in fisica, ha manifestato con estrema modestia di nutrire profondo rispetto per l'autorevolezza degli imputati, nei confronti dei quali non si era posto con spirito critico ("*nonostante i miei studi, sentire Boschi o … in generale alla commissione di esperti più competenti e con dati alla mano dignitosissimi e moltissimi uno anche come me non è più di tanto critico*").

La disponibilità al controesame, le espressioni dei volti, la gestualità dei testi

[111] Si rileva che all'udienza del 22.10.11, quando sono stati sentiti Tassoni Carlo e Tassoni Enrico, erano presenti in aula gli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE.

non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia.

I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo spontaneo e genuino di vicende realmente vissute. Tassoni Carlo ha ricordato con precisione i vani tentativi di convincere la madre ad uscire di casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 sia dopo la scossa delle ore 22.48 che dopo quella delle ore 00.39; Tassoni Enrico, dal canto suo, ha ricordato nei particolari l'atteggiamento atterrito di sua madre il pomeriggio del 30.3.09 e l'apprensione anche per la sicurezza delle nipotine.

Le deposizioni testimoniali, peraltro, non hanno seguito la stessa struttura espositiva; ciascuno dei testi (nonostante gli stessi sono fratelli e, pertanto, hanno condiviso il rapporto con la madre durante lo sciame sismico e hanno evidentemente continuato ad avere rapporti tra di loro anche dopo il 6.4.09) si è limitato a riferire in relazione ai particolari dei quali aveva conoscenza diretta, senza alcun tentativo di rafforzamento reciproco con conferme incrociate dei particolari riferiti.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei testi e la credibilità delle deposizioni dagli stessi rese appaiono pertanto totali.

5.6 Ulteriori riscontri all'attendibilità delle testimonianze dei parenti delle vittime.

La ricostruzione dei processi volitivi svolta nei paragrafi che precedono è stata effettuata sulla base delle testimonianze dei parenti delle vittime.

La verifica dell'attendibilità del contenuto di tali deposizioni testimoniali impone di domandarsi se i testimoni escussi possano avere in qualche misura equivocato o male interpretato gli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31.03.09. Ciò perché essi, non avendo le necessarie competenze professionali e conoscenze scientifiche, non comprendevano nella

loro reale portata le valutazioni espresse in sede di riunione; o perché, non essendo presenti alla riunione, avevano ricevuto dagli organi di stampa informazioni imprecise e non corrispondenti al vero; o perché, essendo particolarmente impauriti e provati dalla sequenza sismica che si avvertiva da mesi, avevano inconsapevolmente distorto in senso autoconsolatorio il giudizio della Commissione, connotandolo di un contenuto di rassicurazione che che, in realtà, esso non aveva.

L'esame complessivo dell'istruttoria dibattimentale consente di formulare con certezza una risposta negativa a tale domanda: i testimoni escussi non hanno affatto equivocato o male interpretato gli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi e le deposizioni testimoniali rese sono del tutto attendibili e credibili.

Si osserva, **in primo luogo**, che non è emerso alcun elemento concreto per poter dubitare delle capacità critiche e di discernimento dei testimoni che sono risultati tutti, per età, esperienza, attività professionali svolte, livello culturale e di istruzione, assolutamente in grado di comprendere senza equivoci il significato ed il tenore del messaggio della Commissione Grandi Rischi.

Si osserva, **in secondo luogo**, che all'esito della riunione del 31.3.09 la Commissione Grandi Rischi non ha ritenuto di dover diramare alcun comunicato stampa ufficiale.
Si è visto, al contrario, che l'obbligo di informazione nei confronti della popolazione, normativamente previsto in capo al Dipartimento della Protezione Civile, è stato assolto direttamente dai partecipanti alla Commissione Grandi Rischi (sotto l'egida ed il controllo di esponenti autorevoli del Dipartimento della Protezione Civile), rispondendo ad un

intento di comunicazione diretta, semplificata, immediata e senza filtri alla popolazione perseguito dal dott. Bertolaso. Tale strategia comunicativa diretta e semplificata, peraltro, non ha previsto l'individuazione di un unico portavoce che si relazionasse con i mezzi di informazione presenti presso il palazzo della Regione, ma ha consentito a diversi partecipanti alla riunione (ed in particolare al prof. BARBERI, al prof. DE BERNARDINIS, all'assessore Stati ed al sindaco Cialente) di rilasciare interviste.

E' da rilevare che la lettura del verbale ufficiale della riunione, l'esame della bozza di verbale, l'analisi della trascrizione delle interviste rilasciate dagli imputati BARBERI e DE BERNARDINIS, nonché del sindaco Cialente e dell'assessore Stati (quest'ultima nei limiti del ricordo dell'assessore esposto in dibattimento) non consente di affermare che la diffusione da parte degli organi di informazione sia locali che nazionali del messaggio della Commissione Grandi Rischi abbia comportato una sia pur minima distorsione dei contenuti.

A conferma della correttezza di tale osservazione è sufficiente mettere a confronto il contenuto del verbale ufficiale della riunione, il contenuto della bozza di verbale, la trascrizione delle interviste rese a margine della riunione del 31.3.09, da un lato, con il dato testuale degli articoli di giornale e dei servizi televisivi, dall'altro lato, per verificare la totale coincidenza dei concetti espressi dalla Commissione Grandi Rischi con quelli trasmessi e veicolati alla popolazione.

Il messaggio ha coinciso con la sua veicolazione.[112]

In terzo luogo l'attendibilità e la credibilità dei testimoni escussi, la corretta comprensione ed interpretazione da parte di tali testimoni degli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi, trova ulteriore conferma dal fatto

[112] Sul tema cfr., anche, il paragrafo 5.9.2.

che nel corso del dibattimento sono stati escussi altri soggetti che, a differenza dei parenti delle vittime:

- ✓ erano presenti alla riunione del 31.3.09;
- ✓ avevano indubbiamente la competenza professionale per comprendere senza equivoci il contenuto delle argomentazioni ivi sostenute;
- ✓ non avevano (né potevano avere inconsapevolmente) distorto in senso autoconsolatorio il giudizio della Commissione per il ruolo istituzionale ricoperto e per la finalità perseguita con la loro presenza in sede di riunione.

Tali testi sono: Braga Gianluca, Del Pinto Cristian, Stati Daniela e Cialente Massimo, sentiti all'udienza del 7.12.11.

In particolare il dott. **Gianluca Braga**, Vice Prefetto Aggiunto presso la Prefettura di L'Aquila, preposto nel 2009 all'area Protezione Civile, ha confermato di aver partecipato alla riunione della Commissione Grandi Rischi ed ha ricordato l'affermazione del prof. DOLCE riportata nella parte finale del verbale secondo cui:

"Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie".

Il dott. Braga, rispondendo ad una domanda della difesa del prof. DOLCE, ha affermato di aver chiaramente inteso l'affermazione come rivolta al futuro:

Avv. Difensore, Dinacci - *Scusi Dottore buongiorno. Lei prima ha riferito una frase del Professor Dolce, in particolare nel momento in cui avrebbe detto che all'epoca c'era il rischio di distacco cornicioni per intenderci in senso lato.*

Testimone Braga G. - *Non ho detto che era il Professor Dolce.*

Avv. Difensore, Dinacci - *Non l'ha detto. Quindi...*

Testimone Braga G. - *Ho detto che fu richiamata l'attenzione.*

Avv. Difensore, Dinacci - *Ha richiamato l'attenzione. Non si ricorda se era il Professor Dolce.* ***Questa affermazione era un'affermazione contestualizzata al momento in cui veniva fatta?***

Testimone Braga G. - *Ovvero?*

Avv. Difensore, Dinacci - Ovvero chi ha fatto questa affermazione la poneva al momento in cui veniva fatta come previsione?

Testimone Braga G. - Guardi questa affermazione, io l'ho intesa come un possibile scenario di evento*.*

Avv. Difensore, Dinacci - Come un possibile senario di evento.

Testimone Braga G. - E di danno conseguente all'evento.

Avv. Difensore, Dinacci - Conseguente. Ma all'evento che si erano verificati fino a quel giorno?

Testimone Braga G. - No, all'evento che avrebbe potuto verificarsi.

Avv. Difensore, Dinacci - Successivamente.

Testimone Braga G. - Sì.

Il Vice Prefetto Aggiunto presso la Prefettura di L'Aquila (non il parente o l'amico di una delle vittime), presente alla discussione in sede di riunione, dunque, ha interpretato l'affermazione sopra riportata come la rappresentazione di uno "*scenario di evento*", intesa come prospettazione "*dell'evento che avrebbe potuto verificarsi*". La testimonianza del Vice Prefetto Aggiunto Braga, pertanto, costituisce un consistente riscontro esterno a tutti

quei parenti o amici delle vittime che, nelle loro deposizioni testimoniali, hanno ricordato il messaggio della Commissione Grandi Rischi come rivolto a descrivere uno scenario futuro e tesa ad indicare alla popolazione cosa ci si poteva attendere.

Si è visto inoltre come alla riunione del 31.3.09 abbia avuto modo di assistere anche **Cristian Del Pinto**, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico. Del Pinto, sentito anch'egli nel corso dell'udienza del 7.12.11, ha riferito testualmente di aver udito, nel corso della riunione, l'affermazione secondo cui la magnitudo massima che si poteva raggiungere o attendersi nel corso dello sciame sismico era quella della scossa del 30.3.09 magnitudo 4.1. Il teste ha riferito testualmente:

"*Si parlò dello sciame, che fu detto che era difficile che ci sarebbero stati eventi superiori a 4.0, cioè come se il terremoto del giorno prima fosse ormai il massimo a cui … **nel contesto diciamo sismico dello sciame il massimo che si poteva raggiungere o comunque si aspettavano eventi grossomodo intorno a 4.0 ma non di certo più forti***".

Del Pinto Cristian, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, (non il parente o l'amico di una delle vittime), presente alla discussione in sede di riunione, dunque, ha ricordato che gli imputati, in relazione allo sciame sismico in corso, affermarono che la scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09 "*era il massimo che si poteva raggiungere*". Tale affermazione appare assolutamente in linea con quella precedente ricordata dal dott. Braga in ordine allo scenario futuro di evento.

La testimonianza Del Pinto, pertanto, costituisce un consistente riscontro esterno a tutti quei parenti o amici delle vittime che, nelle loro deposizioni testimoniali, ricordavano che secondo la Commissione Grandi Rischi la scossa del 30.3.09 era l'apice e che, se tale scossa non aveva provocato danni strutturali evidenti alle abitazioni, l'evoluzione dello sciame in corso (non attendendosi scosse di magnitudo maggiore) non avrebbe portato ad una scossa distruttiva.

All'udienza del 7.12.11, inoltre, è stata acquisita la testimonianza dell'assessore regionale alla Protezione Civile dell'epoca, **Daniela Stati**, che al termine della riunione del 31.3.09 rilasciò un'intervista ai mezzi di informazione accorsi per l'occasione[113]. In merito a tale intervista l'assessore Stati, in udienza, ha riferito:

"In questa intervista dissi che mi era stato detto di non creare allarmismi, che il Comitato Scientifico non vedeva, in quel momento, un pericolo reale, che comunque se il buon senso da madre e da amministratore avessi avuto io sentore che all'interno della Commissione Grandi Rischi qualcuno mi avesse detto che c'era un minimo di probabilità … di una grande scossa, di un terremoto, sicuramente non sarei rimasta a L'Aquila, tantomeno avrei lasciato i miei figli a dormire vicino a L'Aquila".

L'assessore regionale alla Protezione Civile (non il parente o l'amico di una delle vittime), presente alla discussione in sede di riunione, dunque, al termine dei lavori ringraziava tutti per le informazioni ricevute (che le consentivano di andare a "*rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*") e, in dibattimento, ha ricordato come in sede di riunione

[113] Al paragrafo 3.3.4 è stata trascritta la bozza di verbale della riunione del 31.3.09. Nella parte finale di tale bozza è riportata testualmente la seguente frase, rivolta ai presenti dall'assessore Stati: "***Ass. Daniela Stati**. Grazie a queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*".

non si era prospettato neanche un "*minimo di probabilità … di una grande scossa, di un terremoto*".

La testimonianza dell'assessore regionale alla Protezione Civile Stati, pertanto, costituisce un consistente riscontro esterno a tutti quei parenti delle vittime che, nelle loro deposizioni testimoniali, hanno ricordato che secondo la Commissione Grandi Rischi potevano escludersi scosse future di magnitudo maggiore di quelle già registrate.

Il sindaco di L'Aquila dott. **Massimo Cialente**, all'udienza del 7.12.11 ha riferito di aver reso un'intervista agli organi di informazione presenti presso il palazzo della Regione subito dopo la riunione del 31.3.09 e di aver riproposto un'affermazione del prof. CALVI. Nell'intervista, trascritta al paragrafo 3.3.5, il dott. Cialente affermò:

"*i danni lì dove si sono verificati, si possono verificare su strutture molto rigide, questo è quello che è accaduto alla De Amicis, oppure* ***può avvenire su sovrastrutture tipo non so, controsoffittature o cornicioni ma non c'è, non ci dovrebbero essere assolutamente rischi sulle strutture***".

Il sindaco di L'Aquila (non il parente o l'amico di una delle vittime), presente alla discussione in sede di riunione, dunque, al termine dei lavori rilasciò un intervista (confermata nel corso della deposizione testimoniale in udienza) impiegando termini ("*si possono verificare", "può avvenire", "non ci dovrebbero essere assolutamente rischi sulle strutture"*) che sono la trasposizione fedele delle affermazioni del prof. CALVI riportate nel verbale della riunione, contengono un chiaro riferimento agli scenari futuri e rendono evidente il contenuto rassicurante delle informazioni trasmesse direttamente dalla Commissione Grandi Rischi alla popolazione aquilana.

La testimonianza sindaco Cialente, pertanto, costituisce un consistente riscontro esterno a tutti quei parenti delle vittime che, nelle loro deposizioni testimoniali, hanno ricordato che secondo la Commissione Grandi Rischi potevano escludersi scosse future di magnitudo maggiore di quelle già registrate.

All'udienza del 7.12.11, inoltre, è stato acquisito con il consenso delle parti il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari da **Pezzopane Stefania**, all'epoca dei fatti Presidente della Provincia di L'Aquila.
La Pezzopane non era presente alla riunione del 31.3.09. Appare utile, tuttavia, riportare le parole con le quali il Presidente della Provincia riferiva di aver appreso l'esito della Commissione Grandi Rischi. Tali parole sono in perfetta assonanza con quanto riferito dai parenti e dagli amici delle vittime.

"Mi ricordo perfettamente che in data 31 marzo 2009 a L'Aquila si riunì la Commissione Grandi Rischi per affrontare l'emergenza del terremoto a L'Aquila. Gli enti locali, in particolare il Sindaco Cialente, necessitavano di indicazioni su come comportarsi. Io quale Presidente della Provincia dell'Aquila non fui invitata. Appresi della riunione e dei suoi contenuti la sera del 31 guardando la televisione. In particolare il canale televisivo locale TV Uno mandò in onda un servizio molto lungo; mi ricordo che sentii le interviste dell'assessore della protezione civile regionale Daniela Stati e del prof. De Bernardinis. Mi ricordo che l'assessore Stati disse che, secondo quanto detto dai membri della Commissione durante la riunione, non vi erano pericoli e mi colpì il fatto che, oltre all'aspetto istituzionale, alla comunicazione istituzionale, rafforzò questo senso di rassicurazione parlando come madre, disse parlo anche come mamma; il prof. De Bernardinis usò un linguaggio più tecnico, parlò di faglia e disse che lo sciame sismico rientrava nell'ambito di un fenomeno che definì stabile o normale. Ma

comunque entrambi usarono parole certamente rassicuranti. La mattina del 1° aprile incontrai in Piazza palazzo il Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e pure lui, che aveva partecipato alla riunione della Commissione, mi confermò che secondo la Commissione la situazione era sotto controllo e che sostanzialmente non c'erano pericoli imminenti. Tant'è vero che già dal 1° aprile decidemmo di riaprire le scuole che erano state chiuse precauzionalmente un paio di giorni".

In un successivo passaggio del medesimo verbale di sommarie informazioni testimoniali, il Presidente della Provincia ha ricordato anche la sua esperienza personale:

"*Posso raccontare quella che è stata la mia esperienza. Io per le scosse che si ripetevano da giorni ero molto preoccupata, anch'io aspettavo indicazioni dagli esperti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista personale. Le mie preoccupazioni non si sono sopite nemmeno a seguito delle rassicurazioni della Commissioni Grandi rischi, ma mi ripetevo che dovevo comunque tranquillizzarmi perché gli scienziati, gli esperti usavano parole tranquillizzanti. La sera del 5 aprile io ero in casa a l'Aquila e dopo la scossa delle 23,00, particolarmente forte, dissi a mio marito di prendere nostra figlia di 10 anni e di uscire di casa. Mi marito mi invitò a non preoccuparmi troppo, perché gli esperti avevano detto che quello era un fenomeno favorevole, era energia che oramai si era liberata, mi marito mi disse "ha scaricato", l'energia si è scaricata e quindi potevamo rimanere in casa. Questo concetto dell'energia che si scaricava lo avevamo appreso, per la prima volta, proprio dalle spiegazioni scientifiche che provenivano dalla Commissione Grandi Rischi, prima non lo avevamo mai sentito.*
Alle 23,00 ho chiamato al telefono anche mia sorella e mia madre e loro, pur avendo sentito bene la scossa, avevano deciso di rimanere in casa.

Quando ci fu la seconda scossa, dell'una circa, rinnovai a mio marito l'invito a uscire di nuovo di casa e lui mi disse la stessa cosa, che non c'era pericolo, "ormai ha fatto, ha scaricato, non fa più".

La scossa delle 3,32 ci ha sorpresi in casa e per fortuna non abbiamo avuto conseguenze sulla salute. Mi rammarico del trauma che io, mio marito e soprattutto mia figlia abbiamo dovuto subire quando abbiamo visto i muri di casa che si aprivamo e tutto che cadeva.

Voglio precisare che il giorno 31 marzo quando ci fu la scossa violenta della 15,30 io mi trovavo in ufficio in Piazza palazzo e subito sono uscita dicendo a tutti di uscire, feci evacuare tutta la biblioteca, non rientrai in ufficio e non rientrò nessuno dei dipendenti della Provincia.

Affermo con sicurezza che la sera del 5 aprile io e mio marito saremmo sicuramente usciti di casa subito se non ci fossero state le rassicurazioni della Commissioni Grandi Rischi. Anche in passato, ogni volta che c'era stata una scossa di terremoto, di giorno o di notte, uscivamo sempre di casa e come me anche mia madre e i miei familiari: era questa la regola che tutti noi, da aquilani abituati ai terremoti, abbiamo sempre seguito".

Il Presidente della Provincia di L'Aquila (non il parente o l'amico di una delle vittime), non presente alla riunione, dunque, ha chiarito negli stessi termini di tutti i testimoni esaminati il tenore inequivocabilmente rassicurante del messaggio della Commissione Grandi Rischi e l'efficacia determinante assunta da tale messaggio nella decisione di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 nonostante le scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39.

La testimonianza del Presidente della Provincia di L'Aquila, pertanto, costituisce un consistente riscontro esterno a tutti quei parenti delle vittime che, nelle loro deposizioni testimoniali, hanno ricordato il contenuto rassicurante del messaggio della Commissione Grandi Rischi.

La valenza rassicurante del messaggio della Commissione Grandi Rischi, dunque, è stata colta con immediatezza e senza equivoci anche da soggetti (come il Vice Prefetto Aggiunto Braga, il responsabile scientifico del centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise Del Pinto, l'assessore regionale alla Protezione Civile Stati ed il sindaco di L'Aquila Cialente) che hanno partecipato o assistito alla riunione della Commissione Grandi Rischi e da soggetti (come il Presidente della Provincia Pezzopane) che non erano presenti alla riunione ma che comunque avevano un interesse istituzionale a comprendere pienamente la situazione in atto per valutare la necessità di intraprendere iniziative volte a tutelare la cittadinanza o di adottare misure di cautela e di mitigazione del rischio di carattere collettivo.

Il sindaco Cialente e l'assessore Stati, come si è già osservato, proprio per il loro ruolo istituzionale avevano anche il compito (ricordato dal dott. Bertolaso nell'esporre le finalità perseguite nel convocare a L'Aquila la riunione), con la loro presenza in sede di riunione, di trasmettere il messaggio della Commissione Grandi Rischi alla popolazione aquilana con immediatezza, in tempo reale e senza filtri.

La pluralità e la convergenza dei riscontri esterni, dunque, contribuisce ad affermare che i parenti e gli amici delle vittime escussi in dibattimento non hanno affatto equivocato o male interpretato gli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi e che le deposizioni testimoniali dagli stessi rese sono del tutto attendibili (attendibilità intrinseca ed estrinseca) e credibili.

5.7 La ricerca della legge scientifica di copertura nel caso di specie. La prova "individualizzata".

E' dato acquisito che una condotta umana può essere ritenuta causa di un evento quando esso ne è conseguenza certa o altamente probabile: o secondo una legge scientifica di copertura (in base alla migliore scienza del momento storico) o secondo una massima di esperienza, una generalizzazione del senso comune (in base alla migliore esperienza del momento storico).

Si è visto, nel paragrafo 5.2, che per "alta probabilità" deve intendersi non solo quella ricavabile dagli elevati coefficienti di natura statistica della legge scientifica di copertura individuata (probabilità statistica), ma anche (e soprattutto) quella ricavabile da un giudizio di natura logica, connotato da un elevato grado di credibilità razionale (probabilità logica).

E' evidente che, nell'accertamento del nesso causale, l'individuazione tanto della eventuale legge scientifica di copertura quanto delle massime di esperienza richiede uno sforzo interpretativo che deve essere calibrato di volta in volta sulle specificità del caso concreto in esame.

In un'ipotesi di omicidio colposo per responsabilità medica, ad esempio, la verifica della sussistenza del nesso causale richiederà l'individuazione di leggi scientifiche di copertura nell'ambito della medicina. Nel caso in esame, la verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 è stata operata tenendo in attenta considerazione le peculiarità della situazione concreta e valutando scrupolosamente l'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento lesivo, come si è visto, è stato ritenuto sussistente solo quando, all'esito della rigorosa considerazione di tutte le evidenze del caso concreto e dell'analisi dei diversi possibili fattori condizionalistici alternativi, è emerso in termini di assoluta certezza processuale

che l'evento lesivo è derivato dalla condotta colpevole degli imputati secondo un giudizio di alta probabilità logica, caratterizzato da un elevato grado di credibilità razionale.

Nell'analisi delle testimonianze che precedono si è visto, in particolare, come l'evento mortale, senza la condotta degli imputati (eliminando mentalmente tale condotta), non si sarebbe verificato perché le vittime, dopo le due scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39 che precedevano di sole tre ore quella delle ore 03.32, non sarebbero certamente rimaste in casa (secondo un giudizio di alta probabilità logica, caratterizzato da un elevato grado di credibilità razionale), ma avrebbero cercato rifugio in spazi aperti, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze.

Nei casi esaminati, dunque, la decisione di rimanere in casa, con l'alterazione e la modifica delle abitudini di cautela precedentemente seguite, è derivata in via esclusiva (o assolutamente prevalente) dalla condotta colposa degli imputati.

Occorre a questo punto porsi quattro interrogativi:

1. se la catena causale tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo sia o meno sussumibile sotto una legge scientifica di copertura;
2. se, nel caso in esame, ricorrano tutti i presupposti per l'applicazione di tale legge scientifica di copertura;
3. quale sia il coefficiente statistico di tale eventuale legge scientifica;
4. se la catena causale sia anche spiegabile in base a massime di esperienza e a generalizzazioni del senso comune (alla migliore esperienza del momento storico).

5.7.1 Individuazione della legge scientifica di copertura.

Per quanto concerne il primo interrogativo (**se nel caso di specie sia o meno individuabile una legge scientifica di copertura**) si osserva che, nel corso del dibattimento, le difese degli imputati hanno negato la possibilità di ricondurre la decisione delle vittime di rimanere in casa alla condotta contestata per difetto di una legge scientifica di copertura idonea a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso causale. Sostenevano, infatti, i difensori degli imputati che le scelte di comportamento individuali (ed in particolare la scelta dei singoli di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09) sono talmente personali, affondano le proprie radici in una tale pluralità di motivazioni, anche intime e difficilmente sondabili e ricostruibili, che sfuggono a qualunque analisi di tipo logico – normativo strutturata secondo il rigore del rapporto causale. Non è possibile, secondo questo ragionamento, individuare una legge scientifica di copertura che consenta di accertare la sussistenza di un collegamento causale delle scelte individuali con la condotta degli imputati, in quanto le variabili che possono determinare tali scelte, i fattori condizionalistici alternativi in grado di incidere sui processi motivazionali, sono troppo numerosi e troppo poco definibili.

Le scelte umane inoltre, ad avviso dei difensori, risentono in ultima istanza del libero arbitrio.

La conferma della correttezza del ragionamento svolto dovrebbe essere offerta, ad avviso dei difensori, dalla considerazione che, a fronte di un unico messaggio proveniente dalla Commissione Grandi Rischi, non vi è stata nella popolazione aquilana un'unica reazione: c'era, infatti, chi si riteneva rassicurato, chi ignorava il messaggio, chi rimaneva indifferente, chi continuava ad essere preoccupato.

L'asserita pluralità di reazioni individuali che si sono registrate in seguito ad un unico messaggio, dunque, sarebbe (secondo l'argomentazione difensiva in

esame) una prova tangibile dell'impossibilità pratica di individuare nel caso di specie una legge scientifica di copertura.

Analoghe considerazioni sono state svolte, nel corso del dibattimento, dal prof. Morcellini, consulente tecnico degli imputati DOLCE e DE BERNARDINIS.
Secondo il prof. Morcellini[114] non sarebbe possibile dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la comunicazione istituzionale ed i comportamenti individuali, non potendosi rinvenire, in questo ambito, un modello semplicistico stimolo – risposta. Ad avviso del prof. Morcellini il processo di adozione di nuove idee e di nuovi comportamenti, ossia di comportamenti diversi da quelli tradizionalmente assunti, è particolarmente lungo e ciascun individuo tende a seguire il proprio gruppo sociale di riferimento piuttosto che la comunicazione istituzionale.

Tale tesi difensiva è assolutamente infondata.

In primo luogo essa appare contraddetta dalle testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime: nell'ambito del medesimo nucleo familiare, infatti, non si registrano particolari divergenze di comportamento, come ad esempio testimoniano Vittorini, Cora, Parisse, Liberati, Giugno e Cinque.

In secondo luogo si osserva che il modo di percepire e di comprendere una informazione (nel caso di specie quella della Commissione Grandi Rischi) e la reazione di fronte ad essa (nel caso di specie decisione di rimanere in casa o decisione di non rimanere in casa) sono influenzati dall'età del soggetto, dal suo grado culturale, dall'approfondimento e dall'attenzione dedicati all'informazione, dalla credibilità e dalla autorevolezza riconosciute a chi

[114] Il prof. Morcellini è stato sentito in dibattimento all'udienza del 9.5.12.

fornisce l'informazione, dal livello di fiducia e dal grado di attesa riposto nelle informazioni ricevute. Tale differenza, tuttavia, non impedisce di individuare il nesso causale tra la condotta degli imputati e le scelte individuali, non preclude la verifica del legame eziologico.

Per meglio esplicitare tale affermazione si può ricorrere ad un esempio in ambito medico. Di fronte ad un medesimo virus influenzale, l'organismo dei soggetti colpiti risponde in modo diverso a seconda dell'età, della resistenza fisica, delle pregresse condizioni di salute. La diversa reazione di ciascun organismo di fronte al medesimo virus influenzale non impedisce tuttavia di verificare la sussistenza del nesso causale tra il virus e la malattia; tale differenza non significa che tra il virus e l'insorgenza della malattia non possa individuarsi con metodo scientifico la necessaria legge di copertura; tale differenza significa semplicemente che la legge scientifica di copertura non dovrà essere ricercata in un ambito di identità di reazione da parte dei soggetti che contraggono il virus (secondo una legge universale), ma andrà ricercata (e verificata) nell'ambito del grado di influenza che il medesimo virus determina sui diversi organismi.

Nel caso di specie, analogamente, la legge scientifica di copertura non va ricercata in un ambito di identità di comprensione e di reazione da parte dei soggetti che ricevono l'informazione (e, dunque, non deve necessariamente essere di tipo universale, con coefficiente di copertura pari a 1, al 100% dei casi); tale legge, invece, va ricercata (e verificata) nell'ambito del grado e nel tipo di influenza causale che l'informazione ha avuto sulla decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 e il 6.4.09.

Su tale tema il P.M. offriva in dibattimento una legge scientifica di copertura costituita dal modello delle rappresentazioni sociali, meglio esplicitata nella

relazione del consulente tecnico prof. Antonello Ciccozzi, antropologo culturale[115].

Il prof. Ciccozzi, nell'introduzione della sua consulenza, ha fatto riferimento alla natura culturale dell'essere umano: da tale natura deriverebbe l'impossibilità di escludere l'influenza della comunicazione istituzionale generalmente intesa sul comportamento di singoli individui o di gruppi. L'uomo, oltre ad essere un "animale sociale" è un "animale culturale". Tutti i comportamenti umani socialmente rilevanti risultano influenzati dalle informazioni disponibili. Appare indicativo, in proposito. il seguente passo della consulenza tecnica:

"*Indagare il nesso tra una comunicazione istituzionale e i comportamenti individuali comprende, nel caso qui in esame, un aspetto elementare – ovvero basilare – e uno più complesso. Il primo punto riguarda la dimensione generale e denotativa di tale relazione, rispetto alla quale non si può che essere lapidari: per quello che concerne la nostra specie, se si volesse negare l'influenza preponderante della comunicazione attuata da qualsiasi istituzione sociale sul comportamento degli individui e dei gruppi, si dovrebbe disconoscere la natura culturale dell'essere umano. Il secondo punto riguarda la cornice socio – culturale in cui si è svolto questo processo di diffusione d'informazioni, ovvero i suoi connotati specifici. In merito si dovrà mettere in luce il fatto che nella società occidentale la comunicazione scientifica è percepita dalle masse come la più alta espressione di autorevolezza, e ciò fornisce a essa un potenziale di massima persuasività, che si esprime nella capacità del pensiero scientifico di tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condizionare l'agire collettivo*".

[115] Sentito all'udienza del 11.4.12.

E', dunque, proprio la natura "culturale" dell'uomo che giustifica l'influenza della comunicazione proveniente da qualsiasi istituzione sociale sul comportamento dei singoli e dei gruppi.
L'uomo vive in società organizzate e ha previsto ed accettato la disciplina di ogni aspetto del vivere comune sulla base di un insieme di regole condivise. L'accettazione delle regole, così come il riconoscimento ed il rispetto dell'autorità e delle istituzioni possono, dunque, a ragione individuarsi come aspetti e principi basilari ed indiscutibili della nostra organizzazione sociale, economica e giuridica. Fin dai primi anni di vita a ciascun individuo viene insegnato, nel contesto familiare e scolastico di riferimento, il ruolo delle istituzioni nella società civile e viene evidenziato il valore delle indicazioni e delle prescrizioni provenienti dalle autorità istituzionali. La cifra di tale valore è caratterizzata da un nesso di proporzionalità diretta con l'autorevolezza riconosciuta alla fonte.
Sul punto il prof. Ciccozzi ha evidenziato come

"*gli studi sulla persuasione hanno dimostrato che la valenza persuasoria di qualsiasi asserzione è direttamente proporzionale al riconoscimento dell'autorità dell'emittente da parte del ricevente*".

In nota, poi, il prof. Ciccozzi ha aggiunto:

"*Robert Cialdini, in un suo famoso testo, ci spiega come la deferenza nei confronti dell'autorità sia una disposizione psicosociale profondamente sedimentata nell'uomo, particolare questo che configura un elemento fondamentale nella comunicazione persuasiva. L'autore parte da suggestioni bibliche, ricordandoci come <la disobbedienza all'autorità suprema abbia causato la perdita del Paradiso> o che <il padre Abramo era pronto a uccidere solo perché Dio, senza altre spiegazioni, gliel'aveva ordinato>, per*

concludere che noi nella vita di tutti i giorni <in maniera automatica e quasi inconsapevole, usiamo le informaizoni che un'autorità riconosciuta ci fornisce come un'utile scorciatoia per decidere come comportarci in una certa situazione".

Il prof. Ciccozzi ha evidenziato una particolare qualità dell'informazione istituzionale di tipo scientifico affermando, in modo del tutto condivisibile e condiviso, come nelle società occidentali, la comunicazione istituzionale proveniente dall'autorità scientifica è quella alla quale le masse riconoscono "*la più alta espressione di autorevolezza*" e che, pertanto ha "*un potenziale di massima persuasività, che si esprime nella capacità del pensiero scientifico di tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condizionare l'agire collettivo*".

L'informazione di tipo scientifico diventa senso comune e si presenta sotto forma di "*rappresentazioni sociali*", nella veste di schemi culturali condivisi e comuni. Tanto più l'informazione scientifica è autorevole (proviene da fonte autorevole), quanto più essa ingenera schemi culturali (rappresentazioni sociali) forti e condizionanti.
In altri termini si può ritenere che una parte apprezzabile del senso comune, del sapere condiviso di una società, consiste in una rappresentazione sociale di argomentazioni provenienti dall'autorità scientifica.
Si riporta testualmente il passaggio della consulenza nel quale il prof. Ciccozzi illustra e spiega il processo di formazione delle rappresentazioni sociali.

A questo punto sarà necessario dare ancora qualche definizione preliminare. Nell'ambito degli studi socio – antropologici ***il senso comune*** *può essere inteso come una forma pratica di sapere – che si produce e riproduce attraverso una dialettica continua tra pensiero culto, ufficiale, istituzionale e pensiero popolare, spontaneo, folklorico – orientata a tradurre l'esperienza quotidiana in forma di autoevidenza.*

Ossia, il senso comune rimanda a una codifica del mondo di tipo immediato e tendenzialmente acritico più che problematico o speculativo, finalizzata a dirigere la prassi attraverso il conferimento di familiarità, e quindi di comprensione, a tutti gli eventi, gli atti, gli oggetti materiali e imateriali della vita di tutti i giorni.

Con il termine ***rappresentazione sociale*** *s'intende una «forma di conoscenza corrente, detta "di senso comune", caratterizzata dalle seguenti proprietà: 1) è socialmente elaborata e condivisa; 2) ha un orientamento pratico di organizzazione, di dominio dell'ambiente (materiale, sociale, ideale) e di orientamento delle condotte e delle comunicazioni; 3) concorre a stabilire una visione della realtà comune a un insieme sociale (gruppo, classe, ecc.) o culturale dato». Le rappresentazioni sociali, che «devono essere viste come un "ambiente" in relazione all'individuo o al gruppo», hanno la funzione di normalizzazione del perturbante, attraverso la possibilità di superare l'inconsueto attribuendogli un significato socialmente condiviso, nel guidare quotidianamente individui e gruppi a «individuare, definire, interpretare e, all'occorrenza, giudicare e prendere una posizione riguardo i diversi aspetti della vita sociale»; in altri termini si può dire che esse prescrivono le pratiche e le condotte attraverso la creazione di saperi comuni indirizzati alla «giustificazione dei comportamenti e delle prese di posizione» rispetto ad elementi altrimenti indecifrabili. Ciò avviene con la «famigliarizzazione» di nuovi oggetti, individui o eventi, ignoti e perturbanti, che vengono normalizzati attraverso l'attribuzione di un significato, ancorandoli a una categorizzazione, generalmente a un nome, e oggettivandoli in un contenuto. Questo consente di decodificare il nuovo e stabilire, rispetto ad esso, degli atteggiamenti e delle condotte socialmente appropriate. In sintesi estrema la funzione delle rappresentazioni sociali è quella di «dare un nome alle cose, renderle sintoniche rispetto all'universo di significati in cui ci muoviamo».*

Qui, avvicinandoci al discorso oggetto di questa trattazione, non possiamo non notare che Serge Moscovici – il maggiore studioso delle rappresentazioni sociali – afferma

chiaramente che «nella nostra società il modello per tutto l'apprendimento è la scienza della fisica matematica o la scienza del quantificabile, degli oggetti misurabili». Così «contrariamente a ciò che si credeva il secolo scorso, lungi dall'essere l'antitodo per le rappresentazioni e le ideologie, ora le scienze generano tali rappresentazioni», perciò «adesso il senso comune è la scienza resa comune». Ossia, i saperi tecnico-scientifici tendono a un processo di "discesa culturale" che, dagli ambiti specialistici, li porta a depositarsi nella cultura antropologica delle nostre società, e quindi a condizionare le condotte quotidiane d'individui e gruppi. Non a caso Moscovici elaborò la nozione di rappresentazione sociale proprio per analizzare «il problema di come una teoria scientifica […], diffondendosi tra il pubblico, potesse trasformarsi in un sistema di immagini, idee, valutazioni ecc. capace di contribuire alla comprensione della realtà sociale, agendo come una specie di strumento interpretativo, più o meno condiviso da individui e gruppi, di tale realtà».

Le comunità organizzate di individui, le società, hanno la necessità di "*normalizzazione del perturbante*" a fini di disciplina ed organizzazione del vivere comune. I singoli ed i gruppi, nel loro agire ed operare comune nell'ambito della collettività di riferimento, si trovano costantemente a doversi confrontare con diversi aspetti della vita sociale e, talvolta, si devono misurare con "*oggetti, individui o eventi, ignoti e perturbanti*", ossia con fenomeni che non sono in grado di conoscere, spiegare ed interpretare personalmente, sulla base del proprio bagaglio culturale. L'ignoto allora, per assicurare un vivere comune disciplinato, deve essere necessariamente decodificato, normalizzato, "convenzionalizzato", ossia deve essere spiegato, interpretato, categorizzato.
La funzione delle rappresentazioni sociali, dunque, è proprio quella di consentire la "*famigliarizzazione*" con ciò che non si comprende e genera ansia, "*di dare un nome alle cose, renderle sintoniche rispetto all'universo di significati in cui ci muoviamo*".

Questo processo di decodificazione attinge al sapere scientifico quale fonte privilegiata. Il sapere scientifico, dunque, promana dall'autorità istituzionale di riferimento e si diffonde a cascata (con un processo di "*discesa culturale*") nell'ambito della cultura collettiva, creando uno schema culturale condiviso (rappresentazione sociale).

In altri termini il sapere scientifico fornisce alla collettività la "chiave di lettura" dell'ignoto, secondo schemi comprensibili e familiari e, conseguentemente, contribuisce alla formazione del senso comune, sulla base del quale i singoli ed i gruppi possono individuare, definire, interpretare e, all'occorrenza, giudicare e prendere una posizione riguardo i diversi aspetti della vita sociale.

5.7.2 La legge scientifica di copertura nel caso di specie.

Il modello delle rappresentazioni sociali costituisce indubbiamente una legge scientifica di matrice antropologica. Occorre, allora, porsi il secondo dei quattro interrogativi sopra elencati e verificare **se, nel caso in esame, ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale legge scientifica**.

Si osserva sul punto che, a partire dal giugno 2008, L'Aquila ed i territori limitrofi erano interessati da uno sciame sismico. Le scosse, nel corso dei mesi, si erano succedute con modalità crescenti per numero ed intensità[116]. Il fenomeno sismico, inoltre, aveva fatto registrare un apprezzabile incremento nel marzo del 2009 e, in particolare, negli ultimi giorni del mese. Nella popolazione aquilana si era diffuso un senso di allarme e di forte preoccupazione.

E' evidente, dunque, che il fenomeno sismico in atto costituisse per la popolazione interessata un elemento "*perturbante*", ignoto, generatore di ansia nel senso appena illustrato. Al disagio connesso alla percezione delle scosse,

[116] Cfr. paragrafo 2.3.

infatti, si sommava il timore per l'incertezza circa l'evoluzione del fenomeno in atto.

In tale stato di paura e di incertezza, alimentato da voci allarmistiche (essenzialmente riconducibili al tecnico Giuliani che preconizzava una imminente forte scossa sulla base dei suoi studi sul radon di superficie) e da messaggi "*tranquillizzanti*" provenienti anche dalla Protezione Civile Regionale, la popolazione si affidava a misure di precauzione tramandate di padre in figlio secondo le quali, dopo ogni significativa scossa di terremoto, bisognava abbandonare le case ed i luoghi chiusi e rimanere all'aperto, anche per ore, in attesa dell'esaurirsi del pericolo di eventuali repliche.

In questo specifico contesto, dunque, la popolazione aveva urgente necessità di decodificare, normalizzare, convenzionalizzare, spiegare ed interpretare il fenomeno in corso e la riunione della Commissione Grandi Rischi venne convocata a L'Aquila proprio a tali fini: per effettuare, utilizzando ancora una volta le parole del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell'epoca dott. Bertolaso, "*un'operazione mediatica*" tesa a "*tranquillizzare*" la popolazione.

E' chiara la funzione rivestita in questo contesto dall'autorità scientifica incarnata dai partecipanti alla riunione della Commissione Grandi Rischi del 31.3.09: "*dare un nome alle cose, renderle sintoniche rispetto all'universo di significati*" per consentire alla popolazione di "*individuare, definire, interpretare e, all'occorrenza, giudicare e prendere una posizione*" riguardo il fenomeno in corso, fornendo informazioni tese a modulare i comportamenti.

Alla data del 31.3.09, dunque, la riunione della Commissione Grandi Rischi coincideva appieno con i caratteri del modello delle rappresentazioni sociali esposto dal prof. Ciccozzi.

5.7.3 Il coefficiente statistico.

Occorre ora porsi il terzo degli interrogativi sopra elencati e verificare **quale è il coefficiente statistico o probabilistico della legge scientifica di copertura** individuata**.**

Il modello delle rappresentazioni sociali costituisce una legge scientifica di copertura, offerta dalla scienza antropologica, certamente utile a spiegare le condotte delle vittime indicate nel capo di imputazione, alla luce di quanto riferito dai testimoni in ordine ai processi volitivi nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Sull'applicabilità di siffatta legge al caso di specie potrebbero formularsi plurime obiezioni:

- ✓ tale modello non è una legge universale come quella gravitazionale o quella della termodinamica e non ha un coefficiente probabilistico pari a 1 (100%);
- ✓ tale modello ha un coefficiente probabilistico molto basso, talmente basso da valere solo per le vittime indicate nel capo di imputazione;
- ✓ tale modello non è assistito da alcun metodo di validazione statisticamente apprezzabile, poiché non è assistito da un'analisi statistica generale sulla popolazione aquilana tesa a scandagliare i processi motivazionali dei singoli e verificare, in relazione a ciascuno di essi, il ruolo assunto dalla eventuale conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Dunque il coefficiente di copertura non è quantificabile né misurabile quantitativamente e qualitativamente e sembrerebbe poter valere solo per le n. 36 vittime indicate nel capo di imputazione.

Proprio questi aspetti sono stati posti dai difensori degli imputati e dai loro consulenti tecnici (prof. Cappa e prof. Morcellini) alla base delle critiche

sollevate avverso il modello delle rappresentazioni sociali. Secondo l'assunto difensivo, non essendo stata individuata una regolarità invariabile di successione di eventi (legge universale) e non essendo stato individuato un apprezzabile coefficiente statistico, il modello delle rappresentazioni sociali non costituirebbe una vera legge scientifica di copertura, ma semplicemente un esercizio dialettico o narrativo proposto dal consulente del P.M. utile, al più, nell'analisi del processo volitivo delle sole n. 36 vittime indicate nel capo di imputazione.
In effetti è lo stesso prof. Ciccozzi che ha riferito di aver circoscritto la sua analisi alla lettura dei verbali delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Tale critiche, tuttavia, non precludono affatto la possibilità di ricorrere, nell'individuazione del nesso causale nel caso di specie, al modello delle rappresentazioni sociali.

Seppure si volesse ammettere che tale modello non offre una regolarità invariabile di successione di eventi (e, dunque, non è legge universale con coefficiente pari a 1) né offre un apprezzabile coefficiente statistico quantitativamente misurabile (per mancanza di idonea indagine statistica sulla popolazione aquilana), non può dubitarsi che, alla luce delle risultanze dibattimentali, esso sia idoneo a spiegare le condotte delle vittime indicate nel capo di imputazione, in base a quanto riferito dai testimoni in ordine ai processi volitivi nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Soccorrono, a tal fine, i consolidati insegnamenti giurisprudenziali.

Come già evidenziato nell'analisi della sentenza Franzese, il giudice, procedendo secondo uno schema bifasico, ha l'obbligo di condurre attente e puntuali verifiche dapprima sulla fondatezza scientifica della legge e poi sulla sua concreta ed effettiva applicabilità e ricorrenza nella fattispecie concreta, verificando la sicura non incidenza di altri fattori interagenti in via alternativa. Con la specificazione (e proprio in questo si sostanzia la portata innovativa della sentenza Franzese) che l'accertamento sulla sussistenza del nesso eziologico non è precluso:

- ✓ né dalla mancata individuazione di una legge universale con coefficiente pari a 1 (che esprima una regolarità invariabile di successione di eventi);
- ✓ né dalla mancata individuazione di una legge statistica di copertura a coefficiente elevato;
- ✓ né, addirittura, quando una legge di copertura manchi del tutto.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'accertamento del nesso causale può essere condotto, con risultati di certezza processuale, anche quando la legge scientifica di copertura sia caratterizzata da coefficienti statistici medio - bassi o bassi (probabilità cd. frequentista per tipi di evento) e addirittura quando una legge di copertura manchi del tutto, facendosi ricorso in tal caso alle massime di esperienza, come si vedrà nei paragrafi successivi.

In tali casi la probabilità statistica deve cedere il passo alla probabilità logica che, rispetto alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi, tipica della probabilità statistica, contiene la verifica aggiuntiva (condotta sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile) dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale, esprimendo il

risultanto della stima probabilistica ("*il grado di corroborazione dell'explanandum*" secondo le parole della sentenza Franzese) in termini qualitativi e non mediante cristallizzati coefficienti numerici.

L'individuazione di una legge scientifica di copertura a basso coefficiente statistico, da un lato impedisce al giudice di "staccare il cervello"[117] e, dall'altro lato, impone un attento esame delle specificità del caso concreto, un'analisi approfondita e dettagliata di tutte le possibili cause che possono aver interagito nel processo motivazionale delle vittime della scossa del 6.4.09 indicate nel capo di imputazione, una verifica della possibile incidenza (nella determinazione di rimanere in casa) di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati.

Anche la migliore dottrina si attesta su analoghe posizioni. Per la valutazione della sussistenza del nesso causale nel caso di specie, può farsi ricorso allo stesso metodo utilizzato dal prof. Donini nell'esempio dell'edema della glottide e dal prof. Tonini nell'esempio dell'infezione da HIV della suora bosniaca, ai quali già si è fatto cenno nel paragrafo 5.2.
Nell'esempio dell'edema della glottide il prof. Donini[118] osserva:

"*La probabilità che una persona cha abbia mangiato dei crostacei vada incontro ad un edema della glottide è bassa (legge statistica). Giacomo ha mangiato dei crostacei e quindi è andato incontro ad un edema della glottide (explanandum). La legge statistica in quanto tale non è un explanans sufficiente, dato il valore solo statistico e perfino basso della legge. Tuttavia quando la legge è stata costruita non si è trattato di uno*

[117] L'espressione, già ricordata, è efficacemente usata dal prof. Donini nel lavoro "*Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*", del 2012.
[118] L'esempio è tratto dal lavoro "*Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*" del 2012.

studio sulle popolazioni, ma su casi clinici individuali, dove la percentuale statistica dipende dall'esclusione (nei limiti degli accertamenti disponibili) di altri fattori per l'edema della glottide in ogni singolo caso considerato.

Come spiega Giovanni Federspil, da cui traggo l'esempio, «l'edema della glottide è una condizione patologica rara, di natura allergica, che insorge poco tempo dopo il contatto fra un allergene e un soggetto sensibile, e che riconosce solo poche cause possibili fra le quali vi è certamente l'ingestione di crostacei. Ora, se nelle ore precedenti l'episodio morboso il soggetto non era venuto a contatto con altri possibili allergeni, è del tutto ragionevole concludere che con alta probabilità Giacomo sia andato incontro all'edema della glottide a causa dell'ingestione dei crostacei».

Ecco, allora, che anche leggi esplicative di valore probabilistico modesto – purché sia davvero possibile escludere altre concause esclusive e alternative operanti in concreto – possono essere utilizzate per spiegazioni causali, e non meramente statistico-probabilistiche (fondate cioè sul solo dato percentuale di una statistica) del tutto sicure sul piano probatorio".

Nell'esempio della suora bosniaca che contrae il virus HIV, formulato dal prof. Tonini[119]

"*… il giudice può ritenere che esista il rapporto di causalità fondato sulla probabilità logica anche qualora venga in gioco una legge scientifica a bassa predittività, purchè in tali casi, sempre alla luce di tutte le risultanze, appaia provato oltre ogni ragionevole dubbio che esiste un rapporto causale. Come si è accennato, il giudice deve escludere con certezza che l'evento sia causato da altri fattori (cd. procedimento per esclusione). In tali casi, la prova può essere raggiunta anche con l'ausilio di massime di esperienza che inducono a ritenere applicabile la legge scientifica con riferimento al caso concreto o che fanno ritenere assenti altri fattori.*

[119] L'esempio è tratto dal "*Manuale di procedura penale*", Giuffrè, XIII ed., 2012.

Il significato del concetto di probabilità logica può essere ricostruito come segue: alla luce delle risultanze processuali, occorre poter affermare che il caso è inquadrabile nell'area di funzionamento della legge di copertura o nel campo di validità della massima di esperienza. E' una simile valutazione che ci dà la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, a prescindere dalla validità statistica della legge scientifica o dalla controvertibilità della massima.

Chiariamo con un esempio. In base ad una legge scientifica vi è una bassissima probabilità che l'infezione da HIV si trasmetta a seguito di un singolo rapporto sessuale. Ma se in concreto (come è accaduto) si è verificato che il virus abbia colpito una suora di clausura bosniaca, violentata da un soldato afetto da HIV, e si dimostra che la suora precedentemente era perfettamente sana e non era mai stata sottopost a emotrasfusioni o ad altre vie di trasmissione dell'infezione, ebbene, anche dinanzi ad una legge scientifica dai coefficienti statistici medio – bassi e con l'ausilio delle migliori massime di esperienza applicabili al caso concreto, è possibile affermare che esiste un rapporto di causalità tra la condotta e l'evento. Alla luce della migliore scienza ed esperienza applicata ai fatti oggetto del processo penale la condotta risulta causa dell'evento".

I due esempi dimostrano come l'individuazione del nesso causale sia possibile anche nei casi in cui non possa individuarsi una legge universale con coefficiente pari a 1 (che esprima una regolarità invariabile di successione di eventi) o un legge statistica di copertura a coefficiente elevato.

In entrambi i casi, infatti, l'accertamento del nesso causale viene condotto, con risultati di certezza processuale, sulla base di una legge scientifica di copertura caratterizzata da coefficienti statistici molto bassi. Tanto nel caso di edema della glottide, quanto per il caso della suora bosniaca che contrae l'infezione da HIV, è applicabile una legge scientifica di copertura a coefficiente bassissimo, che non impedisce l'accertamento del nesso causale, anzi ne consente un'individuazione in termini di certezza processuale.

Nel caso di specie può anche ammettersi:

- ✓ che il coefficiente probabilistico del modello delle rappresentazioni sociali (utilizzato per ricondurre alla condotta degli imputati la volizione delle vittime indicate nel capo di imputazione di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09) sia basso (legge di copertura a basso coefficiente statistico);
- ✓ che le vittime siano rimaste in casa per effetto del messaggio della Commissione Grandi Rischi così perdendo la vita la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 (*explanandum*);
- ✓ che la legge scientifica di copertura individuata (di natura antropologica) non sia un *explanans* sufficiente, a causa del coefficiente probabilistico basso che la caratterizza

ma, applicando il medesimo schema dei due esempi predetti, la verifica del nesso causale sarebbe comunque possibile e l'individuazione del legame eziologico, proprio per tale insufficienza dell'*explanans*, dipenderà dall'esclusione (nei limiti degli accertamenti disponibili e sulla base delle evidenze del caso concreto) di altri fattori condizionalistici (di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati) che possano avere inciso sul processo motivazionale della singola vittima.

E' evidente che, nel caso in questione, proprio perché non si parla di contaminazione da batteri o da virus, ma di processi volitivi influenzati dalla condotta degli imputati, lo schema di ricostruzione causale dovrà essere necessariamente integrato, o meglio incentrato, attraverso una scrupolosa verifica della credibilità e della attendibilità delle deposizioni testimoniali.

Alla luce dei principi appena illustrati si può dunque ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento morte o lesioni oggetto di contestazione, solo se lo studio attento ed approfondito del processo motivazionale della singola vittima (condotto alla luce delle peculiari circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile in concreto) consente di sostenere con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale (ed escludendo ogni possibile fattore condizionalistico alternativo) che la stessa, la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, è rimasta in casa esclusivamente (o in via assolutamente prevalente o dominante) a causa della condotta degli imputati.

Nel caso di specie, dunque, proprio perché si assume, secondo il ragionamento svolto, che il modello delle rappresentazioni sociali costituisce una legge scientifica di copertura a coefficiente basso, l'accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte o lesioni impone la ricostruzione completa ed esaustiva delle motivazioni per le quali ciascuna delle vittime (deceduta o ferita) si trovava in casa la notte del terremoto, per verificare se tale permanenza sia dipesa, eziologicamente, dalla condotta degli imputati.

La ricostruzione del processo motivazionale di ciascuna delle vittime indicate nel capo di imputazione è stata effettuata necessariamente attraverso l'esame delle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. L'esame di tali prove orali ha consentito di eseguire il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale in relazione a ciascuna vittima.

La condotta ascritta agli imputati (in relazione alle vittime di cui ai paragrafi che precedono) è stata ritenuta causa dell'evento in quanto si è accertato che,

eliminata mentalmente, tale evento (con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale) non si sarebbe verificato: senza la condotta contestata, le vittime non avrebbero preso la decisone di restare in casa, ma dopo le scosse delle 22.48 e delle 00.39 sarebbero certamente uscite come già avevano fatto in passato di fronte alla medesima situazione di pericolo; avrebbero cioè applicato quella consolidata regola cautelare che avrebbe salvato loro la vita, regola cautelare modificata (abbandonata) per effetto (esclusivo o predominante) della condotta degli imputati.

L'esecuzione del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale e l'analisi dei singoli fattori condizionalistici alternativi secondo il metodo illustrato, consente di superare anche una seconda obiezione sollevata dai difensori degli imputati: anche a voler ammettere l'efficacia condizionante della condotta ascritta sui processi volitivi delle vittime, esse conservavano comunque intatta la loro capacità di determinarsi liberamente. In altri termini, se anche si ammettesse che la capacità di intendere delle vittime fu influenzata dalle informazioni disponibili, esse conservarono intatta la capacità di volere.

L'obiezione sollevata dai difensori degli imputati è corretta solo in apperenza.

A parte i casi di malattia psichiatrica, ognuno è in grado di intendere, di capire le informazioni di tipo scientifico, ma poi ognuno conserva intatta la capacità di volere, ossia rimane libero di adeguarsi o meno al contenuto di quelle informazioni. Ognuno è in grado di intendere le informazioni di tipo scientifico su come il virus dell'AIDS viene trasmesso o sulla nocività del fumo delle sigarette, ma poi ognuno conserva intatta la capacità di volere. Appresi i dati informativi ognuno continua a essere libero di comportarsi come vuole. Non è sufficiente fornire l'ammonimento *"astenetevi dai rapporti sessuali a rischio e non*

protetti perché potreste contrarre l'AIDS" per sconfiggere la malattia e condizionare positivamente, in senso preventivo, i comportamenti delle persone; così come, per gli stessi scopi, non è sufficiente scrivere sui pacchetti di sigarette *"il fumo provoca il cancro ai polmoni"*.

In senso generale fornire informazioni corrette e complete non influenza i comportamenti in modo decisivo e non previene totalmente i pericoli perché, poi, ognuno conserva intatta la capacità di volere, ovvero di autodeterminarsi nonostante i contenuti informativi appresi. Anche se il mondo scientifico fornisce informazioni su come si contrae l'AIDS e fornisce informazioni su come evitarlo, ciò non comporta automaticamente che coloro che quelle informazioni apprendono cessino di praticare i comportamenti a rischio. La stessa cosa per il fumo di sigaretta. E' sempre una questione di libero arbitrio.

In realtà tale ragionamento, astrattamente valido, non tiene conto di ciò che è successo a L'Aquila il 31.3.09. Se gli imputati, nella qualità loro contestata, nel corso della riunione, avessero esaminato ed analizzato tutti gli indicatori di rischio sulla base dei dati scientifici disponibili ed avessero fornito, all'esito, informazioni corrette e complete, il paragone con il virus dell'AIDS o il paragone col fumo di sigaretta, sopra esposti, sarebbero sostenibili.

Ma non si possono sovrapporre le informazioni del mondo medico-scientifico sull'AIDS o sul fumo di sigaretta e le informazioni fornite dagli imputati perché l'analisi svolta il 31.3.09 è stata carente e l'informazione fornita è stata inesatta e incompleta.

È per questa ragione, dunque, che l'obiezione sollevata dai difensori degli imputati, secondo la quale le vittime conservarono intatta la capacità di volere, è corretta solo in apperenza: come efficacemente affermato dal P.M. "*gli imputati con la loro condotta hanno <u>minato la capacità di intendere</u> attraverso*

informazioni incomplete ed errate e attraverso un apparato scenografico suggestivo e colposamente mistificatore che addirittura è stato in grado di sradicare consolidate abitudini di prudenza, condizionando in questo modo la capacità di volere. Chi è restato in casa ha voluto sì restare in casa, ma tale volontà non era una volontà libera, era una volontà viziata o comunque compromessa, nel suo processo formativo, da una informazione errata".

Si condividono appieno le valutazioni del P.M. perché, come si è visto in occasione dell'analisi delle prove testimoniali sopra esaminate, chi è restato in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 ha indubbiamente esercitato la sua capacità di volere; tale scelta, tuttavia, non può ritenersi libera, proprio in quanto viziata in radice da un'informazione carente, inesatta e incompleta che aveva pregiudicato la capacità di intendere.

I testi Vittorini Vincenzo e Visione Pierpaolo hanno espresso in modo efficace tale concetto, facendo ricorso ad una metafora: la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ha "anestetizzato" la paura del terremoto.

Riprendendo la metafora introdotta dai testi sopra ricordati può affermarsi che chi è rimasto in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 (limitatamente alle posizioni già analizzate) aveva una percezione del rischio (sismico) falsata, minata, pregiudicata a causa della condotta degli imputati ed ha quindi volontariamente deciso di rimanere in casa; la capacità di volere, tuttavia, era stata viziata in radice dalla mancanza di percezione del rischio sismico connessa alla condotta degli imputati.

5.7.4 Le massime di esperienza.

Si deve, ora, rispondere all'ultimo dei quattro interrogativi sopra formulati e verificare **se nel caso di specie il nesso causale sia spiegabile anche in base a**

massime di esperienza e a generalizzazioni del senso comune (alla migliore esperienza del momento storico), prescindendo dal modello delle rappresentazioni sociali ed ipotizzando di non poter individuare una legge scientifica di copertura.

La risposta, anche in questo caso, è positiva.

Sulla base del consolidato insegnamento giurisprudenziale cui sopra si è fatto cenno, è possibile accertare la sussistenza del nesso causale anche nei casi di assenza di leggi scientifiche di copertura. Soccorrono, in tali casi, le generalizzazioni empiriche del senso comune, le cd. massime di esperienza. E' possibile, dunque, avvalersi di regole empiriche che derivano dal buon senso o da comuni massime di comportamento e che, non venendo mutuate dalla migliore scienza disponibile, vengono tratte dalla migliore esperienza. In tal caso il giudizio causale si radica e trova fondamento non nel sapere scientifico (data l'assenza di una legge scientifica di copertura universale o statistica) ma nella comune esperienza.

La sentenza Franzese, sul punto, ha precisato che il nesso causale può essere accertato non soltanto attraverso il ricorso a leggi scientifiche di copertura, ma anche attraverso il ricorso a generalizzate regole di esperienza: la spiegazione causale dell'evento (operata attraverso il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale) "***può essere tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune***".

In aderenza a tale insegnamento, anche la migliore e più attuale dottrina sostiene che si possa e si debba procedere alla verificazione del nesso causale pur prescindendo da leggi scientifiche di copertura. Sul punto il prof. Donini, nel lavoro citato al paragrafo 5.2, ha osservato testualmente:

"E' poi davvero necessario che ci siano leggi? Nella ***causalità psichica*** *(nei condizionamenti psichici), nei fatti sociali e storici ci sono parametri nomologici lontanamente comparabili con le leggi della termodinamica? Eppure una valutazione eziologica è indispensabile e razionalmente accettata anche in questi ambiti "indeterministici". Si applicano* ***regole sociali di condotta****,* ***massime di esperienza****, meccanismi psicologici talora molto stringenti, altre volte meno,* ***imponendo al giudice una ricostruzione induttivo-deduttiva della causazione****, che mira a una* ***prova individualizzata alla quale non corrisponde una legge né universale, né certo statistica traducibile in coefficienti matematici****".*

In tema di causalità psichica (di condizionamenti psichici), dunque, pur in assenza di parametri anche solo lontanamente comparabili con leggi scientifiche di copertura universali o statistiche, è possibile ricostruire il nesso eziologico. In tali casi nell'individuazione del nesso causale si applicano regole sociali di condotta e massime di esperienza ed al giudice è richiesta una ricostruzione del processo motivazionale di tipo induttivo – deduttivo al fine del raggiungimento di una **prova individualizzata** (ossia raggiunta in relazione al singolo individuo ed al singolo caso concreto).

Occorre allora domandarsi se nella vicenda in esame, indipendentemente dall'individuazione di leggi scientifiche di copertura (ed indipendentemente dal modello delle rappresentazioni sociali inteso come legge di copertura), sia possibile ricostruire il nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 sulla base di generalizzate regole di esperienza, di regole sociali di condotta e del buon senso comune.

Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte e della dottrina sopra riportata ed all'esito delle testimonianze assunte in dibattimento, la risposta è sicuramente affermativa.

Una prima regola empirica, tratta dal buon senso comune e mutuata dalla migliore esperienza, consente di affermare che l'uomo, al pari di altri animali, è un "animale sociale", in quanto vive in società organizzate e, generalmente, prevede ed accetta la disciplina di ogni aspetto del vivere comune sulla base di un insieme di regole condivise. L'accettazione delle regole, la condivisione della disciplina, il tendenziale riconoscimento dell'autorità e il tendenziale rispetto delle istituzioni possono, dunque, a ragione individuarsi come aspetti e principi basilari ed indiscutibili della nostra società, come regole sociali di condotta.

Una seconda regola empirica, anch'essa tratta dal buon senso comune e mutuata dalla migliore esperienza, consente poi di affermare che l'uomo è un "animale culturale". L'uomo non vive semplicemente immerso nell'ambiente naturale che lo circonda ma è calato in un contesto prodotto dalla storia, dall'attività materiale, dalla cultura e dalle regole che si è dato.
La dimensione socio – culturale non si aggiunge e non si sovrappone a quella individuale come un'entità ulteriore ed accessoria, ma connota la natura umana e ne costituisce la condizione necessaria di esistenza. Il comportamento del singolo dunque si basa, oltre che su norme codificate, regole ed obblighi disciplinari, su una serie di schemi acquisiti socialmente che definiscono la struttura sociale e l'identità culturale di ciascuna persona.

Una terza regola empirica, una generalizzazione del senso comune tratta dalla migliore esperienza, consente poi di affermare che se gli schemi culturali, acquisiti socialmente, per effetto dell'educazione e delle regole, contengono

delle definizioni di realtà e tendono a prescrivere comportamenti, essi sono tanto più in grado di incidere sulle volizioni individuali quanto maggiore è l'autorevolezza che il singolo individuo riconosce alla fonte da cui tali schemi promanano. Più reputiamo autorevole la fonte da cui proviene una valutazione, una visione del mondo, più tendiamo ad adeguare ad essa i nostri comportamenti.

Nelle moderne società occidentali le definizioni di realtà date dall'autorità scientifica, alla quale si riconosce massima autorevolezza, tendono fortemente a sedimentarsi a livello di senso comune, come serbatoio di sapere che viene considerato dato, scontato, certo e non discutibile. A titolo esemplificativo può osservarsi che se sentiamo da un metereologo che pioverà, tenderemo ad uscire di casa con ombrello e impermeabile; l'indicazione del metereologo, in ogni caso, ci apparirà più affidabile di quella analoga, formulata non su basi scientifiche, ma su sensazioni personali, da un soggetto non qualificato, il vicino di casa o un conoscente.

E' possibile, poi, individuare anche **una quarta regola empirica** tratta dal buon senso comune e mutuata dalla migliore esperienza: l'influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento socialmente rilevante per gli uomini aumenta nelle situazioni di rischio che coinvolgono un gruppo definito di persone o l'intera collettività.

Quando gli individui si trovano esposti ad una situazione di rischio, o si trovano di fronte all'ignoto che genera ansia o di fronte al perturbante che rende incerte le regole di comprensione, e non hanno le competenze tecnico – scientifiche per autodeterminarsi, per orientare autonomamente il proprio processo volitivo, mirano istintivamente ad individuare il soggetto cui affidarsi e, generalmente, in situazioni di ordine sociale, di fronte a situazioni di pericolo

diffuso e di incertezza generale e collettiva, sono più sensibili alle indicazioni dell'autorità e delle istituzioni competenti.
Tale affidamento, poi, è tanto maggiore quanto più credibile, scientificamente razionale e autorevole è la fonte dalla quale la comunicazione proviene.
Tale affidamento, inoltre, è tanto maggiore, quanto più elevato è il livello culturale e la propensione al rispetto delle regole e delle istituzioni di chi riceve la comunicazione; in altri termini l'affidamento è tanto maggiore quanto maggiore è la "prossimità culturale" tra il soggetto emittente ed il soggetto ricevente.
I soggetti di livello socio - culturale non elevato, invece, sono meno permeabili, in generale, a tale tipo di comunicazione, perché tendono ad affidarsi ad una regola propria o alle indicazioni di una specifica categoria di soggetti di riferimento con cui intrattengono un rapporto di tipo fiduciario fondato anche su basi individualistiche e non squisitamente razionali.

Una quinta regola empirica, una generalizzazione del senso comune tratta dalla migliore esperienza, consente poi di affermare che l'intensità di un segnale dipende dall'energia con cui esso viene diffuso e dalla distanza tra l'emittente e il ricevente.
La capacità di persuasione di un messaggio (l'intensità del segnale) è direttamente proporzionale all'autorevolezza della fonte dalla quale tale messaggio promana (dalla energia con cui il messaggio viene diffuso) e dalla prossimità, anche fisica, tra il soggetto emittente ed il ricevente.

L'esame attento del dato probatorio, l'analisi approfondita delle testimonianze, rende evidente come a L'Aquila il 31.3.09 si erano concretizzati pienamente i presupposti delle massime di esperienza predette.

Il perdurare da diversi mesi dello sciame sismico e l'andamento esponenzialmente crescente assunto nel mese di marzo 2009 da tale sciame quanto a numero e intensità delle singole scosse, aveva ingenerato allarme e preoccupazione nella popolazione. Gli eventi sismici registrati negli ultimi giorni del marzo 2009, poi, avevano creato nella popolazione un clima di incertezza e di paura: le saltuarie e sporadiche informazioni provenienti in modo occasionale da singoli studiosi o ricercatori dell'I.N.G.V. o da politici locali che invitavano alla calma e che sottolineavano la progressiva dissipazione di energia nel corso dello sciame come elemento favorevole, erano state infatti smentite dal verificarsi della scossa di magnitudo 4.1 nel pomeriggio del 30.3.09. Il clima di incertezza, inoltre, veniva ulteriormente acuito dalle previsioni di una imminente scossa catastrofica formulate dal ricercatore locale Giuliani, fondate sulla misurazione del gas radon.

La popolazione aquilana, dall'inizio dello sciame sismico, di fronte a singole scosse si era regolata seguendo le abitudini di cautela consolidate, osservando il protocollo cautelare tradizionalmente e spontaneamente seguito in ambito familiare e condiviso nel tessuto sociale di un territorio storicamente sismico; si era orientata seguendo la "cultura del terremoto", ossia secondo quel complesso di conoscenze tradizionali locali sedimentatesi nei secoli come razionalizzazione popolare dei passati terremoti disastrosi e tramandate oralmente di generazione in generazione (un "antico sapere").

In particolare, di fronte alla scelta se affidarsi al tenore genericamente "rassicurante" di alcune episodiche informazioni provenienti da singoli studiosi o ricercatori dell'I.N.G.V. o da politici locali o se affidarsi alle predizioni catastrofiche di Giuliani, la popolazione aquilana (in particolare le vittime di questo processo, secondo quanto riferito dai testimoni ascoltati in dibattimento), in occasione di significative scosse di terremoto, aveva

continuato ad uscire dai luoghi chiusi e a rimanere all'aperto per molte ore quale forma precauzionale dal pericolo di eventuali repliche.
La scossa di magnitudo 4.1 nel pomeriggio del 30.3.09, poi, aveva accresciuto la paura e l'incertezza, in quanto aveva contraddetto nei fatti le isolate rassicurazioni, aumentando la percezione del pericolo.
In questo particolare contesto, come è emerso con chiarezza dall'esame delle deposizioni testimoniali, è facilmente comprensibile come coloro che da mesi erano costretti a convivere con tale fenomeno avessero "*fame*" di conoscenza promanante da fonti "*scientificamente autorevoli ed attendibili*" ed attendessero l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi "*come la manna*".
E' emerso in dibattimento che le vittime indicate nel capo di imputazione erano per la maggior parte di elevato livello culturale, di apprezzabile grado di istruzione e, per formazione professionale, riconoscevano l'indiscussa autorevolezza della Commissione Grandi Rischi e riponevano particolare affidamento in tale organismo tecnico – scientifico dello Stato.

Si erano, pertanto, inequivocabilmente concretizzate le massime di esperienza sopra esposte e si erano create le condizioni affinchè la comunicazione promanante da uno dei massimi organi scientifici dello Stato, che era venuto a riunirsi proprio a L'Aquila (aumentando "l'intensità del segnale"), fosse particolarmente efficace e condizionante rispetto alle scelte degli individui.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso in concreto come, nella descritta situazione di timore e di generale apprensione, le parole degli imputati (pronunciate nel corso della riunione e dette in televisione) innescavano nelle vittime una reazione psicologica sostanziatasi in un doppio meccanismo:

- ✓ di rimozione collettiva della *"paura del terremoto"* (come la definisce Vittorini Vincenzo);
- ✓ di totale adesione a tutte le indicazioni e a tutte le valutazioni provenienti dalla Commissione o dai singoli partecipanti alla riunione, favorita dall'autorevolezza della fonte.

Tale doppio meccanismo, così efficacemente descritto dai testimoni, trovava terreno fertile e si fondava sui seguenti elementi:

- ✓ l'atavica paura del terremoto accresciuta ogni giorno dalle scosse che non solo non finivano, ma aumentavano di numero e di intensità;
- ✓ la situazione di generale incertezza e di preoccupazione per il futuro;
- ✓ l'inaffidabilità delle saltuarie e sporadiche informazioni provenienti in modo occasionale da singoli studiosi o ricercatori dell'I.N.G.V. o da politici locali, smentite nei fatti dal verificarsi della scossa di magnitudo 4.1 nel pomeriggio del 30.3.09;
- ✓ la "promessa" del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di *"fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*, tramite la Commissione Grandi Rischi che si sarebbe appositamente riunita a L'Aquila nel pomeriggio del 31.3.09;
- ✓ la forza persuasiva promanante dall'autorevolezza dei componenti della Commissione che per *"fama, titoli, specifica e qualificata esperienza"* si accreditavano e venivano accreditati quali unici interpreti scientifici degli accadimenti in corso;
- ✓ la volontà di sottolineare l'assoluta competenza dei partecipanti alla riunione come si ricava dalle parole programmatiche pronunciate dal Capo

del Dipartimento della Protezione Civile all'udienza del 15.2.12, che mirava a *"sbandierare le competenze di Franco Barberi o di Enzo Boschi"*[120];

- ✓ la scelta di far presenziare alla discussione, con finalità informativa diretta nei confronti della popolazione, le autorità locali di Protezione Civile;
- ✓ le modalità con le quali venivano diffuse al pubblico le conclusioni della Commissione.

Tutte queste circostanze, accertate in dibattimento, ricorrenti in tutte le deposizioni testimoniali, innescavano, tanto inevitabilmente quanto inescusabilmente, i meccanismi di ripetizione dogmatica e di adesione acritica da parte delle vittime, di quanto comunicato (*il fenomeno è normale, è energia che si scarica, bisogna abituarsi a convivere col terremoto, non vi è alcun indizio premonitore di scosse più forti, i danni sono contenuti, hanno detto che una scossa più forte di quella dell'altro giorno non può fare e se la casa ha retto a quella…, se ci fossero stati pericoli ce lo avrebbero detto*), con il conseguente abbandono delle abitudini di prudenza attuate fino al 30.3.09, consistenti nel lasciare subito le abitazioni in occasione di scosse di terremoto di una certa intensità e nel rimanere all'aperto in attesa dell'esaurirsi delle repliche.

L'insieme degli elementi di fatto appena considerati, dunque, consente di ritenere dimostrato il nesso causale anche prescindendo dal ricorso ad una legge scientifica di copertura.

Il nesso causale può dirsi dimostrato in virtù della serie delle regole empiriche e delle regole sociali di condotta che costituiscono il substrato culturale comune di tutte le vittime, secondo quanto riferito dai testimoni, e che sono il diretto precipitato del senso comune.

---

[120] L'espressione è stata impiegata dal dott. Bertolaso nel corso della sua deposizione in dibattimento.

Tali "***attendibili risultati di generalizzazione del senso comune***", per usare le medesime espressioni della sentenza Franzese, fanno parte del patrimonio di esperienze pregresso ed erano comunemente accettate, condivise ed osservate; in particolare dalle vittime.

Basta, a tal proposito, ripercorrere le parole dei testimoni: in esse balza evidente la conferma della pervasività del messaggio della Commissione Grandi Rischi e della profondità di incisione di tale messaggio nel processo volitivo dei singoli, secondo un rapporto direttamente proporzionale al grado di istruzione delle vittime, al grado di attesa e al livello di fiducia che le vittime riponevano in quelle informazioni, al grado di credibilità e di autorevolezza che le vittime riconoscevano ai soggetti che quelle informazioni fornivano.

Giugno Luigi era agente scelto del Corpo Forestale dello Stato e, come ricordato in dibattimento dalla sorella Linda, tale appartenenza allo Stato lo aveva indotto a riporre particolare affidamento nella Commissione Grandi Rischi che si era riunita a L'Aquila.
Giugno Linda, in proposito, ha ricordato la telefonata intercorsa con il fratello la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 dopo la scossa delle 00,39 dicendo:

Testimone, Giugno L. *– Sì, perché li avevo chiamati all'una meno un quarto, alla seconda scossa. Ad occhio e croce, l'ora precisa non me la posso ricordare, ed avevo detto a mio fratello "secondo me è pericoloso, usciamo. Andiamo fuori, passiamo la notte fuori". Mio fratello aveva risposto "stai tranquilla, perché se c'era qualcosa di pericoloso, ci avrebbero avvisato". Lui faceva parte del Corpo Forestale dello Stato, un agente scelto e mi ha detto "vattene tranquillamente a dormire, ci vediamo domani mattina. Buonanotte", "buonanotte". Io avevo mia madre a casa con me, ci siamo andati a mettere tutti a letto.*

Pubblico Ministero D'Avolio *– Suo fratello faceva soltanto riferimento al fatto che arebbero avvertito se ci fosse stato qualche pericolo? Cioè, spieghi meglio questa circostanza. Lei ha detto "mio fratello mi disse: se ci fosse un pericolo, ci avviserebbero"?*

Testimone, Giugno L. *– Sì.*

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Mi può esplicitare in che senso? Faceva riferimento a qualcosa che aveva letto, che aveva sentito, ai giornali?*

Interv. – Non suggeriamo.

Pubblico Ministero, D'Avolio *– Ripongo la domanda. Suo fratello su cosa si fondava, su quali circostanze o cosa le disse, in relazione alla frase che lei poco fa ha detto che se ci fosse stato un pericolo, "ci avrebbero chiamati"?*

Testimone, Giugno L. *– Praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati, sia per i giornali, per le voci che correvano... Chiunque sapeva che non c'era pericolo e che il terremoto non sarebbe stato... le scosse non sarebbero state più forti, ma sarebbero state di intensità uguale a quelle che c'erano già state.*

Carosi Claudia era una giovane avvocata del foro aquilano. A partire dal mese di marzo 2009 in famiglia era cresciuta l'ansia di ricevere notizie aggiornate sullo sciame in corso: Tomei Fiorella, madre di Claudia, ha usato l'espressione "*avevamo sete di notizie*"; Carosi Ilaria, sorella di Claudia, ha spiegato come in quel periodo con sua sorella "*seguivamo più del normale i TG locali e leggevamo i quotidiani locali perché chiaramente i nazionali non ci davano notizie rispetto al terremoto*" ed ha ricordato che spesso si collegavano al sito dell'I.N.G.V. per informarsi sull'aggiornamento della situazione.

La testimonianza di Ilaria Carosi ha consentito di far emergere in dibattimento i tratti peculiari della personalità e del carattere di Claudia, che era scherzosa ed ironica ma comunque interessata e non superficiale e che prestava particolare attenzione non solo alle parole provenienti dalla Commissione Grandi Rischi,

ma anche al modo con cui il messaggio veniva diffuso ed a chi aveva in concreto partecipato alla riunione del 31.3.09. Claudia, in particolare, si era sentita rassicurata nel constatare che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (dott. Bertolaso) non aveva partecipato alla riunione, interpretando anche tale circostanza di fatto come conferma di una prognosi rassicurante.

Testimone, Carosi I. - *Ma soprattutto mia sorella insomma che era un po' scherzosa, un po' ironica, però poi di fatto andava spesso a cogliere delle cose insomma, mi ricordo che fece questa uscita, anche davanti a mamma, infatti anche mia mamma ha memoria di questa cosa, dicendo: "**Guarda non è solo quello che ci stanno dicendo è come ce lo stanno dicendo, ma figurati che non è nemmeno venuto Bertolaso**" e quindi se la cosa fosse stata grave, cioè Bertolaso dove c'è una catastrofe oppure una situazione comunque di pericolo si reca, per cui lei disse: "Oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto" e quindi ricordo che fu questo il discorso che facemmo.*

Visione Daniela era direttrice dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di L'Aquila ed aveva responsabilità su decine di dipendenti. Il suo ruolo istituzionale direttivo, il senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti (oltre alla paura innata per le scosse di terremoto) era alla base della particolare attenzione che Daniela prestò all'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Daniela si vedeva quotidianamente con il fratello Pierpaolo (titolare del portale *online* inabruzzo.com che aveva messo in *home page* l'intervista del prof. DE BERNARDINIS) ed aveva riposto nella Commissione Grandi Rischi totale affidamento, facendosi a sua volta portatrice del messaggio ricevuto non solo nei confronti del marito Massimo Cinque (che svolgeva la professione di medico presso l'ospedale di Sulmona e non aveva informazioni dirette) ma anche, in un'occasione, nei confronti di uno studente greco che abitava in un

appartamento sito sul medesimo pianerottolo del palazzo di via Campo di Fossa n. 6/B e che le aveva manifestato preoccupazione per il terremoto.

La particolare sensibilità personale alla forza persuasiva delle informazioni promananti da organi istituzionali da parte di Daniela ha trovato conferma nel ricordo del fratello Pierpaolo che ha riferito come sua sorella, dopo il 31.3.09, ripeteva le parole: "*se lo dice la Commissione Grandi Rischi possiamo stare tranquilli*".

La spiccata propensione di Daniela Visione a ricevere l'informazione promanante da organi istituzionali ed a credervi, derivante dalla sua formazione culturale, dalla storia familiare e dall'esperienza professionale è stata ricordata efficacemente dal fratello Pierpaolo nei seguenti termini:

Testimone, Visione P. *– … Lei era la figlia di un funzionario della Corte dei Conti, noi siamo una famiglia di funzionari pubblici. Noi siamo stati cresciuti con dei valori di fiducia ed anche diciamo di rispetto del prossimo. Se un suo collega aveva detto quella cosa ed era uno scienziato, adesso noi non sapevamo i ruoli all'interno che adesso conosciamo, per noi era l'istituzione che aveva detto un qualcosa, non smentito da nessuno dopo. Cioè non è che qualcuno ha detto una cosa e gli altri stanno a posto. Non hanno smentito gli altri. Quindi per noi era la Commissione Grandi Rischi l'organo statale per eccellenza. Ha detto: se lo hanno detto loro stai tranquillo, datti da fare col portale però stai, stiamo tranquilli perché altrimenti ci sarebbe veramente da stare.. da preoccuparsi da stare seduto qui o cioè non si può girare in Italia, se non ci dobbiamo fidare fra le istituzioni. Quindi noi famiglia di dipendenti statali con valori semplici e normali siamo stati portati in quel contesto ad aprire le nostre forze concettuali verso questa parte dello Stato.*

Il livello culturale elevato della famiglia Cora è emerso con nitidezza nel corso dell'istruttoria dibattimentale. **Massimino Patrizia** era una professoressa di

lettere; **Cora Antonella** era laureta a pieni voti in giurisprudenza e frequentava a Napoli la Scuola del Notariato; **Cora Alessandra** era iscritta al terzo anno della facoltà di Giurisprudenza ed aveva un promettente futuro in campo artistico e musicale; Cora Maurizio, sopravvissuto "*suo malgrado*" alla scossa del 6.4.09, era ed è avvocato.

La deposizione di Cora Maurizio ha fatto emergere con evidenza l'aspettativa per l'esito della riunione del 31.3.09 (atteso "*come la manna*"), il profondo rispetto nutrito dalla intera famiglia per il ruolo istituzionale ricoperto dagli imputati (definiti "*professionisti di grandissimo livello*") e l'incondizionato riconoscimento della qualità di suprema autorità scientifica alla Commissione Grandi Rischi (indicata come "*la massima espressione della scienza in materia a livello italiano, e non solo*").

Cora Maurizio, invero, è sopravvissuto alla scossa delle 03.32 del 6.4.09 ma, come si è visto, ha condiviso con la moglie e le figlie la decisione di rimanere in casa la notte del terremoto ed ha pertanto fornito in dibattimento una testimonianza diretta di come il processo volitivo proprio e quello dei suoi familiari fossero perfettamente coincidenti; processo volitivo determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Fioravanti Claudio era un anziano avvocato del foro aquilano, svolgeva anche funzioni di giudice tributario, aveva un elevatissimo "*senso dello stato e delle istituzioni*" che lo portava, quale quotidiana linea di condotta, ad essere particolarmente sensibile alle indicazioni promananti da uno dei più alti organismi tenico - scientifici dello Stato. Il figlio Guido, praticante avvocato, ha ricordato in dibattimento che il messaggio della Commissione Grandi Rischi:

*"era andato a toccare **un punto che per papà era sensibilissimo**. Papà, come detto, era un avvocato, un giudice tributario, aveva moltissima considerazione di quello che proveniva dalle istituzioni, in qualunque forma, anche nella forma della Commissione".*

Fioravanti Guido, inoltre, ha ricordato che la considerazione e l'affidamento riposti da suo padre Claudio nei confronti della Commissione Grandi Rischi erano assoluti:

"lui riteneva queste persone estremamente capaci, cosa che poi nessuno mette in dubbio, si fidava di loro, si fidava di quello che era venuto fuori da queste … insomma per lui non c'era nessuno che poteva mettere becco su questa faccenda se non le persone che poi l'hanno fatto".

Parisse Giustino, anch'egli sopravvissuto alla scossa delle 03.32 del 6.4.09, ha condiviso con la moglie ed i figli Domenico e Maria Paola la decisione di rimanere in casa la notte del terremoto, fornendo pertanto in dibattimento una testimonianza diretta di tale processo volitivo. Il teste all'epoca dei fatti era capo servizio della redazione di L'Aquila del quotidiano "Il Centro" e dunque, per esigenze professionali (oltre che per necessità personale, avendo vissuto anch'egli, come tutti gli aquilani, lo stato di ansia derivante dallo sciame sismico e la paura per la scossa del 30.3.09), aveva riposto massima fiducia nelle indicazioni fornite dagli imputati.

Parisse Giustino ha fornito la conferma più chiara del fatto che le saltuarie e sporadiche informazioni provenienti in modo occasionale da singoli studiosi o ricercatori dell'I.N.G.V. prima del 31.3.09 non avevano per nulla inciso sul suo comportamento e su quello dei suoi familiari di fronte alle scosse di terremoto.

Parisse, in proposito, ha ricordato che prima del 30.3.09 aveva avuto modo diverse volte di interloquire con esperti dell'istituto I.N.G.V. ("*noi chiamavamo*

non dico ogni giorno ma comunque …") ed ha riferito che in tali occasioni gli esperti, alla domanda sulla possibile evoluzione dello sciame, rispondevano "*mah, non ci sono elementi che possano far pensare a scosse più forti*".

Egli tuttavia fino al 31.3.09, nonostante tali indicazioni, aveva continuato ad uscire di casa dopo ogni scossa in ossequio all'atavica regola di prudenza.

Parisse, inoltre, ha chiarito che la scossa del 30.3.09 (di magnitudo 4.1 e, dunque, nettamente superiore a tutte quelle che l'avevano preceduta) aveva fatto sorgere in lui il dubbio sull'attendibilità di quelle informazioni:

"*chiaramente il 30 marzo con la scossa più forte le cose cambiano perché a quel punto dice: "**ma che ci state a raccontà?" Poi c'è la Commissione Grandi Rischi dove non c'è quello che trovi a caso all'I.N.G.V.,** c'è una serie di persone che si occupano per lavoro delle …. "*

Placentino Ilaria era studentessa universitaria fuori sede, originaria della provincia di Foggia. L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato la particolare sensibilità di Ilaria all'informazione scientifica ed istituzionale, derivante proprio dal livello di istruzione e dalla lontananza da casa che la rendeva particolarmente esposta al rischio sismico.

Se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, l'amicizia con la compagna di studi Narcisi Ilaria le avrebbe consentito di sottrarsi alla morte. Ilaria, infatti, le aveva offerto la possibilità concreta ed agevolmente praticabile di recarsi a dormire a Canzano a casa sua, continuando, di giorno, a seguire le lezioni universitarie a L'Aquila percorrendo in autobus i pochi chilometri che separano Canzano da L'Aquila.

Le due studentesse, come riferito in udienza dalla Narcisi, scelsero espressamente di subordinare la decisione di rimanere a L'Aquila anche di

notte dopo il 31.3.09 all'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Narcisi Ilaria, sul punto, ha ricordato:

Testimone, Narcisi I. *– Se la commissione avesse detto che c'era un pericolo imminente ovviamente saremmo tornate a casa a Canzano o addirittura se diciamo c'era un pericolo, c'era la possibilità di un pericolo però era un po' più blanda avremmo frequentato le lezioni diciamo facendo il tragitto Canzano – L'Aquila, quindi recandoci all'università solo in mattinata per poi rientrare però a Canzano a dormire e insomma per il resto della giornata.*
Pubblico Ministero *– Quindi la soluzione sarebbe stata quella di andare a dormire a Canzano.*
Testimone, Narcisi I. *– Sì, sì.*

Il grado di attesa e il livello di affidamento di Placentino Ilaria circa l'esito della riunione, pertanto, appare assoluto ed incondizionato ed è stato testimoniato da chi (Narcisi Ilaria) quell'attesa e quell'affidamento ha in prima persona condiviso.

Rambaldi Ilaria era studentessa universitaria fuori sede, originaria di Lanciano, ed era iscritta al terzo anno della facoltà di ingegneria; anche per Ilaria, dunque, l'elevato grado di istruzione (peraltro in un settore che le consentiva di apprezzare maggiormente il rischio connesso al terremoto) si accompagnava, proprio per la lontananza dalla famiglia di origine, ad una particolare esposizione al rischio sismico.
Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la particolare sensibilità di Rambaldi Ilaria all'informazione scientifica ed istituzionale.
Ilaria non era costretta, in quanto studentessa fuori sede, a rimanere a L'Aquila, ma aveva la possibilità concreta di tornare a Lanciano a casa della madre,

recandosi a L'Aquila, distante un centinaio di chilometri, solo per gli esami o per la frequenza dei corsi universitari. Piccinini Maria Grazia, madre di Ilaria, ha ricordato di aver insistito a lungo per far rientrare sua figlia a Lanciano dopo la scossa del 30.3.09. Ilaria, invece, decise di attendere l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e, su tali basi, respinse gli inviti della madre, rimanendo ferma nella volontà di non tornare a Lanciano, giustificando tale volontà con un linguaggio semplice e spontaneo: *"Mamma guarda io devo finire e poi hai sentito, si sono riuniti pure i più grandi capoccioni per dire che non succede niente? Mo tu non mi vuoi credere a me ma credi a loro",*

Spaziani Claudia era un'insegnante di lettere della scuola media Carducci ed era sposata con il medico chirurgo Vittorini Vincenzo. Quest'ultimo ha riferito in dibattimento che, quando si diffuse la notizia che il 31.3.09 si sarebbe riunita a L'Aquila la Commissione Grandi Rischi, lui e sua moglie si allarmarono, osservando con preoccupazione che se "*una riunione di questo livello*" si teneva a L'Aquila, "*probabilmente c'è qualcosa che non va*".

L'elevato livello culturale di entrambi i coniugi aveva fatto collegare la convocazione d'urgenza a L'Aquila di una riunione delle massime autorità scientifiche del settore sismico ad una situazione di pericolo concreto. Vittorini ha, pertanto, spiegato come sia lui che sua moglie aspettavano con molta ansia l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Il livello di attenzione era così elevato che nella famiglia Vittorini non si ricevette solo il freddo dato del messaggio istituzionale ma si prestò attenzione anche alle modalità di diffusione di tale messaggio; in particolare Vittorini e la moglie notarono, "*oltre alle parole*", le espressioni dei visi dei partecipanti alla riunione durante le interviste ("*le parole erano suffragate anche da visi che erano tranquilli*").

Vittorini Vincenzo ha detto:

"Ma oltre le parole era importante quello che emergeva dai loro visi, cioè non erano atterriti e non… Emergeva una…una tranquillità, mentre parlavano emergeva, cioè le parole erano suffragate anche da visi che erano tranquilli e quindi ancora di più si …"

Il ricordo di Vittorini, dunque, rende evidente come l'attenzione per l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi fosse particolarmente elevata nelle persone più propense, per esperienza personale, formazione culturale ed attività professionale, a ricevere il messaggio scientifico delle istituzioni ed a riporvi affidamento. Nella famiglia Vittorini l'attesa era tale, appunto, che l'attenzione non si era focalizzata soltanto sul contenuto delle affermazioni, ma si era anche diretta alle espressioni dei volti ed alla gestualità che accompagnava l'esposizione orale dell'informazione.
Vittorini Vincenzo ha poi ricordato:

Testimone, Vittorini V. *– Sì. Mi ricordo quella sera, non mi ricordo precisamente in quale momento della serata, ma quando fu… motivo di… tranquillità fra me e mia moglie, il momento in cui come le ho detto prima, mentre prima il fatto di avere indetto a L'Aquila la riunione della commissione grandi rischi ci aveva turbato, in conseguenza di quello che a sprazzi emergeva dalle parole dei membri che hanno potuto rilasciare dichiarazioni, dalle parole dell'assessore Stati che diceva: "La comunità scientifica ci ha per così dire tranquillizzato e io come mamma – mi ricordo queste parole – sono tranquilla, sarei tranquilla nel poter dire queste cose anche alle mie figlie" mi pare che disse qualcosa del genere, la tranquillità del sindaco che diceva che ci sarebbero state in base alle oscillazioni, le cose, l'ampiezza, un… scossa, è chiaro che lui lo aveva sentito da qualcuno che ne era tecnicamente capace di poter fornire quelle notizie, ma le ripeto la cosa che più mi colpì e che più colpì mia moglie fu quella di aver sentito che queste scosse era un bene che si ripetessero a livelli di intensità minori,*

magari più ripetute, perché c'era questo scarico di energia che avrebbe evitato l'evenienza di un sisma molto più forte. E dalle parole emergeva anche che un sisma più forte di quello del 30 non ci sarebbe stato. Mettendo insieme tutto questo la paura, le titubanze legate al pensiero "perché si riuniscono a L'Aquila?" erano scemate, nel senso che dice benissimo allora la situazione è tranquilla per cui possiamo… ci conviviamo con queste scosse e siamo tranquilli".

La figura di **Liberati Vezio** è stata tratteggiata con estrema semplicità ed efficacia in udienza dal figlio Riccardo. Liberati Vezio si era interessato alle teorie del tecnico Giuliani, ma dopo la riunione del 31.3.09, commentando con i familiari le notizie appena apprese disse: "*Secondo me sono più bravi questi qui che sono venuti apposta piuttosto che uno che magari va dicendo queste cose senza neanche avere le capacità per dirle*".
Riccardo ha ricordato come il padre riponeva massima fiducia e totale affidamento nei partecipanti alla riunione della Commissione Grandi Rischi che definiva "*luminari*":

"… capì che forse erano tutte fandonie queste dette da Giuliani perché erano venute persone esperte, ma esperte sul serio, non persone magari come lui che dicevano di essere esperti, persone veramente esperte che ***lui mi disse che erano luminari, insomma una commissione fatta apposta per affrontare questo problema****, questo forte sisma che aveva fatto e che fu detto da queste persone che non era possibile prevedere un terremoto*".

L'estrema considerazione della fonte dell'informazione, il riconoscimento dell'indiscussa autorevolezza dei partecipanti alla riunione, inoltre, trova conferma nel fatto che Liberati Vezio, avendo saputo che si era riunita la Commissione Grandi Rischi, la sera del 31.3.09 accese la televisione e si mise a

vedere il telegiornale in una stanza separata dagli altri familiari, per seguire meglio le notizie senza essere disturbato; subito dopo, come riferito da Riccardo, il padre tornò dai suoi familiari ai quali espose nel dettaglio le informazioni appena apprese.

Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, ospiti della Casa dello studente, erano studenti universitari fuori sede: Hussein Hamade e Shain Hisham erano di origini israeliane, Fulcheri Ana Paola era di Benevento, Di Bernardo Cinzia era di Castelli in provincia di Teramo, Cacioppo Stefania era di Trapani.

Il grado di istruzione si accompagnava, proprio per la lontananza dalla famiglia e dalla terra di origine, ad una significativa esposizione al rischio sismico. Gli studenti erano particolarmente attenti e sensibili all'informazione scientifica ed istituzionale, e riponevano un elevato grado di attesa nell'esito della riunione.

La condivisione della paura per le scosse dello sciame sismico, oltre all'esperienza di studio lontano dalle rispettive abitazioni, aveva unito i predetti che, all'interno della Casa dello studente, occupavano stanze attigue e che facevano ricorso ad una sorta di protocollo cautelare comune per fronteggiare la situazione, scambiandosi tutte le informazioni utili. In particolare Di Bernardo Cinzia, volontaria della Protezione Civile, era la più informata sulla Commissione Grandi Rischi, conosceva di nome il prof. DE BERNARDINIS, il prof. BARBERI ed il prof. BOSCHI dell'I.N.G.V. e spiegò ai suoi amici cosa fosse, come fosse composta e di cosa si occupasse tale Commissione.

Shain Hisham, di origine israeliana, ha ricordato in dibattimento che dalle parole di Di Bernardo Cinzia si era fatto l'idea che la Commissione Grandi Rischi fosse l'equivalente italiano di quella struttura, denominata *Pekod Harof*, che in Israele si occupa della analisi di situazioni di rischio connesse non solo a fenomeni naturali, ma derivanti anche da comportamenti umani. Shain ha

riferito che, quando si trovava in Israele al tempo della guerra con il Libano, aveva ricevuto dal *Pekod Harof* utili indicazioni su come comportarsi e su quali cautele adottare. La conoscenza delle funzioni della Commissione Grandi Rischi ha indotto in Shain un particolare affidamento proprio perché in Israele, nelle situazioni di rischio, chi vuole proteggere la propria vita e la propria integrità fisica segue le indicazioni dell'analoga commissione.
In particolare Shain ha detto:

"Lei[121] *mi ha spiegato che la commissione grandi rischi è formata sia dalla Protezione Civile che dagli esperti e dagli scienziati e dall'I.N.G.V.. Dopo che ho sentito queste cose tra me e me ho riflettuto, ho fatto un collegamento con la commissione grandi rischi che abbiamo in Israele perché da noi in Israele la commissione grandi rischi quando parla, cioè sono gli esperti e noi li seguiamo"*.

Shain ha ricordato che nel 2006, all'epoca della guerra tra Israele ed il Libano, il *Pekod Harof* era stata la prima autorità istituzionale a dare indicazioni alle persone e a spiegare come ci si doveva comportare. E' proprio per questa esperienza personale che Shain, trovatosi in Italia a doversi misurare con la situazione di pericolo connessa al protrarsi dello sciame sismico con le caratteristiche già evidenziate, si è istintivamente affidato alla Commissione Grandi Rischi.
Shain ha detto:

"Nel 2006 per esempio quando ha avuto la guerra con il Libano l'Israele la commissione grandi rischi israeliana sono stati i primi a dare indicazione alle persone, a spiegarci cosa dovevamo fare, quindi io di quella gente mi fidavo. Siccome io mi sono abituato di fidare degli esperti ho fatto la stessa cosa qua a L'Aquila,

[121] Il riferimento è a Di Bernardo Cinzia.

appena ho letto quella notizia e ho capito di che cosa si tratta la commissione grandi rischi mi sono fidato pure di questa gente".

La propensione a ricevere il messaggio istituzionale, l'attesa, la disponibilità ad accogliere le indicazioni fornite, dunque, era per questi studenti particolarmente elevata.

L'istruttoria dibattimentale ha offerto, poi, un'ulteriore conferma, in senso controfattuale, della ricorrenza nel caso di specie delle massime di esperienza sopra indicate. La testimonianza di Tomei Ortesia ha fornito un significativo esempio di segno contrario rispetto a quelli appena riportati, tale da confermare la validità delle massime indicate.

Tomei Ortesia, sentita all'udienza del 22.10.11 per il decesso della sorella Tomei Paola e della collega Russo Anna Maria e delle figlie minorenni di quest'ultima, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa, ha riferito che fino al 30.3.09 aveva condiviso con le predette la consolidata abitudine di fuggire dai luoghi chiusi in occasione di singole scosse e di rimanere all'aperto per diverse ore in attesa di eventuali repliche. Ortesia ha ricordato, in particolare, che durante lo sciame sismico esse non avevano esitato a dormire per due notti in macchina con le coperte nel piazzale del supermercato Coop. Con loro c'era addirittura la madre di Paola e Ortesia la quale, pur sofferente di diabete, non si sottraeva a tale consolidata regola di prudenza.

Tomei Ortesia (e in questo consiste la rilevanza controfattuale della sua testimonianza) a differenza di Paola e di Anna Maria e di tutti gli altri testimoni citati nelle pagine che precedono, non leggeva i giornali, non vedeva la televisione e, in generale, non si teneva aggiornata, opponendo un categorico e

generalizzato rifiuto a seguire i mezzi di informazione (“*io non leggo né giornale e né televisione e tuttora non vedo*”).

L’atteggiamento autoreferenziale della teste e la sua chiusura a indicazioni di tipo scientifico di segno contrario alle consolidate abitudini di prudenza le hanno salvato la vita, impedendo che nel suo processo volitivo avesse incidenza la condotta degli imputati.

Ciò a differenza di quanto accaduto all’amica ed alla sorella, che più sensibili all’informazione scientifica e più propense ad accogliere le informazioni fornite, modificavano i consolidati comportamenti e rimanevano in casa la notte del terremoto perdendo la vita.

Tomei Ortesia, pur avendo appreso per bocca della sorella Paola e dell’amica Anna Maria l’esito della riunione, non solo si era dimostrata totalmente refrattaria a qualunque tipo di condizionamento, rimanendo fedele ai suoi tradizionali comportamenti, ma si era sopresa del radicale e repentino cambiamento del loro atteggiamento nei confronti del terremoto ed aveva addirittura pensato che Paola e Anna Maria le stessero facendo lo scherzo del pesce d’aprile.

Rispondendo ad una domanda del difensore di parte civile, Tomei Ortesia ha ricordato che quella sera seguì il suo “*buonsenso*”, ovvero la sua regola di condotta che non fu scalfita dalla conoscenza dell’esito della riunione.

Avv. Parte Civile, Valentini - *… come mai lei la sera del 5 aprile uscì di casa, basandosi su che cosa lei uscì di casa?*

Testimone, Tomei O. *– Perché io mi misi paura, avvocato.*

Avv. Parte Civile, Valentini *– Ma sì, e su che si basò? Perché io le do …*

Testimone, Tomei O. *– Perché alla prima non sono uscita ma alla seconda mi misi paura e …*

Avv. Parte Civile, Valentini *– Lei quando fu sentita dalla Polizia Giudiziaria, in data 26 agosto 2009, a precisa domanda lei rispose, rispose che il suo comportamento, ciò, il suo comportamento era basato sul semplice buonsenso, conferma questa circostanza?*

Testimone, Tomei O. *– Si.*

Avv. Parte Civile, Valentini *– Lei disse: io ha avuto questo comportamento perché questo era il mio buonsenso.*

Testimone, Tomei O. *– Si si.*

Può in conclusione affermarsi, senza timore di smentita, che l'autorevolezza della fonte, volutamente enfatizzata attraverso la predisposizione di un apparato scenografico (la riunione della Commissione Grandi Rischi convocata d'urgenza a L'Aquila; le massime autorità scientifiche dello Stato che entravano nel palazzo della Regione insieme alle massime autorità locali di Protezione Civile; l'imponente spiegamento di televisioni e giornalisti; la conferenza stampa alla fine della riunione) e l'adozione di una mirata strategia comunicativa senza filtri, ha amplificato l'efficacia persuasiva del messaggio ed ha fatto in modo che il sapere scientifico abbia inciso in misura determinante sui processi volitivi dei singoli, diventando senso comune.

L'applicazione delle *"regole sociali di condotta, delle massime di esperienza, dei meccanismi psicologici che impongono al giudice una ricostruzione induttivo - deduttiva della causazione, che mira a una* ***prova individualizzata*** *alla quale non corrisponde una legge né universale né statistica traducibile in coefficienti matematici"*, di cui parla la dottrina citata (prof. Donini), coincide esattamente con il metodo di verifica probatoria applicato alle testimonianze rese dai parenti e dagli amici delle vittime sopra esposto.

Tale verifica probatoria si aggiunge, quale percorso alternativo nell'individuazione del nesso causale, alla ricerca della legge scientifica di copertura (universale o statistica).

In ogni caso occorre precisare che l'accertamento del nesso causale, condotto attraverso la ricerca della prova individualizzata e delle massime di esperienza, deve necessariamente essere incentrato sulla rigorosa valutazione delle testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime, poiché solo partendo dall'analisi del dato probatorio (delle evidenze del caso concreto) può valutarsi se e in che misura la condotta contestata abbia inciso sui processi decisionali delle vittime.

In tale percorso alternativo, il ricorso a massime di esperienza e ad attendibili risultati di generalizzazione del senso comune consente di verificare il nesso causale in termini di certezza processuale, attraverso un ragionamento probatorio di tipo logico - deduttivo cui soccorrono criteri di ragionevolezza, di alta probabilità logica e di elevato grado di credibilità razionale.

Applicando tale metodo di valutazione alle testimonianze, può effettivamente dirsi che l'evento morte o lesioni, senza la condotta degli imputati, non si sarebbe verificato perché le vittime, dopo le due forti scosse che anticipavano di sole tre ore circa quella devastante delle 03.32, non sarebbero certamente rimaste in casa, ma avrebbero cercato rifugio altrove, come avevano prima sempre fatto di fronte alle medesime circostanze. Le vittime furono indotte a rimanere in casa, con alterazione e modifica delle consolidate abitudini di cautela di segno opposto, per effetto esclusivo (o assolutamente prevalente o dominante) della condotta colposa degli imputati.

5.8 La concretizzazione del rischio nell'evento di danno previsto dalla norma.

Nei reati causali puri (o reati di evento a forma libera) a matrice soggettiva colposa, come quelli oggetto di contestazione agli imputati nel presente processo, l'accertamento del nesso di causalità, diretto ed immediato, tra la condotta violativa della regola cautelare imposta e la conseguente lesione del bene – interesse giuridicamente tutelato riveste particolare importanza, poiché esso, da un lato, contribuisce a definire, sul piano della tipicità, la condotta sanzionata; dall'altro lato consente di escludere, dai criteri di attribuzione della responsabilità penale, forme incostituzionali di responsabilità oggettiva per condotte che, pur essendo negligenti, non risultino collegate casualmente all'evento.

Con specifico riferimento al rapporto tra il contenuto della regola cautelare violata e l'evento derivato da tale violazione, l'istruttoria dibattimentale ha reso evidente che l'evento lesivo prodotto è la manifestazione concreta di ciò che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. L'evento lesivo morte o lesioni cagionato dalla condotta violativa della regola cautelare appartiene, nel caso di specie, alla categoria di quelli che la norma mirava a prevenire.

E' emerso infatti che se gli imputati avessero tenuto una condotta conforme ai doveri loro imposti dalla normativa vigente (se avessero effettuato una corretta analisi del rischio ed avessero fornito un'informazione chiara, corretta e completa), la lesione ai beni della vita e della integrità fisica, con certezza o con elevata probabilità o con alto grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificata o si sarebbe verificata con minore gravità. Ciò in quanto, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, le vittime (come è emerso nel corso dall'esame delle testimonianze) certamente sarebbero

uscite di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che le portavano ad abbandonare immediatamente i luoghi chiusi al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicchè la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non le avrebbe sorprese in casa.

Per dimostrare che l'evento lesivo cagionato dalla condotta violativa della regola cautelare rientra pienamente nella categoria di quelli che la norma mira a prevenire, sarà sufficiente richiamare, ancora una volta, la disciplina positiva che presiede all'attività della Commissione Grandi Rischi[122]:

- ✓ l'art. 5 L. 401/01, secondo il quale le attività di protezione civile sono "*finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio*";

- ✓ l'art. 3 L. 225/92 che prevede:

  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

  2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

[122] Le norme riportate nel testo sono già state esaminate al paragrafo 3.2.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

- ✓ l'art. 9 L. 225/92 per il quale la Commissione Grandi Rischi "*è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio*";

- ✓ l'art. 3 comma 1 D.P.C.M. n. 23582/06 per il quale la Commissione è "*incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico - scientifico in relazione alla problematiche relative ai settori di rischio*";

- ✓ l'art. 3 comma 9 D.P.C.M. n. 23582/06 per il quale la Commissione può essere riunita anche d'urgenza "*al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali*";

L'esame delle disposizioni normative rende evidente che le attività di protezione civile sono finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni (o dal pericolo di danni) derivanti da grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio.
In tale ambito **la previsione** consiste nello svolgimento delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi e **la prevenzione** consiste nello svolgimento delle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino

danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
La Commissione Grandi Rischi è un organo consultivo e propositivo della Protezione Civile proprio per tali attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio.
Nel caso di specie la Commissione Grandi Rischi ha assunto obblighi di informazione corretta, chiara e completa non solo nei confronti dell'organo istituzionale di riferimento (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile), ma anche, per consapevole e deliberata assunzione di impegno, anche nei confronti della autorità locali di Protezione Civile e della popolazione aquilana[123].

Dall'esame della normativa appena richiamata risulta, dunque, con evidenza che l'evento lesivo collegato alla condotta colposa degli imputati coincide pienamente con quello che la regola di cautela violata intendeva tutelare.
Tale evento lesivo non si sarebbe verificato se gli imputati avessero osservato la normativa vigente e le regole precauzionali e di cautela che tale normativa impone. L'osservanza della norma precauzionale violata avrebbe impedito la lesione del bene tutelato o, comunque, ne avrebbe limitato o attenuato le conseguenze.

La condotta posta in essere degli imputati, violativa della regola cautelare, ha comportato, in altri termini, la **diretta concretizzazione del rischio nella realizzazione dello specifico evento di danno che la norma mirava a prevenire**.

[123] Il tema è stato trattato più ampiamente al paragrafo 3.6.

Agli imputati, come si è già visto, non era richiesta una previsione deterministica circa l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la magnitudo e la esatta localizzazione di un terremoto; non era richiesta la proclamazione di uno stato di allarme generalizzato o la chiusura di tutte le attività pubbliche o private; non era richiesta l'evacuazione della città. Agli imputati era normativamente richiesto, nello svolgimento dei loro compiti all'interno della Commissione Grandi Rischi, di analizzare in modo adeguato il rischio e di fornire informazioni chiare, complete e corrette.

Si deve ammettere che ove anche gli imputati avessero adempiuto *in toto* ai loro doveri, la scossa di terremoto di magnitudo 6.3 che, alle ore 03.32 del 6.4.09, colpì la città di L'Aquila avrebbe verosimilmente provocato morti o feriti. E' altrettanto evidente, tuttavia, che l'adempimento corretto da parte degli imputati ai doveri loro normativamente imposti avrebbe certamente (con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale) consentito un sensibile contenimento dei danni alla vita ed alla salute delle persone. In altri termini, non si sarebbero verificate le lesioni ai beni vita ed integrità fisica delle vittime indicate nel capo di imputazione (il danno *hic et nunc*).

Ilaria Rambaldi non sarebbe restata a L'Aquila nella casa crollata di via Campo di Fossa n. 6/B, ma sarebbe andata a casa della madre a Lanciano.

Ilaria Placentino non sarebbe restata a L'Aquila nella casa crollata di via Cola dell'Amatrice n. 17, ma sarebbe andata a trascorrere la notte a casa della sua amica Ilaria Narcisi a Canzano.

Massimino Patrizia, Cora Antonella e Cora Alessandra non sarebbero restate nella casa crollata di via XX Settembre n. 79, ma si sarebbero recate nel parco comunale del Castello.

Tomei Paola, Anna Maria Russo e le sue giovani figlie non sarebbero rimaste nella casa crollata di via Sturzo n. 39, ma avrebbero trascorso la notte in macchina, con le coperte, nel piazzale della Coop.

Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia non sarebbero rimasti nella casa crollata di via Generale Francesco Rossi n. 22, ma avrebbero passato la notte in macchina o sulle brandine nell'appartamento della figlia rimasto indenne.

Carosi Claudia non sarebbe rimasta nella casa crollata di via XX Settembre n. 129, ma avrebbe trascorso la notte a casa dei genitori rimasta indenne.

Visione Daniela con i suoi due piccoli figli non sarebbe rimasta nella casa crollata di via Campo di Fossa n. 6/B, ma avrebbe trascorso la notte all'aperto o nell'abitazione dei suoceri nella frazione di S. Gregorio rimasta indenne o nell'abitazione della madre anch'essa rimasta indenne.

Come quelle appena elencate, anche tutte le altre vittime indicate nei paragrafi che precedono non si sarebbero fatte sorprendere nel sonno, in casa, alle ore 03.32 del 6.4.09.

Un'adeguata analisi del rischio ed una corretta informazione avrebbero potuto, per un verso, indurre le autorità preposte all'adozione di misure di prevenzione e di cautela collettive quali, a mero titolo esemplificativo:

- ✓ l'individuazione di punti di raccolta;
- ✓ la predisposizione di aree di eventuale ricovero notturno in prossimità di edifici (o gruppi di edifici) particolarmente vulnerabili per epoca o modalità di costruzione, ove avrebbero potuto trovare una sistemazione provvisoria coloro che, seguendo le consolidate abitudini di cautela individuali, continuavano a passare le notti all'interno delle vetture in caso di scosse serali;
- ✓ l'indicazione sulle vie di fuga;
- ✓ l'indicazione sulle più sicure modalità di abbandono degli edifici;
- ✓ l'indicazione su come radunarsi e come prestare assistenza;
- ✓ l'allestimento di mezzi di intervento e di soccorso immediatamente operativi ed il potenziamento dei mezzi di soccorso esistenti;
- ✓ il potenziamento delle strutture di primo soccorso e della recettività ospedaliera;
- ✓ l'indicazione del potenziale massimo di danno che si sarebbe potuto verificare in caso di occorrenza del terremoto di massima magnitudo per la zona.

Un'adeguata analisi del rischio ed una corretta informazione avrebbero potuto, per altro verso, suggerire l'adozione di misure di prevenzione e di cautela individuali. O avrebbe dato conferma della bontà delle regole cautelari seguite da tempo immemore dalle vittime, in base alle quali, di fronte a una scossa significativa, si stava fuori casa in attesa dell'esaurirsi delle repliche. In ogni caso un'adeguata analisi del rischio ed una corretta informazione non avrebbero certamente indotto i singoli all'abbandono delle misure di prevenzione e di cautela individuali già adottate.

Al contrario, l'esame delle testimonianze ha fatto emergere con grande efficacia e con estrema chiarezza che, nella decisione assunta dalle vittime di questo processo la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 di non uscire di casa dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5 e di non rimanere all'aperto fino all'esaurimento delle repliche (contrariamente a quanto avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari), hanno svolto un ruolo determinante le valutazioni in tema di analisi del rischio svolte dagli imputati nel corso della riunione del 31.3.09 e le dichiarazioni rese all'esito di tale riunione. Ciascuna delle singole vittime, infatti, ha riposto pieno ed assoluto affidamento sulle valutazioni della Commissione.
L'analisi del rischio assolutamente inadeguata e gravemente superficiale, da un lato, e l'informazione incompleta e fuorviante, dall'altro, hanno determinato in tal modo i singoli all'abbandono delle consolidate abitudini di cautela, seguite da sempre in situazioni analoghe per tradizione familiare e tramandate di generazione in generazione.

5.9 La comunicazione dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Il ruolo della stampa e dei mezzi di informazione.

Nel corso del dibattimento, una delle argomentazioni difensive più utilizzate per escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento morte o lesioni, ha riguardato il ruolo asseritamente distorsivo assunto dalla stampa e dagli organi di informazione rispetto al contenuto autentico degli argomenti trattati durante la riunione del 31.3.09.

Secondo i difensori degli imputati la stampa e gli organi di informazione avrebbero trasmesso e pubblicato l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco, nascondendo la circostanza che

tale intervista venne resa immediatamente prima della rinione del 31.3.09 e non al termine della stessa; ciò avrebbe ingenerato nell'opinione pubblica il convincimento che il prof. DE BERNARDINIS non avesse parlato a titolo personale ma a nome della Commissione Grandi Rischi.

I difensori degli imputati, inoltre, hanno osservato che la stampa e gli organi di informazione avrebbero, in generale, divulgato non correttamente gli esiti scientifici della riunione del 31.3.09, connotandoli (attraverso modalità espositive, tecniche riproduttive ed estrapolazioni di singole frasi) di un significato e di una valenza rassicurante che essi, invero, non avevano.

Tali argomentazioni difensive sono state anche ripercorse in dibattimento dal dott. Gabrielli, teste della difesa degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, nominato Prefetto di L'Aquila il 7.4.09 e succeduto al dott. Bertolaso dal mese di ottobre 2010 come Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Occorre analizzare separatamente le due argomentazioni esposte.

5.9.1 La divulgazione dell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco.

Il dott. Gabrielli, escusso all'udienza del 18.4.12, in relazione al primo dei due argomenti difensivi sopra evidenziati, ha censurato come forma di "*gravissima scorrettezza professionale*" il fatto che il quotidiano Il Centro, nell'edizione del 1.4.09, aveva pubblicato il contenuto dell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco senza evidenziare che essa era stata resa immediatamente prima della riunione del 31.3.09 e non al termine della stessa. Il teste ha affermato che tale "*gravissima scorrettezza professionale*" aveva provocato un "*effetto perverso*" sull'opinione pubblica, che sarebbe stata indotta a credere che le parole del prof. DE BERNARDINIS

esprimessero la valutazione resa dalla Commissione Grandi Rischi all'esito della riunione.

Il teste Gabrielli ha detto testualmente in udienza:

Testimone, Gabrielli F. - *Io posso fare un esempio, ma ripeto che è mutuato da quelle che poi è stato l'interesso postumo a una vicenda che non... Ad esempio, a me ha colpito, della ricostruzione che poi è stata fatta all'esito di questa vicenda, la circostanza che "Il Centro" del famoso giorno successivo alla riunione della Commissione Grandi Rischi riportava in grande evidenza le dichiarazioni del professore De Bernardinis facendo una grave scorrettezza professionale, e cioè rimettendo quelle dichiarazioni all'esito della Commissione Grandi Rischi, e non, come invece correttamente doveva essere riportato, all'inizio della Commissione. Lei capisce che una regolazione di questo genere ha un effetto perverso, oltre che dal mio punto da vista di una gravissima scorrettezza professionale, e forse...*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Lei sta affermando una cosa molto... insomma, molto...*

Testimone, Gabrielli F. - *Impegnativa.*

Pubblico Ministero, dott. Picuti *– Impegnativa. Mi sa dire in quale pagine "Il Centro" ha scritto che le dichiarazioni di De Bernardinis erano state rese dopo e non prima. Cioè questa circostanza che lei dice è rilevante. Però le chiedo: me lo sa dire chi e dove ha detto: "Sono cose che ha detto dopo la riunione"? Perché a me non risulta questo.*

Testimone, Gabrielli F. - *Se mi consente, all'esito di questo cosa recupero nei miei atti questo articolo e glielo produco. Però, voglio dire, siccome queste sono situazioni che in qualche modo... con le quali io faccio i conti tutti i giorni... cioè affermazione, veicolazione, distorsione dell'informazione; poi se io debbo venire chiamato a rispondere per gli esiti della veicolazione dell'informazione, capirà bene che...*

Il 19.4.12, come anticipato in udienza, il dott. Gabrielli, a sostegno delle sue argomentazioni, ha recapitato alla Cancelleria del Tribunale la prima pagina del quotidiano Il Centro del 1.4.09 che veniva acquisita al processo con il consenso unanime delle parti.

La circostanza storica evidenziata dal dott. Gabrielli corrisponde al vero: il quotidiano Il Centro del 1.4.09 riportava in prima pagina le affermazioni del prof. DE BERNARDINIS senza specificare che l'intervista era stata effettuata immediatamente prima e non subito dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi.

Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza di fatto non abbia prodotto alcun effetto distorsivo ("*effetto perverso*") e non abbia avuto alcuna attitudine ingannatoria nei confronti dell'opinione pubblica.

Deve preliminarmente osservarsi che, pur mancando l'indicazione esplicita del fatto che l'intervista venne resa immediatamente prima della riunione, nell'articolo in esame non si dice che tale intervista venne rilasciata al termine della riunione. Le interviste rilasciate il 31.3.09, quella resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno al pari di quella del prof. BARBERI e di quella del sindaco Cialente, sono state pubblicate in quanto rese in un unico contesto spazio – temporale, a margine della riunione della Commissione Grandi Rischi, senza specificare, per nessuna di esse, se erano state rilasciate prima o dopo tale riunone.

In ogni caso la modalità di pubblicazione dell'intervista in questione non ha avuto in concreto alcun effetto distorsivo. E' sufficiente, infatti, esaminare alcune espressioni impiegate dal prof. DE BERNARDINIS per comprendere,

senza dubbio, che l'intervista non era stata resa all'esito della riunione, ma la aveva preceduta di qualche minuto.
Il prof. DE BERNARDINIS, infatti, espressamente dice all'intervistatore:

"***oggi ci porremo il problema di capire questo*** *… più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma …"*

e, in un passo dell'intervista immediatamente successivo, afferma:

"*…* ***nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati*** *…"*

Chiaro ed inequivocabile, dunque, è il riferimento che lo stesso intervistato espressamente fa ad una riunione che deve essere tenuta di lì a poco, parlando al futuro in attesa dell'inizio dei lavori; né il prof. DE BERNARDINIS né il giornalista fanno riferimento, neanche indirettamente, ad una riunione che si è già tenuta.

È la stessa istruttoria dibattimentale, inoltre, a confermare la facile intelligibilità, l'immediata percepibilità del fatto che l'intervista del prof. DE BERNARDINIS aveva preceduto la riunione.
Il teste Fioravanti Guido, sentito all'udienza del 29.10.11, riferendo delle fonti di conoscenza degli esiti della riunione, precisava che lui e il padre erano ben consapevoli che l'intervista al prof. DE BERNARDINIS era stata fatta qualche minuto prima dell'inizio della riunione, di fronte all'ingresso del Palazzo della Regione e specificava anche che, per quanto percepito da lui e da suo padre, le affermazioni del prof. DE BERNARDINIS non esprimevano un'opinione personale dell'intervistato, ma esprimevano l'opinione dell'intervistato quale

componente della Commissione (*"parlò da componente, non parlò da privato cittadino"*):

Pubblico Ministero *– Perché lei collega la presenza dei suoi genitori nel palazzo alla Commissione Grandi Rischi? Perché opera questo collegamento?*

Testimone, Fioravanti G. *– Più che alla commissione alle rassicurazioni fatte da alcuni membri della commissione, come ad esempio il professor De Bernardinis, come…*

Pubblico Ministero *– Perché?*

Testimone, Fioravanti G. *– Perché appunto aveva, aveva, era andato a toccare, era andato a toccare un punto che per papà era sensibilissimo. Papà, come detto, un Avvocato, un Giudice Tributario, aveva moltissima considerazione di quello che proveniva dalle istituzioni, in qualunque forma, anche nella forma della commissione.*

Pubblico Ministero *– E quindi suo padre era a conoscenza del contenuto di quella riunione della commissione grandi rischi?*

Testimone, Fioravanti G. *– Chiaro, sì, certamente.*

Pubblico Ministero *– Lei come fa ad affermarlo?*

Testimone, Fioravanti G. *– Ma ne parlammo, ne parlammo, fu lui il primo a dirmi: "Hai visto cosa hanno detto? Hai visto che tutte le nostre preoccupazioni dei giorni precedenti sono… sono così, sono inutili, vane?", perciò lo sapeva, sì, ne aveva appreso notizia papà.*

Pubblico Ministero *– Da quali organi aveva appreso notizia? Lei lo sa?*

Testimone, Fioravanti G. *– Ma papà leggeva, leggeva giornali, vedeva i telegiornali. Io stesso mi ricordo di alcuni telegiornali che dettero questa notizia, che riportavano anche interviste, interviste fatte a taluni dei componenti della commissione.*

Pubblico Ministero *– A quali?*

Testimone, Fioravanti G. *– Ma io ricordo una intervista del professor De Bernardinis, ricordo… ricordo dei telegiornali che rassicuravano. Mi ricordo addirittura i titoli di un telegiornale delle reti Mediaste, Studio Aperto, in cui si diceva:*

"Ma non c'è pericolo", c'era una frase mi ricordo tra parentesi in cui si diceva: "Ma non c'è pericolo". Papà era una persona che amava molto informarsi, si informava in continuazione su tutto, quindi lui di giornali ne leggeva… Andava all'edicola, sembrava che facesse la spesa insomma, per fargli capire, quindi i giornali lui li ha letti tutti.

***Pubblico Ministero** – Quindi lei sa che suo padre i giornali li ha letti tutti, ma lei si riferisce ai giornali prima o dopo la riunione della commissione?*

***Testimone, Fioravanti G.** – Beh sia prima che dopo. Quelli che ci hanno colpito di più chiaramente sono stati quelli pubblicati dal 1° aprile in poi.*

***Pubblico Ministero** – Quindi lei è sicuro che suo padre si era informato della riunione della commissione dai giornali. Per quanto riguarda i telegiornali lei sa se suo padre li ha visti o no?*

***Testimone, Fioravanti G.** – Sì, sì.*

***Pubblico Ministero** – Ho capito che lei li ha visti, TG5, Studio Aperto, eccetera.*

***Testimone, Fioravanti G.** – Sì, sì, sì, no ma lui…*

***Pubblico Ministero** – Suo padre li ha visti?*

***Testimone, Fioravanti G.** – Mio padre li ha visti e il primo approccio avuto con questa notizia è stato proprio tramite un telegiornale perché…*

***Pubblico Ministero** – Ma lei lo sa perché è suo padre che gliel'ha detta questa cosa?*

***Testimone, Fioravanti G.** – Sì, sì, sì, certo.*

***Pubblico Ministero** – Come le ha detto suo padre?*

***Testimone, Fioravanti G.** – Ma io adesso mi sembra il 1° aprile ci fu un TG1 serale, tant'è che dopo parlando così dopo cena con papà mi disse proprio questo, mi disse che anche, che era passata questa notizia anche al TG1.*

***Pubblico Ministero** – Se lo sa, se lo sa, suo padre ha visto in televisione interviste ai componenti della commissione grandi rischi?*

***Testimone, Fioravanti G.** – Sì, sì.*

***Pubblico Ministero** – Gliel'ha detto suo padre?*

Testimone, Fioravanti G. *– Me l'ha detto lui, sì.*

Pubblico Ministero *– Chi ha visto? Quale intervista vide suo padre e su quale televisione?*

Testimone, Fioravanti G. – Sono sicuro che mio padre ha visto l'intervista al professor De Bernardinis, che credo però fosse antecedente alla commissione grandi rischi*. Poi lo apprese, oddio, dunque, le interviste di De Bernardinis sicuramente, poi c'è stato, c'è stato… telegiornale, mi ricordo che si parlava di telegiornali, di telegiornali dove…*

Pubblico Ministero *– Suo padre non le disse di altre interviste a componenti?*

Testimone, Fioravanti G. *– Dunque, mi parlò, mi parlò dell'assessore regionale alla Protezione Civile, se non ricordo male, che all'epoca era la dottoressa Stati, che in qualche modo anche lei rassicurò la cittadinanza su questo aspetto.*

Pubblico Ministero – Quando lei ha detto che l'intervista a De Bernardinis era antecedente alla commissione grandi rischi che vuole intendere?

Testimone, Fioravanti G. *– Mi sembra, mi sembra. Beh… No, nulla.*

Pubblico Ministero *– Antecedente significa era un'intervista di due anni fa, due anni prima della commissione o antecedente…?*

Testimone, Fioravanti G. *– No, no, il professore…*

Pubblico Ministero – Che significa antecedente?

Testimone, Fioravanti G. – Il professore fu intervistato all'ingresso del palazzo dove poi si tenne nei minuti successivi la riunione, e mi ricordo che parlò, perché anch'io vidi quell'intervista, mi ricordo che parlò da componente, non parlò da privato cittadino, parlò da persona informata insomma, ecco. Questa è l'idea che ho avuto io e che ha avuto mio padre, così mi ha riferito perlomeno.

Le modalità di divulgazione non ebbero, dunque, attitudine ingannatoria e non produssero effetti distorsivi, come dimostrano chiaramente la visione del DVD contentente l'intervista in questione trasmessa da TV Uno, la lettura

dell'articolo pubblicato da Il Centro il 1.4.09 che riproduce esattamente il contenuto dell'intervista medesima e le parole del teste Fioravanti Guido.

Specificati i motivi per i quali si ritengono assenti l'attitudine ingannatoria e l'effetto distorsivo evocati dai difensori degli imputati, bisogna ora verificare se le affermazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista a TV Uno pubblicata il 1.4.09 da Il Centro costituiscano un'opinione personale e isolata dell'intervistato o piuttosto siano rappresentative degli argomenti trattati nel corso della riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte.
E' stato dedicato un intero paragrafo[124] per rispondere a questa domanda e si è detto che tra l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno qualche minuto prima dell'inizio della riunione del 31.3.09 (intervista poi riportata nell'edizione del 1.4.09 de Il Centro) ed i temi affrontati nel corso della riunione, si registra una identità di argomentazioni, una circolarità di contenuti, un *continuum* logico – argomentativo, una perfetta sovrapponibilità di affermazioni, che consentono di dire, con certezza, che le dichiarazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista in esame non sono un'opinione personale e isolata dell'intervistato, ma costituiscono esatta rappresentazione degli argomenti trattati nel corso della riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte.

I concetti esposti da DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno ricalcano quelli trattati in sede di riunione.

Ciò è agevolmente riscontrabile da una lettura in parallelo delle affermazioni riportate nel verbale della riunione e delle dichiarazioni rese da DE BERNARDINIS nell'intervista in questione.

[124] Cfr. paragrafo 4.4.

In particolare le frasi contenute nel verbale della riunione:

"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento" (prof. BARBERI)

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (prof. BOSCHI)

trovano piena corrispondenza di contenuti nell'affermazione:

*"si colloca diciamo in una **fenomenologia senz'altro normale** dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"*

pronunciata dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno.

E ancora, le frasi contenute nel verbale della riunione:

*"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e **perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture**, **c'è quindi da attendersi danni alle strutture** più sensibili alle accelerazioni quali quelle **a comportamento fragile**"* (prof. CALVI)

*"il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. **In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. DOLCE evidenzia la vulnerabilità di parti***

fragili non strutturali *e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie*"

trovano piena corrispondenza di contenuti nell'affermazione:

"*non c'è un pericolo … quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni*"

pronunciata dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno.

La frase detta dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno:

"*la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo*"

trova corrispondenza nella testimonianza di Salvatori Lorella, teste della difesa degli imputati, e nella bozza di verbale della riunione dalla medesima predisposta, dove, a pag. 3, risulta riportato un intervento del prof. BARBERI che si conclude con la seguente frase:

"*Ho sentito il capo del Dipartimento di protezione civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che* ***quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga****. Che cosa ci potete dire al riguardo?*"

Ulteriore conferma della assoluta identità di argomentazioni e della perfetta sovrapponibilità di affermazioni tra l'intervista di DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi trattati nel corso della riunione, deriva dalle deposizioni testimoniali di coloro che parteciparono alla riunione del 31.3.09 ed ebbero modo di assistere di persona allo svolgimento dei lavori e di udire le affermazioni dei presenti.

L'assessore regionale alla Protezione Civile Daniela Stati, all'udienza del 7.12.11, ha riferito di aver udito che, durante la riunione, uno dei membri della Commissione aveva richiamato l'attenzione sul concetto di "scarico di energia" e sui suoi effetti.

La teste Stati ricordava senza tentennamenti di aver udito la trattazione di tale tema, anche se, in sede di dibattimento, a distanza di due anni e mezzo dai fatti, non riusciva a rammentare chi avesse affrontato specificamente la questione:

Testimone, Stati D. – "*Mi ricordo bene che venne detto, ma non mi ricordo da chi, che queste piccole scosse che si avvertivano erano scosse che comunque scaricavano il terreno da una energia e che questo poteva essere considerato uno sciame sismico, una serie di sequenze che avvenivano una dietro l'altra, ma che non erano segni premonitori di una grande scossa*".

Il teste Del Pinto Christian, geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, all'udienza del 7.12.11, ha riferito di aver udito che, durante la riunione, l'attività sismica in corso venne definita "*normale*", esattamente negli stessi termini con i quali l'aveva definita il prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno ("*fenomenologia normale*").

Del Pinto, inoltre, ha riferito di aver udito che, durante la riunione, venne affermato che vi erano poche probabilità che, nello sciame sismico in corso,

potessero registrarsi scosse di magnitudo maggiore rispetto alla media già registrata e che, al massimo, le eventuali scosse future avrebbero potuto essere di magnitudo prossima a quella di 4.1 del 30.3.09:

Testimone Del Pinto C. – *"Si parlò dello sciame, che fu detto che era difficile che ci sarebbero stati eventi superiori a 4.0, cioè come se il terremoto del giorno prima fosse ormai il massimo a cui … nel contesto diciamo sismico dello sciame il massimo che si poteva raggiungere o comunque si aspettavano eventi grossomodo intorno a 4.0 ma non di certo più forti"*.

Tali affermazioni, pienamente sovrapponibili a quelle rese dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno, trovano conferma, come già detto, anche nella testimonianza di Salvatori Lorella e nella bozza di verbale della riunione dalla medesima predisposta, dove, a pag. 3, risulta riportato un intervento del prof. BARBERI che si conclude con la seguente frase:

"*gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca*".

Braga Gianluca, Vice Prefetto Aggiunto presso la Prefettura di L'Aquila, preposto nel 2009 all'area Protezione Civile, sentito all'udienza del 7.12.11, ha ricordato di aver udito, durante la riunione, l'affermazione del prof. DOLCE riportata nella parte finale del verbale secondo cui:

"*Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul* ***tipo e entità del danneggiamento*** *che terremoti di questo tipo* ***possono procurare****. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi,* ***il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali*** *e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi*

agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie".

Il medesimo teste Braga, inoltre, ha riferito che le indicazioni sul tipo, sull'entità del danneggiamento, e sulla vulnerabilità degli edifici non avevano mero valore ricognitivo ma esprimevano una previsione, uno scenario di evento futuro. Rispondendo nel controesame a specifica domanda dell'avv. Dinacci, difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINS, Braga ha affermato:

Avv. Difensore, Dinacci - *Scusi Dottore buongiorno. Lei prima ha riferito una frase del Professor Dolce, in particolare nel momento in cui avrebbe detto che all'epoca c'era il rischio di distacco cornicioni per intenderci in senso lato.*
Testimone Braga G. - *Non ho detto che era il Professor Dolce.*
Avv. Difensore, Dinacci - *Non l'ha detto. Quindi...*
Testimone Braga G. - *Ho detto che fu richiamata l'attenzione.*
Avv. Difensore, Dinacci - *Ha richiamato l'attenzione. Non si ricorda se era il Professor Dolce.* ***Questa affermazione era un'affermazione contestualizzata al momento in cui veniva fatta?***
Testimone Braga G. - *Ovvero?*
Avv. Difensore, Dinacci - Ovvero chi ha fatto questa affermazione la poneva al momento in cui veniva fatta come previsione?
Testimone Braga G. - Guardi questa affermazione, io l'ho intesa come un possibile scenario di evento*.*
Avv. Difensore, Dinacci - Come un possibile senario di evento.
Testimone Braga G. - E di danno conseguente all'evento.
Avv. Difensore, Dinacci - Conseguente. Ma all'evento che si erano verificati fino a quel giorno?

Testimone Braga G. - No, all'evento che avrebbe potuto verificarsi.

Avv. Difensore, Dinacci - Successivamente.

Testimone Braga G. - Sì.

Le affermazioni "*fenomenologia senz'altro normale*" e "*situazione favorevole*" pronunciate dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista a TV Uno hanno la medesima qualità e rientrano nel medesimo *continuum* logico – argomentativo delle affermazioni del prof. BARBERI, riferite da Salvatori Lorella e riportate nella bozza di verbale della riunione, secondo cui "*gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca*".

Ciò a ulteriore conferma della bontà di quanto riferito dal Vice Prefetto Braga Gianluca, secondo cui tali le indicazioni fornite dagli imputati nel corso della riunione erano volte a definire uno "*scenario di evento*" proiettato al futuro.

L'interpretazione "autentica" della piena corrispondenza tra il contenuto dell'intervista resa a TV Uno e i temi della riunione proviene, comunque, dal diretto interessato: è stato lo stesso prof. DE BERNARDINIS, infatti, a chiarire, nel corso dell'esame del 30.5.12, di non ravvisare alcuna dissonanza, alcun contrasto tra le parole da lui pronunciate nell'intervista a TV Uno e le argomentazioni scientifiche analizzate durante la riunione:

"Nella riunione mi è stato confermato che era molto improbabile fondamentalmente che lo sciame evolvesse in un evento forte*, e io l'ho detto,* ***che crescesse la magnitudo*** *e io l'ho detto, che era esattamente quello che avevo prima …"*

*"**P.M.:** Lei ha spiegato il significato dell'aggettivo **favorevole**, quindi io vorrei sapere se conferma quelle valutazioni anche dopo aver sentito le cose che hanno detto gli scienziati durante la riunione.*

***DE BERNARDINIS: la mia valutazione operativa è rimasta la stessa**."*

*"**P.M.:** Ma **le parole della Commissione** dunque erano dissonanti rispetto al contenuto dell'intervista?*

***DE BERNARDINIS: non le ho trovate dissonanti, le ho trovate confermanti** una serie di scenari."*

Le parole pronunciate dal prof. DE BERNARDINIS nel corso dell'intervista a TV Uno costituivano, dunque, tutt'altro che l'opinione personale dell'intervistato.

L'evidente circolarità di contenuti tra l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, la piena sovrapponibilità dei concetti, delle argomentazioni e delle indicazioni fornite, rendono pienamente condivisibile le conclusioni esposte dal P.M. in sede di requisitoria: le affermazioni di DE BERNARDINIS altro non sono se non il manifesto dell'esito della riunione.

L'assoluta identità di argomentazioni, la perfetta sovrapponibilità di affermazioni, la circolarità di contenuti tra l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, da un lato, e la totale assenza di attitudine ingannatoria nelle modalità di pubblicazione e di trasmissione del contenuto dell'intervista, dall'altro, consentono di escludere che il ruolo della stampa e degli organi di

informazione abbia avuto un effetto distorsivo rispetto al contenuto della riunione del 31.3.09.

5.9.2 Il ruolo svolto nella vicenda in esame dalla stampa e dai mezzi di informazione.

Il secondo argomento utilizzato dai difensori degli imputati per negare la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la decisione delle vittime di rimanere in casa e per riferire, al contrario, tale decisione all'influenza distorsiva e determinante della stampa, si basa sulla seguente osservazione: la stampa e gli organi di informazione avrebbero divulgato non correttamente gli esiti scientifici della riunione del 31.3.09, connotandoli (attraverso modalità espositive, tecniche riproduttive ed estrapolazioni di singole frasi) di un significato e di una valenza rassicurante che essi, invero, non avevano.

Tale argomentazione è stata anche oggetto di deposizione testimoniale da parte del teste Gabrielli Franco il quale, all'udienza del 18.4.12, ha osservato come, nella vicenda in esame, la stampa e gli organi di informazione avrebbero attribuito a "indicazioni scientifiche neutre" una valenza rassicurante.

L'argomento è stato affrontato dal testimone in termini generali ed in relazione alla sua esperienza di Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Il dott. Gabrielli ha voluto fornire alcuni esempi di non corretta veicolazione delle informazioni, evidenziando come, anche quando l'emittente (il Dipartimento della Protezione Civile) decida di effettuare una conferenza stampa e di diramare dei bollettini, la diffusione delle informazioni prende tante direzioni quanti sono i mezzi di veicolazione ("*ognuno ha riposto come ha ritenuto più opportuno*").

Il dott. Gabrielli ha detto:

Avv. Difensore, Dinacci - *Con riferimento a questo suo incarico che ha assunto da novembre, e riguardo specificamente agli sciami sismici, lei ha avuto modo di verificare come la stampa in qualche modo rispondeva alle comunicazioni che in qualche modo venivano emanate?*

Testimone, Gabrielli F. - *Il problema della corretta veicolazione delle informazioni in senso assoluto è una delle cose più complicate che ho vissuto in questo periodo di gestione del dipartimento. L'ho vissuta... ricordo su tutte la gestione del rientro non controllato del satellite Nasa, allorquando addirittura feci una conferenza stampa per spiegare quelli che dovevano essere i comportamenti, la veicolazione dell'informazione; abbiamo emesso bollettini ogni due ore per fare capire la... E ognuno ha risposto come ha ritenuto più opportuno, nonostante vi fosse una pressante... parliamo peraltro di una vicenda nella quale, anche se in termini probabilistici, c'era una prevedibilità di evento, peraltro riconosciuto livello internazionale. E purtroppo la veicolazione di questa informazione è stata la più disparata.*

Il teste Gabrielli ha portato l'esempio del naufragio della nave Concordia ed ha riferito che, essendo stato nominato Commissario ed avendo riscontrato una "*polifonia di informazione*", aveva stabilito di fornire di persona tutte le informazioni in un'unica conferenza stampa giornaliera. Secondo Gabrielli anche in tal caso, e nonostante l'unicità della "*stazione trasmittente*", l'informazione sarebbe stata distorta, in quanto la veicolazione all'opinione pubblica sarebbe stata orientata da interessi diversi dalla volontà meramente informativa di chi aveva reso le dichiarazioni.

Gabrielli, rispondendo alle domande del P.M., ha detto testualmente:

Pubblico Ministero, dott.ssa D'Avolio – *Tra i compiti rimessi alla Protezione Civile vi è anche quello, ai sensi della legge 401 del 2001, di informare le popolazioni interessate. Lei ha parlato delle difficoltà di veicolare le informazioni. Come superate, se*

la superate, questa...? Cioè, come ritenete di potere fornire alla popolazione le comunicazioni, le informazioni necessarie in relazione, come non caso di specie, a un evento sismico?

Testimone, Gabrielli F. - *Io ho cercato, forse non ci sono riuscito, proprio a trasmetterle la difficoltà oggettiva. Io ho fatto prima l'esempio del rientro nel controllato del satellite. Ancora in maniera più eclatante le posso fare l'esempio della Concordia, dove io sono diventato commissario. A un certo punto ho notato che vi era una polifonia di informazione. Il giorno in cui sono arrivato ho detto: "Benissimo, le informazioni le do solo io. Le do solo io in un'unica conferenza stampa giornaliera, conferenza stampa di dettaglio".*

Io le posso assicurare che se andassimo a fare la verifica di quello che io ho detto, peraltro assolutamente iper registrato, e le rese che soprattutto i giornali locali, con riferimento a quelli che erano gli interessi locali... nel caso in ispecie: "Bomba ecologica, disastro ecologico..."... perché ognuno, nonostante io mi fossi espresso in maniera... non dico chiara, perché quello poi è sempre un limite riferito alla stazione trasmittente, ma nella possibilità di interloquire in maniera anche approfondita e diffusa, gli esiti... al punto tale che io, scimmiottando gli esperti, dico sempre che la veicolazione dell'informazione produce non effetti certi, ma certi effetti. E soprattutto i certi effetti molto spesso sono confliggenti con quelli che sono gli interessi di... o se non gli interessi, la volontà di chi li emana.

E questo... non volendo entrare nel merito di ciò che è processo, ma per l'esperienza che io ho di questa grandissima difficoltà, in sostanza potremmo dire che le cose vengono veicolate non per come sono ma per come interessano.

Il dott. Gabrielli, dunque, ha posto in termini generali il problema della distorsione del messaggio istituzionale, anche se proveniente da un'unica "*stazione trasmittente*", ed ha collegato tale fenomeno alla interposizione dei mezzi di informazione tra il soggetto trasmittente e l'opinione pubblica. Solo la

veicolazione dell'informazione in maniera diretta ed attraverso comunicati stampa garantirebbe, ad avviso del testimone, la corrispondenza del messaggio trasmesso con quello ricevuto:

Pubblico Ministero, dott.ssa D'Avolio *– Quindi possiamo dire che solo i comunicati stampa riportano fedelmente quello che è il pensiero della Protezione Civile, e non quello che riportano i giornali, mi sembra che lei voglia dire, vero?*
Testimone, Gabrielli F. *- Ha colto la mia...*

Il tema posto dal dott. Gabrielli è di sicuro interesse e, in termini generali ed astratti, le valutazioni proposte sono condivisibili.

Il materiale probatorio formatosi in dibattimento, tuttavia, consente di affermare che, nel caso di specie, la stampa e gli organi di informazione non hanno affatto divulgato in modo non corretto gli esiti della riunione del 31.3.09 e non hanno per nulla conferito, autonomamente, al messaggio in questione una valenza rassicurante che esso non aveva.

Paradigmatica, in tal senso, è la testimonianza di Parisse Giustino[125], vice capo redattore proprio del quotidiano "Il Centro" richiamato dal dott. Gabrielli, scampato miracolosamente al crollo della propria casa di via degli Oppieti di Onna nella quale, nella tragica notte del terremoto, persero la vita i figli Domenico e Maria Paola.
Parisse Giustino, sentito quale testimone nel corso dell'udienza del 26.11.11, ha parlato nella veste:

[125] La testimonianza di Parisse Giustino è stata analizzata approfonditamente al paragrafo 5.5.8.

- ✓ di giornalista che si era occupato per Il Centro dello sciame sismico che aveva investito L'Aquila sin dall'inizio; che la sera del 31.3.09 aveva tenuto aperta la pagina della cronaca sul terremoto fino a quando non giunsero in redazione le notizie sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ di cittadino che, la sera del 31.3.09, concluso il suo lavoro in redazione sulla riunione della Commissione Grandi Rischi, tornò a casa rassicurato;
- ✓ di marito che, la sera del 31.3.09, tornato a casa, rassicurò la moglie;
- ✓ di padre e capofamiglia che, dopo il 31.3.09, decise di abbandonare le consolidate abitudini di prudenza secondo cui, di fronte a significative scosse di terremoto, si usciva immediatamente e si rimaneva all'esterno fino all'esaurimento delle repliche;
- ✓ di padre che, la sera del 5.4.09 ricordò espressamente con la moglie ed i figli le parole degli esperti e che, dopo la scossa delle 00.39, rimboccò le coperte alla figlia nel letto, consegnando il sonno di Maria Paola alle parole rassicuranti degli imputati.

Accogliendo l'argomentazione dei difensori degli imputati, dovrebbe concludersi che Parisse Giustino è stato il paradosso di sé stesso.

Nell'operazione giornalistica di presunta distorsione delle notizie, l'articolo pubblicato il 1.4.09 sul quotidiano "Il Centro" sarebbe stato l'esempio più eclatante, attesa la *"gravissima scorrettezza professionale"* consistente nell'aver attribuito *"quelle dichiarazioni all'esito della Commissione Grandi Rischi, e non, come invece correttamente doveva essere riportato, all'inizio della Commissione"*, dalla quale sarebbe derivato *"un effetto perverso"* in termini di comunicazione.

Il giornalista Parisse, dunque, si sarebbe comportato scorrettamente ed avrebbe concorso nella divulgazione distorta degli esiti scientifici della riunione del 31.3.09, connotandoli di un significato e di una valenza rassicurante che essi, invero, non avevano.

Ma il cittadino Parisse la sera del 31.3.09 è tornato a casa rassicurato.

Il marito Parisse ha rassicurato la moglie.

Il capofamiglia Parisse ha abbandonato le consolidate abitudini di prudenza e ha smesso di uscire di casa dopo ogni scossa significativa in attesa dell'esaurimento delle repliche.

Il padre Parisse dopo la scossa delle ore 00.39 ha rimboccato le coperte alla figlia e si è messo a dormire accanto a sua moglie.

L'inconciliabilità dei ruoli assunti rende evidente l'infondatezza dell'argomentazione difensiva.

L'utilizzo di affermazioni dall'indubitabile valenza rassicuratoria o minimizzante quali:

"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento";

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore";

*"si colloca diciamo in una **fenomenologia senz'altro normale** dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia";*

*"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e **perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture**, **c'è quindi da attendersi danni alle strutture** più sensibili alle accelerazioni quali quelle **a comportamento fragile**";*

*"il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. **In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. DOLCE evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali** e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie";*

"non c'è un pericolo……., quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni";

"la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo";

"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile";

"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta."

"Studiamo con molta attenzione l'Abruzzo e lo stato delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe";

"A me preoccupano di più quegli eventi che non hanno questi precursori";

"Gli spostamenti spettrali sono più coerenti con le scosse e nessun ingegnere sismico si preoccupa di tale dato in quanto lo stesso è ininfluente ai fini della stabilità di una struttura. La percettibilità umana è molto forte. Quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni";

"Escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi";

"Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.)";

"Questa sequenza sismica non preannuncia niente"

non è opera di libera reinterpretazione distorsiva degli organi di stampa. Si tratta delle parole degli imputati che gli organi di informazione riprendevano e divulgavano senza nulla aggiungere e senza nulla togliere.

Lo stesso verbo "rassicurare", collegato alla valenza dell'esito della riunione, non è di matrice giornalistica, bensì trae origine dalle tracce documentali del contenuto della riunione del 31.3.09.
La bozza di verbale prodotta dai difensori degli imputati e che ha costituito l'oggetto della deposizione del teste della difesa Salvatori Lorella, si conclude con il seguente ringraziamento:

"Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a ***rassicurare la popolazione*** *attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa"*

che l'assessore Stati rivolgeva agli imputati e che costituiva il viatico della conferenza stampa alla quale parteciparono BARBERI e DE BERNARDINIS.

A corollario si precisa che la finalità rassicuratoria era uno specifico intendimento della riunione: "*operazione mediatica*" per "*tranquillizzare la gente*", come aveva esplicitato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Proprio in ossequio a tale intendimento a L'Aquila, il 31.3.09, l'aspetto comunicativo non venne lasciato al caso ma fu curato nei dettagli e venne attuato attraverso più fasi ed in modo articolato. Ciò in quanto l'efficacia della comunicazione non si esaurisce nella fase della formazione del contenuto informativo, ma si perfeziona e trova compimento nella percezione del soggetto destinatario.
In attuazione della prefissata strategia comunicativa, il prof. DE BERNARDINIS si presentò a L'Aquila, quale delegato del capo del Dipartimento della Protezione Civile, accompagnato da un ufficio stampa e di segreteria che provvide a prendere contatti con i giornalisti presenti già prima dell'arrivo dei componenti della Commissione, prese appunti analitici durante il corso della riunione e, subito dopo la riunione, "*gestì*" la conferenza stampa.

In attuazione della prefissata strategia comunicativa, la riunione si tenne praticamente a porte aperte, con il coinvolgimento delle autorità locali di Protezione Civile che dovevano ascoltare e riferire alla popolazione interessata. Ciò allo scopo di agevolare il più possibile la diretta conoscenza e la fruizione pubblica degli esiti della riunione. In tal modo ogni fase della riunione, ogni argomento, veniva di fatto reso immediatamente pubblico, senza filtri e senza intermediari.

In tale visione, proprio in considerazione dell'estrema importanza conferita all'aspetto comunicativo, se dopo la riunione del 31.3.09 la stampa non avesse veicolato le informazioni in modo fedele e conforme ai contenuti ed agli intendimenti, la struttura organizzativa predisposta sarebbe intervenuta per provvedere ad eventuali correzioni, precisazioni, integrazioni o smentite.
L'assenza di correzioni, precisazioni, integrazioni o smentite al contenuto informativo divulgato dalla stampa fornisce una chiara conferma della coincidenza tra l'informazione fornita dagli imputati e la comunicazione veicolata.

E' stato, del resto, lo stesso dott. Bertolaso, nel corso della sua deposizione in dibattimento, a ricordare che:

- ✓ subito dopo la conclusione della riunione BARBERI e DE BERNARDINIS lo chiamarono al telefono per fargli un breve resoconto di quanto era stato detto nel corso dei lavori;
- ✓ DE BERNARDINIS, nei giorni successivi, gli fece un più approfondito "*briefing verbale su quello che era stato l'esito della riunione*";
- ✓ nei giorni successivi l'ufficio gli predispose un'analitica rassegna stampa.

Il dott. Bertolaso ha chiarito in dibattimento che, dopo aver avuto dagli stessi imputati BARBERI e DE BERNARDINIS un analitico e completo resoconto di quanto accaduto in sede di riunione e dopo essersi documentato sulla divulgazione dei contenuti della riunione, non riscontrò alcuna scorrettezza nella veicolazione delle informazioni e nessuna discrasia tra quanto detto nel corso della riunione e quanto riportato dagli organi di informazione.

Giudice - *Va bene! E per quanto riguarda, invece l'aspetto comunicativo del messaggio dell'esito della riunione. Lei lo ha ritenuto comunicato correttamente. Cioè, lei ha avuto modo di apprendere dai media, dalle testate giornalistiche, dai telegiornali anche l'esito di questa riunione; oltre che direttamente dai protagonisti. Ha avuto modo di riscontrare…, le sto chiedendo un giudizio, se la comunicazione è stata corretta rispetto all'esito della riunione, o se c'è stata una comunicazione eccessivamente semplificata, riduttiva, o al contrario.*

Avv. Difensore *– Che resti a verbale. È una domanda molto generica, perché bisogna spiegare quali specifiche comunicazioni.*

Giudice - *Devo fare un passo indietro allora!*

Avv. Difensore *– La comunicazione è una cosa così vasta, e così indeterminata che…*

Giudice - *Ho saltato almeno una o due domande. Oltre al resoconto che le hanno fatto Barberi e De Bernadinis, lei ha avuto modo di sentire trasmissioni televisive, telegiornali e quant'altro, leggere i giornali che riportavano l'esito della Commissione Grandi Rischi?*

Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - *Immediatamente dopo la riunione, nei giorni successivi non ho visto le televisione, perché purtroppo per il lavoro che facevo la televisione potevano vederla circa verso le tre di notte, e preferivo a quel momento andare a riposare! Ho letto alcuni articoli di stampa; rassegne stampa, perché ovviamente il dipartimento ogni giorno produceva la rassegna stampa; e da quello che ho visto sulla stampa mi sembrava che fosse…*

Giudice - *Trovava corrispondenza, perfetto.*

Si ritiene dunque che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come, nella vicenda in esame, la stampa e, più in generale gli organi di informazione, hanno semplicemente divulgato l'esito della riunione del 31.3.09, veicolandolo in maniera diretta e senza filtri all'opinione pubblica interessata.

Nel caso di specie, la stampa altro non è stata che la cassa di risonanza dell'esito della riunione, a cui nulla ha aggiunto e nulla ha tolto.

5.9.3 La comunicazione antecedente al 31.3.09.

Sempre in riferimento al ruolo svolto dalla stampa e dai mezzi di informazione nella vicenda in esame, i difensori degli imputati hanno formulato ulteriori osservazioni tese a sottolineare l'influenza distorsiva degli organi di informazione. Ciò allo scopo di dimostrare l'insussistenza del nesso cauale tra la condotta degli imputati e la scelta delle vittime di rimanere in casa la notte del terremoto.

Per sostenere tale assunto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale i predetti difensori hanno fatto spesso riferimento, dandone talora testuale lettura, a titoli ed articoli dei quotidiani locali che riportavano notizie rassicuranti sui prevedibili sviluppi dello sciame sismico, pubblicati, anche con enfasi, nelle settimane e nei mesi antecedenti alla riunione del 31.3.09.

La circostanza storica della pubblicazione degli articoli di giornale prima del 31.3.09 con notizie ed affermazioni rassicuranti sullo sciame sismico, indicata dai difensori, è vera, come dimostra la rassegna dei quotidiani locali (Il Centro,

Il Messaggero cronaca di L'Aquila, Il Tempo cronaca di L'Aquila) pubblicati a partire dal dicembre 2008 fino al 31.3.09 di seguito riportata:[126]

- ✓ **15.12.08**: *nessun allarme……..gli eventi sismici sono dovuti a fenomeni di assestamento;*
- ✓ **24.1.09**: *una situazione che gli esperti definiscono assolutamente non allarmante;*
- ✓ **2.2.09**: *Gli esperti: eventi normali, nessuna preoccupazione … Una terra ballerina, dove sequenze come queste vengono messe nel conto e dunque non costituiscono un'anomalia. Di questo si dicono certi gli esperti che lavorano all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo i quali "non c'è nulla di allarmante in questo sciame sismico. […] Ogni dieci-venti anni si registrano questi sciami che non possono essere interpretati come un particolare segnale di rischio.[…] Stiamo parlando di un territorio a rischio, dove in passato ci sono stati anche grandi eventi tellurici, ma non sono questi sciami a spaventarci. E lo dico anche se sui terremoti è impossibile fare previsioni*" (dichiarazioni attribuite al dott. Gianluca Valensise, dirigente dell'I.N.G.V.);
- ✓ **14.2.09**: *Sommovimenti normali, non c'è allarme. Il sismologo: è un'attività che non desta preoccupazione … "Si tratta di eventi del tutto normali che non devono allarmare". La rassicurazione in relazione al terremoto di ieri mattina … arriva dal sismologo Salvatore Stramondo, uno degli esperti che operano nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. "E' un fenomeno dall'intensità molto bassa", commenta il sismologo, "di quelli che segnaliamo alla Protezione Civile per via di un protocollo ma che non possono avere nessuna ripercussione. Il fatto che da diversi giorni ci siano piccole scosse di terremoto" … "vuol dire solo che si tratta di una normale attività sismica …" Gli esperti, inoltre, hanno sempre ribadito che i grandi terremoti non sono prevedibili e che, inoltre, il ripetersi di scosse con una certa frequenza non è assolutamente una avvisaglia di fenomeni di*

[126] Una rassegna stampa del periodo in esame è stata prodotta dal P.M. al documento L e dalla difesa del prof. CALVI (avv. Alessandra Stefàno).

maggior rilievo». (dichiarazioni attribuite al dott. Salvatore Stramondo, ricercatore dell'I.N.G.V.);

- ✓ **16.2.09**: *gli esperti ritengono che questi fenomeni, per quanto ripetuti, non siano da individuare come avvertimenti di prossime scosse di maggior rilievo e allarme*;
- ✓ **17.2.09**: *nessun allarme da parte degli esperti che sembra siano riconducibili ad una normale attività sismica;*
- ✓ **18.2.09**: "*Dal punto di vista tecnico … queste scosse non destano preoccupazione. Anzi, meglio piccoli e tanti movimenti, che uno grande e secco, che crea danni notevoli, anche distruzione e morte. Queste sequenze così lunghe in un certo senso dovrebbero tranquillizzare perché vuol dire che l'energia del sottosuolo viene rilasciata diluita nel tempo. Questo però non esclude che ci possa essere anche una scossa forte*" (dichiarazioni attribuite alla dott.ssa Concetta Nostro, ricercatrice dell'I.N.G.V.);
- ✓ **14.3.09**: "*Si tratta di un evento che rientra nella normalità. Se le magnitudo fossero più alte, anche di 3.5, il concetto non cambierebbe: uno sciame, qualunque sia e di qualunque durata, non è mai, e sottolineo mai, precursore di grandi eventi sismici. Uno sciame di questo tipo in atto all'Aquila, non aumenta e non diminuisce la probabilità di avere un forte terremoto. Qualsiasi discorso, attualmente, che collega uno sciame a un evento importante, non ha validità scientifica. Se tra due giorni si dovesse verificare una scossa violente, non sarebbe in nessun modo ricollegabile con lo sciame … Quindi non è lo sciame o la sequenza che ci deve allarmare, ma dobbiamo preoccuparci se viviamo in zone sicure o no, sia per le abitazioni, che per gli edifici, come le scuole*" (dichiarazioni attribuite al dott. Giulio Selvaggi, direttore del Dipartimento del Centro Nazionale Terremoti dell'I.N.G.V.);
- ✓ **17.3.09**: «*La zona dell'Aquilano e dell'Appennino centrale in genere, è di frequente interessata da eventi sismici di basso grado dovuti a fenomeni di assestamento. Quello di ieri non si discosta dai precedenti, spesso neanche avvertiti*».

- ✓ **30.3.09**: *I terremoti che si registrano nella provincia dell'Aquila da ormai due mesi sono il risultato di un graduale rilascio di energia da parte della faglia. ""E' un fenomeno di rilascio di stress frammentato", spiega Valerio De Rubeis, ricercatore dell'I.N.G.V.*
- ✓ **31.3.09**: "*L'Aumento di intensità è normale……. nulla di anomalo, sono solo fratture della crosta terrestre…….si tratta di una situazione del tutto normale, per una zona a rischio sismico come quella della catena appenninica……lo sciame sismico non è negativo*" (dichiarazioni attribuite al dott. Massimo Di Bona, funzionario dell'I.N.G.V.).

Su tali basi l'avv. Dinacci, difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS, ha evidenziato[127] che le informazioni rassicuranti diffuse dai *media* prima del 31.3.09 avevano un contenuto analogo, se non identico, a quanto contestato agli imputati. Tali informazioni, ad avviso del difensore, "*provenivano da esperti del settore, erano rassicuranti con riferimento al rapporto sciame sismico – possibilità di una forte scossa*" ed erano "*praticamente sovrapponibili a quelle di cui al capo di imputazione*".

Ad avviso dei difensori tale circostanza sarebbe idonea ad escludere, nel caso di specie, il nesso causale: la decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, infatti, non sarebbe riconducibile in termini di certezza ed in via esclusiva alla condotta degli imputati, poiché le medesime informazioni erano già state fornite, in termini ampiamente ed inequivocabilmente rassicuranti, dai mezzi di informazione in epoca precedente al 31.3.09. Se proprio di rassicurazione vuol parlarsi, la fonte non sarebbe la condotta degli imputati, ma gli articoli di stampa sopra esaminati: essi avrebbero influito autonomamente ed indipendentemente dalla condotta degli imputati sul processo volitivo dei singoli.

[127] Il riferimento è a pag. 249 e ss. della memoria difensiva depositata in sede di discussione.

Tale argomentazione, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, appare infondata, poiché gli articoli in questione sono stati del tutto irrilevanti nella formazione del processo volitivo delle vittime.
Ciò per almeno tre ordini di motivi.

In primo luogo è da rilevare che, contestualmente alla pubblicazione di tali notizie rassicuranti, i medesimi quotidiani contenevano affermazioni di segno diametralmente opposto. Vi erano, infatti, indicazioni rassicuranti e contemporaneamente indicazioni di tenore allarmistico.
A conferma di quanto detto, dopo aver riportato la rassegna dei quotidiani locali (Il Centro, Il Messaggero cronaca di L'Aquila, Il Tempo cronaca di L'Aquila) pubblicati a partire dal dicembre 2008 fino al 31.3.09 contenenti indicazioni rassicuranti, si riportano ora, di seguito, articoli estrapolati dagli stessi quotidiani e pubblicati nello stesso periodo contenenti indicazioni allarmistiche:

- ✓ **19.1.09:** *Un'altra scossa di terremoto. L'Abruzzo ha una percentuale di rischio sismico di 56, la più alta d'Italia;*
- ✓ **14.2.09**: *Scossa di terremoto, sgomberate le scuole*;
- ✓ **18.2.09**: *Altre tre scosse di terremoto, epicentro Roio … Tre scosse soltanto nella giornata di ieri … e ieri è stato raggiunto il massimo della magnitudo, finora, con 2.6 … lo sciame sismico è attivo dalla metà di dicembre e sta creando un po' di preoccupazione tra i residenti dell'Aquila, memori delle tragedie provocate dai terremoti nei secoli, l'ultimo dei quali nel 1915*;
- ✓ **18.2.09**: *Brevetto di Giuliani. "Con il radon si prevedono le scosse … Nell'ultimo mese le scosse avvertite nell'Aquilano sono state puntualmente previste nelle stazioni da me gestite"* (dichiarazione attribuita al tecnico Giuliani);

- ✓ **19.2.09:** *ieri non c'è stata nessuna scossa significativa, smentendo quindi le "previsioni"di Giuliani*;
- ✓ **13.3.09:** *Terremoto di notte sveglia mezza città … Un po' di apprensione nella popolazione c'è, visto che gli esperti segnalano che "spesso, ma non sempre, un terremoto di una certa intensità è preceduto da piccoli sommovimenti detti microscosse"*;
- ✓ **14.3.09**: *Paura in città: la terra trema 3 volte in un giorno. In tutto, come riportiamo in tabella, in questi tre mesi ci sono stati 160 eventi sismici in totale, registrati dall'I..N.G.V. di Roma, di cui 22 avvertiti nitidamente dalla popolazione … A scopo precauzionale, proprio per evitare noie con la giustizia, il tecnico di ricerca Giocchino Giuliani – che aveva detto di poter prevenire i terremoti con il gas radon, teoria, però, che non ha nessun riscontro scientifico al momento -, ha oscurato il suo sito internet, al quale si può accedere solo con una password*;
- ✓ **14.3.09**: *C'è chi ipotizza che uno sciame così sia precursore di un sisma importante; c'è chi si appella alla "legge" dei trecento anni dell'Aquila (terremoti catastrofici nel '400, '700 e, ora, in teoria, toccherebbe al 2000, anche se potrebbe essere preso per buono quello del 1915);*
- ✓ **15.3.09:** *Sotto il monte Urano la faglia non dorme. La frattura della crosta terrestre che si credeva silente è attiva: una situazione che può creare terremoti … Faglia che, "per la sua lunghezza . precisa telefonicamente Fabrizio Galadini – potrebbe essere potenzialmente responsabile di terremoti di magnitudo tra 6,5 e 7 della Scala Richter."*

La lettura dei quotidiani locali a partire dal dicembre 2008 fino al marzo 2009, dunque, evidenzia non tanto un alternarsi quanto piuttosto una compresenza di notizie ed affermazioni rassicuranti e di notizie ed affermazioni allarmistiche sul fenomeno in corso.

Avevano un contenuto indubbiamente allarmistico le notizie concernenti le previsioni formulate dal ricercatore locale Giuliani basate sull'analisi del gas radon di superficie.
Aveva un tenore sicuramente allarmistico il quotidiano aggiornamento, evidenziato fin dai titoli, dell'elenco delle scosse registrate che giorno per giorno si arricchiva per numero e per picco di magnitudo raggiunto.

Si osserva che, contrariamente all'intendimento dei difensori, la commistione di notizie di tenore e contenuto diverso, piuttosto che rassicurare, aveva contribuito ad alimentare la preoccupazione e l'incertezza.
Lo stesso dott. Bertolaso nella deposizione resa all'udienza del 15.2.12, come si è visto analizzando le finalità della riunione del 31.3.09[128], ha chiarito che alla base della convocazione a L'Aquila della Commissione Grandi Rischi vi fu la situazione di profonda incertezza nella quale si trovava la popolazione aquilana a causa dello sciame sismico che era in corso da diversi mesi ("*una diffusa situazione di preoccupazione, di disagio, sicuramente in alcuni casi anche di panico*") ed a causa della contemporanea diffusione di notizie allarmistiche e di notizie rassicuranti provenienti non solo dagli organi di informazione (e da singoli ricercatori o studiosi dell'I.N.G.V.) ma anche dalla Protezione Civile Regionale.

In secondo luogo si rileva che la scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09 aveva portato un elemento di allarmante novità nel quadro del fenomeno sismico in corso.
Con tale scossa, infatti, lo sciame aveva registrato un'improvvisa impennata di magnitudo. Per usare le parole pronunciate nel corso della sua deposizione

[128] Cfr. paragrafo 3.4.

testimoniale da Parisse Giustino[129], la scossa del 30.3.09 "*aveva un po' cambiato i termini della situazione*" ed aveva determinato il passaggio *"da una situazione di sciame sismico … ad una situazione che appariva più preoccupante*".

Le rassicurazioni sporadiche ed isolate provenienti da singoli studiosi o ricercatori dell'I.N.G.V. e pubblicate sui quotidiani locali nel corso dello sciame sismico, dunque, dopo la scossa pomeridiana del 30.3.09 non solo avevano perso di attualità ma erano anche state contraddette e smentite nei fatti dall'evoluzione del fenomeno.

Tale circostanza rende evidente la scarsa capacità di incidenza sul processo volitivo delle persone di rassicurazioni la cui fondatezza era stata palesemente smentita dalla scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09.

In terzo luogo è da rilevare che le vittime non avevano dato alcun peso alle dichiarazioni rassicuranti antecedenti alla riunione del 31.3.09.

Ciò sia a causa della compresenza di indicazioni allarmistiche di segno opposto sia per l'incertezza della fonte rassicurativa o per la sua scarsa autorevolezza. Come, infatti, emerge chiaramente dalla lettura delle testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime che hanno consentito di ricostruire i processi volitivi, in occasione di ogni significativa scossa le vittime, fino al 31.3.09, avevano modulato i propri comportamenti sempre sulla base delle consolidate abitudini di prudenza familiari, abbandonando i luoghi chiusi e rimanendo all'aperto, anche per ore, sia di giorno che di notte, fino all'esaurimento delle eventuali repliche.

Può dunque affermarsi con certezza, sulla base dei dati ricavabili dalle testimonianze, che sul processo volitivo delle vittime non aveva spiegato alcuna influenza il contenuto rassicurante degli articoli pubblicati dai quotidiani locali sopra trascritti.

[129] Parisse Giustino, capo servizio della redazione di L'Aquila del quotidiano Il Centro, è stato sentito come testimone all'udienza del 26.11.11.

Una chiara conferma della correttezza di tale osservazione viene fornita dal fatto che, in occasione della scossa pomeridiana del 30.3.09 di magnitudo 4.1, tutte le vittime di questo processo, nonostante le "informazioni rassicuranti" fino a quel momento ricevute, si portarono o rimasero all'aperto per diverse ore, in ossequio alle abitudini di cautela tradizionalmente seguite.

La pubblicazione di notizie "rassicuranti" nel periodo ricompreso tra dicembre 2008 ed il 30.3.09, dunque, non ha avuto alcuna influenza sui processi motivazionali la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 proprio:

- ✓ per la commistione quotidiana tra articoli di contenuto rassicurante e articoli di segno contrario;
- ✓ per l'evoluzione che in concreto lo sciame sismico aveva manifestato con la scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09 (che, nei fatti, appariva tutt'altro che rassicurante);
- ✓ per la condotta in concreto osservata dalle vittime che, fino al 30.3.09, in occasione di scosse significative, non avevano mai esitato a fuggire dai luoghi chiusi rimanendo all'aperto per diverse ore in ossequio alle consolidate abitudini prudenziali.

Appare, a questo punto, facile comprendere il motivo per il quale il contenuto rassicurante degli articoli di stampa pubblicati nel periodo ricompreso tra dicembre 2008 ed il 30.3.09 non spiegò alcuna influenza causale sui processi volitivi delle vittime e perché, di converso, le affermazioni di medesimo contenuto rassicurante promananti dagli imputati ebbero decisiva rilevanza.

Dal punto di vista dei contenuti, le indicazioni fornite dagli imputati nel corso della riunione del 31.3.09 non erano un inedito, non avevano apportato

significativi elementi di novità rispetto a valutazioni rassicuranti pubblicate sulla stampa nel periodo antecedente.
Ciò che differenzia, però, le indicazioni fornite dagli imputati nel corso della riunione del 31.3.09, da un lato, e le valutazioni rassicuranti pubblicate sulla stampa nel periodo antecedente, dall'altro, è la capacità di persuasione, ovvero la capacità di influenzare i percorsi volitivi delle vittime.

Tale capacità non derivava certo dall'originalità dei contenuti, quanto piuttosto dalla autorevolezza della fonte.
La riunione del 31.3.09 ha ufficializzato, stabilizzato e sacralizzato in forma istituzionale lo "sciame" disorganico e disordinato delle rassicurazioni (non altrettanto qualificate) che l'hanno preceduta.

Le modalità di convocazione della riunione, indetta d'urgenza e convocata non a Roma, sede istituzionale della Commissione, ma direttamente a L'Aquila conferivano indiscussa forza persuasiva alle parole degli imputati.
L'idea che lo Stato (il massimo organo scientifico consultivo e propositivo dello Stato) si riunisse d'urgenza a L'Aquila ha contribuito in misura essenziale e determinante all'innesco dei meccanismi di adesione totale e acritica a tutte le indicazioni fornite: la valutazione (diagnosi e prognosi) veniva espressa non occasionalmente ma all'esito di una riunione appositamente indetta e convocata sul posto.
Nei confronti di una popolazione provata da uno sciame sismico che durava da diversi mesi ed impaurita dall'improvviso incremento di magnitudo registratosi con la scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, indire d'urgenza una riunione a L'Aquila ha avuto lo stesso effetto di gettare un salvagente ad un naufrago.

Non è inutile ricordare poi che il capo servizio della redazione di L'Aquila del quotidiano Il Centro, Giustino Parisse, ha riferito in dibattimento che durante lo sciame sismico i giornalisti interpellavano quasi quotidianamente l'esperto di turno all'I.N.G.V. per un commento sulla singola scossa registrata.

Il 31.3.09, però, non è stata effettuata un'intervista telefonica al singolo esperto di turno dell'I.N.G.V. per un commento su un singolo evento ma è stata tenuta una apposita riunione, finalizzata espressamente, per usare le stesse parole riportate nel verbale ufficiale, ad "*esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi nel territorio della Provincia Aquilana*".

L'oggetto più ampio della valutazione effettuata (non incentrata su un singolo evento ma estesa all'analisi del rischio sismico in quel momento) ed il carattere collegiale della riunione, ha conferito indiscussa credibilità e massima autorevolezza alle conclusioni raggiunte.

Tale effetto, inoltre, è risultato ulteriormente amplificato dall'autorevolezza dei partecipanti alla riunione.

La popolazione, disorientata ed impaurita, aveva necessità di punti di riferimento scientificamente sicuri e si è affidata allo Stato, che si manifestava per mezzo dei suoi funzionari, depositari del massimo sapere scientifico nella materia in questione, i quali, dopo la scossa del 30.3.09, erano stati convocati d'urgenza sul posto "*per fornire tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica*".

L'informazione scientifica sul fenomeno in corso non veniva data dal ricercatore di turno dell'I.N.G.V., ma dalle "*massime autorità scientifiche del settore sismico*".

L'indiscussa autorevolezza dei partecipanti alla riunione del 31.3.09 è stato un fattore determinante della capacità persuasiva e della misura di penetrazione nella coscienza delle vittime. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, è emerso

che gli imputati venivano di volta in volta individuati nelle discussioni familiari con una serie di appellativi tra i quali si ricordano, ad esempio, i seguenti:

- ✓ *"i maggiori esperti mondiali"*[130];
- ✓ *"massimi esponenti … luminari … le persone che ne sanno più di tutti … estremamente capaci"*[131];
- ✓ *"persone esperte, ma esperte sul serio … luminari"*[132];
- ✓ *"se lo dice la Commissione Grandi Rischi, possiamo stare tranquilli … maggiore organo nazionale esperto della materia"*[133];
- ✓ *"i più grandi capoccioni"*[134];
- ✓ *"la massima espressione della scienza a livello italiano e non solo … professionisti di grandissimo livello"*[135];
- ✓ *"se c'è una riunione di questo livello … probabilmente c'è qualcosa che non va"*[136]

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, inoltre, è emersa la particolare autorevolezza che i ragazzi della Casa dello Studente riconoscevano agli imputati. In particolare Shain Hisham identificava la Commissione Grandi Rischi con l'equivalente struttura israeliana, denominata *Pekod Harof*, che in Israele si occupa della analisi di situazioni di rischio connesse non solo a fenomeni naturali ma anche a fatti umani (guerra e terrorismo), le cui preziose indicazioni contribuivano a salvare la vita delle persone.

La particolare capacità di persuasione fu inoltre favorita dal fatto che la riunione venne tenuta subito dopo la scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio

[130] Cfr. deposizione di Scimia Aldo.
[131] Cfr. deposizione di Fioravanti Guido.
[132] Cfr. deposizione di Liberati Riccardo.
[133] Cfr. deposizione di Visione Pier Paolo.
[134] Cfr. deposizione di Piccinini Maria Grazia.
[135] Cfr. deposizione di Cora Maurizio.
[136] Cfr. deposizione di Vittorini Vincenzo.

del 30.3.09 che, proprio per la sua intensità, costituiva motivo di maggiore incertezza.

Proprio il clima di preoccupazione e di attesa generato da tale evoluzione dello sciame sismico, incideva in misura determinante sulla predisposizione ad affidarsi al massimo organo scientifico dello Stato che si era riunito per un "*esame della fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi*", per una "*valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere*" e per "*fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo*"[137].

La capacità di persuasione e la particolare particolare potenza comunicativa scaturivano, infine, dall'esaltazione del rituale della riunione e dalla sua sacralità, attraverso una sapiente introduzione della notizia della convocazione ed attraverso una capillare diffusione del suo esito.

L'ufficialità del contesto, il prestigio e l'autorevolezza dei partecipanti hanno fornito il suggello di "verità ufficiale" all'analisi scaturita dalla riunione del 31.3.09.

Le considerazioni che precedono consentono di comprendere come non possano trovare applicazione al concreto caso di specie le argomentazioni sostenute dal prof. Cappa e dal prof. Smeraldi nella consulenza tecnica dagli stessi redatta nell'interesse dell'imputato CALVI.

In particolare il prof. Cappa[138], sentito in dibattimento, ha sostenuto che comportamenti istintivi ed atavici possono essere cambiati a seguito di informazioni, solo se tali informazioni sono caratterizzate da stabile continuità, da coerenza e da adesione di massa. Il consulente tecnico della difesa, in proposito, ha fatto l'esempio dei soggetti fumatori di sigarette, facendo notare

[137] Il riferimento è sempre ad espressioni contenute nel verbale ufficiale della riunione del 31.3.09.

[138] Il prof. Cappa è stato sentito in dibattimento all'udienza del 16.5.12.

come l'impatto delle informazioni sui rischi connessi al fumo "*comincia a vedersi adesso, dopo quaranta anni di campagna*". Sulla base di tale argomentazione le difese degli imputati hanno sostenuto che il messaggio della Comissione Grandi Rischi non avrebbe potuto svolgere alcuna incidenza sul processo volitivo delle vittime nel breve arco di tempo decorso dal 31.3.09 al 6.4.09.

Si osserva, preliminarmente, che l'esempio formulato dal prof. Cappa fornisce una conferma e non una negazione, su un piano astratto e generale, dell'influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento dei singoli, poiché dà atto della possibilità di incidenza (seppure dopo un apprezzabile arco di tempo) del messaggio istituzionale sulle volizioni individuali. Del resto lo stesso prof. Cappa, in dibattimento, ha affermato che negare, in radice e aprioristicamente, l'efficacia di tale comunicazione equivarrebbe a negare l'efficacia della cultura ("*negarlo sarebbe negare l'efficacia della cultura*").

La capacità di condizionamento del destinatario del messaggio, in ogni caso, non può essere desunta da osservazioni di carattere generale ma deve essere necessariamente esaminata e valutata in relazione al contesto spazio – temporale nel quale la comunicazione viene svolta e alla situazione concreta nella quale si trova il soggetto ricevente.
Per rimanere all'esempio del prof. Cappa è del tutto evidente che le osservazioni formulate sulla necessità di lunghe campagne informative per far smettere di fumare un apprezzabile numero di fumatori, pur condivisibili in generale, non sono di alcuna utilità per apprezzare l'efficacia condizionante del medesimo messaggio in relazione a singoli individui. E' del tutto evidente, infatti, che lo stesso messaggio avrà una capacità di condizionamento e di incisione sui processi volitivi del tutto differente se il singolo fumatore che riceve il messaggio è un soggetto in piena salute o, piuttosto, è un soggetto che

ha problemi respiratori: la sensibilità al messaggio istituzionale e la propensione ad abbandonare le abitudini pregresse sarà sicuramente maggiore nel secondo caso; la resistenza al messaggio istituzionale, la tendenza a conservare le abitudini pregresse sarà, invece, maggiore nel primo caso.

Nel caso di specie la popolazione aquilana che ha ricevuto il messaggio della Commissione Grandi Rischi, per la prolungata esposizione allo sciame sismico, per lo stato di allarme e di crescente preoccupazione nel quale viveva da mesi e che era stato ulteriormente alimentato dalla scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, era particolarmente sensibile al messaggio istituzionale e tendenzialmente propensa ad uniformare il proprio comportamento futuro alle indicazioni ricevute.

La valutazione in concreto della capacità di condizionamento del destinatario del messaggio, inoltre, impone di considerare anche la credibilità del soggetto emittente (proporzionalmente connessa all'autorevolezza riconosciutagli dal soggetto destinatario) e la forza con la quale il messaggio è stato trasmesso.
Nel caso in esame, come si è visto, tutte le vittime indicate nel capo di imputazione riponevano totale affidamento nella Commissione Grandi Rischi, della quale riconoscevano l'indiscussa autorevolezza, e la capacità di persuasione del messaggio trasmesso è stata ulteriormente accresciuta attraverso l'esaltazione del rituale riunione nei termini sopra esaminati.

L'insieme delle ragioni appena esposte consente di comprendere come gli effetti rassicuranti connessi alla condotta degli imputati siano stati in grado di incidere, in profondità, sui processi volitivi delle vittime condizionandone in misura determinante il comportamento la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

5.10 Casi di mancata individuazione del nesso causale.

Vengono esaminate, di seguito, le posizioni di quelle vittime della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 per le quali non si ravvisa la sussistenza del legame eziologico con la condotta oggetto di contestazione agli imputati.

L'analisi del materiale probatorio emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale verrà effettuata secondo lo schema già adottato per le altre posizioni e delineato, in termini generali, al paragrafo 5.4.

5.10.1 Giallonardo Aurelio, Vasarelli Giuseppina.

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/B.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1963 - 1964[139].

In relazione a queste specifiche posizioni sono stati sentiti in dibattimento i testi Giallonardo Franca[140], Giallonardo Corrado[141], Aristotile Rinaldo, Armenuhi Passayan e Ciambrone Ennio[142].

I figli delle due vittime, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, hanno riferito in ordine alla condotta ed alle abitudini dei genitori prima del 31.3.09.

In particolare Giallonardo Franca ha ricordato che, quando era piccola, i suoi genitori in occasione di singole scosse di terremoto uscivano di casa e, talvolta, passavano la notte fuori.

---

[139] L'edificio di via Campo di Fossa n. 6/B è quello nel quale sono deceduti anche Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Fioravanti Claudio, Ianni Franca, Rambaldi Ilaria e Di Pasquale Alessio.

[140] Sentita all'udienza del 15.10.11.

[141] Sentito all'udienza del 22.10.11.

[142] Sentiti all'udienza del 14.3.12.

Giallonardo Corrado ha riferito che, fino all'età di 23 anni, ha vissuto con gli zii in Toscana ma ha chiarito che, in occasione delle feste, spesso tornava dai suoi genitori ed ha ricordato che in una occasione, durante le festività natalizie, la sua famiglia passò una notte all'aperto a causa di una scossa di terremoto.
La teste Passayan, amica dei Giallonardo perché anche lei abitava nello stesso palazzo di via Campo di Fossa n. 6/B dal 1969, ha riferito che Aurelio e Giuseppina erano allarmati dal terremoto e che in occasione di singole scosse uscivano fuori di casa recandosi a piazzale Paoli, uno spazio aperto nelle adiacenze del palazzo.

Con specifico riferimento allo sciame sismico iniziato nel 2008, tuttavia, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado hanno concordemente riferito che i loro genitori non sono mai usciti di casa in occasione di singole scosse di terremoto.
Franca, in particolare, ha ricordato che i genitori già da prima del marzo 2009 si sentivano rassicurati dalle informazioni che apprendevano dalla lettura dei giornali e, in particolare, da Il Centro ("*mio padre non usciva in questo sciame sismico, da quando è iniziato questo sciame sismico, con le rassicurazioni che gli venivano date*").
In relazione alla scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, poi, Giallonardo Franca ha ricordato di aver sentito al telefono sua madre che la invitò a raggiungerla con i suoi bambini a casa sua in via Campo di Fossa perché era più sicura in quanto costruita in cemento armato mentre la figlia abitava in una palazzina di fine '700 in muratura. In tale occasione, secondo il ricordo di Franca, i suoi genitori non uscirono di casa e lei non li raggiunse ("*non sono andata lì … ho cercato di tranquillizzarla*").
Sul punto il teste Aristotile, marito di Giallonardo Franca, ha ricordato invece che sua moglie si recò da sua madre "*ed insieme uscirono di casa ed andarono,*

diciamo, al Parco del Sole, stettero un po' fuori, perché erano fortemente impauriti di questo".

La teste Passayan, peraltro, ha ricordato che il 30.3.09 uscì dall'immobile di via Campo di Fossa insieme alla famiglia Giallonardo e si recarono nel piazzale Paoli.

Non è stato, dunque, definitivamente chiarito l'effettivo comportamento tenuto da Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina subito dopo la scossa del 30.3.09.

Quanto alla conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Giallonardo Franca ha riferito genericamente che i suoi genitori si tenevano informati leggendo i giornali e guardando le televisioni locali.

La teste, tuttavia, non è stata in grado di fornire indicazioni più precise su cosa i genitori avessero letto o visto, se tale conoscenza fu limitata a servizi giornalistici genericamente informativi o se ebbe ad oggetto anche il contenuto di alcune interviste ("*ma se ha sentito anche delle interviste, questo non me lo ricordo. Non lo so*").

Giallonardo Corrado, sul punto, non è stato in grado di fornire indicazioni più precise.

Aristotile Rinaldo, inoltre, ha riferito che Aurelio comprava sempre il giornale ed ha ricordato di aver commentato con lui la notizia della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto concerne la sera del 5.4.09 Giallonardo Franca ha ricordato di aver sentito suo padre dopo la scossa delle ore 22.48 e che in tale occasione Aurelio le disse "*Venite qui! Porta i bambini qui, porta tutto perché qua stiamo più tranquilli*".

Franca ha spiegato la richiesta di suo padre nel modo seguente:

"Perché io abitavo nel centro storico, in una casa, in una palazzina di fine settecento che lui, forse come doveva essere, riteneva meno solida di quella sua, che invece era un palazzo di cemento".

Sul punto il teste Aristotile, marito di Franca, ha riferito:

"… la scossa quella forte delle undici lui chiamò e voleva che noi andassimo un po' da loro, perché … come dicevo prima siccome il fatto che loro avevano una casa in cemento armato e noi in muratura, voleva che andassimo in qualche modo là, perché si sentivano un po' più tranquilli e mi ricordo che ci esortò fortemente ad andare …".

In particolare Aristotile ha riferito che Aurelio temeva che ci sarebbero state nuove scosse e preferiva che i suoi familiari si spostassero nel luogo ritenuto più sicuro.

Dalle deposizioni testimoniali, dunque, è emerso che i coniugi Giallonardo alla data del 5.4.09 erano sicuri, oltre che per la stabilità della loro casa, anche per altri due fattori.
In primo luogo, come si è visto, per le notizie rassicuranti che dall'inizio dello sciame sismico erano state diffuse dai giornali.
In secondo luogo per la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.
Giallonardo Franca, in particolare, ha riferito che suo padre leggeva quotidianamente il giornale e si era sentito rassicurato dalle notizie pubblicate a partire dall'inizio dello sciame sismico. Dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi, secondo la teste, suo padre e sua madre "*si sentivano ancora più rassicurati*".

Si è già evidenziato, peraltro, che Franca ha ricordato che i genitori già da prima del marzo 2009 si sentivano rassicurati dalle informazioni che apprendevano dalla lettura dei giornali e, in particolare, da Il Centro ("*mio padre non usciva in questo sciame sismico, da quando è iniziato questo sciame sismico, con le rassicurazioni che gli venivano date*").

Sul punto, analogo è stato il ricordo di Giallonardo Corrado, che ha riferito che le notizie rassicuranti venivano pubblicate dagli organi di stampa fin dall'inizio dello sciame sismico.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale occorre analizzare il processo motivazionale di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4.

Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09** in occasione delle scosse di terremoto, è emersa l'abitudine all'adozione di misure di cautela, con particolare riferimento a terremoti precedenti allo sciame sismico del 2008.

Franca e Corrado hanno riferito infatti che, quando erano piccoli, i loro genitori li facevano uscire di casa e, talvolta, tutta la famiglia passava la notte fuori. La circostanza è stata confermata dalla teste Passayan, vicina di casa dal 1969, che ha ricordato, come subito dopo singole scosse di terremoto, le vittime erano solite recarsi a piazzale Paoli, uno spazio aperto sito nelle adiacenze di via Campo di Fossa.

Non è emersa, invece, con analoga chiarezza l'abitudine all'adozione di analoghe misure di cautela da parte di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina nel corso dello sciame sismico del 2008. I due coniugi, infatti, non risultano essere usciti in occasione di singole scosse di tale sciame.

L'unico episodio nel quale i due coniugi uscirono può essere individuato nel pomeriggio del 30.3.09. In riferimento a tale specifico episodio, tuttavia, Giallonardo Franca ha avuto un ricordo contraddetto dal marito Aristitole e dalla teste Passayan. E' possibile ritenere che effettivamente i coniugi Giallonardo, come riferito dalla loro vicina di casa, si recarono a piazzale Paoli dopo la scossa di magnitudo 4.1. In tale occasione, tuttavia, è emerso chiaramente che Vasarelli Giuseppina tentò di convincere sua figlia a raggiungerla nell'appartamento di via Campo di Fossa perché, essendo un edificio in cemento armato e non in muratura come quello di Franca, era più sicuro.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi si rileva che l'istruttoria dibattimentale ha fornito indicazioni eccessivamente indeterminate sul grado di

approfondimento della notizia. Le fonti della conoscenza sono state indicate solo con un generico riferimento ai giornali ed ai telegiornali locali. Tale circostanza è considerata di scarso rilievo qualora il testimone, indipendentemente dalla mancata indicazione specifica del singolo articolo di giornale o della singola trasmissione televisiva, abbia comunque fatto riferimento certo a dichiarazioni provenienti dagli imputati, a frasi o argomentazioni pubblicate testualmente sui giornali o contenute nelle interviste trasmesse in televisione. Nel caso di specie, invece, il riferimento fornito dai testimoni è apparso assolutamente generico ed inidoneo a fornire una prova chiara sul livello di conoscenza e sul grado di approfondimento da parte dei coniugi Giallonardo del messaggio proveniente dalla Commissione Grandi Rischi.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, l'istruttoria dibattimentale ha fornito una prova debole ed eccessivamente generica. Il comportamento tenuto dall'inizio dello sciame sismico era già stato caratterizzato dall'abbandono della consuetudine cautelare di uscire dai luoghi chiusi dopo ogni singola scossa in attesa di eventuali repliche. Dopo il 31.3.09, pertanto, non è stato possibile registrare alcun significativo mutamento della condotta.

Quanto, in particolare alla condotta, tenuta dai coniugi Giallonardo la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, è emerso nel corso dell'istruttoria che il processo motivazionale che li ha portati a decidere di rimanere in casa è stato determinato da almeno tre fattori:

- ✓ l'affidamento riposto nella solidità della struttura in cemento armato dell'immobile di via Campo di Fossa n. 6/B;

- ✓ la conoscenza di messaggi rassicuranti pubblicati a partire dall'inizio dello sciame sismico;
- ✓ la conoscenza del messaggio rassicurante della Commissione Grandi Rischi.

La lettura delle deposizioni dei testimoni escussi, tuttavia, ha chiarito che a svolgere un ruolo essenziale nel processo volitivo delle vittime è stato essenzialmente il primo dei tre fattori appena indicati. La sicurezza sulla struttura in cemento armato della propria abitazione, infatti, è stata l'unica argomentazione addotta da Vasarelli Giuseppina il 30.3.09 per indurre la figlia Franca a raggiungerla con i nipoti.
Del pari Giallonardo Aurelio, dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, intimò alla figlia di recarsi a via Campo di Fossa con la stessa motivazione.

Si ritiene, dunque, che anche volendo assumere (nonostante l'indeterminatezza della prova sul punto) che i coniugi Giallonardo conoscessero i messaggi rassicuranti pubblicati sui giornali a partire dall'inizio dello sciame sismico ed avessero una conoscenza piena dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, la motivazione prima (decisiva ed assorbente) per la quale gli stessi rimasero in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 (tentando di farsi raggiungere dalla figlia) è da ricondurre al fatto che gli stessi ritenevano il loro appartamento più sicuro.

Tale motivazione, dunque, è risultata del tutto prevalente rispetto alle altre con le quali può aver concorso.

Si rileva, peraltro, che tra le diverse motivazioni è ravvisabile un profilo di contraddizione, in quanto la volontà di rimanere in casa la sera del 5.4.09 (e di farsi raggiungere da Franca con i nipoti) e il riferimento alla sicurezza del

proprio appartamento, sono atteggiamenti dai quali traspare con evidenza una preoccupazione per la situazione in corso incompatibile con l'effetto rassicurante del messaggio della Commissione Grandi Rischi (o delle rassicurazioni ricevute anche prima del 31.3.09 lo sciame sismico). Se alla conoscenza dell'esito della riunione del 31.3.09 fosse seguito un significativo ed apprezzabile effetto rassicurante per i coniugi Giallonardo essi, la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, non avrebbero avvertito la necessità di far accorrere la figlia presso il loro appartamento.
Sul punto, invece, il teste Aristotile, marito di Franca, ha riferito che suo suocero il 5.4.09 insistette per farli andare a via Campo di Fossa in quanto la loro casa era in muratura e, dunque, meno sicura e lui temeva che ci sarebbero state altre scosse.

Si rileva infine, sempre ai fini dell'apprezzamento del livello di incidenza che il fattore della conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ha avuto nel processo motivazionale dei coniugi Giallonardo, che il teste Giallonardo Corrado ha riferito in dibattimento:

"*mio padre era tranquillissimo, credeva fermamente a quello che diceva la Commissione Grandi Rischi e quindi gli organi di informazione, lui era molto tranquillo e credeva a quello che dicevano e quindi* ***probabilmente non è uscito di casa anche per quel fatto insomma, per quel motivo***".

Lo stesso figlio delle vittime, dunque, ha indicato in termini di probabilità e non di certezza l'influenza del fattore conoscitivo dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi nel processo motivazionale dei coniugi Giallonardo.

Si ritiene, dunque, non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina.

Il procedimento di eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale, nel caso di specie, non consentono di ritenere individuata in termini di certezza processuale una sequenza causale.

E' emerso, infatti, che Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 sarebbero rimasti ugualmente nel loro appartamento, in quanto riponevano forte affidamento nella solidità dell'edificio costruito in cemento armato.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, l'evento morte per Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina si sarebbe verificato lo stesso.

Tale antecedente, pertanto, non può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

L'esame della vicenda personale della famiglia Giallonardo, la ricostruzione del processo motivazionale che ha indotto Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, ha consentito di individuare l'incidenza di almeno un fattore condizionalistico alternativo rispetto alla condotta degli imputati, di almeno una motivazione ulteriore che ha inciso in maniera apprezzabile (non subvalente) in tale processo motivazionale. Tale fattore, come si è visto, è da individuare nel convincimento della solidità dell'edificio di via Campo di Fossa n. 6/B.

Il nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina in occasione della scossa del 6.4.09, come si è visto in termini generali in precedenza, può essere ravvisato solo se il

procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale, effettuati alla luce delle particolari evidenze del caso concreto e tenendo in considerazione tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi, dia un esito positivo, ossia quando emerga, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che la motivazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, se non in via esclusiva, in misura assolutamente prevalente alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Nel caso di specie, invece, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la decisione di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 è stata determinata in via assolutamente prevalente da un fattore diverso (alternativo rispetto alla condotta degli imputati), consistente nell'affidamento riposto dalle vittime sulla solidità strutturale del proprio appartamento.

La conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, dunque, ha influito in misura soltanto concorrente e subvalente nel processo motivazionale in esame.

5.10.2 Di Simone Alessio.

Di Simone Alessio è deceduto in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno della Casa dello Studente.

L'edificio in questione, ubicato a L'Aquila in via XX Settembre n. 46 – 52, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1965 – 1967.

In relazione a questa specifica posizione sono stati sentiti in dibattimento i genitori di Alessio, Di Simone Roberto e Barchiesi Anna Rita[143].

[143] Sentiti all'udienza del 22.10.12.

E' emerso, in particolare, che Alessio era di Penne (PE) e da diversi anni frequentava come studente fuori sede la facoltà di informatica dell'università di L'Aquila. Il padre ha riferito che Simone tornava a casa ogni due o tre settimane ma ha chiarito che si sentivano spesso telefonicamente.

Nessuno dei genitori ha fornito indicazioni sul comportamento tenuto dalla famiglia (ed in particolare da Alessio) in occasione di scosse di terremoto nel periodo antecedente al 2008. E' da ritenere che i Di Simone non avessero maturato in merito alcuna esperienza diretta.

Quanto allo sciame sismico aquilano iniziato nel 2008, poi, Di Simone Roberto ha riferito che il figlio era tranquillo ed affrontava serenamente il fenomeno ("*se ne parlava tranquillamente, dicendo che comunque insomma era da Natale che duravano queste scosse*").

Di Simone Roberto, in particolare, ha chiarito che non si faceva raccontare dal figlio l'evoluzione dello sciame sismico, ma si informava direttamente guardando i telegiornali regionali e, poi, si confrontava con il figlio. Entrambi cercavano di tranquillizzare la madre di Alessio che era più preoccupata ("*quindi anche lui faceva da tramite per tranquillizzare la madre*").

Di Simone Roberto, inoltre, ha ricordato che non si sentiva con suo figlio dopo le scosse di terremoto ma lo chiamava sempre verso l'ora di pranzo ed ha riferito di non sapere se Alessio aveva l'abitudine di uscire dai luoghi chiusi in occasione di singole scosse.

Pubblico Ministero – *Ma lui usciva, quando avvertiva le scosse usciva dalla Casa dello Studente? E' a conoscenza di questa circostanza o non lo sa?*

Testimone, Di Simone R. – *Non lo so!*

La teste Barchiesi, peraltro, ha ricordato che suo figlio non era particolarmente preoccupato per le scosse, anche perché fino al mese di marzo le scosse non erano state "*rilevanti*".

Pubblico Ministero – *… Aveva paura delle scosse?*
Testimone, Barchiesi A. – *No perché non erano scosse rilevanti e anche noi da Penne le avvertivamo pure però insomma non sembrava niente di … di preoccupante*".

E' emerso in dibattimento che Alessio non percepì direttamente la scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09 perché, in quel momento, era in trasferimento da Penne a L'Aquila.
Di Simone Roberto, tuttavia, ha riferito che il figlio si preoccupò (forse per superstizione) quando si accorse che, nel corso della scossa, nella sua stanza presso la Casa dello Studente era caduto un quadro con delle fotografie che lo ritraevano insieme alla sua fidanzata.
La teste Barchiesi ha ricordato, invece, di aver provato personalmente la sensazione di cattivo presagio connessa alla caduta del quadro e che la sera del 30.3.09 Alessio, quando lei lo esortò a tornare a casa, minimizzò la circostanza e disse che era stanco per il viaggio.

Quanto alla conoscenza da parte di Alessio dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Di Simone Roberto ha riferito di aver parlato con il figlio di una "*riunione di professori che aveva espresso un parere tranquillizzante*" ma non ha saputo indicare alcuna fonte specifica di informazione, dicendo che probabilmente era stato lui stesso ad informare Alessio ("*evidentemente avrà visto qualcosa sui giornali, ha sentito me …*"). Di Simone Roberto, in ogni caso, ha ricordato di aver parlato della Commissione Grandi Rischi con il figlio in

termini assolutamente generali, riportandogli solo un riassunto dell'esito della riunione ("*ho detto il sunto*").
La conoscenza da parte di Alessio dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, in ogni caso, è stata confermata da Barchiesi che ha riferito che il figlio le disse che una commissione di esperti lo aveva tranquillizzato dicendo che le scosse registrate erano "*di basso rilievo*" e che non si sarebbero verificate scosse più forti.

In relazione al comportamento tenuto da Alessio la sera del 5.4.09, poi, Di Simone Roberto ha spiegato di aver appreso successivamente da amici che lo stesso era uscito in occasione della scossa delle ore 22.48 ed era rientrato nella Casa dello Studente solo dopo la scossa delle ore 00.39. In particolare è utile evidenziare il seguente passaggio della deposizione di Di Simone Roberto:

"*Si sono usciti, sono rimasti fuori sotto a parlottare con tutti gli altri amici, gli altri colleghi di studio, e poi lui, la ragazza ed altri amici si sono recati in piazza. Poi sono andati a casa della sorella della ragazza di mio figlio perché si sarebbe dovuto, volevano dormire lì, se non che mio figlio che è abitudinario, gli piace la comodità, la mattina dopo si doveva alzare presto, il suo letto non lo lasciava tanto facilmente, ha lasciato la ragazza con la sorella e lui è tornato alla Casa dello Studente*".

Dalla deposizione di Di Simone Roberto, infine, è emerso che dopo la scossa delle ore 03.32, Alessio è stato ritrovato vestito e con le scarpe. Il padre di Alessio ha chiarito che il compagno di stanza di suo figlio (sopravvissuto alla scossa distruttiva) gli riferì che i due si erano messi a dormire vestiti.

Nel caso di specie il contenuto delle deposizioni dei testi escussi è stato omogeneo e coerente e non sono emerse contraddizioni o elementi di contrasto

nella ricostruzione dei tre aspetti essenziali, consistenti nella condotta tenuta da Alessio nel periodo antecedente al 31.3.09, nella conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e nella condotta tenuta dalla vittima nel periodo successivo al 31.3.09.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale occorre analizzare il processo motivazionale di Di Simone Alessio secondo lo schema valutativo sopra ricordato.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09**, non è emersa la sussistenza di abitudini di cautela consolidate che venivano adottate nel corso del tempo dalla famiglia Di Simone. Il silenzio dei testimoni sul punto lascia intendere che i Di Simone non si siano mai trovati ad affrontare scosse di terremoto prima del 2008.

Alessio, in ogni caso, non risulta aver adottato alcuna misura di cautela a titolo personale in occasione dello sciame sismico iniziato nel 2008. Nessuna indicazione è stata fornita in proposito dai testimoni, nonostante reiterate richieste del P.M.. E' emerso, al contrario, che Alessio era tranquillo e, nel corso delle conversazioni telefoniche, cercava di tranquillizzare anche sua madre. Nessun parametro di riferimento è possibile trarre dalla scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09 atteso che Alessio, in viaggio da Penne a L'Aquila, non percepì l'evento.

La circostanza della caduta del quadro con le fotografie il 30.3.09, inoltre, conferma la tranquillità di Alessio. Entrambi i genitori, infatti, hanno riferito in proposito (indipendentemente da chi, tra Alessio e la madre, avesse interpretato la caduta del quadro come un cattivo presagio) che Alessio rifiutò di rimettersi in viaggio per tornare a Penne, dicendo che era stanco e che sarebbe rimasto a L'Aquila.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, l'istruttoria dibattimentale ha fornito indicazioni eccessivamente indeterminate sul grado di approfondimento della notizia. Non è stata raggiunta una prova chiara ed univoca in ordine alla conoscenza specifica e personale da parte di Alessio dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Di Simone Roberto, in proposito, ha detto che fu lui stesso ad informare Alessio dell'esito della riunione del 31.3.09 ed ha chiarito di aver trattato l'argomento in termini assolutamente generali.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, è emerso che Alessio era uscito dalla Casa dello Studente in occasione della scossa delle ore 22.48 e che fece rientro nella sua stanza solo dopo la scossa delle ore 00.39.

Sul processo volitivo del figlio, tuttavia, Di Simone Roberto ha chiaramente riferito che hanno inciso fattori diversi dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e, in particolare, il fatto che Alessio preferiva dormire comodo, nel suo letto e che il giorno dopo si doveva alzare presto. Per tali ragioni Alessio, secondo il racconto del padre, lasciò la sua fidanzata a dormire a casa di sua sorella e tornò nella Casa dello Studente.

Si ritiene, dunque, non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Simone Alessio.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale non consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Non è possibile sostenere con certezza, infatti, che Di Simone Alessio, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, avrebbe certamente mutato le abitudini di cautela tradizionalmente osservate.

Ciò in quanto, come si è visto, è emerso non solo e non tanto che Alessio non ebbe una conoscenza analitica ed approfondita dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, quanto e soprattutto che il ragazzo non aveva mai adottato alcuna misura di cautela né in passato né durante lo sciame sismico del 2008, dal momento che fino al 29.3.09 era tranquillo e che non ebbe modo di percepire direttamente la scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09.

Non è possibile sostenere con certezza, dunque, che eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Di Simone Alessio non si sarebbe verificato.

Non essendo chiaro quali fossero le misure di cautela seguite in occasione di singole scosse (non è chiaro neanche il fatto stesso che significative misure di cautela venissero seguite) e non essendo chiaro il contenuto dell'informazione ricevuta, da un lato, non è possibile affermare con certezza, dall'altro lato, che dopo il 31.3.09 (ed a causa della conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) Alessio abbia mutato condotta rispetto a quella precedentemente tenuta.

Nella ricostruzione del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento in esame, nella ricostruzione del processo volitivo che ha indotto la vittima a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, è importante accertare la sussistenza di comportamenti consolidati e di abitudini di prudenza adottati con regolarità ed uniformità dalle vittime fino al 31.3.09 e verificare, in termini di certezza processuale, che l'abbandono di tali misure di cautela è stato determinato esclusivamente dalla conoscenza dell'esito della riunione.

Nel caso di specie il risultato ambiguo fornito dal compendio probatorio emerso

nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consente di sostenere, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che la condotta contestata agli imputati ha influito in senso casualmente rilevante (ed in misura determinante) sulla decisione di Alessio di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

La genericità e l'ambiguità del quadro probatorio emerso nel corso dell'istruttoria in relazione ai primi due momenti essenziali dello schema valutativo attraverso il quale deve essere ricostruito il processo volitivo delle vittime (ossia il comportamento tenuto prima del 31.3.09 in occasione di singole scosse di terremoto e la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) sono tali che non è possibile sostenere in termini di certezza che, eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Alessio non si sarebbe verificato.

Il carattere estremamente generico delle deposizioni testimoniali assunte in proposito, considerato unitamente al fatto che Di Simone Roberto ha spiegato che fu lui stesso a fare il riassunto al figlio delle informazioni che vedeva in televisione, non ha consentito in particolare di chiarire se Alessio si informò analiticamente e conobbe con precisione le argomentazioni sostenute nel corso della riunione, se vide la trasmissione delle interviste rese da singoli componenti della Commissione a margine della riunione o se, invece, si limitò a leggere sui giornali o a vedere in televisione servizi riassuntivi di quanto accaduto o, ancora, se si fece fornire le informazioni dal padre e dai suoi amici e colleghi.

Non è emerso con evidenza, pertanto, un cambiamento della condotta della vittima dopo il 31.3.09 (non essendo certo il comportamento pregresso); non è chiaro che tale cambiamento sia dipeso in misura esclusiva o determinante dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Non si ritiene, dunque, provata in termini di certezza processuale la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Pasquale Alessio.
Tale antecedente, pertanto, non può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

In ordine al comportamento tenuto da Alessio la sera del 5.4.09, ricostruito solo indirettamente dal padre attraverso colloqui con gli amici del figlio, si rileva, peraltro, che la circostanza che Alessio si sia messo a dormire vestito e con le scarpe appare sintomatica di una certa preoccupazione e, comunque, risulta contraddittoria con la volontà del ragazzo (ricordata dal padre) di voler dormire comodo nel proprio letto e di non trascorrere la notte a casa della sorella della sua fidanzata.

Si rileva, infine, che la ricostruzione del processo motivazionale che ha indotto Di Simone Alessio a rimanere nella Casa dello Studente la notte del 5.4.09, non consente di escludere con sicurezza l'incidenza di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli imputati, ossia di motivazioni ulteriori che abbiano inciso in maniera apprezzabile in tale processo motivazionale.

Dall'esame delle deposizioni testimoniali dei genitori, infatti, è emersa la forte volontà di Alessio di tornare e di rimanere a L'Aquila il 30.3.09 (nonostante le insistenti richieste della madre ed il segnale, interpretato come presagio sfavorevole, della caduta del quadro) per completare gli studi universitari.

E' emerso, inoltre, che Alessio aveva riferito ai genitori che non c'era pericolo, facendo leva non tanto sull'esito della Commissione Grandi Rischi (che Alessio, come si è visto, apprese solo dal padre e limitatamente ai contenuti essenziali), quanto piuttosto sulla base del fatto che l'università e la Casa dello Studente

non erano state chiuse. E' emersa, dunque, la positiva e concreta influenza nel processo motivazionale di Di Simone Alessio di una fonte di rassicurazione diversa rispetto alla condotta degli imputati (ed alla maggiore comodità di dormire nel proprio letto).

Sul punto appare utile riportare un passaggio della deposizione testimoniale di Di Simone Roberto:

Beh gli ho detto: "che vuoi fare?", "Rimango qui, rimango qui perché l'università è aperta, la Casa dello Studente è aperta, io sono tranquillo perché sento informazioni che dicono che bisogna stare tranquilli. Perché devo tornare? Devo fare l'esame", quella era la spiegazione di mio figlio, era solo quella.

Nel caso di specie dunque, all'esito dell'applicazione del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerate le peculiarità del caso concreto ed analizzati tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, non è possibile affermare con certezza la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso di Di Simone Alessio in occasione della scossa del 6.4.09.

La motivazione della vittima di rimanere in casa, infatti, non è risultata riconducibile, se non in misura concorrente e subvalente con altri fattori condizionalistici alternativi, alla conoscenza da parte di Alessio dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

5.10.3 Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo.

Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania e Di Marco Paolo sono deceduti in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a Onna, piazza Umberto I n. 1.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in muratura ed era stato costruito prima del 1900.
In relazione a queste specifiche posizioni è stato sentito in dibattimento il teste Di Marco Gianfranco (figlio di Colaianni Ada Emma, fratello di Stefania e zio di Paolo)[144].

Di Marco Gianfranco ha chiarito, in via preliminare, che l'appartamento di Onna era il luogo di residenza di sua madre Colaianni Ada Emma. Di Marco Stefania, invece, all'epoca dei fatti aveva la residenza a Roma ma era tornata per qualche tempo a casa della madre in quanto aveva subito un incidente stradale ed erano prossime le festività pasquali. Di Marco Paolo, infine, viveva a L'Aquila ma spesso si fermava a dormire a casa della nonna per raggiungere più facilmente il luogo di lavoro.

In riferimento alle abitudini familiari in caso di scosse di terremoto, Di Marco Gianfranco ha ricordato che quando era piccolo suo padre faceva uscire tutta la famiglia dall'appartamento. In particolare il teste ha riferito che suo padre, in considerazione delle condizioni di minorata difesa rispetto al terremoto in cui ci si trova durante la notte, se la scossa era diurna circoscriveva ad "*una mezz'oretta, un'oretta*" il periodo di permanenza fuori dall'abitazione, mentre se la scossa era serale faceva dormire la famiglia in macchina.
Nessuna indicazione risulta fornita in relazione alla condotta di Di Marco Paolo nel periodo *ante* 2008.
Il teste, con specifico riferimento allo sciame sismico iniziato nel dicembre 2008, ha chiarito che sua sorella era a Roma e, pertanto, non poteva percepire le singole scosse.

[144] Sentito all'udienza del 29.10.11.

Nessuna indicazione risulta fornita in relazione alla condotta di Di Marco Paolo anche in riferimento a tale arco temporale.

Per quanto concerne sua madre, poi, Di Marco Gianfranco ha riferito di non sapere se la stessa adottasse qualche misura di cautela in occasione di singole scosse e, in particolare, se fosse mai uscita di casa.

Di Marco Gianfranco, poi, ha ricordato che il 30.3.09 si trovava in macchina e, recatosi a fare benzina, apprese dal proprietario del distributore che c'era stata una forte scossa di terremoto a L'Aquila. Il teste ha riferito che, subito dopo, si recò a casa di sua madre dove trovò sua madre e sua sorella all'interno dell'appartamento, "*abbastanza tranquille*", che si stavano preparando per andare alla messa ("*può darsi che la scossa loro non l'avessero sentita forte*").

Nessuna indicazione risulta fornita in relazione alla condotta di Di Marco Paolo il 30.3.09.

Per quanto concerne la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi si rileva che Di Marco Gianfranco ha riferito di aver personalmente visto in televisione (TG3 e TV1) le interviste rese dall'assessore Stati e dal prof. DE BERNARDINIS (l'intervista rilasciata a Colacito) e di aver visto, comunque, le immagini del consesso che ritraevano, tra gli altri, il prof. BARBERI.

Di Marco Gianfranco, poi, ha raccontato di un episodio occorso il 3.4.09: egli, secondo quanto riferito, aveva appreso che Giuliani aveva predetto per il pomeriggio una forte scossa di terremoto a L'Aquila e quindi si recò ad Onna ad avvertire sua madre e sua sorella; giunto sul posto, il teste rimase in giardino e parlò con sua sorella che era impegnata in lavori domestici al primo piano dell'appartamento e si era affacciata dal balcone; in tale occasione sua sorella, alla quale egli riferì la previsione di Giuliani, disse che non sarebbe scesa in giardino perché aveva sentito in televisione (anche lei su TG3 e TV1) le

interviste all'assessore Stati ed al prof. BARBERI e si era sentita rassicurata in ordine all'evoluzione dello sciame sismico. Il teste ha riferito che, solo dopo reiterate insistenze, riuscì a far scendere in giardino sua madre.
Di Marco ha poi ricordato che dopo qualche giorno sua sorella e sua madre gli fecero notare che in quella occasione egli si era allarmato per niente.
Di Marco Gianfranco, inoltre, ha escluso di aver parlato della Commissione Grandi Rischi con suo nipote e nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di sostenere che Di Marco Paolo avesse avuto conoscenza dell'esito della riunione del 31.3.09.

In riferimento alla sera del 5.4.09, infine, Di Marco ha riferito che, tanto in occasione della scossa delle ore 22.48 quanto in occasione della scossa delle ore 00.39, si limitò ad affacciarsi alla finestra del suo appartamento ed a constatare che nessuno era sceso in strada allarmato, e che decise di non telefonare a sua madre e a sua sorella per non disturbarle.
Nessuna indicazione risulta fornita in relazione alla condotta di Di Marco Paolo la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Si osserva che, nel caso di specie, il contenuto della deposizione dell'unico teste escusso è stato sostanzialmente nullo in relazione alla posizione del nipote Di Marco Paolo, del quale non sono state chiarite le abitudini pregresse, non sono stati illustrati modalità e livello di conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e non è stato descritto né, in generale, il comportamento successivo al 31.3.09, né, in particolare, il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.
I suddetti aspetti, del resto, non risultano chiariti da nessun altro elemento di prova.

La deposizione di Di Marco Gianfranco consente invece di analizzare il processo motivazionale di Colaianni Ada Emma e Di Marco Stefania secondo lo schema valutativo sopra ricordato.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09**, è emersa la sussistenza di abitudini di cautela consolidate solo in relazione al periodo corrispondente all'infanzia del testimone. Di Marco Gianfranco, sul punto, ha infatti ricordato che quando era piccolo suo padre faceva uscire di casa tutta la famiglia in occasione di singole scosse di terremoto e che, se la scossa si verificava in orario serale, la famiglia dormiva in macchina.

Manca del tutto, invece, la prova per affermare che tali abitudini di cautela abbiano connotato il comportamento di Colaianni Ada Emma e di Di Marco Stefania anche in epoca successiva e, segnatamente, nel corso dello sciame sismico iniziato nel 2008.

In particolare Di Marco Gianfranco ha riferito di non sapere se sua madre usciva di casa in occasione di singole scosse ed ha precisato che sua sorella Stefania non aveva proprio avvertito lo sciame sismico perché era residente a Roma.

Le due donne, peraltro, non avevano avvertito come particolarmente forte neanche la scossa del 30.3.09. Di Marco Gianfranco, che quel pomeriggio le raggiunse presso l'abitazione di Onna, ha riferito di averle trovate "*abbastanza tranquille*" mentre si preparavano per andare a messa.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, Di Marco Gianfranco ha fatto riferimento a notizie apprese su TG3 e su TV1 ed ha ricordato che sua sorella gli fece presente di aver visto le interviste al prof. BARBERI ed all'assessore Stati.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, l'istruttoria dibattimentale non ha offerto elementi significativi.

Di Marco Gianfranco, in particolare, ha riferito in ordine al suo comportamento (consistito nell'affacciarsi alla finestra per verificare se i vicini si erano o meno riversati in strada in occasione delle scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39), ma ha chiarito di non aver sentito per telefono sua madre e sua sorella e di non saper riferire né cosa le due donne avessero fatto né quali decisioni avessero assunto.

Si ritiene, dunque, non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania e Di Marco Paolo.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale non consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Il difetto di prova in ordine al comportamento antecedente al 31.3.09, alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ed al comportamento successivo al 31.3.09 per quanto concerne Di Marco Paolo è assoluto.

Quanto a Colaianni Ada Emma e Di Marco Stefania, la prova offerta in ordine alla effettiva, reale e concreta conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi è risultata molto debole e scarna. Il testimone escusso, infatti, ha fornito come unico elemento il dato relativo alla visione da parte di sua sorella delle interviste all'assessore Stati ed al prof. BARBERI, ma ha rappresentato indicazioni estremamente generiche sul contenuto delle affermazioni recepite e discusse dalle vittime.

In ogni caso, anche dando per assunta la conoscenza dell'esito della riunione

della Commissione Grandi Rischi da parte di entrambe le vittime, è da rilevare che difetta *in toto* la prova in ordine all'efficacia causale della condotta contestata agli imputati sul processo motivazionale che ha portato le stesse a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

Si è accertato solo, infatti, che in occasione di terremoti molto risalenti nel tempo (quando Stefania e Gianfranco erano piccoli) i genitori li facevano uscire da casa e, se le scosse erano serali, li facevano anche dormire in macchina. Manca, invece, qualunque indicazione in ordine al comportamento tenuto dalle due donne in occasione dello sciame sismico iniziato nel 2008.

Nessun parametro di riferimento è possibile trarre dal comportamento tenuto dalle vittime in occasione della scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, atteso che Colaianni Ada Emma e Di Marco Stefania non ebbero la percezione della scossa e rimasero in casa a prepararsi per andare a messa.

Si ritiene, dunque, non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania e Di Marco Paolo.

All'esito dell'istruttoria svolta non è possibile affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Non è possibile sostenere con certezza, infatti, che Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania e Di Marco Paolo, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, avrebbero certamente mutato le abitudini di cautela tradizionalmente osservate.

Ciò in quanto, come si è visto, è emerso non solo e non tanto che le vittime non ebbero una conoscenza analitica ed approfondita dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, quanto e soprattutto che non avevano adottato

alcuna misura di cautela almeno in relazione allo sciame sismico del 2008.

Non è possibile sostenere con certezza, dunque, che eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania e Di Marco Paolo non si sarebbe verificato.

Tale antecedente, pertanto, non può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

L'estrema genericità e rarefazione del materiale probatorio acquisito in relazione alle tre posizioni in esame non ha consentito l'emersione di possibili fattori condizionalistici alternativi.

5.10.4 Lauri Piergiorgio.

Lauri Piergiorgio è rimasto ferito in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno della Casa dello Studente.

L'edificio in questione, ubicato a L'Aquila in via XX Settembre n. 46 – 52, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1965 – 1967.

In relazione a questa specifica posizione, oltre alla stessa persona offesa[145], sono stati sentiti in dibattimento i testi Martegiani Francesca e Lauri Fabio[146].

Lauri Fabio, fratello di Piergiorgio, ha illustrato con chiarezza la condotta e le abitudini del fratello in occasione delle scosse di terremoto, riferendo che i loro genitori li avevano abituati a fuggire subito dopo singole scosse e, se necessario, a passare la notte fuori casa.

Avv. Parte Civile, Madama – *Qual'era la reazione dei suoi familiari e in particolare di Piergiorgio?*

Testimone, Lauri F. – *Ma la reazione della nostra famiglia nei confronti delle scosse di terremoto più o meno è sempre stata la stessa, in realtà è stata un po' condizionata*

[145] Sentita all'udienza del 9.11.11.

[146] Sentiti all'udienza del 29.2.12.

anche dalla reazione dei miei genitori, di mio padre in particolare che ha sempre avuto un certo "rispetto", diciamo così, delle scosse di terremoto.

***Avv. Parte Civile, Madama** – Cioè qual'era il comportamento di suo padre?*

***Testimone, Lauri F.** – Mio padre si impressionava al punto di prenderci e farci uscire immediatamente di casa e praticamente ci faceva passare la notte fuori ogni qualvolta si registrava una scossa di terremoto.*

***Avv. Parte Civile, Madama** – E Piergiorgio come si comportava?*

***Testimone, Lauri F.** – Piergiorgio si comportava nello stesso modo in cui mi comportavo io, si comportava mio padre di riflesso e quindi...*

***Avv. Parte Civile, Madama** – Di riflesso cioè veniva portato fuori insomma da suo padre.*

***Testimone, Lauri F.** – Veniva portato fuori e lui stesso insomma veniva sempre insomma anche io, siamo stati sempre abbastanza impressionati e siamo sempre usciti abbastanza celermente.*

Non sono emersi, tuttavia, elementi probatori certi per sostenere che in occasione dello sciame sismico iniziato nel 2008 il comportamento di Lauri Piergiorgio, che dal 2001 non viveva più insieme al fratello, fosse rimasto inalterato.

La deposizione della stessa persona offesa, infatti, è risultata estremamente asciutta, scarna, quasi totalmente priva di contenuti. Lauri Piergiorgio si è limitato a rispondere alle domande che gli venivano formulate, riducendo spesso la sua risposta a monosillabi affermativi, senza arricchire di contenuto e di particolari la ricostruzione della propria vicenda. La lettura delle trascrizioni della sua deposizione rende evidente come spesso il dato ricostruttivo del singolo aspetto trattato è contenuto solo nella domanda, mentre la risposta del teste si limita a fornire una mera conferma.

La particolare sinteticità e laconicità della persona offesa ha impedito di ricostruire in termini di certezza processuale il suo comportamento nel corso dello sciame sismico del 2008. Lauri si è limitato a confermare di essere uscito in occasione di singole scosse di terremoto da luoghi chiusi che ha genericamente indicato nella propria abitazione, o in bar o nel luogo di lavoro. Mancano, tuttavia, attendibili elementi di riscontro sul punto.

Martegiani Francesca, compagna di Piergiorgio Lauri, ha confermato che la persona offesa aveva il panico in occasione delle scosse ed ha riferito che, nonostante lei gli avesse spiegato che poteva rimanere all'interno degli edifici indicandogli quali luoghi fossero sicuri, lui irrazionalmente scendeva sempre in strada. Anche nella deposizione di Martegiani Francesca, tuttavia, mancano indicazioni concrete e riferimenti ad episodi o luoghi specifici.

Lauri Piergiorgio, peraltro, ha riferito che all'epoca lavorava come portiere della Casa dello Studente, ove prestava servizio per tre notti alla settimana e che in caso di scosse notturne usciva fuori dalla struttura portandosi il telefono cordless per continuare ad assicurare il servizio. Non è stato, tuttavia, sentito alcun ospite della Casa dello Studente che abbia confermato la circostanza della fuga di Lauri dalla struttura in caso di scosse notturne con il telefono in mano.

L'unico elemento di riscontro all'atteggiamento della persona offesa durante lo sciame sismico iniziato nel 2008 è ravvisabile nel racconto del fratello Fabio relativo alla scossa pomeridiana del 30.3.09. In tale occasione Piergiorgio, secondo il ricordo di Fabio (che quel giorno si era recato a Roma), non era al lavoro ma si trovava a casa di sua madre insieme a suo nipote, il figlio di Fabio. Fabio ha riferito in dibattimento che, al momento della scossa di magnitudo 4.1, Piergiorgio prese istintivamente in braccio il figlio di Fabio e scappò di casa, lasciando sua madre all'interno.

Testimone Lauri F. - *Insomma mia madre mi raccontò, per fare un inciso, che mio fratello stava a casa e scappò con mio figlio in braccio, prese mio figlio e scappò per le scale … Piergiorgio ha preso mio figlio ha lasciato mia madre sopra ed è scappato giù.*

Si rileva sul punto, indipendentemente dalla considerazione della particolarità del fatto che l'episodio specifico non è stato ricordato direttamente dalla persona offesa che ha vissuto la scossa ma dal fratello, che tale elemento appare (proprio per la sua unicità) scarsamente sintomatico della perdurante adozione delle tradizionali misure di cautela da parte di Lauri Piergiorgio durante lo sciame sismico iniziato nel 2008.

Con specifico riferimento alla conoscenza della riunione della Commissione Grandi Rischi, Lauri Piergiorgio ha riferito di aver saputo della convocazione e di aver, poi, appreso l'esito della riunione dalla televisione e dai giornali. La persona offesa ha riferito di aver visto dei servizi su TG3 e su TV1 e di aver avuto modo di leggere Il Centro ed Il Messaggero.
La circostanza è stata confermata da Martegiani Francesca e da Lauri Fabio.
In particolare Fabio ha riferito che pranzava tutti i giorni con sua madre e suo fratello vedendo il telegiornale in televisione e che si discuteva

"*ampiamente della questione della Commissione Grandi Rischi che aveva rassicurato la popolazione perché dicevano che queste scosse erano un rilascio graduale dell'energia e non avrebbe portato ad una scossa violenta*".

I testi hanno fatto chiaro riferimento al contenuto del messaggio della Commissione Grandi Rischi, riferendo che (Lauri Fabio):

"tutti quanti pensavamo che fosse uno sciame che piano piano stesse scaricando quest'energia"

o che (Lauri Piergiorgio):

"dicevano che potevamo stare tranquilli, anche perché queste scosse non avrebbero portato ad un grande evento come quello del 6 aprile",

o che (Martegiani Francesca):

"dovevamo essere sicuri perché si era riunita questa Commissione che aveva detto che comunque c'era questo sciame sismico, c'era una moltitudine di scosse che non avrebbero portato comunque ad una scossa di magnitudo maggiore e quindi dovevamo essere tranquilli".

Per quanto concerne il comportamento successivo alla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, Lauri Piergiorgio ha riferito che la sera del 5.4.09 era di turno alla Casa dello Studente e che non uscì dalla struttura in occasione né della scossa delle ore 22.48 né di quella delle ore 00,39. La circostanza è stata confermata da Martegiani Francesca che ebbe modo di sentire il compagno subito dopo la prima scossa.
Lauri Piergiorgio, inoltre, ha ricordato che subito dopo la scossa delle ore 22.48 parlò con i ragazzi della Casa dello Studente che erano scesi nell'atrio della struttura e li rassicurò facendo riferimento, da un lato, all'esito favorevole dell'ispezione condotta nella struttura dall'arch. Sebastiani il pomeriggio del 30.3.09 dopo la scossa di magnitudo 4.1 e, dall'altro lato, all'esito della Commissione Grandi Rischi.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale occorre analizzare il processo motivazionale di Lauri Piergiorgio secondo lo schema valutativo sopra ricordato.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla persona offesa prima del 31.3.09**, l'istruttoria dibattimentale non ha fornito una prova certa in ordine al fatto che l'adozione di misure di cautela quali la fuga dai luoghi chiusi in occasione di singole scosse, alla quale Piergiorgio e Fabio erano stati abituati dai loro genitori quando erano piccoli, ha caratterizzato il comportamento di Piergiorgio anche durante lo sciame sismico iniziato nel 2008. Le mere risposte affermative della persona offesa alle domande del P.M. e del difensore di parte civile non hanno offerto elementi concreti in tal senso. L'integrazione probatoria consistente nell'escussione del fratello e della compagna della persona offesa non ha fornito ulteriori elementi di dettaglio, apparendo sotto tale profilo insufficiente l'indicazione della sola condotta tenuta da Piergiorgio il pomeriggio del 30.3.09.
Non sono emerse, dunque, in dibattimento, circostanze concrete per affermare che Lauri Piergiorgio avesse conservato anche nel 2008 – 2009 l'abitudine alla fuga dai luoghi chiusi in caso di singole scosse impartitagli dai suoi genitori.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della persona offesa dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, è emerso che Lauri Piergiorgio aveva appreso notizie sul TG3 e su TV1 e dalla lettura de Il Centro e Il Messaggero. L'esito della riunione, peraltro, costituiva oggetto di quotidiane discussioni con la compagna ed il fratello, nel corso delle quali si ripetevano affermazioni e concetti chiaramente riconducibili a quelli affermati nel corso della riunione del 31.3.09 (quali quello dello scarico di energia o che non ci si doveva attendere scosse maggiori di quelle già registrate).

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla persona offesa dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, mancano conferme esterne di quanto asserito con estrema genericità da Lauri Piergiorgio.

Nessuno degli studenti escussi, infatti, ha riferito di aver parlato con il custode della Casa dello Studente; nessuno studente, in particolare, ha riferito che quella sera, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, Lauri non uscì precipitosamente fuori dalla struttura con il telefono in mano ma rimase al suo posto di lavoro nell'atrio; nessuno studente, infine, ha riferito che Lauri quella sera tentò di riportare la calma facendo riferimento alle rassicurazioni provenienti dalla Commissione Grandi Rischi.

Dalla deposizione della stessa persona offesa, invece, è emerso che quella sera Lauri Piergiorgio (subito dopo la scossa delle ore 00.39) ebbe un colloquio telefonico con l'architetto Sebastiani (membro dell'ufficio tecnico dell'ente regionale che aveva in gestione l'edificio) il quale gli disse di tranquillizzare gli studenti perché l'edifico era solido. In sede dibattimentale Lauri Piergiorgio ha riferito che l'architetto Sebastiani, nel corso di tale telefonata, fece anche riferimento (come ulteriore argomento da usare con gli studenti) alle rassicurazioni della Commissione Grandi Rischi.

All'udienza del 9.11.11, tuttavia, è stato acquisito con il consenso delle parti anche il verbale delle sommarie informazioni rese in data 5.11.09 nel corso delle indagini preliminari da Lauri Piergiorgio in relazione a quanto accaduto la sera del 5.4.09. L'avv. Petrelli (difensore del prof. BARBERI), in proposito, ha fatto rilevare come nella originaria ricostruzione della telefonata intercorsa con l'architetto Sebastiani, Lauri Piergiorgio non aveva fatto alcun riferimento alle rassicurazioni provenienti dalla Commissione Grandi Rischi, ma aveva

circoscritto il tema affrontato con l'architetto alla stabilità della Casa dello Studente.

E' emerso anche, in dibattimento, che Lauri Piergiorgio dopo la scossa delle ore 00.39 sentì telefonicamente (oltre all'architetto Sebastiani) anche Valente Luca (direttore della Casa dello Studente) e Mancini Giancarlo (coordinatore della cooperativa per la quale lavorava Lauri).

Non ha trovato alcuna conferma la circostanza che Lauri Piergiorgio abbia avuto modo di discutere dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi con tali due ulteriori interlocutori.

L'estrema genericità della ricostruzione operata in udienza da Lauri in ordine al comportamento tenuto la sera del 5.4.09 (e delle telefonate intercorse con l'architetto Sebastiani, con Valente e con Mancini) e la totale assenza di riscontri esterni (non risultando le scarne circostanze riferite dal teste confermate né dagli studenti né dall'architetto Sebastiani né da Valente né da Mancini) non consentono di ritenere sufficientemente dimostrato il nesso causale.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale non consente dunque di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Il difetto di prova in ordine al comportamento antecedente al 31.3.09 (ed in particolare in relazione al comportamento tenuto dalla persona offesa durante lo sciame sismico iniziato nel 2008) ed al comportamento successivo al 31.3.09 emerge direttamente dalla ricostruzione della vicenda effettuata dalla stessa persona offesa e non risulta colmato in misura adeguata dall'integrazione probatoria offerta dalle deposizioni testimoniali del fratello e della compagna di Piergiorgio.

Non è chiara la prova sulla conservazione da parte di Lauri dell'abitudine alla

fuga in caso di singole scosse di terremoto a lui insegnata dai genitori quando era piccolo.
Non è chiara la prova sulla modifica di tale abitudine la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.
Sul processo volitivo di Lauri, al contrario, risulta aver inciso (per espresso ricordo della stessa persona offesa) l'indicazione ricevuta dall'architetto Sebastiani sulla solidità della Casa dello Studente.
Si ritiene, dunque, non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e le lesioni patite da Lauri Piergiorgio.

Non è possibile affermare, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento lesioni per Lauri Piergiorgio non si sarebbe verificato.

L'esame della vicenda personale di Lauri Piergiorgio, la ricostruzione del processo motivazionale che ha indotto la persona offesa a rimanere all'interno della Casa dello Studente la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, consente di individuare con sicurezza l'incidenza di almeno un fattore condizionalistico alternativo rispetto alla condotta degli imputati, ossia di una motivazione ulteriore che ha inciso in maniera apprezzabile e decisiva in tale processo motivazionale.

Il riferimento è alle rassicurazioni che il 30.3.09, dopo la scossa di magnitudo 4.1, Lauri Piergiorgio ha ricevuto in relazione alla stabilità della Casa dello Studente.

5.10.5 Cicchetti Adalgisa.

Cicchetti Adalgisa è deceduta in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a Tempera (AQ), via Dell'Orto Nuovo n. 22.

L'edificio in questione era in muratura ed era stato costruito da oltre cento anni.[147]

In relazione a questa specifica posizione sono stati sentiti in dibattimento i figli di Cicchetti, Castellano Marco e Castellano Fabrizio[148].

Quanto al comportamento abituale tenuto da Cicchetti Adalgisa in occasione di scosse di terremoto, Castellano Marco ha ricordato che nella prima metà degli anni '80, quando era piccolo, si verificarono alcune scosse ed i suoi genitori fecero uscire la famiglia di casa e sistemarono i figli a dormire in strada sul cassone di un motocarro anche per diversi giorni.

Testimone, Castellano M. – *Io ricordo con precisione che negli anni ottanta era la prima metà degli anni ottanta, io facevo le elementari, ero bambino, potevo averci, otto, nove anni, insomma era un periodo che faceva, c'erano delle scosse, faceva il terremoto e ricordo che i miei genitori, mio padre aveva una Ape Piaggio, un motocarro, i miei genitori mi sistemavano in piazzetta al cassone di questo motocarro con le coperte, quindi io ricordo di avere dormito nel cassone del motocarro, con le coperte e con i miei genitori a fianco insomma che mi vegliavano lì ed anche gli altri compaesani dormivano, si dormiva in macchina in piazzetta questo anche più di una notte, credo,*

[147] Nella perizia in atti (acquisita all'udienza del 13.1.12) risulta che in relazione all'edificio in questione, di antica costruzione, non sono disponibili elaborati progettuali utili all'individuazione della tipologia strutturale. In ogni caso si rileva che dalla documentazione fotografica acquisita e dai sopralluoghi effettuati è emerso che la struttura portante dell'edificio "*è costituita da muratura in pietrame irregolare a sacco di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci e malta polverulenta*" e che i materiali utilizzati e la tecnica costruttiva "*indicano un'epoca di costruzione di oltre cento anni*".

[148] Sentiti all'udienza del 29.10.11.

mò sa, è roba di tanti anni fa però ho questo ricordo perfetto che io dormivo al cassone del motocarro con le coperte.

***Pubblico Ministero** – Anche per più di una notte?*

***Testimone, Castellano M.** – Bè, sì, era un periodo che faceva il terremoto e le famiglie del paese vecchio, insomma quelli, i nostri vicini di casa, noi si dormiva in piazzetta dentro alle macchine, dentro io al cassone del motocarro.*

Castellano Fabrizio, peraltro, ha ricordato un episodio della sua infanzia in occasione del quale i suoi genitori, al verificarsi di una scossa prima dell'alba, fecero immediatamente vestire ed uscire di casa i figli, facendoli rientrare solo nel corso della mattina del giorno successivo.

Con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 Castellano Marco ha riferito che fino al mese di marzo 2009 le singole scosse non venivano percepite distintamente ma se ne aveva contezza solo dalla lettura dei giornali. A partire dal mese di marzo, invece, la situazione si era fatta preoccupante e Cicchetti Adalgisa, secondo quanto riferito dal figlio Marco, era in uno stato di apprensione che la aveva indotta a dormire non più nella camera da letto ma su una poltrona vicino alla porta dell'appartamento che era posto al pianterreno.

***Pubblico Ministero** – Lei ha detto: prima della riunione della Commissione Grandi Rischi eravamo preoccupati lei ha detto, io vorrei comprendere meglio, questa preoccupazione si manifestava in discorsi che facevate lei e sua madre, in comportamenti che adottava sua madre, cioè lei dice: io ero preoccupato e mamma pure, ma lei da che lo capiva che sua madre era preoccupata?*

***Testimone, Castellano M.** – Lei mi diceva..*

***Pubblico Ministero** – Glielo diceva o lo manifestava nei fatti?*

***Testimone, Castellano M.** – Tutte e due, a parole era molto preoccupata, era apprensiva, era molto preoccupata, nei fatti appunto dormiva in questa poltrona a tre*

metri, invece di dormire a letto, in camera da letto, dormiva in cucina nella poltrona a tre metri dall'uscio. Dicevo: perché hai dormito in poltrona, mà? E perché così se fa la scossa scappo subito fuori, dormiva lì in cucina alla poltrona a tre metri dall'uscio.

***Pubblico Ministero** – Ma questo quante volte è accaduto?*

***Testimone, Castellano M.** – Diverse.*

***Pubblico Ministero** – Diverse diciamo durante il mese di marzo 2008 quante volte è accaduto?*

***Testimone,Castellano M.** – Più di una, lei me lo raccontò più di una volta che aveva dormito alla poltrona.*

***Pubblico Ministero** – A febbraio era accaduto?*

***Testimone, Castellano M.** – No, ripeto, io da come mi ricordo la situazione si intensificò a marzo, cominciò ad entrare nella nostra vita reale, cioè nei nostri comportamenti a marzo perché dicembre, gennaio, febbraio più che altro noi lo sentivamo dai giornali e dai telegiornali che c'erano state piccole scosse però non le avvertivamo personalmente.*

Castellano Marco, inoltre, ha riferito che verso la metà del mese di marzo 2009 si avvertì una scossa forte e sua madre, come gli raccontò il giorno dopo mentre stavano andando a festeggiare il compleanno di un'altra sua figlia, dormì a casa di Fabrizio a Sant'Elia.

La circostanza è stata confermata, peraltro, anche da Castellano Fabrizio.

In riferimento alla scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, poi, Castellano Marco ha ricordato che quel giorno si trovava a Paganica ma, quando arrivò a casa, vide che sua madre era uscita lasciando la porta aperta e si trovava nella piazza adiacente al suo appartamento insieme ad altre persone anziane del paese. Il teste ha riferito che, in tale occasione, sua madre rimase fuori dell'appartamento per circa un'ora e mezza.

Castellano Marco, poi, ha riferito che nel mese di marzo 2009, a causa dell'allarme creato dall'intensificarsi dello sciame sismico, c'era una particolare attenzione agli organi di informazione.
Il teste ha ricordato che, con sua madre, leggeva diversi giornali e vedeva i telegiornali regionali. In particolare Marco ha spiegato che lui, all'epoca, non viveva con sua madre ma occupava una casetta sita nelle immediate adiacenze di via Dell'Orto Nuovo. Nel suo piccolo appartamento Marco non aveva la cucina e, pertanto, si recava ogni giorno a colazione, a pranzo ed a cena dalla madre. In tali occasioni i due avevano modo di parlare dell'argomento "terremoto".

Testimone, Castellano M. - "*… parlavamo di quello, ripeto, si parlava solo di quello, queste scosse e soprattutto nel periodo di marzo erano diventate una cosa quotidiana, in giro nella città nel paese si parlava di quello quel periodo, quindi guardavamo, cercavamo di informarci, stavamo sul chi vive, guardavamo i telegiornali ed io compravo i giornali, li portavo a casa, li leggevamo insieme e parlavamo di queste cose io e mia madre*".

Castellano Marco ha ricordato, in particolare, di aver visto e commentato con sua madre, a partire dalla sera del 31.3.09, l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed ha riferito che:

"*il contenuto era che praticamente questo sciame sismico era l'energia che si liberava quindi in un certo senso poteva essere interpretato anche come positivo, cioè si sprigionava questa energia con delle piccole scosse che praticamente il sunto di queste cose che noi abbiamo sentito era che non c'era da temere perché insomma era uno sciame sismico, si liberava energia con queste piccole scosse quindi era addirittura una cosa positiva il fatto che faceva queste scosse di terremoto … si sprigionava l'energia e*

quindi non dovevamo temere praticamente … la situazione era monitorata e non dovevamo insomma andare nel panico, temere grosse conseguenze, cioè era un liberarsi di questa energia ed insomma era quello".

Castellano Marco ha spiegato che la conoscenza di queste notizie aveva tranquillizzato sua madre. In particolare Cicchetti Adalgisa, che come riferito dal figlio Marco aveva la licenza elementare ed era una persona anziana, nutriva una grande fiducia nella Commissione Grandi Rischi (che paragonava ai " *dottori della terra*").

Testimone, Castellano M. – *Prima della riunione della Commissione c'era apprensione, non avevamo notizie insomma precise, non sapevamo, stavamo sul chi vive, eravamo preoccupati, quando poi vedemmo che si era riunita a L'Aquila una Commissione di scienziati che avevano detto queste cose, che era energia che si sprigionava, che insomma non c'era da temere grosse cose, allora noi ci sentimmo rassicurati, ci sentivamo rassicurati, lo avevano detto gli scienziati.*

Pubblico Ministero – *La domanda è diversa: le ho chiesto quando lei e sua madre parlavate di quest'argomento, le parole che usavate, che cosa diceva sua madre, vorrei sapere delle frasi che diceva sua madre?*

Testimone, Castellano M. – *Diceva che praticamente questi scienziati erano come i dottori della terra, come noi abbiamo il nostro dottore, questi erano i dottori della terra, mia madre era una persona anziana, insomma aveva la licenza elementare, era una persona nata negli anni trenta insomma e diceva queste cose, che gli scienziati, gli esperti..*

Pubblico Ministero – *I dottori della terra?*

Testimone, Castellano M. – *I dottori della terra avevano detto che non c'era da temere, che l'energia si rilasciava piano piano con queste scossette, che si poteva stare tranquilli, se lo hanno detto loro, diceva, che sono gli scienziati, che sono i*

responsabili, che sono gli italiani che ne capiscono di più, che di lavoro fanno quello, se lo hanno detto loro possiamo stare tranquilli.

Pubblico Ministero *– E lei che cosa rispondeva a sua madre?*

Testimone, Castellano M. *– Ed io pure, pure io sono stato molto rassicurato da queste cose, dicevamo le stesse cose.*

Il teste ha spiegato che sua madre, dopo aver conosciuto l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, era tornata a dormire tutte le sere nel suo letto, abbandonando la consuetudine di dormire in poltrona vicino alla porta di casa.

Castellano Marco, con specifico riferimento alla sera del 5.4.09, ha testualmente riferito:

"ho cenato da mia madre, dopo sono andato sotto alla mia casetta a cento metri di distanza, mi ero appisolato sul letto con la televisione accesa, la scossa delle undici di sera mi ha svegliato, andai su da mia madre ed aprii la porta della camera da letto, lei era sveglia nel letto e mi disse subito: eh, lo ho sentito, lo ho sentito, che insomma la aveva sentita la scossa.

Ed io le dissi: mà, che vogliamo fa'? Mi sto qua insieme a te? Andiamo tutti e due a casetta sotto oppure piglio la macchina, ci mettiamo in macchina? Oppure vuoi andare a Santa Elia da Fabrizio. Lei mi guardò, fu l'ultima volta che la vidi, mi guardò e mi disse: no, non ti preoccupare, non succede niente, ma non lo ho più sentito, hanno detto che non succede niente, questo è così, è… è le scossette, è l'energia che si libera, non ti preoccupare, non succede niente, vatte a dormire, vattene, vattene sotto, intendendo casa mia a cento metri di distanza, vatte a dormì e non ti preoccupare. Fu l'ultima volta che la vidi viva".

All'esito dell'istruttoria dibattimentale occorre analizzare il processo motivazionale di Cicchetti Adalgisa secondo lo schema valutativo esposto in termini astratti al paragrafo 5.4. Risulta, in particolare, ricostruito:

- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09**, la testimonianza dei figli ha consentito, in primo luogo, di accertare l'abitudine personale (derivante da consuetudine familiare) all'adozione da parte di Cicchetti di misure precauzionali individuali in occasione di singole significative scosse di terremoto.

Fin da piccoli, infatti, Marco e Fabrizio venivano fatti uscire di casa per molte ore in occasione di scosse di terremoto e, se le scosse erano notturne, dormivano in macchina anche per diverse notti, con sistemazioni di fortuna (come, ad esempio, sul cassone di un motocarro).

L'abitudine alla cautela era stata conservata da Cicchetti nel corso degli anni e non era mutata in occasione dello sciame sismico che durava dal giugno 2008.

A partire dal mese di marzo 2009, quando le scosse si erano iniziate ad avvertire distintamente, Cicchetti infatti non dormiva più nel proprio letto ma (come misura cautelare) aveva iniziato a dormire su una poltrona posta nelle immediate adiacenze della porta di ingresso, per poter fuggire in strada con immediatezza dal momento che l'appartamento era al pianterreno.

In occasione della scossa dell'11.3.09, poi, Cicchetti si spaventò e, la sera, si recò a dormire dal figlio Fabrizio a S. Elia.
Il 30.3.09, peraltro, Adalgisa uscì immediatamente al verificarsi della scossa di magnitudo 4.1 lasciando la porta di casa aperta e rimase in piazzetta con altri compaesani per circa un'ora e mezza.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, si rileva che a partire dal 31.3.09 sulle abitudini familiari, sugli istintivi comportamenti improntati alla cautela, si innestò il dato esterno dell'informazione sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.
Cicchetti, donna anziana e con la sola licenza elementare, aveva grande fiducia in quelli che, come riferito dal figlio Marco, definiva i "*dottori della terra*" e prestò molta attenzione all'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno.
Castellano Marco, nel corso della sua deposizione, ha riferito che mangiava sempre con sua madre, che l'argomento primario di conversazione e di discussione era quello del terremoto e che, oltre ai giornali che egli acquistava, la principale fonte di informazione erano i telegiornali regionali. Il teste, peraltro, ha riferito che c'era molta attesa in merito all'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che Cicchetti Adalgisa, come riferito dal figlio Marco, "*si sentiva rassicurata*" ed aveva abbandonato la misura di cautela individuale seguita a partire dal mese di marzo 2009 e consistente nel dormire non in camera da letto ma su una poltrona posta a tre

metri dalla porta di casa.
Subito dopo la scossa delle ore 22.48 Cicchetti Marco si recò a casa di sua madre e la trovò sveglia nel suo letto. In tale occasione la madre rifiutò l'invito del figlio ad uscire di casa.

L'attento esame dell'esito dell'istruttoria dibattimentale non consente di ritenere sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Cicchetti Adalgisa.
Alla luce dell'istruttoria svolta non è possibile affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

E' emersa in dibattimento, **in primo luogo**, la prova del fatto che Cicchetti Adalgisa aveva paura del terremoto e che, storicamente, aveva l'abitudine di adottare misure di cautela individuali in occasione di singole scosse.
I figli della vittima, sul punto, hanno ricordato che quando erano piccoli i loro genitori li portavano immediatamente fuori di casa subito dopo una scossa e li facevano dormire fuori anche per più notti.
Per quanto concerne lo sciame sismico iniziato nel 2008, secondo quanto riferito dal figlio Marco, Cicchetti iniziò ad avvertire le scosse dal marzo del 2009. A partire da tale momento Cicchetti Adalgisa non dormì più nella sua camera da letto (posta all'interno dell'appartamento) ma preferì trascorrere le notti su una poltrona sistemata nelle immediate adiacenze dell'ingresso di casa per poter fuggire più rapidamente in caso di scosse di terremoto.
In occasione della scossa pomeridiana del 30.3.09 Cicchetti Adalgisa uscì dal suo appartamento e rimase con i vicini in una piazzetta posta nelle vicinanze di casa per circa un'ora e mezza.

E' emersa in dibattimento, **in secondo luogo**, la prova del fatto che Cicchetti Adalgisa ebbe conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

Castellano Marco, che viveva in una casetta adiacente a quella di Cicchetti Adalgisa, ha riferito che si recava a mangiare tre volte al giorno a casa della madre con la quale parlava quotidianamente dell'argomento "terremoto" e che aveva avuto modo di conoscere e commentare il contenuto dell'intervista resa dal prof. De Bernardinis a TV Uno. Chiaro, sul punto, è il riferimento ai concetti di scarico di energia e di situazione favorevole che avevano indotto Cicchetti a convincersi che non ci sarebbero state scosse maggiori di quelle già registrate ("*non dovevamo temere grosse conseguenze*").

E' emersa in dibattimento, **in terzo luogo**, la prova del fatto che Cicchetti Adalgisa, dopo aver appreso con suo figlio l'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, abbandonò la misura di cautela seguita nel corso di quello sciame sismico.

Dal 31.3.09, infatti, Cicchetti tornò a dormire nel suo letto, non sistemandosi più di notte sulla poltrona posta vicino alla porta di casa.

Castellano Marco tuttavia, nel corso della sua deposizione testimoniale, ha riferito che dopo la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 si recò immediatamente a casa di sua madre ed ha chiarito che, giunto davanti alla porta di ingresso dell'appartamento, ebbe modo di constatare che dell'immobile:

"*praticamente era rimasta in piedi solo questa parete con la porta dell'uscio, cioè io ho messo la testa dentro da questa finestrella e mi sono reso conto che il pavimento non c'era più, le stanze non c'erano più, cioè era rimasta in piedi soltanto questa parete con la porta dell'uscio dove io mi sono arrampicato*".

Castellano, in altri termini, raggiunse lo stabile ove si trovava, al pianterreno, l'appartamento di sua madre ma non riuscì ad entrare perché l'edificio era collassato. Solo da una finestrella dell'unica parete rimasta in piedi (quella con la porta che non si apriva) Castellano ebbe modo di effettuare una rapida ispezione visiva dell'interno dell'immobile, all'esito della quale constatò che "*il pavimento non c'era più, le stanze non c'erano più*".

La misura di cautela adottata da Cicchetti e consistente nel riposare su una poltrona nei pressi della porta di ingresso, dunque, analizzata alla luce delle particolari modalità di collasso dell'immobile, si è rivelata inadeguata.
Se Cicchetti, la sera del 5.4.09, non si fosse messa a dormire nel suo letto e nella camera da letto ma si fosse sistemata vicino alla porta di ingresso per riposare sulla poltrona, sarebbe deceduta lo stesso.
Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Cicchetti Adalgisa si sarebbe verificato lo stesso.

Il ricorso al procedimento dell'eliminazione mentale ed al giudizio controfattuale, applicato alle evidenze del caso concreto emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla specifica posizione di Cicchetti Adalgisa, consente di affermare che Cicchetti, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbe certamente mutato le proprie abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicate, consolidate e conservate in lei, nonostante l'età, per tradizione familiare.
Tali misure tuttavia, essendo consistite (almeno nell'ambito dello sciame sismico in esame) nel non dormire più nella camera da letto ma su una poltrona

sistemata nei pressi dell'ingresso dell'appartamento, si sarebbero rivelate inadeguate.

L'analisi delle particolari modalità di collasso dell'immobile, descritte sommariamente ma con efficacia da Castellano Marco, consentono di affermare che se Cicchetti Adalgisa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, seguendo le misure di cautela tradizionalmente osservate in caso di scosse, non si fosse messa a dormire nella sua camera da letto ma si fosse sistemata vicino alla porta di ingresso per riposare sulla poltrona, sarebbe deceduta lo stesso.

Il procedimento di eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale non forniscono un esito positivo sul nesso causale in quanto, pur essendo provato un mutamento della condotta di cautela originariamente seguita dalla vittima, è emersa l'inadeguatazza, l'inidoneità e l'insufficienza in concreto di tale misura di cautela rispetto al verificarsi dell'evento.

Eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Cicchetti Adalgisa si sarebbe verificato lo stesso.

L'istruttoria dibattimentale, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria scritta dal P.M. e nella discussione orale dal difensore di parte civile, non ha fornito una prova sufficiente del fatto che Cicchetti Adalgisa, a partire dal marzo 2009, avesse perseverato nell'ulteriore e più radicale misura di cautela tradizionalmente seguita in caso di scosse di terremoto: la fuga dall'appartamento per diverse ore in attesa di eventuali repliche.

Quando i figli Marco e Fabrizio erano piccoli, infatti, i loro genitori dopo una singola scossa li portavano subito fuori dall'appartamento e li facevano dormire all'aperto anche per più di una notte. Non risulta, tuttavia, che Cicchetti Adalgisa abbia continuato ad osservare tale radicale misura di cautela anche a partire dal marzo 2009.

Sul punto le testimonianze raccolte in dibattimento non hanno fornito elementi sufficienti.

E' emerso, infatti, che Cicchetti si spaventò in occasione della scossa del 11.3.09 e la sera si recò a dormire dal figlio Fabrizio a S. Elia. Non risulta, tuttavia, che in tale occasione Cicchetti abbia abbandonato l'appartamento subito dopo la scossa. Al contrario è emerso che la decisione di recarsi a S. Elia non fu del tutto spontanea per Cicchetti ma venne sostanzialmente indotta ed imposta dal figlio. Dopo la scossa pomeridiana del 30.3.09, inoltre, Adalgisa uscì immediatamente lasciando la porta di casa aperta e rimase in piazzetta con altri compaesani per circa un'ora e mezza.

Si ritiene che in tale comportamento, rimasto sostanzialmente un *unicum* e comunque protratto per poco tempo, non possa ravvisarsi una misura di cautela consolidata che Cicchetti, con alto ed elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale, avrebbe reiterato la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 se non avesse avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

5.10.6 Di Pasquale Alessio.

Di Pasquale Alessio è deceduto in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/B.

L'edificio in questione, ubicato nel centro storico cittadino, era in cemento armato ed era stato costruito negli anni 1963 - 1964[149].

In relazione a questa specifica posizione sono stati sentiti in dibattimento i testi Di Pasquale Mario (padre), Di Pasquale Cristina (sorella), Conti Claudia (fidanzata), e Mariani Guido (con il quale Alessio, studente fuori sede, condivideva l'appartamento)[150].

[149] L'edificio di via Campo di Fossa n. 6/B è quello nel quale sono deceduti Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Fioravanti Claudio, Ianni Franca, Rambaldi Ilaria, Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina.

[150] Sentiti all'udienza del 22.10.12.

Nella ricostruzione del processo volitivo delle singole vittime del sisma del 6.4.09 si è sempre seguito un medesimo schema valutativo. L'esame dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è stato teso ad analizzare tre aspetti o momenti essenziali:

- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- ✓ la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- ✓ il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

La sussistenza di un nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso della singola vittima è stata ravvisata solo in quei casi nei quali (applicando il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale secondo i criteri analiticamente illustrati e tenute presenti le evidenze del caso concreto e tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi) si è potuto affermare, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che il processo motivazionale che ha indotto la vittima a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 è stato determinato in via esclusiva (o comunque assolutamente prevalente o dominante) dalle rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi.

Quando invece, applicando il medesimo criterio, si è accertato che il processo motivazionale della singola vittima non è stato determinato affatto (o è stato determinato in misura non determinante o non assolutamente prevalente) dalle rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi, ma è dipeso (in via

esclusiva o preponderante) da uno o più fattori condizionalistici alternativi, il nesso causale è stato ritenuto insussistente.

Nell'applicare il procedimento dell'eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale si sono potute utilizzare, in ogni caso, deposizioni testimoniali di contenuto sostanzialmente univoco, non contrastanti tra di loro. Le deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale in relazione ad ogni singola vittima della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 sono apparse sempre coerenti e, ai fini del giudizio sulla sussistenza del nesso causale, è stato sempre possibile disporre di un quadro coerente di emergenze probatorie. Tale quadro, poi, è stato di volta in volta ritenuto idoneo o non idoneo alla dimostrazione del nesso causale.

Nel caso di Di Pasquale Alessio, invece, è difettata *ab origine* la coerenza interna delle dichiarazioni rese in dibattimento dai singoli testimoni escussi. Non sono state acquisite versioni sostanzialmente sovrapponibili, coincidenti almeno per gli elementi essenziali, in ordine ai tre profili di interesse della vicenda sopra evidenziati (quello della condotta della vittima antecedente al 31.3.09, quello della conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi e quello della condotta della vittima successiva al 31.3.09).
Questa difformità delle dichiarazioni, questa incoerenza delle emergenze probatorie ha necessariamente inciso sull'esito del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale ed ha impedito la possibilità di una ricostruzione, in termini di certezza processuale, del processo motivazionale di Di Pasquale Alessio.

Di Pasquale Alessio, originario di Avezzano, era uno studente fuori sede della facoltà di ingegneria e viveva nell'appartamento di via Campo di Fossa n. 6/B insieme a Mariani Guido.

In relazione alla condotta tenuta da Alessio, storicamente, in occasione di singole scosse di terremoto è stata acquisita in dibattimento la deposizione di Di Pasquale Mario, padre della vittima. Questi, sul punto, ha riferito:

"*Le precauzioni, noi viviamo anche in una zona sismica di grado forse superiore a quella aquilana, quindi abbiamo sempre avuto timore, la paura del terremoto raccontataci da nonni, genitori, zii, conoscenti anziani, e quindi le precauzioni e le raccomandazioni che abbiamo fatto ai ragazzi sempre quelle, generiche, penso che siano quelle che si faranno pure a scuola*".

Il contenuto assolutamente generico della risposta fornita dal padre della vittima non consente di individuare con precisione se e quali misure di cautela venissero adottate dalla famiglia Di Pasquale in occasione di singole scosse di terremoto e, in particolare, se c'era l'abitudine di fuggire dai luoghi chiusi e, in caso di eventi serali, di passare una o più notti all'aperto.
Per quanto concerne il comportamento tenuto da Alessio durante lo sciame sismico iniziato nel 2008, poi, Di Pasquale Mario ha ricordato che suo figlio gli riferiva che, in occasione di singole scosse, si riparava per qualche istante sotto l'architrave della stanza ove si trovava:

"*mah il comportamento era sempre, ripeto, sempre quello, la trave, l'architrave delle porte, la trave, poi i secondi che durava la scossa e si riprendeva la vita normale*".

Di Pasquale Mario, peraltro, ha riferito che suo figlio durante tutto lo sciame sismico non era preoccupato dalle scosse e, notando che fino alla fine del mese di marzo nessuno aveva preso in seria considerazione il fenomeno, ostentava tranquillità e diceva: "*Ma papà, se nessuno prende in considerazione questo fenomeno, perché ci dobbiamo preoccupare?*".

Di Pasquale Cristina, sorella di Alessio, ha chiarito che in occasione di scosse notturne lei non abbandonava il suo appartamento e non telefonava al fratello ed ha ricordato che Alessio usciva in occasione di singole scosse diurne, pur non riuscendo a riferire alcun elemento di maggiore precisione nel racconto.

Sullo stesso tema è stata sentita in dibattimento anche Conti Claudia, la fidanzata di Alessio. Claudia era fidanzata con Alessio da sei anni e, anche lei studentessa universitaria fuori sede, condivideva un appartamento a via Duca degli Abruzzi con altre ragazze. Claudia ha riferito che con Alessio si incontrava quasi tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni universitari, e comunque i due erano sempre in contatto telefonico (e via sms).
La percezione che Alessio ha avuto dello sciame sismico iniziato nel 2008, secondo Claudia, è stata diametralmente opposta a quella riferita da Di Pasquale Mario.
Claudia, infatti, ha riferito di aver sentito la prima scossa proprio a casa di Alessio e che insieme si spaventarono molto ed ha ricordato che si avvertivano scosse in continuazione, sia di giorno che di notte.
La teste ha affermato in udienza:

"*Allora, io la prima scossa l'ho sentita proprio a casa da Alessio e mi sono spaventata tanto, proprio tanto e anche lui, comunque era diventato un argomento di ordine del giorno diciamo sul terremoto, perché comunque le scosse c'erano in continuazione …*

ogni tanto una scossa ad Avezzano si sentiva, però a L'Aquila era comunque una situazione diversa, perché era tutti i giorni, a tutte le ore, la notte, sempre".

Claudia ha ricordato che l'atteggiamento di Alessio era improntato alla fuga ("*all'inizio subito dopo le scosse uscivamo fuori*") e, rispondendo ad una domanda relativa ad alcuni eventi sismici della metà del mese di marzo, ha riferito di non ricordare con precisione le date delle singole scosse ma di essere sicura che "*la paura c'era, uscivamo sempre da casa, uscivamo dall'università, non stavamo per niente tranquilli e ci chiedevamo perché nessuno parlasse di queste scosse*".
Claudia ha chiarito che le lezioni universitarie vennero sospese solo in occasione della scossa del 30.3.09 ma che l'abitudine (sua e di Alessio) di abbandonare i luoghi chiusi era costante ("*che poi uscivamo noi quando stavamo a casa questo sempre, a ogni scossa*").

Di tenore ancora diverso è risultata la deposizione, sempre sullo stesso tema, di Mariani Guido, collega universitario con il quale Alessio condivideva l'appartamento.
Guido, in particolare, ha riferito che fino alla fine del mese di marzo le scosse avvertite erano piuttosto lievi e non avevano ingenerato in Alessio un sentimento di paura.
Il teste ha affermato in udienza:

"*ma guardi, fino alla settimana prima del sisma vivevamo la cosa non dico con leggerezza ma diciamo le scosse erano molto lievi o almeno quelle che avevamo sentito noi erano state più lievi*".

Guido, in proposito, ha chiarito che durante lo sciame sismico lui ed Alessio non sono mai, neanche una sola volta, usciti di casa in occasione di singole scosse:

"*il periodo precedente non siamo mai usciti di casa perché comunque erano scosse molto lievi e quindi siamo rimasti in casa*".

In considerazione dell'evidente contrasto del contenuto delle deposizioni dei testi in ordine al comportamento tenuto da Alessio durante lo sciame sismico aquilano è stato disposto, su richiesta delle parti, un confronto tra Mariani e Conti i quali, tuttavia, hanno ribadito fermamente ciascuno la sua versione dei fatti, confermando il ricordo già riferito.

Si ritiene che ciascuno dei testimoni escussi abbia risposto alle domande che gli venivano rivolte fornendo il proprio ricordo degli avvenimenti. Il contenuto, sostanzialmente omogeneo delle deposizioni di Di Pasquale Mario e di Mariani Guido (in ordine all'assenza di paura dello sciame sismico da parte di Di Pasquale Alessio e del mancato ricorso alla misura di cautela della fuga), consente di ritenere che molto probabilmente Conti Claudia abbia filtrato tale ricordo attraverso il suo personale stato d'animo nei confronti del terremoto che, rispetto a quello di Alessio, era di maggiore preoccupazione.

Con specifico riferimento alla scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09 si rileva che dall'esame delle diverse deposizioni testimoniali è emerso che Alessio si trovava con Guido all'università, che la lezione venne sospesa ed i due, dopo essere passati un attimo per il loro appartamento, si recarono a piazza Duomo dove rimasero fino a sera per poi tornare a via Campo di Fossa. Mariani Guido

ha riferito che in tale occasione lui ed Alessio si misero paura per la scossa di terremoto.

Di Pasquale Mario ha riferito di non aver sentito il figlio il 30.3.09 ma di aver parlato con lui solo "*durante la settimana successiva*".

Conti Claudia ha riferito che al momento della scossa si trovava all'università con una sua amica per fare delle fotocopie e si spaventò moltissimo. Claudia ha ricordato di essere fuggita dall'università, di essersi recata con l'automobile della sua amica a piazza Duomo e di aver sentito solo al telefono Alessio che si trovava con il suo amico Guido. Lo stato di paura era talmente elevato che Claudia ha ricordato di aver telefonato a sua madre chiedendole di venire a prenderla a L'Aquila.

Di Pasquale Cristina, sorella di Alessio, ha riferito che dopo la scossa si incontrò con il fratello a piazza Duomo dove alcuni vigili del fuoco dicevano ai presenti di tornare a casa e che non c'era nessun pericolo. Cristina ha riferito che Alessio, dopo tali rassicurazioni, tornò a casa mentre lei, impaurita, decise di rimanere ancora un po' all'aperto.

E' emerso dunque che Alessio, dopo la scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09 abbandonò l'università (del resto, come riferito da Mariani, la lezione era stata interrotta) e, dopo essere passato a casa, rimase fino a sera a piazza Duomo. Alessio, come confermato da Mariani, ebbe sicuramente paura al momento della scossa ma il suo atteggiamento complessivo non testimonia uno stato di preoccupazione significativo come quello di Conti Claudia. E' emerso, infatti, che Alessio non chiamò suo padre quel giorno per farsi venire a prendere e tornare a casa, ma si sentì con il genitore solo durante la settimana successiva.

Alessio, peraltro, rientrò la sera a via Campo di Fossa con Guido dopo aver ricevuto generiche rassicurazioni da non meglio identificati vigili del fuoco che si trovavano a piazza Duomo.

Quanto alla conoscenza da parte di Alessio dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, si rileva che Mariani Guido ha riferito che dopo la scossa del 30.3.09 l'apprensione era aumentata e che "*abbiamo cercato cioè comunque di avere delle informazioni anche dai media in generale, tutto qui*". Mariani non ha indicato una fonte specifica dell'informazione ricevuta ma ha fatto generico riferimento ai media e ai telegiornali.

Di Pasquale Mario ha ricordato di aver visto di persona in televisione l'intervista all'assessore alla Protezione Civile Stati e di averne parlato ad Alessio che "*non ne era nemmeno a conoscenza*". Di Pasquale Mario ha ricordato solo genericamente che suo figlio si era informato sull'esito della riunione del 31.3.09 dai giornali o dalle istituzioni scolastiche.

Di Pasquale Cristina ha riferito di non essere a conoscenza di "cosa" suo fratello avesse visto in televisione, atteso che Alessio "*non ha nominato niente di particolare*" ma parlava genericamente di esperti. Cristina, peraltro, ha ricordato che lei stessa non ebbe conoscenza diretta dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi dai giornali ma si informò dagli uscieri all'università.

Conti Claudia, invece, era più spaventata dal terremoto e, secondo quanto riferito, si recò di persona al palazzo della Regione per assistere ai lavori della Commissione Grandi Rischi e, quando apprese che la riunione non era aperta al pubblico, tornò a casa e si informò tempestivamente via internet e dal telegiornale.

Appare possibile sostenere che sicuramente Alessio ebbe conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ma, per l'estrema genericità delle deposizioni testimoniali assunte, non è chiaro se egli (come Conti Claudia) si informò analiticamente e conobbe con precisione le argomentazioni sostenute nel corso della riunione, se vide la trasmissione delle interviste rese da singoli componenti della Commissione a margine della riunione o se, invece, si limitò a

leggere sui giornali o a vedere in televisione servizi riassuntivi e di commento a quanto accaduto.

In relazione alla notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 si rileva che Di Pasquale Mario ha riferito che, dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi, Alessio era "*ancora più tranquillo*" di prima e che si recò da Avezzano (dove aveva passato il fine settimana) a L'Aquila senza preoccupazioni.
Di Pasquale Cristina, peraltro, ha ricordato che la mattina del 5.4.09 suo fratello ad Avezzano le disse che sarebbe rientrato a L'Aquila quella sera perché, nonostante le scosse continuassero, ormai si sentiva sicuro per le rassicurazioni ricevute.
Conti Claudia ha riferito che dopo la scossa delle ore 22.48 si mise molta paura, scappò dall'appartamento insieme alla sua coinquilina e telefonò alla madre costringendola a venirla a prendere a L'Aquila. Claudia ha riferito di aver sentito Alessio il quale cercava di tranquillizzarla, dicendole che gli scienziati avevano sostenuto che la scossa aveva liberato energia.
Mariani Guido, invece, ha ricordato che lui ed Alessio ebbero molta paura in occasione della scossa ed uscirono di casa recandosi prima nella villa comunale e poi da alcuni amici che abitavano al pianterreno, rientrando a casa solo verso le due (e, dunque, anche dopo la scossa delle ore 00.39). Guido, inoltre, ha ricordato che il giorno dopo c'era lezione all'università e, dunque, lui ed Alessio non volevano fare troppo tardi ("*siamo rientrati perché la mattina seguente c'era lezione e quindi non è che potevamo trattenerci …*").

All'esito dell'istruttoria dibattimentale occorre analizzare il processo motivazionale di Di Pasquale Alessio secondo lo schema valutativo sopra ricordato.

Per quanto riguarda **il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09**, non è stata acquisita una prova certa ed univoca in ordine all'abitudine all'adozione di particolari e significative misure di cautela in occasione di singole scosse di terremoto. Le indicazioni fornite dal padre di Alessio in proposito sono risultate estremamente generiche, essendo stata riferita la sola condotta di mettersi per qualche secondo sotto l'architrave dell'appartamento.

Del resto è emerso che Alessio non era particolarmente spaventato dallo sciame sismico iniziato nel 2008 ma, a differenza della sua fidanzata Claudia, era tranquillo.

In tal senso appare utile ricordare che Di Pasquale Mario ha riferito che, dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi, suo figlio gli disse "*papà, ecco, te lo dicevo io*", avendo trovato nell'esito della riunione del 31.3.09 una conferma alla propria pregressa, istintiva ed autonoma tranquillità.

Mariani Guido, che condivideva l'appartamento con Di Pasquale Alessio, ha inoltre chiarito che durante lo sciame sismico lui ed Alessio non sono mai, neanche una sola volta, usciti di casa in occasione di singole scosse.

Per quanto riguarda **la conoscenza da parte della vittima dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, l'istruttoria dibattimentale ha fornito indicazioni assolutamente indeterminate sul grado di approfondimento della notizia.

Non è stata raggiunta una prova chiara ed univoca in ordine alla conoscenza specifica da parte di Alessio dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi. Le indicazioni assolutamente generiche fornite dai testi sul punto non hanno consentito di appurare se Alessio ebbe contezza solo di servizi giornalistici di commento o se il ragazzo conobbe direttamente le dichiarazioni rese nelle interviste rilasciate a margine della riunione e si informò autonomamente sulle argomentazioni sostenute dalla Commissione Grandi

Rischi.

E' da rilevare, in proposito, che Di Pasquale Mario ha ricordato di aver visto di persona in televisione l'intervista all'assessore alla Protezione Civile Stati e di averne parlato con suo figlio, chiarendo però che Alessio "*non ne era nemmeno a conoscenza*".

Per quanto concerne **il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione** della Commissione Grandi Rischi, è emerso che il 5.4.09 Alessio è tornato da Avezzano (dove aveva passato il fine settimana in famiglia) a L'Aquila per riprendere la frequenza universitaria. In occasione della scossa delle ore 22.48 Alessio si è impaurito e, con il suo amico Guido, è uscito dall'appartamento, rientrando solo vero le ore 02.00. Mariani Guido ha ricordato che, con Alessio, cenò da alcuni amici che abitavano al pianterreno e che dopo la scossa delle ore 00.39 rientrarono in casa anche perché il giorno dopo dovevano seguire le lezioni all'università e non volevano fare troppo tardi.

Si ritiene, dunque, non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Pasquale Simone.

L'esame dell'istruttoria dibattimentale non consente di affermare l'esito positivo (in ordine all'individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.

Non essendo chiaro quali fossero le misure di cautela seguite in occasione di singole scosse (non è chiaro neanche il fatto stesso che significative misure di cautela venissero seguite) e non essendo chiaro il contenuto dell'informazione ricevuta, da un lato, non è possibile affermare con certezza, dall'altro lato, che dopo il 31.3.09 (ed a causa della conoscenza dell'esito della riunione della

Commissione Grandi Rischi) Alessio abbia mutato condotta rispetto a quella precedentemente tenuta.

Nella ricostruzione del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento in esame, nella ricostruzione del processo volitivo che ha indotto la vittima a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, è importante accertare la sussistenza di comportamenti consolidati e di abitudini di prudenza adottati con regolarità ed uniformità dalle vittime fino al 31.3.09 e verificare, in termini di certezza processuale, che l'abbandono di tali misure di cautela è stato determinato esclusivamente dalla conoscenza dell'esito della riunione.

Nel caso di specie il risultato ambiguo fornito dal compendio probatorio emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consente di sostenere, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che la condotta contestata agli imputati ha influito in senso casualmente rilevante (ed in misura determinante o assolutamente prevalente) sulla decisione di Alessio di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.

La genericità e l'ambiguità del quadro probatorio emerso nel corso dell'istruttoria in relazione ai primi due momenti essenziali dello schema valutativo attraverso il quale deve essere ricostruito il processo volitivo delle vittime (ossia il comportamento tenuto prima del 31.3.09 in occasione di singole scosse di terremoto e la conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi) sono tali che non è possibile sostenere in termini di certezza che, eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, l'evento morte per Alessio non si sarebbe verificato.

Non è emerso con evidenza, pertanto, un cambiamento della condotta della vittima dopo il 31.3.09 (non essendo certo il comportamento pregresso).

Non è chiaro che tale cambiamento sia dipeso in misura esclusiva o determinante dalla conoscenza dell'esito della riunione della Commissione

Grandi Rischi.

Non si ritiene, dunque, provata in termini di certezza processuale la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Pasquale Alessio.

Tale antecedente, pertanto, non può ritenersi condizione necessaria dell'evento.

6. IL COMPORTAMENTO ALTERNATIVO LECITO.

La verifica circa la sussistenza del rapporto di causalità presuppone il ricorso alla teoria condizionalistica (o della *condicio sine qua non*) secondo la quale può ritenersi causa di un evento ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato.

La teoria condizionalistica, peraltro, opera attraverso l'esecuzione del procedimento di eliminazione mentale, consentendo di selezionare, tra i diversi antecedenti di un dato evento, quella condizione che non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno.

Il procedimento di eliminazione mentale viene sottoposto a verifica attraverso il giudizio controfattuale, che viene eseguito con la formulazione di una proposizione di segno contrario rispetto a quella che ha consentito di operare il procedimento di eliminazione mentale.

Nei reati colposi l'accertamento sulla sussistenza del nesso causale deve essere integrato, nell'esecuzione del giudizio controfattuale, dall'individuazione di quella condotta che, se posta in essere dagli imputati, avrebbe evitato la lesione o compromissione del bene – interesse giuridicamente tutelato dalla fattispecie di reato oggetto di contestazione (o ne avrebbe determinato una compromissione meno estesa).

Tale condotta viene comunemente definita come "**comportamento alternativo lecito**".

Si tratta, in particolare, di un comportamento del tutto ideale ed astratto, ossia di una condotta che nella realtà dei fatti non si è verificata, non è stata posta in essere.

Tale comportamento ideale, poi, deve essere lecito, ossia non deve essere connotato da violazioni di regole cautelari.

Il comportamento in esame, infine, viene definito "alternativo" perché, nell'ambito del procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale appena ricordati, deve prendere idealmente il posto della condotta in concreto realizzata dagli imputati.

Il comportamento alternativo lecito, dunque, consiste in quella condotta (ideale e non colposa) che se sostituita (nell'ambito del procedimento dell'eliminazione mentale) a quella posta in essere dagli imputati (concreta e connotata da profili di colpa), non avrebbe consentito la verificazione dell'evento dannoso.

La giurisprudenza, anche più recente, riconosce con chiarezza la necessità di tale ulteriore verifica in tema di rapporto causale, evidenziando come l'ascrivibilità a titolo di colpa di un evento al soggetto agente è possibile solo quando l'evento dannoso, oltre ad essere prevedibile, sia anche evitabile.

Il soggetto agente risponde, a titolo di colpa, dell'evento dannoso quando, con un procedimento di astrazione ideale, si accerti che, se avesse osservato le regole cautelari che in concreto ha violato (ossia se avesse tenuto un comportamento alternativo lecito), l'evento non si sarebbe verificato.

Formulando lo stesso concetto al negativo, al soggetto agente non può essere ascritto a titolo di colpa un determinato evento dannoso quando (con un procedimento di astrazione ideale) si accerti che, se avesse osservato le regole cautelari che in concreto ha violato (ossia se avesse tenuto un comportamento

alternativo lecito), l'evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato (non avrebbe potuto essere evitato).

Il concetto appare ben espresso nella sentenza della Suprema Corte n. 16761/10 secondo la quale "*l'addebito soggettivo dell'evento richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo lecito) non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato*".

Occorre individuare, pertanto, quale sarebbe stato nel caso di specie il comportamento dovuto che gli imputati non hanno posto in essere e che, se avessero posto in essere, avrebbe evitato la lesione dei beni protetti dalle fattispecie contestate.

Questo giudice, nell'affrontare il delicato tema introdotto, non pretende di essere un sismologo o un operatore di protezione civile migliore degli imputati, che nel campo della sismologia e della protezione civile rappresentano le migliori professionalità scientifiche a livello nazionale.
L'intento di questo giudice, nel caso di specie, è, più modestamente e più realisticamente, quello di individuare quella **forma metodologica di comportamento** che gli imputati avrebbero dovuto osservare e che, se avessero osservato, avrebbe evitato la concretizzazione del rischio nell'evento di danno contestato nel capo di imputazione.

Ciò che qualifica la figura degli imputati, nella veste contestata alla data del 31.3.09, non è semplicemente l'alto profilo della loro competenza o il loro immenso bagaglio conoscitivo. Il carattere distintivo degli imputati non

consiste semplicemente nella quantità e nella qualità del loro "sapere", ma consiste **nella capacità di usare tale "sapere" nel senso voluto dal legislatore, ossia in senso di "*valutazione, prevenzione e previsione del rischio*"**.

Il tratto che qualifica gli imputati è costituito dalle modalità di utilizzo del loro "sapere", delle conoscenze di cui sono portatori.

Sapere che le stime di occorrenza di un terremoto, di magnitudo pari o maggiore a 5.5 o a 5.9, indicavano la zona di L'Aquila come una di quelle a più elevata probabilità:

- ✓ con valori tra i più alti di tutto il territorio nazionale, condizione questa che si è verificata con sistematicità a partire dal 2005, per un terremoto di magnitudo 5.5 o maggiore, per quanto testualmente scritto da BOSCHI Enzo e SELVAGGI Giulio, nell'articolo *"Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismo genetiche"*;

- ✓ con giudizio di certezza, probabilità (P) pari a 1, nell'arco del ventennio 1995 – 2015, secondo lo studio *"L'individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero verificarsi gravi terremoti nell'immediato futuro"* pubblicato negli USA, nell'ottobre 1995, dal prof. BOSCHI Enzo (e altri);

- ✓ come la seconda zona con più alta densità di probabilità su una griglia con 51 nodi, nell'ambito di un decennio, con probabilità pari al 15%, secondo le mappe dell'I.N.G.V. del 1.1.09, fornite dal prof. Marzocchi, pubblicate sul sito I.N.G.V. dal 2005;

- ✓ come la seconda o la terza area, nel panorama dell'intero territorio nazionale, per occorrenza di terremoti, con magnitudo superiore o uguale a 5.3, per orizzonti di previsione temporale di 5, 10, 20, 30, 50, 100 anni a partire dal 1 gennaio 2003, secondo lo studio fornito all'I.N.G.V. dal C.N.R., menzionato dalla prof.ssa Rotondi Renata.

e non sottoporre tale "sapere" alla valutazione di tutti i componenti della Commissione, nella sede deputata in data 31.3.09, **equivale alla morte del sapere**.

Sapere che

nella città di L'Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio – alta, in quanto presentavano "*muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzantamenti rigidi*", come è scritto nel Rapporto Barberi del 1999;

"*la vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni… Nella città di L'Aquila, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 – 14.500*", come è scritto nell'articolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*", a firma del prof. BARBERI, del prof. BOSCHI e del dott. Bertolaso, contenuto nella pubblicazione del 2007, dal titolo "*1997 – 2007 Dieci anni dal sisma*", curata dalla Regione Umbria nel decennale dal sisma del 1997;

e non sottoporre tale "sapere" alla valutazione di tutti i componenti delle Commissione, nella sede deputata in data 31.3.09, **equivale alla morte del sapere**.

Pertanto l'individuazione del comportamento alternativo lecito, che costituisce compito di questo giudice e che concorre a delineare, come rovescio della medaglia, i profili di colpa accertati, deriva dal confronto tra la condotta tenuta dagli imputati in sede di riunione (ciò che gli imputati hanno detto, nella qualità contestata, alla data del 31.3.09 nel corso della riunione e le modalità con le quali hanno proceduto all'analisi del rischio) e la condotta che essi avrebbero dovuto (e potuto) osservare, in adempimento dei doveri di "*valutazione del rischio*" sismico, di "*previsione*" e di "*prevenzione*", se solo avessero utilizzato il patrimonio conoscitivo nella loro disponibilità alla data del 31.3.09.
Tale confronto è stato oggetto di esposizione nei paragrafi dedicati all'analisi dei profili di colpa.

Senza voler ripetere nel dettaglio tutte le considerazioni già svolte, sarebbe bastato non dire, in tema di **prevedibilità dei terremoti**:

"*non è possibile fare previsioni*" (prof. BOSCHI);

"*è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici*" (prof. BARBERI);

"*qualunque previsione non ha fondamento scientifico*" (prof. BARBERI);

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (prof. BOSCHI);

sarebbe bastato non dire in tema di **precursori sismici**:

"la casistica è molto limitata anche perché terremoti così piccoli non venivano registrati in passato. In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che però non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana)" (prof. EVA);

"La casistica è molto ridotta. Forti terremoti nel 1700 e nel 1300 e poi periodi nei quali sono stati registrati piccoli terremoti. In tempi più recenti c'è più possibilità di monitorare e si può scendere molto più nel dettaglio. Abbiamo trovato mille occasioni che hanno prodotto migliaia di terremoti. Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli; Irpinia, Umbria, Marche, Molise, etc ..)" (prof. EVA);

"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (prof. BOSCHI);

"In una zona sismica attiva è sempre possibile che si verifichino terremoti, ma quando si verificano l'impressione è che si stia ora attivando. In realtà è sempre attiva e si hanno processi che si manifestano con scorrimenti lenti o rotture secche. Si può avere uno scorrimento molto lento e silenzioso o tanti piccoli terremoti che si concentrano intorno ad una zona e generano una scossa molto forte. Non c'è zona in Abruzzo dove non ci sia questa attività. Se avessimo la registrazione di tutte queste scosse scopriremmo che grossi terremoti ci sono stati. Con il tempo abbiamo migliorato il

sistema di misura, non possiamo prevedere terremoti ma escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi" (prof. BOSCHI);

"ci sono stati anche alcuni terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti" (dott. SELVAGGI);

"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento" (prof. BARBERI);

"Noi rappresentiamo la situazione scientifica. Tocca al Dipartimento della protezione civile ed alla regione Abruzzo definire le azioni. Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca." (prof. BARBERI);

sarebbe bastato non dire in tema di **evoluzione dello sciame in corso**:

"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta" (prof. BOSCHI);

"*I periodi di ritorno sono nell'ordine di 2 - 3.000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta*" (prof. BOSCHI);

"Ovviamente essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti" (prof. EVA);

"Di fronte ad uno sciame effettivamente più tranquillo in generale non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile. A me preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, ecc." (prof. EVA);

"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile" (prof. CALVI);

"Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof. Calvi, il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali controsoffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie";

"Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa" (prof. BARBERI);

"questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà " (prof. BARBERI);

sarebbe bastato non dire sul **fenomeno in corso** ed in relazione al tema dello **scarico di energia**:

"Nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del … dell'accademico direi, però si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia" (prof. DE BERNARDINIS);

"non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni" (prof. DE BERNARDINIS);

per evitare gli effetti rassicuranti prodotti.

Al contrario, sarebbe stato sufficiente che, in sede di riunione, ciascuno degli imputati **avesse esposto, quale forma metodologica alternativa di comportamento**, ciò che sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica di L'Aquila, sciame sismico, previsioni probabilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione; e sarebbe stato sufficiente che, in sede di riunione, ciascuno degli imputati **avesse condiviso, quale forma metodologica alternativa di comportamento**, le conoscenze specifiche derivanti dalla propria peculiare formazione ed esperienza professionale, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti (dall'effetto rassicurante) esposti nel corso della

riunione, abbandonassero le misure di cautela personali tradizionalmente seguite.

Il tema relativo alla condivisione delle conoscenze specialistiche personali tra i diversi imputati nel corso della riunione del 31.3.09 è particolarmente importante.

La Commissione Grandi Rischi è un organo collegiale, composto dai migliori esperti in ambito nazionale. La natura composita ed eterogenea di tale organo è prevista per legge proprio al fine di consentire e di favorire "**la comunione dei saperi**" specifici, la sinergia tra le specifiche competenze dei migliori esperti nazionali nel campo della Protezione Civile e nel campo del rischio sismico.

E' evidente, infatti, che non tutti i componenti della Commissione Grandi Rischi o coloro che comunque partecipano alle riunioni della Commissione hanno una specifica competenza o una conoscenza approfondita su ciascuno degli indicatori di rischio sopra analizzati.

L'esperto in Protezione Civile, infatti, è sicuramente più preparato sugli aspetti di gestione dell'emergenza e meno competente in relazione agli aspetti inerenti all'analisi dei fenomeni precursori.

Del pari il sismologo o il geologo può contribuire con minore efficacia all'analisi dell'indicatore di rischio della vulnerabilità del patrimonio edilizio mentre può esaminare con maggiore competenza specifica i dati tecnici relativi all'evoluzione ed all'andamento di uno sciame sismico.

La composizione collegiale della Commissione Grandi Rischi ed il carattere eterogeneo delle professionalità coinvolte in sede di riunione favorisce, dunque, la "comunione dei saperi", attuando una modalità operativa che ha l'intento di consentire l'analisi non di uno solo ma di tutti gli indicatori di rischio e di tutte le possibili correlazioni ed implicazioni reciproche.

Nel corso della riunione del 31.3.09, tuttavia, tale comunione dei saperi non si è compiuta.

Si è visto come il dato relativo alla storia sismica di L'Aquila, contenuto nel *"Rapporto di evento del 31.3.2009"*, fu meramente esposto ma non fu oggetto di alcuna analisi comune specifica; tale dato, in particolare, non venne analizzato e dibattuto né in relazione all'indicazione del periodo medio di ritorno dei forti terremoti nella zona di L'Aquila né in relazione alla sequenza sismica in corso.

Quando in sede di riunione si è analizzato lo sciame sismico in corso e le sue possibili relazioni con la scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio del 30.3.09, il prof. DOLCE non ha fornito al patrimonio conoscitivo comune il dato ricavabile, in tema di precursori dei terremoti, dal libro "*Proteggersi dal terremoto*" del quale era coautore. Ciò anche se, nel corso della riunione, venivano svolte da parte di altri imputati affermazioni assolutamente in contrasto con quelle contenute in tale libro.

Nell'analisi dell'indicatore di rischio sismico pericolosità **(P)** il prof. BOSCHI ed il dott. SELVAGGI non hanno fornito al patrimonio conoscitivo comune i dati, che pure essi già conoscevano (e che venivano riprodotti nell'articolo "*Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche*" pubblicato dopo il 6.4.09), secondo i quali la città di L'Aquila aveva "***significative ed elevate probabilità*** *di forte scuotimento nel trentennio 2000-2030*".

Sempre in tema di pericolosità, nel corso della riunione del 31.3.09, il prof. BOSCHI non ha fatto menzione del proprio articolo *"L'individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero verificarsi gravi terremoti nell'immediato futuro"*

(pubblicato nel 1995 sulla rivista internazionale *Bulletin of the seismological society of America"*) nel quale aveva individuato l'Aquilano come l'area con maggiore probabilità di verificazione di un forte evento (uguale o superiore a M 5.9) con giudizio di certezza, probabilità (P) pari a 1, nell'arco del ventennio 1995 – 2015.

Al momento dell'analisi degli indicatori della vulnerabilità **(V)** e dell'esposizione **(E)**, il prof. BARBERI non ha fornito al patrimonio conoscitivo comune i dati contenuti nell'omonimo rapporto, ossia nel "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*", né ha fornito al patrimonio conoscitivo comune i dati riportati nell'articolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*" (contenuto nella pubblicazione del 2007 dal titolo "*1997 – 2007 Dieci anni dal sisma*"), a firma anche del prof. BOSCHI e del dott. Bertolaso, nel quale aveva affermato che nella città di L'Aquila il numero delle vittime, in caso di ripetizione del massimo terremoto storico, sarebbe stato di 4.000 – 14.500 unità.

Nel corso dell'esame reso all'udienza del 30.5.12 il prof. BARBERI, per giustificare tale mancata condivisione dei saperi, ha sostenuto che in una riunione di esperti molte cose si danno per scontate in quanto fanno parte del bagaglio conoscitivo comune e non devono essere ripetute né tantomeno spiegate.
Il prof. BARBERI, in particolare, ha detto:

"una riunione, mi pare che lo abbiano già detto ripetutamente i miei colleghi che si sono seduti su questa sedia prima di me, in una riunione di esperti molte cose si danno per scontate, si danno per scontate tutte quelle cose che fanno parte del bagaglio

conoscitivo comune, non è che si comincia con il qualcuno di voi ci spiega che cos'è un terremoto, ovviamente tutte le questioni scientifiche di fondo che fanno parte ripeto del bagaglio culturale comune di ognuno che si occupa di questi problemi, sono date per scontate."

Il tema è stato ripreso negli stessi termini anche dal prof. CALVI il quale ha fatto presente che, in sede di riunione, alcuni elementi e dati tecnici costituivano necessariamente patrimonio comune per i presenti.
Il prof. CALVI ha detto:

"*non c'è bisogno di toccare tutti i punti perché i professori Eva, Boschi, Barberi sono perfettamente a conoscenza del loro background, Mauro Dolce e io siamo a conoscenza del nostro background e possiamo rapidamente guardarci in faccia e dire quale è la situazione e che cosa ne può risultare*".

La lettura delle dichiarazioni rese dagli altri imputati in sede di esame, tuttavia, porta ad una conclusione del tutto in contrasto con tali affermazioni difensive.

A mero titolo esemplificativo, infatti, si rileva che il prof. EVA ha riferito che, immediatamente prima dell'inizio della riunione della Commissione Grandi Rischi, aveva avuto contezza solo della scossa di magnitudo 4.1 del 30.3.09, ma non era al corrente del fatto che vi fosse in corso a L'Aquila da diversi mesi uno sciame sismico. Il prof. EVA ha detto: "*devo dire la verità, quando venni a Roma non sapevo neanche che ci fosse lo sciame, sapevo che c'era stato il terremoto di magnitudo 4 ma non sapevo che esistesse uno sciame precedente e quindi ebbi necessità di avere informazioni più dettagliate su questa cosa*".

Il prof. Eva, inoltre, ha chiarito che prima della riunione del 31.3.09 non sapeva che i terremoti che nel 1349, 1461 e 1703 avevano interessato la città di L'Aquila erano stati preceduti da sciami sismici. Nel corso della riunione, come ricordato dall'imputato, venne enunciato il mero dato storico della ricorrenza dei terremoti, evincibile dalla catalogazione sismica, ma non si descrissero i terremoti storici "*da un punto di vista della loro evoluzione temporale*" e non si chiarì né venne approfondito il fatto che tutti fossero stati preceduti da sciami sismici. La circostanza, come riferito, fu oggetto di un approfondimento personale soltanto successivo da parte del prof. EVA.

Imputato EVA C. - *Quindi la discussione fu essenzialmente quello, un approfondimento a posteriori che personalmente ho fatto mi indicava fondamentalmente che i due terremoti del 1349 e 1703 insorgevano nell'arco di un periodo sismico che aveva interessato l'Appennino con scosse, con molteplici scosse che si erano rimbalzate da diverse parti …*

Pubblico Ministero - *quindi lei professore, questa circostanza sulle sequenze che avevano preceduto gli altri terremoti aquilani l'ha conosciuta dopo, non prima della riunione?*

Imputato EVA C. -Non prima della riunione

Pubblico Ministero - *nel corso della riunione lei ha udito qualcuno degli altri componenti che parlava proprio di quest'aspetto, sequenze, sciami sismici e forti terremoti aquilani?*

Imputato EVA C. -Non mi risulta …

Il dato storico relativo agli sciami sismici che avevano preceduto i terremoti del 1349, 1461 e 1703, invece, era di sicuro noto, sempre a mero titolo di esempio, al dott. SELVAGGI.

Per quanto concerne il patrimonio edilizio aquilano, poi, il prof. CALVI ha sostenuto nel corso dell'esame di avere una conoscenza a livello statistico delle caratteristiche del patrimonio edilizio dei Comuni dei territori appenninici italiani ("*io le sto dicendo che gli edifici del territorio aquilano non sono diversi da altri territori appenninici italiani e quindi una valutazione statistica va bene per tutti questi tipi edilizi*") e che, nel corso della riunione, non vennero analiticamente esaminati i dati del cd. Rapporto Barberi relativi alla regione Abruzzo ("*non in modo specifico, non è stato detto abbiamo letto il rapporto Barberi perché come quel rapporto ce ne sono altri 100 o 1000 di documenti qui per poter dare indicazioni in corso di riunioni*").

Il prof. DE BERNARDINIS, in sede di esame, ha ricordato la sua specifica formazione professionale di ingegnere idraulico e di meccanico dei fluidi ed ha chiarito che, nel corso della riunione, nessuno degli altri imputati lo sensibilizzò sul tema della storia sismica di L'Aquila, delle caratteristiche peculiari dello sciame sismico in corso e dei precursori. Egli, come riferito, si era documentato soltanto a livello personale nei primi mesi del 2009 sullo sciame sismico aquilano.
Il prof. DE BERNARDINIS ha detto:

"***nessuno mi ha detto che c'erano dei precursori, io sono un idraulico****, anzi un meccanico dei fluidi e quindi io mi sono stato, esattamente ho piena lealtà e piena coscienza di quelli che erano i miei referenti scientifici. Loro non mi hanno detto niente di diverso …*".

Nell'ambito dell'organo collegiale riunitosi il 31.3.09, pur se tale organo era composto da elementi di indubbia e comprovata esperienza e capacità professionale nei singoli settori di competenza, non vi era da parte di ciascuno

degli imputati una competenza specifica ed assoluta su tutti i temi della discussione. Era necessario, dunque, che, nel corso della riunione, i diversi esperti si confrontassero tra loro e mettessero ciascuno a disposizione di tutti gli altri le proprie specifiche competenze e conoscenze.

Il prof. DE BERNARDINIS, Vice Capo Settore Tecnico Operativo della Protezione Civile, ingegnere idraulico, ad esempio, non aveva una competenza specifica ed un patrimonio di conoscenze tali da consentirgli di interpretare i dati sullo sciame sismico in corso, le previsioni probabilistiche e, in generale, i dati sulla pericolosità del territorio aquilano e di correlare tali dati alla storia sismica di L'Aquila ed alla vulnerabilità del patrimonio edilizio, per poterne trarre indicazioni operative a fini di Protezione Civile da discutere in sede di riunione.

Il prof. EVA, membro nominativo della Commissione Grandi Rischi, professore ordinario di Fisica terrestre presso l'Università di Genova, ad esempio, non aveva una competenza specifica ed un patrimonio di conoscenze tali da consentirgli di interpretare i dati sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano e i dati sull'esposizione e di correlare tali dati alla storia sismica di L'Aquila e, più in generale, alla pericolosità del territorio per poterne trarre utili indicazioni ai fini dell'analisi del rischio sismico.

Il prof. CALVI, membro nominativo della Commissione Grandi Rischi e professore ordinario di Progettazione in zona sismica dell'Università di Pavia, ad esempio, non aveva una competenza specifica ed un patrimonio di conoscenze tali da consentirgli di interpretare i dati sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano, che lui stesso ha dichiarato di non conoscere nello specifico, e i dati sull'esposizione e di correlare tali dati alla storia sismica

di L'Aquila e, più in generale, alla pericolosità del territorio per poterne trarre utili indicazioni ai fini dell'analisi del rischio sismico.

In occasione della riunione del 31.3.09 è mancata un'opera di raccordo e di approfondimento complessivo delle specifiche competenze e dei singoli "saperi"; è mancata, in altri termini, una visione d'insieme e coordinata dei plurimi indicatori di rischio che sono stati, al contrario, trattati in modo lacunoso, semplificato, inefficace e non correlato, quasi che ognuno di essi non avesse interferenze o non comportasse implicazioni per gli altri.

Ciò è comprovato anche dalla durata della riunione, un'ora, dalle ore 18.30 alle ore 19.30 del 31.3.09, che appare estremamente esigua alla luce:

dell'ambizioso intento programmatico pubblicizzato ("*Su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, con l'**obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane** è stata convocata domani 31 marzo … una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi*" – comunicato stampa della Protezione Civile – per procedere a "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatesi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*" – lettera di convocazione);

della complessità dell'oggetto ("*la riunione odierna si è resa necessaria per esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi nel territorio della Provincia Aquilana, che è culminata con la scossa di magnitudo 4.0 del 30.3.09. Alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico, in grado di fornire **il***

quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo" – verbale ufficiale della riunione; *prende la parola il Prof. Barberi, per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto, gli scopi della riunione: fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto* ***in relazione a quanto si possa prevedere****; discutere e* ***fornire indicazioni*** *sugli allarmi diffusi nella popolazione"* – verbale ufficiale della riunione);

e della ricchezza dei temi da affrontare.

L'individuazione del comportamento alternativo lecito fornisce un ulteriore riscontro della correttezza della verifica del nesso causale effettuata in relazione a ciascuna delle vittime indicate nel capo di imputazione.

Ripercorrendo in concreto il procedimento dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, si può infatti sostituire idealmente, alla condotta colposa contestata agli imputati (e agli effetti rassicuranti da tale condotta prodotti), il comportamento alternativo lecito come sopra strutturato.

L'analisi del contenuto delle deposizioni testimoniali rese nel corso del dibattimento dai prossimi congiunti o dagli amici delle vittime della scossa del 6.4.09 (ossia l'analisi dell'evidenza del caso concreto) rende evidente come, operata tale sostituzione, il processo motivazionale dei singoli avrebbe seguito un percorso del tutto diverso, poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, le vittime sarebbero certamente uscite di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che le portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di

terremoto, fino all'esaurimento delle repliche. In tal modo la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non le avrebbe sorprese in casa.

A riprova di quanto detto è sufficiente considerare che la condotta degli imputati ha indubbiamente determinato un aumento dei fattori della vulnerabilità **(V)** e della esposizione **(E)**.

Non può in alcun modo influirsi sulla componente pericolosità **(P)** del rischio sismico **(R)**, che è un fattore sul quale non è possibile incidere e che è indicata con un valore numerico nelle Mappe di pericolosità sismica. È tuttavia possibile incidere sulle altre due componenti del rischio sismico: la vulnerabilità **(V)** e l'esposizione **(E)**.

La condotta degli imputati, ovvero la mancata adozione del comportamento alternativo lecito in sede di riunione, ha inciso in senso negativo su tali parametri, determinandone l'incremento.

Le vittime che prima della riunione, in ossequio a consolidate regole di cautela, si precipitavano fuori dalle proprie abitazioni e da qualsiasi altro luogo chiuso in occasione di singole scosse di terremoto, anche scegliendo di passare la notte all'aperto, dopo aver conosciuto l'esito della Commissione Grandi Rischi, decidevano di rimanere a dormire in casa nonostante le due forti scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39 (di magnitudo 4.0, pari alla magnitudo della scossa del pomeriggio del 30.3.09 che aveva determinato l'abbandono, da parte di quelle stesse vittime, delle case e dei luoghi chiusi).

7. IL CONCORSO DI CAUSE.

Il tema del rapporto tra la condotta degli imputati e l'evento dannoso in esame, già affrontato per quanto concerne l'individuazione del nesso causale e del comportamento alternativo lecito, deve essere integrato con l'analisi delle concause, ossia di quei fattori diversi ed ulteriori rispetto alla condotta degli imputati che hanno contribuito a determinare l'evento. E' necessario verificare, in particolare, il rapporto tra tali diversi antecedenti alla luce del disposto dell'art. 41 c.p. in tema di concorso di cause.

L'evento dannoso in esame, la lesione del bene - interesse giuridicamente tutelato che si è verificata il 6.4.09, è evidentemente dipeso da tre diversi fattori che hanno operato congiuntamente:

- ✓ la scossa di terremoto delle ore 03.32;
- ✓ la vulnerabilità dei singoli edifici nei quali le diverse vittime hanno perso la vita o riportato lesioni;
- ✓ la condotta degli imputati dalla quale è dipesa la decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 nonostante le scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39.

Il concorso delle tre concause sopra indicate è di immediata ed intuitiva percezione come dimostrano le parole pronunciate nel corso del dibattimento dal teste Fioravanti Guido[151], sentito per la morte dei genitori Fioravanti Claudio e Ianni Franca deceduti all'interno dell'edificio di via Campo di Fossa n. 6/B: "*comunque, il fatto che il palazzo fosse crollato era una cosa, il fatto che ci fossero … delle persone dentro era un altro*".

[151] Sentito all'udienza del 29.10.11.

I tre fattori condizionalistici, separatamente considerati, non sarebbero stati da soli sufficienti a determinare l'evento lesivo: la scossa delle ore 03.32, considerata isolatamente, ossia non preceduta dalla vulnerabilità degli edifici e dalla condotta degli imputati che determinava la permanenza in casa delle vittime, non avrebbe condotto all'evento lesivo; la vulnerabilità degli edifici, valutata in assenza della condotta degli imputati e della scossa di terremoto, non avrebbe prodotto l'evento; la sola condotta degli imputati, seppure connotata dai gravi profili di colpa sopra evidenziati, non avrebbe avuto effetto nel determinismo causale dell'evento lesivo se non fossero intervenuti anche i fattori costituiti dalla scossa di terremoto e dalla vulnerabilità degli edifici.

Ciascuna delle tre cause individuate, dunque, è stata necessaria ma non sufficiente ai fini della produzione dell'evento dannoso in esame.
Ognuno dei tre fattori è causa dell'evento perché, senza il loro comune intervento, l'evento non si sarebbe prodotto: sono tutte e tre cause necessarie, ma non da sole singolarmente sufficienti poiché senza il loro *concorso*, come recita la rubrica dell'art. 41 c.p., l'evento lesivo non si sarebbe realizzato.
Seguendo la tripartizione contenuta nella disposizione normativa ed assumendo come punto di riferimento centrale la condotta degli imputati (posta in essere il 31.3.09), la vulnerabilità degli edifici è evidentemente una concausa preesistente ed indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole, mentre la scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09 è una concausa sopravvenuta ed indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole.

Il primo comma dell'art. 41 c.p. stabilisce testualmente: "*il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento*".

In altri termini la presenza di una concausa preesistente, simultanea o sopravvenuta rispetto a quella in esame, in generale (fatta salva la precisazione del secondo comma dell'art. 41 c.p. che verrà di seguito esaminata) non elide il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento, anche se tale concausa sia indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole.

La causa, nell'ambito del diritto penale, si connota per l'efficacia di tipo "dinamico" nella produzione dell'evento, ossia per la capacità di tracciare un percorso tipico e di determinare un'apprezzabile modificazione della realtà consistente nella produzione di un evento giuridicamente rilevante, in quanto lesivo di interessi penalmente tutelati, che ad essa si lega e che da essa scaturisce secondo un rapporto di derivazione diretto e immediato. Come correttamente argomentato anche dal P.M., è proprio dall'evento giuridicamente rilevante, costituito nel caso di specie dalla lesione ai beni della vita e dell'integrità fisica, che bisogna partire per mettere a fuoco i passaggi della concatenazione causale di cui esso è il risultato. Partendo, dunque, dall'evento lesivo (morte e lesioni) e ripercorrendo la sequenza concausale in senso contrario, deve dirsi che esso è stato determinato al contempo:

- ✓ dal cedimento strutturale dei quattordici edifici indicati nel capo di imputazione per effetto della loro intrinseca vulnerabilità e della violenza del terremoto;
- ✓ dalla presenza delle vittime indicate nel capo di imputazione all'interno degli edifici medesimi per effetto esclusivo (assolutamente prevalente o dominante rispetto ad ulteriori fattori condizionalistici alternativi) della condotta degli imputati.

Il cedimento strutturale degli edifici fu appunto l'effetto naturalistico scaturito dalla violenza del terremoto e dalla loro intrinseca vulnerabilità; ugualmente la presenza delle vittime all'interno degli edifici alle ore 03.32 del 6.4.09 fu l'effetto naturalistico scaturito dalla condotta degli imputati.

Ciò che rileva nella determinazione del nesso concausale, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., non sono però gli effetti di tipo naturalistico descritti (cedimento strutturale degli edifici e presenza delle vittime in casa); ciò che rileva nella determinazione del nesso causale è invece, come si è detto, l'evento penalmente rilevante, ovvero la lesione al bene giuridico protetto dalle fattispecie di reato contestate e il rapporto di diretta e immediata derivazione tra la causa stessa e l'evento lesivo.
Nell'analisi dell'efficienza causale (o concausale) occorre, infatti, tenere ben distinti gli effetti naturalistici, da un lato, e l'evento giuridicamente rilevante, dall'altro, poiché ciò che interessa per il diritto penale nella ricostruzione del nesso causale è solo l'evento giuridicamente rilevante ovvero, come recita l'art. 40 c.p., *l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato*.

L'evento dannoso da cui dipende l'esistenza dei reati contestati è appunto la morte e le lesioni all'integrità fisica.

Per dettato normativo il rapporto causale diretto e immediato deve appunto instaurarsi tra la causa (o le concause) e l'evento; e in tale analisi occorre, quindi, tenere concettualmente separati dall'*evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato* e dalla sua causa, gli effetti naturalistici.

Cosicché, non pare possano esservi dubbi nell'indicare nella violenza del terremoto e nella vulnerabilità degli edifici due delle concause dirette e

immediate delle morti contestate nel capo di imputazione: infatti il terremoto e la vulnerabilità degli edifici, da cui derivava il cedimento strutturale degli edifici medesimi (effetto naturalistico), sono concause dirette e immediate dei decessi (evento di danno da cui dipende l'esistenza dei reati contestati).

Ma, seguendo gli stessi termini del ragionamento, nemmeno possono esservi dubbi nel riconoscere la diretta e immediata efficienza concausale della condotta degli imputati nella produzione del determinismo mortale.

Se la presenza in casa alle ore 03.32 del 6.4.09 fosse riconducibile a una decisione autonoma delle vittime o dei loro familiari, o comunque a una decisione non indotta dagli imputati, allora potrebbe senz'altro affermarsi che uniche cause dell'evento mortale sarebbero il terremoto e la vulnerabilità degli edifici; in tal caso la presenza in casa delle vittime sarebbe mera condizione o mero presupposto senza valore causale.

In realtà la presenza in casa delle vittime alle alle ore 03.32 del 6.4.09 fu indotta e determinata, in via esclusiva, prevalente o determinante, dalla condotta contestata agli imputati. Senza la condotta degli imputati, le vittime, dopo le due scosse delle ore 22.48 di magnitudo 3,9 e delle ore 00.39 di magnitudo 3,5, non sarebbero rimaste all'interno degli edifici crollati appena tre ore dopo: proprio per questa ragione la condotta degli imputati, da cui scaturiva la decisione di rimanere in casa ovvero la presenza in casa delle vittime (effetto naturalistico), è concausa penalmente rilevante dei decessi (evento lesivo da cui dipende l'esistenza del reato contestato) che da essa derivano secondo un rapporto di derivazione diretto e immediato.

Vulnerabilità degli edifici, terremoto e condotta degli imputati sono, dunque, fattori inscindibilmente legati tra loro, in un contesto concausale unitario, nella produzione diretta e immediata dell'evento lesivo.

Per quanto detto, nella verifica della sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo giuridicamente rilevante e le concause rappresentate da vulnerabilità degli edifici (concausa preesistente) e terremoto (concausa sopravvenuta), entrambe indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, il criterio di imputazione causale discende dalle regole proprie dell'art. 41 c.p.. Nella verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo, invece, il criterio di imputazione causale discende dalle regole proprie dell'art. 40 c.p..

Il criterio di imputazione causale dell'art. 40 c.p. che lega condotta ascritta agli imputati e evento lesivo, è stato oggetto di ampia analisi nell'ambito del capitolo 5.

Occorre ora esaminare il criterio di imputazione causale riferito alle altre due concause per accertare se, nel caso di specie, le due concause (la scossa di terremoto del 6.4.09 e la vulnerabilità degli edifici) interagiscano con la condotta degli imputati secondo il canone dell'art. 41 comma 1 c.p. o secondo la regola di cui all'art. 41 comma 2 c.p..

Il primo comma dell'art. 41 c.p. stabilisce infatti, come regola di carattere generale, che la presenza di una concausa preesistente, simultanea o sopravvenuta, non elide il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento, anche se tale concausa sia indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole.
Il secondo comma dell'art. 41 c.p. aggiunge testualmente: "*Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento...*".

In passato l'art. 41 comma 2 c.p. ha suscitato contrasti interpretativi. Si riteneva, infatti, sulla base di un'interpretazione aderente alla lettera della norma, che l'espressione "*cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento*" fosse indicativa di una serie causale del tutto autonoma, ossia di una causa che opera indipendentemente ed a prescindere da qualsiasi legame con l'azione del soggetto agente.

Tale interpretazione, tuttavia, rendeva pleonastica la previsione normativa dell'art. 41 comma 2 c.p., in quanto la regola ivi affermata risultava già stabilita dal principio condizionalistico di cui all'art. 40 comma 1 c.p.. Se infatti è stabilito che il rapporto di causalità sussiste quando l'evento dannoso è conseguenza dell'azione o omissione del soggetto agente (art. 40 comma 1 c.p.), può ritenersi implicito (in quanto applicazione del medesimo principio) il fatto che il nesso causale viene meno in presenza di una causa del tutto autonoma e scollegata dall'azione del soggetto agente che, da sola, è stata sufficiente a determinare l'evento.

L'art. 41 comma 2 c.p.[152], dunque, esclude il nesso causale non solo quando l'evento sia riconducibile a fatti del tutto autonomi ed indipendenti dall'azione del soggetto agente (come previsto già dall'art. 40 comma 1 c.p.), ma anche quanto l'evento sia riconducibile a fatti che, pur ponendosi lungo la linea di sviluppo della condotta antecedente e non essendo del tutto autonomi e scollegati dall'azione del soggetto agente, sono imprevedibili e risultano connotati da un carattere di assoluta anormalità.

In tal senso è utile richiamare Cass. n. 42502/09 secondo la quale "*le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato*

[152] L'art. 41 comma 2 c.p. risponde ad un'esigenza di temperamento del principio condizionalistico con particolare riferimento a quei casi caratterizzati da uno sviluppo causale che esula dall'ordinaria prevedibilità (cd. decorso causale atipico).

dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente".

Alla luce dell'interpretazione appena fornita dell'art. 41 comma 2 c.p., occorre dunque accertare nel caso di specie se la scossa del terremoto (causa sopravvenuta, indipendente dalla condotta degli imputati) e la vulnerabilità degli edifici (causa preesistente, indipendente dalla condotta degli imputati) abbiano o meno escluso il rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento.

Si deve, in altri termini, verificare se tali concause (terremoto e vulnerabilità) abbiano innescato un percorso causale completamente autonomo ed indipendente da quello determinato dalla condotta colpevole degli imputati o, comunque, abbiano generato una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile.

7.1 La scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09.

In applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. n. 42502/09 secondo la quale "*le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente*") occorre verificare se la scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09, causa sopravvenuta e indipendente dalla condotta colpevole degli imputati, sia stata di violenza ed intensità tale da costituire, rispetto alla condotta contestata, fatto sopravvenuto, anormale, eccezionale, atipico; come tale, sufficiente, da solo, a costituire unica causa dell'evento lesivo e idoneo a interrompere il collegamento concausale tra l'evento e la condotta degli imputati.

Il tema in questione è già stato ampiamente affrontato nel paragrafo 2.2 di questa sentenza.

La scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non è stato evento anormale, eccezionale, atipico né in termini assoluti, poiché ogni anno si verificano mediamente 120 terremoti di pari intensità; né in relazione alla storia sismica di L'Aquila, che registrava nel 1349, nel 1461, nel 1703 tre eventi con intensità pari o superiore; né in relazione al periodo medio di ritorno, quantificabile tra 325 e 475 anni; né in relazione alla classificazione sismica e alle caratteristiche sismogenetiche dell'aquilano.

Tali conclusioni, ben argomentate nella consulenza tecnica del P.M. dal titolo "*Relazione generale sulle caratteristiche del terremoto del 6 aprile 2009 e sulla sismicità dell'area aquilana*"[153], effettuata dai prof. Luis D. Decanini, Domenico Liberatore e Laura Liberatore, sono condivise in modo pressoché unanime da tutta la comunità scientifica internazionale:

"il terremoto del 6 aprile rientra perfettamente nel quadro della sismicità di questa area e non rappresenta pertanto un caso eccezionale";

"rientra nelle caratteristiche sismogenetiche previste dagli elaborati di pericolosità sismica utilizzati per aggiornare l'assegnazione dei comuni alle zone sismiche e per definire gli spettri della nuova normativa sismica";

"le principali caratteristiche dell'evento Aquilano ricadono nella media dei valori attesi per l'area: profondità epicentrale pari a 9.5 Km (valori attesi tra 8 e 12 Km);

[153] La consulenza acquisita è allegata al verbale dell'udienza del 15.2.12.

meccanismo focale normale (come atteso) e magnitudo M_w 6.3 (Magnitudo massima prevista M_{WMax}=7.0, stimata da dati geologici)";

come si legge negli articoli *"Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismologiche", "Terremoti storici e pericolosità sismica dell'area aquilana"* e *"Uno sguardo agli spettri delle NTC 08 in relazione al terremoto de L'Aquila"*, a firma dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Stucchi, Meletti, Rovida, D'Amico, Gomez Capera), sezioni di Pisa e Milano, tutti e tre pubblicati sul quadrimestrale Progettazione Sismica, n. 3, settembre/dicembre 2009[154], dedicato al terremoto dell'Aquila; e come si legge anche nell'articolo *"Pericolosità sismica, normativa e zone sismiche nell'Aquilano"* pubblicato sul sito internet dell'I.N.G.V. di Milano il 16.04.09 da Meletti Carlo.

Deve sottolinearsi l'autorevolezza delle conclusioni esposte, che provengono da ricercatori di primissimo livello che prestano l'attività professionale presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ente strumentale di ricerca di diritto pubblico, che, nell'ambito in questione, è indubitabilmente fonte di conoscenza privilegiata.

A ulteriore conferma, all'udienza dibattimentale del 13.1.12, è stato sentito il prof. Carlo Meletti, primo tecnologo dell'I.N.G.V. di Pisa, il quale ha riferito di aver condotto degli studi per confrontare le caratteristiche della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 con la storia sismica della città di L'Aquila e con le indicazioni riportate nella mappa di pericolosità sismica nazionale. Secondo il prof. Meletti la scossa del 6.4.09 rappresentava la validazione in termini di riscontro reale delle Mappe di pericolosità redatte nel 2004.

[154] La rivista "*Progettazione sismica*" dei mesi settembre – dicembre 2009 è stata prodotta dal P.M. al doc. Q.

Tali conclusioni sono state condivise anche dal prof. Franco Braga, consulente tecnico degli imputati DE BERNARDINIS e DOLCE, sentito all'udienza del 9.5.12 il quale ha affernato che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non ha rappresentato un evento "fuori scala", eccentrico o eccezionale rispetto alle previsioni relative alla zona di riferimento.

La scossa del 6.4.09 non può essere qualificata nemmeno come causa sopravvenuta che ha realizzato una linea di sviluppo "imprevedibile" della condotta colpevole degli imputati.

La categoria della prevedibilità, come già detto, non deve essere confusa con la possibilità di prevedere deterministicamente il terremoto. La prevedibilità (o meglio l'imprevedibilità) richiesta dall'art. 41 comma 2 c.p. (secondo l'interpretazione della Suprema Corte sopra riportata) non afferisce deterministicamente all'evento, ma alla "linea di sviluppo" che tale evento realizza rispetto alla condotta contestata. La causa sopravvenuta, perciò, potrà definirsi "imprevedibile" se essa esuli dalla linea di sviluppo della condotta colpevole, ponendosi al di fuori della sfera di controllo o di conoscenza degli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consente di affermare con certezza che la scossa di terremoto del 6.4.09 (fatto sopravvenuto) si è posta su una linea di sviluppo della condotta colpevole ampiamente prevedibile, come dimostrano:

- ✓ la conoscenza da parte degli imputati dei dati riferiti alla storia sismica di L'Aquila ed in particolare della ripetizione in epoca storica di forti terremoti preceduti da sciami sismici;
- ✓ il particolare andamento dello sciame sismico iniziato nel 2008, connotato da scosse progressivamente crescenti per numero ed intensità, focalizzate alla medesima profondità ed in un medesimo ipocentro;

- ✓ la conoscenza delle Mappe di pericolosità che indicavano la città di L'Aquila come una di quelle a più elevata pericolosità sismica;
- ✓ gli studi probabilistici di BOSCHI Enzo e SELVAGGI Giulio che indicavano la zona di L'Aquila come una di quelle a più elevata probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore 5.5 o a 5.9, con valori tra i più alti di tutto il territorio nazionale; addirittura con giudizio di certezza, probabilità (P) pari a 1, nell'arco del ventennio 1995 – 2015, secondo lo studio *"L'individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero verificarsi gravi terremoti nell'immediato futuro"* pubblicato negli USA, nell'ottobre 1995, dal prof. BOSCHI Enzo.

Nella medesima linea di pensiero è orientata la giurisprudenza di legittimità: "*In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche)*" (cfr. Cass. 24732/10).

Alla luce di tutte le considerazioni svolte nel presente paragrafo si ritiene, dunque, che la scossa del 6.4.09 non costituisce un fatto sopravvenuto integrante una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente e, pertanto, non è idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento.

7.2 La vulnerabilità intrinseca degli edifici.

Occorre ora verificare se l'intrinseca vulnerabilità dei quattordici edifici in cui perirono le vittime indicate nel capo di imputazione, causa preesistente ed indipendente dalla condotta colpevole, costituisca circostanza anomala e imprevedibile, realizzatasi al di fuori di qualunque possibilità di controllo da parte degli imputati, da considerarsi, quindi, fattore concausale anormale o eccezionale, come tale sufficiente, da solo, a costituire unica causa dell'evento lesivo e idoneo ad interrompere il collegamento concausale tra l'evento e la condotta degli imputati.

La risposta è negativa anche in questo caso.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di poter distinguere, per i profili che qui vengono in trattazione, una vulnerabilità di tipo generale, riferibile all'intero patrimonio edilizio della città di L'Aquila, e una vulnerabilità di tipo specifico, riferibile ai quattordici edifici in cui perirono le vittime indicate nel capo di imputazione.

Per quanto concerne i profili di vulnerabilità di tipo generale, riferibili all'intero patrimonio edilizio della città di L'Aquila e conosciuti dagli imputati, devono qui richiamarsi:

- ✓ le considerazioni diffusamente svolte al paragrafo 4.6.4 di questa sentenza, circa i risultati del "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*" promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dal Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti – Consiglio Nazionale delle Ricerche (cd. Rapporto

Barberi), secondo il quale a L'Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio – alta in quanto presentavano "*muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzantamenti rigidi*"; e secondo il quale, nella regione Abruzzo, la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1975 presentavano una vulnerabilità sismica medio – alta (MA) e alta (A);

- ✓ le affermazioni, già riportate e analizzate nel medesimo paragrafo 4.6.4 di questa sentenza, contenute nell'articolo, sottoscritto dal prof. BARBERI, dal prof. BOSCHI e dal dott. Bertolaso, dal titolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*" nel quale si legge testualmente che *"la vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni… Nella* ***città di L'Aquila****, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 – 14.500";*
- ✓ il contenuto del verbale ufficiale della riunione del 31.3.09 e della bozza di verbale in cui gli imputati, richiamando la vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano, indicano i danni patiti, formulano uno scenario di evento circa i danni che erano "*da attendersi*" e propongono, quale strumento di mitigazione, la necessità dell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio.

A tali considerazioni devono aggiungersi quelle contenute nell'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS all'esito della riunione del 31.3.09, contenenti un espresso riferimento alla generale vulnerabilità edilizia:

"*Da anni stiamo lottando e Franco Barberi prima di noi e Bertolaso dopo, in forma molto attenta facendo un'attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica.*"

Per quanto concerne i profili di vulnerabilità di tipo specifico, quelli specificamente riferibili ai quattordici edifici in cui perirono le vittime indicate nel capo di imputazione, nel corso del dibattimento, all'udienza del 13.1.12, sono state acquisite, con il consenso di tutte le parti, le perizie e le consulenze tecniche relative a ciascuno degli edifici in questione, svolte nell'ambito dei separati procedimenti aperti *medio tempore* dalla Procura della Repubblica di L'Aquila per accertare le cause dei crolli.

Dall'esame di tali perizie e consulenze tecniche risulta, in estrema sintesi, che:

1. l'edificio di **via Cola dell'Amatrice n. 17**, dove perì **Placentino Ilaria**, costruito in cemento armato negli anni 1959 - 1960, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la scadente qualità del calcestruzzo utilizzato ("*valori di resistenza particolarmente bassi e, comunque, insufficienti rispetto ai requisiti previsti dalle norme vigenti al tempo di costruzione*") e per errori di progetto e di calcolo delle strutture, consistiti nella sottostima dei carichi verticali;
2. l'edificio di **via XX Settembre n. 123**, dove perì **Carosi Claudia**, costruito in cemento armato nel 1955, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la scadente qualità del calcestruzzo utilizzato ("*il calcestruzzo presenta una notevole disomogeneità con valori di resistenza minima molto bassi e comunque una resistenza media, su tutti i campioni esaminati, molto al di sotto delle assunzioni di progetto*") e per errori di progetto e di calcolo delle strutture consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni ("*il progettista non prevede né verifica, nelle varie parti dell'edificio, un sistema resistente alle azioni orizzontali (sismiche) disposto in maniera da poter assicurare una adeguata risposta al sisma di progetto applicato in tutte le direzioni nel piano orizzontale*");

3. l'edificio di **via XX Settembre n. 46/52**, dove perirono **Hussein Hamade** e **Di Simone Alessio** e dove riportarono lesioni **Lauri Piergiorgio**, **Di Bernardo Cinzia**, **Fulcheri Ana Paola**, **Shahin Hisham**, **Cacioppo Stefania**, costruito in cemento armato negli anni 1963 - 1965, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per errori di progetto e di calcolo delle strutture, consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni; per inidonei interventi di successiva parziale ristrutturazione che aumentavano i carichi verticali rispetto ai carichi originari di progetto;
4. l'edificio di **via Generale Francesco Rossi n. 22**, dove perirono **Ciancarella Elvezia** e **Liberati Vezio**, costruito in struttura mista (struttura portante in muratura e solai e tetto in cemento armato) nella prima metà degli anni '50, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09 e per errori di progetto e di calcolo delle strutture particolarmente vulnerabili alle azioni sismiche. Gli interventi di modifica sulla copertura, in particolare, venivano realizzati nel 2000 e consistevano nella edificazione di un tetto in cemento armato ("*al di sopra dell'ultimo solaio piano di precedente copertura*") senza previa verifica della consistenza delle strutture preesistenti;
5. l'edificio di **via Campo di Fossa n. 6/B**, dove perirono **Cinque Davide**, **Cinque Matteo**, **Fioravanti Claudio**, **Giallonardo Aurelio**, **Ianni Franca**, **Rambaldi Ilaria**, **Vaserelli Giuseppina**, **Visione Daniela**, **Di Pasquale Alessio**, costruito in cemento armato negli anni 1963 - 1964, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per errori di progetto e di calcolo delle strutture consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni, con sottostima dei carichi verticali ("*l'edificio in perizia presenta, per errori di concezione strutturale di progetto e di calcolo, una particolare vulnerabilità sismica*

nella direzione trasversale,proprio la direzione nella quale si è manifestato il collasso in seguito all'evento del 6 aprile 2009 come deducibile dalle prime foto del crollo");

6. l'edificio di **via Luigi Sturzo n. 33**, dove perirono **Spaziani Claudia** e **Vittorini Fabrizia**, costruito in cemento armato nel 1962, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la scadente qualità del calcestruzzo utilizzato ("*di pessima qualità*"), per carenze costruttive consistite nell'assenza del numero minimo di staffe di collegamento delle armature ("*la quantità di staffe prevista in progetto e quella riscontrata in opera è inferiore al minimo imposto dalla normativa vigente all'epoca di costruzione*"), per errori di progetto e di calcolo delle strutture consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni ("*la tipologia strutturale con cui è stato progettato l'edificio … non presenta caratteristiche tali da consentire l'assorbimento della spinta sismica agente nella direzione ortogonale, come invece previsto dalla normativa vigente all'epoca della costruzione*");
7. l'edificio di **via Luigi Sturzo n. 39**, dove perirono **Germinelli Chiara Pia**, **Germinelli Giuseppina**, **Germinelli Micaela**, **Germinelli Rosa**, **Russo Anna Maria**, **Tomei Paola**, costruito in cemento armato nel 1965, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la scadente qualità del calcestruzzo utilizzato, per carenze costruttive consistite nell'assenza del numero minimo di staffe di collegamento delle armature, per errori di progetto e di calcolo delle strutture consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni ("*la tipologia strutturale con cui è stato progettato l'edificio … non presenta caratteristiche tali da consentire l'assorbimento della spinta sismica agente nella direzione ortogonale, come invece previsto dalla normativa vigente all'epoca della costruzione*;

8. l'edificio di **via XX Settembre n. 79**, costruito in cemento armato negli anni 1963 - 1965, dove perirono **Cora Alessandra**, **Cora Antonella**, **Massimino Patrizia**, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per errori di progetto e di calcolo delle strutture consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni; per il martellamento su tre pilastri portanti derivante da un edificio costruito negli anni 2000 in aderenza a quello crollato;
9. l'edificio di **via Fortebraccio n. 7**, dove perirono **Berardini Giovanna**, **Giugno Francesco**, **Giugno Luigi**, costruito in muratura nel 1700, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la vetustà delle strutture sismicamente inadeguate, per assenza di utili interventi, in epoca recente, di rafforzamento statico ("*il fabbricato è stato realizzato con muratura in pietrame che versa in cattivo stato di manutenzione con collegamenti poco efficaci e malta polverulenta … non sono presenti cordoli di sommità in copertura che garantiscano una ripartizione delle azioni sismiche … sono assenti tiranti al livello di piano atti a contrastare fenomeni di ribaltamento locale delle pareti*");
10. l'edificio di **piazza Umberto I n. 1, frazione Onna**, dove perirono in totale 3 persone, **Colaianni Ada Emma**, **Di Marco Stefania**, **Di Marco Paolo**, costruito in muratura prima del 1900, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la vetustà delle strutture sismicamente inadeguate, per assenza di utili interventi, in epoca recente, di rafforzamento statico ("*muratura in pietrame irregolare a sacco, di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci e malta polverulenta*");
11. l'edificio di **via della Ruetta n. 2, frazione Onna**, dove perì **Bonanni Anna Bernardina**, costruito in muratura prima del 1900, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la vetustà delle strutture sismicamente inadeguate, per assenza di utili interventi, in epoca recente, di rafforzamento statico ("*muratura costituita prevalentemente da pietrame irregolare a sacco e da laterizi,*

con collegamenti poco efficaci e malta polverulenta … le facce sui due piani orizzontali sopra e sotto ogni singola pietra non presentano alcuna orizzontalità e ciò impedisce il corretto e regolare appoggio delle pietre l'una sull'altra");

12. l'edificio di **via degli Oppieti n. 30**, **frazione Onna**, dove perirono **Parisse Domenico** e **Parisse Maria Paola**, costruito in muratura prima del 1900, è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la vetustà delle strutture sismicamente inadeguate, per assenza di utili interventi, in epoca recente, di rafforzamento statico ("*muratura costituita prevalentemente da pietrame irregolare a sacco e da laterizi, con collegamenti poco efficaci e malta polverulenta … le facce sui due piani orizzontali sopra e sotto ogni singola pietra non presentano alcuna orizzontalità e ciò impedisce il corretto e regolare appoggio delle pietre l'una sull'altra … il riempimento delle murature è costituito da materiale incoerente, ciottoli, malta polverulenta, detriti e terra*");
13. l'edificio di **via Casalsa n. 5**, **frazione Paganica** dove perì **Alloggia Silvana**, indicata nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900 è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la vetustà delle strutture sismicamente inadeguate, per assenza di utili interventi, in epoca recente, di rafforzamento statico;
14. l'edificio di **via dell'Orto Nuovo**, **frazione Tempera** dove perì **Cicchetti Adalgisa**, indicata nel capo di imputazione, era in muratura e costruito ante 1900 è crollato per la scossa di terremoto del 6.4.09, per la vetustà delle strutture sismicamente inadeguate, per assenza di utili interventi, in epoca recente, di rafforzamento statico.

Le indicazioni circa le cause dei crolli dei singoli edifici ricavabili dalle perizie e dalle consulenze tecniche, hanno trovato opinone concorde in quanto riferito, nel corso dell'udienza del 9.5.12, dal prof. Franco Braga, consulente della difesa del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS.

Nella sua consulenza[155] il prof. Braga ha rilevato che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale "*hanno introdotto e confermato un assunto fondamentale: gli edifici realizzati in tempi relativamente recenti, ossia successivamente alla classificazione sismica del territorio aquilano, dovevano avere, grazie al rispetto dei requisiti richiesti dalle normative sismiche dell'epoca, la capacità di resistere al terremoto del 6 aprile 2009 senza crollare…*

...

Nelle perizie citate e nelle deposizioni in aula, si arriva alle seguenti conclusioni, nella sostanza condivise da tutti i periti ascoltati o di cui è stata rimessa agli atti la relazione di perizia;

…

il crollo dei fabbricati è sistematicamente imputabile a difetti di progettazione, difetti di esecuzione, inadeguata manutenzione e/o modifiche successive alla costruzione che hanno inciso negativamente sul suo comportamento sismico e sulla sua sicurezza".

I profili di vulnerabilità degli edifici deducibili dalle consulenze e dalle perizie in atti derivano dalla vetustà delle strutture e da una generale condizione di inadeguatezza sismica, dipendente essenzialmente da fattori umani imputabili ai progettisti, ai costruttori e a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono intervenuti sugli edifici in questione: errori di calcolo e di progetto, scarsa qualità dei materiali costruttivi, inadeguati interventi di modifiche strutturali e negligenze manutentive, utilizzo di tecnologie inappropriate.

Occorre, dunque, accertare se tali difetti costruttivi e progettuali, originari o successivi, dei quattordici immobili crollati indicati nel capo di imputazione, siano stati in grado di interrompere il nesso concausale tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo.

[155] La consulenza tecnica del prof. Braga è stata acquisita all'udienza del 30.5.12 ed è allegata al verbale di detta udienza.

Occorre cioè verificare se tali vizi occulti, manifestatisi solo in occasione della scossa del 6.4.09, siano cause preesistenti, indipendenti dalla condotta del colpevole, da sole sufficienti a determinare l'evento così da escludere il nesso di (con)causalità tra la condotta contestata agli imputati e l'evento lesivo.

L'utilizzo di materiali costruttivi di qualità scadente, gli errori nella redazione degli originari progetti o nei calcoli delle strutture, la colposa violazione alle prescrizioni della normativa antisismica vigente all'epoca della costruzione degli immobili, la mancata realizzazione di utili opere manutentive o di rafforzamento statico, gli indebolimenti strutturali derivanti da successivi interventi di modifica, sono tutte condotte che sostanziano a carico dei loro autori condotte penalmente censurabili.

Tali condotte sono sintetizzate dal legislatore nella locuzione di *fatto illecito altrui* ed esse, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, non interrompono il nesso causale se si inseriscono negli antecedenti dell'evento secondo schemi prevedibili e di natura non eccezionale, ossia se non danno luogo a percorsi causali completamente autonomi da quelli tracciati dall'agente, tali da porsi come cause preesistenti che si pongono lungo una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile: *"in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento"* (Cass. Sez. IV, n. 3603 del 9.3.89).

D'altro canto la stessa lettera della norma, all'art. 41 comma 3 c.p. prevede testualmente che "*le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui*".

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale i comportamenti appena descritti, riassumibili nella locuzione di fatto illecito altrui, non rappresentano, nell'ambito degli antecedenti dell'evento lesivo, fattori eccezionali, anomali, atipici, assolutamente imprevedibili, che hanno dato luogo a percorsi causali completamente autonomi rispetto a quelli tracciati dagli imputati con la loro condotta negligente. In altri termini, i profili che nel caso di specie si qualificano come "fatto illecito altrui" rientrano certamente nella sfera di prevedibilità degli imputati così da non costituire, nella sequenza concausale, fatto eccezionale.

Tale conclusione è provata:

- ✓ dalla conoscenza diretta che gli imputati avevano dei profili di vulnerabilità generale del patrimonio edilizio aquilano sopra riportati (il cd. Rapporto Barberi; l'articolo, sottoscritto dal prof. BARBERI, dal prof. BOSCHI e dal dott. Bertolaso, dal titolo "*Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia*"; il contenuto del verbale ufficiale della riunione del 31.3.09 e della bozza di verbale circa i danni patiti e che c'erano "*da attendersi*"; l'intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS all'esito della riunione del 31.3.09);
- ✓ dalle considerazioni circa le competenze specifiche e le qualità professionali degli imputati;
- ✓ dalle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi Laponzina Marta e Cherubini Alberto, entrambi citati dal difensore dell'imputato BARBERI, sentiti all'udienza dell'11.4.12.

La circostanza che i quattordici edifici in cui perirono le vittime indicate nell'imputazione siano crollati per una scossa di terremoto con i caratteri tipici di quella del 6.4.09 e per cause riconducibili agli indicati profili di vulnerabilità intrinseca, non può dirsi certamente fatto anomalo o eccezionale, realizzatosi al

di fuori di qualunque schema di ragionevole prevedibilità, per gli imputati, che alla data del 31.3.09 erano persone di *chiara fama e di qualificata esperienza*, portatori nello specifico settore di un enorme bagaglio conoscitivo e culturale, professori universitari, che avevano svolto incarichi pubblici di studio e di ricerca pluriennali sugli argomenti qui in trattazione.

Gli imputati, infatti, conoscevano bene tali profili, e altrettanto bene potevano prevederli, atteso che contro di essi *"da anni stavano lottando"* come ricordato dal prof. DE BERNARDINIS nell'intervista resa al termine della riunione.

Si ritiene, dunque, che per gli imputati, sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza alla data del 31.3.09, i fattori costituiti da:

- ✓ gli errori di calcolo e di progetto in cui erano incorsi o in cui avrebbero potuto incorrere i progettisti originari degli immobili in cemento armato indicati nell'imputazione, tutti progettati e costruiti tra il 1950 e il 1965 ossia in un'epoca in cui per la progettazione si usavano, ad esempio, il pennino bagnato nell'inchiostro di china, la riga e la squadra e il regolo calcolatore e non certamente il computer e gli attuali software;
- ✓ l'utilizzo di materiali di scarsa qualità, con impiego di tecniche costruttive artigianali o comunque non paragonabili a quelle attuali;
- ✓ gli interventi di modifica o di manutenzione negligente;
- ✓ la mancata effettuazione di utili opere di rafforzamento statico su immobili in muratura costruiti tra il 1700 e inizio '900;
- ✓ la scarsa consapevolezza, nelle epoche in questione, del rischio sismico e della necessità di approntare idonee cautele

pur costituendo gravi violazioni alle norme di diligenza, di prudenza e di perizia costruttiva e gravi violazioni alla normativa antisismica all'epoca

vigente tali da integrare, in capo ai loro autori, il *fatto illecito altrui*, non rappresentavano fattori di assoluta imprevedibilità.
Tali fattori non erano, dunque, idonei ad interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma 3 c.p..

Vi è una sostanziale compatibilità, una sostanziale correlazione causale, tra le circostanze costituenti *fatto illecito altrui* e la condotta imprudente contestata agli imputati i quali, per loro stessa scienza ed esperienza professionale, conoscevano indubbiamente le cause e i caratteri della generale vulnerabilità del panorama edilizio aquilano ed erano certamente in grado di prevederne i possibili sviluppi causali in caso di terremoto atteso "*con magnitudo pari o superiore a 5.5. o 5.9*".

Le testimonianze di Laponzina Marta e Cherubini Alberto, entrambi sentiti all'udienza dell'11.4.12, hanno fornito una diretta conferma a tale assunto.

Laponzina Marta, funzionaria amministrativa della Protezione Civile fino al 2002 che, come già detto, aveva collaborato nel 1999 alla redazione del cd. Rapporto Barberi, nell'illustrare quanto seria, approndita e dettagliata fosse l'analisi condotta, ha confermato che le schede descrittive di ciascun edificio oggetto di rilevazione avevano proprio come obiettivo la verifica del rischio sismico.

Pubblico Ministero - *E quindi questo studio, per quanto riguarda L'Aquila, a suo giudizio dava una fotografia veritiera della realtà?*
Testimone, La Ponzina M. - *Sia di L'Aquila, che di tutta l'Italia meridionale. Noi non abbiamo fatto particolare eccezione per L'Aquila, noi abbiamo individuato tutti gli edifici.*

Pubblico Ministero - *Se lo ricorda, se ce lo sa dire, il metodo seguito per fare l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici ed il metodo seguito per fare l'analisi di vulnerabilità degli edifici privati a campione, che metodo era? Nel senso c'erano delle persone che si recavano personalmente a visionare l'edificio?*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì, assolutamente sì.*

Pubblico Ministero - *sì.*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì, era una ricerca sul campo, era diciamo sia una ricerca documentaria, perché prima acquisivamo documenti, mappe del territorio, individuazioni. E quindi si apre come ricerca documentaria e poi ricerca sul campo, andando materialmente. Avevamo squadre comportaste da tre – quattro persone, qualche volte due, ma la media era di tre persone .*

Pubblico Ministero - *E queste tre persone lei ha detto prima li chiama ragazzi, ma erano professionisti?*

Testimone, La Ponzina M. - *Erano tecnici, ingegneri, architetti e geometri, misti a seconda di poi come riuscivamo a configurare la squadra. Noi cercavamo di mettere anche un ingegnere, non sempre la possibilità, ma perlomeno erano geometri. Ma poi insomma la squadra era mista, a volte potevamo trovare anche tre ingegneri, oppure tre architetti.*

Pubblico Ministero - *sa dire in che cosa consistevano queste analisi, nel senso che c'erano squadre composte come lei ha detto?*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì.*

Pubblico Ministero - *Che si recavano presso l'edificio, con i documenti dell'edificio?*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì, avevano una scheda, messa appunto dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti, con la collaborazione del Dipartimento, e tutto quanto, ma era una scheda scientifica, ed aveva tutta una serie di dati molto complessi. Dove si studiavano appunto le caratteristiche dell'edificio, per tipologia, per anzianità, e per tipo di muratura, per lo stato della muratura oppure del cemento armato. A seconda,*

era una scheda piuttosto complessa, con parecchie domande, specifiche che davano tutte le caratteristiche dell'edificio.

Pubblico Ministero - *Ed erano studi mirati proprio all'analisi di vulnerabilità?*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì, della vulnerabilità sismica. Erano finalizzati proprio, era su questo che noi ci battevamo, perché questi giovani, questi tecnici venissero assunti degli enti locali, perché avevano acquisito una professionalità specifica, che esulava dalla professionalità del tipo dell'ingegnere oppure del geometra, ma era molto più mirata proprio al rischio sismico, con tutti i corsi che avevamo fatto, e l'esperienza che era maturata sul territorio. E quindi era questo il motivo perché era specifico sulla vulnerabilità sismica.*

Pubblico Ministero - *Si ricorda e questo genere di attività di ricerca da chi veniva coordinata? Cioè chi era il referente?*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì, dunque a livello nazionale per la parte amministrativa ero io, amministrativo – organizzativa, e per la parte scientifica, l'ingegnere Alberto Cherubini, del Gruppo Nazionale Difesa Terremoti.*

Pubblico Ministero - *Il professore Barberi ne era a conoscenza?*

Testimone, La Ponzina M. - *Il Professore Barberi è quello che ha dato il via, diciamo è quello con il quale è stato dato l'avvio al progetto, perché senza il professor Barberi, senza la volontà politica non l'avremmo mai fatto ovviamente. E seguiva molto, molto dettagliamene l'andamento dei progetti; molto spesso quando poteva interveniva anche localmente, se c'era un convegno, se c'era… Ed aveva diciamo rapporti frequentissimi con il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti, appunto per seguire l'andamento delle cose. E poi ecco, a livello locale erano coordinati dalla Prefettura, diciamo.*

Pubblico Ministero - *E quindi possiamo dire che il professore Barberi era a conoscenza dettagliatamente dei contenuti tecnici di queste schede?*

Testimone, La Ponzina M. - *Sì, certo, il professore Barberi è quello che ha dato, che ha espresso la volontà di fare questo progetto, ed ovviamente come scienziato, come*

persona del settore, conosce… Poteva non conoscere il singolo edificio, però le finalità, e le metodologie, sicuramente le conosce.

Pubblico Ministero - *Senta, lei è a conoscenza di quali sono i soggetti imputati di questo procedimento?*

Testimone, La Ponzina M. - *So che sono i membri della Commissione Grandi Rischi.*

Pubblico Ministero - *La domanda è finalizzata a chiederle, se lei ci sa dire se oltre al professor Barberi, altri soggetti imputati in questo procedimento si siano occupati di questo studio, e siano a conoscenza dei contenuti di questo studio? A esempio il professor Dolce è a conoscenza dei contenuti e degli esiti di questo studio, per quello che lei si ricorda?*

Testimone, La Ponzina M. - *Dunque, il professor Dolce forse all'epoca doveva essere al Gruppo Nazione Difesa Terremoti, se era lì, sicuramente lo sa. Perché facevano riunioni periodiche al Gruppo Nazionale Terremoti.*

Cherubini Alberto, ingegnere, responsabile scientifico degli studi sulla vunerabilità sismica contenuti nel cd. Rapporto Barberi, ha confermato quanto riferito da Laponzina Marta, aggiungendo, come già detto, alcune importanti annotazioni di tipo tecnico e scientifico.

Il teste ha esplicitamente confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II del cd. Rapporto Barberi secondo il quale nella città di L'Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio – alta, in quanto presentavano "*muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzantamenti rigidi*".

L'ing. Cherubini, poi, ha confermato anche il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I del cd. Rapporto Barberi, dalla quale si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1975 presentavano una vulnerabilità sismica medio – alta (MA) e alta

(A), mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo il 1975 erano in prevalenza a vulnerabilità sismica medio – bassa (MB).

Il teste ha confermato l'indicazione contenuta nella nota in calce alla tabella in esame, relativa al fatto che la riduzione di vulnerabilità per gli edifici costruiti dopo il 1974 era stata determinata dall'entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella legge "antisismica", la L. n. 64/74 ed ha specificato che la maggiore vulnerabilità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1974, dipendeva sia da un fattore di inadeguatezza di norme sia da fattori di tipo tecnico, consistenti nella scarsa consapevolezza del rischio sismico nei tecnici e progettisti dell'epoca, in errori di calcolo o di progetto che oggi vengono evitati grazie all'uso del computer e delle tecnologie informatiche, nella scarsa qualità dei materiali usati e delle tecniche costruttive. Il teste, sul punto, ha affermato che questo era un dato *"abbastanza noto"*:

Pubblico Ministero - *La tabella 4. 3 /11, la trova?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, esattamente" distruzione della vulnerabilità di edifici in cemento armato".*

Pubblico Ministero - *E quella che osa c'è, una base nazionale oppure regionale?*

Testimone, Cherubini A. - *Nazionale, questa è nazionale!*

Pubblico Ministero - *È nazionale?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, questa è una…*

Pubblico Ministero - *E che cosa dice quella tabella?*

Testimone, Cherubini A. - *Dice distribuzione della vulnerabilità, il confronto mostra quantitativamente l'incidenza dell'assunzione che attribuisce classi di vulnerabilità più severe, agli edifici costruiti anteriormente al primo Dm emanato dopo la legge 64 /74, cioè fino al 1975, e Dopo il 1975.*

Pubblico Ministero -*qual è la differenza?*

Testimone, Cherubini A. - *Si vede che fino al 1975, sono con vulnerabilità maggiore, man mano che c'è una cultura della nostra norma, e nuovi sistemi di costruzione, si sposta più in basso, però questa è un'osservazione che abbiamo sempre fatto.*

Pubblico Ministero - *È un dato comune, cioè?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, è un dato abbastanza noto, anche tra tutti quanti, in cui ci sono stati anni in cui si è costruito male, c'erano cattiva qualità dei materiali, forse non perfetto controllo dei materiali. Normative che non erano ancora diciamo all'avanguardia, oppure avanzati come sono oggi, cose di questo tipo. Sono parecchi i fattori.*

Pubblico Ministero - *Me li può dire, e quindi prima del 1975, non c'era lei ha detto una cultura del terremoto?*

Testimone, Cherubini A. - *No, non è che non c'era.*

Pubblico Ministero - *Perché i fattori erano?*

Testimone, Cherubini A. - *Era ridotta, era ridotta di minore importanza, nel senso che c'era la legge, che era la più importante è quella del 1974, che è quella che la portato…*

Pubblico Ministero - *La numero 64 del 1974?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, la prima legge sismica, prima esistevano anche delle raccomandazioni per costruire bene, la legge del 1962. Quindi c'erano già prima queste cose, c'era la cultura, l'Italia è sismica da sempre, e quindi c'era stata il terremoto di Messina, il terremoto dell'Irpinia nel 1932. Quindi c'erano tanti episodi importanti, Avezzano all'inizio del 1900. E quindi c'era una conoscenza dei terremoti, e c'era una cultura anche scientifica per il calcolo delle azioni dinamiche. Diciamo che la normativa piano piano è evoluta, questo è fondamentale. I materiali da costruzione sono stato più controllati, eccetera. E quindi c'è un'evoluzione, ma questa non è una cosa ovvia, ma è abbastanza noto, non è una cosa nuova. Diciamo che noi abbiamo incontrato…*

Pubblico Ministero - *È una cosa nota per lei, che è un ingegnere. Vorrei che me la spiegasse un po' meglio.*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, sono cose che abbiamo riscontrato e verificato nei censimenti, proprio perché erano caratteristiche di certi periodi insomma. E quindi si notava che c'era questo effetto di maggiore vulnerabilità degli edifici costruiti di un certo periodo.*

Pubblico Ministero - *Prima del 1974?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, grosso modo sì, sono quegli anni.*

Pubblico Ministero - *Questa maggiore vulnerabilità degli edifici costruiti prima del 1974, dipendeva dunque da un fattore normativo, e poi lei ha detto altri fattori, quali sono questi altri fattori?*

Testimone, Cherubini A. - *diciamo il controllo della resistenza dei materiali per esempio, poteva essere questo. Altri fattori potevano essere i metodi di calcolo. Per esempio sembra una stupidaggine però l'ingresso dei computer ha modificato totalmente, diciamo che ci sono dei progetti che sono stati calcolati con metodi manuali, a mano, e quindi c'era metodi tirativi, ci voleva soltanto un pomeriggio per fare un'interazione su di un telaio, cioè su di una struttura verticale, una sezione verticale delle strutture. Sì, questo però non ha niente a che vedere del discorso che facevamo del censimento.*

Pubblico Ministero - *La qualità dei materiali ha avuto un'evoluzione in senso migliorativo anche?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì.*

Pubblico Ministero - *Dopo il 1974?*

Testimone, Cherubini A. - *Sì, diciamo che più la qualità dei materiali, è il controllo della qualità dei materiali. La qualità dei materiali potrebbe essere stata buona, oppure non buona, questo dipendente da una maggiore ed minore coscienza di chi costruiva eccetera. Mentre il controllo è l'aspetto importante.*

Pubblico Ministero - *E la tecnologia costruiva di cantiere, pure si è evoluta?*

Testimone, Cherubini A. - *No, questo no, questo forse poco. Diciamo che le tecnologie forse costruttive, non di cantiere, ma le tecnologie costruttive proprio, E quindi materiali migliori e quindi più adatti eccetera.*

Le parole dell'ing. Cherubini hanno confermato dunque quanto sopra detto, ossia che per gli imputati, persone di *chiara fama e di qualificata esperienza*, portatori nello specifico settore di un enorme bagaglio conoscitivo e di esperienza, alla data del 31.3.09 non poteva dirsi certamente fatto anomalo o eccezionale, realizzatosi al di fuori di qualunque schema di ragionevole prevedibilità, la circostanza che i quattordici edifici in cui perirono le vittime indicate nell'imputazione siano crollati per una scossa di terremoto con i caratteri tipici di quella del 6.4.09 e per cause riconducibili a quei profili di vulnerabilità intrinseca che essi certamente conoscevano e che, in ogni caso, rientravano pienamente nella loro sfera di controllo e di prevedibilità. Come chiaramente affermato dal teste Cherubini:

- ✓ errori di calcolo e di progetto in cui erano incorsi o in cui avrebbero potuto incorrere gli originari progettisti degli immobili in cemento armato indicati nell'imputazione, tutti progettati e costruiti tra il 1950 e il 1965, epoca in cui, per la progettazione, si usavano, tra l'altro, il pennino bagnato nell'inchiostro di china, la riga e la squadra e il regolo calcolatore e non certamente il computer e gli attuali software;
- ✓ l'utilizzo di materiali di scarsa qualità, con impiego di tecniche costruttive artigianali o comunque non paragonabili a quelle attuali;
- ✓ interventi di modifica o di manutenzione negligente, mancata effettuazione di utili opere di rafforzamento statico su immobili in muratura costruiti tra il 1700 e inizio '900;
- ✓ la scarsa consapevolezza, nelle epoche in questione, del rischio sismico e

della necessità di approntare idonee cautele

erano fatti *"abbastanza noti"*.

Le circostanze elencate, dunque, pur costituendo gravi violazioni alle norme di diligenza, di prudenza e di perizia costruttiva e gravi violazioni alla normativa antisismica all'epoca vigente tali da integrare, in capo ai loro autori, il *fatto illecito altrui*, non rappresentavano alla data del 31.3.09 per gli imputati, sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza, fattori di assoluta imprevedibilità, idonei a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma 3 c.p..

Si è visto come, dei quattordici edifici crollati indicati nel capo di imputazione, otto erano in cemento armato e sei in muratura. Quelli in cemento armato erano stati edificati tutti tra gli anni '50 e la prima metà degli anni '60, dunque prima che la più rigorosa legge "antisismica" (la L. n. 64/74) entrasse in vigore, mentre quelli in muratura risalevano a epoche remote.

7.3 Le reciproche interferenze tra la scossa del 6.4.09 e la vulnerabilità degli edifici crollati.

Come già illustrato nel paragrafo 2.2 di questa sentenza, la magnitudo è l'unità di misura dell'energia sismica liberata da una scossa di terremoto. Per definire il potenziale distruttivo dello scuotimento provocato da un terremoto, accanto alla magnitudo devono essere considerati anche altri valori fondamentali quali l'accelerazione, la velocità, lo spostamento del suolo, la durata della fase forte dello scuotimento, il contenuto in frequenza, la sequenza dei cicli di accelerazione.

L'accelerazione rappresenta la misura della variazione, nell'unità di tempo, della velocità del suolo.

La velocità del suolo rappresenta la misura della variazione, nell'unità di tempo, dello spostamento del suolo.

Lo spostamento del suolo è determinato dalla vibrazione derivante dall'onda sismica.

La frequenza indica il numero di oscillazioni nell'unità di tempo e il contenuto in frequenza indica quali sono le frequenze prevalenti del moto.

Con la sigla "*g*" si indica l'accelerazione della gravità terrestre ovvero essa indica la misura dell'accelerazione dei corpi verso il centro della terra.

La valutazione del potenziale distruttivo dello scuotimento deve essere associata anche alla durata del movimento del suolo e al suo contenuto in frequenza perché spesso ad accelerazioni molto alte, ma di brevissima durata, si accompagnano danni minori rispetto a quelli causati da accelerazioni più basse ma più prolungate. Il fattore tempo risulta quindi di grande importanza per il potenziale distruttivo.

La normativa italiana, che si è succeduta nel corso del tempo, prescrive particolari accorgimenti per le costruzioni in zona sismica:

- ✓ il Regio Decreto n. 2105 del 22.11.1937 concernente "Norme tecniche di edilizia con particolari prescrizioni per le località colpite da terremoti" e " Norme tecniche di buona costruzione per tutti i Comuni anche non colpiti

da terremoti". Nel citato Regio Decreto i Comuni italiani in zona sismica venivano suddivisi tra Comuni di I^ categoria e II^ categoria, classificati a seconda del grado di pericolosità sismica;

- ✓ la Legge n. 1684 del 25.11.1962 relativa a "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche" contenente sia disposizioni generali applicabili a tutti i Comuni del territorio nazionale sia specifiche norme per le zone sismiche di I^ categoria e II^ categoria, con l'ulteriore suddivisione tra norme per "edilizia ordinaria" (abitazioni, scuole, uffici pubblici) e norme per "edilizia speciale" (costruzioni caratterizzate da prevalente sviluppo verticale, viadotti, ponti);
- ✓ la Legge n. 64 del 02.02.1974, recepita dal Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n. 380/2001, modificata e integrata da numerosi Decreti e Circolari ministeriali; uno di questi Decreti è di particolare interesse ovvero quello del Ministero dei Lavori Pubblici del 16.01.1996, relativo alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- ✓ l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, la n. 3431 del 2005 e le Norme Tecniche per le costruzioni del 2008 che completano il quadro normativo in vigore al 6 aprile 2009.

La città di L'Aquila, alla data del 31.3.09, era ricompresa in zona sismica di II^ Categoria, zona a sismicità media, per la quale le fonti normative successive a quella del 1937 prevedevano una accelerazione massima del terreno riconducibile a 0,25g.

La normativa richiamata fa riferimento alle accelerazioni del suolo e non alla magnitudo perché la magnitudo esprime l'energia liberata in termini complessivi ed è un valore unico di un evento sismico, mentre l'accelerazione al suolo è un valore variabile e misurabile nello spazio, è un fattore di scala

correlabile alle forze sismiche che agiscono sulle costruzioni delle quali tener conto in fase di progettazione.

Per misurare le accelerazioni nelle zone sismiche sono state dislocate oramai da anni, a cura della Protezione Civile Nazionale – R.A.N. Rete Accelerometrica Nazionale e anche dell'I.N.G.V., numerose stazioni accelerometriche. Quelle dislocate nella città di L'Aquila, che hanno fornito i dati utilizzati dai consulenti del P.M. e che rivestono utilità in questo procedimento, sono indicate con le seguenti sigle: AQM, AQK, AQU, AQV, AQG, AQA. Nell'accertamento del potenziale della scossa del 6.4.09, particolarmente indicative sono risultate le registrazioni delle stazioni AQK (collocata in zona Collemaggio) e AQU (collocata in zona Castello Spagnolo) perché esse erano collocate in zone molto vicine ai quartieri della Villa Comunale e di Via XX Settembre dove si sono concentrati i crolli delle palazzine in cemento armato da cui è derivato il maggior numero di vittime di questo processo; e come precisato in sede di deposizione dal prof. Liberatore, i valori forniti da una stazione accelerometrica sono tanto più attendibili quanto più essa è posizionata in prossimità del luogo interessato dal crollo. Oltre che da un fattore spaziale, l'attendibilità delle registrazioni delle due predette stazioni accelerometriche AQK e AQU deriva dal fatto che esse sono situate su un suolo di categoria "B" (così come risulta dalla relazione geologica del prof. Alessandro Lorè in atti) che caratterizza, nella sua generalità, il centro cittadino, e che non causa apprezzabili amplificazioni dell'onda sismica.

I dati forniti dalle altre tre stazioni accelerometriche di riferimento, AQA, AQV e AQG, appaiono meno indicativi, pochè trattasi di stazioni molto più distanti dai quartieri interessati dai crolli e posizionate nella valle del fiume Aterno, caratterizzata da depositi alluvionali.

Non sono stati, invece, presi in considerazione i valori misurati dalla stazione accelerometrica denominata AQM (detta "Il Moro", sita in località Pettino) poiché, come chiarito a pag. 23 della consulenza, *"la stazione AQM rappresenta un caso molto particolare, in quanto collocata tra due muri di sostegno posizionati a livelli diversi, e non può essere quindi considerata di tipo free-field"*. Nel corso della sua deposizione, il prof. Liberatore ha specificato che tale stazione accelerometrica si trovava "*su una scarpata compresa tra due muri di sostegno*" e "*dava un valore di accelerazione molto elevato*", incompatibile con il danneggiamento degli edifici circostanti.

I picchi di accelerazione strumentali (*Peak Ground Acceleration* - P.G.A.) registrati da tutte e cinque le stazioni accelorometriche sopra indicate, sono riassunti nella tabella che segue:

Stazione	PGA
	G
AQK-EW	0.342
AQK-NS	0.340
AQG-EW	0.416
AQG-NS	0.434
AQA-EW	0.394
AQA-NS	0.451
AQV-EW	0.626
AQV-NS	0.598
AQU-EW	0.263
AQU-NS	0.316

Per la determinazione dell'intensità e del potenziale distruttivo di un terremoto non è però sufficiente la considerazione, come unico parametro di riferimento, dei soli picchi di accelerazione strumentale. In altri termini non è sufficiente raffrontare il picco di accelerazione strumentale (PGA) con il valore di

accelerazione al suolo indicato nella normativa sismica che, come detto, nelle zone di II^ categoria in cui è ricompresa L'Aquila è di 0,25g. Se si volessero raffrontare i picchi di accelerazione strumentale (PGA) misurati dalle cinque stazioni accelerometriche con il valore massimo di accelerazione al suolo indicato nella vigente normativa sismica (0,25g), si dovrebbe concludere che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha rappresentato un evento anomalo, eccezionale ed atipico, poiché indica valori accelerometrici del tutto fuori scala rispetto ai parametri normativi.

Ma il picco di accelerazione è di per sé poco significativo perché, come illustrato dal prof. Liberatore in sede di deposizione testimoniale, come si legge nella consulenza del P.M. e come si legge nella perizia redatta dal perito del G.I.P. nel fascicolo relativo al crollo della Casa dello Studente (perizia acquisita con il consenso unanime delle parti), i valori di accelerazione indicati nella vigente normativa antisismica non sono *valori di picco* ma sono *valori efficaci*: tali valori efficaci non derivano da una semplice registrazione strumentale dei picchi di accelerazione del sisma, ma scaturiscono da più articolate analisi di pericolosità sismica. Il valore di accelerazione indicato nella vigente normativa antisismica (0,25g) non è un valore puramente strumentale dei segnali accelerometrici, ma deriva da una analisi probabilistica della pericolosità.

Per questi motivi, il valore che consente di determinare in modo più appropriato l'accelerazione della scossa di terremoto delle ore 03.32 del 6.4.09 è l'E.P.A. (*Effective Peak Acceleration*) ovvero l'accelerazione efficace di picco, che indica il valore medio dei valori spettrali di accelerazione.

I valori delle accelerazioni efficaci della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 sono riportati nella tabella che segue tratta dalla consulenza tecnica del P.M.:

Tabella 2. EPA (Effective Peak Acceleration) registrazioni accelerometriche del 6 aprile2009 a L'Aquila.

Stazione	EPA
	g
AQV-EW	0.471
AQV-NS	0.502
AQG-EW	0.316
AQG-NS	0.309
AQA-EW	0.254
AQA-NS	0.384
AQK-EW	0.220
AQK-NS	0.245
AQU-EW	0.209
AQU-NS	0.156

Dall'esame della consulenza in atti si rileva che:

- ✓ il valore E.P.A. calcolato sulla base dei dati di tutte e cinque le stazioni accelerometriche sopra elencate (AQV, AQG, AQA, AQK e AQU) ha evidenziato un'accelerazione efficace di 0,307g, leggermente superiore al valore di riferimento normativo sopra indicato (pari al 123% del valore di normativa di 0,25g);
- ✓ il valore E.P.A. registrato dalle due stazioni più vicine ai quartieri caratterizzati dai crolli più gravi (AQK e AQU), ritenute più attendibili, ha indicato un'accelerazione efficace di 0,208g, leggermente inferiore al valore di riferimento normativo sopra indicato (pari al 83% del valore di normativa di 0,25g).

In dettaglio, a pag. 17 della consulenza, si legge:

I valori delle accelerazioni efficaci, ottenuti dalle registrazioni della scossa principale per le componenti orizzontali, sono indicati in Tabella 4. In questa analisi è stata esclusa le registrazioni della stazione AQM in quanto non attendibili (Celebi et al. 2009).
Le registrazioni ottenute nelle stazioni AQK e AQU sono particolarmente interessanti in quanto gli strumenti sono vicine all'area maggiormente danneggiata situata nel centro dell'Aquila. Il valore medio dell'EPA$^{(1)}$ relativo alle due stazioni AQK e AQU è:

$$EPA^{(1)} = 0.208\ g \text{ (pari al 83\% del valore di normativa)}$$

Considerando tutte le registrazioni indicate in Tabella 11 (AQV, AQG, AQA, AQK, AQU), si ottiene il seguente valore medio dell'EPA:

$$EPA^{(2)} = 0.307\ g \text{ (pari al 123\% del valore di normativa)}$$

Tuttavia, poiché le registrazioni della stazione AQV potrebbero essere state influenzate da effetti locali ed essendo la stazione stessa abbastanza distante dal centro dell'Aquila, si ritiene opportuno indicare anche un altro valore medio dell'EPA (per le stazioni AQG, AQA, AQK, AQU), ottenuto eliminando i valori di accelerazione della stazione AQV:

$$EPA^{(3)} = 0.262\ g \text{ (pari al 105\% del valore di normativa)}$$

Il valore corrispondente alle diverse normative (1937, 1962, 1975. 1996) EPA$^{(n)}$ si può stimare mediante la seguente relazione:

$$EPA^{(n)} = (C \times K \times R)/2.5 = (0.07 \times 2.25 \times 4)/2.5 = 0.25\ g$$

In definitiva i valori più realistici sono, EPA$^{(1)}$ e EPA$^{(3)}$, sono paragonabili al valore normativo EPA$^{(n)}$.

I consulenti, pertanto, hanno ritenuto di concludere, per quanto concerne il dato relativo alle accelerazioni, nel senso che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha avuto un'intensità esprimibile in termini di forze compatibile alla previsione normativa ed hanno chiarito che "*i valori più realistici delle accelerazioni efficaci rilevate … risultano dello stesso ordine dell'accelerazione efficace pari a 0,25g desunta dalle normative applicate*".

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, dunque, che:

- ✓ i valori strumentali delle accelerazioni di picco (P.G.A. - *Peak Ground Acceleration*) della scossa del 6.4.09 sono ricompresi tra 0.626g e 0,263g;
- ✓ i valori efficaci delle accelerazioni di picco (E.P.A. - *Effective Peak Acceleration*) sono ricompresi tra 0,208g e 0,307g;
- ✓ le accelerazioni di picco previste dalla normativa vigente all'epoca in cui furono costruiti gli edifici in cemento armato indicati nell'imputazione si collocano tra 0,18g (per gli edifici costruiti tra il 1937 e il 1962, vigente il R.D. n. 2105/1937) e 0,25g (per gli edifici costruiti tra il 1962 e il 1974, vigente la Legge n. 1684/1962).

Occorre, a questo punto, esaminare in che rapporto si pongono i dati relativi alle accelerazioni strumentali appena ricordati con quelli relativi alla vulnerabilità dei quattordici edifici citati nel capo di imputazione.
E' innegabile, infatti, che i valori strumentali delle accelerazioni di picco (cioè i valori registrati dalle cinque stazioni accelerometriche di L'Aquila denominate AQV, AQG, AQA, AQK, AQU) sono stati superiori ai valori di accelerazione

previsti dalla normativa vigente all'epoca in cui furono edificati gli edifici in questione.
E' altrettanto vero, però, che i valori delle accelerazioni efficaci sono stati prossimi ai valori di accelerazione previsti dalla normativa in questione.

Non sarebbe scientificamente corretto né giuridicamente condivisibile sostenere che i quattordici edifici citati nel capo di imputazione sono crollati perché, essendo stati progettati e costruiti per resistere a forze sismiche di accelerazione pari a 0,18g o a 0,25g (a seconda della normativa vigente all'epoca di progettazione e costruzione), si sono trovati a fronteggiare, il 6.4.09, una scossa di terremoto cha faceva registrare valori strumentali di picco superiori, per giungere poi alla conclusione che il terremoto è stato un accadimento eccezionale e atipico, avendo fatto registrare accelerazioni strumentali superiori ai valori della normativa sulle costruzioni.

A tale affermazione potrebbe infatti replicarsi, rimanendo sul terreno dei numeri, che i valori delle accelerazioni efficaci (E.P.A.), diversamente dai picchi di accelerazione strumentale (PGA), sono prossimi ai valori della normativa vigente, almeno riguardo agli edifici in cemento armato costruiti dopo il 1962 e, pertanto, tali valori rientrano nelle prescrizioni normative.

Il dato numerico, tuttavia, non rappresenta un giusto parametro.
Le registrazioni delle accelerazioni di un terremoto sono frutto di modelli matematici certamente utili per interpretare fenomeni naturali di immensa portata, complessi e in parte ancora sconosciuti come i terremoti.
Nell'analisi delle forze attivate da una scossa di terremoto, tuttavia, accanto a tali aspetti di tipo scientifico e matematico, che tendono a ricondurre la realtà all'interno di schemi interpretativi di natura essenzialmente quantitativa e

astratta, devono essere necessariamente considerati anche aspetti più tipicamente fenomenici: tra di essi assume indubbio rilievo quello, indicato dal prof. Liberatore, relativo all'osservazione dei danni prodotti ed alla indicazione della percentuale degli edifici in cemento armato crollati pari a meno dell'1% del totale del patrimonio edilizio esistente.

Se si volessero spiegare i crolli con i soli dati numerici delle accelerazioni strumentali di picco, sarebbe dovuta crollare, come sono crollati i quattordici edifici indicati nel capo di imputazione, l'intera città di L'Aquila.

Invece così non è stato.

L'osservazione diretta del patrimonio edilizio circostante ai (pochi) edifici crollati evidenzia che i (moltissimi) edifici viciniori, anche se danneggiati, sono ancora in piedi. In tali edifici, peraltro, non venivano registrate vittime.
Nella notte del 6.4.09 è crollato un numero percentualmente molto ridotto di edifici, meno dell'1% del totale degli edifici in cemento armato di L'Aquila, con una distribuzione spaziale casuale. La maggioranza degli altri edifici, ed in particolare quelli immediatamente prossimi e adiacenti a quelli crollati, sono rimasti in piedi. Trattandosi di edifici tra loro simili, vicini l'uno all'altro, assimilabili per epoca costruttiva, materiali utilizzati, conformazione, terreno di fondazione, che tutti pativano la scossa del 6.4.09, sarebbero dovuti crollare tutti o comunque, tenuto conto dell'elevato indice edificatorio e di urbanizzazione della città di L'Aquila, si sarebbe dovuta registrare una percentuale di crolli sicuramente più elevata.

Ciò non è accaduto in quanto il discrimine tra edifici crollati e edifici rimasti in piedi non è rappresentato dalla intensità della scossa di terremoto e dai picchi

di accelerazione quanto piuttosto dai vizi progettuali, dalle carenze costruttive, dagli errati interventi di manutenzione che, come evidenziato nelle singole consulenze tecniche, caratterizzavano in negativo gli edifici crollati.

Un'ulteriore conferma dell'assoluta insufficienza del dato numerico sui valori strumentali del picco di accelerazione quale chiave interpretativa e di lettura dei fatti può ravvisarsi nel fatto che nelle zone della città più vicine alle tre stazioni accelerometriche che fornivano i valori strumentali di accelerazione più elevati (le stazioni AQA, AQV, AQG, poste in zona Coppito a ridosso della scuola sottufficiali della Guardia di Finanza), gli edifici subivano danni molto limitati, con assenza di vittime; nelle zone della città più vicine alle stazioni accelerometriche che fornivano i valori strumentali di accelerazione (E.P.A. e P.G.A.) più bassi (le stazioni AQK e AQU, poste in zona Collemaggio e in zona Castello Spagnolo), peraltro contigue o comunque molto vicine agli edifici crollati indicati nel capo di imputazione, si registravano i danni maggiori con un'alta concentrazione di vittime.

L'analisi delle reciproche interferenze tra la scossa del 6.4.09 e la vulnerabilità degli edifici crollati, dunque, rende evidente come i dati numerici relativi alle misurazioni strumentali costituiscono indici che devono essere correlati a tutti gli altri dati disponibili secondo principi di interpretazione logica e di ragionevolezza.

E' proprio facendo ricorso al principio di ragionevolezza ed al principio della comparazione logica dei dati probatori disponibili, del resto, che la Suprema Corte e i giudici di merito hanno affrontato processi relativi a vicende che richiamano quella in esame quale, ad esempio, il processo per la morte di n. 28

persone nel crollo di un'ala della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia per una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 in data 31.10.02.

Viene di seguito trascritto un passaggio della motivazione emessa, in tale diverso procedimento, dalla Corte d'Appello di Campobasso (sentenza n. 50/09 successivamente confermata con sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 173 del 27.1.10) che appare particolarmente efficace e significativo in relazione a quanto si è sostenuto[156]:

"Il nesso di causalità risultava dunque del tutto evidente in quanto, eliminando mentalmente quei gravi difetti strutturali (e, ovviamente, le condotte commissive ed omissive che li avevano generati), l'evento non si sarebbe verificato (o comunque, a tutto voler concedere, non si sarebbe verificato per come invece hic et nunc verificatosi) e cioè la scuola non sarebbe crollata, così come non è crollato nessuno degli altri edifici (a parte quegli altri due già gravemente ammalorati), così come non è crollato il resto del paese (né, sia qui detto per inciso, si è avuta notizia di crolli totali in nessuno degli altri paese colpiti da quello stesso sisma).
La risposta era nei fatti, era già in concreto nel processo ed era facile facile. Sarebbe bastato applicare la logica al materiale probatorio già presente in atti. Il discorso si sarebbe potuto chiudere qui.

Ed invece, il Primo Giudice è andato alla ricerca dell'ausilio della scienza in questioni cui non competeva alla scienza (o, per lo meno, ad un'astrazione di tipo scientifico) dare una risposta".

[156] Corte d'Appello di Campobasso, sentenza n. 50/2009, pag. 326.

7.4 L'agente modello.

Il giudizio sulla prevedibilità delle concause preesistenti (vulnerabilità degli edifici, anche in relazione agli aspetti costituenti il fatto illecito altrui) e sopravvenute (scossa di terremoto del 6.4.09), indipendenti dalla condotta degli imputati, deve essere svolto *ex ante* ed in concreto secondo il cd. criterio di prognosi postuma. In altri termini occorre porsi idealmente nella stessa posizione degli imputati al momento della condotta (ossia al 31.3.09) ed accertare in concreto, alla luce del bagaglio concreto di conoscenze e di esperienze degli imputati ed al loro livello di professionalità, se le concause in esame siano da considerare circostanze del tutto anomale, atipiche, eccezionali ed imprevedibili.

Occorre dunque chiarire in base a quale parametro deve essere valutata la condotta degli imputati, ovvero quale sia il livello di diligenza esigibile richiesto all'*agente modello* in situazioni di rischio di particolare gravità che richiedono elevati livelli di conoscenza e competenza tecnica.

A tal proposito la Suprema Corte, esprimendosi sulla prevedibilità dell'evento in relazione all'alluvione di Sarno del 5.5.98, ha testualmente affermato:

"La giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifanno a criteri che rifiutano i livelli di diligenza esigibili dal concreto soggetto agente (perché in tal modo verrebbe premiata l'ignoranza di chi non si pone in grado di svolgere adeguatamente un'attività pericolosa) o dall'uomo più esperto (che condurrebbe a convalidare ipotesi di responsabilità oggettiva) o dall'uomo normale (verrebbero privilegiate prassi scorrette) e si rifanno invece a quello del c.d. "agente modello" (homo ejusdem professionis et condicionis), un agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili.

Ciò sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, tanto più se pericolosa, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo nei limiti del possibile nel caso di attività pericolose consentite) i beni dei terzi. (……)

Il parametro di riferimento non è quindi ciò che forma oggetto di una ristretta cerchia di specialisti o di ricerche eseguite in laboratori di avanguardia, ma, per converso, neppure ciò che usualmente viene fatto, bensì ciò che dovrebbe essere fatto. (……)

L'agente modello, nella situazione data, non deve limitarsi ad un esame degli elementi che appaiono certi alla sua percezione ma deve anche ipotizzare (ovviamente nei limiti della prevedibilità) l'esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione esigibile dall'agente modello.

Insomma il dato di riferimento dell'agente modello – al fine dell'adeguamento della sua condotta all'osservanza delle regole cautelari applicabili nella specie – non è il percepito ma il percepibile con l'osservanza del livello di diligenza richiesto per il medesimo agente" (cfr. Cass. n. 16761/10).

Nell'individuazione dei livelli di diligenza esigibili sono ipotizzabili diversi criteri.

Se si adottasse, come termine paragone, la **condotta tenuta in concreto dal soggetto agente**, sarebbe impossibile individuare profili di colpa poiché l'agente modello di fatto coinciderebbe con il soggetto agente in concreto.

Se, invece, si adottasse come termine di paragone il **comportamento tenuto dall'uomo più esperto**, ("*una ristretta cerchia di specialisti*"), si pretenderebbe uno *standard* di diligenza eccessivamente elevato che dilaterebbe in modo eccessivo l'ambito della colpa, sfiorando quasi ipotesi incostituzionali di responsabilità oggettiva.

Se infine si adottasse come termine di paragone il **comportamento dell'uomo normale**, si pretenderebbe dal soggetto agente uno *standard* di diligenza del tutto generico, con legittimazione di prassi scorrette.

La giurisprudenza richiamata ha preferito individuare come termine di paragone del livello di diligenza esigibile quello del **cd. agente modello** *(homo ejusdem professionis et condicionis)*, un agente ipotetico ed ideale che avrebbe potuto svolgere nel miglior modo possibile il compito assunto, avvalendosi della sua esperienza professionale e dell'esperienza collettiva ed evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili. L'agente modello, nel suo comportamento concreto, deve garantire un livello di diligenza che non deve essere limitato all'esame dei soli elementi percepiti ("*che appaiono certi alla sua percezione*"), ma deve essere esteso alla considerazione (nei limiti della prevedibilità) anche di situazioni percepibili.
Lo *standard* di diligenza dell'agente modello "*non è il percepito ma il percepibile*".

In base ai principi espressi dalla Suprema Corte occorre allora verificare quale sia, nel caso di specie, l'*agente modello*. Occorre in altri termini accertare se nel caso in questione, al fine di definire lo *standard* di diligenza esigibile dagli imputati, debba farsi riferimento all'astratto agente ideale (*homo ejusdem professionis et condicionis*) da ricercarsi, però, al di fuori delle categorie "dell'uomo più esperto" e "della ristretta cerchia di specialisti" o se, invece, la

figura dell'agente ideale non corrisponda esattamente al modello di agente incarnato proprio dagli imputati.

Con specifico riferimento al caso concreto, assumere come termine di paragone del livello di diligenza esigibile quello del cd. agente modello determinerebbe una conseguenza paradossale poiché, in tal modo, agli imputati, portatori di conoscenze e di competenze particolarmente elevate, verrebbe richiesta l'osservanza di uno *standard* di diligenza inferiore a quello che essi sono in grado di assicurare.

L'utilizzazione di un tipo oggettivo di agente modello non impedisce, in certi casi, di *individualizzare* la misura della diligenza imposta. Nel ricostruire l'obbligo di diligenza da osservare, dunque, dovranno tenersi in considerazione le eventuali *conoscenze superiori* possedute dall'agente reale rispetto a quelle proprie del tipo di appartenenza (dell'agente modello).

Nel caso in questione non può assumersi come termine di paragone della condotta tenuta dagli imputati lo *standard* di diligenza tipico dell'*homo ejusdem professionis et condicioni*s poiché gli imputati, nel settore nel quale hanno in concreto operato il 31.3.09, rappresentano, per specifica indicazione legislativa, il meglio professionalmente auspicabile. Gli imputati, per elezione normativa (art. 1 D.P.C.M. n. 23582/01), rappresentano il tipo di agente dotato delle più elevate conoscenze, del più alto livello di competenza nel campo della previsione e prevenzione dei grandi rischi applicate alla Protezione Civile. Essi, dunque, appartengono alle categorie "*dell'uomo più esperto*" e "*della ristretta cerchia di specialisti*" menzionati nella sentenza della Suprema Corte sopra ricordata, sono portatori di *conoscenze superiori* rispetto a quelle proprie del tipo

di appartenenza. Di tali superiori conoscenze deve tenersi conto nella ricostruzione *individualizzata* dell'obbligo di diligenza da osservare.

Il parametro della diligenza, della prudenza e della perizia in base al quale commisurare la condotta nel caso di specie, dunque, non è (non può essere) genericamente ed ipoteticamente quello dell'*homo ejusdem professionis et condicionis*, ma è, più specificamente, quello tipico dell'agente in grado di svolgere il compito affidato nel modo migliore possibile e che coincide, proprio per la particolarità del caso qui in trattazione, con le figure degli imputati.

A essi viene perciò richiesto, come dice la Suprema Corte

"*di non limitare l'esame agli elementi che appaiono certi alla loro percezione, ma devono anche ipotizzare l'esistenza di situazioni non direttamente e immediatamente percepibili, ma la cui esistenza non possa essere esclusa nella situazione contingente con una condotta di previsione adeguata alle loro qualità*"

ovvero con una condotta di previsione degli sviluppi causali parametrata in base alle loro (non comuni) capacità, alle loro (non comuni) competenze e alle loro (non comuni) conoscenze.

Sulla scorta di tale insegnamento, quindi, lo *standard* di diligenza, di prudenza e di perizia richiesto agli imputati con particolare riferimento all'ambito degli schemi tipici della prevedibilità, è particolarmente elevato

"*non essendo il dato di riferimento il percepito ma il percepibile*".

7.5 Il criterio di imputazione delle concause.

Come efficacemente evidenziato dai P.M. nella requisitoria scritta, il tema della prevedibilità dello sviluppo concausale ha valore decisivo e merita qualche ulteriore precisazione.

Nella verifica della relazione concausale che intercorre tra la condotta colposa degli imputati, da un lato, le cause sopravvenute (terremoto) e le cause preesistenti (vulnerabilità degli edifici) anche riconducibili al fatto illecito altrui, dall'altro, non può prescindersi dai canoni elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, al di là del dato letterale degli articoli 40 e 41 del codice penale, esigono una interpretazione costituzionalmente orientata dei criteri di imputazione causale secondo i principi di soggettività e di colpevolezza.

In questa direzione la corretta interpretazione della locuzione dell'art. 41 comma 3 c.p., secondo cui le regole sull'equivalenza causale dei due commi precedenti *si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui*, non si accontenta di una relazione concausale di tipo oggettivo e meccanicistico, ma impone, nella ricerca della responsabilità colpevole, uno sforzo ulteriore.

Il canone fondamentale in tal senso è rappresentato dal giudizio di prevedibilità degli sviluppi causali (o concausali) che permea non solo il concetto di condotta colpevole ma anche le nozioni di causa preesistente, simultanea, sopravvenuta, anche consistente nel fatto illecito altrui, disciplinati dai tre commi dell'art. 41 c.p..

La prevedibilità dello sviluppo concausale e la sua non eccezionalità, da valutarsi evidentemente secondo un giudizio *ex ante*, sono appunto i principali criteri ermeneutici che rendono compatibile la richiamata disposizione del codice penale coi principi di necessaria soggettività sanciti dalla Costituzione e che eliminano, al contempo, inammissibili criteri oggettivi di attribuzione della

responsabilità penale svincolati da giudizi di rimproverabilità quanto meno per colpa.

Dunque, nel caso di specie, nell'ambito della ricostruzione concausale dell'evento lesivo, è possibile conciliare la condotta degli imputati con gli altri due fattori concausali (terremoto e vulnerabilità degli edifici) che prescindono dall'azione o dall'omissione colpevole e che, per giunta, integrano, almeno in parte, il fatto illecito altrui, solo se rispetto a tali fattori "oggettivi" preesistenti, simultanei o sopravvenuti, ma comunque indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, possa esprimersi, in relazione al decorso causale ad essi riferibile, un giudizio di prevedibilità in capo agli imputati.

La giurisprudenza di legittimità, in modo pressoché costante, esprime tale esigenza, escludendo il rapporto di concausalità con la condotta colpevole allorquando si realizza *"un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente; una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente; una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento".* Le due sentenze sopra citate (Cass. Sez. IV n. 3603 del 9.3.89 e Cass. Sez. IV n. 42502 del 25.9.09) testimoniano la costante interpretazione in tal senso nell'arco di un ventennio.

Il giudizio di prevedibilità e di non eccezionalità dello sviluppo causale, analizzato con riferimento ai criteri di imputazione dell'art. 41 c.p., richiama senza dubbio il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico dell'elemento soggettivo colposo. Ed infatti non può negarsi come l'accertamento del nesso causale si intersechi con la ricerca dell'elemento soggettivo: il nesso causa/evento e il giudizio di prevedibilità/evitabilità dell'evento procedono per lunghi tratti di pari passo e la prova dell'uno si riflette sulla prova dell'altro.

Pur sovrapponendosi per larghi tratti, però, i due aspetti non devono essere confusi: nell'ambito della colpa, il giudizio di prevedibilità/evitabilità dell'evento qualifica l'atteggiamento psicologico del reo che, nel caso in questione, si è concretizzato, nell'omessa o inadeguata valutazione del rischio e in una informazione scadente e incompleta; nell'ambito dell'analisi del nesso eziologico, invece, il giudizio di prevedibilità dell'evento, pur procedendo in parte sui medesimi binari dell'atteggiamento psicologico, caratterizza direttamente la serialità causale e rende la disciplina degli sviluppi (con)causali conforme a principi costituzionali di necessaria soggettività della responsabilità penale.

Ed è proprio facendo applicazione di tali principi che, nel caso di specie, sembra potersi concludere per la sussistenza del *concorso di cause* tra la condotta degli imputati e i fattori indipendenti dalla loro volontà (terremoto e vulnerabilità degli edifici) nella produzione dell'evento lesivo.

Le concause, anche quelle costituenti fatto illecito altrui, rientravano tutte nella sfera di prevedibilità degli imputati:

- vi rientrava il giudizio di prevedibilità nel breve/medio termine di un terremoto con i medesimi caratteri di quello verificatosi alle ore 03.32 del 6.4.09;
- vi rientrava il giudizio di prevedibilità circa le conseguenze che avrebbe potuto determinare un terremoto di tal genere su un panorama edilizio già indicato come generalmente vulnerabile, vetusto e sismicamente inadeguato;
- vi rientrava il giudizio di prevedibilità di condotte preesistenti integranti il fatto illecito altrui, non potendosi ragionevolmente sostenere, per i motivi

sopra detti, che errori originari di calcolo o di progetto, violazioni colpose della normativa antisismica vigente all'epoca dell'edificazione degli edifici crollati, l'utilizzo di materiali scadenti con impiego di tecniche e di tecnologie costruttive antiquate, potessero rappresentare, per gli imputati, elementi *a sorpresa* e cioè circostanze assolutamente eccezionali, atipiche, anomale, tali da generare un percorso causale completamente imprevedibile.

8. LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO.

Dall'esame del capo di imputazione si rileva che gli imputati hanno agito in "*in cooperazione colposa tra loro*".

Il discrimine tra cooperazione colposa (art. 113 c.p.) e concorso di cause colpose indipendenti (art. 41 c.p.) consiste nella necessaria sussistenza di un legame di tipo psicologico tra i diversi soggetti agenti, che deve connotare la cooperazione colposa a differenza di quanto accade nel concorso di cause colpose indipendenti.

Nel caso in cui un determinato evento dannoso sia riconducibile ad una pluralità di condotte umane, si ritiene sussistente una cooperazione colposa quando tra tali condotte sia ravvisabile un elemento di coesione di carattere psicologico, cioè quando i soggetti agenti abbiano l'uno la consapevolezza di cooperare (di coagire) con gli altri. Qualora tale collegamento psicologico sia assente, invece, come ad esempio succede quando le diverse condotte si realizzano in momenti storici differenti e senza alcun coordinamento o reciproca consapevolezza, si configura un concorso di cause colpose indipendenti.

Il principio appena affermato risulta chiarito di recente in Cass. 1786/09 (depositata il 16.1.09) secondo la quale "*la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi*".

La circostanza che la condotta materiale oggetto di contestazione sia stata consumata nel corso della riunione del 31.3.09 alla quale parteciparono tutti gli imputati, rende evidente che nel caso di specie (proprio in quanto ciascuno dei partecipanti ha avuto necessaria consapevolezza della convergenza del proprio contributo con quello degli altri) non si versa in un'ipotesi di concorso di cause colpose indipendenti (costituite dalle condotte dei singoli imputati, considerate isolatamente) ma di una cooperazione colposa (cooperazione nel delitto colposo).

Nell'ambito della cooperazione colposa, poi, devono essere chiariti i seguenti due ulteriori aspetti:

- ✓ se l'applicazione dell'art. 113 c.p. consenta l'affermazione della cooperazione illecita anche nei confronti di quei soggetti agenti che, nel caso concreto, si siano astenuti dal porre in essere personalmente le condotte colpose;
- ✓ se la consapevolezza da parte del singolo cooperante della convergenza dei rispettivi contributi debba o meno essere estesa anche al carattere colposo dell'altrui condotta.

Per rispondere a tali quesiti appare utile fare riferimento ai principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza appena richiamata (Cass. 1786/09).

Si rileva che la **prima questione** (se l'art. 113 c.p. consente di affermare la sussistenza della cooperazione illecita anche nei confronti di quei soggetti agenti che non hanno personalmente e direttamente realizzato condotte colpose) si è posta in particolare nell'ambito dei cd. reati causali puri (o reati di evento a forma libera) quali sono, appunto, quelli oggi in contestazione. Ciò proprio in ragione della mancata espressa tipizzazione delle modalità specifiche di realizzazione della condotta lesiva del bene - interesse giuridicamente tutelato, caratteristica di tale genere di reati.

Sono in astratto ipotizzabili due soluzioni alternative, due letture contrapposte dell'art. 113 c.p..

E', in primo luogo, possibile sostenere che l'art. 113 c.p. ha una mera "*funzione di modulazione di disciplina*" nelle situazioni in cui le condotte dei singoli cooperanti, isolatamente considerate, già violano autonomamente una regola cautelare.
Tale interpretazione consente di evitare applicazioni "*estensive*" dell'art. 113 c.p., dalle quali potrebbe derivare un *vulnus* al principio di colpevolezza, con specifico riferimento al cooperante che abbia posto in essere una condotta non autonomamente connotata da profili di colpa.

E' possibile, in secondo luogo, sostenere che l'art. 113 c.p. esercita una cd. "funzione incriminatrice", una funzione estensiva della rilevanza penale (colposa) delle condotte concorrenti, rendendo punibili anche condotte di singoli cooperanti che, isolatamente considerate (autonomamente), non violano una regola cautelare.

In tal caso l'art. 113 c.p. in tema di cooperazione nel delitto colposo assumerebbe un ruolo estensivo dell'imputazione rispetto al modello di imputazione monosoggettiva.

La Suprema Corte, nella sentenza sopra ricordata, ha ritenuto di aderire a tale seconda interpretazione dell'art. 113 c.p., stabilendo che la disciplina della cooperazione colposa esercita una "*funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte*".

La **seconda questione** (se la consapevolezza, da parte del singolo cooperante, della convergenza dei rispettivi contributi deve o meno essere estesa anche al carattere colposo dell'altrui condotta) si pone, in particolare, proprio in relazione al cd. "cooperante marginale", al partecipe che pone in essere una condotta che, "*priva di compiutezza, di fisionomia definita nell'ottica della tipicità colposa se isolatamente considerata, si integra con altre dando luogo alla fattispecie causale colposa*".

La Suprema Corte nella sentenza in esame osserva che, con particolare riferimento a quelle situazioni nelle quali le condotte in cooperazione non sono concomitanti ma si susseguono nel tempo, è dubbio il carattere "*indefettibile, tipico e fondante*" della consapevolezza dell'altrui condotta.

Nel caso di specie, tuttavia le condotte contestate agli imputati sono state poste in essere in un unico contesto spazio - temporale di cooperazione (consistito nella partecipazione comune alla riunione del 31.3.09) e, dunque, assume rilievo il tratto psicologico in esame.

Sono prospettabili, anche in tal caso, due tesi contrapposte.

Secondo una prima tesi, richiedere la consapevolezza del carattere colposo della condotta dell'altro cooperante renderebbe inutile la norma in esame, dal momento che una tale consapevolezza implica già un atteggiamento autonomamente rimproverabile.

Secondo una diversa tesi, ritenere sufficiente la consapevolezza della mera convergenza dei rispettivi contributi (senza dunque richiedere la consapevolezza del carattere colposo della condotta dell'altro cooperante) comporterebbe un'estensione indiscriminata dell'imputazione.

La Suprema Corte nella sentenza in esame ha aderito a tale secondo orientamento ma, proprio per contenere tale indiscriminata estensione dell'imputazione, ha posto dei temperamenti ben definiti, affermando che la consapevolezza del carattere colposo della condotta dell'altro cooperante non è necessaria solo quando "*il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza*".

In tali casi è proprio il coinvolgimento dei singoli cooperanti nella gestione del rischio ("*l'intreccio cooperativo*") a giustificare da un lato l'irrilevanza della mancata conoscenza del carattere colposo della condotta altrui, e dall'altro lato la rilevanza penale di condotte atipiche di mera partecipazione.

Tali condotte infatti, sebbene incomplete, atipiche, marginali (non in contrasto con una regola cautelare ove isolatamente considerate), "*si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche*".

Quanto il coinvolgimento integrato di più soggetti è imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o è una contingenza

definita oggettivamente, senza incertezze, della quale tutti i cooperanti sono consapevoli, secondo la Suprema Corte si instaura tra le diverse condotte un legame "*che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto*".

In questi casi, dunque, il canone per la definizione tanto del fondamento quanto dei limiti della colpa di cooperazione, è individuabile nella "*pretesa d'interazione prudente*", secondo un modello di doveroso accrescimento delle cautele che giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità.

In altri termini, quando l'interazione (tipica della cooperazione) deriva da un'imposizione normativa, o si determina in concreto per rispondere ad esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio (si pensi, a mero titolo esemplificativo alla attività medica d'*equipe*), o costituisce una modalità operativa di fatto della quale tutti i cooperanti sono consapevoli senza incertezze[157], si pretende che il singolo cooperante (indipendentemente dal ruolo assunto nell'interazione, che può anche essere marginale e non direttamente in contrasto con una regola cautelare) agisca tenendo conto del ruolo e della condotta altrui.

In tal caso, dunque, l'interazione tra i diversi soggetti agenti non rimane circoscritta alle condotte, ma si estende al "*regime cautelare*", e ciascuno dei cooperanti si deve preoccupare (oltre che della propria) anche della condotta degli altri soggetti che sono coinvolti nel comune contesto dell'interazione.

Tre sono, dunque, gli elementi che caratterizzano la cooperazione colposa:

[157] Un esempio di interazione derivante da una modalità operativa di fatto della quale tutti i cooperanti sono consapevoli senza incertezze, può essere quello dell'incidente stradale con morte o lesioni di uno o più conducenti, nel caso in cui più soggetti abbiano organizzato e preso parte ad una corsa automobilistica clandestina.

- ✓ la presenza di più soggetti e la consapevolezza in capo a ciascun soggetto di agire insieme agli altri nella medesima direzione, contribuendo così a cagionare l'evento non voluto;
- ✓ la violazione della regola cautelare;
- ✓ *"il dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui".*

Il terzo elemento, costituito dal *"dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui"*, indica la necessità di assolvere al proprio compito preoccupandosi, al contempo, anche della adeguatezza e della congruità della condotta degli altri soggetti agenti, ma solo se il concorso integrato delle condotte di più persone sia imposto dalla legge o derivi da esigenze specifiche che richiedono, per essere affrontate al meglio, l'adozione di particolari forme organizzative o sia imposto da situazione particolari e contingenti.

Affinché ognuno, nel suo agire, debba tener conto anche dell'agire altrui, è necessaria la sussistenza di una particolare forma organizzativa tra i diversi soggetti agenti che sia voluta dalla legge o che derivi dalla specifica attività svolta, connessa alla gestione di un determinato tipo di rischio o che sia originata da una situazione contingente oggettivamente definita e psicologicamente condivisa.

Più di recente i medesimi principi sono stati ribatiti da Cass. 1428/12 secondo la quale "*per potersi ravvisare l'ipotesi della cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.) occorre un legame di tipo psicologico tra le diverse condotte, sostanziatesi nella consapevolezza di operare con altri, che implica per l'agente il dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui*".

Affinchè possa ravvisarsi la cooperazione penalmente rilevante tra le condotte dei singoli soggetti agenti, occorre un legame di tipo psicologico che consiste

nella consapevolezza di operare con gli altri. Tale consapevolezza, che implica per il soggetto agente il dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta degli altri, non deve estendersi sino a cogliere il carattere colposo dell'altrui condotta.

Per giustificare l'estensione dell'area della punibilità a condotte atipiche o di semplice partecipazione, occorre che il coinvolgimento di più soggetti sia imposto dalla legge o da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio.

La condotta contestata agli imputati, posta in essere il 31.3.09, corrisponde esattamente al modello delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

Le modalità operative di funzionamento della Commissione Grandi Rischi, infatti, sono disciplinate per legge e prevedono indefettibilmente il coinvolgimento integrato di più soggetti per il perseguimento di finalità (di analisi, previsione e prevenzione del rischio) normativamente imposte. Alla data del 31.3.09 ricorrevano evidenti esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, che avevano indotto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile alla convocazione della riunione e che rendono il contesto nel quale gli imputati hanno cooperato del tutto corrispondente al paradigma delineato dalla Suprema Corte.

Ciascuno degli imputati era perfettamente a conoscenza dell'oggetto della riunione, più volte ribadito nel corso della discussione ("*Alla riunione partecipano le massime autorità scientifiche del settore sismico, in grado di fornire* ***il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo***"; "*… prende la parola il Prof. Barberi, per indirizzare e condurre la discussione, specificando, innanzitutto, gli scopi della riunione: fare una valutazione oggettiva degli eventi*

sismici in atto ***in relazione a quanto si possa prevedere****; discutere e* ***fornire indicazioni*** *sugli allarmi diffusi nella popolazione"*).

Gli imputati erano pienamente consapevoli della rilevanza del proprio contributo e del rilievo del giudizio espresso dai singoli partecipanti in relazione all'oggetto della riunione ed ai temi trattati.

Ciascun imputato, fornendo il contributo di analisi derivante dalla propria competenza tecnica e dal proprio bagaglio di conoscenze, partecipava alla gestione della specifica situazione di rischio (rischio sismico) secondo la particolare forma organizzativa disciplinata dalla legge.

L'insieme delle considerazioni che precedono rende evidente che, nel caso di specie, tutti gli imputati erano pienamente consapevoli della reciproca partecipazione, dell'"*intreccio cooperativo*" di cui parla la Suprema Corte, secondo binari tracciati dal legislatore nell'attività di valutazione del rischio sismico loro demandata.

Per tali ragioni le condotte degli imputati sono risultate avvinte da un legame che non è rimasto circoscritto al mero piano dell'azione (dell'agire insieme nell'ambito di una riunione) ma che si è necessariamente esteso anche al regime cautelare. Per ciascuno degli imputati, pertanto, si è verificato un accrescimento delle cautele da seguire, in quanto la "*pretesa d'interazione prudente*" sopra indicata imponeva di considerare, oltre alla propria, anche la condotta altrui.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve osservarsi che non risultano fondate quelle argomentazioni difensive, in particolare quelle brillantemente esposte nel corso della discussione finale, anche in modo appassionato e emotivamente coinvolgente, dall'avv. Biondi per il suo assistito EVA Claudio, che mirano a scindere la posizione del singolo imputato da quella degli altri

cooperanti. Tali argomentazioni si fondano su un presupposto che nega qualunque rilievo giuridico ai canoni dell'art. 113 c.p. secondo quella che è l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità sopra esposta: le argomentazioni difensive tendono a basarsi sul principio che ciascuno risponde esclusivamente "di quello che ha fatto" o "di quello che ha detto", a prescindere dalla condotta altrui, configurando la posizione degli imputati alla stregua di incomunicabili "monadi" leibniziane.

I principi dell'art 113 c.p. come interpretati dalla costante giurisprudenza di legittimità rendono evidente, invece, che ciascuno degli imputati, proprio in ragione della qualità contestata e della consapevole partecipazione alla riunione, risponde a titolo personale di tutti i profili di colpa che qualificano la condotta cooperativa complessivamente considerata.

Siamo ben lontali dalle ipotesi di responsabilità oggettiva, di responsabilità per fatto altrui, o di responsabilità collettiva cui hanno fatto più volte riferimento i difensori nelle arringhe difensive. Il titolo di responsabilità per ciascuno degli imputati è (e rimane) sempre personale e colpevole in aderenza ai principi costituzionali dei quali l'art. 113 c.p., così come interpretato dalla Cassazione, costituisce applicazione diretta.

9. LA COMMISURAZIONE DELLA PENA.

Le considerazioni svolte sui profili di colpa della condotta ed in tema di nesso causale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della responsabilità penale degli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro per il reato di omicidio colposo plurimo, limitatamente al decesso di:

1. Berardini Giovanna;
2. Giugno Francesco;
3. Giugno Luigi;
4. Bonanni Anna Berardina;
5. Carosi Claudia;
6. Liberati Vezio;
7. Ciancarella Elvezia;
8. Visione Daniela;
9. Cinque Davide;
10. Cinque Matteo;
11. Massimino Patrizia;
12. Cora Alessandra;
13. Cora Antonella;
14. Fioravanti Claudio;
15. Ianni Franca;
16. Tomei Paola;
17. Russo Anna Maria;
18. Germinelli Chiara Pia;
19. Germinelli Giuseppina;
20. Germinelli Micaela;
21. Germinelli Rosa;
22. Parisse Domenico;
23. Parisse Maria Paola;
24. Placentino Ilaria;
25. Rambaldi Ilaria;
26. Spaziani Claudia;
27. Vittorini Fabrizia;

28. Alloggia Silvana;

29. Hamade Hussein;

e per il reato di lesioni colpose plurime, limitatamente alle posizioni di:

1. Fulcheri Ana Paola;
2. Di Bernardo Cinzia;
3. Shain Hisham;
4. Cacioppo Stefania.

L'insufficienza probatoria sul nesso causale, invece, impone l'assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato di omicido colposo, limitatamente alle posizioni di:

1. Giallonardo Aurelio;
2. Vasarelli Giuseppina;
3. Cicchetti Adalgisa;
4. Di Pasquale Alessio;
5. Di Simone Alessio;
6. Colaianni Ada Emma;
7. Di Marco Stefania;
8. Di Marco Paolo;

e dal reato di lesioni colpose, limitatamente alla posizione di Lauri Piergiorgio.

Gli imputati, con la loro condotta colposa, hanno dunque cagionato la morte di più persone e le lesioni di più persone.

Tale ipotesi risulta espressamente prevista dal legislatore.

L'art. 589 comma 4 c.p., infatti, prevede espressamente: "*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici*".

La condotta di cui all'art. 589 comma 4 c.p. non dà vita ad un'autonoma figura di reato ma ad un'ipotesi di concorso formale di reati (art. 81 c.p.), nella quale l'unificazione è sancita *quoad poenam*.

Il criterio di calcolo della pena è normativamente stabilito e prevede l'applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentata fino al triplo.
Nel caso di specie il reato più grave è l'omicidio colposo che, ai sensi dell'art. 589 comma 1 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L'individuazione della pena base nella forbice edittale tra sei mesi e cinque anni di reclusione, ai fini del calcolo sanzionatorio, deve essere operata alla stregua dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 c.p..
Nel caso di specie, per la tipologia di reati in contestazione, per le caratteristiche soggettive e per le qualità personali degli imputati, si tiene conto esclusivamente degli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133 comma 1 c.p. che afferiscono alla gravità del reato.

Viene in considerazione, in primo luogo, la gravità del danno (art. 133 comma 1 n. 2 c.p.) che emerge con evidenza dall'apprezzabile numero di persone offese: n. 29 vittime decedute e n. 4 persone offese che hanno patito lesioni.

Deve essere preso in considerazione, in secondo luogo, il parametro del grado della colpa (art. 133 comma 1 n. 3 c.p.).

L'esame dei molteplici profili di colpa evidenziati nella condotta degli imputati consente di sostenere che, nel caso di specie, il grado della colpa è particolarmente elevato: la colpa degli imputati è certamente grave.

Ampia e netta, infatti, è risultata la divaricazione tra la condotta in concreto tenuta e la regola precauzionale applicabile.

L'attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio è stata svolta in modo superficiale, approssimativo e generico, con affermazioni apodittiche ed autoreferenziali, del tutto inefficaci rispetto ai doveri normativamente imposti.

La carente analisi del rischio sismico non si è limitata alla omessa considerazione di un singolo fattore ma alla sottovalutazione di molteplici indicatori di rischio e delle correlazioni esistenti tra tali indicatori.

Dalla condotta colposa degli imputati è derivato un inequivoco effetto rassicurante.

Gravi profili di colpa si ravvisano anche nell'adesione, consapevole e acritica, alla volontà del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di fare una "*operazione mediatica*" che si è concretizzata nell'eliminazione dei filtri normativamente imposti tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana. Tale comunicazione diretta, favorita dall'autorevolezza della fonte, ha amplificato l'efficacia rassicurante del messaggio trasmesso, producendo effetti devastanti sulle abitudini cautelari tradizionalmente seguite dalle vittime ed incidendo profondamente sui processi motivazionali delle stesse.

La gravità del reato, desumibile dal consistente numero di vittime e di persone offese e dall'elevato grado della colpa, consente di ritenere equa, nel calcolo sanzionatorio, una pena base pari a quattro anni di reclusione.

Non si ritiene di assumere come valore di partenza il limite edittale massimo (cinque anni), che pure sarebbe giustificabile sulla base della gravità e della pluralità dei profili di colpa degli imputati, solo in ragione del fatto che il numero delle vittime, pur se apprezzabile, non è elevatissimo.

A tutti gli imputati possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.
Il comportamento processuale estremamente corretto, la difesa nel processo e non dal processo (il fitto calendario di udienze fissato non ha subito interruzioni per impedimenti né degli imputati né dei difensori ed il primo grado di giudizio si è concluso in tempi ragionevoli), la leale collaborazione nella ricerca della verità processuale, la costante partecipazione alle udienze, il rispetto manifestato non solo verso l'autorità giudiziaria ma anche nei confronti delle vittime, costituiscono elementi che giustificano una diminuzione della pena base nella misura massima di un terzo consentita dall'art. 62 *bis* c.p..

Il calcolo della pena prevede, infine, l'aumento per la continuazione che, come si è visto, può essere fino al triplo.
Tale aumento, tuttavia, viene operato in una misura di poco superiore al doppio, per contemperare il *quantum* sanzionatorio definitivo al reale disvalore del fatto, pervenendo alla pena, ritenuta equa, di sei anni di reclusione per ciascuno degli imputati.

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., vengono poste in via solidale a carico dei condannati.

Visti gli artt. 29 comma 1 e 32 comma 3 c.p. gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono dichiarati interdetti in

perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

10. LE QUESTIONI CIVILI.

10.1 La condanna generica al risarcimento del danno.

L'affermazione della penale responsabilità degli imputati impone la decisione sulle domande di risarcimento del danno proposte dalle parti civili a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p. (art. 538 comma 1 c.p.p.).

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro sono stati ritenuti colpevoli del reato loro ascritto (artt. 113, 589 e 590 c.p.) limitatamente al decesso di:

1. Berardini Giovanna;
2. Giugno Francesco;
3. Giugno Luigi;
4. Bonanni Anna Berardina;
5. Carosi Claudia;
6. Liberati Vezio;
7. Ciancarella Elvezia;
8. Visione Daniela;
9. Cinque Davide;
10. Cinque Matteo;
11. Massimino Patrizia;
12. Cora Alessandra;
13. Cora Antonella;
14. Fioravanti Claudio;
15. Ianni Franca;

16. Tomei Paola;
17. Russo Anna Maria;
18. Germinelli Chiara Pia;
19. Germinelli Giuseppina;
20. Germinelli Micaela;
21. Germinelli Rosa;
22. Parisse Domenico;
23. Parisse Maria Paola;
24. Placentino Ilaria;
25. Rambaldi Ilaria;
26. Spaziani Claudia;
27. Vittorini Fabrizia;
28. Alloggia Silvana;
29. Hamade Hussein;

ed alle lesioni (sindrome post traumatica da stress) riportate da:

1. Fulcheri Ana Paola;
2. Di Bernardo Cinzia;
3. Shain Hisham;
4. Cacioppo Stefania

Nella tabella seguente vengono indicate, per ciascuna delle vittime di cui all'elenco che precede, tutte le parti civili costituite; nella colonna di destra si riporta anche l'indicazione relativa alla eventuale estensione della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*).

N.	VITTIME	PARTI CIVILI	ESTENSIONE DOMANDA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE
1	Giugno Luigi	Cincis Ivana	NO
		Giugno Linda	NO
2	Giugno Francesco	Cincis Ivana	NO
		Giugno Linda	NO
3	Bonanni Anna Berardina	Scimia Aldo	SI
4	Carosi Claudia	Carosi Paolo	NO
		Tomei Fiorella	NO
		Carosi Ilaria	NO
5	Liberati Vezio	Liberati Riccardo	SI
		Liberati Marianna	SI
		Liberati Elisabetta	SI
6	Ciancarella Elvezia	Liberati Riccardo	SI
		Liberati Marianna	SI
		Liberati Elisabetta	SI
7	Visione Daniela	Cinque Massimo	SI
		Cinque Teobaldo	SI
		Bastida Maria Luisa	SI
		Cinque Federica	SI
		Cinque Roberta	SI
		Visione Remo	SI
		Giordani Linda Giuseppina	SI
		Visione P. Paolo	SI
8	Cinque Davide	Cinque Massimo	SI
		Cinque Teobaldo	SI
		Bastida Maria	SI

		Luisa	
		Cinque Federica	SI
		Cinque Roberta	SI
		Visione Remo	SI
		Giordani Linda Giuseppina	SI
		Visione Pier Paolo	SI
9	Cinque Matteo	Cinque Massimo	SI
		Cinque Teobaldo	SI
		Bastida Maria Luisa	SI
		Cinque Federica	SI
		Cinque Roberta	SI
		Visione Remo	SI
		Giordani Linda Giuseppina	SI
		Visione Pier Paolo	SI
10	Massimino Patrizia	Cora Maurizio	SI
11	Cora Alessandra	Cora Maurizio	SI
12	Cora Antonella	Cora Maurizio	SI
13	Fioravanti Claudio	Fioravanti Federica	SI
		Fioravanti Guido	NO
14	Ianni Franca	Fioravanti Federica	SI
		Fioravanti Guido	NO
15	Tomei Paola	Salvi Velina	NO
		Tomei Mario	NO
		Tomei Ortesia	NO
		Di Marco Giusy	NO
16	Germinelli Chiara Pia	Germinelli Michele	NO
17	Germinelli Giuseppina	Germinelli Michele	NO

18	Germinelli Micaela	Germinelli Michele	NO
19	Germinelli Rosa	Germinelli Michele	NO
20	Parisse Domenico	Parisse Giustino	NO
		Sette Dina	NO
21	Parisse Maria Paola	Parisse Giustino	NO
		Sette Dina	NO
22	Placentino Ilaria	Placentino Donato	SI
		Ricci Giuseppina	SI
		Placentino Lucia	SI
		Placentino Rossella	SI
23	Rambaldi Ilaria	Rambaldi Giuseppe	SI
		Piccinini Maria Grazia	SI
		Rambaldi Alessandra	SI
24	Spaziani Claudia	Vittorini Vincenzo	SI
		Vittorini Federico (*)	SI
		De Lauretiis Nisi A.	SI
		Spaziani Alessandro	SI
		De Rubeis Giovanna	SI
		Vittorini Paolo	SI
		Vittorini Andrea	SI
		Vittorini Stefano	SI
25	Vittorini Fabrizia	Vittorini Vincenzo	SI
		Vittorini Federico (*)	SI
		De Lauretiis Nisi A.	SI

		Spaziani Alessandro	SI
		De Rubeis Giovanna	SI
		Vittorini Paolo	SI
		Vittorini Andrea	SI
		Vittorini Stefano	SI
26	Alloggia Silvana	Tassoni Enrico	SI
		Tassoni Carlo	SI
27	Hamade Hussein	Hamade Hamin	SI
		Hamade Sana	SI
		Hamade Moatasem (**)	SI
		Hamade Reham	SI
		Hamade Mahmud	SI
		Hamade Hussein	SI
		Qanadli Fatima	SI
28	Di Bernardo Cinzia	Di Bernardo Cinzia	SI
29	Fulcheri Ana Paola	Fulcheri Ana Paola	SI
30	Shain Hisham	Shain Hisham	SI
31	Cacioppo Stefania	Cacioppo Stefania	SI
32		Comune di L'Aquila	SI

(*) Rappresentato dal padre Vittorini Vincenzo.

(**) Rappresentato dai genitori Hamade Amin e Hamade Sana.

Si è costituito parte civile anche il Comune di L'Aquila.

Non vi è stata costituzione di parte civile in relazione al decesso di Berardini Giovanna e di Russo Anna Maria.

Per quanto concerne la tipologia dei danni da risarcire si rileva che per le parti civili costituite in relazione alle vittime indicate nella tabella che precede (vittime indicate dal n. 1 al n. 27), lo stretto legame di parentela con i soggetti deceduti rende evidente la sussistenza, tra le diverse voci di danno, di una specifica componente derivante dalla perdita di un prossimo congiunto.

Le parti civili Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania hanno documentato danni patiti direttamente e derivanti da una sindrome post traumatica da stress.

Nel corso del dibattimento sono state acquisite:

- ✓ documentazione medica relativa a: Liberati Riccardo, Liberati Elisabetta, Tomei Ortesia, Cacioppo Stefania, Fulcheri Ana Paola;
- ✓ certificazioni mediche relative a: Carosi Paolo e Tomei Fiorella (prof. Luigi Cancrini); Tomei Ortesia (dott. Paolo Pomero); Liberati Riccardo e Cora Maurizio (dott. Maurizio Cupillari); famiglia Hamade (dott. Joseph Khoury); Di Bernardo Cinzia (dott. Gabriele Salini); Cacioppo Stefania (dott. F. Bongiorno e dott. G. Cuccia);
- ✓ consulenze tecniche relative a: Cincis Ivana (dott.ssa Monica Mazza); Tassoni Enrico e Tassoni Carlo (dott. Maurizio Cupillari), Di Bernardo Cinzia (dott. Gabriele Salini e prof. Massimo Casacchia); Fulcheri Ana Paola (dott. Paolo Cavalli e prof. Massimo Casacchia); Shain Hisham (dott. Terek Fahoum e prof. Massimo Casacchia); Cacioppo Stefania (prof. Massimo Casacchia).

Deve inoltre essere risarcito il danno arrecato alla città di L'Aquila ed all'intera popolazione aquilana della quale l'amministrazione comunale (costituitasi parte civile) è ente esponenziale.

Le difese degli imputati e del responsabile civile non hanno sollevato alcuna contestazione in ordine alla sussistenza del danno lamentato dalle parti civili.

Le prove acquisite in dibattimento non consentono la liquidazione del danno patito dalle parti civili costituite, che dovrà essere compiutamente quantificato, in relazione alla posizione specifica di ciascuna di esse, attraverso il calcolo di diverse voci quali il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale genericamente inteso, il danno *iure proprio* ed il danno *iure ereditario*.
Ai sensi dell'art. 539 comma 1 c.p.p., pertanto, viene pronunciata una condanna generica degli imputati al risarcimento del danno, con rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione definitiva in separato giudizio.

In relazione alle parti civili che hanno esteso la domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile, la condanna generica al risarcimento del danno è pronunciata, in solido con gli imputati, anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* (art. 538 comma 3 c.p.p.).
L'art. 5 comma 3 della Legge n. 401 del 9 novembre 2001 prevede che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi "*opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri*". La responsabilità nei confronti del responsabile civile viene riconosciuta per *culpa in vigilando*. La diffusione capillare di notizie sugli organi di informazione non solo locali ma anche nazionali tanto sulla convocazione che in relazione all'esito della riunione del 31.3.09, rende evidente la possibilità concreta del responsabile civile di verificare la correttezza dell'operato degli imputati e la conformità della loro condotta ai doveri normativamente imposti ed ai prescritti canoni di diligenza, prudenza e perizia.

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono dunque condannati **in solido tra loro e con il responsabile civile** (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*) al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:

1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina);
2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);
3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);
4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);
5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
8. Cinque Federica ((in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);

12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);
13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);
14. Placentino Donato (in relazione al decesso di Placentino Ilaria);
15. Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Placentino Ilaria);
16. Placentino Lucia (in relazione al decesso di Placentino Ilaria);
17. Placentino Rossella (in relazione al decesso di Placentino Ilaria);
18. Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);
19. Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);
20. Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);
21. Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
22. Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
23. De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
24. Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
25. De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
26. Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
27. Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
28. Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);
29. Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);

30. Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);
31. Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella);
32. Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
33. Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
34. Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
35. Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
36. Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
37. Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
38. Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein);
39. Di Bernardo Cinzia
40. Fulcheri Ana Paola;
41. Shain Hisham;
42. Cacioppo Stefania;
43. Comune di L'Aquila;

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono inoltre condannati **in solido tra loro (senza estensione al responsabile civile)** al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:

1. Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);
2. Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);
3. Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia);
4. Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia);
5. Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia);

6. Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);
7. Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
8. Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
9. Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola);
10. Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola);
11. Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola);
12. Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola);
13. Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa);

10.2 La condanna al pagamento delle provvisionali.

Tutte le parti civili costituite hanno formulato richiesta di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale. Ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p. tale richiesta può essere accolta "*nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova*".

La liquidazione del danno patito dalle parti civili costituite verrà effettuata, come disposto, all'esito di un separato giudizio civile. Il Tribunale civile di L'Aquila, nella liquidazione del danno non patrimoniale, segue le tabelle del Tribunale di Milano.

Appare equa, dunque, la liquidazione a titolo di provvisionale, in favore delle parti civili che ne hanno fatto richiesta, di un importo inferiore rispetto a quello previsto per il solo danno non patrimoniale per la morte di un congiunto dalle

tabelle del Tribunale di Milano; nel corso del successivo giudizio civile potranno essere calcolate integralmente anche tutte le altre voci di danno.

Le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2011 prevedono, per il danno non patrimoniale per la morte del congiunto, i seguenti importi:

DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO	**DA**	**A**
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 22.340,00	€ 134.040,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 22.340,00	€ 134.040,00

Nella tabella che segue viene stabilito, in via equitativa, un importo base (inferiore a quello massimo previsto per il danno non patrimoniale per la morte di un congiunto dalle tabelle del Tribunale di Milano) per ciascuna categoria di congiunti della vittima.

Alcune delle parti civili del presente processo avevano con le vittime un grado di parentela non espressamente contemplato dalle tabelle del Tribunale di Milano (zii, suoceri, nipoti e cognati). Si ritiene di dover liquidare un importo a titolo di provvisionale anche nei confronti di tali parenti, adottando, sempre in via equitativa, l'importo indicato in tabella.

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 150.000,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 150.000,00
A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto	€ 150.000,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 80.000,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 50.000,00
A favore dello zio per morte di un nipote	€ 50.000,00
A favore del nipote per morte del nonno	€ 50.000,00
A favore del nipote per morte dello zio	€ 50.000,00
A favore del cognato	€ 10.000,00
A favore del suocero per morte del genero	€ 10.000,00

Applicando il criterio enunciato alle parti civili del presente processo, possono dunque essere disposte, a titolo di provvisionale, le liquidazioni indicate nella tabella seguente dove vengono evidenziati:

- ✓ il nome della vittima;
- ✓ il nome della parte civile;
- ✓ il grado di parentela tra la parte civile e la vittima;
- ✓ l'importo calcolato a titolo di provvisionale secondo il criterio indicato;
- ✓ l'eventuale estensione della domanda della parte civile anche nei confronti del responsabile civile.

Nella tabella vengono riportati in colore rosso i nominativi delle parti civili per le quali si è ritenuto di dover apportare, sempre in via equitativa, dei correttivi all'importo individuato secondo i criteri sopra indicati; le motivazioni sottostanti tali adeguamenti sono esposte in calce alla tabella.

VITTIME	PARTI CIVILI	PARENTELA	PROVVISIONALE	ESTENSIONE DOMANDA AL RESPONSABILE CIVILE
Giugno Luigi	Cincis Ivana	Madre	150	NO
	Giugno Linda	Sorella	80	NO
Giugno Francesco	Cincis Ivana	Nonna	60	NO
	Giugno Linda	Zia	60	NO
Bonanni Anna Berardina	Scimia Aldo	Figlio	120	SI
Carosi Claudia	Carosi Paolo	Padre	150	NO
	Tomei Fiorella	Madre	150	NO
	Carosi Ilaria	Sorella	80	NO
Liberati Vezio	Liberati Riccardo	Figlio	150	SI
	Liberati Marianna	Figlia	150	SI
	Liberati Elisabetta	Figlia	150	SI
Ciancarella Elvezia	Liberati Riccardo	Figlio	150	SI
	Liberati Marianna	Figlia	150	SI
	Liberati Elisabetta	Figlia	150	SI
Visione	Cinque	Marito	150	SI

Daniela	Massimo			
	Cinque Teobaldo	Suocero	10	SI
	Bastida Maria Luisa	Suocera	10	SI
	Cinque Federica	Cognata	10	SI
	Cinque Roberta	Cognata	10	SI
	Visione Remo	Padre	150	SI
	Giordani Linda Giuseppina	Madre	150	SI
	Visione Pier Paolo	Fratello	80	SI
Cinque Davide	Cinque Massimo	Padre	200	SI
	Cinque Teobaldo	Nonno	60	SI
	Bastida Maria Luisa	Nonna	60	SI
	Cinque Federica	Zia	60	SI
	Cinque Roberta	Zia	60	SI
	Visione Remo	Nonno	60	SI
	Giordani Linda Giuseppina	Nonna	60	SI
	Visione Pier Paolo	Zio	60	SI
Cinque Matteo	Cinque Massimo	Padre	200	SI
	Cinque Teobaldo	Nonno	60	SI
	Bastida Maria	Nonna	60	SI

	Luisa			
	Cinque Federica	Zia	60	SI
	Cinque Roberta	Zia	60	SI
	Visione Remo	Nonno	60	SI
	Giordani Linda Giuseppina	Nonna	60	SI
	Visione Pier Paolo	Zio	60	SI
Fioravanti Claudio	Fioravanti Federica	Figlia	150	SI
	Fioravanti Guido	Figlio	150	NO
Ianni Claudia	Fioravanti Federica	Figlia	150	SI
	Fioravanti Guido	Figlio	150	NO
Parisse Domenico	Parisse Giustino	Padre	200	NO
	Sette Dina	Madre	200	NO
Parisse Maria Paola	Parisse Giustino	Padre	200	NO
	Sette Dina	Madre	200	NO
Placentino Ilaria	Placentino Donato	Padre	200	SI
	Ricci Giuseppina	Madre	200	SI
	Placentino Lucia	Sorella	90	SI
	Placentino Rossella	Sorella	90	SI
Rambaldi Ilaria	Rambaldi Giuseppe	Padre	150	SI
	Piccinini Maria Grazia	Madre	150	SI
	Rambaldi	Sorella	80	SI

	Alessandra			
Spaziani Claudia	Vittorini Vincenzo	Marito	150	SI
	Vittorini Federico (*)	Figlio	200	SI
	De Lauretiis Nisi A.	Madre	150	SI
	Spaziani Alessandro	Fratello	80	SI
	De Rubeis Giovanna	Suocera	10	SI
	Vittorini Paolo	Cognato	10	SI
	Vittorini Andrea	Cognato	10	SI
	Vittorini Stefano	Cognato	10	SI
Vittorini Fabrizia	Vittorini Vincenzo	Padre	200	SI
	Vittorini Federico (*)	Fratello	100	SI
	De Lauretiis Nisi A.	Nonna	60	SI
	Spaziani Alessandro	Zio	60	SI
	De Rubeis Giovanna	Nonna	60	SI
	Vittorini Paolo	Zio	60	SI
	Vittorini Andrea	Zio	60	SI
	Vittorini Stefano	Zio	60	SI
Tomei Paola	Salvi Velina	Madre	150	NO
	Tomei Mario	Fratello	80	NO
	Tomei Ortesia	Sorella	80	NO

	Di Marco Giusy	Nipote	50	NO
Alloggia Silvana	Tassoni Enrico	Figlio	120	SI
	Tassoni Carlo	Figlio	120	SI
Germinelli Chiara Pia	Germinelli Michele	Zio	60	
Germinelli Giuseppina	Germinelli Michele	Zio	60	
Germinelli Micaela	Germinelli Michele	Zio	60	
Germinelli Rosa	Germinelli Michele	Zio	60	
Massimino Patrizia	Cora Maurizio	Marito	150	SI
Cora Alessandra	Cora Maurizio	Padre	150	SI
Cora Antonella	Cora Maurizio	Padre	150	SI
Hamade Hussein	Hamade Hamin	Padre	200	SI
	Hamade Sana	Madre	200	SI
	Hamade Moatasem	Fratello	100	SI
	Hamade Reham	Sorella	90	SI
	Hamade Mahmud	Fratello	90	SI
	Hamade Hussein	Nonno	60	SI
	Qanadli F.	Nonna	60	SI
Di Bernardo Cinzia	Di Bernardo Cinzia	Sindrome post traumatica da stress	10	SI
Fulcheri Ana Paola	Fulcheri Ana Paola	Sindrome post traumatica da stress	10	SI

Shain Hisham	Shain Hisham	Sindrome post traumatica da stress	10	SI
Cacioppo Stefania	Cacioppo Stefania	Sindrome post traumatica da stress	10	SI
Comune AQ			0	SI

In relazione alle parti civili indicate in rosso nella tabella che precede sono stati apportati alcuni correttivi rispetto al criterio di liquidazione della provvisionale, tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano, sopra indicato.

In particolare:

- ✓ per Cincis Ivana per la morte del nipote Giugno Francesco (di 2 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Giugno Linda per la morte del nipote Giugno Francesco (di 2 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Scimia Aldo per la morte della madre Bonanni Anna Berardina (di 73 anni) è stato determinato l'importo di Euro 120.000,00 (inferiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la madre alla data del fatto aveva più di 70 anni;
- ✓ per Cinque Massimo per la morte del figlio Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro

150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il figlio alla data del fatto aveva meno di 20 anni;

- ✓ per Cinque Teobaldo per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Bastida Maria Luisa per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Cinque Federica per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Cinque Roberta per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Visione Remo per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Giordani Linda Giuseppina per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Visione Pierpaolo per la morte del nipote Cinque Davide (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro

50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;

- ✓ per Cinque Massimo per la morte del figlio Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il figlio alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Cinque Teobaldo per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Bastida Maria Luisa per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Cinque Federica per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Cinque Roberta per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Visione Remo per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Giordani Linda Giuseppina per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di

Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;

- ✓ per Visione Pierpaolo per la morte del nipote Cinque Matteo (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Parisse Giustino per la morte del figlio Parisse Domenico (di 18 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il figlio alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Sette Dina per la morte del figlio Parisse Domenico (di 18 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il figlio alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Parisse Giustino per la morte della figlia Parisse Maria Paola (di 16 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la figlia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Sette Dina per la morte della figlia Parisse Maria Paola (di 16 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la figlia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Placentino Donato per la morte della figlia Placentino Ilaria (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la figlia alla data del fatto aveva di 20 anni;
- ✓ per Ricci Giuseppina per la morte della figlia Placentino Ilaria (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro

150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la figlia alla data del fatto aveva di 20 anni;

- ✓ per Placentino Lucia per la morte della sorella Placentino Ilaria (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 90.000,00 (superiore a quello di Euro 80.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la sorella alla data del fatto aveva di 20 anni;
- ✓ per Placentino Rossella per la morte della sorella Placentino Ilaria (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 90.000,00 (superiore a quello di Euro 80.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la sorella alla data del fatto aveva di 20 anni;
- ✓ per Vittorini Federico (di 15 anni) per la morte della madre Spaziani Claudia è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto Federico alla data del fatto aveva di meno 20 anni;
- ✓ per Vittorini Vincenzo per la morte della figlia Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la figlia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Vittorini Federico (di 15 anni) per la morte della sorella Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 100.000,00 (superiore a quello di Euro 80.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto sia Federico che la sorella Fabrizia alla data del fatto avevano meno di 20 anni[158];
- ✓ per De Lauretiis Nisi Angela per la morte della nipote Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di

[158] L'aumento è stato calcolato fino a Euro 100.000,00 (e non fino a Euro 90.000,00 come negli altri casi in cui la vittima aveva meno di 20 anni) proprio perché anche Vittorini Federico aveva meno di 20 anni.

Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote Fabrizia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;

- ✓ per Spaziani Alessandro per la morte della nipote Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote Fabrizia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per De Rubeis Giovanna per la morte della nipote Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote Fabrizia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Vittorini Paolo per la morte della nipote Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote Fabrizia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Vittorini Andrea per la morte della nipote Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote Fabrizia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Vittorini Stefano per la morte della nipote Vittorini Fabrizia (di 10 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote Fabrizia alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Tassoni Enrico per la morte della madre Alloggia Silvana (di 70 anni) è stato determinato l'importo di Euro 120.000,00 (inferiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la madre alla data del fatto aveva più di 70 anni;
- ✓ per Tassoni Carlo per la morte della madre Alloggia Silvana (di 70 anni) è stato determinato l'importo di Euro 120.000,00 (inferiore a quello di Euro

150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la madre alla data del fatto aveva più di 70 anni;

- ✓ per Germinelli Michele per la morte della nipote Germinelli Chiara Pia (di 12 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Germinelli Michele per la morte della nipote Germinelli Giuseppina (di 8 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Germinelli Michele per la morte della nipote Germinelli Micaela (di 14 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Germinelli Michele per la morte della nipote Germinelli Rosa (di 17 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto la nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Hamade Hamin per la morte del figlio Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il figlio alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Hamade Sana per la morte del figlio Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 200.000,00 (superiore a quello di Euro 150.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il figlio alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Hamade Moatasem per la morte del fratello Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 100.000,00 (superiore a quello di

Euro 80.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto sia Moatasem che il fratello Hussein alla data del fatto avevano meno di 20 anni[159];

- ✓ per Hamade Reham per la morte del fratello Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 90.000,00 (superiore a quello di Euro 80.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il fratello alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Hamade Mahmud per la morte del fratello Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 90.000,00 (superiore a quello di Euro 80.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il fratello alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Hamade Hussein per la morte del nipote Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;
- ✓ per Qanadli Fatima per la morte del nipote Hamade Hussein (di 20 anni) è stato determinato l'importo di Euro 60.000,00 (superiore a quello di Euro 50.000,00 spettante in ragione del grado di parentela con la vittima), in quanto il nipote alla data del fatto aveva meno di 20 anni;

Per Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, che hanno riportato sindrome post traumatica da stress, si stima in via equitativa una provvisionale di Euro 10.000,00 ciascuno.

Per il Comune di L'Aquila, invece, non si ritiene di liquidare alcuna provvisionale, non essendo emersi parametri per un calcolo, seppure equitativo, dei danni subiti.

[159] L'aumento è stato calcolato fino a Euro 100.000,00 (e non fino a Euro 90.000,00 come negli altri casi in cui la vittima aveva meno di 20 anni) proprio perché anche Hamade Moatasem aveva meno di 20 anni.

Le parti civili di cui al seguente elenco hanno chiesto, a titolo di provvisionale, la liquidazione di un importo inferiore a quello che si sarebbe raggiunto, applicando il criterio sopra esposto, dalla somma di tutte le voci riportate nella tabella che precede:

- ✓ Scimia Aldo;
- ✓ Liberati Riccardo;
- ✓ Liberati Elisabetta;
- ✓ Cinque Massimo;
- ✓ Fioravanti Federica;
- ✓ Fioravanti Guido;
- ✓ Parisse Giustino;
- ✓ Sette Dina;
- ✓ Placentino Donato;
- ✓ Ricci Giuseppina;
- ✓ Placentino Lucia;
- ✓ Placentino Rossella;
- ✓ Rambaldi Giuseppe;
- ✓ Piccinini Maria Grazia;
- ✓ Vittorini Vincenzo;
- ✓ Vittorini Federico;
- ✓ De Lauretiis Nisi Angela;
- ✓ Tassoni Enrico

In tali casi, non ritenendo possibili liquidazioni *ultra petita*, la provvisionale viene limitata all'importo richiesto, che risulta indicato nell'elenco di seguito trascritto e riportato nel dispositivo.

Anche in relazione alle provvisionali occorre distinguere tra le parti civili che hanno formulato la domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti degli imputati e le parti civili che hanno esteso tale domanda anche nei confronti del responsabile civile.

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono, dunque, condannati **in solido tra loro e con il responsabile civile** (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*), al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle parti civili:

1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina): Euro 100.000,00;
2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia): Euro 200.000,00;
3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 300.000,00;
4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 200.000,00;
5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 300.000,00;
6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;

8. Cinque Federica (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 200.000,00;
13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;
14. Placentino Donato (in relazione al decesso di Placentino Ilaria): Euro 100.000,00;
15. Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Placentino Ilaria): Euro 100.000,00;
16. Placentino Lucia (in relazione al decesso di Placentino Ilaria): Euro 50.000,00;
17. Placentino Rossella (in relazione al decesso di Placentino Ilaria): Euro 50.000,00;
18. Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00;
19. Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00 ;
20. Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 80.000,00;
21. Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;

22. Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;
23. De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;
24. Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 140.000,00;
25. De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;
26. Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;
27. Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;
28. Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;
29. Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 100.000,00;
30. Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 120.000,00;
31. Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella): Euro 450.000,00;
32. Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;
33. Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;
34. Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 100.000,00;
35. Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;

36. Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;
37. Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;
38. Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;
39. Di Bernardo Cinzia: Euro 10.000,00;
40. Fulcheri Ana Paola: Euro 10.000,00;
41. Shain Hisham: Euro 10.000,00;
42. Cacioppo Stefania: Euro 10.000,00;

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono inoltre condannati **in solido tra loro (senza estensione al responsabile civile)** al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle seguenti parti civili:

1. Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 210.000,00;
2. Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 140.000,00;
3. Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;
4. Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;
5. Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 80.000,00;
6. Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;

7. Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;
8. Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;
9. Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 150.000,00;
10. Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;
11. Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;
12. Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 50.000,00;
13. Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa): Euro 240.000,00;

10.3 La condanna alle spese relative all'azione civile.

L'accoglimento della domanda risarcitoria comporta la condanna degli imputati e del responsabile civile al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili (art. 541 c.p.p.).

Viene fatto riferimento, per la liquidazione di tali spese, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 le cui disposizioni, per espressa previsione dell'art. 41, si applicano "*alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*".

Nella determinazione dei compensi, analiticamente riportati nel dispositivo, vengono seguiti i parametri indicati per fasi nella Tabella B richiamata dall'art. 14 del decreto indicato.

Viene assunta, come riferimento, l'attività svolta dall'avv. G. Buongiorno, difensore della parte civile Cora Maurizio, atteso che tale difensore, seppure a mezzo di sostituto processuale, ha partecipato a tutte le udienze, ha assistito un unico soggetto ed ha apportato un contributo rilevante in tutte le fasi

processuali. All'avv. Buongiorno vengono liquidati Euro 12.500,00 a titolo di spese di costituzione e difesa (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge).
Alle altre parti civili vengono liquidati, come indicato nel dispositivo, importi superiori a tale parametro di riferimento, laddove il numero di soggetti assistiti sia stato maggiore; vengono liquidati importi inferiori, laddove il numero di soggetti assistiti sia stato inferiore o il contributo apportato nelle fasi processuali, anche in termini di partecipazione alle udienze, sia stato meno rilevante.

Anche in relazione alla condanna alle spese processuali occorre distinguere tra le parti civili che hanno formulato la richiesta esclusivamente nei confronti degli imputati e le parti civili che hanno esteso la domanda anche nei confronti del responsabile civile.

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono, dunque, condannati **in solido tra loro e con il responsabile civile** (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*) al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa delle parti civili (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge):

1. **avv. Fabio Alessandroni** (quale difensore delle parti civili Scimia Aldo, Cinque Massimo, Cinque Teobaldo, Bastida Maria Luisa, Cinque Federica, Cinque Roberta, Visione Remo, Giordani Linda Giuseppina, Visione Pier Paolo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisi Angela, Spaziani Alessandro, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea

e Vittorini Stefano che hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 21.250,00 (pari al 85% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);

2. **avv. Attilio Cecchini** (quale difensore della parte civile Liberati Riccardo): Euro 12.500,00;
3. **avv. Berardino Ciucci** (quale difensore della parte civile Liberati Marianna): Euro 3.000,00;
4. **avv. Angelo Colagrande** (quale difensore della parte civile Liberati Elisabetta): Euro 2.000,00;
5. **avv. Gregorio Equizi** (quale difensore della parte civile Fioravanti Federica): Euro 12.500,00;
6. **avv. Elena Leonardi** (quale difensore delle parti civili Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Lucia e Placentino Rossella): Euro 15.000,00;
7. **avv. Claudio Verini** (quale difensore delle parti civili Rambaldi Giuseppe e Tassoni Enrico): Euro 8.000,00;
8. **avv. Isidoro Isidori** (quale difensore delle parti civili Piccinini Maria Grazia e Rambaldi Alessandra): Euro 8.000,00;
9. **avv. Vincenzo Calderoni** (quale difensore della parte civile Tassoni Carlo): Euro 4.135,27;
10. **avv. Giulia Buongiorno** (quale difensore della parte civile Cora Maurizio): Euro 12.500,00;
11. **avv. Wania Della Vigna** (quale difensore delle parti civili Hamade Amin, Hamade Sana, Hamade Moatasem, Hamade Reham, Hamade Mahmud, Hamade Husein, Qanadli Fatima, Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato): Euro 20.000,00 da porre a carico dello Stato con successiva rivalsa a carico (in via solidale) degli imputati e del responsabile civile;

12. **avv. Domenico De Nardis** (quale difensore della parte civile Comune di L'Aquila): Euro 3.000,00;

Gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono inoltre condannati **in solido tra loro (senza estensione al responsabile civile)** al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge) in favore delle seguenti parti civili:

1. **avv. Fabio Alessandroni** (quale difensore delle parti civili Fioravanti Guido, Parisse Giustino e Sette Dina che non hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 3.750,00 (pari al 15% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);
2. **avv. Maria Teresa Di Rocco** (quale difensore delle parti civili Cincis Ivana, Giugno Linda e Germinelli Michele): Euro 20.000,00;
3. **avv. Antonio Valentini** (quale difensore delle parti civili Carosi Paolo, Tomei Fiorella, Salvi Velina, Tomei Mario e Tomei Ortesia): Euro 20.000,00;
4. **avv. Francesco Valentini** (quale difensore delle parti civili Carosi Ilaria e Di Marco Giusy): Euro 8.000,00.

Si rileva, infine, che il responsabile civile, nel corso della discussione, ha espressamente rinunciato alla rifusione delle spese processuali che, ai sensi dell'art. 541 comma 2 c.p.p., avrebbero dovuto corrispondere le parti civili costituitesi per quelle vittime in relazione alle quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati.

IL GIUDICE
(dott. Marco Billi)